



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN GIURISPRUDENZA

L'ORDINAMENTO SPORTIVO E LA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE: GIUSTIZIA SPORTIVA E
ARBITRATO SPORTIVO ALLA LUCE DEI LORO
RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO
GENERALE

Relatore:

Chiar.mo Prof. Enrico Righetti

Candidato:

Lorenzo Irrera

ANNO ACCADEMICO 2020-2021

Indice

Introduzione	1
---------------------	---

Capitolo I – Ordinamento sportivo

1. La giuridicità dello sport	2
1.1 La non giuridicità dello sport	6
1.2 L'affermazione della natura giuridica	8
1.3 Le norme	14
2. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano	17
2.1 Gli Statuti del CONI	24
2.2 La struttura organizzativa	29
3. Le Federazioni sportive nazionali	35
4. Le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva	51
5. Le Leghe	53
6. I Soggetti dell'ordinamento sportivo	55
6.1 Gli atleti	56
6.2 I tecnici	58
6.3 Gli ufficiali di gara	59
6.4 I dirigenti	61

Capitolo II – Giustizia sportiva

1. Il concetto e la definizione di giustizia sportiva	63
2. La quadripartizione: tecnica, disciplinare, economica ed amministrativa	67
3. Il caso Catania Calcio	69
4. I rapporti tra ordinamento sportivo e statale: la legge 17 ottobre del 2003, n. 280 e l'autonomia dell'ordinamento sportivo	72
5. La giustizia tecnico-disciplinare e la riserva sportiva	76

6. La giustizia economico-patrimoniale	82
7. La giustizia amministrativa	83
8. La giurisdizione amministrativa in materia sportiva e la pregiudiziale sportiva	86
8.1 La giurisprudenza e l'intervento della Corte costituzionale	93

Capitolo III – Procedimento sportivo

1. Il vincolo di giustizia	120
2. Le norme generali del processo sportivo e la riforma del 2014	130
Sezione I: giustizia endofederale	136
3. La Procura federale	139
4. I Giudici sportivi	143
5. I Giudici federali	146
Sezione II: giustizia esofederale	153
6. L'evoluzione storica	153
6.1 La riforma del 2001: la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport	153
6.2 La riforma del 2008	158
6.2.1 Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport	159
6.2.2. L'Alta Corte di Giustizia Sportiva	162
7. La Procura Generale dello sport	166
8. Il Collegio di Garanzia dello Sport	169

Capitolo IV – Arbitrato nella giustizia sportiva e a.d.r.

Sezione I: conciliazione	186
1. La conciliazione in ambito sportivo	187
2. La funzione conciliativa della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport	189
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nel Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport	192
Sezione II: arbitrato sportivo	193
4. La natura e la qualificazione dell'arbitrato	194

4.1 La differenza tra arbitrato rituale e irrituale. La presunzione di ritualità	195
4.2 La differenza tra arbitrato amministrato e regolamentato	200
4.3 La valenza pubblicistica o privatistica	202
4.4 La disponibilità dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi	205
5. I collegi arbitrali come organi interni o esterni alla giustizia sportiva	209
6. La clausola compromissoria e il vincolo di giustizia	210
6.1. La presunta vessatorietà della clausola compromissoria: obbligatorietà o facoltatività della procedura arbitrale	214
7. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280	218
7.1. Gli statuti per il dilettantismo	219
8. La legge 23 marzo 1981, n. 91 e l'obbligo di arbitrato sportivo	221
9. L'arbitrato nelle differenti discipline e la differenza tra professionismo e dilettantismo	225
9.1 Federazione Italiana Giuoco Calcio	226
9.1.1 Lega Nazionale Professionisti Serie A	230
9.1.2 Lega Nazionale Professionisti Serie B	238
9.1.3 Lega Italiana Calcio Professionistico	246
9.1.4 Lega Nazionale Dilettanti	250
9.2 Federazione Italiana Pallacanestro, Lega A	253
9.3 Federazione Italiana Nuoto	265
10. La natura e l'efficacia dei lodi	268
11. L'impugnazione del lodo arbitrale	271

Capitolo V – Ordinamento e Arbitrato a livello internazionale

1. Il Comitato Olimpico Internazionale	273
2. Le Federazioni sportive internazionali	276
3. Il Consiglio Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport	279
4. Il Tribunale Arbitrale dello Sport	280
5. L'arbitrato dei Giochi olimpici: la Camera Arbitrale ad hoc	290

Capitolo VI – Conclusioni e aree di sviluppo

1. La competenza in caso di fallimento	293
2. Il caso Camila Giorgi	294
3. La responsabilità degli arbitri	296
4. L'arbitrato e il covid-19. Il caso FIGC	298

Ringraziamenti	300
-----------------------	-----

Bibliografia	301
---------------------	-----

Introduzione

Lo sport è un elemento che è appartenuto, per quanto è in nostra conoscenza, alla quasi totalità delle comunità nella storia, espresso sotto le più disparate forme e con mutevoli finalità: pratiche, ritualistiche, religiose, ludiche.

Ma è chiaramente nell'età contemporanea e specialmente a partire dalla seconda metà del XIX secolo che l'attività sportiva ha iniziato a manifestarsi con una nuova vitalità e ad assumere un'importanza sociale rilevante, che è cresciuta sempre più nel corso del secolo successivo, implicando anche importanti risvolti politici ed economici.

È bene tener presente fin da subito che nella Carta costituzionale italiana non è mai esistito il riferimento al termine "sport", fino alla sua introduzione all'art. 117 avvenuta a seguito della riforma del 2001, per cui ne è derivato che si è dovuto ricavare la disciplina normativa a partire da alcuni articoli quali il 2, la tutela della personalità dell'individuo, e il 18, la libertà di associazione. Le difficoltà si acuiscono anche a causa della mancanza, tutt'ora, di una definizione di attività sportiva unanime in dottrina o in giurisprudenza, a differenza di quanto è avvenuto in altre discipline, come quella filosofica o sociologica.

È bene allora concentrarsi su tale fenomeno dal punto di vista giuridico, compiendo un'analisi nella maniera più completa su molteplici aspetti che lo riguardano. In primis, è necessario individuare, per quanto possibile, l'esistenza di un ordinamento sportivo, altro rispetto a oppure interno e parte di quello generale, riconoscendo al primo l'autonomia, ma al secondo la supremazia che lo innalza sopra tutto, e capire da chi e con quale ruolo è composto quello particolare.

Una volta stabiliti i confini del settore, in secundis, l'indagine passa alla misurazione fattuale di questa autonomia, che si esplica sia nella normazione sia nella gestione della risoluzione delle controversie che ivi hanno origine: la natura delle questioni, chi sono i soggetti che operano per far funzionare e rendere giustizia, quali sono gli effetti delle decisioni e come può lo Stato accettare quella che, a tutti gli effetti, parrebbe una deroga ad un proprio potere costituzionale.

Il focus della ricerca di questa tesi si incentra pertanto sullo studio delle soluzioni del contenzioso sportivo, in riferimento alle principali discipline praticate in Italia.

CAPITOLO I

ORDINAMENTO SPORTIVO

1. La giuridicità dello sport

Il termine “sport” ha dunque in sé una pluralità di significati a seconda degli ambiti da cui viene osservato il fenomeno; da un punto di vista giuridico si rileva la mancanza di una definizione fissata in un qualche codice¹. Questa vera e propria lacuna è parzialmente colmata dall'intervento del Consiglio d'Europa con la Carta Europea dello Sport del 1992² e solo recentissimamente si è introdotta nell'ordinamento giuridico italiano una definizione³.

È però caratteristica propria dello sport, o almeno di una determinata parte di esso, il fatto che l'attività sportiva sia creata dal diritto, seguendo l'introduzione di norme giuridiche: il gesto sportivo esisteva ben prima dell'adozione della regola, ma la singola disciplina sportiva ha preso vita dopo l'introduzione di una regolamentazione⁴.

Ai giorni nostri possiamo affermare che l'ordinamento sportivo abbia ormai acquisito la giuridicità propria di un ordinamento di settore avente un'autonomia, pur limitata, sebbene manchevole di sovranità originaria.

Per inquadrare il fenomeno sportivo come ordinamento giuridico risultò per prima cosa necessario il superamento della teoria normativista, risalente a Kelsen⁵, il quale riteneva che l'ordinamento giuridico fosse normativo, in quanto composto esclusivamente da un insieme di norme, poiché il diritto è norma e nel sistema di norme posto dallo Stato vi è l'ordinamento stesso. Una norma deve essere non solo formulata, ma anche posta validamente, cioè deliberata ed emanata oppure promulgata in accordo alla norma sulla produzione giuridica

¹ Si veda, per una ricostruzione di molti temi trattati in questo paragrafo L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, in *Manuale di Diritto dello Sport*, a cura di L. DI NELLA, E. INDRACCOLO, A. LEPORE, P. DEL VECCHIO, S. PALAZZI, 2021, e L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, 2020.

² Art. 2 della Carta Europea dello Sport: “I. Si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.”

³ D.lgs., 28 febbraio 2021, n. 36, art. 2, comma 1, lett. nn): “sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

⁴ F. MANDIN, *Riflessioni sul diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pag. 388.

⁵ H. KELSEN, *La teoria pura del diritto*, in *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, 1966.

dell'ordinamento, per poter esistere dentro quell'ordinamento giuridico, essendo la sua validità indipendente dall'efficacia; perciò per Kelsen lo Stato coincide con l'ordinamento giuridico.

Il passaggio avvenne con il Santi Romano⁶, il quale propose la teoria istituzionale del diritto o istituzionalistica. Egli ritenne che il diritto fosse composto da una moltitudine di rapporti giuridici, alcuni dei quali costituiscono ordinamenti distinti e paralleli a quello statale, decretando lo Stato la loro rilevanza o permettendo loro di esistere, e quindi considerò la pluralità degli ordinamenti⁷: l'ordinamento giuridico, prodotto della coscienza sociale e posto in essere dai rappresentanti del popolo, è un complesso di istituzioni e non un insieme di norme, poiché il momento istitutivo precede e produce quello normativo. L'ordinamento giuridico, o istituzione⁸, è un'associazione, che possiede tre requisiti: la società (ossia i soggetti, la plurisoggettività), l'ordine sociale (strutture in cui i soggetti appartenenti alla società agiscono: la manifestazione sociale risulta infatti ordinata per i consoci) e la normazione (le regole organizzative). I primi due elementi sono fondanti il terzo.

Nonostante ciò, critiche e dubbi hanno riguardato la validità di tale teoria. Tra questa parte della dottrina spicca il Martines, il quale individua come nella visione del Romano manchi un punto fermo da cui procedere alla ricerca del fenomeno della giuridicizzazione del fatto⁹. Considerato che la teoria istituzionale si oppone a quella normativista del diritto, rifiutandone l'idea statualista, il Bobbio sottolinea il fatto per cui quella teoria si pone “*un falso bersaglio. La teoria normativa non coincide affatto in linea di principio con la teoria statualistica*”, infatti essa “*si limita ad affermare che il fenomeno originario dell'esperienza giuridica è la regola di condotta*”¹⁰. Ed ancora: “*il processo di istituzionalizzazione e produzione di regole di condotta non può andare disgiunto e ... là dove c'imbattiamo in un gruppo organizzato,*

⁶ SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, (1918), 1977. La teoria istituzionalistica del Romano fu ripresa e sviluppata nelle scienze sociali anche in Francia da Maurice Hauriou, in Germania da Max Weber e negli U.S.A. da Thorstein Veblen. Questa nozione infatti permise di spiegare quello sviluppo della società che avvenne a inizio secolo.

⁷ Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano tra gli altri: E. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1955, pag. 247; A. GUELI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza*, 1949; A. LAMBERTI, *Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità*, 1980; L. PICCARDI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, 1940, pagg. 249 e ss.

⁸ SANTI ROMANO, *op. cit.*, pagg. 27 e ss. L'autore spiega: “*Il concetto che ci sembra necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione. Ogni ordinamento giuridico è istituzione e viceversa ogni istituzione è ordinamento giuridico*”. Col termine “istituzione” si riferisce a “ogni ente o corpo sociale”, di cui è fondamento l'organizzazione: “*infatti, non è dubbio che l'istituzione sia un'organizzazione sociale*”.

⁹ T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, 1994, pag. 18.

¹⁰ N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, 1958, pagg. 19 e ss.

là siamo sicuri di trovare un complesso di regole di condotta che a quell'organizzazione hanno dato vita, o, in altre parole, che, se istituzione equivale a ordinamento giuridico, ordinamento giuridico equivale a complesso di norme. Ma allora la teoria dell'istituzione non esclude, bensì include la teoria normativa del diritto"¹¹. Perciò dato che il concetto di norma non comprende solo la regola di fonte statuale, è erroneo considerare teoria normativa e pluralismo giuridico incompatibili tra di loro; ciò lo si ricava anche dal fatto che la teoria del Romano in definitiva non esclude il momento di produzione delle norme: infatti, come rileva il Crisafulli¹², l'istituzione è definita fatto ordinato, poiché presuppone norme o regole alle quali si conforma e, in modo continuo, il Fazzalari¹³ afferma che, quando presente, l'organizzazione non precede il diritto, bensì è prodotto del diritto, inteso come norme giuridiche di organizzazione.

Corollario della teoria istituzionalistica è il riconoscimento della pluralità degli ordinamenti giuridici, con ciò viene assunto che nell'ordinamento statale vi siano vari sotto-sistemi, chiamati ordinamenti settoriali. Risulta, con tale teoria, evidente l'esistenza di vari ordinamenti giuridici nel nostro diritto¹⁴, diversi da quello statuale, qualora muti uno dei requisiti descritti.

Tra questi anche quello sportivo si qualifica pertanto in termini di autonomia, ma non di autosufficienza, come anche altri settoriali, poiché si rende necessario il riconoscimento da parte dello Stato; ciò si manifesta nell'attribuzione allo Stato della legittimità di conoscere e giudicare gli atti di origine settoriale che producano effetti in contrasto con i principi fondamentali dello stesso.

Queste considerazioni si rinvergono, in materia di diritto sportivo, nella creazione del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.): per una comune volontà organizzativa delle

¹¹ N. BOBBIO, *op. cit.*, 1958 pagg. 20 e ss. Egli conferma quanto propone Giannini nel suo saggio *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici* (1951), in cui il concetto di normazione è distinto da quello di organizzazione. Infatti può esserci la prima senza la seconda, mentre la seconda senza la prima non è possibile: la produzione di norme non è sufficiente a creare un'istituzione, invece l'istituzione necessita della produzione di regole per essere formata.

¹² V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, 1970, pagg. 37 e ss.

¹³ E. FAZZALARI, *Ordinamento giuridico I (Teoria generale)*, in *Enc. Giur.*, Treccani, XXI, 1990, pag. 5

¹⁴ S. CASSESE, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Politiche del diritto*, 1979, pag. 59, afferma che viene chiamata istituzione la nuova realtà nella quale, da un lato, il potere politico si frammenta in sedi e organi e cede parte della propria sovranità, dall'altro, la società civile si articola in varie organizzazioni che si occupano della tutela degli interessi collettivi; F. MODUGNO, *Legge. Ordinamento giuridico pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto*, 1985; L. DI NELLA, *op.cit.*, 2021.

Olimpiadi prende vita un gruppo che si organizza e si dota di regole proprie attraverso la Carta Olimpica.

Secondo la tesi pluralistica abbiamo, da una parte, l'ordinamento statale, unica istituzione che si pone come fine gli interessi di carattere generale, comuni all'intera collettività, dall'altra una varietà di ordinamenti settoriali, che perseguono interessi collettivi, propri dei soggetti appartenenti a quel settore.

In questa pluralità di ordinamenti giuridici si delinea una gerarchia tra le istituzioni. L'ordinamento statale, data la generalità degli interessi che persegue, è l'istituzione in posizione sovraordinata e gli è attribuito il potere di emanare norme generali e astratte di rango primario, mentre i diversi ordinamenti settoriali sono posti in subordine rispetto al primo, essendo collettivi i loro interessi, con la facoltà di produrre norme secondarie, cioè regolamenti¹⁵. A questi è comunque riconosciuta autonomia, anche se in maniera limitata: essa si delinea nell'auto-organizzazione e nell'auto-normazione.

E organizzate gerarchicamente sono, di riflesso, anche le fonti del diritto: le fonti secondarie possono così essere emanate dai singoli ordinamenti, aventi potestà secondaria, ma sempre nel rispetto delle norme sovraordinate, la Costituzione e le leggi od atti aventi forza di legge, che lo Stato emana attraverso la propria potestà normativa primaria. Anche qui si denota una limitazione dell'autonomia di questi ordinamenti di settore: questa infatti deve rispettare la supremazia di quello statale e in tal modo le sue norme, in caso contrario la normativa regolamentare verrebbe dichiarata illegittima e annullata da parte della giurisdizione statale¹⁶.

Fondamentale è stato lo sviluppo da un agonismo cosiddetto occasionale a quello a programma illimitato, nel quale diventa nevralgico organizzare l'intera attività mediante regole scritte, che permettano di accertare i risultati, compararli e archivarli e queste regole devono essere redatte, aggiornate e applicate; proprio tali regole identificano l'ordinamento sportivo e fissano lo statuto degli atleti¹⁷.

La struttura dell'odierno sistema sportivo è su base internazionale: esso ha al proprio vertice il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O) e a questo sono affiliati i vari Comitati olimpici

¹⁵ E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in AA. VV., *Diritto dello sport*, 2008.

¹⁶ Vigé infatti una gerarchia delle fonti, prevista dall'art. 4 delle Disposizioni preliminari al codice civile: “*I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi*”. Va integrata questa disposizione con la successiva entrata in vigore della Costituzione nel 1948. Le norme regolamentari si devono quindi conformare a quanto previsto dalle superiori norme costituzionali e legislative.

¹⁷ I. MARANI TORO – A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, 1977.

nazionali dei singoli Stati, per l'Italia è il CONI. L'ordinamento internazionale ha il carattere della originarietà, poiché la sua efficacia è fondata solamente sulla forza propria, per cui ha la competenza a formare regole, mentre difetta di sovranità, in quanto è manchevole di un territorio su cui la eserciti con effettività. Invece, a livello di singolo paese, i Comitati olimpici nazionali non sono né sovrani né originari¹⁸⁻¹⁹.

Il mondo dello sport ha in sé un'ulteriore articolazione, ancora su due livelli, per quanto concerne ogni singola disciplina sportiva: in quello internazionale infatti il C.I.O. è composto dalle numerose federazioni sportive internazionali, mentre per quello nazionale ai singoli comitati olimpici nazionali sono affiliate le federazioni nazionali.

L'ordinamento sportivo, riconosciutane la giuridicità, risulta in tal modo distinto in più ordinamenti: quello internazionale generale e quelli nazionali generali²⁰.

1.1 La non giuridicità dello sport

Contrariamente, agli inizi, la dottrina quasi univocamente sostenne la non giuridicità e sottolineò la natura tecnica dell'ordinamento sportivo, essendo questo mero organizzatore di quella particolare attività che era individuata nella pratica sportiva; autorevoli esponenti di questa linea di pensiero della a-giuridicità furono il Furno e il Carnelutti.

Secondo il primo²¹, i concetti di autonomia negoziale e di autoregolamentazione degli interessi contenevano l'ordinamento giuridico, interno dunque al diritto dei privati, non riferendosi ad una nozione di ordinamento giuridico. Egli riconobbe la rilevanza nella società

¹⁸ M. SANINO – F. VERDE, *Il diritto sportivo*, 2015.

¹⁹ M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, nn. 1-2, 1949, pagg. 17 e ss., sostiene che l'ordinamento sportivo mondiale sia “*superstatale*”, “*non territoriale*” e “*originario*”, basando la sua efficacia solo sulla propria forza e non su quella di altri ordinamenti; allo stesso tempo non ne riconosce la sovranità, dato che non dispone del tutto di effettiva forza. Ogni singolo Stato, intervenendo nella regolazione delle istituzioni dello sport, può determinare un ordinamento giuridico derivato da quello statale oppure, in caso contrario, le istituzioni sportive nazionali non vanno a formare un ordinamento sportivo nazionale, ma rimangono articolazioni di quello mondiale.

²⁰ E. LUBRANO, *Ibidem*, pag. 10.

²¹ C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, pag. 638. Tre elementi si rinvenivano nella materia sportiva: quello associativo, quello organizzativo e quello tecnico-agonistico. Secondo il primo, lo sport ha natura di associazione, nella quale coloro che praticano quell'attività costituiscono una comunità organizzata, suddivisa in più enti, comunemente inseriti all'interno del diritto privato, pur potendo appartenere a quello pubblicistico; in questo modo la nozione di ordinamento giuridico non è presupposto al fenomeno associativo e la normazione origina dall'autonomia negoziale o dal regolamento di interessi, senza dover adottare la tesi pluralista dell'ordinamento. L'organizzazione è quell'insieme di mezzi e di apparati, che permettono di predisporre un'attività organizzata. Quello tecnico-agonistico è invece l'aspetto essenziale nello sport, coincidente con l'effettivo svolgimento di attività fisica. In tal modo il gioco avrebbe caratteristiche che ne permettono la separazione dal diritto.

del fenomeno sportivo, ma lo definì *“un complesso o un sistema di giochi”* ed *“il mondo del gioco è per eccellenza un mondo di azioni, comportamenti, emozioni, relazioni umane sciolto da ogni vincolo e da ogni impegno di ordine economico-giuridico”*, *“l'organizzazione sociale, che il diritto si adopera a comporre, si arresta e diviene inerte alle soglie del gioco, che è pure a suo modo la tecnica specifica di una diversa, antitetica organizzazione sociale”*. Aggiunse anche che non si potesse *“neppure lontanamente configurare alcuna interferenza o collisione tra l'ordinamento giuridico statale e l'ordinamento tecnico sportivo”*, poiché essi erano *“eterogenei e situati su piani differenti”*. Dunque regolamentazione del gioco e diritto erano due categorie ben differenti, autonome e distinte.

In questo solco il Carnelutti²² ritenne sport e diritto comparabili, limitatamente al concordare le regole tecniche, necessarie allo svolgimento del gioco, da parte dei competitori. Il diritto non regolamentava questo fenomeno ed era perciò avulso da questo sistema di regole di natura tecnica, nel quale era principio ispiratore il fair play, che meglio si adattava a regolare i conflitti di interesse legati al mondo dello sport; ciò porta alla a-giuridicità del gioco. È da tenere in forte considerazione la contestualizzazione storica, il fatto che questa teoria si affermò quando lo sport non aveva ancora raggiunto quello sviluppo e attratto tutti quegli interessi che in modo sempre più massiccio si affermarono dal secondo dopo guerra; all'epoca infatti il professionismo non si era ancora palesato e lo Stato non si curava, oltre una certa soglia, delle vicende del mondo sportivo, che rimaneva estraneo alle regole del diritto. Rispetto a questa teoria si evidenziarono alcune dissonanze, dapprima date dalla circostanza per cui al momento dell'iscrizione il soggetto-atleta si vincolava mediante un atto di autonomia privata, il tesseramento, al rispetto di regole tecniche, organizzative e disciplinari dell'ordinamento sportivo; ecco l'origine contrattuale del diritto dello sport. Ulteriore evidenza la si evince dall'idea di diritto legato allo Stato autoritario, consolidatasi durante il regime fascista, la quale difficilmente permetteva di sostenere generalmente l'assenza di configurazione ordinamentale dello sport. Infine è impresa assai ardua poter descrivere, ricorrendo in via esclusiva all'autonomia negoziale, un ordinamento che si mostra altamente complesso e somigliante allo Stato stesso²³.

²² F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, pag. 29.

²³ A. IANNUZZI, *Per la legittimità della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1955. Egli riconosce, appunto, l'impossibilità di descrivere un'organizzazione così complessa quanto uno Stato, prevedendo poteri, organi e soggetti, attraverso semplici accordi tra associati.

1.2 L'affermazione della natura giuridica

All'incirca a partire dagli anni '20 del secolo scorso si affermò come prevalente quella dottrina che attribuiva natura convenzionale a Statuti e Regolamenti, i quali contenevano la disciplina degli organismi associativi, per quanto concerneva associazioni politiche, confessioni e ordini religiosi, comunità nazionali e territoriali non ancora divenute comunità politiche sovrane e gruppi etnici; così erano considerate al pari quelle disposizioni originate da organizzazioni sportive e veniva loro riconosciuta natura contrattualistica di patto sociale o di contratto per adesione. Infatti la pluralizzazione degli ordinamenti si affermò in tempi assai remoti, già prima della nascita dello Stato moderno e l'acquisizione di maggior rilevanza sociale di questi ordinamenti ha indotto i giuristi ad assestarsi su posizioni pluraliste.

Nel 1929 Cesarini Sforza²⁴, per primo, applicò la teoria pluralista al fenomeno sportivo e definì il diritto sportivo “*ordinamento giuridico sportivo*” in quanto “*manifestazione ordinamentale del diritto dei privati*”²⁵, intendendo con tale definizione ciò che i privati creano affinché i rapporti di interesse collettivo siano regolati, quando sia assente o insufficiente la legge statale²⁶. Pulsioni individuali o sociali, diverse ed indipendenti dallo Stato sono in grado di dare origine al diritto, venendo ad esistere più ordinamenti giuridici.

Secondo l'autore infatti ciascun ordinamento sociale è giuridico, per cui l'elemento della giuridicità lo si evince dalla regolarità dei rapporti sociali; qualunque struttura sociale ha in sé un nucleo costituito dal rapporto sociale, cioè le relazioni di diritti e obblighi tra due soggetti poste da una norma, con tale relazione si delinea la vita sociale organizzata²⁷. Svolge un ruolo necessario del rapporto giuridico, in questa ricostruzione, la norma, poiché, per avere rapporto, bisogno che venga stabilita una regola sull'interdipendenza delle azioni. La

²⁴ W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1929 e ristampa, 1963. Egli applicò la teoria del Santi Romano a organizzazioni, che si distinguevano dallo Stato, e ritenne che l'associazione, che si forma per volontà di persone che la costituiscono, la quale non ottenga il riconoscimento dello Stato, sia per quest'ultimo irrilevante.

²⁵ W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933 e in *Riv. dir. sport.*, 1969.

²⁶ W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 1929, pag. 3. Per diritto dei privati intende “*quello che i privati medesimi creano per regolare determinati rapporti di interesse collettivo in mancanza, o nell'insufficienza, della legge statale*”. Va chiarito che la locuzione “diritto dei privati” diverge da quello che è il diritto privato, esso sorge nello stesso ambito sociale che lo Stato delimita, ma da questo non è emanato, come non lo è dagli enti territoriali che appartengono allo Stato stesso.

²⁷ W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 1929 pag. 13: “*il concetto di ordinamento giuridico viene in considerazione ogni volta che da un rapporto giuridico, attraverso la norma che lo regola, si risale ad una volontà regolatrice, quale che sia codesta volontà*”.

norma è una regola per la volontà e può solo essere un fatto di volontà, essa si riferisce proprio a quella più forte tra le volontà²⁸.

Un'autorità è prevista per ciascun rapporto, essa rivela il diritto, e, tenuto presente che da ogni organizzazione deriva un insieme di rapporti giuridici, ognuno di questi è messo in connessione ad una norma; quando varie norme sono riportate ad un'autorità, allora si manifesta l'ordinamento giuridico²⁹.

Lo Stato è indicato come “*l'ente che applica la parte più grande e più importante di questo diritto*”. Il rapporto giuridico, che consiste in due volontà che si combinano tra di loro, crea il diritto e non è posto dallo Stato, il quale non crea dunque la giuridicità, ma fissa le applicazioni per le quali si impegna alla loro realizzazione. Ammettendo dunque che il diritto è formato anche da rapporti che esistono a prescindere dalla volontà statale, si arriva al punto di affermare la presenza di “*una medesima sostanza spirituale*” sia nell'ordinamento statale sia in quelli settoriali. Lo Stato mantiene la prevalenza nell'applicare le norme, mentre i numerosi ordinamenti nascono comunque per azione della coscienza giuridica.

Centrale è l'intervento degli organi giurisdizionali di queste associazioni, che provvedono ad attuare una specie di diritto privato della comunità sportiva, il quale è definibile diritto sportivo, mantenendo inoltre la propria indipendenza dall'ordinamento statale. Il Cesarini Sforza propende per una concezione pluralista degli ordinamenti giuridici, ponendo quello sportivo tra le organizzazioni “diffuse”, in posizione di parallelismo, e non di sottoposizione, all'ordinamento statale.

Lo Stato resta comunque l'ente sovrano e può conseguentemente creare al suo interno un altro ordinamento: o lo considera rilevante³⁰ e perciò ne riproduce le norme, oppure irrilevante e

²⁸ W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 1929, pag. 21. Poiché ogni gruppo composto da uomini, che vogliono delle azioni per uno scopo comune, è un corpo sociale o una comunità organizzata, ogni ente sociale crea un suo ordinamento con poteri di comando, cioè statutario. Fonte di questo ordinamento è proprio la loro volontà comune, la quale si manifesta nella forma di legge o di norma. In questo modo la norma da sociale diventa giuridica, divenendo sia diritto, qualora ciascun appartenente alla collettività la voglia, sia dovere, qualora si imponga a costui. Tra due soggetti sorge il rapporto giuridico quando la norma sia assunta rispettivamente dal primo con un significato e dal secondo con l'altro: diritto per l'uno e dovere per l'altro.

²⁹ W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 1933, l'autore precisa come vada separata l'idea di diritto da quella di Stato, in questo modo sono maggiormente visibili gli ordinamenti non statuali, i cui interessi, di cui si occupano, e i poteri, dei quali dispongono, intaccano quella netta distinzione che viene frapposta tra diritto pubblico e privato.

³⁰ W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 1933, pagg. 33 e ss., il termine “rilevanza” significa “*l'importanza di fatto che l'ordinamento giuridico di un'organizzazione diffusa può avere per l'ordinamento statale, importanza la cui riconoscimento non può concretarsi altrimenti che nell'efficacia giuridica attribuita dallo stato all'ordinamento extrastatale*”. Lo Stato riproduce le norme o effettua un rinvio espresso ad esse, così da rendere proprio un diverso ordinamento oppure una parte di questo, che scompare. Al contrario esso può non riconoscere l'efficacia giuridica di altri ordinamenti, che continuano ad esistere al suo fianco.

ne permette un'esistenza a sé stante, separata e parallela a quella del proprio ordinamento. È proprio questo il caso della relazione tra Stato e ordinamento sportivo: essendo questo di troppa recente formazione, i suoi principi generali e le sue norme tecniche non rilevano per la legislazione statuale, rimanendo ignorati e confinati da parte dello Stato, i cui tribunali non hanno competenza sulle controversie originate all'interno di tali ordinamenti³¹.

Esulano dagli ambiti di rilevanza o irrilevanza la situazione degli effetti civili e quella degli effetti penali, utilizzando l'unica norma di diritto positivo disponibile all'epoca in materia, in cui è espressa la irrilevanza dell'ordinamento extra-statuale, l'art. 17 della legge 13 maggio 1871, n. 214, nota come legge delle guarentigie: nell'ambito tecnico e disciplinare è negato richiamo, appello contro gli atti delle autorità sportive o esecuzione, invece la cognizione degli effetti civili o giuridici è rimessa alla giurisdizione civile. L'autore, pur parlando di separazione, nota che l'ordinamento settoriale non può oltrepassare principi e limiti posti dallo Stato. Questo opera un doppio controllo, prima indaga la legalità e la legittimità dell'ordinamento da cui promana l'atto in questione, per valutarne la giuridicità, successivamente può eventualmente privarlo dei suoi effetti, qualora venga ritenuto che a questo segua un effetto in contrasto con le leggi o che porti all'inosservanza dell'ordine pubblico, oppure che violi un diritto dei privati³².

In seguito, affermata la teoria della pluralità degli ordinamenti, questa venne applicata durante gli studi successivi alla seconda metà del Novecento sul tema. Il Giannini³³ individuò negli organismi sportivi tre elementi costitutivi dell'ordinamento giuridico: la plurisoggettività, l'organizzazione e la normazione.

La nozione di plurisoggettività, presupposto dell'ordinamento³⁴, comprende i soggetti, le persone fisiche o gli enti associativi che praticano l'attività sportiva, osservando e considerando vincolanti le norme.

Per organizzazione si intende gli apparati, composti da persone che svolgono servizi, curano lo sport e regolano, con funzioni normative, la disciplina, esercitando potere di limitazione delle libertà del singolo, e la risoluzione di conflitti interni. A doppio filo l'organizzazione, che fissa le norme, è legata alla normazione, che fonda l'organizzazione stessa³⁵.

³¹ W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 1933, pag. 61.

³² W. CESARINI SFORZA, *op. cit.*, 1933, pag. 65.

³³ M.S. GIANNINI, *op. cit.*, 1949, pagg. 10 e ss.

³⁴ M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, pag. 228.

³⁵ M.S. GIANNINI, *op. cit.*, 1949, pagg. 13 e ss. L'autore afferma che da l'organizzazione e la normazione sono

Con “normazione” infatti si comprende le norme ritenute vincolanti dai soggetti, le quali regolano i fatti rilevanti interni alla materia sportiva; esse costituiscono un insieme, nel quale alcune sono principi fondamentali³⁶.

A questo punto intervennero Iginò e Marani Toro, i quali ritennero che l'ordinamento sportivo raggiunse la giuridicità perfetta nel passaggio dall'agonismo occasionale, in cui la dimensione ludica era preponderante e le gare erano isolate e scollegate, perciò non vi era valutazione dei risultati al di là del singolo evento, a quello a programma illimitato³⁷, in cui invece le varie manifestazioni sportive presentano tra di loro un collegamento, senza limiti di tempo o spazio: diviene necessario fissare principi, fornire regole scritte al fine di determinare i risultati, creare organi per il controllo, la redazione, l'aggiornamento e l'applicazione delle regole³⁸, in modo da poter comparare i risultati ottenuti. Queste regole dell'agonismo a programma illimitato costituiscono l'ordinamento e ne garantiscono la giuridicità, che viene assicurata dalla loro forma di comando e divieto e dalla loro vincolatività.

In questo ambito il Luiso³⁹ ha appuntato che l'ordinamento giuridico sportivo si manifesta nel sistema di norme disciplinari e tecniche e ha un certo grado di autonomia e autosufficienza, che però non permette né la prevalenza di questo ordinamento settoriale su quello statale, come sostiene il Mirto⁴⁰, né nega l'esistenza di diritti al suo interno.

Tra gli orientamenti dottrinali, due teorie antitetiche del rapporto tra ordinamenti si sono opposte sull'argomento: quella pluralista ammette le norme giuridiche nel gruppo sociale che si dà un'organizzazione e ritiene che esista uno specifico diritto dello sport, poiché nelle istituzioni sociali vi è diritto, mentre, secondo quella monista o statualista, lo Stato ha il compito di organizzare la collettività sociale e perciò la giuridicità della norma sportiva è data dal fatto che l'autorità pubblica la riconosce come tale, posta così la norma nel perimetro del diritto statale, al di fuori del quale non vi è diritto⁴¹. Entrambe non garantiscono una piena soluzione: la tesi pluralista viene criticata perché risulta necessario l'intervento del

in misura altissima legate tra loro: da una parte, l'organizzazione pone le norme, dall'altra le norme creano l'organizzazione; la modifica dell'una ha conseguenze sull'altra. Il diritto registra l'avvenimento, ma non lo assume nel proprio ruolo di rilevanza.

³⁶ M.S. GIANNINI, *op. cit.*, 1949, nn. 1-2, p. 13.

³⁷ I. MARANI TORO e A. MARANI TORO, *op. cit.*, 1977, pagg. 58 e ss.

³⁸ I. e A. MARANI TORO, *op. cit.*, 1977, pagg. 73 e ss.

³⁹ F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, 1975.

⁴⁰ P. MIRTO, *Il sistema normativo dell'organizzazione dello sport nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, III-IV, p. 9. - *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, pag. 6.

⁴¹ P. ZATTI-V. COLUSSI, *Lineamenti di diritto privato*, 1995, pag. 34.

diritto statale al fine di applicare la regola sportiva, essendo pur sempre possibile allo sportivo rivolgersi all'autorità giurisdizionale statale per far valere le proprie ragioni, nonostante la presenza del vincolo di giustizia o di clausole compromissorie. Viceversa i sostenitori di tale corrente evidenziano la presenza dell'ordinamento sportivo a fianco di quello statale, dotato di poteri normativi e giudiziari.

I sostenitori della teoria monista ritengono che per mezzo dell'intervento della norma statale, dato che lo Stato conserva il requisito della giuridicità, può essere allora applicata la regola sportiva; perciò non esiste un ordinamento giuridico ulteriore.

Il pluralismo giuridico permette l'accordo tra la natura convenzionale delle norme e la configurazione di ordinamento, che viene affermato dal legislatore costituzionale con gli articoli 2 e 18. Vi sono dunque ordinamenti settoriali, i quali costituiscono istituzioni, aventi come fine il perseguimento di interessi particolari, comuni tra le persone che li costituiscono e la loro attività è svolta con un certo grado di autonomia, a partire dalla facoltà di darsi organizzazione e normazione da sé, accanto allo Stato.

Il Giannini isolò tre zone, relativamente all'aspetto normativo, dove si manifestano le relazioni tra ordinamento statale e ordinamento sportivo: la prima dove vi è la sola presenza dell'ordinamento statale, la seconda quello sportivo e la terza, come zona intermedia, quella nella quale si svilupperanno le antinomie, cioè i conflitti tra norme a causa dell'incontro dei due diversi ordinamenti; per la loro risoluzione ci si affiderà al diritto statale, in quanto è superiore a quello sportivo⁴².

Critiche alla teoria monistica furono portate dal Di Nella⁴³, il quale evidenziò vizi e incongruenze logiche. Dapprima criticò il fatto che si partisse da un'accezione di tipo verticale del diritto dei privati, nella quale ordinamenti differenti da quello statale trovavano collocazione in una posizione inferiore rispetto a rapporti consuetudinari, per poi passare ad una visione orizzontale, in cui il diritto dei privati si affermava come parallelo a quello dello Stato⁴⁴.

⁴² M. S. GIANNINI, *op. cit.*, 1949, pag. 26.

⁴³ L. DI NELLA, *op. cit.*, 1999.

⁴⁴ L'autore sottolinea il fatto che in definitiva sia lo Stato ad accordare rilevanza o irrilevanza, di fatto fondando un rapporto asimmetrico e così smentendo la prospettiva paritaria proposta dal pluralismo. In accordo a questa visione G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, 1994, p. 204: "... se i tre possibili rapporti tra Stato e altri ordinamenti (riconoscimento, indifferenza, opposizione) dipendono dallo stesso Stato, cessa ogni parità tra l'uno e gli altri".

Di seguito sottolineò contraddizioni in quella media delle tre zone di partizione proposte dal Giannini, secondo cui la risoluzione delle antinomie avverrebbe grazie al ricorso al diritto statale, quando il punto di partenza era quello della reciproca estraneità tra i due ordinamenti, statale da un lato e sportivo dall'altro. A parere di Di Nella, invece, non vi è parità tra i due ordinamenti, poiché le norme delle istituzioni sportive sono gerarchicamente inserite all'interno dell'ordinamento generale, da cui ottengono la giuridicità⁴⁵.

Se fossero state confermate le tesi del Giannini, si sarebbe dovuto ricorrere ai comuni criteri di soluzione dei conflitti tra norme, che l'interprete ha a disposizione: secondo l'autore infatti, per l'ordinamento generale, la soluzione dei conflitti è quella prevista dal diritto statale, il quale afferma la sovranità di cui dispone, e va tenuto in forte considerazione il fatto che le norme dell'ordinamento sportivo siano gerarchicamente inserite nel sistema dell'ordinamento generale, per cui, in caso di contrasto, le antinomie devono essere risolte con i criteri di cui l'interprete dispone. Quello che è definito stessa qualificazione nei due ordinamenti, da cui derivano diverse conseguenze, ciò che Giannini chiama “*diverse e conflittuali qualificazioni di fatti*”, è la pluriqualeficazione di un singolo medesimo fatto, cui due o più regole fanno discendere funzioni ed effetti diversi.

La critica al Giannini prosegue incentrandosi sul profilo dell'ordinamento sportivo. Esso, secondo giuristi del calibro di Santi Romano e Cesarini Sforza, sia quello mondiale sia quelli nazionali, è considerato parte delle organizzazioni diffuse⁴⁶, per appartenere alle quali non è richiesto un atto formale; così, anche per le organizzazioni sportive qui ricomprese, il semplice e solo atto di volontà, da parte di un soggetto, di appartenere a quella comunità, permette di esservi ammesso. La pratica di una determinata attività sportiva rende l'atleta parte di quell'ordinamento⁴⁷.

Successive considerazioni sulla teoria pluralista fanno dipendere la creazione di un ordinamento dal fatto che i soggetti appartenenti ad un gruppo abbiano un insieme di regole sulla forma di organizzazione o meno. In quest'ultimo caso, l'assenza di tale forma non

⁴⁵ L. DI NELLA, *op. cit.*, 1999, pagg. 92 e ss.

⁴⁶ SANTI ROMANO, *op.cit.*, 1977, pagg. 123 e ss.; W. CESARINI SFORZA, *op.cit.*, 1929, pag. 30, egli dà la definizione di organizzazioni allo stato diffuso a quelle comunità di molte persone che operano adottando comportamenti uniformi, ma sono comunque indeterminate nei singoli. Gli appartenenti a queste agiscono e tengono comportamenti conformi alle regole generali di tutti coloro che mirano ad un determinato scopo.

⁴⁷ M.S. GIANNINI, *op. cit.*, 1949, pag. 21.

permette di svolgere neppure un'attività unitaria, per cui non viene alla luce né il gruppo né l'ordinamento; viceversa nel primo caso il gruppo si trasforma in un ordinamento⁴⁸.

Quindi la dottrina del Giannini non convince, poiché svolgere l'attività sportiva non è sufficiente affinché la persona acquisti la qualità di soggetto dell'ordinamento, essendo al contempo necessaria anche la presenza di un atto formale, con tale negozio giuridico il singolo può appartenere al gruppo sociale; il Modugno qui rileva che, per appartenere ad una comunità, deve esserci una norma posta o dall'ordinamento superiore, ottenendo questi soggetti uno status, cioè “*un complesso di situazioni giuridiche soggettive, attive, passive, rilevanti nell'ordinamento generale*” o da quello derivato⁴⁹.

1.3 Le norme

Riconosciuta l'importanza dei vari contributi dottrinali, è fondamentale osservare gli elementi normativi al fine di definire l'ordinamento sportivo. Tale riconoscimento si è sviluppato negli ultimi ottant'anni, in precedenza lo Stato italiano si assestò per un lungo periodo su una posizione di sostanziale indifferenza nei confronti del mondo sportivo e delle sue regole, lasciando un esteso spazio di autoregolamentazione a quelle associazioni e gruppi che si erano formati inizialmente nel settore.

Il primo intervento legislativo avvenne con la legge 16 febbraio 1942, n. 426 (oggi sostituita dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che con l'art. 19 ha abrogato la vecchia legge), con cui fu istituito il CONI, che già operava a partire dal 1914 quale articolazione del C.I.O. Lo sviluppo sociale ed economico dello sport, che si ebbe nella seconda metà del Novecento indusse lo Stato a posare le sue attenzioni sulla materia. La Costituzione, entrata nel frattempo in vigore nel 1948, affermò l'esistenza del pluralismo giuridico sociale: riconobbe a riguardo delle formazioni sociali, tra cui l'ordinamento sportivo, all'art. 2⁵⁰ i diritti del singolo, che

⁴⁸ F. MODUGNO, *op. cit.*, 1985 pagg. 11 e ss. Sul punto vedasi anche V. CRISAFULLI, *op. cit.*, pagg. 2 e ss.

⁴⁹ F. MODUGNO, *op. cit.*, 1985, pagg. 18 e ss.

⁵⁰ L'art 2 recita: “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*”. Alcuni giuristi, tra cui P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, 2006, pagg. 317 e ss., e D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, 1983, pagg. 368 e ss., sostengono che questo articolo permetta di porre in posizione di tutela la persona all'interno delle formazioni sociali e ciò risulta contrastante con la visione della teoria pluralistico-ordinamentale, nella quale la comunità di soggetti, che segue determinate regole, costituisce un'organizzazione, col fine di perseguire interessi collettivi, anche a discapito di quelli individuali, apparendo sempre più burocratizzata anche rispetto alla pratica sportiva stessa, che assume il carattere di manifestazione dell'organizzazione.

esprime la sua personalità all'interno, l'autonomia, il decentramento all'art. 5⁵¹ e il diritto di associazione all'art. 18⁵², così da delineare un modello di Stato policentrico.

Centrale in questo percorso fu la promulgazione della legge 23 marzo 1981, n. 91⁵³, la quale sancì definitivamente i rapporti tra società e sportivi professionisti, riconoscendo finalmente il carattere di professione nel mondo sportivo. Landolfi, sul punto, annunciò l'emersione dell' "ordinamento sportivo", termine che fu successivamente inserito direttamente all'interno della Costituzione, all'art. 117, tra le materie di legislazione concorrente, mediante la riforma apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Proprio il d.lgs. n. 242 del 1999 determina da un punto di vista giuridico la nozione di sport, riferendosi all'attività sportiva, all'organizzazione e ai soggetti, cioè enti e individui, che lo costituiscono, come già indicato dal Furno⁵⁴.

Infine si rese necessario un forte intervento dello Stato, a seguito di controversie sorte nell'estate del 2003 tra la F.I.G.C. e alcune società professionistiche militanti in serie B nella appena conclusa stagione, da cui scaturirono contenziosi che minavano l'inizio del successivo campionato. Per ovviare al pericolo di ritardi fu necessario un forte intervento dello Stato, che adottò il decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280, la quale realizzò la codificazione dei vari principi generali che si erano affermati negli anni coi preziosi contributi di dottrina e giurisprudenza⁵⁵. Fu così sancita, nel rapporto tra

⁵¹ L'art. 5 afferma: *“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”*.

⁵² L'art. 18, primo comma: *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”*. E. CHIELI, *In tema di “libertà negativa” di associazione*, c. 1843 e ss., sottolinea il fatto per cui la norma contenuta in questo comma sia doppia: da un lato, è garantita la libertà di associarsi, mentre dall'altro, è garantita quella di non associarsi.

⁵³ L'art 1 di questa legge afferma un principio di libertà della pratica sportiva, la quale può essere svolta pure all'esterno di strutture ufficiali, con altre funzioni anche di carattere sociale o educativo, e di conseguenza, esclusi i casi previsti da tale legge, la libertà di associarsi al di fuori dei programmi federali, come riporta il commento di E. PICCARDO, *Commentario alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, pag. 561. Con ciò non è reputata sufficiente la ricostruzione prospettata dalla teoria pluralistica degli ordinamenti, poiché, seguendo la sua logica, l'associazionismo amatoriale costituirebbe un ulteriore ordinamento giuridico, a maggior ragione tenendo in considerazione il numero di praticanti amatoriali.

⁵⁴ C. FURNO, *op. cit.*, 1952, pagg. 634 e ss., distingue nell'ambito del fenomeno sportivo tre aspetti principali: associativo, organizzativo e tecnico-agonistico. Questi sono rispettivamente costituiti da enti sportivi, complesso di mezzi per gli eventi sportivi e attività sportiva.

⁵⁵ Corte di Cassazione, sez. III, sent. 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, I, c. 862 e ss.: *“l'ordinamento giuridico sportivo è originario e dotato di potestà amministrativa e normativa”* ed *“è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, da cui attinge la sua fonte”*. Questa pronuncia origina dalla vicenda in cui l'associazione aveva stipulato un contratto in base al quale avrebbe versato una somma di denaro alla moglie di un suo calciatore, qualora fosse avvenuta la cessione ad un'altra società, sebbene il Regolamento della F.I.G.C. vietasse tale tipologia condizione. Sul punto la Cassazione decise che questa preclusione non fosse in grado di operare a livello dell'ordinamento statale, dove non era presente tale norma di divieto imperativo. In tal modo venne confermata la teoria pluralista ed inoltre si determinò che l'efficacia delle norme, nei regolamenti delle

ordinamento statale generale e settoriale sportivo, l'autonomia del secondo nei confronti del primo, con il limite di quei provvedimenti dell'ordinamento sportivo che assumessero rilevanza esterna⁵⁶ da quello, divenendo rilevanti invece per quello statale, in quanto potenzialmente lesivi di diritti soggettivi e interessi legittimi.

Ecco dunque delinearsi la struttura, dove al centro e in posizione di supremazia si trova l'ordinamento statale, mentre intorno si dispone la pluralità degli ordinamenti settoriali: spetta dunque allo Stato la regolazione di tali rapporti, disponendo esso di potestà normativa primaria, restando invece agli altri ordinamenti quella secondaria, i quali si devono adeguare ai principi fissati dallo Stato. Questi, tra cui ovviamente è compreso quello sportivo, non sono quindi separati, ma solamente autonomi⁵⁷, e con limitazioni, da quello statale, nel rispetto dei principi e della normativa primaria, ragione per cui lo Stato ha potestà di conoscere nel merito la controversia e di giudicarla, qualora sia avvenuta una lesione di quei principi fondamentali.

Proprio in questi anni, a partire dalla legge delega 31 agosto 2019, n. 86⁵⁸, cui stanno seguendo i relativi decreti legislativi, la cui efficacia, pur entrati in vigore, è al momento sospesa⁵⁹, è in corso una consistente riforma dello sport che va a riguardare diverse tematiche inerenti allo sport: da una parte, sono contenute norme aventi immediata operatività su la costituzione dei centri sportivi scolastici in conformità alle modalità e alle forme previste dal codice del terzo settore, una nuova disciplina del titolo sportivo che potrà essere ceduto dietro alla valutazione del suo valore economico effettuata con perizia giurata da parte di un esperto che deve essere nominato dal tribunale del circondario in cui ha sede la società, l'introduzione facoltativa di un organo consultivo eletto dagli abbonati che tuteli gli interessi della tifoseria, dall'altra, gli artt. da 5 a 9 contengono giustappunto le deleghe, attuate il 26 febbraio 2021, su il riordino e la riforma delle disposizioni dei sodalizi sportivi e del lavoro sportivo, la disciplina della professione di agente sportivo, gli impianti sportivi, la semplificazione degli

Federazioni sportive sui rapporti negoziali, rimane interna all'ordinamento sportivo, cosicché le attribuzioni da parte dello Stato all'ordinamento sportivo si limitano alla funzione amministrativa. Tale pronuncia si rivelò fondamentale per la conferma datane nelle successive pronunce, anche da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione stessa.

⁵⁶ Prima della “codificazione” del 2003 copioso è stato l'intervento giurisprudenziale, ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 30 settembre 1995, n. 1050; C. Cass., sez. Un., sentt. del 9 maggio 1986, nn. 3091 e 3092; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. 26 aprile 1986, n. 1641 e sent. 11 agosto 1986, n. 2746.

⁵⁷ In questo senso può leggersi la sentenza n. 49 del 2011 della Corte costituzionale, la quale riconosce l'ordinamento sportivo in termini di autonomia, tutelata agli articoli 2 e 18 della Carta, e quale articolazione nazionale del più ampio ordinamento autonomo a livello mondiale, struttura organizzativa extra statale.

⁵⁸ Per una ricostruzione dell'iter legislativo vedasi M. DAMIANI, *Lo sport italiano cambia pelle dopo 40 anni*, in *La riforma dello Sport*, ItaliaOggi, n. 6, 2021, pagg. 4 e 5.

⁵⁹ G. MARTINELLI, *Le vicende del rapporto di lavoro sportivo e l'inquadramento delle prestazioni sportive alla luce della riforma dello sport*, in Convegno “*La riforma dello sport e le recenti novità legislative: quali novità per società sportive e tesserati?*”, 2021, i decreti produrranno effetti nel corso del 2022 e 2023.

adempimenti che devono essere affrontati alle Federazioni sportive nazionali e la sicurezza negli sport invernali; invece nulla muterà, per mancata attuazione della delega contenuta all'art. 1, circa la materia dell'ordinamento sportivo, che resterà regolata da c.d. decreto Melandri⁶⁰.

Si deve registrare un importantissimo mutamento, consistente nell'abolizione del vincolo sportivo⁶¹ e nell'approntamento di un premio di formazione tecnica a favore del club, a partire dal 1° luglio 2021, cui si deve aggiungere l'introduzione dell'apprendistato, con alcuni necessari adattamenti, per la valorizzazione dei giovani e la loro formazione anche futura⁶².

2. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Alla prima edizione dei Giochi Olimpici dell'età moderna, tenutasi ad Atene nel 1896, fu un gruppo di privati cittadini, a proprie spese, a organizzare la rappresentanza di atleti italiani per la partecipazione all'evento. Ma già a seguito delle prime edizioni fu necessario dotarsi di un'organizzazione più stabile, così nel 1908 venne costituita un'associazione composta dai rappresentanti degli sport praticati, che in sé aveva tutte le Federazioni all'epoca esistenti, denominata Comitato italiano per le Olimpiadi internazionali⁶³.

L'attuale denominazione, Comitato olimpico nazionale italiano, fu stabilita nel 1914, anno in cui i rappresentanti delle federazioni di calcio, scherma, automobilismo e canottaggio diedero vita ad un soggetto di natura privata, col consenso dei pubblici poteri⁶⁴, al quale erano affidati compiti di preparazione olimpica, controllo, coordinamento e indirizzo dello sport, promozione e tutela dell'ideale olimpico. Questo ente apparteneva all'ordinamento sportivo internazionale ed era riconosciuto dal C.I.O⁶⁵.

⁶⁰ Si veda per una più profonda analisi G. MARTINELLI, *La riforma dello sport, una delega attuata in parte*, in *op. cit.*, ItaliaOggi, n. 6, 2021, pagg. 6 e 7.

⁶¹ Per vincolo sportivo si intende il legame che connette atleta e società sportiva dal momento del tesseramento. Abolito per il settore professionistico, ma ancora presente in quello dilettantistico, esso non permette all'individuo di potersi liberare, se non per mezzo di un accordo tra le parti che conduca allo svincolo.

⁶² C. DI CINTIO-S. ANGILERI, *Abolito il vincolo sportivo*, in *op. cit.*, ItaliaOggi, n. 6, 2021, pagg. 10 e ss., anche per un approfondimento sul punto.

⁶³ Analizzano l'evoluzione giuridica del CONI: R. SIMONETTA, *L'organizzazione dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1954, pagg. 26 e ss. M.V. DE GIORGI, *Libertà e organizzazione nell'attività sportiva*, in *Giur. it.*, 1975, IV, c. 123 e ss. L. RIGO, *Storia della normativa del C.O.N.I. dalle sue origini alla Legge istitutiva del 1942*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pagg. 565 e ss. (pt. 1), in *Riv. dir. sport.*, 1987, pagg. 219 e ss. (pt. 2).

⁶⁴ I. e A. MARANI TORO, *op. cit.*, 1977, pagg. 218-220.

⁶⁵ R. FRASCAROLI, voce *Sport*, in *Enc. dir.*, 1990, pag. 514.

Durante il ventennio fascista, percepita la potenzialità del movimento sportivo, quale veicolo di propaganda politica del regime anche presso le classi più giovani, lo Stato si ingerì nella materia⁶⁶: nel 1934 il CONI assunse personalità giuridica di diritto privato e agì al fine di vigilare e coordinare lo sport in Italia, divenendo Ente dipendente del partito fascista⁶⁷.

La legge 16 febbraio 1942, n. 426, “Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.)”, conferì al CONI. la personalità giuridica di diritto privato, ponendolo direttamente alle dipendenze del Partito nazionale fascista⁶⁸, cui vennero assegnati all'art. 2 compiti, anche politici e propagandistici, quali *“l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della razza”*. Da questa definizione e da altri elementi presenti nella legge, oltre al fatto stesso che è la legge statale a costituire il CONI, come la sua parificazione, a fini tributari, alle amministrazioni dello Stato (art. 11), il controllo contabile svolto da un collegio i cui componenti sono di nomina ministeriale (art. 12), l'approntamento di risorse finanziarie di derivazione statale, partitica, privata e sportiva, coi proventi dal tesseramento e dagli eventi⁶⁹, si può ricavare la personalità giuridica di diritto pubblico, che pur non era esplicitamente affermata.

All'indomani della caduta del regime questa legge venne modificata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362: al CONI fu attribuita la qualifica di ente pubblico ed il compito di organizzazione e potenziamento dello sport. Dopo all'incirca trent'anni, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530 lo definì ente associativo, al quale sono attribuite le finalità previste dalla legge del '42.

La normativa dell'epoca taceva sul punto della natura del Comitato, che pur rappresentava l'intero sistema dell'ordinamento sportivo, ma esso era generalmente riconosciuto come ente di diritto pubblico sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza e fu inserito dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, nella tabella V tra gli enti pubblici parastatali⁷⁰⁻⁷¹.

⁶⁶ Questa tematica è approfonditamente tratteggiata da R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, 2007, pag. 77. Tramite il Partito nazionale fascista le cariche sportive divennero politiche, fu fissato un sistema di finanziamento con contributi statali e il bilancio dell'Ente venne sottoposto all'esame di un collegio di revisori nominati dal Ministero delle Finanze.

⁶⁷ Con il D.M. 26 febbraio 1934, in accordo alla legge 14 giugno 1928, n. 1310.

⁶⁸ Art. 1 della legge n. 426 del 1942.

⁶⁹ I. e A. MARANI TORO, *op. cit.*, 1977, pag. 230.

⁷⁰ S. CASSESE, *Lo stato italiano e la sua riforma*, 1998, pag. 230.

⁷¹ Come affermato C. Cass., sez. Un, sent. 16 dicembre 1981, n. 6637: *“Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) va riconosciuta la natura di ente pubblico non economico, in considerazione degli interessi*

Il motivo per cui il sistema sportivo presentava marcate differenze rispetto agli altri enti rientranti nel parastato condusse il legislatore a intervenire con la legge 31 gennaio 1992, n. 138, concedendo al Coni un'autonomia peculiare, senza intaccarne organizzazione e funzioni.

In tutti questi anni la struttura era quella che Santi Romano⁷² definiva “istituzione complessa” e Frascaroli⁷³ “Ente federativo”, al cui interno erano presenti organi centrali, periferici e pure le Federazioni Sportive Nazionali.

Lo Stato stabilì che i poteri del CONI si manifestassero nell'organizzazione, potenziamento e indirizzo dello sport nazionale al perfezionamento atletico e al miglioramento della persona (art. 2 della legge del '42), nella conservazione, controllo e incremento del patrimonio sportivo nazionale, nel coordinamento e disciplina dell'attività sportiva, nella sorveglianza e tutela su tutte le organizzazioni che si occupavano di sport, nella preparazione degli atleti e dei mezzi per gareggiare alle Olimpiadi e nelle altre manifestazioni nazionali e internazionali (art. 3)⁷⁴.

L'Ente era strutturato in organizzazione centrale e periferica. Costituivano la prima il Presidente⁷⁵, la Giunta Esecutiva⁷⁶, il Consiglio Nazionale⁷⁷, il Segretario Generale⁷⁸ e il Collegio dei Revisori dei conti⁷⁹; la seconda invece i Comitati Provinciali.

Il momento di rinnovamento arrivò col decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il cosiddetto decreto Melandri⁸⁰, emanato in seguito all'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), che delegava il governo a emanare decreti legislativi sul

generali che esso persegue nel settore sportivo, con attività ed organizzazione di tipo non imprenditoriale, nonché dell'espressa attribuzione di tale qualifica contenuta nella l. 20 marzo 1975, n. 70 sul riordinamento degli enti pubblici; pertanto, spetta alla cognizione del giudice amministrativo la controversia inerente al rapporto di lavoro dei dipendenti di detto comitato o delle federazioni sportive nazionali, che ne costituiscono gli organi, vertendosi in tema di rapporto di pubblico impiego, peraltro assoggettato anche a disciplina di tipo pubblicistico, in forza del d. pres. rep. 26 maggio 1976, n. 411”.

⁷² SANTI ROMANO, *op. cit.*, 1951, pagg. 137 e ss. Questa tesi è stata seguita anche da Fontana: il CONI, in quanto pubblico, svolgeva attività di controllo di varia intensità sulle singole federazioni che agivano in qualità di suoi organi, dal riconoscimento della Federazione all'approvazione dei regolamenti federali. Invece per quanto concerneva la materia tecnica, questa restava completamente a carico della Federazione. Questa struttura evidenziava l'autonomia raggiunta dal sistema sportivo.

⁷³ R. FRASCAROLI, *op. cit.*, 1990, pagg. 514 e ss.

⁷⁴ I. e A. MARANI TORO, *op. cit.*, 1977, pagg. 233-234.

⁷⁵ Il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo nominava con decreto, ogni quattro anni, su indicazione del Consiglio Nazionale.

⁷⁶ Vi facevano parte il Presidente, due Vice-Presidenti, sei membri eletti dal Consiglio e il Segretario Generale.

⁷⁷ Era composto dal Presidente e dai Presidenti delle Federazioni.

⁷⁸ Era nominato dal Consiglio, dopo pubblico concorso.

⁷⁹ Organo che contava tre effettivi e due supplenti, nominati dal Segretario del P.N.F.

⁸⁰ Dal nome dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali con delega allo sport Giovanna Melandri.

riordino di enti pubblici nazionali operanti in diversi settori, nell'ambito della riforma per la semplificazione della Pubblica Amministrazione⁸¹.

Il Governo abrogò la legge istitutiva del '42, adottando la normativa presente nel decreto e contenuta dallo Statuto, che venne previsto per la prima volta dall'art. 2 e venne adottato l'anno successivo, e all'art. 1 dichiarò la personalità di diritto pubblico in capo al CONI, che passò dalla sottoposizione alla vigilanza del Ministero del turismo a quella al Ministero per i beni e le attività culturali, adeguandosi a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Il potere di vigilanza ministeriale riguarda l'organizzazione e il funzionamento, in merito ai quali il Ministro nomina il Collegio dei revisori dei conti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, l'assenso alle procedure di costituzione di società di capitali interne, l'approvazione della convenzione quadro sull'impiego del personale nelle Federazioni; qualora lo Statuto non venga approvato, il Ministro procede alla nomina di uno o più commissari. Allo stesso è attribuito il potere di scioglimento della Giunta Nazionale e di revoca, per gravi violazioni di norme, irregolarità, mancanze amministrative o funzionamento impossibile del Presidente, accompagnato da quello di nomina al loro posto di un commissario straordinario, fino alla ricostituzione dei predetti organi (art. 13, commi 1 e 2).

Con l'art. 1 del decreto Melandri venne definitivamente riconosciuto, superando il silenzio del '42, quanto era già stato in precedenza sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza concordi: il Comitato ha personalità giuridica di diritto pubblico⁸².

Venne sancita l'appartenenza del CONI all'ordinamento sportivo internazionale e l'essere dotato di potere statutario all'art. 2: esso si conformò ai principi e agli indirizzi del C.I.O., oltre naturalmente a quelli di origine statale, nelle materie dell'organizzazione periferica, del Comitato Nazionale Sport per Tutti, delle funzioni degli Organi, nella materia elettorale e in altre che lo Statuto stesso può individuare⁸³. Al CONI fu attribuito il compito di promuovere l'attività sportiva, di riconoscere gli Enti per i fini sportivi, di controllare le Federazioni, agendo nel rispetto di principi e norme sia dell'ordinamento sportivo internazionale sia di quello statale, con vere e proprie funzioni di gestione e organizzazione dello sport.

⁸¹ Nella relazione stilata dal Governo è seguita la linea per cui tutte le componenti dello sport, professionistiche e dilettantistiche, si impegnano nell'attività di regolazione e vigilanza del Coni, gli organi sono retti da principi di democrazia interna e le Federazioni sportive sono distinte dal Comitato. Questo decreto era inoltre considerato parte di una più ampia e profonda riforma dello sport.

⁸² G. NAPOLITANO, *La riforma del Coni e delle Federazioni sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2000, pag. 113.

⁸³ Come avvenne all'art. 12 con la previsione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il decreto pose l'accento anche sulla questione della partecipazione nell'assunzione delle decisioni più importanti di atleti e tecnici, professionisti e dilettanti, tesserati attualmente o in passato per due anni, all'interno degli organi delle Federazioni e del CONI, ai quali deve essere riservato dagli Statuti almeno il 30% dei posti disponibili, con sufficiente partecipazione di ambo i sessi (art. 16, comma 2), così da tutelare l'interesse di coloro che poi ne sarebbero i destinatari; il decreto Melandri stesso riserva almeno due posti nel Consiglio Nazionale a quegli atleti che abbiano partecipato negli 8 anni precedenti ad un'edizione delle Olimpiadi (art. 4, comma 4)⁸⁴.

Nel 2002 ci fu la riforma ad opera del decreto legge 8 luglio del 2002, n. 138, convertito con la legge 8 agosto 2002, n. 178: al CONI venne riservata esclusivamente la gestione tecnico sportiva, con la partecipazione alle Olimpiadi, la preparazione degli atleti, l'organizzazione di eventi e manifestazioni, i rapporti a livello internazionale, con compiti di indirizzo, promozione e regolazione dello sport⁸⁵, mentre venne costituita una società con funzioni ausiliarie al Comitato, la C.O.N.I. Servizi S.p.a., partecipata dal Ministero dell'economia, con natura di ente pubblico, alla quale vennero intitolati i beni, affidata la gestione delle risorse umane e strumentali del Comitato e concessa la gestione dei giochi e delle scommesse.

A seguito dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 il Governo adottò il cosiddetto Decreto Pescante, decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15⁸⁶, nella cui relazione illustrativa si proponeva di *“eliminare tutte le disfunzioni che si sono create con il riordino del 1999, ma anche di coordinare il nuovo testo statutario con le norme sopravvenute, soprattutto in materia di doping, riconoscimento della personalità giuridica, nonché in relazione al nuovo assetto gestionale determinatosi con la costituzione del C.O.N.I. Servizi S.p.a.”*. Con questo decreto il CONI venne definito, all'art. 2, *“Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive associate”*.

Alle Federazioni, riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, venne garantita autonomia statutaria, pur nel rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi imposti dal Comitato, da possibili invasioni dello stesso. Venne prevista la presenza di componenti in rappresentanza di tutte le organizzazioni sportive riconosciute dal CONI, tra cui 5 degli Enti

⁸⁴ Altro punto molto rilevante dell'intervento del 1999 lo si rinviene nell'art. 15, comma 2, e consiste nel riconoscimento della natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato alle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate.

⁸⁵ R. MORZENTI PELLEGRINI, *op. cit.*, 2007, pagg. 89 e ss.

⁸⁶ G. NAPOLITANO, *L'adeguamento del regime giuridico del Coni e delle Federazioni sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, pagg. 353 e ss.

di Promozione Sportiva, 3 delle Discipline Sportive Associate e uno delle Associazioni Benemerite Associate, i quali in precedenza non erano previsti. Venne inoltre superata l'incompatibilità di Presidente delle Federazioni e di membro della Giunta Nazionale, al fine di ottenere un maggior legame tra il centro del Comitato e le Federazioni, e modificata la durata dei mandati federali.

Furono estesi i poteri di controllo: il Consiglio Nazionale poteva intervenire commissariando⁸⁷, nuovamente, le Federazioni e le Discipline Sportive Associate e la Giunta Nazionale svolgeva compiti di vigilanza e sanzione su queste e gli Enti di Promozione Sportiva, per quanto riguarda i contributi finanziari ottenuti, dovendo essere redatto e presentato annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo, accompagnati da una relazione descrittiva dell'uso di tali fondi. Qualora fossero segnalate irregolarità, alla Giunta erano riconosciuti vari poteri di intervento, che andavano dalla sospensione o riduzione dell'importo, fino alla revoca del riconoscimento sportivo.

Il decreto Pescante intervenne anche in materia di giustizia sportiva, attribuendo alla Giunta Nazionale il compito di definire i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, tra cui l'obbligo per i tesserati e gli affiliati di rivolgersi agli organi di giustizia federale nelle controversie in materia sportiva, garantendo al contempo vari principi del giusto processo e raggiungendo una razionalizzazione dei rapporti tra i procedimenti di giustizia sportiva di competenza CONI e quelli delle Federazioni o Discipline Sportive Associate (art. 7, comma 2, lett. h-bis).

Fu soppresso infine il Comitato Nazionale sport per tutti, previsto dall'art. 10 del decreto del 1999.

Ulteriore intervento avvenne a distanza di anni, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8⁸⁸, la quale pose un limite al rinnovo dei mandati degli organi del CONI⁸⁹, applicato anche a presidenti e membri degli organi direttivi delle sue strutture territoriali, fissandolo a tre. A ciò si

⁸⁷ L'art. 5, comma 2, lett. e-bis) recita: *“Il consiglio nazionale... : delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali”*.

⁸⁸ Con parere n. 6 del 28 settembre 2018 la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia ha affermato che gli effetti della legge in questione risultano retroattivi, per cui vengono applicati anche a chi sia già stato Presidente o membro dei Consigli prima della sua entrata in vigore.

⁸⁹ Contestualmente analoghi limiti ai rinnovi di mandato sono stati adottati per le Federazioni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Discipline Sportive Associate Paralimpiche e gli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica.

aggiunse l'obbligo di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini all'interno di Comitati, Federazioni e Discipline, nelle procedure di elezione sia a Presidente sia a componente degli organi direttivi, e, nel caso di rappresentanza per delega, ammessa dagli Statuti, un provvedimento del CONI fissa i principi generali per esercitare il diritto di voto, con riduzione delle deleghe massime a cinque; qualora gli statuti delle Federazioni nazionali e delle Discipline sportive associate non siano adeguati a tale normativa, il CONI dapprima diffida e, in seguito, nomina un commissario ad acta. È ammessa la possibilità che gli Statuti prevedano un limite di deleghe inferiore.

La legge di bilancio del 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, commi 629 e ss. modificò la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, istituendo la società Sport e Salute S.p.a., così da sostituire con questa la CONI Servizi S.p.a., che era stata costituita al fine di dare supporto al Comitato per i propri fini⁹⁰. La nuova società segue le direttive emanate dall'autorità di governo in materia sportiva, garantisce supporto economico e finanziario ad organismi sportivi, secondo anche i piani adottati dal CONI stesso. L'art. 4 dello Statuto sociale indica che Sport e Salute *“fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano al fine dell'espletamento da parte dell'ente dei compiti istituzionali”* e, attraverso accordi, *“fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite”*. Inoltre agisce a supporto di vari progetti e iniziative nel mondo dello sport, come l'organizzazione di eventi e la gestione di impianti e centri sportivi. Esso ha il compito di *“attuare le scelte di politica pubblica sportiva”*, attraverso l'erogazione di contributi destinati alle Federazioni e ad altri soggetti, adottando la società *“un sistema*

⁹⁰ P. SANDULLI, *Una nuova “filiera” del mondo sportivo*, in www.judicium.it, 2020, tratteggia il nuovo sistema sorto. Questo non deve assolutamente subordinare il CONI alla nuova Sport e Salute S.p.a. né deve essere proseguito il funzionamento del Comitato per mezzo di personale prestatato dalla società di capitali e nemmeno versate risorse finanziarie dalla seconda al primo; tutto ciò per mantenere l'autonomia dell'ordinamento sportivo e il controllo del CONI sulle federazioni. Il Comitato olimpico deve distinguersi per autonomia e indipendenza gestionale ed economica in ambito agonistico, a tutti i livelli, anche territoriale, con il coinvolgimento delle Federazioni e delle società nel percorso di sviluppo sportivo degli atleti tesserati e riconoscendo la sua piena competenza sulla Scuola dello sport. Infine l'unico potere di controllo esercitabile su di esso viene operato da parte del Ministero dello Sport, quando diviene parte integrante dell'Esecutivo e ottiene il potere di spesa. Per altro verso, Sport e Salute S.p.a. interviene sul fenomeno sportivo a livello di massa, dunque al di fuori del settore agonistico, ma con compiti di indirizzo verso quello. Innanzitutto il personale non potrà essere condiviso tra le due strutture e i compiti saranno quelli di sviluppo dello sport, anche come forma di prevenzione e terapia, a livello di scuole e palestra, coi quali stipulare accordi, passando per il rinnovamento e l'aumento degli impianti sportivi. La struttura della società dovrà essere capillare e presente a livello territoriale. Le risorse a disposizione pervengono dall'Esecutivo e sono distinte da quelle messe a disposizione del CONI.

separato ai fini contabili ed organizzativi”, per ripartire le risorse. Viene consentita la partecipazione in altre società, consorzi e associazioni, di cui può curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario e svolgere ogni attività strumentale, accessoria e complementare.

Al vertice di Sport e Salute c'è un Consiglio di amministrazione, di cui sono componenti tre membri⁹¹, tra i quali uno funge da Presidente, che viene nominato dalla autorità di Governo competente in materia, ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari. Il Presidente ha inoltre la rappresentanza legale e svolge le funzioni di amministratore delegato della società; i restanti membri ricevono la nomina da parte del Ministero della salute e da quello dell'istruzione, università e ricerca, ottenuto ancora il parere delle Commissioni parlamentari. La loro carica è incompatibile con altre nel CONI, nelle Federazioni e negli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, fino a due anni dalla fine del loro mandato.

2.1 Gli Statuti del CONI

In accordo all'art. 2, comma 2⁹² del d.lgs. n. 242 del 1999, il Consiglio Nazionale deliberò lo Statuto CONI nella riunione del 15 novembre del 2000 e, intervenuto il decreto Pescante, fu successiva l'emanazione dello Statuto del 2004, col quale furono introdotte alcune novità. Il CONI ottenne, con la previsione dell'art. 2, comma 4 bis, il potere di regolamentazione del tesseramento e dell'impiego di atleti provenienti dall'estero, uniformando le condizioni di quelli comunitari ed extracomunitari, al fine di tutelare il patrimonio sportivo italiano⁹³.

All'art. 6, comma 4, lett. i) è previsto che il Consiglio Nazionale stabilisca i criteri generali al fine di regolamentare il vincolo sportivo per gli atleti non professionisti e il tesseramento di quelli provenienti dall'estero, al contempo le Federazioni e le Discipline Sportive sono

⁹¹ Essi devono essere in possesso dei requisiti manageriali e sportivi previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 2019.

⁹² L'iter per l'adozione dello Statuto prevede l'iniziale proposta da parte della Giunta Nazionale, il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale e infine l'approvazione, nel termine di sessanta giorni, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, in accordo col collega del tesoro, bilancio e programmazione economica. M. SANINO-F. VERDE, *op. cit.*, 2015, pag. 179, afferma che la potestà statutaria venne attribuita al CONI affinché intervenisse più compiutamente in quelle materie di cui già si era occupato il decreto, disciplinandone lo sviluppo, e regolasse quelle non espressamente trattate.

⁹³ Venne successivamente emanata la delibera del 15 luglio 2014, che ha imposto alle Federazioni di determinare la presenza di almeno un 50% di atleti provenienti dai vivai nazionali nelle squadre. Ciò suscitò un forte contrasto da parte della Comunità Europea, la quale rilevava una violazione delle libertà di circolazione, stabilimento e di divieto di discriminazione per cittadinanza, sanciti dal Trattato. La giurisprudenza, sentenza Walrave C-36/74 è sempre stata uniforme nel garantire la libertà di circolazione dei lavoratori nei paesi membri anche nel caso di condizioni privilegiate riconosciute ai cittadini di uno Stato membro.

tenute, da un lato, a rendere, nei propri Statuti e Regolamenti organici, temporaneo il vincolo e stabilirne la durata, dall'altro, a determinare le condizioni che permettano lo svincolo⁹⁴.

Altre modifiche hanno toccato le funzioni del Presidente del Comitato, il quale esercita il potere di convocazione del Consiglio e della Giunta, che può inoltre presiedere, formulando anche proposte a quest'ultima circa i provvedimenti da adottare e, quando il Consiglio Nazionale effettui revisioni o modifiche allo Statuto, egli le trasmette all'Autorità vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché ottengano l'approvazione. Qualora ricorrano casi di necessità ed urgenza, come riporta l'art. 8, lett. f), il Presidente può direttamente adottare i provvedimenti di competenza della Giunta, sottoponendoli, nella prima riunione successiva, a ratifica.

Le restanti modifiche investirono gli altri organi del CONI⁹⁵.

Nel 2008 un nuovo Statuto vide la luce con la delibera n. 1369 del 26 febbraio 2008 e l'approvazione ad opera del D.M. 7 aprile 2008. Questo apportò significative modifiche, nell'osservanza di ciò che era stato indicato dall'ordinamento internazionale e delle posizioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Essa venne sostituita da due organi: l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, ex art. 12-bis, da una parte, cui era attribuita piena competenza sulle questioni inerenti diritti indisponibili o di significativa rilevanza per l'ordinamento sportivo o per le quali le parti non avessero concordato una soluzione arbitrale e, dall'altra, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ex art. 12-ter, esercitante funzioni di arbitrato rituale su controversie tra Federazione e soggetti affiliati, tesserati, licenziati, esauriti i ricorsi interni alla Federazione stessa o qualora l'oggetto fosse costituito da decisioni per le quali non era prevista l'impugnazione nella giustizia federale. Vennero anche inseriti due articoli, tutt'ora presenti nello Statuto: l'art. 13-bis concerne il Codice di comportamento sportivo ed il suo Garante, l'art. 13-ter la Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, controllo e tutela dell'etica sportiva. Contestualmente furono previste alcune revisioni tecniche, affinché ne derivasse una

⁹⁴ Con tali previsioni si è ritenuto che il principio della durata a tempo indeterminato del vincolo sportivo fosse superato. L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 70.

⁹⁵ L'art. 7, comma 1, attribuì alla Giunta Nazionale, oltre alle funzioni di indirizzo, controllo e gestione dell'attività amministrativa, l'esercizio del controllo sulle Federazioni, Discipline Sportive, ed oggi pure sugli Enti di Promozione Sportiva. Il Segretario Generale opera, in accordo agli indirizzi della Giunta, nella gestione amministrativa e, con l'art. 9, ha il dovere di predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo del Comitato e di verificare le condizioni del contratto di servizio. In merito alla giustizia sportiva, l'art. 12 allora poneva al di fuori della giurisdizione della C.C.A.S. le questioni inerenti il doping e, al comma 8, prevedeva la possibilità di ricorrere all'arbitrato irrituale nelle materie riservate alla giurisdizione sportiva, secondo l'art. 2 della legge n. 280 del 2003.

procedura più rapida e semplice, accompagnata da una normativa aggiornata, ammettendo in tal modo la possibilità che la Giunta fosse convocata in 5 e non più 7 giorni, che svolgesse le sue riunioni anche in teleconferenza e che il bilancio preventivo da far approvare al Consiglio Nazionale venisse adottato ad ottobre, invece che a settembre (art. 7). Venne inserito il comma 1-ter all'art. 23, attribuendo alla Giunta Nazionale in tal modo un potere di controllo e di indirizzo delle Federazioni, poiché essa *“stabilisce criteri e procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del C.O.N.I.”*.

Il 3 luglio 2012 il Consiglio Nazionale⁹⁶ varò un nuovo Statuto, approvato il 26 settembre dal D.M. del Presidente del Consiglio, che apportò una riorganizzazione della struttura centrale e periferica del CONI, il quale venne innanzitutto posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e non più il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 1, comma 2). Si procedette anche ad un implemento della democraticità interna al Consiglio Nazionale, in accordo ai principi fondamentali della Carta Olimpica, regola 29, punto 3: le deliberazioni devono essere adottate attraverso un meccanismo per cui *“la maggioranza votante deve essere costituita dai voti espressi dai rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel Programma dei Giochi Olimpici. Nel computo della suddetta maggioranza sono inclusi i voti dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi provenienti da Federazioni Sportive Nazionali che gestiscono sport inseriti nel Programma dei Giochi Olimpici”* (art. 6, comma 3). L'art. 6, comma 5 permette la partecipazione, pur senza il diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale a: Segretario Generale, i due Vice Presidenti della Giunta Nazionale, i membri italiani onorari del CIO e il Presidente del CIP.

Le modifiche riguardarono anche il sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport. Fu creato il Tribunale Nazionale Antidoping⁹⁷ (art. 13), operante come organismo di giustizia, per le decisioni in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Con questa riforma si procedette ad una riduzione dei poteri della Giunta Nazionale, che non poté più deliberare sull'organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici né sulla composizione degli organici, e nemmeno le rimase il potere di controllarne l'organizzazione

⁹⁶ Il Consiglio Nazionale adottò le deliberazioni n. 1451 e 1457 del 30 novembre 2011 e del 2 febbraio 2012 e il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di comune accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le approvò il 10 maggio 2012.

⁹⁷ Le norme sportive antidoping del CONI regolano e disciplinano la composizione e il funzionamento di quest'organo, garantendone autonomia e indipendenza (art. 13, comma 2).

generale; fu anche ristretto il termine di convocazione della Giunta a due giorni nei casi di particolare urgenza (art. 7, comma 6).

Il restante intervento interessò il livello territoriale del CONI: il Delegato Provinciale prese il posto dei Comitati provinciali, cui seguì l'avvicendamento dei loro rappresentanti presso il Consiglio Nazionale e la Giunta Nazionale, pur restando inalterate le competenze, furono soppresse la Conferenza nazionale di organizzazione territoriale e il ruolo di revisore contabile del Comitato provinciale. Infine alla Giunta Nazionale fu attribuito il potere di nominare Commissari ad acta nelle Federazioni, a loro richiesta supportata da ragioni, al fine di eseguire le modifiche statutarie⁹⁸ deliberate dal Consiglio Nazionale, in conseguenza di norme di legge o delibere del Comitato (art. 22, comma 6), e quello di formare e regolare l'Organismo di coordinamento dei Tecnici sportivi a livello nazionale (art. 32, comma 3).

Venne anche adottata una nuova procedura per nominare il Presidente del CONI: il Consiglio Nazionale elettivo, convocato dal Presidente uscente nel termine del 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi, elegge il Presidente stesso e i membri della Giunta Nazionale nell'anno immediatamente successivo e non oltre il 30 giugno (art. 35, comma 2)⁹⁹.

Il 2014 fu l'anno della riforma della giustizia sportiva. La Giunta Nazionale formulò il nuovo Statuto il 18 dicembre 2013 e il Consiglio Nazionale lo adottò con le deliberazioni 1510 e 1511 l'11 giugno 2014, fu così redatto un unico testo normativo che conteneva l'intera disciplina del processo sportivo in modo da regolare l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti endo ed esofederali, pur garantendo autonomia alle Federazioni. Fu così prevista l'istituzione sia di una Commissione federale di garanzia¹⁰⁰ sia di una Commissione di garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva¹⁰¹.

⁹⁸ Le norme statutarie introdotte con questo sistema possono comunque essere superate in occasione della prima Assemblea Straordinaria validamente costituita, sempre nel rispetto di vincoli derivanti da norme di legge o delibere del CONI.

⁹⁹ Con una deroga: qualora una città italiana venga candidata all'organizzazione di un'edizione successiva dei Giochi Olimpici, l'elezione dovrà avvenire entro il mese successivo alla decisione di assegnazione del CIO e comunque nell'ambito del quadriennio olimpico.

¹⁰⁰ Art. 5 del Codice della Giustizia Sportiva: “*La Commissione tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.*” Svolge compiti di individuazione dei soggetti ritenuti idonei alla nomina di componente sia del Tribunale federale sia della Corte federale di appello, di procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale e adotta provvedimenti e sanzioni per violazioni commesse dai membri di questi organi. Inoltre svolge funzioni consultive, formulando pareri e proposte in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva. Il comma 2 permette alla Federazione di poter avvalersi della Commissione di Garanzia di cui all'art. 13-ter Statuto Coni, in alternativa alla Commissione federale di garanzia.

¹⁰¹ Art. 13-ter Statuto CONI. “*Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi*

Di primaria rilevanza fu il superamento del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai quali succedette il Collegio di Garanzia dello Sport, il quale costituisce l'ultimo grado di giustizia sportiva, esercitando funzioni definibili nomofilattiche e quindi assimilabili a quelle di un giudice di legittimità¹⁰². Venne anche introdotta la Procura Generale dello Sport presso il CONI, che funge anche da organo che supervisiona le Procure Federali nelle operazioni di prevenzione e repressioni degli illeciti sportivi e amministrativi.

Al Consiglio Nazionale furono attribuiti i compiti di emanare il Codice della Giustizia Sportiva¹⁰³, di eleggere, su proposta della Giunta Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport (art. 12-bis, comma 7) e il Procuratore Generale dello Sport (art. 12-quater, comma 6), di nominare, su proposta di quest'ultimo, i procuratori nazionali dello sport.

Intercorsero modifiche a questo Statuto, con la deliberazione n. 1549, art. 2, comma 4 del Consiglio Nazionale, con l'obiettivo di specificare il principio di non discriminazione all'interno dell'ordinamento sportivo: *“Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport”*.

Più recentemente vi sono stati interventi sul rinnovo dei mandati, di cui alla legge n. 8 del 2018, nuovi principi informatori del CONI, nuovo Regolamento degli Agenti Sportivi, Regolamento delle Società Lucrative, elenco delle discipline sportive appartenenti al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Legge di Bilancio del 2019¹⁰⁴, che conducono al vigente Statuto del CONI.

di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva del CONI, è istituita una Commissione di garanzia con il compito di indicare alla Giunta Nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI, affinché la Giunta stessa formuli le relative proposte al Consiglio Nazionale”. Tra le funzioni della Commissione sono compresi la formulazione di pareri e proposte alla Giunta Nazionale a riguardo dell'organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, controllo e tutela dell'etica sportiva, l'indicazione di una lista di nominativi per i componenti di questi organi, l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soggetti iscritti al Registro unico dei Giudici dello sport nel caso di violazioni, negligenza o altre gravi ragioni; per i soggetti previsti dall'art. 3 dei principi di giustizia sportiva, previa istanza del Procuratore generale dello sport.

¹⁰² Parte della dottrina definì questo nuovo collegio “La Corte di Cassazione dello sport”.

¹⁰³ Il Consiglio Nazionale adottò il Codice di Giustizia dello Sport con la deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015, che venne approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2015.

¹⁰⁴ In seguito a questa legge, è stato introdotto nello Statuto l'art. 12-ter, che dispone l'introduzione di una Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle

2.2 La struttura organizzativa

Dal d.lgs. 242 del 1999 e dallo Statuto viene in tal modo disciplinato l'ordinamento sportivo. L'art. 3 del decreto e l'art. 5 dello Statuto individuano gli organi¹⁰⁵, centrali, che appartengono al CONI: il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente, il Segretario Generale, il Collegio dei revisori dei conti. La durata della carica è fissata in quattro anni, ma se i componenti assumono le funzioni nel corso del quadriennio olimpico, essi restano in carica fino alla scadenza dell'organo cui appartengono. Possono essere rieletti per più mandati, tranne il Presidente, i rappresentanti di Federazioni e Discipline sportive associate, il rappresentante degli Enti di promozione sportiva e i rappresentanti delle strutture territoriali del CONI appartenenti alla Giunta Nazionale, per i quali il numero massimo di mandati è fissato a tre (comma 2). Il comma 3 prevede che i membri degli organi debbano essere in possesso di requisiti specifici e generali, quali l'aver cittadinanza italiana (lett. a), non avere condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno (lett. b), il non aver riportato nell'ultimo decennio, salva l'intervenuta riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, superiori nel complesso a un anno, da parte di Federazioni, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, CONI o organismi sportivi internazionali (lett. c). L'unica condizione di ineleggibilità è prevista per chi abbia ricevuto una sanzione in seguito ad assunzione di sostanze dopanti, violando le norme CONI o WADA nel caso (comma 4). Il CONI propone gli emolumenti per i componenti degli organi, i quali dovranno successivamente ricevere l'approvazione, mediante decreto, dall'Autorità vigilante, in accordo col Ministero dell'economia e delle finanze (comma 5).

competizioni professionistiche di società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

¹⁰⁵ Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, poi abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aveva apportato la separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione per i ministeri, le amministrazioni statali e quelle pubbliche, all'interno delle quali fu fatto confluire il CONI. Compito degli organi di governo è definire obiettivi e programmi e controllare che i risultati di gestione siano conformi alle indicazioni generali dettate; compito dei dirigenti, invece, è gestire il patrimonio finanziario, tecnico e amministrativo. Di conseguenza il Consiglio e la Giunta Nazionali assumono incarichi di indirizzo e disciplina: il primo fissa i principi fondamentali che le Federazioni sportive nazionali devono rispettare nei propri Statuti Federali, riconosce gli Enti di promozione sportiva, pone i criteri per individuare e distinguere dilettantismo da professionismo e controlla le Federazioni stesse; la Giunta fissa obiettivi e programmi da attuare e ne verifica il raggiungimento. Il Segretario Generale invece si occupa della gestione amministrativa dell'ente, secondo gli indirizzi posti dalla Giunta.

L'art. 6 disciplina il Consiglio Nazionale, organo che rappresenta lo sport italiano e persegue la diffusione dell'idea olimpica, occupandosi della preparazione olimpica, del coordinamento dell'attività sportiva nazionale e ricercando l'armonia di azione da parte delle Federazioni sportive nazionali. Si compone di membri di diritto, come il Presidente del Comitato, i Presidenti delle Federazioni e gli italiani che siedono al CIO, e membri elettivi: gli atleti e tecnici che rappresentano le Federazioni e le Discipline sportive associate, tre in rappresentanza delle strutture regionali e tre di quelle provinciali, cinque rappresentanti degli Enti di promozione sportiva, tre rappresentanti delle Discipline sportive associate e uno delle Associazioni benemerite riconosciute (commi 2 e 3).

Come precedentemente affermato, il Consiglio svolge attività di indirizzo e disciplina della materia sportiva, adotta non solo lo Statuto e ne opera la revisione, ma anche altri atti normativi di sua competenza, si occupa di eleggere il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale, fissa i principi cui gli statuti federali devono adeguarsi ed emana il Codice di giustizia sportiva, si occupa del riconoscimento di Federazioni, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite e fissa i criteri che consentono di distinguere l'attività sportiva dilettantistica o non professionistica¹⁰⁶ da quella professionistica, stabilisce criteri e modalità per eseguire controlli del CONI sulle Federazioni, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, per i primi due dei quali può procedere al commissariamento nei casi di gravi violazioni o irregolarità o impossibilità di funzionamento; detiene il potere di eleggere, su proposta della Giunta, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport e il Procuratore Generale dello Sport e di nominare, sempre su proposta, i componenti di questo Collegio, anche della Sezione che esercita la giurisdizione sulle controversie in materia di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche. Il Consiglio, infine, detiene un potere consultivo, formulando pareri sulle questioni che la Giunta sottopone ad esso, ed esercita controlli in tema di contabilità, approvando gli indirizzi generali sull'attività dell'Ente riguardo al bilancio preventivo e consuntivo, per le cui approvazioni viene convocato dal Presidente, e ratificando le delibere della Giunta Nazionale sulle variazioni del medesimo. Altre convocazioni avvengono quando il Presidente o la Giunta lo ritengano necessario o, con seduta straordinaria, per motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, comunicato l'avviso di convocazione almeno dieci giorni prima della riunione ordinaria o cinque per

¹⁰⁶ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pag. 188, sottolinea la difficile individuazione sotto il profilo teorico di questa categoria.

quella straordinaria. Le sedute del Consiglio hanno validità con la presenza della maggioranza dei componenti che posseggono il diritto di voto (comma 6) e le proposte di deliberazione sono approvate con la maggioranza di tali presenti (comma 7).

L'art. 7, comma 1, prevede per la Giunta Nazionale poteri sia di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI sia di controllo su Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva. Tra i componenti che partecipano anche al Consiglio Nazionale vi sono il Presidente del CONI e i membri italiani del CIO, i restanti sono differenti: dieci in rappresentanza delle Federazioni e Discipline sportive associate¹⁰⁷, un rappresentante nazionale degli Enti di promozione sportiva, un rappresentante delle strutture regionali e uno di quelle provinciali¹⁰⁸. La carica è incompatibile nel caso di permanente conflitto di interessi, per cui è prevista la decadenza; invece se tale condizione è limitata a singoli provvedimenti, allora c'è obbligo di astensione dalla partecipazione (comma 4).

Tra le funzioni che la Giunta esercita vi sono: quelle propulsive, quali la formulazione di proposte di revisione o modifica dello Statuto da sottoporre al Consiglio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza del medesimo, l'approvazione del Codice di comportamento Sportivo e la nomina del suo Garante o quella dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport¹⁰⁹; funzioni di indirizzo, come la delibera del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio, la nomina del Segretario Generale, la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della CONI Servizi S.p.a., la delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio del CONI; di controllo su Federazioni, Discipline sportive e Enti di promozione, vigilando sugli aspetti di rilevanza pubblicistica e sul regolare svolgimento di competizioni, preparazione olimpica e attività sportiva di alto livello, monitorando Statuti, regolamenti per la sua attuazione, di giustizia sportiva e antidoping, controllando anche l'utilizzazione dei contributi finanziari che vengono erogati e approvando i bilanci consuntivi e potendo anche ricorrere al commissariamento nei casi di gravi

¹⁰⁷ Art. 6, comma 1-bis del d.lgs. 242 del 1999 prevede che, tra questi dieci, tre siano eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici, contenuti all'art. 35, comma 7-bis dello Statuto: essere Presidente di Federazione o Disciplina sportiva associata (in numero massimo di cinque) oppure componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una Federazione o di una Disciplina sportiva associata

¹⁰⁸ I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio Nazionale ex art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 242 del 1999.

¹⁰⁹ Altre proposte attengono alla nomina di Presidente e componenti della Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, all'istituzione del Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa sezione e del Registro unico dei giudici dello sport con relativo Regolamento.

irregolarità di gestione o malfunzionamento; la Giunta è inoltre dotata di potere sostitutivo, adottando, nei casi straordinari di necessità ed urgenza, le delibere di competenza del Consiglio Nazionale, le quali devono essere prontamente inoltrate al Consiglio per la ratifica nella prima riunione¹¹⁰.

Una volta al mese la Giunta viene convocata dal Presidente, con un avviso di convocazione comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione, nei casi di necessità o su richiesta di almeno cinque membri può essere ulteriormente riunita e, se ci sono condizioni di particolare urgenza, il termine di convocazione si riduce a due giorni (comma 6). Le riunioni si considerano valide quando si registri la presenza della maggioranza dei componenti in possesso del diritto di voto e le proposte ottengono l'approvazione con la maggioranza dei presenti (comma 7)¹¹¹.

Se uno di questi componenti cessa dalla carica, il Consiglio Nazionale prontamente lo sostituisce attraverso la cooptazione di uno dei corrispondenti rappresentanti, secondo l'ordine di preferenza risultato dalle votazioni di inizio quadriennio olimpico (comma 8). Se a cessare è la maggioranza dei rappresentanti di Federazioni e Discipline, il Presidente convoca il Consiglio, indicando nuove elezioni della Giunta (comma 9).

Il Presidente del Coni, ex art. 8 del d.lgs. 242 del 1999, rappresenta dal punto di vista legale l'ente, anche presso le organizzazioni sportive internazionali, svolgendo compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercitando le altre attribuzioni previste dal decreto medesimo e dallo Statuto. Proprio l'art. 8 dello Statuto prevede che il Presidente sia eletto dal Consiglio Nazionale a norma dell'art. 35¹¹² e nominato con Decreto del Presidente della Repubblica; sono necessari, oltre i requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, quelli specifici del tesseramento o ex tesseramento di almeno quattro anni presso Federazioni sportive nazionali o Discipline sportive associate e uno tra l'essere stato: Presidente o Vice Presidente di una Federazione o Disciplina o membro della giunta Nazionale o di una struttura territoriale, atleta in rappresentative nazionali oppure dirigente insignito dal CONI del Collare o Stella d'oro al merito sportivo (art. 8, comma 3, dello Statuto e art. 8, comma 3-ter, del d.lgs.). In aggiunta,

¹¹⁰ Tale procedura non è consentita per le delibere di esercizio di funzioni di indirizzo e di approvazione dei bilanci.

¹¹¹ La Giunta si è dotata di un sistema e una procedura che offra la possibilità di svolgere riunioni anche in teleconferenza.

¹¹² L'art. 35, commi 2, 4 e 5, ne disciplina l'elezione: il Presidente uscente convoca il Consiglio Nazionale Elettivo, le candidature vanno depositate nella segreteria generale del CONI, con un termine di 20 giorni pre-elezione, per permettere la verifica della regolarità e la pubblicità; l'elezione avviene alla prima votazione se un candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, alla seconda e terza, se ottiene quella dei presenti, dalla quarta, se ne riporta il maggior numero.

la carica di Presidente risulta incompatibile, comma 3-bis, con altre cariche sportive all'interno di Federazioni e Discipline.

Il decreto e lo Statuto gli riconoscono dunque varie funzioni: di convocazione del Consiglio e della Giunta, che presiede, di quello elettivo entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono i giochi olimpici estivi, di garanzia, assicurando l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, propositive nei confronti della Giunta sui provvedimenti di competenza, sostitutive, poiché nei casi di necessità ed urgenza adotta quei provvedimenti e li sottopone, successivamente, alla ratifica della Giunta stessa, di indirizzo, in quanto trasmette all'Autorità vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze le revisioni o le modifiche dello Statuto, adottate dal Consiglio, per ottenerne l'approvazione, e di nomina dei procuratori nazionali dello sport, proposti dal Procuratore Generale. In via residuale, egli esercita le altre attribuzioni che la legge e lo Statuto gli riservano.

Qualora si verificano casi di assenza, impedimento o dimissioni, egli è sostituito dal Vice Presidente vicario della Giunta Nazionale; nelle ultime due circostanze il Vice Presidente vicario dovrà convocare senza indugi il Consiglio Nazionale per eleggere il nuovo Presidente (comma 2).

Il Segretario Generale viene nominato, ex art. 12 del decreto, dalla Giunta, tra i soggetti con requisiti tecnico-professionali, dato che i compiti, in parte individuati nel decreto, poi ampliati dallo Statuto¹¹³, cui è chiamato a ottemperare, riguardano la gestione amministrativa dell'Ente, in base agli indirizzi generali impartiti dalla Giunta e di organizzazione dei servizi e degli uffici, di cui è a capo. Egli predispone il bilancio di previsione e consuntivo, attua le deliberazioni del Consiglio e della Giunta di sua competenza, agisce per i compiti assegnati dall'ordinamento sportivo nazionale e anche internazionale ed esercita ciò che gli viene ulteriormente attribuito dalla legge e dallo Statuto.

Le incompatibilità della sua carica non gli permettono di essere, al contempo, componente del Consiglio nazionale o degli organi di Federazioni, Discipline o Enti di promozione sportiva.

L'art. 11 sia del decreto sia dello Statuto disciplinano il Collegio dei revisori dei conti, un organo, nominato con decreto dell'Autorità vigilante e composto da tre membri, e due

¹¹³ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pag. 192, l'ampliamento di funzioni determinato dallo Statuto deve attenersi ai principi sanciti nel, già citato, d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29, i quali sono finalizzati a tenere separate la sfera politica da quella di gestione degli enti pubblici.

supplenti, designati rispettivamente: dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro con delega allo sport, e dal CONI. Essi sono soggetti iscritti al registro dei revisori legali o in possesso di specifica professionalità. Al Collegio in esame viene demandato l'esercizio del controllo contabile e di legittimità che involge la verifica della gestione, della regolare tenuta di libri e scritture contabili del CONI e dell'osservanza di leggi e regolamenti del settore amministrativo e contabile, l'esame dei bilanci consuntivi e preventivi, sui quali ha facoltà di effettuare relazioni, e le ulteriori verifiche di cassa, valori e titoli; per i medesimi accertamenti le deliberazioni assunte da Consiglio e Giunta vanno trasmesse al Collegio stesso (comma 2).

Solo lo Statuto disciplina, agli art. 14-17, l'organizzazione periferica del CONI, articolata, proprio dall'art. 14, comma 1, in: Comitati regionali, Delegati provinciali e Fiduciari locali. Essi agiscono in armonia con i principi e gli indirizzi, che gli organi centrali, con cui cooperano, fissano, e rappresentano l'Ente sul territorio di loro competenza. Svolgono un ruolo di promozione e cura dei rapporti con le strutture territoriali di Federazioni, Discipline, Enti di promozione sportiva, pubbliche amministrazioni statali e territoriali e con ogni altro organismo competente nel settore dello sport. Essi operano per la partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali nel programmare l'attività e al fine di organizzare, potenziare e promuovere lo sport.

La Giunta può, a livello regionale o interregionale, istituire Scuole dello sport, dettandone i compiti, posto il limite del rispetto delle competenze di Federazioni e Discipline (comma 4) e, nei casi di grave irregolarità di gestione, di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o di constatata impossibilità di funzionamento delle strutture territoriali deliberare il loro commissariamento (comma 5).

L'art. 15 prevede che per ogni Regione sia istituito un Comitato regionale, formato dagli organi di Presidente¹¹⁴, Giunta¹¹⁵ e Consiglio¹¹⁶; la loro carica dura quattro anni e sono rieleggibili, per un massimo di tre mandati. I compiti del comitato sono di promozione e attuazione delle iniziative di livello regionale al fine del raggiungimento degli obiettivi

¹¹⁴ Art. 15, comma 2, terzo periodo: *“Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale”*.

¹¹⁵ La sua composizione è affidata al regolamento previsto dall'art. 6, comma 4, lett. o), che è deliberato dal Consiglio Nazionale e sottoposto al Ministro competente per l'approvazione.

¹¹⁶ Art. 15 comma 2, capoverso, delinea la composizione del Consiglio Regionale, che ricorda da vicino quella del Consiglio Nazionale: Presidente, Presidenti o Delegati delle strutture territoriali regionali delle Federazioni, due rappresentanti degli atleti, uno dei tecnici, cinque degli Enti di promozione sportiva, tre delle Discipline, uno delle Associazioni benemerite.

istituzionali, di controllo dell'andamento generale e di coordinamento dell'attività dei Delegati provinciali, coi quali coopera all'estensione di un programma d'attività, che verifica sotto il profilo finanziario e trasmette alla Giunta Nazionale per ottenerne l'approvazione e l'assegnazione di fondi (comma 3).

Ex art. 16, il Presidente del Comitato regionale nomina un Delegato per ciascuna provincia, il quale si occupa di coordinare l'azione dei fiduciari locali, promuovere e attuare iniziative con l'obiettivo di realizzare i fini istituzionali fissati dal Comitato. Egli propone al Presidente, ai sensi dell'art. 17, i fiduciari locali da nominare; questi assicurano i rapporti con le società sportive del luogo e collaborano con le amministrazioni locali per i fini istituzionali.

Viene attribuita dall'art. 18 autonomia gestionale e contabile agli organi territoriali del CONI, che percepiscono, quali mezzi finanziari, non solo il contributo generale per le spese di funzionamento e i contributi per realizzare programmi specifici dalla Giunta Nazionale, ma anche i proventi ottenuti da sponsorizzazioni, donazioni, lasciti o altri contributi e generati dalla gestione dei beni situati nel territorio di cui è loro la competenza (comma 2). La Giunta Nazionale nomina, per ciascun Comitato regionale, un Revisore contabile qualificato (comma 3).

Infine viene determinata, con l'art. 19, comma 1, la gratuità della carica nell'organizzazione territoriale, per la quale è previsto esclusivamente un rimborso spese. Solamente i Revisori dei conti ricevono un'indennità, quantificata dalla Giunta Nazionale.

A disposizione degli organi periferici infine sono forniti dal CONI i servizi per i fini istituzionali, anche attraverso la CONI Servizi S.p.a. (comma 2).

3. Le Federazioni sportive nazionali

La disciplina delle Federazioni sportive fu inizialmente contenuta all'interno della legge 426 del 1942, art. 5¹¹⁷, e poi anche nella legge n. 91 del 1981, art. 14¹¹⁸. Sul punto la

¹¹⁷ L'articolo in questione definiva le Federazioni "organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano", elencava quelle esistenti all'epoca, permettendo al CONI di costituirne in futuro per attività sportive non ancora inquadrata, e attribuiva alle stesse il potere di adottare le norme tecniche, amministrative e sportive, pur restando la genesi un fatto spontaneo e privatistico. La qualifica di organo non era riconosciuta di carattere generale, ma atecnica e funzionalmente limitata; come rilevò S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, n.3, pagg. 117 e ss., la dimensione pubblicistica delle federazioni si evidenzia quanto alle finalità e non all'attività.

¹¹⁸ Questo articolo, anch'esso abrogato dal decreto Melandri, prevedeva che società e organismi affiliati formassero le Federazioni, le quali erano rette da statuti e regolamenti. Esse disponevano di autonomia tecnica,

giurisprudenza arrivò a rilevare come non erano disciplinate solo l'autonomia e la capacità di organizzazione dell'ordinamento sportivo, ma era anche trattato l'operato delle Federazioni stesse con i derivanti effetti esterni; in particolare erano norme di carattere pubblico quelle stabilite per i controlli sulla gestione delle società sportive, compito che era attribuito alle Federazioni, ex art. 12 originario della legge 91/1981, poiché assegnavano l'esercizio di una potestà di natura amministrativa, che prima la legge affidava al CONI e poi questo delegava alle Federazioni¹¹⁹.

In questo periodo, pur divisa la dottrina sulla questione¹²⁰, un orientamento sostanzialmente unanime sosteneva che le federazioni sportive avessero in sé una duplice natura: pubblicistica, per quanto atteneva all'esercizio di funzioni pubbliche del CONI, e privatistica, per le peculiari attività delle federazioni stesse, svolte in autonomia e pertanto attribuibili esclusivamente a loro¹²¹.

Con il d.lgs. 242 del 1999 venne abrogata la normativa previgente e sostituita dall'art. 15, il cui testo originario premetteva che le Federazioni agiscono in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, *“anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività”*. Esse hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, disciplinate dal decreto, non perseguono fini di lucro e, per ciò che non è ivi contenuto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice civile; il riconoscimento della loro personalità giuridica di diritto privato è concesso secondo l'art. 12 del codice civile, avvenuto il riconoscimento del Consiglio Nazionale per i fini sportivi.

organizzativa e di gestione, pur sotto la vigilanza del CONI, in quanto suoi organi. Per il loro funzionamento era messo a disposizione il personale del Comitato olimpico oppure erano effettuate assunzioni, instaurando rapporti di diritto privato.

¹¹⁹ Ex plurimis, Cons. St., sez. VI, sent. 30 settembre 1995, n. 1050, in *Giust. civ.*, 1996, I, pag. 577; in *Foro it.*, 1996, III, pag. 275.

¹²⁰ La divisione era su tre lati: chi si schierava a sostegno della natura privatistica, A. QUARANTA, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pagg. 172 e ss., chi parteggiava per quella pubblicistica, L. TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. soc.*, 1991, pagg. 141 e ss., chi salomonicamente si attestava nel mezzo, S. CASSESE, *Ibidem*.

¹²¹ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pagg. 119 e ss. Tali osservazioni risultano ancora pregevoli, anche alla luce delle riforme avvenute tra il 2003 e il 2004, per cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si fonda su un provvedimento, emanato e impugnato come illegittimo. Inerente al tema è la sentenza n. 5775 del 23 marzo 2004, pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui *“mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del Coni o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni”*.

A questo articolo furono apportate modifiche dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, art. 1, che contennero il riferimento sia a Federazioni sia a Discipline sportive associate e l'iter di verifica e approvazione dei bilanci¹²².

Circa la natura delle Federazioni e non solo, se pubblica o privata, occorre premettere quanto è stato stabilito perfino dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹²³: ciò che è determinato alla nascita di un ente e ciò che invece viene ad affermarsi quando esso opera non è sempre coincidente. Le Federazioni sportive rientrano in questa casistica, esse sorgono come associazioni private e, in seguito, l'ordinamento attribuisce loro disciplina pubblicistica: esse hanno mantenuto la propria originaria natura e disciplina privatistica e a questa si è aggiunta, mediante interventi del legislatore, quella di tipo pubblicistico. Alcuni hanno così evidenziato la doppia personalità delle Federazioni, da un lato, privata, dato che l'atto di costituzione prevede la loro personalità giuridica di diritto privato, che si esplica nell'autonomia dal punto di vista tecnico, gestionale e organizzativo e nel potere di determinare il proprio ordinamento, di eleggere le cariche interne e di agire da ente privato, dall'altro, pubblica, poiché esse operano quali organi del Comitato, dal quale ricevono inoltre sovvenzioni e alla cui vigilanza sono sottoposte. La giurisprudenza adotta una posizione secondo la quale le Federazioni sono soggetti privati alla nascita e svolgono in tale forma, per lo più, le loro attività, ma, quando i loro interessi sono comuni a quelli del CONI, esse agiscono quali sue articolazioni e fanno dunque parte della natura pubblicistica dell'Ente¹²⁴; perciò la natura delle Federazioni appare pubblica quando esse emanano regolamenti per l'organizzazione, essendo sostanzialmente gli obiettivi coincidenti con quelli del Comitato olimpico, invece il residuo della loro attività resta nell'ambito privatistico, così che tali provvedimenti sono impugnati presso il giudice ordinario o amministrativo, a seconda che riguardino diritti soggettivi o interessi legittimi¹²⁵. Nonostante siano quindi sorte con natura di associazione non riconosciuta e poi siano divenute enti aventi personalità giuridica di diritto privato, sono state identificate come organi

¹²² Ex nuovo comma 3, i bilanci devono ricevere l'approvazione in prima fase dall'organo di amministrazione federale, per poi ottenere quella della Giunta Nazionale del CONI; se i revisori dei conti rilasciano parere negativo oppure la Giunta non approva, allora l'assemblea delle società e associazioni è convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio. Per il resto, l'assemblea elettiva degli organi direttivi si occupa dell'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo, da sottoporre alla verifica da parte dell'assemblea al termine del quadriennio e del mandato.

¹²³ Ex plurimis, Cass., sez. Un., 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 75. Ad alcuni enti pubblici economici, al momento della loro formazione, è attribuita natura pubblicistica, salvo poi essere loro riservata la disciplina dell'ordinamento dei privati e viceversa.

¹²⁴ C. Cass., sez. Un., sentt. 9 maggio 1986, nn. 3091 e 3092.

¹²⁵ C. Cass., sez. Un., sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399.

o articolazioni del CONI e quindi è stata ammessa la loro partecipazione alla sua natura pubblica.

Più in generale la giurisprudenza civile¹²⁶ ed amministrativa¹²⁷, in un dibattito¹²⁸ che si alimentava dal secondo dopoguerra anche presso la dottrina¹²⁹, ha sostenuto la natura e pubblica e privatistica¹³⁰ secondo quelle specifiche attività svolte, se disconnesse oppure no da quelle che il CONI delegava loro. Il riconoscimento della loro natura si ricollega alla problematica dell'individuazione degli spazi degli ordinamenti sportivo e statale; in base all'assunzione di una natura giuridica o dell'altra e all'attività svolta, dipende l'applicazione di norme del diritto amministrativo, spesso derivate dal livello comunitario, o di quelle del diritto privato, così che è apprezzabile il grado di autonomia riservata alle federazioni¹³¹.

Constatata dunque la difficoltà nell'individuazione di una nozione unitaria di soggetto pubblico, sia in ambito comunitario¹³² sia in ambito interno¹³³, per discernere la personalità delle Federazioni occorre osservare la natura dell'attività da loro svolta: quando questa inerisce l'applicazione di norme sulla vita interna delle stesse oppure i rapporti tra società sportive o tra queste ultime e gli sportivi, allora può essere loro attribuita natura di stampo

¹²⁶ C. Cass. Civ., sez. Un., sent. 12 maggio 1979, n. 2725.

¹²⁷ Cons. St., sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108.

¹²⁸ Cons. St., sez. VI, 27 luglio 1955, n. 607, in *Cons. Stato*, 1955, I, pag. 508; Cons. St., sez. VI, 18 giugno 1960, n. 437, in *Riv. dir. sport.*, 1960, pag. 116; C. Cass., sez. Un., 19 giugno 1968, n. 2028 in *Foro it.*, 1968, I, pag. 2790; C. Cass., sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625 in *Foro it.*, 1978, I, pag. 862.

¹²⁹ G. MORBIDELLI, *Gli Enti dell'ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 1993, pagg. 303 e ss.; G. VIDIRI, *Potere disciplinare delle Federazioni Sportive e competenza dell'A.G.O.*, in *Giust. civ.*, I, 1995, pagg. 234 e ss.; M. BASILE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, pagg. 281 e ss.

¹³⁰ Seguono la teoria privatistica le recenti pronunce a livello unionale, Corte di Giustizia dell'UE, 11 settembre 2019, cause c-612/17 e c-613/17, e della Corte dei Conti, sez. Riun., 30 aprile 2020, n. 10.

¹³¹ P. SANDULLI, *Discutendo intorno alla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *www.avvocatisport.it*, 2019. L'autore ricorda che sia per il diritto comunitario sia per quello nazionale il fatto che alle federazioni sportive sia riconosciuta la capacità di agire come soggetti di diritto privato non contrasta con la possibilità che il loro operato investa la cura dell'interesse generale, assumendo carattere pubblicistico, come suggerito dalla Corte di Giustizia CE, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 214, in *Foro amm.-CdS*, 2003, 1489.

¹³² P. SANDULLI, *Ibidem*, la nozione è mutevole in base ai fini perseguiti nei vari settori di intervento della normativa europea, ma per mezzo dell'approccio sostanzialistico è rinvenibile un elemento comune: quello della sottoposizione al controllo pubblico per le funzioni o la struttura, come individuato di volta in volta dalla giurisprudenza.

¹³³ La dottrina più risalente e tradizionale ha sostenuto che la condizione di ente pubblico sia uno status permanente; recentemente, F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, 2014, pag. 594, è proposta la "logica delle geometrie variabili", per cui un ente è considerabile pubblico per settori, restando privato per altri, concetto presentato da M. CAMMELLI, *La pubblica amministrazione*, 2014, pag. 15, il quale divide la pubblica amministrazione in tre cerchi concentrici, che hanno tutti in comune la funzionalizzazione all'interesse pubblico, mentre, solo in quello che racchiude gli apparati che operano con autorità, sono contenuti i principi più caratterizzanti il diritto amministrativo.

privatistico¹³⁴⁻¹³⁵, mentre qualora agiscano per il conseguimento di interessi istituzionali dello sport¹³⁶, sono considerate organi facenti parte del CONI, quindi aventi natura pubblicistica e svolgenti poteri pubblici, sui cui provvedimenti è il giudice amministrativo ad avere piena giurisdizione per la lesione di interessi legittimi¹³⁷⁻¹³⁸.

In definitiva, nonostante la competenza del giudice amministrativo su una parte degli atti delle Federazioni, si rileva maggior peso per quella tesi che propende per l'esclusione delle Federazioni dalla categoria di organi del CONI, i quali sono ritenuti dalla dottrina pubblicistica uffici necessari affinché venga affermata l'esistenza della persona giuridica o, comunque, sia espressa la sua volontà, cosa che è di difficile riscontro nel rapporto Federazioni-CONI. Si tenga anche presente che le Federazioni sono dotate di struttura e sistemi eterogenei tra di loro, per cui alcune sono classificabili come Enti pubblici, altre non sono nemmeno dotate di personalità giuridica. Altro punto a favore di questa corrente è quello del riconoscimento delle Federazioni da parte del Comitato: infatti, tranne quelle già presenti ed elencate all'art. 5 della l. 426 del 1942, questo non ha alcun potere di costituirne di nuove, ma il suo intervento si pospone alla fase in cui alcuni soggetti operano per la costituzione della Federazione. Per ultimo, bisogna riconoscere il fatto che esse hanno la titolarità dei propri patrimoni e il potere di redigere bilanci, col solo controllo a posteriori del Comitato.

Mediante proprio la concezione della natura privatistica, che meglio si accorda ai principi generali, è anche maggiormente agevole la configurazione dell'autonomia delle Federazioni, anche se non è presente una legge che attribuisca il titolo di legittimazione¹³⁹; perciò si

¹³⁴ Come si evince anche da C. Cass., sez. Lav., 1° agosto 2003, n. 11751, in cui i regolamenti federali sono definiti atti interni, che rivelano l'autonomia negoziale garantita ai privati nelle associazioni, da qui discende la concezione del tesseramento quale atto di natura negoziale e della revoca dell'affiliazione come esclusione della società o associazione dalla Federazione, rispettivamente riconducibili agli artt. 16 e 24 del c.c.

¹³⁵ C. Cass., sez. Un., 1° ottobre 2003, n. 14666, afferma che i provvedimenti federali sullo svolgimento di un campionato sportivo, quando hanno ad oggetto il tesseramento degli atleti, attengono all'azione delle Federazioni, senza sovrapporsi agli indirizzi del CONI; il giudice ordinario ha dunque competenza sulla controversia che ne scaturisce (nel caso la FIPAV, constatando l'irregolarità di un tesseramento, aveva determinato la classifica del campionato; configurandosi questa situazione diritto soggettivo).

¹³⁶ C. Cass., sez. Un., 11 ottobre 2002, n. 14530, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, pag. 1789.

¹³⁷ E in questa categoria rientrano proprio i provvedimenti di ammissione o di esclusione di una società sportiva dal campionato, in quanto riflettono interessi pubblici di controllo della gestione economica e finanziaria delle leghe e delle società stesse, che è stato delegato dal CONI alle Federazioni. Il Cons. St., sez. VI, n. 1050 del 1995, stabilisce che sono tematiche rientranti nella discrezionalità amministrativa della FIGC, per cui la posizione delle società è classificabile interesse legittimo, da tutelare presso il giudice amministrativo.

¹³⁸ C. Cass., sez. Un., 11 ottobre 2002, n. 4530, conferma la tesi della duplice natura delle Federazioni: pubblica, perché è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche spettanti al CONI, e privata, per le specifiche attività federali, restando comunque separate le due entità. Il giudice di legittimità considera attività di natura pubblica quella che si esplica nella pubblicazione di una rivista a tema disciplina agonistica, poiché veicola un messaggio di promozione e diffusione dello sport che supera il perimetro federale e si lega ad uno degli aspetti fondamentali della funzione pubblica del Comitato.

¹³⁹ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pagg. 130 e ss.

sostiene in un filone giurisprudenziale¹⁴⁰, in seguito alla legge 91 del 1981, art. 14, che il legislatore, quando, prima della riforma, le definisce “organi del CONI”¹⁴¹, stia facendo un uso improprio e avulso da tecnicismi di quella locuzione, poiché nella realtà esse sono associazioni di associazioni o miste, sulle quali il Comitato svolge un ruolo di indirizzo e controllo¹⁴², e quindi hanno una limitata soggettività riconducibile agli artt. 36 e ss. c.c.

Alla luce dell'attuale normativa, contenuta all'art. 15 del d.lgs. 242 del 1999, le Federazioni sono definitivamente riconosciute soggetti con natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, cui partecipano società e associazioni sportive oltre che, in casi determinati dagli statuti, direttamente i singoli tesserati. Loro compito è regolamentare le discipline sportive, con l'obiettivo del miglioramento del risultato sportivo¹⁴³, e svolgono attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali, cui sono affiliate, e del CONI¹⁴⁴. In tal modo la federazione nazionale è riconosciuta a tutti i livelli unica rappresentante di quella disciplina sul territorio nazionale.

E quelle deliberazioni e indirizzi del CONI non sono coinvolti nei provvedimenti assunti dalle Federazioni circa lo svolgimento del campionato e il tesseramento dei giocatori, questioni che restano all'interno del perimetro federale, per di più alla luce del fatto che la Giunta Nazionale non svolge alcun controllo sulle Federazioni in ordine a questi argomenti, ma si occupa di verificare la regolarità della gestione, di approvare i bilanci e di erogare i finanziamenti.

Va tenuta in forte considerazione la natura giuridica delle Federazioni poiché la sua definizione, in un senso o nell'altro, permette di determinare quale sia la giurisdizione

¹⁴⁰ C. Cass., sez. Un., sent. 9 maggio 1986, n. 3092, in *Foro. it.*, 1986, pag. 1251; C. Cass., sez. Un., 26 ottobre 1989, sent. n. 4399 in *Riv. dir. sport.*, 1990, I, pag. 5.

¹⁴¹ Ricevono tale qualificazione all'art. 2, comma 2, d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157: “*Le federazioni sportive nazionali sono organi del Comitato relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza*”.

¹⁴² In merito al controllo che esercita in via generale il CONI, è possibile ricavare una visione che si oppone alla immedesimazione organica, proposta da una parte della dottrina, di CONI e Federazioni, dato che vigilanza e delega di tali compiti, che talvolta sono affidati a quelle, sono due concetti che presuppongono un'alterità tra chi vigila e chi è vigilato e tra chi delega e chi viene delegato. Si vedano in questione C. PEDRAI, *Il controllo della FIGC sulle Società sportive e la qualificazione penalistica dei componenti gli organi federali di controllo*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, pag. 3270; G. VIDIRI, *op. cit.*, in *Giust. Civ.*, 1995, I, pag. 392.

¹⁴³ I. e A. MARANI TORO, *op. cit.*, 1977, pag. 178, ne sottolineano l'intervento disciplinare e regolamentare per attuare l'agonismo programmatico e così procedere verso il costante miglioramento dei risultati.

¹⁴⁴ Circostanza che è confermata dalla C. Cass., sez. Un., 1° ottobre 2003, n. 14666.

operante nel caso concreto, se quella del giudice ordinario o quella del giudice amministrativo.

Il compimento di funzioni pubbliche è possibile mediante atti riconducibili a quelli amministrativi nella sostanza, ragion per cui saranno sottoposti alla giurisdizione del giudice amministrativo¹⁴⁵⁻¹⁴⁶.

Un elemento che permette di propendere per la tesi pubblicistica è quello del diritto di accesso ai documenti delle Federazioni, per gli atti assunti con funzioni pubbliche, secondo la disciplina dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. La giurisprudenza riconosce tale diritto anche nei confronti delle Federazioni, per gli atti assunti nell'esercizio di funzioni pubblicistiche, in considerazione del fatto che esse operano in qualità sia di associazioni di diritto privato sia di organi del CONI per la realizzazione dei suoi fini istituzionali¹⁴⁷ (in questa categoria di atti è classificabile l'operato della FIGC quando deve individuare i giudici sportivi o di altre Federazioni sportive quando si occupano della formazione degli istruttori¹⁴⁸).

Nonostante la qualificazione fissata, almeno formalmente, dal decreto del 1999, una parte della dottrina persisteva nel ritenere inconciliabile con la realtà dei fatti una natura esclusivamente privata delle Federazioni, propendendo invece per una riduzione dell'elemento pubblicistico con quell'intervento, che non risolveva in modo univoco il problema¹⁴⁹. Su questa linea di pensiero si inseriva la sentenza n. 3477 del 2001 del T.A.R. Bari, il quale sosteneva che la mera definizione statutaria del CONI riferita alle Federazioni, nel solco di quanto già affermato all'art. 15 del decreto Melandri, non permetteva di determinare come attività privatistica quello che è di essenza pubblica, quanto alla funzione di diffusione dello sport¹⁵⁰.

¹⁴⁵ Tra le altre, C. Cass., sez. Un., 29 dicembre 1990, n. 12221, anche se ci si trova in ambito differente dall'originario, l'esercizio privato di funzioni pubbliche può condurre comunque ad un eccesso di potere, come tale passibile di denuncia.

¹⁴⁶ Così anche il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Federazioni sportive nazionali, affidate mansioni di natura amministrativa con inserimento nella struttura federale centrale, è qualificabile di pubblico impiego, nel regime anteriore al d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, dato che la federazione svolge il ruolo di datore di lavoro come organo del CONI. Ne discende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie così originatesi anteriormente al 30 giugno 1998, ex d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

¹⁴⁷ In tali termini TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sent. 27 novembre 2012, n. 9848; in precedenza TAR Toscana, sez. I, sent. 19 giugno 1998, n. 411.

¹⁴⁸ TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 18 settembre 2006, n. 984, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 3, 2006, pagg. 159 e ss.

¹⁴⁹ G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 di riordino del C.O.N.I.*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, pagg. 617 e ss.

¹⁵⁰ M. GRASSANI, *TAR competenti in attività istituzionali*, in *Il Sole 24 Ore sport*, 2002, n. 1, pag. 4.

In definitiva il d.lgs. 242 del 1999 non apportava una mutazione completamente innovativa e che chiudesse definitivamente il dibattito¹⁵¹, anzi da più parti si è continua a sostenere la natura mista delle Federazioni, essendo ciò ribadito dalla dottrina¹⁵² e giurisprudenza, venendo applicato dal legislatore col decreto Pescante e inserito nello Statuto del 2004, il cui ancora attuale art. 23, comma 1 statuisce che, da un lato, il carattere pubblico viene previsto dalla legge e, dall'altro, viene qualificata a valenza pubblicistica l'attività delle Federazioni in tema di ammissione e affiliazione di società, associazioni e singoli tesserati, compresa la revoca e modificazione, di controllo del regolare svolgimento delle competizioni e campionati professionistici, di utilizzo dei contributi pubblici, in materia di doping, preparazione olimpica e di alto livello, formazione tecnica e utilizzo e gestione degli impianti sportivi pubblici. Viene precisato, come detto in precedenza, immediatamente al comma successivo 1-bis, secondo periodo: *“La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti delle situazioni giuridiche soggettive connesse”*. Il risultato lascia alcune ambiguità che portano a non sottoporre l'attività federale direttamente alla giurisdizione amministrativa, mantenendosi un regime giuridico degli atti di diritto privato, tanto che le relative situazioni giuridiche sono considerate diritti disponibili, che possono divenire oggetto di clausole compromissorie, le quali conducono all'arbitrato¹⁵³.

Parte della dottrina¹⁵⁴ ritiene pertanto che alla luce del quadro normativo si sia creato un nuovo modello di pubblica organizzazione, il cosiddetto soggetto privato in controllo pubblico¹⁵⁵. Inoltre fu fatto un tentativo di sintesi e razionalizzazione sostenendo che la valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività federali non determini l'acquisizione

¹⁵¹ F. DE LEONARDIS, *Soggettività privata e azione amministrativa. Cura dell'interesse generale e autonomia privata nei nuovi modelli di amministrazione*, 2000, pag. 218, non è stato l'unico autore a evidenziare come sia peculiare per le federazioni il fatto che sia stata considerata compatibile con l'esercizio di pubbliche funzioni la loro soggettività privata, pur senza presentare un collegamento con la nozione di organo. B. MARCHETTI, *Lo sport*, in S. CASSESE, *Trattato di diritto amministrativo*, 2000, pagg. 631 e ss., riporta che sia applicabile alle Federazioni il concetto di organo indiretto della pubblica amministrazione, già operante nel campo dei concessionari. Entrambe queste correnti di pensiero si innestano nella più ampia teoria della natura mista delle federazioni sportive.

¹⁵² L. MUSUMARRA-E. LUBRANO, *Dispensa di Diritto dello Sport*, Università LUISS Guido Carli, Roma, 2012. M. SIGNORINI, *Le organizzazioni sportive*, in *Lo sport e il diritto*, a cura di M. COLUCCI, Napoli, 2004, pagg. 1 e ss.; G. NAPOLITANO, *op. sec. cit.*, pagg. 353 e ss.

¹⁵³ G. NAPOLITANO, *Ibidem*. L'autore sostiene che, nonostante la natura affermata, qualora siano lesi interessi legittimi a causa di atti amministrativi adottati dalle Federazioni, la conseguenza è il ricorso al giudice amministrativo, in via esclusiva dopo la legge 280 del 2003.

¹⁵⁴ C. ALVISI, *Le fonti statuali dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, 2006, pag. 12, e C. FRANCHINI, *La natura giuridica della CONI Servizi S.p.a.*, 2004, pag. 26.

¹⁵⁵ G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, pag. 5681.

di natura pubblica da parte delle Federazioni, ma invece ponga dei limiti alla loro autonomia privata, che deve necessariamente osservare deliberazioni e indirizzi di CIO e CONI¹⁵⁶.

Recentemente, dopo una prima decisione in materia di appalto dei servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione¹⁵⁷, è sorta controversia¹⁵⁸ tra la FIGC e alcune società che hanno in affidamento il servizio di facchinaggio per le nazionali e il magazzino della federazione, la vicenda¹⁵⁹ è giunta fino al Consiglio di Stato, sez. V, che con l'ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006 ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea attraverso il rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sottoponendole due quesiti circa la natura giuridica della Federazione e il rapporto che intercorre tra il CONI e la stessa¹⁶⁰. Il giudice amministrativo ha ammesso che, secondo

¹⁵⁶ A. DE SILVESTRI, in AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2008, pagg. 144 e ss.

¹⁵⁷ T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. I-ter, sent. 10 marzo 2017, n. 3375 ha constatato la natura di associazione di diritto privato delle Federazioni, ex art. 15, comma 2, del d.lgs. 242 del 1999, e ha aggiunto che la medesima disposizione riconosce valenza pubblicistica a specifiche tipologie di attività individuate dallo Statuto del CONI, per cui si ricava il principio secondo il quale la capacità di agire da soggetti di diritto privato delle federazioni non esclude, in toto, la valenza pubblicistica di alcune loro attività, indirizzate al soddisfacimento di interessi generali, per le quali sono assoggettate al Codice dei contratti pubblici. Inoltre l'inserimento delle federazioni nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico, dell'ISTAT, in ragione dei finanziamenti pubblici concessi, non è sufficiente a far loro ottenere la natura di ente di diritto pubblico, escludendo anche la giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame.

¹⁵⁸ P. SANDULLI, *op. cit.* In occasione di una procedura negoziata plurima avviata dalla FIGC per affidare alcuni servizi di facchinaggio, una società di servizi ha impugnato i relativi atti, ricorrendo al giudice amministrativo, per contestare la procedura di gara, ritenendo violate le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto Codice dei contratti pubblici. Il T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. I-ter, ha pronunciato le sentenze n. 4100 e 4101 del 13 aprile 2018, accogliendo il ricorso e basandosi sul presupposto che la Federazione fosse qualificata Ente pubblico e quindi assoggettata alla propria competenza giurisdizionale. Ha addotto che la Federazione dovesse rispettare le regole imposte in materia di contratti pubblici e, valutandone la violazione, ha annullato la gara. La FIGC ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo che non le spettasse la qualifica di diritto pubblico, ma di soggetto privato e pertanto non fosse tenuta ad applicare le norme di materia pubblica e nemmeno fosse sottoposta alla giurisdizione amministrativa.

¹⁵⁹ T.A.R. Lazio, sede Roma, nelle sentenze gemelle, individua il possesso di caratteristiche, da parte delle Federazioni sportive, per essere qualificate organismo di diritto pubblico, ex artt. 1 e 3 del Codice dei contratti pubblici, soprattutto in ordine all'art. 3, comma 1 lett. a), per cui sono ricomprese tra le amministrazioni aggiudicatrici gli organismi di diritto pubblico definiti qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, a carattere non industriale o commerciale, con personalità giuridica e con attività finanziata prevalentemente dallo Stato o dalla pubblica amministrazione oppure con la gestione posta sotto il controllo di questi. Il giudice amministrativo adotta il principio per cui dalla qualificazione della Federazione sportiva come organismo di diritto pubblico deriva l'applicabilità delle norme sull'evidenza pubblica del Codice; dà per acquisiti i requisiti della personalità pubblica e del perseguimento di interessi generali, non industriali o commerciali e si sofferma sul requisito del controllo pubblico, in alternativa al finanziamento pubblico maggioritario: nota che il controllo esercitato dal CONI, nonostante l'autonomia delle Federazioni sia riconosciuta dalla legge e dallo Statuto, si manifesta nel potere di riconoscimento ai fini sportivi, nel potere di approvazione dello statuto e del bilancio, nel potere di verifica dello svolgimento di attività di promozione sportiva secondo le deliberazioni di CIO e CONI, da ciò si desume che questi poteri integrino la nozione comunitaria di controllo. Da questi poteri di ingerenza si ricava che l'attività federale sia sottoposta al controllo del Comitato sovraordinato e la sfera di autonomia non esclude che possa esercitarsi controllo per valutare la rispondenza alla legge, alla convenienza amministrativa o a regole tecniche varie. In definitiva il giudice afferma che l'elemento fondante l'organismo di diritto pubblico attiene alla rilevanza degli interessi generali perseguiti, per i quali deve sussistere la funzione amministrativa di controllo, anche in presenza di utili.

¹⁶⁰ Le sentenze del 2018 seguono la giurisprudenza comunitaria, CGUE, sez. IV, sent. 5 ottobre 2017, C-567/15, in *Guida al diritto* 2017, 43, 36, secondo la quale, per qualificarsi organismo di diritto pubblico, non è necessario

l'ordinamento sportivo vigente, le Federazioni Sportive Nazionali¹⁶¹ sono qualificabili come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ma non ha risolto il punto di diritto se queste possano ottenere la qualifica anche di organismo di diritto pubblico¹⁶², considerati i loro poteri, funzioni e rapporto col Comitato. Il giudice del rinvio rileva infatti che la FIGC è un'entità di diritto privato avente personalità giuridica, lo Stato si limita a riconoscerla tale e la natura pubblica di alcune sue funzioni non consente di mutarne il regime ordinario, per l'appunto di diritto privato, al quale è sottoposta; a ciò si aggiunga la capacità di autofinanziamento, che permette di compiere attività diverse dai compiti di valenza pubblicistica, riconducibili alla sua generale capacità di diritto privato. Ma contrariamente a ciò, è avventato affermare che tale qualificazione di legge non sia determinante, poiché le Federazioni sono soggette a vari poteri¹⁶³ del CONI, a sua volta sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, e perseguono interessi pubblici determinati nello Statuto del Comitato, ai cui indirizzi e controlli si conformano; ragion per cui le attività accessorie, come i servizi di facchinaggio, hanno in sé un carattere funzionale legato ai compiti a valenza pubblicistica, tali da esserne parte integrante.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹⁶⁴ si è espressa sulle due questioni pregiudiziali sull'interpretazione da dare all'art. 2, paragrafo 1, punto 4, lett. a) e c) della direttiva 2014/24/UE, in materia di appalti pubblici: se la FIGC sia qualificabile come organismo di diritto pubblico, istituito al fine di soddisfare esigenze di interesse generale, a carattere non industriale né commerciale, in particolare se ricorre il requisito teleologico pur non essendoci un atto istitutivo formale di pubblica amministrazione e nei confronti di un'attività non a

l'esclusivo soddisfacimento dei bisogni di interesse generale in difetto di carattere commerciale o industriale, ma è sufficiente che rivesta parte dell'attività dell'ente, con la possibilità che l'ente persegua contemporaneamente interessi industriali e commerciali. Sul punto si segnala la concordanza della giurisprudenza amministrativa, Cons. St., sez. VI, sent. 10 ottobre 2002, n. 5442, in *Foro amm. CdS*, 2002, 3254, e 10 settembre 2007, n. 4743, in *Foro amm. CdS*, 2005, 9, 2532, la quale sostiene che le Federazioni sportive siano tenute al rispetto della normativa ad evidenza pubblica quando l'affidamento esterno riguardi servizi strumentali all'esercizio di funzioni di rilievo pubblicistico, relative ad un interesse generale, che le federazioni perseguono attraverso prerogative pubbliche, in quanto organi del CONI, adottando atti di natura amministrativa sottoposti pertanto alla giurisdizione corrispondente.

¹⁶¹ Nell'ordinanza di rinvio si riporta che la FIGC potrebbe non essere ritenuta sottoposta ad un'influenza dominante da parte del CONI, visto che le Federazioni sono partecipi dei suoi organi supremi e i poteri del Comitato non sono identificabili in quel grado di vigilanza che è comunemente esercitata sugli organismi di diritto pubblico.

¹⁶² Anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione si era espressa in materia, delibera ANAC 26 marzo 2016, n. 372, sostenendo la tesi secondo la quale le Federazioni sportive presentano la natura di organismo di diritto pubblico; infatti, pur provviste di autonomia di tipo tecnico, organizzativo e di gestione, sono sottoposte al controllo e alla vigilanza del CONI sia durante la loro costituzione, con il riconoscimento ai fini sportivi, sia durante la loro funzione.

¹⁶³ Già visti nel paragrafo del CONI: riconoscimento, vigilanza, direzione, approvazione dei bilanci e commissariamento.

¹⁶⁴ CGUE, sez. IV, sent. 3 febbraio 2021, cause riunite C-155/19 e C-156/19.

valenza pubblicistica, e se il CONI eserciti o meno un'influenza dominante, dati i suoi poteri, sulla gestione delle Federazioni, valutati i poteri di cui tale autorità è investita e il fatto che i suoi organi fondamentali sono composti in maggioranza da rappresentanti dell'insieme delle Federazioni.

In merito alla prima questione il giudice europeo statuisce che i tre requisiti¹⁶⁵, previsti dalla normativa unionale, sono cumulativi e i tre criteri previsti dal terzo di quelli sono alternativi. Circa il primo requisito, secondo la Corte, l'interesse generale deve essere oggettivamente constatato e in Italia l'attività sportiva di interesse generale è realizzata dalle Federazioni nell'ambito dei compiti pubblicistici attribuiti dagli artt. 15 del decreto Melandri e 23 dello Statuto del CONI, ma molti dei compiti di quest'ultimo non presentano il carattere industriale o commerciale. Quindi qualora sia dimostrata la realizzazione da parte di una federazione di tali compiti, allora risulta soddisfatto il requisito, di cui all'art. 2, paragrafo 1, punto 4, lett. a) direttiva 2014/24, non rilevando il fatto che essa sia un'associazione giuridica di diritto privato non costituita per atto della pubblica amministrazione né che persegua altre attività, diverse da quelle di soddisfacimento di esigenze d'interesse generale a carattere pubblico, accanto a quelle elencate all'art. 23 dello Statuto¹⁶⁶, anche con capacità di autofinanziamento.

Sulla seconda questione, i criteri alternativi di cui alla lett. c) evidenziano la dipendenza di un organismo dalla pubblica amministrazione e una vigilanza sul primo mediante un controllo attivo della sua gestione che produca per l'appunto quella soggezione e in generale un'influenza sulle decisioni in materia di appalti pubblici¹⁶⁷. Nel caso di specie, il combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 220 del 2003, convertito in legge 280 del 2003, e degli artt. 5, comma 1, del decreto Melandri, e 6, comma 1, dello Statuto attribuisce al CONI, all'interno dell'ordinamento sportivo e nel rispetto di quello internazionale, la funzione di regolazione e coordinamento dello sport nazionale, che trova il limite della regolamentazione dei dettagli della pratica sportiva, della concreta gestione e dei rapporti con le società,

¹⁶⁵ L'art. 2, paragrafo 1, punto 4, lett. a) della direttiva 2014/24 elenca i requisiti per la qualificazione di organismo di diritto pubblico: soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, essere dotato di personalità giuridica, essere finanziato in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure essere la sua gestione posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, oppure essere il suo organo di amministrazione, direzione o vigilanza costituito da membri più della metà dei quali sono designati dai precedenti enti. La direttiva è stata recepita dal d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cosiddetto Codice dei contratti pubblici.

¹⁶⁶ In tal senso vedasi la sentenza CGCE, 10 novembre 1998, BFI Holding, C-360/96, EU:C:1998:525, punto 55.

¹⁶⁷ In questo senso si veda la sentenza CGCE, sez. V, del 27 febbraio 2003, Adolf Truley, C-373/00, EU:C:2003:110, punti 68, 69 e 73.

associazioni, gli individui e altri enti pubblici e privati¹⁶⁸. Con tale configurazione, la Corte UE dapprima sembra non considerare il CONI un organo gerarchico in grado di controllare attivamente e dirigere la gestione delle federazioni, data l'autonomia riconosciuta loro, salvo poi affermare che *“una presunzione siffatta può essere rovesciata qualora sia dimostrato che, nei fatti, i diversi poteri spettanti al CONI nei confronti della FIGC hanno l’effetto di creare una dipendenza di tale federazione rispetto al CONI, tale per cui quest’ultimo possa influire sulle decisioni di detta federazione in materia di appalti pubblici”* e quindi affidare al giudice del rinvio l'incarico di verificare¹⁶⁹ *“se i diversi poteri spettanti al CONI nei confronti della FIGC mostrino, nel complesso, l’esistenza di una dipendenza cui si accompagna una siffatta possibilità di influenza”*. Dalla normativa italiana risulta che il CONI effettui il riconoscimento delle Federazioni, come prima parte di un iter di riconoscimento ai fini sportivi, sulla base di criteri non correlati alla gestione della federazione, inerenti a condizioni generali da soddisfare e a principi e regole, e che il suo intervento si limiti a dettare i principi fondamentali in vista di un'armonizzazione della normativa generale di tutte le Federazioni, affinché queste perseguano fini, nelle rispettive discipline sportive, fissati dalla legge e adottino disposizioni statutarie e regolamentari conformi a questa; tale intervento del Comitato non pare raggiungere quel grado di intensità che porti ad influenzare le decisioni in tema di appalti pubblici.

Circa il potere del CONI di adottare nei confronti delle Federazioni atti di indirizzo dell'attività sportiva la Corte affida al giudice del rinvio la verifica del fatto se le norme sul punto impongano a quelle regole o orientamenti generali di organizzazione sportiva dal punto di vista pubblico e quindi se il Comitato possa intervenire attivamente nella loro gestione fino a influire sulle decisioni in materia di appalti pubblici.

In merito all'approvazione degli statuti federali, il CONI valuta la loro conformità esclusivamente nei confronti della legge, dello Statuto e dei principi fondamentali, quindi il giudice nazionale deve verificare se il CONI possa imporre alla federazione, quando lo approva, modifiche tali per cui l'autonomia gestionale venga consequenzialmente ristretta o, nel caso di rifiuto, revocare il riconoscimento.

¹⁶⁸ La CGUE evidenzia come ex art. 15, comma 4, del d.lgs. 242 del 1999, l'approvazione e la verifica dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione siano compiti dell'assemblea elettiva degli organi direttivi e che l'art. 24, comma 4, dello Statuto CONI riconosca alle Federazioni autonomia tecnica, organizzativa e gestionale.

¹⁶⁹ Come riportato dalla CGUE, sez. IV, sent. del 2 maggio 2019, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 37, la Corte fornisce le precisazioni al fine di indirizzare il giudice nazionale nella decisione.

Sui bilanci consuntivi e di previsione la verifica giudiziale deve occuparsi di comprendere il grado di controllo: se esso sia puramente contabile dei bilanci consuntivi e dell'equilibrio del bilancio di previsione o se investa la gestione delle Federazioni, da cui si manifesterebbe un controllo attivo sull'andamento¹⁷⁰, se la sanzione alla mancata approvazione sia la non pubblicazione dei bilanci e se il CONI possa opporsi all'adozione del bilancio federale e controllare la gestione delle Federazioni.

Al giudice nazionale spetta poi verificare il grado di incidenza del Comitato sulle Federazioni riguardo i contributi finanziari destinati loro, compresa la capacità di stabilire vincoli di destinazione ed incidere così sulla gestione, la nomina dei revisori dei conti e quanto possano questi influire sulla politica di andamento federale, il controllo dell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica e il loro buon funzionamento e come questo intacchi l'autonomia di gestione e la capacità di decisione nell'affidamento di appalti o se questa rientri tra i compiti in capo al CONI, infine accertare se il potere di commissariamento nei casi di gravi irregolarità, violazioni o impossibilità di funzionamento delle Federazioni determini un mero controllo sulla regolarità oppure una verifica della politica gestionale federale e determini quindi un permanente controllo sulla loro amministrazione¹⁷¹. Infine il giudice europeo conclude: *“nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un'autorità pubblica soltanto qualora da un'analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l'autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all'autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici”*.

Quanto alla normativa delle Federazioni, parte di questa è contenuta, esternamente al d.lgs. 242 del 1999, nello Statuto del CONI, titolo IV.

L'art. 20 stabilisce l'ordinamento delle Federazioni sportive nazionali, le quali sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, soggette alla disciplina del codice civile e relative norme di attuazione, per le quali è assente lo scopo di lucro, sono costituite

¹⁷⁰ In tal senso CGCE, sez. V, sent. del 27 febbraio 2003, Adolf Truley, C-373/00, EU:C:2003:110, punto 73.

¹⁷¹ La CGUE si sofferma anche sulla circostanza, presentata dal giudice a quo, per cui si potrebbe neutralizzare il controllo esercitato dal CONI e le Federazioni avrebbero libero dominio nella propria gestione, solo qualora queste partecipassero in maggioranza nei suoi principali organi collegiali deliberativi così da esercitare, singolarmente, un'influenza significativa sul controllo di gestione che il Comitato, autorità pubblica in questione, svolge verso le medesime Federazioni.

da società, associazioni sportive e, se previsto dai vari statuti federali, anche dai singoli tesserati; sono rette da norme statutarie e regolamentari, in accordo con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale e si ispirano al principio democratico e di partecipazione in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. A loro è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI, e svolgono compiti di attività e di promozione dello sport¹⁷², conformemente alle deliberazioni e agli indirizzi dei Comitati nazionale e internazionale.

L'art. 21 norma l'iter di riconoscimento delle Federazioni da parte del Consiglio Nazionale del CONI. Innanzitutto devono essere soddisfatti i requisiti: svolgimento di un'attività sportiva, a livello sia nazionale sia internazionale, con partecipazione a competizioni e formazione di atleti e tecnici, affiliazione alla Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione confacente alla Carta Olimpica e alle regole federali internazionali, presenza del principio di democrazia interna e pari partecipazione di uomini e donne nell'ordinamento statuario e regolamentare, in accordo a deliberazioni e indirizzi di CIO e CONI, conformità delle procedure elettorali e della composizione degli organi direttivi all'art. 16, comma 2¹⁷³, del decreto Melandri.

Il comma 2 pone la condizione che per ogni sport è prevista una e una sola Federazione sportiva nazionale, ma nel caso di concorso di domande il Consiglio Nazionale svolge una procedura di unificazione¹⁷⁴.

Successivamente potrà essere riconosciuta anche la personalità giuridica di diritto privato dell'associazione (comma 2-bis). I requisiti summenzionati devono sussistere e persistere, pena la deliberazione della revoca del riconoscimento da parte del Consiglio medesimo (comma 3).

¹⁷² P. SANDULLI, *op. prima cit.*, 2020, il ruolo svolto dalle Federazioni dovrà adeguarsi alla diarchia in ambito sportivo, per la co-presenza di CONI e Sport e Salute S.p.a., distinguendosi l'attività agonistica da quella terapeutica e educativa e gestendole d'intesa con questi due soggetti, rispettivamente.

¹⁷³ Il menzionato articolo pone alla base delle norme statutarie e regolamentari il principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva senza differenze e in assonanza all'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Pari opportunità di genere devono essere riscontrate anche nelle procedure di elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, i quali sono in carica per quattro anni, per massimo tre mandati. È prevista una quota di almeno il trenta per cento riservata ad atleti e tecnici, dilettanti e professionisti, in attività o tesserati per due anni, in codesti organi direttivi.

¹⁷⁴ Esso invita le parti a costituire un soggetto unitario, in caso di fallimento promuove un'intesa atta a costituire un unico soggetto, altrimenti determina che la Federazione è quella composta dai soli soggetti che vi aderiscono.

L'art. 22 si occupa degli Statuti delle Federazioni, i quali devono rispettare i principi fondamentali¹⁷⁵ emanati dal Consiglio Nazionale e sono influenzati dall'equilibrio di diritti e doveri tra settore professionistico e non e tra le categorie interne al settore¹⁷⁶. Con lo Statuto sono fissate le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici (comma 2). La sua formazione è controllata dalla Giunta Nazionale, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto CONI e ai principi fondamentali, prima di approvarlo; in caso contrario, è previsto un iter per il superamento delle difformità (comma 5). È infine stato aggiunto il comma 5-bis che indica agli statuti di dotare le Federazioni di poteri di vigilanza e controllo sulle loro articolazioni interne.

Tra le materie trattate dallo Statuto si rinvencono: i poteri federali di vigilanza e controllo sulle associazioni interne, l'equilibrio tra settori professionistico e dilettantistico, l'adesione alla Federazione internazionale di riferimento e al regolamento antidoping del CONI, il rispetto dei principi di giustizia sportiva, il divieto dei tesserati di alto livello o professionisti di partecipare a scommesse sui risultati di competizioni federali e questioni di ineleggibilità¹⁷⁷, incompatibilità¹⁷⁸ e diritto di voto¹⁷⁹.

Invece i controlli e gli indirizzi sulle Federazioni sono disciplinati all'art. 23. Il comma 1 individua il carattere pubblico di alcune attività svolte dalle Federazioni¹⁸⁰, per le quali sono previsti indirizzi e controlli del CONI; in particolare la Giunta determina i criteri e le procedure affinché ci sia attinenza tra le decisioni federali e i programmi del comitato in

¹⁷⁵ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 79 e 80, ripercorre la storia dei principi fondamentali. Essi furono introdotti nel 2004 per regolare gli Statuti delle Federazioni, Discipline sportive associate e associazioni benemerite. Le modifiche apportate nel 2012 attinsero al sistema di governo, in particolare la composizione e i poteri dei Consigli federali e del Collegio dei revisori dei conti, e di giustizia sportiva. Un ulteriore intervento avvenne nel 2014 e riguardò i principi di giustizia sportiva: vanno assicurati il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il fair play e ogni opposizione a illeciti sportivi, frodi sportive, doping e violenze; c'è inoltre un'apertura all'istituzione di organi appositi per la tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti dell'ordinamento, che si devono adeguare ai principi e alle norme generali del processo civile per quanto compatibili. L'ultimo intervento in materia risale alla deliberazione n. 1613 del 4 settembre 2018.

¹⁷⁶ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pag. 199. L'autore evidenzia la difficoltà di realizzare una tale prerogativa dato il vasto squilibrio economico tra professionismo e dilettantismo.

¹⁷⁷ Sono ineleggibili i soggetti la cui fonte di reddito principale sia un'attività commerciale connessa all'operato federale o i soggetti che affrontino contenziosi giudiziari con il Comitato o organismi sportivi riconosciuti.

¹⁷⁸ Incompatibili risultano essere le cariche di componente degli organi centrali e altre elettive nella federazione oppure quella tra tecnico e arbitro.

¹⁷⁹ Il diritto di voto è conferito ad associazioni e società aventi un'affiliazione di 12 mesi precedenti alla data di svolgimento dell'assemblea, qualora abbiano effettuato ininterrottamente attività sportiva secondo i programmi federali in ogni loro stagione sportiva.

¹⁸⁰ Sono le già viste attribuzioni in tema di: ammissione e affiliazione di società, associazioni e singoli tesserati, compresa la revoca e modificazione, controllo del regolare svolgimento delle competizioni e campionati professionistici, utilizzo dei contributi pubblici, in materia di doping, preparazione olimpica e di alto livello, formazione tecnica e utilizzo e gestione degli impianti sportivi pubblici.

materia di competitività delle squadre nazionali, tutela del patrimonio sportivo ed efficiente gestione interna (comma 1-ter).

Tramite Consiglio e Giunta sono svolti controlli sui bilanci per ottenere l'approvazione e sono stabiliti i contributi finanziari¹⁸¹, eventualmente sottoposti a vincoli di destinazione; sempre la Giunta nei casi più gravi di malfunzionamento interviene, adottando il commissariamento.

Data questa serie di atti che modellano la struttura organizzativa federale, essa si compone di diversi organi. L'Assemblea degli associati è composta dai delegati delle società e delle associazioni e, nel caso sia previsto dallo statuto federale, anche dai singoli tesserati; si occupa della gestione e amministrazione della disciplina, elegge gli organi direttivi e approva i bilanci programmatici di indirizzo. Il Consiglio federale¹⁸² è l'organo direttivo e di esecuzione, che delibera sulle residue materie non conferite alla prima, è incaricato sia di predisporre sia di approvare il bilancio annualmente¹⁸³ (art. 15, comma 3, d.lgs. 242 del 1999).

Al presidente è conferita la rappresentanza legale, con funzioni di indirizzo, controllo e programmazione¹⁸⁴ degli aspetti tecnico-sportivi, per i quali dispone della nomina dei direttori tecnici delle rappresentative nazionali, previo consulto con CONI e consiglio federale. Invece il segretario generale, di nomina presidenziale, detiene la responsabilità della gestione amministrativa, supervisionata dal consiglio federale, che ne verifica il pedissequo adempimento ai programmi tecnici sportivi, ne valuta i risultati ed esamina il buon funzionamento gestionale. Infine le verifiche contabili sono affidate al collegio dei revisori dei conti.

La struttura organizzativa federale si completa con l'articolazione di livello regionale e provinciale, costituita dai comitati, incaricati della gestione territoriale e periferica della disciplina sportiva.

¹⁸¹ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pagg. 200 e 201. L'autore distingue i contributi, che pervengono alle Federazioni, tra quelli di derivazione CONI e quelli frutto di sponsorizzazioni, organizzazioni di eventi e vendita dei diritti televisivi. I primi rappresentano l'anima pubblica federale, i secondi quella privata, che è affidata all'ente federale sotto il profilo economico, in base alla forza imprenditoriale e alle potenzialità commerciali dello sport curato.

¹⁸² L'art. 16, comma 5, del decreto Melandri determina una quota, pari al trenta per cento del totale, riservata ad atleti e tecnici sportivi, come visto in precedenza. Si è dovuto procedere ad un irrigidimento dei requisiti soggettivi per l'elezione, al fine di assicurare un'adeguata competenza nella tutela degli interessi dei tesserati e affiliati.

¹⁸³ In seguito alla riforma cosiddetta Pescante del 2004.

¹⁸⁴ Egli appronta, all'alba del suo mandato, il programma tecnico-sportivo da realizzare, mentre al suo termine, relaziona i risultati raggiunti.

4. Le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva

Altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva¹⁸⁵.

Le prime sono regolate dagli artt. 15 e 16 del d.lgs. 242 del 1999, ugualmente alle Federazioni sportive nazionali, e, nello specifico, dagli artt. 24 e 25 dello Statuto del CONI.

La prima affermazione dell'idea di Disciplina sportiva associata risale al 1986, quando il Consiglio Nazionale del CONI emanò una delibera che ne regolamentava i criteri e le procedure del loro riconoscimento¹⁸⁶. Successivamente la piena definizione del loro status fu raggiunta con il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (decreto Pescante) il quale modificò il decreto del '99¹⁸⁷ e approntò la nuova definizione di CONI quale Confederazione non solo più delle Federazioni sportive nazionali, ma anche delle Discipline sportive associate, le quali riceverebbero equiparazione alle prime, anche in termini di acquisizione della personalità giuridica di diritto privato¹⁸⁸.

L'art. 24 fissa precisamente i requisiti per ottenere il riconoscimento da parte del CONI di Disciplina, tramite il proprio Consiglio Nazionale: lo svolgere attività sportiva a livello nazionale, con rilevanza internazionale, compresa la partecipazione a competizioni e la predisposizione di un percorso di formazione di tecnici e atleti, l'avere tradizione sportiva e una certa partecipazione al movimento e alla sua organizzazione, l'adeguare il proprio ordinamento statutario e regolamentare al principio di democrazia e pari partecipazione, per uguaglianza e opportunità, di donne e uomini, in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI e il non perseguire scopi lucrativi¹⁸⁹.

Per ogni sport solo una Disciplina può ottenere il riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale¹⁹⁰, per il quale le associazioni devono superare il cosiddetto "osservatorio"¹⁹¹, che

¹⁸⁵ Attualmente sono presenti a livello nazionale 19 Discipline e 15 Enti, riconosciuti dal CONI.

¹⁸⁶ L. SELLI, *I soggetti degli ordinamenti sportivi nazionali*, in *Diritto dello sport*, a cura di M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, 2004, pagg. 79 e ss.

¹⁸⁷ R. MORZENTI PELLEGRINI, *op. cit.*, 2007, pagg. 122 e ss.

¹⁸⁸ G. NAPOLITANO, *op. sec. cit.*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, pagg. 353 e ss.

¹⁸⁹ P. SANDULLI, *op. prima cit.*, 2020, per le Discipline è riportabile l'analogo discorso contenuto alla nota n. 166.

¹⁹⁰ La deliberazione n. 1494 del 2013 del Consiglio Nazionale introduce il nuovo Regolamento dei riconoscimenti ai fini sportivi delle Discipline sportive associate.

¹⁹¹ Alla scadenza dei due anni in tale stato, vi è la costituzione di Disciplina sportiva associata in via sperimentale, per cui deve essere redatto lo Statuto, istituito il sistema di giustizia sportiva e il settore antidoping, svolta l'attività sportiva regolarmente e depositati i bilanci. Dopo un ulteriore biennio si passa in regime di

prevede che le medesime siano costituite come associazioni no-profit da due anni, dimostrino che il CIO, o in alternativa Sport Accord¹⁹², abbia riconosciuto l'attività svolta, tra quelle dell'Association of IOC Recognised International Sports Federations (A.R.I.S.F.)¹⁹³; tutto ciò è previsto al fine di determinare la struttura e la partecipazione effettiva a quella che si affaccia come una nuova disciplina praticata. Devono anche essere fornite evidenze del rispetto dei principi fondamentali della Carta Olimpica (non spingersi fino a caratteri estremi, che comportino anche finalità belliche o eccessivamente violente) e del contrasto all'uso di sostanze dopanti. Il Consiglio Nazionale può riconoscere una e una sola Disciplina per ciascuna pratica sportiva, non già all'interno di una Federazione; in caso di concorso, è prevista una procedura di sintesi analoga a quella già descritta in ambito federale (art. 24, comma 2). Il riconoscimento ai fini sportivi permette il conseguimento della personalità giuridica di diritto privato (comma 3).

L'ordinamento delle Discipline sportive associate si rinviene all'art. 25 ed è previsto che lo Statuto definisca i poteri di vigilanza e controllo che la singola Disciplina deve esercitare sulle proprie componenti associative interne, mentre la Giunta Nazionale determina l'ammontare di contributi destinati loro, eventualmente vincolandoli a specifiche attività, e può creare un organismo che le coordini. Data la somiglianza con le Federazioni, si applicano loro le relative norme dello Statuto (comma 4).

Gli Enti di promozione sportiva¹⁹⁴ sono definiti dall'art. 26 associazioni senza fini di lucro, costituite da società, associazioni sportive e, quando previsto dallo statuto, singoli tesserati, in ambito regionale o nazionale, che perseguono come fine istituzionale *“la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative”*, riconosciute dal CONI, differenziandosi dalle Federazioni per la mancanza di svolgimento dell'attività a livello agonistico¹⁹⁵. Esse operano secondo i principi, le regole e le competenze del Comitato,

provvisorietà e, qualora venga accertata la diffusione mondiale in tre continenti e il riconoscimento di una Federazione internazionale o del CIO, si arriva all'effettività. Infine la trasformazione in Federazione si realizza con la scissione da quella a cui si era in precedenza affiliata.

¹⁹² La General Association of International Sports Federations (G.A.I.S.F.) è un'associazione no-profit, costituitasi nel 1967, con sede a Losanna, che raggruppa al suo interno membri dell'ARISF, ASOIF, AIMS e AIOWF, oltre i membri associati.

¹⁹³ La ARISF è un'associazione no-profit fondata nel 1983, con sede sempre a Losanna, che raggruppa le Federazioni sportive internazionali, di appartenenza al CIO, ma le cui discipline non hanno ancora avuto accesso al programma dei Giochi Olimpici. Attualmente due italiani sono stati eletti alla sua direzione: Raffaele Chiulli ne è Presidente, Riccardo Fraccari Segretario; www.coni.it.

¹⁹⁴ Negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale sorsero gli Enti di Propaganda sportiva, si veda R. AMBROSINO, *Gli Enti di promozione sportiva*, 1985. Vennero riconosciuti, con l'attuale denominazione, per la prima volta dal Consiglio Nazionale nel 1986.

¹⁹⁵ Il Consiglio stesso ha approvato con la deliberazione 28 ottobre 2014, n. 1525, il loro Regolamento.

delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, con cui hanno la facoltà di stipulare convenzioni, e devono garantire l'osservanza dei principi di democrazia interna e pari opportunità.

Gli Enti ottengono il riconoscimento a livello nazionale, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale (art. 27), soddisfacendo i requisiti di associazione riconosciuta o meno ai sensi degli artt. 12 e ss. c.c., dotata di uno statuto¹⁹⁶, presente in quindici Regioni e settanta Province, composta da almeno mille affiliati e centomila iscritti, promuovendo quello sport da quattro anni; criteri inferiori sono previsti per il livello regionale.

L'art. 28 determina le entrate su cui possono contare gli Enti, classificate come proprie e contributo annuale del CONI. Esse devono fornire annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo alla Giunta, accompagnati da una relazione documentata che espliciti l'utilizzazione dei contributi ricevuti dal Comitato. Eventuali irregolarità di utilizzo delle risorse sono punibili da parte della Giunta con gli appropriati provvedimenti, che possono arrivare fino alla richiesta di revoca del riconoscimento sportivo al Consiglio.

Accanto a questa categoria è collocato il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.)¹⁹⁷, la cui personalità giuridica di diritto privato è riconosciuta dal d.P.R. 30 aprile 1968, n. 770 (art. 27, comma 2).

5. Le Leghe

All'interno delle Federazioni possono sorgere organismi di natura privatistica, aventi autonomia organizzativa e amministrativa, che rappresentano le società partecipanti al medesimo campionato e perseguono obiettivi di tutela delle stesse. Le Leghe infatti curano l'organizzazione dello sport agonistico praticato dalle società sportive associate, programmando le manifestazioni da svolgere, con riguardo alle date e agli orari degli eventi, decretando quali sono i requisiti da possedere per potersi iscrivere alla competizione, come lo stadio o il palazzetto, la fiscalità, gli oneri federali, e, in materia di accordi lavorativi, stipulando contratti di lavoro o predisponendo contratti tipo. A parte la gestione prettamente sportiva, si è affermato nel corso degli anni, fino ad assumere una decisamente marcata

¹⁹⁶ La Giunta Nazionale, ex art. 26, comma 3-ter, segue il procedimento di approvazione, in modo del tutto analogo a quello trattato in precedenza relativamente a Federazioni e Discipline. Altra analogia attiene al potere delle Giunta di istituire, su proposta degli Enti, un organismo di coordinamento.

¹⁹⁷ È l'ente preposto allo sviluppo dello sport in ambito universitario.

rilevanza, l'aspetto economico legato allo svolgimento del gesto sportivo, di cui le Leghe si occupano, attraverso la commercializzazione dei diritti televisivi¹⁹⁸ e la raccolta di fondi che verranno distribuiti alle partecipanti. Proprio su questo punto e su altri le singole società, in aggiunta, possono delegare la Lega di riferimento, in qualità di rappresentante, per la trattazione di questioni la cui gestione unitaria è preferibile, operando questa in rappresentanza delle prime; a causa di questo mandato la Lega mandataria sottoscrive accordi economici, per cui le società mandanti assumono i relativi obblighi attivi e passivi¹⁹⁹.

Per quanto attiene alla natura delle Leghe, si è assistito ad una mutazione della giurisprudenza. Inizialmente essa si era assestata su posizioni che riconoscevano elementi pubblicistici nelle Leghe, per cui queste potevano disporre legittimamente la revoca dell'affiliazione a carico di una società che si rivelasse insolvente²⁰⁰ o poteva essere affidata loro, in quanto organo federale, l'attività di vigilanza sugli atti di gestione affidata alle federazioni²⁰¹; in seguito si attesta, per le Leghe, la qualifica di associazioni di diritto privato²⁰² delle società affiliate, in rappresentanza di queste, con autonomia amministrativa e organizzativa, per il raggiungimento di obiettivi che i regolamenti federali, in accordo alla legge e allo statuto federale, pongono²⁰³.

Pur assegnati vari compiti, anche di notevole importanza, le Leghe non ottengono il riconoscimento del CIO o delle Federazioni Internazionali, infatti solo alle Federazioni nazionali è attribuita l'organizzazione, la promozione e la regolamentazione delle discipline sportive in via esclusiva²⁰⁴.

¹⁹⁸ La commercializzazione dei diritti televisivi, come principale prodotto godibile da parte del pubblico, ha visto un aumento negli anni più recenti, tanto da divenire oggetto della normativa antitrust. A livello europeo, in Germania, la Bundeskartellamt, autorità di controllo della concorrenza del mercato, ha bollato come illecita l'applicazione delle norme statutarie della Bundesliga, la lega calcio tedesca, con le quali si decretava il diritto a condurre le trattative e i contratti per la trasmissione televisiva degli incontri tenuti in Germania, da squadre tedesche, in vari tornei (vedasi: dec. Bundeskartellamt, 2 settembre 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 143). Anche in Spagna, il Tribunal de la defensa de la competencia ha attribuito alla Liga il possesso di una posizione dominante e riconosciuto che la cessione in via esclusiva, a condizioni particolari, durata di 8 anni e con diritto di prelazione, tra le altre, dei diritti di trasmissione televisiva genera un abuso di tale posizione (si veda: dec. Antena 3 Television – Liga Nacional Fútbol Profesional, del 10 giugno 1993, in *Riv. dir. sport.*, 1995, pag. 665).

¹⁹⁹ La Lega detiene in questo modo la legittimazione processuale per la tutela dei diritti prodotti dai contratti sottoscritti in ragione della delega assegnata dalle società associate.

²⁰⁰ T.A.R. Lazio, sez. III, sent. 12 dicembre 1987, 2126, in TAR, 1988, I, pag. 67.

²⁰¹ Cons. St., sez. VI, sent. 16 settembre 1998, n. 1257, in Consiglio Stato, 1998, I, pag. 1343.

²⁰² C. Cass., sez. Un., sent. 18 marzo 1999, n. 154, afferma che la dipendente, assunta dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC con rapporto di lavoro di carattere privatistico, rimanga tale e non possa sopravvivere alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego presso l'ente pubblico CONI.

²⁰³ T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 14 novembre 2006, n. 1321, in *Riv. dir. econ. sport.*, fasc. 3, 2006, pagg. 163 e ss., sostiene la natura esclusivamente privatistica delle Leghe, per cui la legge sul diritto di accesso ai documenti amministrativi non può esser loro applicata.

²⁰⁴ Come nota L. COLANTUONI, *op. ult. cit.*, 2020, pag. 84. La Lega, per la propria esistenza, necessita

Le Leghe²⁰⁵ possono essere presenti sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico, con una struttura sostanzialmente indifferente. Al vertice vi è il Presidente, il quale funge da rappresentante e gestore dell'attività organizzativa, amministrativa e sportiva, quanto all'ordinario. Egli è nominato dall'Assemblea generale, costituita da tutte le società, la quale nomina anche il Vice-Presidente. Le funzioni esecutive sono in mano ad un organo, chiamato generalmente Consiglio direttivo o di Lega o di amministrazione, che si occupa di amministrazione, gestione finanziaria e riparto delle somme tra gli associati; al vertice di questo siede la figura del Segretario generale o Direttore generale o Presidente del c.d.a. Il controllo è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti.

Eventualmente possono inoltre essere previsti organi di giustizia sportiva²⁰⁶ per la risoluzione delle controversie tra i partecipanti alla Lega.

6. I Soggetti dell'ordinamento sportivo

In questo mondo vi sono altre figure, che rivestono un ruolo di notevole importanza, alcune disciplinate dal Titolo VIII dello Statuto CONI. Tra gli enti associativi²⁰⁷ ed altri eterogenei si rinvengono le associazioni sportive e le già viste Federazioni nazionali e internazionali, CONI e CIO, case editrici sportive, società che hanno in gestione gli impianti sportivi e gli allevatori dei cavalli destinati alle corse. Alla categoria delle persone fisiche appartengono gli atleti che gareggiano, professionisti²⁰⁸ o no, e i vari ausiliari sportivi, che permettono lo svolgimento della pratica sportiva.

Il fenomeno associativo assume una rilevanza di primo piano nell'esercizio sportivo, per il fatto che garantisce vantaggi all'atleta, consistenti in costi contenuti, uso di impianti e attrezzature, messa a disposizione di allenatori e preparatori tecnici e atletici.

irrimediabilmente della Federazione, per cui gli associati devono già essere affiliati.

²⁰⁵ La Lega più conosciuta è sicuramente quella facente parte della FIGC. Per la parte professionistica si trovano la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, per quella dilettantistica la Lega Nazionale Dilettanti (www.figc.it/mission-e-governance).

²⁰⁶ L. COLANTUONI, *Ibidem*. In questa categoria si riscontrano Giudice di Lega, Collegio arbitrale, Assemblea di categoria, Commissione di ammissione al campionato, Consulta dei Presidenti di società.

²⁰⁷ G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, in V. CERULLI IRELLI, G. MORBIDELLI (a cura di), *Ente pubblico ed Enti pubblici*, 1994.

²⁰⁸ M.S. GIANNINI, *op. cit.*, 1949, 1-2. Si veda anche A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. giur. lav.*, 1997, I, pag. 521.

Quindi una moltitudine di figure di vario rilievo compone l'ordinamento sportivo, il quale necessariamente deve ordinarle e qualificarle²⁰⁹.

La riforma che si appresta ad entrare in vigore nel corso dell'anno venturo determinerà la categoria del lavoratore sportivo, senza più distinzioni di genere²¹⁰ e tra settori professionistici e dilettantistici, intendendosi con tale termine il soggetto che percepisce un corrispettivo per esercitare la propria prestazione sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico o sportivo, preparatore atletico o direttore di gara o arbitro, al di fuori delle attività amatoriali²¹¹; a differenziare i due settori sarà la sola circostanza per cui il lavoro svolto come attività principale o prevalente e continuativa si presume professionistico. I rapporti di lavoro previsto potranno essere per entrambi di tipo subordinato, autonomo, anche secondo collaborazioni coordinate e continuative, o occasionale, che andrà accertato in ogni singola occasione secondo le regole ordinarie e i criteri e parametri del diritto comune²¹².

6.1 Gli atleti

Gli atleti²¹³ sono quei soggetti che praticano una determinata attività sportiva all'interno di competizioni ufficiali organizzate dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale²¹⁴. Lo status di atleta è acquisito mediante il tesseramento, atto di diritto pubblico, nonostante qualche tesi propendesse per la natura privata dell'atto, che consiste in un'iscrizione presso società o associazioni riconosciute dal CONI, legandosi egli a questa, oppure, se previsto, anche direttamente presso la Federazione, le Discipline sportive associate o gli Enti di

²⁰⁹ Si vedano V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, 1995; C. COCCIA, *Le leggi dello sport*, Torino, 1995; A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pag. 283 e ss.

²¹⁰ Viene aperta la via al riconoscimento del professionismo anche femminile, si veda per approfondire S. MESSINA, *Lo sport verso il professionismo, ma con ambiguità*, in *op.cit.*, ItaliaOggi, n. 6, 2021, pagg. 12 e ss.

²¹¹ C. DI CINTIO-S. ANGILERI, *Professionisti, amatori e dilettanti*, in *op. cit.*, ItaliaOggi, n. 6, 2021, pagg. 9 e 10, amatori sono coloro che, spontaneamente e gratuitamente, impiegano il proprio tempo e le proprie capacità per la promozione dello sport, senza alcun fine di lucro, ma solo fini amatoriali. Per costoro non potranno instaurarsi rapporti di lavoro subordinato né autonomo, comunque nessuna retribuzione può essere prevista, salvo occasionali premi e compensi e indennità di trasferta e rimborsi spesa anche forfettari.

²¹² C. DI CINTIO-S. ANGILERI, *Nasce il lavoratore sportivo*, in *op. cit.*, ItaliaOggi, n. 6, 2021, pagg. 7 e 8, rilevano che la particolarità del lavoro subordinato sportivo atterrà alla sua durata temporale, fissata in un termine finale massimo di cinque anni dall'inizio del rapporto, dunque non venendo previsto alcun indeterminato.

²¹³ R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, 2003, pag. 37, sottolinea la centralità della categoria di atleta, soprattutto nell'agonismo programmatico, poiché egli si confronta con altri praticanti del suo stesso livello in una specialità sportiva, secondo delle regole determinate, in modo tale da ottenere vittorie e piazzamenti che lo inseriscono in graduatorie ufficiali.

²¹⁴ Si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 88 e 89.

promozione sportiva. Tutto ciò che attiene a questo procedimento, come presupposti e iter, è disciplinato dai regolamenti federali, la sua conclusione sarà una decisione degli organi federali²¹⁵⁻²¹⁶.

Gli atleti risultano così inquadrati presso le società e associazioni riconosciute²¹⁷, ex art. 31 comma 1 dello Statuto, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e esercitano la loro attività con lealtà, nel rispetto di principi, norme e consuetudini sportive²¹⁸ (comma 2 e art. 35, comma 2, del d.P.R. 28 marzo 1986, n. 157), oltre che in conformità a norme e indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale e internazionale (comma 3). Questa categoria è classificabile sotto plurimi punti di vista. Il primo è la separazione tra professionismo²¹⁹ e dilettantismo²²⁰, i cui criteri sono fissati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. m), del d.P.R. 157 del 1986, dal Consiglio Nazionale del CONI, di conseguenza sono gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva a separare questi due insiemi²²¹; è stato presentato di recente il disegno di legge n. 999 il 21 dicembre 2018, il cui art. 5 permette l'introduzione di un terzo settore, quello dell'atleta semi-professionista.

Altri criteri sono ovviamente la pratica sportiva svolta, anche all'interno della medesima disciplina, per la compresenza di più specialità, l'appartenenza ad un preciso ente territoriale,

²¹⁵ C. Cass., sez. Un., sent. 9 maggio 1986, n. 3091, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pag. 192, le norme regolamentari rientrano tra i provvedimenti organizzativi che la Federazione adotta, in qualità di organo del CONI, col quale condivide le finalità di quegli atti, quindi di espressione pubblicistica e di natura amministrativa. Perciò l'esclusione del professionista, a seguito di un atto ritenuto illegittimo, lede la sua posizione di interesse legittimo, per la cui tutela giurisdizionale è necessario il ricorso al giudice amministrativo, a prescindere da eventuali rimedi di giustizia sportiva.

²¹⁶ Pret. Modena, 10 febbraio 1987, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, I, pagg. 721 e ss., ritenne tutelabile con provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., la violazione del diritto soggettivo dell'atleta che svolga attività agonistica, perché la costretta inattività per il rifiuto degli organi sportivi di tesserarlo, causa lesione al suo aspetto morale dell'interesse all'agonismo e alla sua specifica capacità e personalità.

²¹⁷ A. DE SILVESTRI, *La disciplina del tesseramento e del vincolo sportivo*, in *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, a cura di C. ALVISI, 2005.

²¹⁸ Tra i comportamenti corretti da osservare rientra sicuramente il divieto di assunzione di sostanze dopanti finalizzate ad un miglioramento della prestazione sportiva. Comm. App. Feder. Giuoco Calcio, 30 ottobre 1990, in *Foro it.*, 1991, III, pag. 225 e 13 maggio 1991, in *Foro it.*, 1991, III, pag. 337.

²¹⁹ L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 caratterizza il professionismo degli atleti e di altri soggetti, per l'esercizio di attività sportiva, per i fattori dell'onerosità e della continuità nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI e per la qualifica ottenuta dalle Federazioni sportive nazionali.

²²⁰ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pag. 103, distingue le categorie di dilettanti, poiché sono economicamente autosufficienti, professionisti, perché integralmente mantenuti dall'ordinamento, e semi-professionisti, in quanto parzialmente mantenuti dall'ordinamento; dividendo l'atleta non professionista, dato che compete secondo le regole del CIO e della Federazione internazionale, da quello professionista che, invece, segue le norme della Federazione nazionale, in base ai principi formulati da quella internazionale.

²²¹ Sul punto, G. LIOTTA-L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, 2020, pag. 89, sostengono che lo sport è professionistico quando la federazione sceglie tale riconoscimento.

alla società o associazione per cui si compete ed elementi oggettivi fisici, quali il sesso, il peso, l'età.

Gli atleti in base ai risultati e meriti possono essere convocati e selezionati dalle rappresentative nazionali, alle quali sono tenuti a rispondere, mettersi a disposizione e onorare l'impegno (art. 31, comma 4).

In merito alla loro tutela il CONI ha istituito la Commissione Nazionale Atleti (art. 31, comma 5 e art. 32, paragrafo 1.3 Carta Olimpica) presso il Comitato stesso, con il compito di diffondere l'ideale olimpico e dare un apporto consultivo al Comitato mediante proposte, pareri e suggerimenti su programmi e strategie; la Commissione²²² si compone di un Presidente e un Comitato direttivo.

6.2 I tecnici

La categoria dei tecnici sportivi è vasta e comprende istruttori, allenatori, selezionatori e maestri. Essi sono inquadrati²²³, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Coni, presso le società e associazioni sportive e devono essere iscritti all'interno dei quadri tecnici federali e svolgono compiti²²⁴ direttivi e formativi degli atleti, che consistono nella direzione e controllo tecnico, nella preparazione, addestramento e miglioramento, da esercitare garantendo la lealtà sportiva nell'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive²²⁵, anche in virtù dell'intrinseca funzione sociale, educativa e culturale connessa al loro mestiere²²⁶; devono

²²² È formata da un membro per ogni Commissione federale e da tre membri dei rappresentanti delle Discipline sportive associate. I rappresentanti al Consiglio Nazionale CONI sono eletti dall'Assemblea dei Consiglieri atleti delle Federazioni e delle Discipline. Compongono il Comitato Direttivo i rappresentanti nel Consiglio Nazionale CONI e due atleti eletti nella Giunta Nazionale del CONI. Tra i membri di diritto vi sono gli eventuali componenti italiani eletti nella Commissione Internazionale Atleti del CIO e nella Commissione Europea Atleti dei COE, un atleta rappresentante del CIP ed un rappresentante delle Discipline Associate. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente (www.coni.it/commissione-nazionale-atleti).

²²³ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 90, anch'essi devono tesserarsi, soddisfatti peculiari requisiti richiesti dalle federazioni. Svolgono attività con carattere professionistico i maestri di sci e tennis e gli allenatori di calcio e pallacanestro.

²²⁴ C. Cass., sez. Lav., 17 gennaio 1996, n. 354, in *Giust. Civ. Mass.*, 1996, pag. 73, ha definito il rapporto di lavoro dell'allenatore sportivo professionista autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

²²⁵ Il loro ruolo è molto delicato e talvolta si confronta con la connaturata pericolosità del gesto sportivo, da cui può derivare l'insorgenza di responsabilità civile o penale per eventi occorsi ad atleti e allievi. Vedasi Trib. Monza, 13 settembre 1988, in *Resp. Civ.*, 1989, pag. 1200, che riconduce i danni subiti da un allievo durante una lezione di tennis al comportamento tenuto dall'istruttore, sussistendo responsabilità per fatto illecito, ex 2043 c.c.; Pret. Belluno, 3 novembre 1993, in *Foro it.*, 1994, II, pag. 468, attribuisce ad un direttore aviolancistico, per mancato controllo dei documenti di abilitazione del paracadutista, come previsto dalla disciplina in materia, la responsabilità penale del fatto.

²²⁶ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pag. 115, si denota una peculiarità per alcune figure di tecnico come il

altresì svolgere attività nel rispetto delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione, nazionale o internazionale, o Disciplina.

Il comma 3 dà la facoltà alla Giunta Nazionale di istituire e regolamentare un organismo di coordinamento nazionale dei tecnici sportivi e, in tal modo, è stata costituita la Commissione Nazionale Tecnici presso il CONI, le sue funzioni sono analoghe a quella relativa agli atleti, per cui svolge pareri e diffonde l'ideale olimpico. Essa è costituita presso ciascuna Federazione e Disciplina e composta dai consiglieri tecnici membri degli organi direttivi di questi enti, dai tecnici sportivi che fanno parte degli Organi nazionali del CONI e da un numero di tecnici federali; gli organi della Commissione sono il Comitato direttivo e il Presidente²²⁷.

6.3 Gli ufficiali di gara

Gli ultimi soggetti di cui tratta lo Statuto CONI sono gli ufficiali di gara²²⁸, detti anche arbitri o giudici, il cui art. 33, sostanzialmente riproducendo la formulazione che era data all'art. 36 del d.P.R. 157 del 1986²²⁹, stabilisce che essi, attribuita la qualifica dalla Federazione, Disciplina o Ente di promozione sportiva, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive affinché possa esserne garantita la regolarità; a questa categoria sono difatti assegnati doveri di direzione, controllo e valutazione dell'osservanza delle regole sportive e annotazione dei risultati agendo con lealtà sportiva e risultando terzi, imparziali e indipendenti nel giudizio (comma 3), sussistendo, a seconda della disciplina in oggetto, differenziazioni tra compiti di accertamento, talvolta, e compiti di decisione²³⁰, talaltra.

L'ottenimento della qualifica di arbitro presuppone il soddisfacimento di peculiari requisiti, che garantiscono un determinato status giuridico al quale si riconnettono diritti ed obblighi,

procuratore del pugile, il quale deve occuparsi contemporaneamente dell'organizzazione degli incontri, della preparazione tecnica, della tutela della salute e dell'integrità fisica del suo atleta, o il maestro di sci, che deve soddisfare requisiti di preparazione tecnica e culturale data la sua attività ad intrinseca pericolosità.

²²⁷ Il Comitato Direttivo è composto dai quattro tecnici eletti nel Consiglio Nazionale del CONI, nonché dal rappresentante Tecnico eletto nella Giunta Nazionale del CONI. Il Comitato Direttivo può essere integrato da un numero di Tecnici Sportivi non superiore ai componenti eletti, nel rispetto dell'equilibrio dei generi. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente (www.coni.it/commissione-nazionale-tecnici).

²²⁸ M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pagg. 110 e ss.

²²⁹ “Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità”.

²³⁰ È il caso della redazione del rapporto di gara, che, come deciso dalla Pret. Perugia, 5 febbraio 1974, in *Riv. dir. sport.*, 1975, pag. 37, è esercizio di un diritto che non fa sorgere responsabilità in capo all'arbitro.

tra cui quelli di tenere un conforme comportamento²³¹ verso gli altri soggetti e viceversa, oltre che il possesso di un'adeguata idoneità fisica²³².

Per esercitare la funzione vanno necessariamente conosciute e osservate precise disposizioni tecniche, che si identificano nelle regole che i partecipanti devono rispettare e sulle quali viene svolto il controllo; queste disposizioni assomigliano a norme giuridiche e presentano i caratteri dell'immutabilità e della indisponibilità, le quali vengono applicate dall'arbitro, in qualità di organo di giustizia tecnica, mediante decisioni disciplinari o tecniche²³³.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza²³⁴, l'attività di arbitro non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, infatti essa è gratuita e, al più, sono previsti rimborsi spese o indennità, come remunerazione delle gare dirette e dei convegni o seminari di formazione cui partecipa, caratterizzata da aleatorietà e precarietà così da escluderne la natura retributiva.

Un aspetto che è stato oggetto di dibattito negli anni è la questione se gli arbitri siano o no pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Dottrina²³⁵ e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto in merito: secondo un orientamento²³⁶ era possibile riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio poiché dai compiti affidatigli si evinceva lo stretto legame dei suoi poteri con il regolare svolgimento della gara tra privati, ma connessa a giochi e scommesse gestiti dallo Stato, con funzione di compositore di interessi sottoposti a norme dell'ordinamento sportivo, invece, secondo un altro, l'arbitro mostrava una natura di pubblico ufficiale, in quanto era un soggetto dotato di poteri conferiti dal CONI, attraverso la Federazione, suo organo tecnico, perciò egli agiva individualmente e così determinava la volontà del CONI stesso, soddisfacendo interessi pubblici, propri anche dello Stato, così che partecipava alla medesima natura pubblica. Infatti i doveri dell'arbitro consistevano nella direzione di gara, nel controllo del rispetto delle regole tecniche, nella tempestiva

²³¹ Tutti gli affiliati alle federazioni sportive devono tenere una condotta rispettosa dei principi di lealtà e probità, in questo senso, Cons. St., sez. VI, sent. 20 dicembre 1993, n. 996, in *Cons. Stato*, 1993, I, pag. 1661, e Comm. App. Fed. It. Pallavolo, 22 maggio 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, pag. 682.

²³² Cons. St., sez. VI, sent. 13 novembre 2006, n. 6673, determina che gli assistenti dell'arbitro devono disporre di un requisito generale di idoneità fisica, qualificato come efficienza, cioè garantire uno stabile rendimento in rapporto alle peculiari funzioni esercitate. Questa condizione deve essere riscontrata continuamente e stabilmente, vidimata e valutata dall'associazione degli arbitri (qui A.I.A. dato che si tratta di arbitro di calcio).

²³³ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 90 e 91.

²³⁴ Trib. Roma, 3 aprile 2003, in *Mass. Giur. Lav.*, 2004, 6, pag. 9, sottolinea la natura gratuita e associativa che ha come unico fine lo svolgimento regolare della competizione.

²³⁵ F.S. CHIAROTTI, *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale?*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pag. 104 e A. ALBANESI, *Arbitro sportivo*, in *Nss. Dig. It.*, I, 1971, pag. 930.

²³⁶ Pret. Genova, 10 giugno 1961, in *Giur. it.*, 1962, II, c. 162.

prevenzione di fatti turbativi dell'ordine pubblico, fino a ricomprendere il potere di sollecitare l'intervento della forza pubblica²³⁷.

La questione è stata definita dalla Cassazione²³⁸ nel 1973, la quale ha affermato che, alla luce della legislazione in ambito sportivo e della nozione di pubblico ufficiale, ricavata dall'art. 357 c.p.²³⁹, si conclude che all'arbitro non possa essere attribuita qualifica di pubblico ufficiale, dato che non opera per l'attuazione di un interesse pubblico, bensì si limita a dirigere e valutare tecnicamente un evento sportivo. Tale posizione è stata avallata dalla successiva dottrina²⁴⁰ e dalla recentissima sentenza n. 328 del 9 gennaio 2019 delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui l'arbitro “*nell'esercizio della sua funzione, dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell'osservanza del regolamento di gioco*”.

6.4 I dirigenti

I dirigenti²⁴¹ rientrano in quella macro-categoria degli ausiliari sportivi, al fianco degli ultimi due gruppi trattati, sia se prestano attività in forma gratuita sia professionistica²⁴². La nozione²⁴³ non si rinviene nello Statuto, ma è sostanzialmente quella comunemente intesa: sono dirigenti sportivi coloro che si occupano della gestione di aspetti amministrativi delle società, come rapporti contrattuali ed extracontrattuali tra quest'ultima e atleti o altre società, o ancora gestiscono il trasferimento di giocatori in quegli sport dove l'acquisto e la cessione

²³⁷ C. App. L'Aquila, 29 marzo 1963, in *Foro it.*, 1963, II, pag. 240.

²³⁸ C. Cass. 11 ottobre 1973, n. 866, in *Riv. dir. sport.*, 1976, pagg. 41 e ss.

²³⁹ Art. 357 c.p.: “*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.*”

²⁴⁰ I. e A. MARANI-TORO, *op. cit.*, Milano, 1977, pag. 151; G. IADECOLA, *L'arbitro di calcio nell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. di merito*, 1985, pag. 1256.

²⁴¹ Si veda M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pagg. 107 e ss.; L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 90.

²⁴² Trib. Venezia, 14 settembre 1993, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 781, per effetto degli obblighi del direttore sportivo derivanti da un contratto di lavoro in un rapporto di subordinazione, è ammesso il licenziamento per giusta causa in ragione degli scarsi risultati ottenuti dalla squadra durante la sua gestione tecnica.

C. Cass., sez. Lav., sent. 28 dicembre 1996, n. 11540, ribadisce la legittimità del recesso del rapporto di lavoro con la società sportiva di calcio per il direttore tecnico-sportivo sotto la cui gestione sia intercorsa una serie di risultati negativi della squadra tali da menomare la necessaria fiducia.

²⁴³ Per la determinazione dei compiti che sono attribuiti ai direttori sportivi è utile osservare la giurisprudenza, come Cass. Civ., sez. Lav., sent. 8 giugno 1995, n. 6439, in *Il lavoro nella giur.*, 1996, pag. 250, secondo la quale il direttore sportivo di una società di calcio è ricompreso tra i dirigenti amministrativi e tra i tecnici, dato che la sua attività attiene all'organizzazione della società cui appartiene, nella quale si comprende la gestione dei rapporti contrattuali con i calciatori, i tecnici e le trattative con le altre società per trasferire calciatori e cedere i contratti sportivi.

dei contratti di prestazione sportiva sono diffusi, più in generale dell'assetto tecnico-organizzativo della società. Fanno parte della categoria anche i dirigenti delle federazioni sportive, i quali sono nominati se risultano in possesso di requisiti specifici di onorabilità²⁴⁴, cittadinanza, aver praticato sport agonisticamente e aver già assunto cariche sportive.

Il dirigente della società fa ingresso nell'ordinamento sportivo attraverso l'affiliazione all'ente associativo e il rapporto che intrattiene con la società professionistica è riconducibile al regime di lavoro subordinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 4 della legge 91 del 1981.

²⁴⁴ Cons. St., sez. VI, sent. 13 maggio 1989, n. 606, in *Cons. Stato*, 1989, I, pag. 706, sottolinea che la controversia originata dalla decadenza dalla carica di consigliere federale di chi abbia riportato una condanna penale ha ad oggetto un diritto soggettivo perfetto e quindi non è sottoposta alla giurisdizione amministrativa.

CAPITOLO II

GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Il concetto e la definizione di giustizia sportiva

L'ordinamento sportivo si è sempre distinto per la ricerca di un certo grado di specificità, al fine di far valere la propria autonomia²⁴⁵ dall'ordinamento giuridico statale, non solo nel momento normativo ma anche in quello giustiziale, costruendo un sistema interno al fine di sanzionare la mancata attuazione delle sue disposizioni²⁴⁶. Col termine "Giustizia sportiva", citato dall'art. 12 dello Statuto del CONI, viene inteso l'insieme di organi²⁴⁷ e norme che permettono il funzionamento della normativa in quella struttura piramidale dove il vertice è costituito dal CONI, coi suoi poteri di controllo e direzione, e al di sotto vi sono vari livelli in cui si trovano le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, infine le singole società e associazioni affiliate; sono così ricompresi gli istituti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali, non dalle leggi statali, al fine di risolvere le controversie che sorgono tra tesserati, associazioni e Istituzioni sportive²⁴⁸.

La normativa di riferimento è contenuta all'interno dello Statuto del CONI, Principi di Giustizia Sportiva, Codice di Giustizia Sportiva, Statuti delle Federazioni e Discipline, Regolamenti di Giustizia e in parte anche negli Statuti delle società per quanto attiene alla cosiddetta giustizia domestica. Difatti ciascuna Federazione ha emanato Carte Federali e Regolamenti, i quali organizzano la struttura interna e i rapporti sportivi, disciplinari e associativi tra tesserati e le Federazioni stesse, dovendo essere osservati da tutti i componenti dell'ordinamento sportivo²⁴⁹.

In materia di giustizia sportiva il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, ha introdotto la lett. h-bis)²⁵⁰ all'art 7 del d.lgs. 242 del 1999, la Giunta Nazionale adotta i criteri generali dei procedimenti

²⁴⁵ In dottrina, A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, Riv. dir. sport., 1993, pag. 6, è stata proposta la tesi secondo la quale sia stata proprio la formazione di un sistema di giustizia interno ad aver favorito il riconoscimento di autonomia e giuridicità dell'ordinamento sportivo.

²⁴⁶ E. LUBRANO-L. MUSUMARRA, *Diritto dello Sport*, 2017, pag. 14.

²⁴⁷ È stata riscontrata la partecipazione alla natura pubblicistica delle Federazioni, alle quali appartengono, degli organi di giustizia presso le medesime, quando le loro decisioni abbiano rilevanza giuridica esterna per l'ordinamento dello Stato, viceversa sono meri organi giustiziali (Cons. St., sez. V, sent. 22 agosto 2018, n. 5019; TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. 1° agosto 2017, n. 947).

²⁴⁸ M. SANINO, *Giustizia sportiva*, 2016, pagg. 111 e ss.

²⁴⁹ G.P. CIRILLO, *Il sistema della giustizia sportiva in Italia*, in www.federalismi.it, 2019.

²⁵⁰ Art. 7, comma 2, lett. h-bis): "[la Giunta Nazionale] individua, con delibera sottoposta all'approvazione del

di giustizia sportiva, seguendo i principi per cui: gli affiliati e i tesserati hanno l'obbligo di adire gli organi della giustizia sportiva federale per la risoluzione delle controversie circa lo svolgimento dell'attività sportiva, devono essere rispettati i principi del contraddittorio tra le parti, diritto di difesa, terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, ragionevole durata, motivazione e impugnabilità delle decisioni, infine vanno razionalizzati i rapporti tra i procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI e quelli delle federazioni e discipline. Con questo intervento, il legislatore ha bilanciato, nei rapporti tra gli ordinamenti sportivo e statale, due principi costituzionali, che devono essere garantiti: da un lato, l'autonomia dell'ordinamento sportivo, ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione, dall'altro, il diritto di azione e di difesa per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, ex art. 24²⁵¹. Questa disposizione successiva alla legge n. 280 del 2003 ha prodotto una situazione che ha richiesto una soluzione di coordinamento, come si vedrà nel prosieguo, poiché è apparsa chiara l'intenzione di affidare l'autogoverno, nelle vicende disciplinari, all'ordinamento sportivo. Si è pertanto reso necessario l'intervento risolutore della giurisprudenza amministrativa in varie occasioni.

Quindi la giustizia sportiva si occupa di garantire il rispetto e l'osservanza delle regole vigenti e delle disposizioni disciplinari ivi contenute, per la soluzione di controversie sorte tra atleti, società, Federazioni e CONI²⁵², ed infine la repressione e la sanzione dei comportamenti che violano i precetti²⁵³.

Per arrivare all'attuale sistema si è dovuto passare per più fasi²⁵⁴, nelle quali si legano giustizia sportiva e diritto sportivo sostanziale²⁵⁵.

Il primo periodo è collocabile tra il secondo dopoguerra e il 1981, allorché l'interesse generale, anche del legislatore, era sostanzialmente indifferente alle tematiche giuridiche ed orientato su questioni storiche, come l'evento dei Giochi Olimpici, o marginali, come la qualifica delle associazioni sportive. Nel 1948 il Giannini scrisse un articolo sull'argomento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, riprendendo teorie di Santi Romano e augurandosi un celere intervento legislativo in materia, dato che l'unica legge allora in vigore era la l. n.

Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva ...".

²⁵¹ S. FIDANZIA- G. SANGIUOLO, *La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all'indomani del nuovo codice*, in *Riv. dir. sport.*, 1/2015, pag. 87.

²⁵² S. VENTURI, *Compendio di giustizia sportiva*, Napoli, 2004.

²⁵³ L. FERRARA, *Giustizia sportiva (ad vocem)*, in *Enc. dir. Annali*, 2010, pag. 491

²⁵⁴ M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo.*, 2015, pagg. 443 e ss.

²⁵⁵ Come esaminato in occasione del Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile il 27-29 marzo 2008, nella quale si giunse al punto di affermare che l'autonomia dell'ordinamento sportivo è presupposto necessario per la sua tutela giurisdizionale.

426 del 1942. Si originò così una discussione anche in ordine alla natura giuridica del CONI, delle Federazioni e al rapporto di collaborazione tra atleta e associazione sportiva. La scintilla che innescò un primo rinnovamento avvenne nel 1980 con lo scandalo del calcioscommesse, cosiddetto “Totonero”, che interessò blasonate società e nomi di primo piano tra gli sportivi, ciò condusse alla legge 23 marzo 1981, n. 91: il rapporto tra società e atleti professionisti venne ricondotto al lavoro subordinato e le società sportive poterono costituirsi inoltre sotto forma di società per azioni, senza finalità lucrative.

Il secondo periodo va da quest’ultimo anno al 1996, in cui, dopo numerosi interventi giurisprudenziali in materia, si giunse alla celeberrima sentenza “Bosman” della Corte di Giustizia della Comunità Europea, 15 dicembre 1995, C-415/93, la quale affermò che non dovessero esserci limiti alla libera circolazione dei lavoratori, appartenenti ad uno Stato membro, all’interno della Comunità Europea, considerando tali i calciatori professionisti. Conseguenza della pronuncia fu la legge 18 novembre 1996, n. 586, di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485²⁵⁶.

Dal 1996 al 2001 avvenne la riforma col decreto Melandri, cui seguì il nuovo Statuto del CONI, con l’introduzione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; in questo periodo fu consolidata la competenza del giudice amministrativo sugli atti emanati dagli organi di giustizia sportiva circa controversie di natura disciplinare.

Successivamente, a causa della movimentata estate del 2003, fu emanata la legge 17 ottobre 2003, n. 280, che convertì il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, e acclarò l’autonomia dell’ordinamento sportivo, comprensiva dell’autonomia dei mezzi di tutela al suo interno, e decretò che l’eventuale azione al di fuori di questo si confacesse nel ricorso al T.A.R. del Lazio, sede di Roma. Questo principio di forte autonomia deve essere coordinato col fatto che l’ordinamento sportivo nazionale ha vita all’interno dello Stato italiano, per cui i suoi componenti sono, al contempo, soggetti dell’ordinamento statale, perciò a costoro è pur sempre garantito il diritto costituzionale di tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive presso gli organi giurisdizionali statali²⁵⁷. Ciò si inserì nell’allora dibattito sia dottrinale sia giurisprudenziale riguardante temi fondamentali, come: la responsabilità oggettiva delle

²⁵⁶ Introdusse importanti novità per le società sportive professioniste: l’obbligo di costituirsi in forma di s.p.a. o s.r.l., l’ammissione della finalità di lucro, ma col vincolo di reinvestimento del 10% nelle scuole giovanili di addestramento e formazione, l’affermazione dell’esclusivo svolgimento di attività sportiva e strumentale nell’atto costitutivo, la distribuzione dell’attivo residuo ai soci al termine della liquidazione della società, la nomina di un collegio sindacale, anche in deroga all’art. 2488 del c.c. per le s.r.l., e la sottoposizione ai controlli finanziari operati da COVISOC e COMTEC, rispettivamente per il calcio e la pallacanestro.

²⁵⁷ M. SANINO- F. VERDE, *Ibidem*.

società sportive per i fatti commessi dai propri affiliati e pure dai semplici sostenitori, il vincolo di giustizia sportiva e il riparto delle giurisdizioni²⁵⁸.

Poco dopo, un altro scandalo, “calciopoli”, sferzò il mondo dello sport e portò alla decisione della Corte di Giustizia Federale del 2006; nei due anni successivi si procedette a riformare il sistema della giustizia all’interno delle Federazioni, ad introdurre il Codice della Giustizia Sportiva ed a istituire l’Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Anche questi organi ebbero una breve durata, infatti nel 2013-14 vennero sostituiti dal Collegio di Garanzia dello Sport, tuttora in attività.

Proprio la presenza del Codice di giustizia sportiva ha permesso di predisporre un unico sistema giudiziale per tutte le Federazioni, i cui regolamenti, secondo uniformità, delineano quattro schemi procedimentali in ordine alle possibili controversie di cognizione della giustizia settoriale: tecnico, disciplinare, economico ed amministrativo²⁵⁹. Ognuno di questi procedimenti incide su situazioni giuridiche pregresse o ne costituisce di nuove, protette o nell’ordinamento sportivo o in quello statale o in entrambi; quelle fondamentali, identificabili come diritto soggettivo o interesse legittimo, non sono differenti in base all’appartenenza all’uno o all’altro ordinamento, ma lo sono per il loro contenuto. Osservando le controversie presentate ai giudici sportivi, l’azione è effettuata da membri dell’ordinamento sportivo quando questi ritengano di aver subito una lesione dall’esercizio di un potere di un’autorità sportiva, che abbia inciso su posizioni consolidate per intervento dell’ordinamento sportivo o che non abbia riconosciuto la pretesa vantata, fondata su norme del medesimo²⁶⁰.

Bisogna annotare che gli organi di giustizia sportiva svolgono un’attività non classificabile, a detta di alcuni autori, come procedimento che conduce all’adozione di un provvedimento; infatti, non venendo permessa per intervento di prescrizioni normative, non ne risulta la conformità ai principi di tipicità ed articolazione, che caratterizzano il provvedimento

²⁵⁸ G.P. CIRILLO, *op. cit.*, 2019. Egli ritiene che quella sportiva non sia una giurisdizione, bensì un procedimento contenzioso di fronte ad una struttura composta da soggetti pubblici, il CONI, e strutture ibride, le Federazioni, che si sono dotati di un procedimento affidato a giudici, cooptati dalle professioni e dalle magistrature professionali esterne.

²⁵⁹ M. SANINO, *op. prima cit.*, pag. 140.

²⁶⁰ G.P. CIRILLO, *Ibidem*. L’autore riconosce che l’interesse legittimo è configurabile quale situazione soggettiva trasversale o istituto di teoria generale, che si rinviene in ogni ordinamento che predisponga l’esercizio, in modo disciplinato e unilaterale, di un potere pubblico o privato, G.P. CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune*, 2018, pagg. 291 e ss.

amministrativo²⁶¹, sebbene ricorra la soggezione all'applicazione dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241²⁶², in materia di esercizio di attività amministrativa²⁶³.

2. La quadripartizione: tecnica, disciplinare, economica ed amministrativa

La concezione²⁶⁴ che i procedimenti²⁶⁵ presso gli organi di giustizia sportiva siano suddivisibili nelle quattro categorie della giustizia tecnica, disciplinare, economica ed amministrativa è stata suggellata dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, all'art. 56. Inizialmente fu la dottrina²⁶⁶ impegnata a formulare l'individuazione degli ambiti di competenza della giurisdizione sportiva e di quella statale, fornendo una prima ripartizione delle materie.

La giustizia tecnica²⁶⁷ trae origine dalle controversie che investono l'applicazione delle norme sportive tecniche, specialmente per ciò che riguarda l'organizzazione e la regolarità delle manifestazioni sportive agonistiche, in cui vanno rispettate le regole tecniche previste e omologati correttamente i risultati. Ad applicare la maggior parte di questa categoria di norme sono chiamati i giudici, gli arbitri o gli ufficiali di gara, con decisioni inappellabili; invece, alcune di queste controversie nascono prima o dopo la gara stessa e sono sottoposte, mediante apposite istanze, al giudizio di organismi permanenti istituiti all'interno delle Federazioni e Discipline, i quali si occupano dell'accesso, abilitazione, svolgimento e omologazione dei risultati sportivi di atleti e squadre²⁶⁸⁻²⁶⁹. Tali questioni sono intimamente

²⁶¹ Circa il provvedimento amministrativo, si vedano M.S. GIANNINI, *Diritto Amministrativo*, 1993, pagg. 91 e ss.; S. CASSESE, *Le basi del diritto amministrativo*, 1995, pag. 296.

²⁶² L'art. 1, comma 1-ter, "*I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1*", quindi è permesso loro svolgere attività pubblicistiche nel rispetto dei principi regolatori dell'attività amministrativa: buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e tutti i principi dell'ordinamento comunitario. Come anche statuito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 18 settembre 2006, n. 984 in materia di diritto di accesso ai propri atti da parte dei soggetti interessati.

²⁶³ E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, 2008, pagg. 32 e 33.

²⁶⁴ M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, n. 4, 1997, pagg. 605 e ss.

²⁶⁵ In dottrina G.P. CIRILLO, *op. cit.*, 2019.

²⁶⁶ F.P. LUISO, *Giustizia sportiva (ad vocem)*, in *Digesto discipline privatistiche*, Torino, 1993, pagg. 223 e ss.

²⁶⁷ L. COLANTUONI-M. VALCADA, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in *Arbitrato-profilo sostanziali*, a cura di G. ALPA, II, Torino, 1999, pagg. 1115 e ss.; M. COCCIA, *ibidem*.

²⁶⁸ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, 2020, pag. 614.

²⁶⁹ Secondo il Trib. Roma, 20 settembre 1996, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pag. 546, le norme tecniche, che disciplinano le condizioni di regolarità delle competizioni sportive, sono estranee ad ogni tipo di interesse rilevante per l'ordinamento generale, pertanto non possono essere sottoposte alla giurisdizione del giudice statale.

connesse alla competizione agonistica e viene generalmente e categoricamente precluso il sindacato del giudice statale per ragioni ben precise: la rapidità e la definitività delle decisioni che l'arbitro di gara assume per sancire il risultato. Così l'interesse alla corretta definizione della lite viene sacrificato in ragione della speditezza dell'incontro²⁷⁰.

Quella disciplinare²⁷¹ deriva da casi nei quali sono disposte dalle istituzioni sportive misure punitive nei confronti dei tesserati per comportamenti considerati contrari ai principi cui si deve ispirare lo svolgimento dell'attività sportiva, perciò, data l'inosservanza di una regola disciplinare, ricorre l'applicazione di una sanzione sportiva²⁷². Tale giustizia si manifesta non solo verso le persone fisiche, ma anche verso quelle giuridiche, dato che le società devono osservare i regolamenti sportivi e la loro responsabilità²⁷³ è collegata a quella dei propri dirigenti: esse rispondono infatti, in via diretta, degli illeciti commessi dai propri organi o, a titolo di responsabilità oggettiva, nelle fattispecie tipizzate dai regolamenti²⁷⁴.

Dal punto di vista economico²⁷⁵, sorgono controversie di natura patrimoniale per il rapporto sinallagmatico tra atleta professionista e società sportiva, egli infatti presta la propria forza sportiva in cambio di un compenso, in un rapporto di lavoro sportivo, oppure tra due società, ad esempio per il pagamento del prezzo di trasferimento nella cessione di un giocatore.

La giurisprudenza ha sempre riconosciuto una certa rilevanza a queste controversie, data dal rapporto di lavoro remunerato, ma è opportuno far menzione che non tutti gli statuti federali prevedono un sistema di giustizia sportiva al loro interno e quindi, spesso, il procedimento è devoluto o ad organi interni precostituiti, generalmente i medesimi che si occupano delle controversie disciplinari, oppure ad un collegio arbitrale esterno²⁷⁶, che si costituisce di volta in volta e si scioglie in seguito alla decisione della lite²⁷⁷.

Alla categoria a-tecnica di giustizia amministrativa²⁷⁸ sono riconducibili quei procedimenti residuali, che hanno ad oggetto i provvedimenti²⁷⁹ che il CONI, le Federazioni o le Discipline

²⁷⁰ F. VALERINI, *Nessun ricorso al giudice per le controversie di natura tecnico-sportiva: non riguardano posizioni soggettive rilevanti per lo Stato*, in *Riv. dir. sport.*, 2014.

²⁷¹ L. COLANTUONI-M. VALCADA, *Ibidem.*; M. COCCIA, *Ibidem.*

²⁷² Casi riconducibili a sanzioni disciplinari sono le violazioni della normativa antidoping e gli illeciti sportivi.

²⁷³ Col decreto-legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi da soggetti posti in posizioni apicali o sottoposti nell'interesse e a vantaggio della società stessa.

²⁷⁴ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 614 e 615.

²⁷⁵ L. COLANTUONI-M. VALCADA, *Ibidem.*; M. COCCIA, *Ibidem.*

²⁷⁶ L. COLANTUONI, *op. cit.*, pag. 615.

²⁷⁷ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 141.

²⁷⁸ L. COLANTUONI-M. VALCADA, *Ibidem.*; M. COCCIA, *Ibidem.*

²⁷⁹ Alcuni esempi sono: i provvedimenti sulla partecipazione ad un campionato, ammissione, tesseramento o

emanano nell'esercizio dei propri poteri di amministrazione ed organizzazione dell'ordinamento sportivo²⁸⁰, originati dai ricorsi presentati dai soggetti del mondo dello sport, sia individui sia società o associazioni²⁸¹.

Da qui originano questioni, che presentano una notevole rilevanza nell'annosa tematica della distinzione tra ordinamento sportivo e statale e che hanno portato a numerosi interventi della giurisprudenza, sia prima sia dopo la legge 280 del 2003²⁸², con cui il legislatore ha individuato quattro macroaree di questioni sportive.

3. Il caso Catania Calcio

I rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo emersero in tutta la loro problematicità nelle due vicende che investirono la società Calcio Catania, le quali mostrarono chiaramente che la quadripartizione della giustizia sportiva non resse i contrasti sorti quanto al riparto di giurisdizione, fino a giungere al rifiuto da parte degli organi sportivi di eseguire le decisioni statali.

La prima occasione di scontro avvenne nel luglio del 1993, quando a causa delle difficili condizioni economiche, in cui versava da alcuni anni il sodalizio siciliano, furono emessi due

affiliazione.

²⁸⁰ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 142.

²⁸¹ L. COLANTUONI, *Ibidem*.

²⁸² Antecedentemente alla pubblicazione della legge, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 24 settembre 1998, n. 2394, in *Foro amm.*, 1999, pag. 1599, statui che, nelle controversie sulla violazione di norme statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive, il criterio per ripartire la giurisdizione consistesse nell'accertamento dell'attinenza delle norme, ritenute violate, alla vita interna della Federazione ed alle relazioni tra società sportive medesime e tra queste e gli sportivi professionisti oppure al conseguimento di interessi fondamentali e istituzionali dell'attività sportiva, essendo tali atti esplicazione di pubblici poteri, poiché erano posti da Federazioni che normavano in qualità di organi del CONI, partecipanti della natura pubblicistica, incidenti su posizioni di interesse legittimo e quindi soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo. Poco prima sempre il TAR Lazio, sez. III, sent. 23 giugno 1994, n. 1361, in *Trib. amm. reg.*, 1994, I, pag. 2399, riconobbe che il presidente federale ha piena competenza sull'atto di revoca dell'affiliazione di una società sportiva e il Cons. St., sez. VI, sent. 30 settembre 1995, n. 1050, in *Cons. St.*, 1995, I, pag. 1290 si pronunciò nel senso che la revoca dell'affiliazione di una società sportiva alla Federazione del Comitato Olimpico costituiva un tipico atto amministrativo, che incideva su una posizione di interesse legittimo e perciò rientrava nella competenza del giudice amministrativo, analogamente a quanto stabilito circa i provvedimenti di non ammissione di una società di calcio ad un determinato campionato, Cons. St., sez. VI, sent. 7 maggio 2001, n. 2546, in *Cons. St.*, 2001, I, pag. 1084, sempre per il motivo che le Federazioni sportive, al ricorrere di determinati presupposti, assumevano la qualifica di organi del CONI, partecipando alla natura pubblica di quest'ultimo nella realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva; in aggiunta a queste pronunce si esprime il Tribunale di Roma, rilevando che il provvedimento di revoca dell'affiliazione alla FIGC e di esclusione dal campionato di calcio non è sottoponibile alla giurisdizione del giudice ordinario (Trib. Roma, 21 luglio 1997, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pag. 527).

Successive pronunce sono state: TAR Lazio, sez. III-quater, sent. 21 giugno 2013, n. 6258; TAR Lazio, sez. III-quater, sent. 17 aprile 2014, n. 4138; Cons. St., sez. VI, sent. 20 giugno 2013, n. 3368 e sent. 31 maggio 2013, n. 3002.

provvedimenti: l'uno di non ammissione al successivo campionato di serie C1, l'altro di revoca dell'affiliazione alla FIGC. Contro tali atti il club fece ricorso prima alla Giunta Esecutiva del CONI, la quale lo respinse, poi al TAR, con la richiesta di annullare gli atti federali e sospenderli in via cautelare, e il giudice amministrativo²⁸³ affermò innanzitutto la propria giurisdizione per entrambi i provvedimenti impugnati. Nel mentre, la stagione successiva di campionato aveva preso l'avvio senza la partecipazione della squadra del Catania, non ammessa dalla FIGC, perciò la società presentò un ulteriore ricorso per chiedere che si ottemperasse alla predetta decisione. Ancora una volta il TAR²⁸⁴ accolse le istanze, ma prontamente intervenne direttamente il presidente della FIFA, il quale chiese fermezza al presidente della Federazione italiana nell'opporli all'esecuzione della sentenza, per non compromettere la partecipazione della nazionale italiana di calcio ai futuri mondiali di USA 1994, dunque la FIGC eseguì le direttive impostegli dal livello internazionale. La FIGC ricorse al secondo grado, al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana²⁸⁵, con sede a Palermo, il quale accolse in parte: infatti decise che la giurisdizione del giudice amministrativo sussisteva solo per il provvedimento di revoca dell'affiliazione, non per la delibera di non iscrizione al campionato.

In seguito, la competenza passò al TAR Lazio, considerato che gli organi che avevano emesso i provvedimenti in questione avevano sede a Roma, e questo²⁸⁶ confermò l'indirizzo assunto dal massimo grado siciliano, decretando unicamente l'annullamento del provvedimento di revoca dell'affiliazione. Per arrivare alla conclusione della vicenda fu necessario attendere l'anno seguente, quando la sentenza del Consiglio di Stato²⁸⁷ ribadì la competenza del giudice amministrativo circa l'impugnazione dei provvedimenti di revoca dell'affiliazione, poiché questi avevano natura amministrativa ed incidevano sullo status del soggetto, e aggiunse che anche la delibera di non ammissione al campionato, che era segno della potestà pubblicistica che il CONI attribuiva alle Federazioni, era soggetta alla medesima giurisdizione amministrativa.

²⁸³ TAR Sicilia, Catania, sez. III, ord. 14 settembre 1993, n. 802, in *Cons. St.*, 1993, I, 1343.

²⁸⁴ TAR Sicilia, Catania, sez. III, ord. 29 settembre 1993, n. 929, in *Cons. St.*, 1993, I, 1350.

²⁸⁵ Cons. giust. amm. Reg. siciliana, ord. 9 ottobre 1993, n. 536, in www.iusexplorer.it.

²⁸⁶ TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 23 giugno 1994, n. 1361, in *Foro amm.*, 1994, 2513.

²⁸⁷ Cons. St., sez. VI, sent. 30 settembre 1995, n. 1050, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 111.

La situazione però non risultò per nulla chiarita né il problema superato, così che i rapporti difficili, tra gli ordinamenti e tra la giustizia sportiva e quella amministrativa, sfociarono in un ulteriore forte contrasto col secondo caso Catania Calcio nell'estate del 2003²⁸⁸.

Tutto ebbe origine²⁸⁹ in occasione dell'incontro della trentesima giornata del campionato cadetto tra Catania e Siena, terminato col punteggio di 1-1, che divenne oggetto di polemiche per aver i toscani schierato un giocatore che, nonostante fosse stato squalificato, la settimana precedente era stato impiegato nel campionato primavera, pertanto, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente società etnea, quell'atleta avrebbe dovuto scontare la squalifica, di conseguenza, proprio nell'incontro Catania-Siena e non sarebbe dovuto scendere in campo; allora il Catania Calcio ricorse alla giustizia sportiva della FIGC. In primo grado la Commissione Disciplinare non avallò la tesi catanese e omologò il risultato conseguito sul campo, ma in appello la Commissione di Appello Federale ribaltò la decisione e assegnò al Catania la vittoria a tavolino. Interpellata però la Corte Federale, questa modificò completamente la sentenza e riconfermò il punteggio di parità.

Esauriti i gradi di giustizia interna, il Catania Calcio ricorse al giudice amministrativo, che²⁹⁰ rilevò l'incompetenza a decidere il caso da parte della Corte Federale e pertanto, ancora una volta, diede la vittoria alla squadra siciliana; inoltre, il ricorso della FIGC fu respinto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Mentre l'iter giudiziario avanzava, il campionato era terminato e proprio il risultato di quella partita era determinante per la lotta salvezza: assegnati i due punti in più per la vittoria, il Catania avrebbe mantenuto la categoria, condannando Napoli e Venezia a giocarsi lo spareggio per non retrocedere, che però erano impossibilitate a disputare la partita poiché i loro giocatori erano già partiti per le ferie. Altre vicissitudini accompagnarono questi fatti e contribuirono a creare confusione intorno alla vicenda: anche le altre società retrocesse in quella stagione, Genoa, Cosenza e Salernitana ricorsero ai TAR di competenza, chiedendo che venisse disposto il blocco delle retrocessioni in quanto le carte federali non contemplavano l'eventualità di disputare un campionato di serie B a 21 squadre, come sembrava delinearsi, per cui si resero necessari adattamenti e modifiche, operate dalla federazione, ai campionati di calcio.

²⁸⁸ Si veda anche P. DEL VECCHIO-R. CANGIANO, *La giustizia sportiva. La l. 280 del 2003. Rapporti con la giustizia statale* in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., 2021, pagg. 122 e ss.

²⁸⁹ E. LUBRANO, *op. ult. cit.*, cap. 4.

²⁹⁰ TAR Sicilia, Catania, sez. II, ord. 5 giugno 2003, n. 958, in *Foro amm.- TAR*, 2004, pag. 855.

In quest'epoca la giustizia statale²⁹¹ aveva assunto una posizione favorevole a ricorrere al giudice amministrativo per il fatto che l'ordinamento settoriale dello sport era ed è derivato da quello generale, motivo per il quale il vincolo di giustizia vigeva solo per i diritti disponibili; invece, quella sportiva reclamava autonomia per il proprio sistema e la competenza esclusiva in relazione alle controversie occorse tra tesserati, che avessero accettato le clausole compromissorie.

4. I rapporti tra ordinamento sportivo e statale: la legge 17 ottobre del 2003, n. 280 e l'autonomia dell'ordinamento sportivo

Nel clima di generale incertezza prodottosi, risolutore fu l'intervento del Governo che emanò il cosiddetto "decreto salva calcio", col decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", convertito, con modificazioni, con la legge 17 ottobre 2003, n. 280²⁹².

I punti salienti della normativa furono il riconoscimento, da parte dello Stato, dell'ordinamento sportivo quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale, con a capo il CIO, e la definitiva conferma della riconosciuta autonomia²⁹³ di questo rispetto a quello statale (art. 1, comma 1), andando con tale disposizione a colmare il vuoto lasciato dalla Costituzione in tema di sport²⁹⁴. Va però precisato immediatamente che tale ordinamento sportivo opera all'interno del territorio nazionale e pertanto i soggetti che appartengono al Coni, alle Federazioni e alle Discipline, sono al tempo stesso parte anche dell'ordinamento statale²⁹⁵.

²⁹¹In aggiunta, TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. staccata, decr. caut. 14 agosto 2003, n. 471.

²⁹² Mario Pescante, XIV Legislatura, Scheda ai lavori preparatori, Atto parlamentare n. 4268, sottolineava l'impellenza che fossero regolati i rapporti tra giustizia ordinaria e sportiva e reso autonomo l'ordinamento sportivo; inoltre, ammetteva la necessità dell'inevitabile intervento della giustizia amministrativa, dato dal fatto che la giustizia sportiva stava prendendo decisioni illegittime e incoerenti in ambito calcistico, dove si era definitivamente consolidata l'evoluzione delle società verso fini di lucro, anche in ragione della trasformazione delle stesse in società per azioni con, appunto, quello scopo.

²⁹³ E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008, sottolinea il carattere di assolutezza attribuito all'autonomia dell'ordinamento sportivo dall'originario d.l. 220 del 2003, col quale si estrometteva quasi la giurisprudenza statale amministrativa, salvi i casi di "effettiva rilevanza" delle situazioni giuridico soggettive ivi sorte, anche in ragione della vasta riserva a favore della giustizia sportiva, la quale comprendeva ogni categoria di questioni: tecnica, disciplinare ed amministrativa. Aspetti che furono ridotti in sede di conversione.

²⁹⁴ P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2018, pag. 9.

²⁹⁵ Come statuito dal Cons. St., sez. VI, sent. 20 giugno 2013, n. 3368: "*L'art. 1 d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) disciplina il rapporto tra l'ordinamento statale e quello sportivo, garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti: da un lato, quella dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e dall'altro, quella a che non sia lesa la pienezza della tutela giurisdizionale delle*

I due ordinamenti, statale e sportivo, condividono il fatto che l'attività dei soggetti, cioè gli sportivi professionisti e le società professionistiche, sia disciplinata, rispettivamente, agli artt. 2 e 10 della legge dello Stato 23 marzo 1981, n. 91. Ciò comporta che ai tesserati non debba essere precluso il diritto costituzionalmente garantito di difesa e tutela delle proprie posizioni giuridiche presso gli organi giurisdizionali dello Stato²⁹⁶; su questo argomento la giurisprudenza²⁹⁷ si esprime immediatamente, nel senso che per il medesimo fatto storico può essere ricondotta una diversa disciplina per ciascun ordinamento²⁹⁸.

Questa legge introdusse inoltre una riserva di giurisdizione sportiva per le questioni di natura tecnica e diede legittimazione alla clausola compromissoria, inserita negli statuti e nei regolamenti federali, stabilendo, quasi fosse istituita una pregiudiziale sportiva, che nell'ambito delle materie in cui vigeva la riserva vi era l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva per chi fosse parte di quell'ordinamento²⁹⁹. Perciò la controversia, per esempio di rapporto di lavoro tra società e atleta professionista tesserato, viene devoluta ad un collegio arbitrale, vincolando i soggetti con la loro adesione al mondo sportivo³⁰⁰.

situazioni giuridiche soggettive che, connesse con quell'ordinamento, rilevino per l'ordinamento giuridico generale; da un lato, quindi, l'art. 1, 2° comma, d.l. n. 220 del 2003 salvaguarda l'autonomia dell'ordinamento sportivo, dall'altro, espressamente precisa che questa autonomia non osta a che, allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, sia riconosciuta l'operatività della tutela giurisdizionale”.

²⁹⁶ E la giurisprudenza ha subito fatto eco: il medesimo fatto avvenuto può essere sottoposto a discipline differenziate, secondo il punto di vista dell'ordinamento da cui lo si osserva, statale o sportivo. C. Cass., sez. Lav., sent. 13 febbraio 2004, n. 2836, in *Nuovo dir.*, 2004, I, pag. 598; C. Cass., sez. III, sent. 20 settembre 2012, n. 15934, in *Foro it.*, 2013, I, pag. 2941.

²⁹⁷ Ancora C. Cass., sez. Lav., 13 febbraio 2004, n. 2836, in *Nuovo dir.*, 2004, I, pag. 598; sempre su questo tema C. Cass., sez. III, 20 settembre 2012, n. 15934, in *Foro it.*, 2013, I, pag. 2941.

²⁹⁸ Un esempio si ricava da M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pag. 621: il provvedimento di sospensione dalla carica di Presidente di società appartenente alla Lega calcio è considerata una sanzione disciplinare i cui effetti sono destinati ad esaurirsi internamente all'ordinamento sportivo, ma, per quello statale, ad egli non è sottratta la rappresentanza legale della società, per cui può essere destinatario di sanzione amministrativa disposta dall'ispettorato del lavoro, per aver violato la normativa in materia di assunzione di personale.

²⁹⁹ M. SANINO, *Ibidem*; L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 623.

³⁰⁰ La clausola compromissoria, che vincola i soggetti, anche nel caso non sia stata approvata per iscritto, per la semplice adesione all'organizzazione sportiva, è pur sempre una volontaria alternativa alla giurisdizione ordinaria, pertanto non determina la rinuncia assoluta a ricorrervi, tanto che la validità del lodo è sindacabile. Cons. St., sez. VI, ord. caut. 9 agosto 2005, n. 3860, in Cons. St., 2005, I, pag. 1389: “*La decisione della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il CONI rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, che, benché emessa con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale, non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale ed è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo, non applicandosi la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.*” Come anche ripreso dal Cons. St., sez. VI, sent. 9 febbraio 2006, n. 527, in *Foro amm.-Cons. St.*, 2006, pag. 521. Oggi questo medesimo principio vige per il Collegio di Garanzia dello Sport.

Il giudice amministrativo può anche sindacare la ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dei termini previsti dalla Lega calcio perché le società regolarizzino i propri adempimenti economici, anche se va riconosciuta la natura perentoria per le disposizioni della Federazione, come statuito da Cons. St., sez. VI, sent. 9 luglio 2004, n. 5025, in Cons. St., 2004, I, pag. 1504.

Furono anche regolamentati i limiti che delimitavano l'autonomia dell'ordinamento sportivo³⁰¹, consistenti nei “*casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*” (art. 1, comma 2)³⁰². Quindi il punto nodale è riuscire ad individuare ciò che rientra esclusivamente nella competenza degli organi di giustizia sportiva, che, in quanto tale, può essere regolamentato dall'organizzazione sportiva, e ciò che invece assume rilevanza esterna al mondo dello sport e viene ad essere oggetto della cognizione dell'ordinamento giuridico della Repubblica³⁰³.

Chiarificatore, almeno in apparenza, è il successivo art. 2, comma 1, il quale, pur senza mancare di assicurare tutela ai soggetti sportivi davanti al giudice ordinario, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni riguardanti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, cosiddette regole tecniche, affinché il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche sia garantito (lett. a), e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (lett. b).

Le controversie sorte in questi campi sono devolute alla giustizia sportiva, costituita da organi competenti all'interno delle singole Federazioni, perciò definita endofederale, cui si aggiunge il grado di giustizia esofederale per la presenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima, e, oggi, del Collegio di Garanzia dello Sport, ultimo grado della giustizia sportiva.

L'assetto dato con l'intervento legislativo, è stato notato³⁰⁴, non ha prodotto un mutamento intero rispetto alle posizioni che si erano attestate nella giurisprudenza in passato, anzi esso è apparso come un'opera di codificazione di queste, in primis del principio di autonomia garantito all'ordinamento sportivo, salvi i casi di rilevanza di situazioni giuridiche soggettive connesse per quello statale. In questo modo si determina che, per il principio di rilevanza,

³⁰¹ La dottrina ha espresso in questo senso il concetto di autonomia limitata dell'ordinamento sportivo, si veda E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in L. CANTAMESSA-G.M. RICCIO-G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, 2008; AA. VV., *Diritto dello sport*, 2004; G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, 2005.

³⁰² L'autore A. DE SILVESTRI, *Il diritto dello sport*, 2004, pagg. 16 e ss. annota che nella materia riportata al concetto di giustizia sportiva sono presenti numerosi casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica e di situazioni giuridiche connesse, che hanno affinità coi principi del codice civile in materia associativa, con gli artt. 10 e 12 della legge. 91 del 1981 e con gli artt. 2, 4, 18, 24, 41, 103 e 113 della Costituzione.

³⁰³ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 149.

³⁰⁴ E. LUBRANO, *Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 2, 2005.

non sarà possibile impugnare presso il giudice amministrativo i provvedimenti adottati dal CONI o dalle Federazioni con rilevanza interna, perché gli interessi trattati sono esclusivamente sportivi; al tempo stesso, invece, sarà concesso impugnare i provvedimenti che presentano rilevanza esterna, poiché questi possono ledere non solo gli interessi sportivi, ma anche altri che lo Stato ritiene di dover tutelare, cioè diritti soggettivi e interessi legittimi³⁰⁵.

Pertanto nelle materie concernenti le norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, le cosiddette questioni di carattere tecnico, e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, cioè questioni disciplinari, sussiste l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva (art. 2, comma 2).

Questa soluzione e, più in generale, l'impostazione statica di quattro macro aree di questioni sportive sono state oggetto di critica dottrinale³⁰⁶ fin dall'alba della legge 280 del 2003, per l'assunzione aprioristica di rilevanza o meno delle controversie, senza la possibilità di una verifica precisa e singolare di ciascun caso, che nella realtà può generare conseguenze rilevanti sul piano economico e giuridico.

All'art. 3 è individuato il competente giudice statale a conoscere le questioni sorte in area sportiva: è infatti possibile ricorrere al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, attribuita la piena competenza territoriale al TAR Lazio, sede Roma, per l'impugnazione degli atti che il CONI o le Federazioni hanno adottato, qualora siano stati esauriti i gradi interni alla giustizia sportiva e non siano materie di competenza esclusiva sportiva ai sensi dell'articolo precedente, ma assumano rilevanza esterna, osservato comunque quanto sia stato stabilito dalle eventuali clausole compromissorie, contenute negli statuti e nei regolamenti del Comitato olimpico e delle Federazioni stesse. Per le questioni attinenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti è designata la giurisdizione del giudice ordinario, va comunque tenuto presente che con la legge 91 del 1981 l'ordinamento statale aveva riconosciuto pienamente il lavoro sportivo, dandogli qualificazione di rapporto subordinato oppure autonomo, a seconda dei requisiti soddisfatti, in questo modo garantendo la rilevanza; mentre ogni altra controversia, che esuli dalle

³⁰⁵ L. COLANTUONI, *Ibidem*.

³⁰⁶ P. MORO, A. DE SILVESTRI, E. BERNARDI CROCCETTA, E. LUBRANO, *La Giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280.*, 2004. Giustamente auspicavano ed in un certo senso hanno predetto l'intervento della giustizia amministrativa per la potenziale rilevanza anche delle questioni disciplinari e tecniche.

precedenti tematiche, quindi le questioni amministrative, viene devoluta in toto all'esclusiva giurisdizione amministrativa, previo esaurimento dei gradi interni sportivi, denominata pregiudiziale sportiva³⁰⁷. Con tale legge il vincolo sportivo, che già era operativo mediante clausole contenute negli statuti federali, ai quali società e atleti aderivano attraverso l'affiliazione ed il tesseramento, è stato pienamente legittimato direttamente dalla fonte legislativa.

Il comma secondo dell'art. 3 prevedeva, all'epoca, che fosse competente esclusivamente il TAR del Lazio, nella sua sede di Roma, per i giudizi di primo grado e ovviamente anche per la disposizione di misure cautelari. A seguito dell'emanazione del cosiddetto "Codice del processo amministrativo", ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. g) del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie elencate all'art. 133, comma 1, lett. z) del medesimo decreto, cioè quelle il cui oggetto si rinviene in atti del CONI o delle Federazioni sportive, le quali non siano riservate alla giustizia dell'ordinamento sportivo, escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, che come menzionato poco prima, sono attribuite al giudice ordinario.

5. La giustizia tecnico-disciplinare e la riserva sportiva

La categoria delle controversie³⁰⁸ a carattere tecnico comprende l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e sue articolazioni, come tali di competenza esclusiva del giudice sportivo. In precedenza, la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, prevalente, sosteneva la vigenza del vincolo di giustizia, poiché non riteneva rilevanti all'esterno le controversie che sorgevano, con l'effetto di rendere impossibile il ricorso al giudice statale, dato che l'oggetto della questione non ineriva diritti soggettivi o interessi legittimi³⁰⁹. E in questo ambito la legge 280 del 2003 ha

³⁰⁷ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 624 e ss. L'autore riconosce che, da quel momento, la tradizionale opinione, di quanti restringevano l'ambito del vincolo di giustizia ai soli diritti soggettivi disponibili, era meno avallabile, poiché in seguito la limitazione operava solo in riferimento alla riserva di giustizia sportiva.

³⁰⁸ Le controversie rimesse alla competenza del giudice sportivo, su azione esercitata da parte di soggetti dell'ordinamento, originano dalla lesione, almeno ritenuta tale, dell'esercizio unilaterale del potere che le autorità sportive disciplinano, il quale incide su posizioni già consolidate dalle norme del settore, oppure dal mancato riconoscimento della pretesa vantata, che si fonda su norme del medesimo (G.P. CIRILLO, *op. cit.*, 2019, pagg. 7 e 8).

³⁰⁹ Sul punto si erano espresse le Sez. Un. della C. Cass., 26 ottobre 1989, n. 4399 in *Giur. it.*, 1990, I, c. 1281, stabilendo che, quando è in corso il controllo sulla regolarità di una competizione o gara, gli organi di giustizia sportiva delle Federazioni assumono decisioni, dalle quali non derivano lesioni di diritti soggettivi o di interessi

solamente confermato quella, già riconosciuta, presunzione di irrilevanza per l'ordinamento statale delle controversie che ora sono ricomprese nella riserva sportiva contenuta all'art. 2, lett. a), perché esse, non vertendo su diritti soggettivi o interessi legittimi, fino a prova contraria, non presentano rilevanza esterna all'ordinamento e, quindi, alla giustizia sportiva³¹⁰; ragion per cui la tutela è apprestata secondo lo schema della giustizia associativa³¹¹.

Dunque quando si tratta di apprezzamento tecnico e discrezionale, circa aspetti organizzativi dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e dell'applicazione di norme tese a predisporre un ordinato e regolare svolgimento delle attività agonistiche, coi mezzi necessari allo scopo, perciò all'interno della sfera auto-organizzativa, vige il principio per cui la giustizia sportiva è la sede per la tutela delle situazioni inerenti alle regole sportive, non trovando spazi, per mancanza di rilevanza per quello generale, la giurisdizione amministrativa³¹².

Parte della dottrina³¹³ ha invece criticato la staticità e l'assoluta riservatezza delle questioni tecnico sportive, relegate nell'area dell'indifferente giuridico: difatti tali situazioni possono assumere un certo grado di rilevanza anche per l'ordinamento statale, per il fatto che da una decisione arbitrale derivano conseguenze, dirette e indirette, incidenti dal punto di vista non solo tecnico e sportivo, ma anche economico e giuridico, quindi riconducibili agli interessi garantiti dall'art. 41 della Costituzione (come ad esempio la partecipazione ad una competizione di livello superiore). È così suggerita un'interpretazione in senso logico, teleologico e sistematico dell'art. 2, comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, al fine di affermare una semplice presunzione di irrilevanza delle vicende tecniche, valicabile in presenza di rilievo per l'ordinamento generale.

Le controversie disciplinari sono rinvenibili chiaramente tra le questioni concernenti i comportamenti che hanno rilevanza sul piano disciplinare e la conseguente irrogazione ed

legittimi, ragione per la quale quella del giudice sportivo è la giurisdizione esclusiva, mentre deve escludersi la possibilità di sindacato giurisdizionale presso quello ordinario o amministrativo.

³¹⁰ L. COLANTUONI, *Ibidem*.

³¹¹ P. SANDULLI-M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio*, 2015, pag. 24.

³¹² Cons. St., sez. V, sent. 21 maggio 2018, n. 3036, la quale annulla la decisione del TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. 5 ottobre 2017, n. 10070, che aveva trattenuto il ricorso in decisione e lo aveva accolto.

³¹³ E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008; A. MORBIDELLI, *Giudice amministrativo e errore dell'Ufficiale di gara nelle competizioni sportive (e connesse considerazioni circa la difficile convivenza tra interesse legittimo e autonomia dello sport)*, www.giustamm.it, 2004, il quale porta l'esempio di sport come la vela o lo sci, dove sono presenti meccanismi di istanza da attivare al termine della gara, al fine di effettuare una revisione della classifica finale, senza incidere in maniera determinante sul corso della competizione, cosa che non sarebbe possibile in altri casi, come annullare un'espulsione nel calcio.

applicazione delle relative sanzioni, che possono andare dalla squalifica o sospensione fino alla radiazione.

La giurisprudenza del passato ha ritenuto, considerando che le Federazioni sono dotate di natura mista, che i regolamenti federali dovessero essere equiparati ad atti normativi, discendendo così la natura di atti amministrativi dei provvedimenti attuativi, come tali impugnabili innanzi al giudice amministrativo, indipendentemente dal vincolo di giustizia federale, dato che la clausola in questione non era applicabile in presenza di interessi legittimi, per i quali, poiché erano strettamente connessi all'interesse pubblico, non era possibile esprimere una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale³¹⁴⁻³¹⁵.

Con la legge n. 280 del 2003 è dunque affermata, all'art. 2, comma 1, lett. b), la sussistenza della riserva sportiva in ordine alle questioni concernenti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive³¹⁶, vigendo quella che è possibile definire una presunzione di irrilevanza per l'ordinamento giuridico statale. Sembra così manifestarsi l'autodichia della giustizia sportiva in queste materie³¹⁷.

Ma, nonostante il dato normativo, parte della dottrina³¹⁸ rileva che le norme ricavabili dal suddetto art. 2 debbano essere interpretate in combinato disposto con l'art. 1, in tal modo anche le controversie tecniche e disciplinari possono presupporre la rilevanza esterna alla giustizia sportiva, quando le decisioni adottate dagli organi di questa assumano rilievo effettivo anche nell'ordinamento generale ovvero producano la lesione di posizioni

³¹⁴ Cons. St., sez. VI, sent. 30 settembre 1995, n. 1050, cit.

³¹⁵ Nel caso in cui decisioni disciplinari, come la squalifica o la sospensione, avessero leso un interesse legittimo del tesserato, allora si sarebbe potuto ricorrere al giudice amministrativo, come ripetuto in più occasioni dalla giurisprudenza: TAR Lazio, sez. III, 26 aprile 1986, n. 1641, in *TAR*, 1986, I, pag. 1658; TAR Lazio, sez. III-ter, 1° aprile 2003, n. 2904, in *Foro amm.-T.A.R.*, 2003, pag. 1284.

³¹⁶ Dubbi di legittimità costituzionale, e anche qualcosa più, furono manifestati da alcuni giuristi, tra cui E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008: la soluzione della riserva delle questioni disciplinari è, secondo questi, palesemente incostituzionale, poiché si pone in violazione del diritto al lavoro, di cui agli artt. 1 e 4 Cost., nei confronti degli sportivi professionisti, mentre viola il diritto di iniziativa economica, o d'impresa, di cui all'art. 41 Cost., delle società sportive; oltre a ciò, risulta palese la violazione del principio di uguaglianza sia formale sia sostanziale, di cui all'art. 3 Cost., perché è prodotta una discriminazione tra i soggetti che conducono un'attività professionale o imprenditoriale in ambito sportivo, non potendo essi impugnare provvedimenti disciplinari federali presso i giudici statali, a differenza di tutti quei soggetti svolgenti le medesime attività in altri settori, e del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24, 103 e 113 Cost., di situazioni giuridiche soggettive aventi rilievo economico o professionale anche presso lo Stato.

³¹⁷ Tra gli autori che impiegano questo termine V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, in *Riv. arb.*, 2009, III, pagg. 403 e ss., M. SFERRAZZA, *Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell'attuale quadro normativo*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2009, e P. SANDULLI-M. SFERRAZZA, *op. cit.*, 2015 pag. 375.

³¹⁸ E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge n. 280/2003*, in *La giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280*, cap. 4.

giuridiche, definibili come diritti soggettivi o interessi legittimi, ciò comportando, nel caso, la caducazione della riserva sportiva, prodromica all'impugnazione di questi provvedimenti innanzi al giudice statale per vedersi tutelati i propri interessi³¹⁹; chiaramente va preventivamente accertata la valenza esterna delle situazioni, in special modo nei riguardi delle società non professionistiche, a causa qui dell'assenza di connessioni con il diritto al lavoro o all'iniziativa economica.

Proprio in sequenza al già affrontato caso Catania, si originò il cosiddetto “caso Cosenza”, per il fatto che la società calabrese era ricorsa al TAR per vedersi riconosciuto il proprio titolo sportivo, impugnando la decisione dell'organo di giustizia sportiva che aveva sanzionato con 3 punti di penalizzazione, 2.000 euro di multa e l'interdizione per un anno a carico del legale rappresentante perché era stato violato il vincolo di giustizia. Il TAR riconobbe che le sanzioni irrogate presentavano un'oggettiva rilevanza per l'ordinamento statale, in virtù del grave ed irreparabile danno prodottosi e, perciò, dispose la sospensione delle misure adottate. Con questa pronuncia³²⁰ venne affermata l'effettiva rilevanza delle sanzioni sia pecuniarie sia penalizzative sia interdittive, dato il loro impatto in termini economici, di classifica e di svolgimento dell'attività, cosicché venne accertato che tali questioni erano sotto la giurisdizione del giudice amministrativo e non potevano essere inferte sanzioni a chi vi avesse fatto ricorso. Inoltre, secondo il giudice statale, l'operatività del vincolo di giustizia era limitata all'aspetto meramente tecnico, perciò stesso irrilevante agli occhi dell'ordinamento statale, ovvero nei termini consentiti dallo Stato, rinvenibili nei diritti disponibili; invece non ne era consentita l'operatività presso gli interessi legittimi, i quali, strettamente connessi ad un interesse pubblico e secondo i principi di cui all'art. 113 della carta costituzionale, non erano suscettibili di diventare oggetto della rinuncia preventiva, generalmente e temporalmente illimitata, alla tutela giurisdizionale.

Analogamente, nel cosiddetto “caso Trapani”, il TAR³²¹ ha riconosciuto la rilevanza esterna della controversia, generata a causa del ricorso presentato contro la penalizzazione di 12 punti

³¹⁹ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 150 e 151.

In tal senso, si veda anche E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, 2004, pag. 66. L'autore suggerisce una rilettura dell'art. 2 lett. b), non più in senso letterale, ma sotto il profilo logico e teleologico, ricavandosi così che l'art. 2 applica i principi fissati dall'art. 1: l'autonomia dell'ordinamento sportivo si esplica in maniera assoluta solo quando la rilevanza delle questioni è del tutto interna, mentre si arresta di fronte alla supremazia di quello statale nei casi che presentano una rilevanza di situazioni giuridiche connesse col primo. Anch'egli suggerisce l'esegesi in combinato disposto dei due articoli che fondi il diritto dei soggetti sportivi a adire gli organi giurisdizionali statali per ottenere tutela dei propri interessi.

³²⁰ TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ord. 21 aprile 2005, n. 2244.

³²¹ TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ord. 22 agosto 2006, n. 4666.

inflitta ai siciliani, che avrebbe comportato l'esclusione dalla graduatoria per ottenere il ripescaggio nei campionati dilettanti con la conseguente retrocessione nel campionato di eccellenza, per l'idoneità del provvedimento ad arrecare pregiudizio economico e di onorabilità³²².

Con queste decisioni³²³ è stato stabilito definitivamente che le sanzioni disciplinari sportive possono assumere rilevanza esterna, la quale è radicata nell'elemento economico della vicenda ovvero nella lesione della sfera patrimoniale della società o del tesserato, che travalica i confini di quell'ordinamento settoriale, potendo così divenire oggetto del sindacato della giurisdizione amministrativa³²⁴.

Riguardo a questo "principio di rilevanza", il Consiglio di Stato³²⁵ ha affermato che la verifica sulla rilevanza interna o esterna della decisione federale è fondata sul previo accertamento della funzione svolta dalla Federazione medesima, alla quale è permesso agire in via solo privata o in via pubblica, da organo del CONI. Esse agiscono come organi del Comitato, qualora decidano controversie sui provvedimenti di non ammissione di una società sportiva ad un campionato, di tesseramento di atleti o di affiliazione alla federazione³²⁶.

Qualche anno dopo, si sviluppò un contrasto di visioni a livello giurisprudenziale, per il quale si ricorse alla Corte costituzionale, la quale pronunciò la sentenza interpretativa di rigetto 11

³²² TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 28 aprile 2005, n. 2801; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 14 dicembre 2005, n. 13616; P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari*, in *Riv. dir. econ. sport.*, n. 3, 2006.

³²³ Come anche ricostruito dal TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ord. 22 agosto 2006, n. 4671: "*Considerato che non risulta condivisibile l'eccezione ... di difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che, ancorché l'art. 2, lett. b, D.L. n. 220 del 19 agosto 2003, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, riservi al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto "i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive", tuttavia detto principio, letto unitamente all'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto legge, non appare operante nel caso in cui la sanzione non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale dello Stato*". Sono riportati i provvedimenti assunti dal TAR Lazio, sez. III-ter, sentt. 18 aprile 2005 n. 2801 e 14 dicembre 2005 n. 13616. La citata ordinanza prosegue, ritenendo che una diversa interpretazione dell'art. 2 del d.lg. 220 del 2003, nel senso di sottrarre le sanzioni sportive alla tutela giurisdizionale del giudice statale, fonderebbe dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, quindi è suggerito di perseguire la possibilità di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata della suddetta disposizione, come già affermato dalla Corte costituzionale, sentenza 22 ottobre 1996, n. 356, prima di sollevare la questione.

³²⁴ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 628.

³²⁵ Cons. St., sent. 9 luglio 2004, n. 5025, in *Riv. arb.*, 2005, pagg. 555 e ss. Il Consiglio rileva che il discrimine tra le due funzioni svolte dalle Federazioni è rinvenibile nella natura dell'attività svolta: se consiste nell'applicazione di norme sulla vita interna della federazione e sui rapporti tra società sportive e tra società e sportivi professionisti, le Federazioni operano in veste di associazioni di diritto privato, se invece è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dello sport, allora sono considerate organi del Comitato olimpico.

³²⁶ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Quel che resta dell'arbitrato sportivo (dopo il nuovo CGS 2014)*, in *Riv. dir. sport.*, 1/2015, pag. 54.

febbraio 2011, n. 49. La Corte dichiara l'infondatezza, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della carta, della questione di legittimità costituzionale sollevata circa l'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, d.lg. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie che hanno ad oggetto sanzioni disciplinari, non tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, non sottoponendole al sindacato del giudice amministrativo, anche qualora gli effetti prodotti superino il perimetro dell'ordinamento sportivo, andando a incidere su diritti soggettivi e interessi legittimi. La Corte prosegue fornendo l'interpretazione che il giudice deve dare alle due norme in oggetto: nel caso in cui il provvedimento adottato dalle Federazioni o dal CONI incida anche su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda di risarcimento danni, non di caducazione dell'atto, deve essere presentata innanzi al giudice amministrativo; inoltre, la sua è la giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, presso la quale la richiesta risarcitoria non potrà essere proposta. Al giudice amministrativo, benché esista la riserva a favore della giustizia sportiva, è data la possibilità di avere conoscenza delle sanzioni disciplinari comminate a tesserati, associazioni e società, in via incidentale e indiretta, affinché egli si possa pronunciare sul risarcimento richiesto dal destinatario della misura sanzionatoria. Quando fattispecie di tal genere sono oggetto di controversia, nonostante sia stata determinata l'esclusione della diretta giurisdizione sugli atti che irrogano le sanzioni disciplinari, è permesso a chi sostenga di aver subito lesione di una propria situazione giuridicamente rilevante, di ricorrere in giudizio al fine dell'ottenimento del risarcimento danni³²⁷.

La responsabilità sportiva è personale, a carico delle persone fisiche³²⁸, mentre, nei confronti delle società, può essere diretta, oggettiva e presunta³²⁹: esse rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, oggettivamente per l'operato di dirigenti, tesserati e dipendenti, ma anche addetti ai servizi e sostenitori, anche per i fatti di ordine e sicurezza accaduti prima, durante e dopo l'incontro di gara, dentro e fuori, pur nell'immediatezza dell'evento agonistico, l'area di gioco, presuntivamente per illeciti sportivi commessi da soggetti estranei a vantaggio della compagine stessa.

³²⁷ L. COLANTUONI, *op. cit.*, pag. 629. L'autore sostiene che la Corte costituzionale si sia pronunciata equilibrando le esigenze: ha sia salvaguardato la riserva di giustizia sportiva, non permettendo al giudice amministrativo di annullare i provvedimenti disciplinari, sia attribuito al medesimo organo di conoscere circa il risarcimento del danno causato dalla illegittima sanzione, così rilevante per l'ordinamento statale.

³²⁸ Art. 5 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

³²⁹ Art. 6 c.g.s. della FIGC.

Infine, per quanto riguarda l'assoggettabilità a procedimento disciplinare dinanzi agli organi dell'ordinamento settoriale di un tesserato, rileva il momento di commissione del fatto sanzionabile e non quello di attivazione dello strumento del rimedio impugnatorio: se in quel tempo il soggetto è un appartenente all'ordinamento sportivo, allora egli soggiace al potere sanzionatorio, senza che questo possa essere impedito dall'eventuale anteriore uscita di costui per mezzo di dimissioni³³⁰. Se ciò sussiste, allora egli può anche, in una fase successiva, proporre al giudice amministrativo la domanda risarcitoria³³¹.

6. La giustizia economico-patrimoniale

Le controversie a carattere economico, dato il loro indubbio contenuto patrimoniale, erano state riconosciute rilevanti per il giudice statale già prima della legge del 2003. La giurisprudenza³³² aveva espresso il proprio riconoscimento del cosiddetto “principio dell'alternatività”, per il quale le questioni patrimoniali potevano essere parimenti devolute alla giustizia statale, negli organi del tribunale ordinario ovvero del giudice del lavoro, a seconda che i soggetti fossero due o più società oppure società e tesserati, intervenuto l'accordo collettivo, o agli organi di giustizia sportiva³³³, sussistente la disponibilità dei diritti controvertiti e stante la validità della clausola compromissoria contenuta nelle carte federali³³⁴, le commissioni vertenze economiche e sezioni tesseramenti del Tribunale federale o i collegi arbitrali, per le questioni relative a tesseramenti, trasferimenti, svincoli di atleti o varie controversie economiche tra società.

Con la l. 280 del 2003 è stata definitivamente fissata, all'art. 3, comma 1, la rilevanza esterna, a causa della patrimonialità del rapporto, e la conseguente attribuzione al giudice ordinario, in alternativa alla giustizia sportiva: resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui

³³⁰ Cons. St., sez. VI., sent. 24 settembre 2012, n. 5065, effettua un'interpretazione logica dell'art. 36, comma 7 delle Norme organizzative interne della FIGC, così da “evitare che gli stessi potessero sottrarsi strumentalmente all'effetto preclusivo di una loro eventuale riammissione in ambito federale, dalla citata disposizione espressamente statuito per i soli tesserati dimessisi in pendenza del procedimento”.

³³¹ Cons. St., sez. VI, sent. 24 gennaio 2012, n. 302. Sull'argomento vedasi A. CARANCI, *Indisponibilità della giurisdizione sportiva ad opera del tesserato: nota alla sentenza del Consiglio di Stato, sent. 9 marzo 2017, n. 1173*, in *Riv. dir. sport.*, 2017.

³³² Pret. Roma, 9 luglio 1994, in *Dir. lav.*, 1995, pag. 354.

³³³ A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella FIGC*, in *Riv. dir. sport.*, 2000.

³³⁴ L. COLANTUONI, *op. cit.*, pag. 625.

rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, pur potendo le parti ricorrere a vie alternative, quali l'arbitrato, appunto, purché si verta su diritti disponibili³³⁵.

7. La giustizia amministrativa

Le vicende che attengono al tesseramento, all'affiliazione, all'iscrizione al campionato sono ricomprese tra le controversie amministrative, delle quali i giudici amministrativi, in occasione di una pronuncia sul primo caso Catania, ammisero la conoscibilità da parte della giustizia statale, essendo difatti manifesta la natura pubblicistica di quei provvedimenti adottati dal CONI e dalle Federazioni nei confronti di una società sportiva professionistica, ed anche di atleti, dato il coinvolgimento di situazioni soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato³³⁶.

Il d.l. 220 aveva ricompreso tali vicende nelle originarie lett. c)³³⁷ e d)³³⁸ dell'art. 2, creando con tale operazione una riserva di giustizia sportiva praticamente assoluta, ma il ravvedimento incorso al momento della conversione in l. 280 comportò delle significative modifiche: le due lettere furono completamente soppresse e, pertanto, ciò che era contenuto al loro interno ritornò ad essere sottoposto alla piena ed esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo, perché ne venne sancita la rilevanza delle questioni, in ordine al mantenimento dello status di associato e al mantenimento del livello di tale status³³⁹. Il Consiglio di Stato ebbe modo, con la sent. n. 5025 del 2004, di esprimersi sul tema e sancì che la soppressione operata dalla legge 280 manifestava chiaramente la volontà legislativa di non considerare indifferenti per l'ordinamento statale le controversie inerenti all'affiliazione di società e ai provvedimenti di ammissione ai campionati, essendo atti di natura amministrativa, osservando che l'assoluta riserva all'ordinamento sportivo avrebbe determinato seri dubbi di conformità ai principi costituzionali.

³³⁵ Sul tema si veda E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008, pag. 29. L'art. 3 elenca società, associazioni ed atleti, non ricomprendendo altri soggetti tesserati, come tecnici e direttori sportivi, da ciò ne deriva un'impossibile mera interpretazione letterale, che condurrebbe ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale per contrasto agli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi dunque interpretare la disposizione in senso logico e teleologico, quindi estensivo.

³³⁶ Cons. St., sent. 30 settembre 1995, n. 1050, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 111.

³³⁷ Lett. c): *"l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati"*.

³³⁸ Lett. d): *"l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti"*.

³³⁹ E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008.

La giurisprudenza ha continuato a riconoscere, come aveva già affermato prima della legge 280 del 2003, la rilevanza esterna alle questioni di tipo amministrativo: il provvedimento di espulsione, per esempio, lede una posizione giuridica soggettiva di rilievo anche per l'ordinamento statale³⁴⁰; infatti, colpendo quell'atto, per un verso, professionisti, esso causa un pregiudizio al loro diritto di iniziativa economica o al lavoro, per un altro, non professionisti, limita il loro diritto di associazione nell'organizzazione sportiva. Conseguentemente il vincolo di giustizia non ostacola l'eventuale ricorso al giudice statale, appurato l'intrinseco carattere potenzialmente lesivo di posizioni giuridiche soggettive rilevanti.

Più in generale è, subito, stata ribadita la difficoltà di affermare che atti e norme regolamentari che riguardano profili di organizzazione e gestione necessari per il corretto svolgimento delle competizioni sportive agonistiche siano irrilevanti e che la violazione degli atti amministrativi emessi dagli organi del mondo dello sport non leda interessi legittimi dei destinatari di quei provvedimenti, la cui cognizione è affidata al giudice amministrativo³⁴¹.

Sulle controversie a tema economico e amministrativo e relativo riparto di giurisdizione, hanno dato il loro apporto anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione³⁴², statuendo che in base al criterio contenuto nell'art. 3 del d.lg. 220 del 2003, convertito nella l. 280 del 2003, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono affidate le controversie inerenti l'impugnazione di atti del CONI o delle Federazioni sportive nazionali, le quali assumono la qualifica di decisioni amministrative rilevanti per l'ordinamento statale, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuta in considerazione l'eventuale presenza di clausole

³⁴⁰ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 151.

³⁴¹ Cons. St., sez. VI, sent. 14 novembre 2006, n. 6377.

³⁴² Cass., sez. Un., sent. 23 marzo 2004, n. 5775, in *Giust. Civ.*, 2005, I, pag. 1625, si esprime evidenziando la connessione alla giustizia sportiva delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e delle sue articolazioni, per permettere il corretto svolgimento dell'attività sportiva, e di quelle che originano da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, originatisi da violazioni, commesse dai soggetti associati, di norme interne all'ordinamento settoriale. La Corte prosegue sostenendo che le regole qui emanate esprimono l'autonomia normativa di cui godono le Federazioni, per cui a queste non è attribuibile rilevanza nell'ordinamento giuridico generale, venendo anzi a collocarsi in uno spazio di non rilevanza o indifferenza per il medesimo, non essendo riconoscibile una loro natura di potestà pubbliche né considerabili al pari di decisioni amministrative. Ciò comporta che dalla violazione di tali norme non segue il ricorso alla tutela giurisdizionale statale, ma questo non esclude la garanzia della giustizia poiché questa è quella associativa, operante secondo gli schemi del diritto privato. Residuano le questioni aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali fra società, associazioni e tesserati, le quali, dopo aver adempiuto al rispetto delle eventuali clausole compromissorie, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e le controversie sorte su atti del CONI o delle Federazioni che, sempre previo ricorso alla giustizia sportiva, sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Sulla base di questi assunti, le Sezioni Unite riconducono appunto alla giurisdizione esclusiva amministrativa le questioni che hanno alla base atti del Comitato olimpico e delle Federazioni, le quali sono qualificate come amministrative con rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica.

compromissorie, le controversie sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e tesserati delle Federazioni.

Sulla stessa linea si posizionò il Consiglio di Stato³⁴³, statuendo che esclusivamente gli atti federali, tesi alla realizzazione di interessi istituzionali e fondamentali del mondo sportivo, sono posti dalle Federazioni nella veste di organi del CONI, quindi in esplicazione di pubblici poteri, partecipando dunque alla sua natura pubblica e dovendo essere ricondotti alla giurisdizione del giudice amministrativo quando siano incidenti su posizioni di interesse legittimo³⁴⁴.

La soluzione arrivò con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui art. 1, comma 650 ha, finalmente, aggiunto contemporaneamente all'art. 3 del d.l. 220 del 2003 il secondo periodo³⁴⁵ e all'art. 133 del d.lgs. 104 del 2010 la lett. z-septies), secondo cui *“le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche di società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”*, sono riservate all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo ed inoltre, anche aggiungendo la lett. q-sexies) al comma 1 dell'art. 135 del c.p.a., è operata la devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. La totale esclusione di ogni competenza da parte di organi della giustizia sportiva è ridotta dalla possibilità concessa a statuto e regolamenti di prevedere organi di giustizia interni, capaci di decidere nel merito e in unico grado in 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto che viene impugnato; termine perentorio, il quale, se superato, rende priva di effetto la decisione sopravvenuta e lascia la facoltà agli interessati di adire il TAR Lazio nei trenta giorni successivi.

³⁴³ Cons. St., sez. VI, sent. 9 luglio 2004, n. 5025.

³⁴⁴ Tra questi atti il Consiglio di Stato include i provvedimenti che non consentono l'ammissione di una società ad un determinato campionato, poiché si ritiene che la loro adozione avvenga secondo norme tese alla realizzazione di un interesse pubblico, che si manifesta nel controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società, che viene delegato dal CONI alle Federazioni sportive.

³⁴⁵ *“Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio”*.

Questi procedimenti sono soggetti al rito accelerato di cui all'art. 119 c.p.a. (lett. g) della medesima disposizione): dimezzamento dei termini processuali ordinari nei casi previsti dal comma 2, quindi fatti salvi quelli nel giudizio di primo grado circa la notificazione del ricorso, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti, oltre a quelli di cui all'art. 62, comma 1 ed espressamente riportati dall'art. 119 stesso³⁴⁶, possibilità di fissare alla prima udienza successiva alla scadenza dei trenta giorni dal deposito dell'ordinanza la data di discussione nel merito, se viene rilevata la fondatezza del merito e un pregiudizio grave ed irreparabile, dietro richiesta interessata di parte il deposito del dispositivo in segreteria in sette giorni dalla decisione e richiesta di sospensione dell'esecutività con appello in trenta giorni dalla pubblicazione.

Tra i casi amministrativi sono annoverati quelli ricondotti a tale categoria da parte del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ex art. 56, comma 2, lett. c): “[*le controversie inerenti a questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi ed il commissariamento*]”.

Un tema di dibattito si è posto nei confronti della giurisdizione amministrativa anche per gli atti emanati dagli Enti di promozione sportiva, non trovando questi menzione all'interno dell'art. 3 della legge 280; in senso negativo si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite³⁴⁷, rilevando che diversamente da quanto concerne le Federazioni, non ogni Ente di promozione sportiva è soggetto all'ordinamento della giustizia sportiva, ma solo quelli che abbiano inserito una specifica previsione nel loro statuto, devolvendo così la giurisdizione sui relativi atti al giudice statale.

8. La giurisdizione amministrativa in materia sportiva e la pregiudiziale sportiva

Con la legge del 2003 si è finalmente affermato il criterio per cui l'autonomia dell'ordinamento sportivo, con consequenziale sottrazione degli atti di natura tecnica sportiva al sindacato del giudice statale, è derogata nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive³⁴⁸, diritti soggettivi o interessi legittimi;

³⁴⁶ Si veda G.P. CIRILLO, *op. cit.*, 2019.

³⁴⁷ Cass., sez. Un., sent. 18 ottobre 2012, n. 17846.

³⁴⁸ G.P. CIRILLO, *op. cit.*, 2019, pag. 7, precisa che le situazioni giuridiche soggettive fondamentali, che si manifestano sotto forma di diritto soggettivo o di interesse legittimo, presentano un'identità per conformazione storico-giuridica, negli ordinamenti sportivo e statale, mentre la differenza si nota per il loro profilo contenutistico, per cui la tutela può venire prestata da entrambi o solo uno dei due, a seconda di dove vada collocato l'oggetto consistente nell'interesse materiale al bene della vita. Lo stesso autore classifica l'interesse

tuttavia la partizione delle aree tra i due assetti, settoriale e generale, non è stata esente da difficoltà, causate dalla complessità di conciliare il principio di autonomia e quello di azione e difesa, specialmente nel campo delle sanzioni disciplinari. Si è avuto così un vasto e necessario interessamento al problema da parte sia della dottrina sia della giurisprudenza³⁴⁹.

L'apertura dell'art. 3, comma 1, della legge 280 del 2003 "*esauriti i gradi della giustizia sportiva*" conduce al punto di poter esercitare l'azione presso il giudice statale, solo qualora sia stato preventivamente adito il giudice sportivo, secondo tutti i gradi che la normativa prevede, a pena di inammissibilità del ricorso³⁵⁰: questo è comunemente definito *pregiudiziale sportiva*³⁵¹, la quale appare uno strumento di espressione e contemporaneamente tutela dell'autonomia del settore. Ne discende che il ricorrente dovrà passare prima attraverso gli organi di giustizia federali, la fermata intermedia è costituita dal ricorso agli organi collocati presso il CONI, a quel punto potrà agire innanzi ai giudici statali. È sufficiente osservare la disposizione, già citata, inserita all'art. 7, comma 2, lett. h-bis) del d.lgs. 242 del 1999: alla Giunta nazionale è affidato il compito di individuare i criteri dei procedimenti di giustizia sportiva, in osservanza di alcuni principi, tra cui l' "*obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti allo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale*". Proprio quest'obbligo, prima individuato come vincolo di giustizia, è stato poi, a seguito della legge 280 del 2003, trasformato nella cosiddetta "*pregiudiziale sportiva*", la quale consiste nell'esaurire tutti i gradi della giustizia sportiva, come previsto all'art. 3, prima di poter agire presso il giudice statale; questa condizione deve essere strettamente ottemperata per tutte le questioni, originatesi in ambito sportivo e collegate necessariamente ai valori di questo, sottoponibili al giudice ordinario o amministrativo, con la sola eccezione di quelle materie per cui è impossibile il ricorso alla giustizia dello Stato, perché per queste già vige la riserva assoluta di giurisdizione a favore del giudice sportivo³⁵².

Su questi punti è intervenuta sia la giurisprudenza³⁵³, individuando la fase intermedia come l'ultimo grado di giudizio all'interno della giustizia sportiva, che culmina dunque con la

legittimo come istituto di teoria generale, presente in tutti gli ordinamenti in cui ci sia anche un potere, o pubblico o privato, che ne disciplini unilateralmente l'esercizio (G.P. CIRILLO, *op. cit.*, 2018, pagg. 291 e ss.).

³⁴⁹ M. SANINO, *Un ulteriore contributo in merito ai profili di giurisdizione in materia di giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2018.

³⁵⁰ Si prenda ad esempio la vicenda di cui TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. 10 marzo 2017, n. 3370.

³⁵¹ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 153 e 154.

³⁵² P. SANDULLI, *In tema di impugnazione e pregiudiziale sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2020.

³⁵³ TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 21 giugno 2007, n. 5645, per cui "*gli atti delle federazioni sportive possono essere impugnati in sede giurisdizionale solo dopo la preventiva impugnazione, quale condizione di*

decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, il quale chiude il sistema settoriale, sia la dottrina, che da un lato ha discusso la scelta del legislatore di sottolineare che la controversia debba essere “*non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2*”, essendo infatti necessario il passaggio per tutti i gradi della giustizia sportiva proprio per questo tipo di contenziosi, valutandola superflua³⁵⁴, e dall’altro ha riportato che la funzione, delineata dal legislatore, affidata al vincolo sportivo, consiste nel non consentire, con ciò evitandolo, che il privato si rivolga al giudice statale senza prima aver esaurito i gradi di giustizia interni³⁵⁵. Dunque, allorché egli abbia adempiuto le prescrizioni contenute nella legge in oggetto, non gli sono poste ulteriori limitazioni alla tutela giurisdizionale presso il giudice amministrativo, essendo così venuto meno il vincolo di giustizia³⁵⁶.

Il medesimo comma 1 contiene il criterio del riparto di giurisdizione: le controversie relative ai rapporti patrimoniali sono, come visto al precedente paragrafo 6, devolute al giudice ordinario, mentre ogni altra questione avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalla lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi, essendo anche difficile determinare la qualificazione della situazione giuridica coinvolta³⁵⁷.

procedibilità, innanzi alla Camera arbitrale, dovendo trovare contemperamento i principi sulla tutela giurisdizionale con quelli dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (in termini Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2006, n. 3559)”.

³⁵⁴ M. SANINO, *Ibidem*.

³⁵⁵ Cons. St., sez. VI, sent. 31 maggio 2013, n. 3002, e sez. V, sent. 22 dicembre 2014, n. 6244, affermò che l’accesso diretto alla giurisdizione amministrativa, senza aver prima esaurito i rimedi giustiziali sportivi, causa l’inammissibilità del ricorso.

Parte della dottrina, E. Lubrano e P. Virga, si è attestata su tesi opposte, rivendicando la legittimazione dei ricorrenti a presentare ricorso per saltum direttamente al giudice amministrativo, rinunciando a percorrere tutti i gradi di giustizia sportiva.

³⁵⁶ La questione fu oggetto della pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sent. 8 novembre 2007, n. 1048, la quale fu criticata da M. SANINO, *Il difficile approdo delle problematiche in tema di giustizia sportiva*, in *Diritto dello sport* (diretto da F. Roversi Monaco e F. Lubrano), anno I, Nov.-Dic. 2007. In seguito, la giurisprudenza ha confermato tale principio nelle decisioni del Cons. St., sez. VI, sentt. 24 settembre 2012, n. 5065, e 31 maggio 2013, n. 3002: “*Il mancato previo esperimento dei gradi della giustizia sportiva endofederale comporta l’inammissibilità dell’impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto di formazione del campionato di calcio*”.

³⁵⁷ Non è mancato chi, come E. Lubrano, ha sostenuto la centralità della natura dell’attività svolta, ai fini dell’individuazione dei principi processuali e sostanziali da impiegare; così il decentramento dell’organizzazione dello sport effettuato dallo Stato in favore del Comitato olimpico e, in seguito, da questo alle singole federazioni, stante la loro qualificazione di soggetti di diritto privato, permette la configurazione degli atti emanati da questi organi come provvedimenti amministrativi, per l’intrinseco carattere organizzativo e promozionale dello sport. più in generale tutto il mondo dello sport è un settore nel quale sono presenti funzioni pubblicistiche, date dalla ricorrenza di elementi normativi, in primis proprio la legge n. 280 del 2003, patrimoniali, per le sovvenzioni pubbliche che il movimento sportivo riceve, senza trascurare il generale interesse di soggetti sia interni sia esterni al settore e il regime monopolistico, che di fatto esercitano le Federazioni.

Quanto era previsto dal comma 2³⁵⁸ consisteva nell'attribuire al TAR del Lazio, sede di Roma, seguendo l'orientamento della dottrina, la competenza esclusiva sia per i giudizi di primo grado sia per l'adozione delle misure cautelari, secondo il principio della coincidenza del giudice della cautela con quello del merito; così legiferando, alla parte ricorrente non era permesso di aggirare il principio costituzionale del giudice naturale, rispettando appieno la strumentalità della misura cautelare nei confronti del merito, ma essa doveva rivolgersi al medesimo giudice, come già avveniva nel processo civile. Questa disposizione venne abrogata dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, venendo sostituita dall'art. 135 dello stesso decreto, che, come in precedenza esposto, trasferisce alla competenza inderogabile del medesimo giudice ogni controversia indicata dal precedente art. 133, comma 1, lett. z): *“le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”*³⁵⁹. La ratio di tale scelta sta nel fatto che CONI e Federazioni hanno la propria sede nella capitale e che i loro provvedimenti hanno carattere ultraregionale, riguardando sia destinatari diretti sia indiretti³⁶⁰; tale struttura evita inoltre inutili, quanto poco corretti, campanilismi da parte degli organi giurisdizionali territoriali e permette una maggior e utile grado di specializzazione della sezione III-ter del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, a Roma, anche quando i ricorrenti siano soggetti esterni al settore dello sport³⁶¹.

³⁵⁸ L'art. 3, comma 2, recitava: *“... la competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio”*. Dottrina e giurisprudenza (TAR Puglia, Bari, 9 febbraio 2007, n. 401 e TAR Basilicata, 26 giugno 2007, n. 481) furono concordi nel dichiarare l'incompetenza delle adizioni di altri TAR diversi da quello romano, ma salvando la possibilità di riassunzione del giudizio innanzi a questo secondo il principio della translatio iudicii.

³⁵⁹ L'attribuzione della competenza esclusiva al TAR Lazio, sede di Roma, non è un unicum per lo sport, essendo avvenuto analogo trasferimento anche in altre occasioni, nelle quali, allo stesso modo, è stata demandata in via esclusiva al medesimo giudice la competenza di primo grado a conoscere della legittimità di atti e provvedimenti, come le ordinanze e i provvedimenti commissariali di emergenza con l'art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 *“Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania”*, o come gli quegli atti e provvedimenti inerenti la produzione energetica con l'art. 41 della legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*.

La Corte costituzionale, sent. 26 giugno 2007, n. 237, ha ammesso la costituzionalità della norma contenuta al succitato art. 3, riconoscendo comunque che i ripetuti interventi legislativi di concentrazione di interi settori del contenzioso nei confronti della p.a., in capo al TAR romano, fa sorgere un delicato problema di rapporto con l'articolazione su base regionale, introdotta all'art. 125 della Costituzione, del sistema di giustizia amministrativa; perciò conclude affermando la necessità di dotarsi di un rigoroso criterio di verifica della non manifesta irragionevolezza della disciplina processuale in oggetto.

³⁶⁰ Come già rilevato da parte della dottrina, AA. VV., *Diritto dello Sport*, 2004, pag. 108.

³⁶¹ E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008, pag. 39, cita correttamente il caso degli abbonati al Catania Calcio, il cui ricorso rientra nella competenza del TAR laziale, come rilevato da TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ord. 12 aprile 2007, n. 1664, risultando non corretta la diversa posizione presa dal TAR Sicilia, Catania, la quale è stata

Al comma 3 era disposto il rito abbreviato con sentenza succintamente motivata, ex art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e riduzione dei termini processuali; in seguito, vi fu la duplice abrogazione ad opera del decreto-legislativo 104 del 2010. Tale scelta della celerità del giudizio è stata, e lo è tuttora, richiesta dalla materia sportiva, che è caratterizzata da non comuni aspetti che richiedono una certa urgenza nella definizione delle controversie. Per tali ragioni si è adottata la sentenza succintamente motivata, allora, con l'art. 26 della legge 1034 del 1971 modificato dall'art. 9 della legge 205 del 2000, ed ora la disciplina è contenuta all'art. 60 del d.lgs. 104/2010: le sparse preoccupazioni di una possibile diminutio di tutela correlata a questo genere di sentenze risultano del tutto infondate, poiché, pur semplificate le forme processuali e sintetizzata la motivazione della pronuncia, vigono sempre il contraddittorio tra le parti e la terzietà del giudice, venendo pienamente garantiti il diritto di difesa, art. 24 Cost., e i principi del giusto processo, art. 111 Cost.³⁶².

È stato così previsto dal legislatore che gli atti delle Federazioni siano impugnabili, solo dopo che sia effettuata l'impugnazione dei medesimi presso gli organi della giustizia sportiva, in sede di esclusiva giurisdizione amministrativa³⁶³ dello Stato. Questo iter, che bilancia le esigenze di autonomia dell'ordinamento sportivo e di tutela delle posizioni giuridiche soggettive, è classificato giurisdizione condizionata: dopo essere ricorsi alla giustizia cosiddetta domestica, presso gli organi interni, i quali possono così definire i conflitti sorti mediante le proprie regole e valutazioni, si può procedere allora presso il giudice statale³⁶⁴.

giustamente annullata dal C.G.A.R.S. nella sent. 8 novembre 2007, n. 1048.

³⁶² Come osservato da P. SANDULLI, *La giurisdizione "esclusiva" in materia di Diritto Sportivo*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2, 2005.

Sull'argomento delle decisioni succintamente motivate si sono espressi A. LAMBERTI, *Le decisioni in forma semplificata*, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), *Verso il nuovo processo amministrativo*, 2000; R. MONTEFUSCO, *Le decisioni in forma semplificata*, in R. VILLATA-B. SASSANI (a cura di), *Commento sistematico alla L. 205/2000*, 2001; anche la Corte costituzionale, sent. 10 novembre 1999, n. 427, in *Foro it.*, 2000, I, pag. 746, si è pronunciata, ritenendo conforme alla costituzione il d.l. 25 marzo 1997, n. 67, che permetteva decisioni del giudice amministrativo con motivazione in forma abbreviata, in alcune materie riguardanti provvedimenti su procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecniche ed amministrative e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità; l'art. 4 della summenzionata legge 205 del 2000 abrogò questa norma.

³⁶³ Va rilevato che questa soluzione garantisce certezza nell'individuazione del giudice da adire in ordine ad ogni controversia tra CONI o Federazione e un tesserato o affiliato, anche in ragione del fatto che la classificazione delle situazioni giuridico soggettive di diritto soggettivo o di interesse legittimo è sempre più fluida e sdruciolevole; si veda E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008, pagg. 34 e 35, anche in riferimento alle decisioni prese dal Trib. civ. di Genova nell'estate del 2005.

³⁶⁴ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 158 e ss. L'autore ripercorre alcuni interventi della Corte costituzionale in ipotesi di giurisdizione condizionata: innanzitutto il giudice delle leggi ha rinvenuto il contrasto con i principi, sanciti agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, nei casi di norme che posponevano la possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale solo una volta esperiti altri mezzi di tutela, data l'illegittimità di disposizioni che arrecavano una forte riduzione del diritto di azione a causa del sistema che strutturavano, il quale comportava un difficoltoso esercizio o, perfino, la decadenza e la perdita di tale diritto (Corte cost., sent. 23 marzo 1971, n. 57; Corte cost., sent. 13 dicembre 1972, n. 186; Corte cost., sent. 12 luglio 1979, n. 93). Infatti, per costante

Così colui, che lamenta di aver subito un danno da sanzioni disciplinari presuntivamente illegittime, ricorrerà al giudice amministrativo, il quale valuterà la presenza di una responsabilità di tipo aquiliano, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per quegli atti di natura amministrativa. I soggetti legittimati a presentare il ricorso al giudice amministrativo sono non solo i tesserati dell'ordinamento sportivo, che abbiano interessi diretti o indiretti, ma anche individui esterni³⁶⁵ al settore, i quali lamentino comunque una lesione da parte di un atto del CONI o di una Federazione, che, direttamente, incida sulla situazione giuridica soggettiva di un soggetto interno. A costoro, non essendo tesserati né affiliati, viene, chiaramente, precluso l'obbligo di adire gli organi di giustizia dello sport, e quindi essi possono direttamente ricorrere alla giustizia statale (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025)³⁶⁶.

I soggetti convenuti in un'azione risarcitoria presso il TAR non sono sempre i medesimi, ma si differenziano a seconda dell'origine del provvedimento, endofederale o esofederale. Nel primo caso la legittimazione passiva è propria della Federazione sportiva di riferimento dell'organo di giustizia che ha adottato quella decisione; invece nel secondo, essendo l'organo il Collegio di Garanzia, il legittimato passivo è il Comitato olimpico, il quale lo incardina

orientamento della Corte, pur gli artt. 24 e 113 non facendo seguire alla nascita di un diritto la sua immediata azionabilità, ma permettendone il differimento nel tempo qualora ricorrano esigenze di carattere generale o finalità di giustizia superiori, il legislatore deve rispettare la condizione di non aggravare il ricorso alla tutela giurisdizionale, dovendosi evitare un'eccessiva compressione del diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione che è matrice di uno sproporzionato ed ingiustificato privilegio (Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 15). Dunque la deroga a questi principi è possibile solo al ricorrere di esigenze del tutto particolari, come speciali interessi generali, pericolo di abusi o altri interessi sociali di cui è necessaria la protezione oppure superiori finalità di giustizia (Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 82; Corte cost., sent. 30 novembre 2007, n. 403). Così, da un lato, è stata rilevata la incostituzionalità di quegli oneri e modalità di accesso alla giurisdizione che subordinavano l'azione al preventivo esperimento di una tutela approntata da un organo non giurisdizionale, mentre, dall'altro, è permesso, per le peculiari esigenze sovraesposte, un percorso alternativo prima di ricorrere alla tutela giurisdizionale, come quelle rinvenibili in Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 251, nella quale si evidenzia inoltre che *“la soluzione preventiva della lite, con l'auspicato sollecito soddisfacimento di entrambe le situazioni sostanziali (così anche da evitare un superfluo sovraccarico dell'apparato giudiziario), fa sì che l'imposizione dell'onere di richiesta a ciò finalizzato, e della conseguente (limitata) dilazione temporale, non si pone in contrasto con l'evocato parametro di cui all'art. 24 Cost., che non comporta necessariamente l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione (sentenza n. 276 del 2000)”*. La Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi anche sull'istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione, del quale ha ravvisato la piena legittimità rispetto all'art. 24, essendo i fini di quello orientati all'interesse generale dell'immediata risoluzione delle controversie attraverso la preventiva composizione delle stesse (Corte cost., sent. 13 luglio 2000, n. 276).

L'autore rimarca infine la differenza tra quest'ultimo istituto e quello della tutela cautelare, in virtù dell'oggetto protetto dai provvedimenti cautelari, tesi ad assicurare effettività alla tutela giurisdizionale.

³⁶⁵ È il caso del riconoscimento della legittimazione attiva (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, ord. 12 aprile 2007, n. 1664), che ha riguardato gli abbonati della società Catania Calcio, che aveva subito un provvedimento disciplinare di squalifica del campo a seguito di scontri tra tifosi e forze dell'ordine.

Invece per i soci della società non è prevista la legittimazione attiva, per la mancata idoneità della loro qualità a fondare una posizione giuridica differenziata da quella della società medesima (ex plurimis: TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 29 luglio 2004, n. 7551).

³⁶⁶ E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008, pagg. 40 e 41.

all'interno della propria struttura organizzativa (Titolo II dello Statuto), attraverso la nomina di componenti, la disciplina del funzionamento, la predisposizione di uffici e personale³⁶⁷.

La giurisdizione condizionata³⁶⁸, prevista dalla legge 280 del 2003, dunque non preclude la possibilità di richiedere l'intervento della tutela giurisdizionale, ma afferma il principio del previo esperimento dei rimedi interni, così da garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in accordo agli artt. 2 e 18 della carta fondamentale, che affermano il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali e il diritto di associarsi liberamente³⁶⁹, permettendo la risoluzione interna dei contrasti e, al contempo, evitando o condizionando la fase successiva, ma pur senza preclusioni ai soggetti dell'ordinamento settoriale di adire il giudice statale qualora la sanzione, loro comminata, non esaurisca la propria rilevanza al suo interno, ma travalichi divenendo rilevante per l'ordinamento giuridico della Repubblica.

Così come recentemente è stato affermato dal Consiglio di Stato³⁷⁰, in riferimento alla materia elettorale³⁷¹, le cui norme a presidio della democraticità interna delle Istituzioni dello sport non possono essere irrilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica, in quanto sono vicende strutturali dentro le formazioni sociali, per cui è sempre necessario che vengano esauriti i gradi interni del sistema di giustizia sportiva, prima dell'accesso davanti al giudice dello Stato, anche in materie non ricomprese nelle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 280 del 2003, perciò al di fuori dell'area delle controversie riservate alla giustizia sportiva. Come

³⁶⁷ TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. 10 novembre 2016, n. 11146; sent. 12 aprile 2018, n. 4041.

³⁶⁸ È stata data conferma da TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sent. 10 agosto 2015, n. 10771, il quale ha chiarito l'esistenza di una condizione di ammissibilità dei ricorsi in materia in sede giurisdizionale amministrativa, consistente nell'esaurire i precedenti gradi di giustizia interna, e, come corollario, ha dedotto il principio del vincolo dei motivi, secondo cui *"i ricorsi in sede di giustizia sportiva sono necessariamente propedeutici al successivo ricorso in sede giurisdizionale, possono essere presentati innanzi al giudice amministrativo soltanto i motivi di censura già proposti dinanzi alla giustizia sportiva, mentre risulta invece preclusa la proposizione di motivi nuovi"*.

Si veda in questo senso E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008, pagg. 45 e 46, il quale pone come eccezione l'impugnazione della normativa sportiva come atto presupposto, poiché ne è impossibile la presentazione in sede di giustizia sportiva, i cui organi non sono dotati di poteri di annullamento o disapplicazione, in sede cautelare, della normativa regolamentare, mentre ha potere di sindacare la legittimità solo il giudice statale.

³⁶⁹ C. Cass., sez. I., sent. 28 settembre 2005, n. 18919, in *Rep. Foro it.*, 2005, Sport, n. 89, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma ult., della l. 426 del 1942, e degli artt. 4, 5° comma, 12 e 14 della l. 81 del 1981, qualora si ritenga che da queste disposizioni derivi il vincolo di giustizia sportiva, definito come preventiva rinuncia alla tutela giurisdizionale statale oggetto di clausola compromissoria per l'arbitrato irrituale, dell'art. 10 di quest'ultimo testo, nella parte in cui, data l'obbligatorietà dell'affiliazione alla Federazione per l'attività sportiva professionistica, esigerebbe che venga rispettato il vincolo arbitrale, che porterebbe alla rinuncia alla tutela giurisdizionale, dell'art. 24 dello Statuto FIGC, nella parte in cui pretende che tutti i soggetti accettino la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e delle decisioni, assunti dalla federazione medesima o da suoi organi e soggetti delegati, senza verificare la singola volontaria adesione alla clausola di arbitrato.

³⁷⁰ Cons. St., sez. V, sent. 7 aprile 2020, n. 2320.

³⁷¹ Si veda P. SANDULLI, *op. cit.*, in *Riv. dir. sport.*, 2020.

ben spiega il giudice d'appello, pur mancando concordia in giurisprudenza sul fondamento normativo della riserva operata alla giustizia di settore, ivi è il luogo dove approntare la tutela in questioni concernenti l'applicazione di regole sportive. Come visto poc'anzi, la giurisdizione statale esclusiva è quella del giudice amministrativo poiché si discute di atti delle Federazioni, perciò rientranti nell'art. 133, comma 1, lett. z) del d.lgs. 104 del 2010, per la residualità e in coerenza con la funzione di giudice del pubblico potere in mano al TAR, anche nel caso in cui si tratti di Federazioni sportive, le quali, va ribadito, si integrano col Comitato olimpico per assetto organizzativo, concorrendo alla costituzione del complessivo ordinamento sportivo.

8.1 La giurisprudenza e l'intervento della Corte costituzionale

La giurisdizione del giudice amministrativo è ormai cosa appurata per quanto riguarda l'impugnazione di sanzioni sportive non tecniche inflitte ai soggetti dell'ordinamento sportivo, come del resto era già stato sancito anche prima dell'entrata in vigore della legge 280 del 2003³⁷².

Ma prima di questo atto, si era affermato un orientamento³⁷³ che aveva fissato il potere di annullamento, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, dei provvedimenti disciplinari delle Federazioni sportive e del CONI illegittimi e aveva assicurato il risarcimento del danno ai destinatari che venissero lesi nelle proprie posizioni giuridiche soggettive, nei casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato di situazioni giuridiche connesse con quello sportivo.

Una volta che questa legge vide la luce, si è consolidato il criterio per il quale l'autonomia che permea l'ordinamento sportivo³⁷⁴ subisce una deroga quando ci si imbatte in situazioni

³⁷² La giurisdizione del giudice amministrativo fu riconosciuta per le controversie su provvedimenti di non ammissione di una società di calcio ad un determinato campionato da Cons. St., sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050, cit., e Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2546.

Più recentemente l'intervento del Cons. St., sez. VI, sent. 7 aprile 2010, n. 1975, ha determinato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche quando viene impugnato il provvedimento della FIGC che escluda una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata dal ripescaggio nel campionato di Lega PRO seconda divisione: sono “...da ritenere soggette al vaglio del giudice amministrativo le relative controversie, tenuto conto del carattere ammissivo delle relative procedure e delle modalità comparative paraconcorsuali a tal fine formalizzate ed in concreto utilizzate...”.

³⁷³ In giurisprudenza sentenze Cons. St., sez. VI, 7 maggio 1996, n. 654, e TAR Lazio, Roma, sez. III, 20 agosto 1987, n. 1449; in dottrina F. CARINGELLA, *Considerazioni in tema di giudizio cautelare sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pag. 304.

³⁷⁴ Il giudice amministrativo, TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 2 luglio 2008, n. 6352 e TAR Lazio, sez. III-ter, sent. 1° agosto 2008, n. 7802, ha confermato che la giurisdizione statale non sussiste per le controversie su vicende tecniche sportive, come quelle riguardanti il caso se una squadra debba o meno vincere una partita a tavolino o se un giocatore vada o no ammonito.

giuridiche soggettive che possiedano un rilievo per l'ordinamento giuridico della Repubblica, tali da qualificarsi come diritti soggettivi o interessi legittimi. Ma, come già visto, la linea di demarcazione tra le vicende riservate all'ordinamento sportivo e quelle che assumono rilevanza per l'ordinamento statale non è mai stata del tutto netta, come dimostrano anche alcune discordanze nella giurisprudenza amministrativa³⁷⁵, con la difficoltà riscontrata nella conciliazione di due principi che si sono scontrati, quello dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e quello del diritto di azione e di difesa. Date queste premesse i punti di maggior scontro si sono avuti in materia di controversie disciplinari, in occasione delle quali vengono comminati provvedimenti a carattere sanzionatorio nei confronti di tesserati, associazioni, società sportive, i quali sono sì adottati da organi dell'ordinamento di settore, ma travalicano i suoi confini, per i gravi effetti anche economici che possono riportare, arrecando pregiudizi a situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale³⁷⁶.

Nell'affrontare la questione su cosa prevalga tra i due principi contrapposti, è stato sostenuto che possa operare il combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 1, comma 2, del d.lg. 220 del 2003 qualora ricorra la seguente fattispecie: la sanzione disciplinare sportiva non esaurisce la sua incidenza all'interno del mondo sportivo, ma va ad assumere rilevanza nell'ordinamento dello Stato³⁷⁷. Secondo questo punto di vista, i ricorsi presentati da dirigenti, società sportive, arbitri e altri tesserati per le sanzioni inflitte dalle Corti Federali della FIGC per la commissione di illeciti sportivi sono oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo³⁷⁸.

Inoltre la giurisdizione sempre del giudice amministrativo si afferma nel caso siano impugnate sanzioni disciplinari nei confronti degli affiliati alle Federazioni sportive, non esaurendosi nel mondo dello sport, ma, poiché tese ad alterare nella sostanza lo status dell'atleta, pur in modo non totalmente irreversibile, arrecando danno della sfera giuridica di questi nell'ordinamento statale³⁷⁹.

³⁷⁵ Come ammesso dallo stesso Cons. St., sez. VI, sent. 25 novembre 2008, n. 5782.

³⁷⁶ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 165.

³⁷⁷ Ex plurimis: TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 28 aprile 2005, n. 2801; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 14 dicembre 2005, n. 13616; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 22 agosto 2006, n. 7331; Cons. St., sez. VI, sent. 24 gennaio 2012, n. 302, in *Foro it.*, 2012, III, 213.

³⁷⁸ TAR Lazio, sez. III-ter, sent. 21 giugno 2007, n. 5645, nonostante ammetta l'opinabilità presentata da un criterio che fonda la competenza giurisdizionale sugli effetti indiretti provocati da una sanzione sportiva, afferma la propria giurisdizione proprio a causa della *"rilevanza per l'ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive geneticamente connesse con la penalizzazione irrogata dall'ordinamento sportivo"*.

³⁷⁹ TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 13 febbraio 2003, n. 965; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 18 aprile 2005, n. 2801.

Un caso di difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo è stato invece riscontrato per la controversia sollevata da un arbitro che lamentava la mancata iscrizione alla Commissione arbitri nazionale (CAN) della serie A e B, per il negativo riscontro delle capacità tecniche richieste per la procedura, valutandosi che ciò non presentasse alcun rilievo esterno all'ordinamento sportivo, non pregiudicando lo status di tesserato³⁸⁰; parte della dottrina criticò la decisione assunta a seguito di tale motivazione³⁸¹.

In definitiva, l'argomento di confronto verte intorno all'ambito dell'operatività della giurisdizione del giudice amministrativo, si arriva così al punto per cui: la giustizia sportiva interviene nella tutela delle situazioni in cui si applicano le regole strettamente sportive, invece la giustizia statale quando le controversie originate in ambito sportivo hanno una rilevanza per l'ordinamento statale, venendo in rilievo proprio la violazione di diritti soggettivi o di interessi legittimi³⁸². Il criterio che permette di individuare la giurisdizione appropriata per le sanzioni disciplinari di natura non tecnica risiede negli effetti che dalle misure stesse promanano, cioè se essi restino nell'ordinamento settoriale ovvero ne travalichino i confini sotto forma di danni patrimoniali o morali per chi li riceva³⁸³.

³⁸⁰ Tutto originava dal fatto che la commissione avesse collocato l'arbitro tra i fuori quadro, con un giudizio tecnico negativo, il quale, secondo il giudice amministrativo, era fondato solo sulle qualità tecniche dell'arbitro, cosa che permetteva di concludere per l'assenza di incidenza diretta o riflessa, del giudizio di inidoneità tecnica, nell'ordinamento statale, tenuto conto che gli arbitri non svolgono una prestazione professionale né lavorativa, ma ne ricevono solo un'indennità, TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 5 novembre 2007, n. 10894 e TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 5 novembre 2007, n. 10911. Fu presentato appello avverso quest'ultima decisione e il Cons. St., sez. VI, sent. 17 aprile 2009, n. 2333, confermò la decisione di primo grado, sostenendo che resta questione interna alla giustizia sportiva, pertanto risolvibile al suo interno, quella dell'arbitro posto nel ruolo dei fuori quadro per un giudizio tecnico negativo, senza perdere il proprio status di tesserato; la portata afflittiva della retrocessione, qualificabile sia come sanzione sia come riscontro dell'inidoneità tecnica, è chiara, ma tali effetti negativi non sono sufficienti a renderli rilevanti di fronte all'ordinamento della Repubblica, dovendosi invece riscontrare conseguenze pregiudizievoli per diritti soggettivi o interessi legittimi, sebbene debba considerarsi che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'arbitro e la FIGC, risultando il percepito come semplice indennità per la prestazione resa.

³⁸¹ E. LUBRANO, *op. cit.*, 2008; M.G. DE MARCO, *La sentenza-Mazzoleni: un grave passo indietro per la tutela giurisdizionale nello sport?!*, in *Riv. dir. dello sport*, n. 6/2007.

³⁸² M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 167.

³⁸³ La C. Cass., sez. Un., ord. 21 ottobre 2009, n. 22231, statuisce che per il comportamento tenuto dal singolo, in contrasto con le norme federali, che non sfoci in atti emanati dalla Federazioni o dal CONI, sussiste, ai sensi dell'art. 3 del d.lg. 220 del 2003, la giurisdizione del giudice ordinario e non quella esclusiva del giudice amministrativo.

Il Cons. St., sez. VI, sent. 27 aprile 2011, n. 2485, sempre nella medesima vicenda, afferma che la cosiddetta vittoria a tavolino è una procedura che inerisce a regole che restano nell'ambito del gioco, essendo tecniche e sportive, non esprimendo discrezionalità amministrativa, in tal modo l'interesse dell'ordinamento generale è mero e non tale da condurre all'intervento della giurisdizione amministrativa, quindi la decisione rientra nella competenza degli organi di giustizia sportiva; la controversia trae origine da un presunto errore nell'applicare una regola tecnica e da ciò non può discendere la giurisdizione statale per le conseguenze di natura economica che ne siano derivate.

Anche il giudice comunitario è stato interessato e ha sostenuto che le sanzioni sportive, in particolare quelle interdittive dell'attività svolta, siano lesive delle libertà economiche di atleti e di quanti operino negli organismi sportivi, ragione per la quale il fatto che ad essere oggetto della discussione sia una regola sportiva non precluda di per sé all'autorità giudiziaria ordinaria di accertare l'avvenuta violazione di libertà e diritti garantiti dai Trattati; in questi termini anche la dottrina, secondo la quale la norma disciplinare sportiva non ha mera rilevanza interna in ogni caso, essendole attribuibile capacità di incidere su situazioni giuridiche soggettive che l'ordinamento sia statale sia comunitario riconoscono e tutelano, altrimenti compendosi una ingiustificata riduzione del diritto alla tutela giurisdizionale piena ed effettiva³⁸⁴.

Dunque il problema di fondo relativo al fatto che, quando le misure sanzionatorie adottate dall'ordinamento sportivo incidano sulle situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, prevalga o l'autonomia dell'ordinamento sportivo oppure il diritto di azione e di difesa in giudizio, ha portato all'affermazione di due distinte tesi³⁸⁵ in ordine

³⁸⁴ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 168.

³⁸⁵ Cons. St., sez. VI, sent. 25 novembre 2008, n. 5782. Impugnato TAR Lazio 5645 del 2007, il Consiglio di Stato compie prima un excursus sulle norme contenute nella legge 280 del 2003 e sugli obiettivi di conciliazione, tra autonomia dell'ordinamento sportivo e diritto di difesa, che il legislatore si era prefissato, con l'intento di arginare l'intervento della giustizia statale sull'autonomia del settore dello sport; poi passa ad affrontare il tema di diritto. Il Supremo Consesso evidenzia la presenza di due opzioni ermeneutiche: la prima fatta propria dal TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 22 agosto 2006, n. 7331, per il quale l'esclusione dalla graduatoria delle società ripescabili nel campionato e la conseguente retrocessione assumerebbero rilevanza esterna, data la loro incidenza sullo status del soggetto in termini economici e di onorabilità, la seconda assunta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, sent. 8 novembre 2007, n. 1048, secondo cui alla giurisdizione statale viene sempre preclusa la conoscibilità della materia disciplinare, quale che siano le conseguenze anche relevantissime derivanti.

Il Consiglio di Stato riconosce che la seconda delle due opzioni ermeneutiche sia maggiormente aderente alla formulazione letterale contenuta negli artt. 2 e 3 del d.lg. 220 del 2003, secondo cui queste norme demandano in via esclusiva alla giustizia sportiva tutti i comportamenti rilevanti in ambito disciplinare, comprensivi delle relative sanzioni, ed il legislatore non ha fatto alcuna distinzione sulle conseguenze patrimoniali prodotte da queste sanzioni. Infine, nonostante alcune perplessità, circa l'art. 2 della legge 280, siano rilevabili in considerazione ai parametri di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost., perché sembra essere disposta una riserva della tutela annullatoria a favore degli organi di giustizia sportiva a prescindere dall'impatto delle sanzioni disciplinari su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per la Repubblica, reputa che non sia necessario ora sollevare questione di legittimità costituzionale, essendosi ormai prodotti effetti irreversibili che non restituirebbero al ricorrente il bene della vita. La legittimità degli atti viene in rilievo solo in via indiretta e incidentale, affinché si decida sulla domanda risarcitoria, divenuta ora oggetto esclusivo del giudizio; infatti non vi è difetto assoluto di giurisdizione in merito alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla decisione adottata da una Federazione o dagli organi di giustizia sportiva: alla giustizia sportiva può essere proposta solo la domanda di annullamento della sanzione, la pretesa risarcitoria deve essere invocata presso l'ordinamento giuridico generale. Così allora può essere tentata una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme: *“laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”*. L'instaurazione della domanda risarcitoria dovrà comunque seguire il previo esaurimento di tutti i gradi di giustizia sportiva.

al potere di annullamento dei provvedimenti in materia disciplinare. Tale contrasto si radica, da un lato, intorno all'interpretazione letterale³⁸⁶ dell'art. 2 del d.lg. 220 del 2003, il quale prevede la riserva a favore della giustizia sportiva, garantendo il principio di autonomia, per i *“comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari”* e non pone distinzioni a seconda degli effetti che da questi provvedimenti siano prodotti, mentre, dall'altro, l'opposta tesi³⁸⁷ sostiene la giurisdizione statale, basandosi sulla deroga che subisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nei *“casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive*

³⁸⁶ C.G.A.R.S., sent. 8 novembre 2007, n. 1048, in ordine alla sanzione disciplinare comminata dal giudice sportivo alla società di casa, per i gravi fatti turbativi dell'ordine pubblico verificatisi in occasione della sfida Catania-Palermo, impugnata e annullata presso il TAR Sicilia, Catania, sez. IV, sent. 19 aprile 2007, n. 679, cui fece seguito l'appello, sostenne che la giurisdizione amministrativa non sussistesse secondo la corretta interpretazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lg. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge dall'art. 1 della l. 17 ottobre 2003, n. 280, i quali affermano l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica delle situazioni giuridiche soggettive connesse col predetto ordinamento, e fissano alcuni casi in cui il legislatore esclude tale rilevanza, riservando all'ordinamento sportivo ogni questione relativa alle norme regolamentari, organizzative e statutarie e ai comportamenti rilevanti sul piano disciplinare. Pertanto, secondo il Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., lo Stato ha apertamente dichiarato il proprio disinteresse circa le questioni sorte in tali ambiti, pertanto nessuna violazione di tali norme sportive potrà aver rilievo per l'ordinamento giuridico statale, venendo così esclusa la competenza sia del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in virtù dell'unica interpretazione della norma coerente e compatibile con essa.

Dunque va verificato se la controversia in esame investa o no i rapporti, per i quali la rilevanza per l'ordinamento statale, ai sensi dell'art. 2, è esclusa, non dovendosi dare alcun rilievo alle conseguenze ulteriori, anche se siano patrimonialmente rilevanti o relevantissime, le quali possano derivare da atti che la legge affida alla competenza dell'ordinamento sportivo. Il supremo giudice siciliano scorge in quella operata dal legislatore una scelta netta, fondata sulla consapevolezza che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva o l'irrogazione di una misura sanzionatoria disciplinare sportiva abbiano anche una notevole patrimonialità indiretta, che l'interprete deve solo applicare senza apporre la propria discrezionalità interpretativa su quella legislativa operata dal Parlamento. Certamente l'erronea applicazione del regolamento può avere effetti sull'ammissione o esclusione di una società sportiva rispetto ad una competizione nazionale o anche internazionale, e da qui possono prodursi conseguenze patrimoniali indirette di relevantissima entità, le quali però non hanno rilievo che attestino la sussistenza della giurisdizione statale, radicata solo nei casi diversi da quelli previsti all'art. 2, comma 1 del d.l. 220 del 2003. Ancora il Consiglio non ignora le diverse interpretazioni correttive delle disposizioni che in altri casi sono state sostenute, per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ma, a suo avviso, esse varcano il limite della mera disapplicazione della legge, che è assolutamente invalicabile per qualsiasi giudice: nella legge manca infatti l'affermazione che atti, giusti o sbagliati, che applichino norme regolamentari sportive o sanzioni disciplinari sportive, pur arrecando conseguenze patrimoniali, abbiano rilievo o meno, mentre è stabilito che non vi sia rilevanza per lo Stato dell'applicazione di tali norme.

Infine fu curioso il fatto che il provvedimento sanzionatorio venne impugnato presso il TAR non dalla società, ma da parte di 82 abbonati del Catania Calcio, comunque non risultò necessario indagarne la legittimazione processuale, a causa difetto assoluto di giurisdizione amministrativa del caso.

³⁸⁷ Quella già vista con la citata sent. TAR Lazio, sede Roma, sez. III-ter, sent. 21 giugno 2007, n. 5645, pur consapevole dell'opinabilità del criterio che fonda la competenza giurisdizionale amministrativa sugli effetti indiretti scaturenti dall'applicazione di una sanzione sportiva, riconosce la propria giurisdizione in fattispecie riguardanti l'impugnazione di sanzioni disciplinari sportive, seguendo l'interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1 lett. b), della legge 280 del 2003; infatti, per il giudice, la retrocessione nella categoria inferiore contiene in sé una connotata rilevanza per l'ordinamento giuridico dello Stato di situazioni giuridiche soggettive connesse alla penalizzazione irrogata.

Un riconoscimento implicito della propria giurisdizione per fatti simili, sempre relativi a misure sanzionatorie disciplinari, è avvenuto in altre occasioni, cfr. TAR Lazio, sede Roma, sez. III-ter, 1° settembre 2006, n. 7910; TAR Lazio, sede Roma, sez. III-ter, 8 giugno 2007, n. 5280.

connesse con l'ordinamento sportivo”, secondo il combinato disposto tra l’art. 1, comma 2, e l’art. 2 della legge 280 del 2003³⁸⁸.

I tesserati hanno così l’obbligo, imposto tassativamente da questo combinato disposto, di adire il competente organo della giustizia sportiva e, solo successivamente stante l’art. 3, di poter rivolgersi all’autorità giudiziaria statale, a pena di ulteriori sanzioni disciplinari, avendo alla sua base una ratio giustificativa fondata sull’elemento privatistico dell’ordinamento sportivo e sull’autonomia negoziale che lo caratterizza, in virtù della libera accettazione al momento della adesione col tesseramento; ma, questa pregiudizialità non è totalizzante ed infatti non impedisce l’accertamento di fatti rilevanti da un punto di vista penale, verificatisi durante lo svolgimento dell’attività sportiva o nei rapporti tra i tesserati e l’istituzione sportiva o per avvenimenti prodottisi all’interno di detto ordinamento³⁸⁹.

A causa dei contrasti giurisprudenziali anche in seno al Consiglio di Stato, non fu più ritenuto sufficiente affidarsi all’interpretazione costituzionalmente conforme, come fatto fino ad allora³⁹⁰, ma si reputò necessario richiedere l’intervento della Corte costituzionale. L’occasione venne colta con l’ordinanza collegiale 241 del 2010, nella quale il TAR Lazio, sede Roma, sez. III-ter, considerata la giurisprudenza per gran parte ricompresa all’interno di questo capitolo con cui è stata più volte affermata la propria giurisdizione quando vengono impugnate sanzioni sportive non tecniche, sollevò la questione di legittimità costituzionale³⁹¹, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, requisiti fondamentali per la sollevazione, dell’art. 2, comma 1, lett. b), e, in parte qua, comma 2, d.lg. 220 del 2003, convertito dalla legge 280 del 2003, per violazione degli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione. Infatti il giudice remittente sospetta della illegittimità della norma che riserva esclusivamente al giudice sportivo, in base al principio di autonomia, la competenza a decidere in materia di controversie fondate su sanzioni disciplinari, diverse da quelle

³⁸⁸ M.R. SPASIANO, *La sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale: un’analisi critica e un tentativo di “riconduzione a sistema”*, in *Riv. dir. sport.*, 2011: alla luce dell’interpretazione non teleologica del d.lg. 220 del 2003, data dal giudice amministrativo di appello della Regione Sicilia, nel senso di riserva alla giustizia sportiva di qualunque questione riguardante la materia disciplinare, senza sindacare le eventuali conseguenze patrimoniali anche rilevantissime derivatene, l’autore si domanda quale significato vada allora attribuito alla rubrica “Principi generali” dell’art. 1, non essendo nemmeno considerata la tutela risarcitoria presso la giurisdizione amministrativa.

³⁸⁹ C. Cass. Pen., sez. V, 11 marzo 2011, n. 21301, M., in *ced. Cass.*, rv. 250184, ha rilevato la insussistenza delle censure nella decisione del giudice di merito che ha attribuito la responsabilità penale ad un dirigente di una società sportiva per alcuni reati commessi in occasione di una competizione.

³⁹⁰ Il medesimo Tribunale, contemporaneamente, riconobbe di aver considerato rilevanti le sanzioni disciplinari tecniche, secondo il criterio che individua la giurisdizione per gli effetti da queste discendenti, in relazione al fatto o che si esauriscano all’interno dell’ordinamento sportivo o che si proiettino al di fuori dello stesso, arrecando danni patrimoniali e morali al loro destinatario.

³⁹¹ Ai sensi dell’art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

tecniche, comminate a tesserati, atleti, associazioni e società sportive, senza la possibilità di adire il giudice amministrativo, il cui sindacato caducatorio è sottratto anche qualora da tali misure conseguano effetti incidenti su diritti o interessi legittimi, esterni all'ordinamento di settore, la cui cognizione è assegnata al giudice sportivo, incidendo ciò sulla tutela approntata dai principi fondamentali della Carta costituzionale.

Il Tribunale amministrativo menziona la decisione del giudice comunitario³⁹², in cui è stato affermato che le sanzioni sportive, in special modo quelle interdittive dell'attività, sono concretamente capaci di nuocere le libertà economiche degli atleti e di coloro che appartengono agli organismi sportivi e ha ritenuto che il fatto per cui si discutesse di una regola sportiva non potesse di per sé precludere l'accertamento della violazione delle libertà e dei diritti, oggetto del Trattato, e del contesto della vicenda o del comportamento, soggetto a sanzione, da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria; così come anche concordemente si è espressa la dottrina che si è occupata di questo tema, la quale ha sostenuto che la norma disciplinare sportiva non avesse sempre sola rilevanza interna, ma essendo suscettibile di incidere su posizioni soggettive che l'ordinamento sia dello Stato sia della Comunità, ora Unione, europea riconosce e tutela, non possono essere garantite la totale e perenne autonomia e la completa riserva di giurisdizione del giudice sportivo, poiché si ridurrebbero ad una ingiustificata lesione del diritto ad una effettiva protezione giurisdizionale.

Il giudice a quo sostiene, in primo luogo, che sia violato l'art. 24³⁹³ della Costituzione tutte le volte in cui non sia permesso adire il giudice amministrativo dopo essere ricorsi alla giustizia sportiva, poiché con tale prassi sarebbe ostacolato il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che garantisce a ciascuno, per ottenere tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, di rivolgersi al giudice, affidando questo compito all'autorità statale.

³⁹² Corte di giustizia CE, sez. III, 18 luglio 2006, C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione delle Comunità Europee, ribadisce due principi ormai fatti propri dalla giurisprudenza: la sindacabilità sia dei provvedimenti aventi rilevanza economica, emanati in ambito sportivo, sia delle normative che prevedono sanzioni disciplinari e delle sanzioni stesse, arrecanti effetti negativi nella sfera professionale ed economica del soggetto destinatario, da parte del giudice comunitario.

³⁹³ Art. 24 Cost.: *“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”*.

Sarebbero inoltre violati gli artt. 103³⁹⁴ e 113³⁹⁵ della Costituzione, i quali attengono alla giustizia amministrativa per la tutela giurisdizionale di interessi legittimi e diritti soggettivi contro gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, considerata la natura degli atti che CONI e Federazioni adottano, riconducibili a tale categoria, secondo quanto ricavabile dal successivo art. 3 del medesimo decreto-legge, salvi i casi previsti dall'art. 2, primo comma, lett. a) e b).

Perciò dal combinato disposto di queste tre norme di livello costituzionale si ricava il principio per cui a nessuno può essere negata la tutela della propria sfera giuridica presso il giudice statale, ordinario o amministrativo a seconda dell'ambito in cui ci si trova³⁹⁶.

La norma ricavabile dall'atto legislativo costituirebbe invece una riserva per la giustizia sportiva, la cui composizione è determinata da una sola delle due parti in causa, attribuendole la piena competenza a risolvere definitivamente le questioni che sorgono tra l'ordinamento sportivo e i soggetti che vi appartengono, quando l'oggetto del contendere siano l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative o statutarie oppure i comportamenti che presentano una rilevanza sul piano disciplinare e le relative sanzioni disciplinari sportive irrogate ed applicate. In aggiunta, non è ipotizzabile la sussistenza di alcuna eventuale deroga al principio costituzionale del diritto a ricevere tutela per la propria posizione giuridica, sia questa manifestatasi sotto forma di diritto soggettivo o di interesse legittimo, non ricorrendo giustificazioni possibili per l'esigenza di approntare una rapida soluzione alle controversie in atto, vista la peculiarità degli interessi in gioco, cosa che risulterebbe difficoltosa seguendo l'iter processuale statale³⁹⁷. Invece, secondo il giudice a quo, precludere il ricorso al giudice statale, per garantire la rapidità del giudizio intorno a

³⁹⁴ Art. 103 Cost.: *“Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”*.

³⁹⁵ Art 113 Cost.: *“Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”*.

³⁹⁶ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 171 e ss.

³⁹⁷ M. SANINO, *Ibidem*, l'autore, ricalcando quanto rilevato dal TAR in questa ordinanza, ricorda come il legislatore del 2003, al fine di conciliare il diritto di difesa e la necessità di disporre di un giudizio celere, abbia scelto di applicare al contenzioso sportivo quella disciplina contenuta all'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che era già stata adottata per alcuni determinati ambiti in cui si era rilevata un'analoga esigenza di tempestività, all'art. 3, comma 3 dell'originario d.lg. 220 del 2003, poi abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e dove vi erano particolari interessi economici rilevanti, come gli appalti o le delibere delle autorità indipendenti, oppure, in alternativa, qualora avesse ravvisato l'insufficienza di questo rimedio processuale, avrebbe potuto introdurre una nuova regola processuale ad hoc per rendere più celere il rito, col limite della garanzia del diritto di difesa stesso.

questioni sportive originate da atti degli organi di tale ordinamento, causerebbe un'irrimediabile lesione del diritto di difesa. Inoltre è sottolineato il fatto che la sollevata questione di legittimità costituzionale non attiene alla previsione della cosiddetta pregiudiziale sportiva, cioè l'adire previamente gli organi di giustizia sportiva e, in secondo ordine, il giudice amministrativo, una volta esauriti i gradi di quella, data la logicità della scelta in accordo al riconoscimento di autonomia dell'ordinamento sportivo, bensì alla categorica generale ultronea preclusione a ricorrere al giudice statale, pur terminati i gradi interni, nei casi in cui l'oggetto del contendere riguardi i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive, senza distinguere quelle che assumono rilevanza esterna. Eppure, il giudice remittente chiarisce che, come fatto in più occasioni, la norma che si ricava dall'art. 2, comma 1, lett. b), letta insieme all'art. 1, comma 2, non opera nel caso di sanzione che non esaurisce la sua incidenza nell'ambito sportivo.

La richiesta di intervento alla Corte costituzionale si era resa necessaria a seguito dei diversi contrasti interpretativi della disposizione che erano sorti negli anni, sia tra la giurisprudenza sia tra la dottrina. Diversamente da quanto accaduto quando oggetto delle controversie erano le sanzioni sportive tecniche, ad esempio ammonizioni o espulsioni, comminate in occasione di una competizione sportiva: infatti, in questi casi, era del tutto assente la possibilità di identificare la lesione del diritto di difesa, poiché mancava il presupposto per invocare l'art. 24 Cost., dato dal fatto che tali misure sanzionatorie non avevano natura di norme di relazione, dalle quali discendono posizioni giuridiche di diritto soggettivo e contrapposti obblighi in capo ad altri soggetti partecipanti all'attività sportiva, o di interesse legittimo, non essendo qualificabili tali misure come provvedimenti amministrativi, ma, come chiarito dalla giurisprudenza stessa, esse appartengono alla categoria delle norme organizzative, tese all'acquisizione dei risultati delle gare agonistiche; difatti la dottrina più qualificata le include nel ruolo dell'irrilevante giuridico, per cui la loro violazione comporta l'applicazione di sanzioni tecniche, del tutto indifferenti per l'ordinamento statale, la cui giustiziabilità viene riservata agli organi di giustizia sportiva³⁹⁸. E nemmeno rileva l'incontestata autonomia

³⁹⁸ M. SANINO, *Ibidem*, come il TAR laziale evidenzia, per seguire il filone della giurisdizione esclusiva del giudice sportivo per tutti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e gli annessi provvedimenti sanzionatori, senza sollevare dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 2, è necessario sostenere la natura e la sola rilevanza interna di tutte le sanzioni disciplinari, che esulano dalla violazione delle regole tecniche del gioco, e le conseguenze interne al medesimo ordinamento; ma, siccome risulta ormai consolidata la tesi per cui gli effetti di tali misure oltrepassano i confini del mondo sportivo e si assestano nell'ordinamento generale, poiché esse hanno la capacità di modificare in modo sostanziale, pur non sempre del tutto irreversibile, lo status dell'affiliato e, di conseguenza, di concernere i diritti dell'uomo e del cittadino nelle sue relazioni sociali, allora

messa a disposizione di questo ordinamento rispetto a quello dello Stato, perché materia del contendere sono le valutazioni e gli apprezzamenti personali, che interessano direttamente diritti fondamentali del soggetto destinatario, senza considerare la sua qualifica professionale, ma in quanto uomo e cittadino, arrecando conseguenze lesive alla sua onorabilità e riflessi negativi nei suoi rapporti sociali. Perciò, quando si verifichino tali fattispecie, come quella oggetto di quel giudizio presso il giudice remittente, nella quale il danno sofferto consiste principalmente nel negativo giudizio sulle qualità morali del tesserato piuttosto che nelle sanzioni stesse, è difficilmente negabile il diritto a ricorrere al giudice naturale di queste fattispecie.

E la Corte costituzionale si esprime con la sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, con la quale dichiarò la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, con la legge 17 ottobre 2003, n. 280, sollevata dalla precedente ordinanza del TAR Lazio, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva quelle controversie fondate su sanzioni disciplinari, separate da quelle tecniche, comminate ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, con conseguente sottrazione alla cognizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui i loro effetti oltrepassino l'area dell'ordinamento di settore ed incidano su posizioni giuridiche rilevanti, come diritti ed interessi legittimi, alla cui garanzia, agli occhi dell'ordinamento generale, è posto il TAR stesso.

Il giudice delle leggi ha dapprima premesso che il decreto-legge 220 del 2003 è stato soggetto ad alcune modificazioni, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104³⁹⁹, il cosiddetto "codice del processo amministrativo", in attuazione dell'art. 44, della legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che tale intervento abbia mutato la disciplina normativa in questione, visto che le disposizioni contenute in quest'ultimo testo, di fatto, si conformano a quelle modificate o abrogate, rendendo sostanzialmente inalterato il quadro di riferimento.

è manifesta l'opportunità di investire il giudice delle leggi della questione, affinché possa determinare quale scelta ermeneutica sia conforme al dato costituzionale.

³⁹⁹ La Consulta individua le modifiche nella sostituzione delle parole "*è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*", contenuta all'art. 3, comma 1, con "*è disciplinata dal codice del processo amministrativo*", di cui al comma 13 dell'art. 3 dell'allegato 4 del d.lgs. 104 del 2010. Le abrogazioni disposte dall'art. 4, comma 1, n. 29, del medesimo allegato hanno interessato i commi 2, 3 e 4.

Si è subito affrontata l'ammissibilità dell'intervento in giudizio avanzato dall'Associazione sportiva Agorà, la quale aveva negli anni precedenti impugnato un provvedimento confermativo di sanzione disciplinare della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport di fronte al TAR Lazio, il quale aveva rigettato la richiesta di sospensione cautelare, motivando anche la dubbia ammissibilità del ricorso stesso per mancanza di giurisdizione. Essendo stata ora sollevata la questione dal medesimo tribunale, l'associazione si è ritenuta legittimata ad intervenire, per la titolarità di una posizione qualificata rispetto alla definizione del giudizio, acquisita in ragione delle conseguenze che avrebbero potuto prodursi nel proprio, e ha affermato che un interesse diretto a partecipare, strettamente legato all'esercizio del diritto di difesa in un processo in corso, sussistesse. Sull'argomento la Corte costituzionale dichiara l'inammissibilità, sostenendo che, secondo la sua consolidata giurisprudenza⁴⁰⁰, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è riservata alle sole parti del giudizio principale e ai soggetti terzi per i quali sia riscontrabile un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale, portato in giudizio, e non meramente regolato dalla norma oggetto di censura.

La Corte passa all'esame dell'eccezione di inammissibilità della questione formulata dal CONI, per difetto di motivazione della sua rilevanza, in considerazione dell'errata valutazione operata dal giudice rimettente circa la natura del provvedimento emanato dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport: la difesa del Comitato olimpico valuta infatti quell'atto un lodo arbitrale. Il giudice costituzionale evidenzia che il tribunale amministrativo ha seguito il consolidato orientamento giurisprudenziale, come dimostra la mole di precedenti riportati, che rafforzano la natura di provvedimento amministrativo che viene riconosciuta alle decisioni della suddetta Camera, per cui la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, plausibilmente⁴⁰¹.

Allo stesso tempo la questione è ammissibile in quanto quella che era la posizione assunta dal TAR Lazio è stata sconfessata, prima, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e, poi, dal Consiglio di Stato, pur con alcuni dubbi di costituzionalità dell'unica esegesi ritenuta compatibile.

⁴⁰⁰ La Corte si riferisce all'ordinanza collegiale allegata a sent. n. 245 del 2007 e alla sent. n. 288 del 2010, la pendenza di un procedimento analogo a quello principale, sebbene sia sospeso di fatto e in attesa della pronuncia del giudice delle leggi, non rende ammissibile l'intervento di altri soggetti, poiché, al contrario, si produrrebbe un'elusione dell'incidentalità del giudizio di legittimità costituzionale, avendo le parti accesso, prima della verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

⁴⁰¹ Come ancora affermato dalla sent. della Corte costituzionale n. 34 del 2010, è rilevabile quel difetto di giurisdizione che appaia macroscopico.

Passando in seguito al merito, la Corte non rileva la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.lg. 220 del 2003, perché l'autonomia dell'ordinamento sportivo rinviene la propria garanzia nel testo costituzionale, agli artt. 2 e 18, riscontrato che le associazioni sportive sono manifestazione delle formazioni sociali, tra le più diffuse, al cui interno le persone possono esprimere la propria personalità, con annesso riconoscimento della condizione per cui esse hanno il diritto di associarsi liberamente per la pratica sportiva; ed anche, come riscontrabile non solo dall'impostazione iniziale dello stesso documento normativo, ma anche in altri testi, questo ordinamento è l'articolazione italiana del più ampio ordinamento autonomo di livello internazionale e si confà ad una struttura organizzativa extra-statale riconosciuta dalla Repubblica.

Soffermandosi sulle disposizioni sottoposte al vaglio dei giudici della Consulta, al comma 1 dell'art. 2, normando un già affermato orientamento giurisprudenziale, è prevista la riserva, a favore dell'ordinamento sportivo, della disciplina delle questioni riguardanti sia l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, tese a garantire il corretto svolgimento dell'attività sportiva, cioè le cosiddette regole tecniche, sia i comportamenti aventi carattere disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari; al comma 2 i soggetti appartenenti all'ordinamento di settore, come affiliati, tesserati, società e associazioni, sottostanno all'onere di adire, quando sia chiesto di censurare l'applicazione delle su indicate misure, gli organi di giustizia interni a questo ordinamento, secondo le sue specifiche previsioni. A ciò è strettamente collegato il successivo art. 3, il quale delinea tre forme di giustizia.

La prima consiste nei rapporti di natura patrimoniale in ambito sportivo, tra società, associazioni, atleti e tesserati, ed è affidata alla cognizione del giudice ordinario.

La seconda tratta alcune delle questioni che originano dalle materie ricomprese all'art. 2, la cui tutela, data l'irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti sottesi, non è fornita dagli organi dello Stato, ma da organismi dell'ordinamento settoriale, nel quale le norme sono presenti e assumono pacifica rilevanza, secondo lo schema della "giustizia associativa"⁴⁰².

⁴⁰² Il giudice costituzionale si sofferma sulla seconda forma di tutela, interna all'ordinamento sportivo, poiché essa è parte della questione di legittimità costituzionale sollevata. Il giudice a quo ha osservato che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela definitivo per le controversie sull'applicazione delle regole sportive, che derivano da norme meramente tecniche, sicuramente, tra le quali vanno ricomprese quelle che l'ordinamento sportivo ha adottato e continua a adottare per acquisire i risultati delle competizioni agonistiche. Non potendo essere invocata la giurisdizione statale, per la tutela di tali situazioni, non è possibile lamentare la

Invece quanto non è ricompreso nei rapporti non patrimoniali tra tesserati, atleti, associazioni e società, né, anche se originato da atti del Comitato olimpico o delle Federazioni, tra quelle materie, ex art. 2, nelle quali non si configurano diritti soggettivi o interessi legittimi, è oggetto della terza e ultima forma di tutela, avente carattere residuale, e devoluta all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte, osservando l'iter parlamentare percorso dal decreto-legge in esame, osserva come sia stato il legislatore stesso ad aver individuato alcune di quelle situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, ma comunque rilevanti per l'ordinamento della Repubblica; difatti all'originario art. 2, comma 1, venivano elencate questioni, ulteriori a quelle che residuano a seguito della conversione in legge, che erano originariamente sottratte alla cognizione del giudice statale: l'affiliazione e ammissione a Federazioni, l'organizzazione e svolgimento delle attività agonistiche e l'ammissione a tali competizioni. Il fatto che proprio in sede di conversione, il legislatore si sia ravveduto e abbia optato per l'espunzione delle lettere c) e d) dal comma 1 dell'art. 2, porta a concludere che il giudice amministrativo abbia recuperato l'esclusiva giurisdizione su queste materie, quando siano violati diritti soggettivi o interessi legittimi. Dai lavori preparatori della legge di conversione n. 280 si evince che la soppressione di quelle due lettere trovi giustificazione nel fatto che non sia per nulla irrilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato l'essere o meno affiliati o tesserati presso una Federazione oppure ammessi ad una attività agonistica, così da essere pertanto una situazione meritevole di tutela. Infatti sono a ciò intimamente legati alcuni diritti fondamentali di libertà, quali lo svolgimento della propria personalità e l'associazionismo, e di rapporti patrimoniali, riconosciuti anche in Costituzione. Risulta infine coerente l'esclusione di questi casi con quanto attestato dall'art. 1, comma 2, confermandosi così che l'autonomia dell'ordinamento

violazione dell'art. 24 Cost., per il fatto che la lesione non incide su diritti soggettivi o interessi legittimi: non è infatti attribuibile alle regole tecniche natura di norme di relazione da cui derivino i primi, neppure sono configurabili posizioni dei secondi.

Questa teoria è coerente con quella cui pervenne la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, in due circostanze nelle quali ha esaminato la questione sotto un profilo sostanziale: sent. 4399 del 1989 e sent. 5775 del 2004. Nell'ultima, con un impianto argomentativo che si rifà alla prima, si sostiene che tali questioni non abbiano rilevanza alcuna nell'ordinamento giuridico generale e che le decisioni prese sulla base di regole emanate in questo ordinamento settoriale siano collocate in un'area di irrilevanza per quello statale, non assumendo carattere di potestà pubbliche né di decisioni amministrative; perciò ne deriva l'assenza di tutela giurisdizionale dello Stato nei casi di loro violazioni.

Le Sezioni Unite medesime, sotto l'aspetto processuale del diritto di agire in giudizio per la loro tutela, hanno tratto analoghe conclusioni con l'ordinanza n. 18052 del 4 agosto del 2010: il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile nel caso in cui la controversia, che vada sottoposta al giudice statale, concerna la riduzione degli iscritti nei ruoli degli ufficiali di gara, ambito che rientra nell'autonomia dell'ordinamento sportivo, poiché la possibilità di configurare o no una situazione, che sia giuridicamente rilevante per lo Stato e quindi che debba essere difesa, è un accertamento che spetta al giudice di merito, il quale valuterà propriamente, secondo il diritto positivo, se la questione debba essere ricondotta alla sfera dell'irrilevante giuridico ovvero vada collocata in quella del rilevante.

sportivo si ritrae quando si palesino situazioni giuridiche soggettive non trascurabili per l'ordinamento generale.

La Corte esamina di seguito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, il quale, come detto, pone alcuni dubbi sulla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, nella parte in cui sembrerebbe riservare alla competenza del solo giudice sportivo la decisione in merito alle controversie su sanzioni disciplinari, differenti da quelle tecniche, inflitte ai soggetti che appartengono al mondo sportivo, con conseguente esclusione della cognizione del giudice amministrativo; appuntato che i dubbi non riguardano la previsione della cosiddetta pregiudiziale sportiva, limitandosi *“alla generale preclusione ad adire il giudice statale una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva”*. Aggiunge che, in passato, un'altra opzione ermeneutica era stata data, ma tale è stata successivamente superata in due occasioni⁴⁰³, dovendosi così adeguare a quella nuova fornita dal giudice del gravame, la quale però fa sollevare ipotesi di contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost; la censura di questi articoli attiene ad un unitario profilo: il divieto di diniego di difesa della propria sfera giuridica, innanzi al giudice statale ordinario o amministrativo, la cui preclusione a ricorrere determina un'irrimediabile lesione del corrispondente diritto; al giudice dello Stato sarebbe così ostacolata la cognizione di questioni che concernano diritti soggettivi o interessi legittimi. È individuata la violazione anche degli artt. 103 e 113 Cost., poiché questi, secondo il giudice rimettente, sono il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali a disposizione del giudice amministrativo, qui individuato quale giudice naturale di tali controversie.

La Corte, seguendo un proprio costante principio⁴⁰⁴, dà credito alla soluzione ermeneutica fornita dal Consiglio di Stato, nella precedentemente menzionata decisione, la quale, nel suggerire l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di cui all'art. 1 del d.lg. 220 del 2003, indica che possa essere fatta domanda non di caducazione dell'atto, che il CONI o le Federazioni sportive abbiano emanato e che abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica, che si configurino come diritti soggettivi o interessi legittimi, ma di risarcimento del danno provocato dal medesimo provvedimento, al giudice amministrativo, in sede di esclusiva

⁴⁰³ Cons. St, sez. VI, sent. 25 novembre 2008, n. 5782 e Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 8 novembre 2007, n. 1048.

⁴⁰⁴ *“Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”* (ex multis: C. Cost., sent. n. 356 del 1996, sent. 403 del 2007, ord. n. 85 del 2007).

giurisdizione, il quale può, in questo modo, avere conoscenza delle sanzioni disciplinari che siano state inflitte a tesserati, atleti, associazioni e società, incidentalmente o direttamente, affinché possa approntare la tutela risarcitoria richiestagli dal destinatario della misura; esclusa così l'operatività di alcuna riserva in favore della giustizia interna.

La previsione della tutela di natura risarcitoria, in attuazione di un non irragionevole bilanciamento di interessi tra autonomia e azione in giudizio, è predisposta al posto di una diretta giurisdizione del giudice statale sugli atti coi quali sono irrogate le sanzioni disciplinari e questa è una forma di tutela per equivalente, che differisce da quella generale attribuita al giudice amministrativo, ma, contemporaneamente, non può sostenersi che l'assenza di un potere di annullamento⁴⁰⁵ degli atti interni comporti una violazione dell'art. 24 Cost. È perciò individuata una diversificata modalità di tutela giurisdizionale all'interno di quella forma di difesa definita come residuale⁴⁰⁶.

È riconosciuto, infine, al legislatore la facoltà di apportare deroghe al diritto comune alla responsabilità civile, affinché si realizzi, secondo ragionevolezza, un punto di equilibrio tra diverse esigenze dei due soggetti portatori di interessi contrapposti⁴⁰⁷ e, inoltre, l'ordinamento ha in sé ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente⁴⁰⁸⁻⁴⁰⁹. Il legislatore ha quindi operato un ragionevole bilanciamento così che l'autonomia dello sport non venga incisa dall'intervento giurisdizionale più invasivo.

La appena riportata sentenza interpretativa di rigetto è stata oggetto di plurime critiche da parte di ambo i fronti dottrinali, composti sia dai sostenitori dell'illegittimità della norma sia

⁴⁰⁵ Il giudice delle leggi ritiene, in aggiunta, che un eventuale giudizio di annullamento difficilmente sarebbe in grado di avere effetti ripristinatori dello status quo ante, in ragione del fatto che sarebbe approntabile pur sempre successivamente al previo esperimento di tutti i possibili rimedi interni di giustizia sportiva, e, nei casi meno gravi, assumerebbe la forma di una eccessiva intromissione contrastante con il principio di tutela dell'autonomia ordinamentale.

In definitiva, non è necessaria la tutela prettamente caducatoria per assicurare una protezione effettiva delle situazioni giuridiche soggettive rilevanti lese da sanzioni disciplinari sportive, è invece un idoneo sistema, che garantisce la tutela giurisdizionale, quello che prevede il risarcimento come esclusivo e diversificato rimedio.

⁴⁰⁶ M. SANINO, *op. cit.*, 2016; F.G. SCOCA, *I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore*, in *Corriere giur.*, 2011, 1528; E. LUBRANO, *La Corte cost. n. 49/2011, nascita della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2011, n. 1, 63.

⁴⁰⁷ Viene citata la sent. 254 del 2002 della medesima Corte.

⁴⁰⁸ I giudici della consulta espongono, ad esempio, proprio in tema di giurisdizione esclusiva, la previsione contenuta dall'art. 30 del d.lgs. 104 del 2010, che nel richiamare l'art. 2058 del c.c., sottopone il risarcimento in forma specifica a due condizioni: la discrezionalità del giudice stesso e l'eventualità che sia in tutto o in parte possibile.

⁴⁰⁹ Critiche al richiamo dell'art. 2058 c.c. sono state avanzate da M.R. SPASIANO, *op. cit.*, 2011, in cui evidenzia la difficoltà di far discendere da quella menzione, che si limita a consentire al giudice di fare una scelta tra differenti forme risarcitorie in caso di eccessiva onerosità di una, la conseguenza secondo cui, con la legge 280 del 2003, il legislatore avrebbe bilanciato interessi contrapposti per pervenire ad una completa esclusione di un intervento giurisdizionale che vada a ridurre l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

dai sostenitori della legittimità⁴¹⁰. Sono stati avanzati dubbi anche di manifesta violazione del principio di ragionevolezza con questa decisione: nella sostanza è stato derogato quel principio generale che fonda, quale obiettivo della giustizia amministrativa, la possibilità di ripristinare, mediante tutela demolitoria e reintegratoria, la situazione violata senza un aggravio di costi per il sistema intero, relegando la tutela risarcitoria da parte, come strumento di tutela degli interessi dei ricorrenti solo quando questi siano stati irrimediabilmente lesi e non sia più possibile farli ripristinare in toto; sconfessando così la ratio di raggiungere il massimo obiettivo con il minor sforzo da parte della collettività. Invece, con questo sistema, è posto un ostacolo insormontabile al ripristino della violata legalità, potendo il giudice condannare il CONI e le Federazioni al solo risarcimento dei danni provocati dai loro atti illegittimi, per cui sono ritenute violate la ragionevolezza e la proporzionalità per il fatto che risultano insoddisfatti entrambi i portatori di interesse di tal genere di vicende: sia, da un lato, i tesserati e gli affiliati, poiché sono del tutto ostacolati ad ottenere il proprio interesse fondamentale, che consiste nella sospensione cautelare e nell'annullamento della sanzione disciplinare al fine di vedersi ripristinata la propria posizione giuridica soggettiva, e, in

⁴¹⁰ Parte della dottrina ha criticato la predisposizione di un sistema in cui la tutela sia solamente di tipo risarcitorio, senza che ricorrano esigenze particolari, sostenendo che ciò conduca ad un'irragionevole riduzione della pienezza ed effettività della tutela della giurisdizione amministrativa, sancita dall'art. 1 del d.lgs. 104 del 2010, ex multis: A.E. BASILICO, *La tutela esclusivamente risarcitoria contro i provvedimenti sanzionatori del Coni e delle Federazioni*, in *Riv. dir. sport.*, 2012; rileva l'irragionevole disparità di tutela verso decisioni che possono essere accomunate per portata lesiva delle posizioni giuridiche di un soggetto, come avviene se la sanzione consiste nel divieto di affiliazione ad una federazione o se quella misura è invece una sospensione disciplinare, per cui in entrambi i casi lo svolgimento dell'attività sportiva è vietato, ma in quest'ultimo caso il ricorrente è costretto, a priori, ad ottenere la sola tutela risarcitoria; M.R. SPASIANO, *Ibidem*, sottolinea che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2008, richiamata dalla Corte costituzionale, appartiene ad una fattispecie processuale ben precisa e peculiare: quella in cui una parte chiedi il risarcimento danni poiché l'annullamento di atti, che ormai avevano esaurito i loro effetti, non è più esperibile. Inoltre, sostiene che la decisione della Consulta poggi su basi alquanto instabili, costituite da una pronuncia del Consiglio di Stato, che si era limitata alla tutela risarcitoria, e da quella del C.G.A.R.S., che non aveva minimamente considerato la norma dei principi del d.lg. 220 del 2003 di cui all'art. 1 [vedasi nota 385]: è alquanto incomprensibile dare una giustificazione alla deroga dell'art. 2043 del c.c. e contemporanea rinuncia alla tutela giudiziaria di situazioni giuridiche soggettive garantite dalla Costituzione stessa, in assenza di una puntuale disposizione di legge, ma in presenza di un testo legislativo poco chiaro e contrastante con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. Egli fa notare anche una contraddizione nella pronuncia del giudice delle leggi col sistema di giustizia accelerata che vige per il giudizio amministrativo in materia sportiva; decisione che non sarà più rapida per il solo fatto di quantificare il risarcimento danno al posto di approntare la tutela ripristinatoria; S. FANTINI, *La soluzione di compromesso della sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale*, in *Riv. dir. sport.*, 2011, la tutela giurisdizionale sui provvedimenti sportivi sembra essere dimezzata, infatti la tutela per equivalente non è sempre sufficiente a proteggere le posizioni soggettive lese dalle sanzioni degli organi sportivi, in special misura quando trattasi di inibitorie molto gravi, che incidono sullo status di tesserato, facendo venir meno il legame associativo, la cui piena tutela è rinvenibile esclusivamente nella tutela demolitoria del provvedimento illegittimo, che ripristini la situazione precedente. Così il sistema delineato dalla pronuncia costituzionale, da un lato, non garantisce la piena autonomia all'ordinamento sportivo e la risoluzione delle controversie al suo interno, essendo possibile ricorrere al giudice statale, ma, dall'altro, crea una tutela distorta poiché l'assenza dell'azione di annullamento riduce l'utilità del sistema di giustizia, causando un effetto dannoso sia per le casse federali e del Comitato olimpico sia per l'interesse al ripristino della legalità del soggetto tesserato o affiliato.

aggiunta, residuano limitate possibilità di avere il risarcimento, in quanto devono essere dimostrate l'illegittimità dell'atto impugnato e la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 2043 del c.c., così da far desistere i soggetti il cui diritto soggettivo o interesse legittimo è stato leso, sia, dall'altro, le Istituzioni sportive stesse, le quali sono costrette, in caso di condanna a dover risarcire i danni arrecati dai propri provvedimenti disciplinari⁴¹¹.

Da più parti, stanti i numerosi interventi di critica esternati dalla dottrina e ritenuta non vincolante la sentenza interpretativa di rigetto⁴¹², fu manifestata la speranza che il giudice amministrativo non seguisse la pronuncia della Corte, ma preferisse un ritorno all'originaria esegesi nel senso della verifica della rilevanza, per l'ordinamento generale, delle situazioni giuridiche soggettive di quello sportivo. Ciò si rilevò un'illusione, in quanto le successive decisioni seguirono pedissequamente la strada tracciata dal giudice delle leggi⁴¹³, così facendo venire meno la possibilità di proporre sia un'azione di reintegrazione in forma specifica⁴¹⁴ sia un'azione demolitoria⁴¹⁵, anche nei casi di sanzioni di massima gravità che annullano il rapporto associativo, come la radiazione⁴¹⁶. Difatti, la giurisprudenza seguente ha ottemperato⁴¹⁷ alle indicazioni della Corte costituzionale, accettando che il giudice

⁴¹¹ E. LUBRANO, *La giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo in materia disciplinare sportiva: la Corte costituzionale (n. 160/2019) "spreca" un'occasione per la riaffermazione dell'effettività e della pienezza della tutela e della giurisdizione*, in www.federalismi.it, 2019.

⁴¹² Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono più volte intervenute per affermare che l'interpretazione autentica è esclusiva del legislatore, mentre le decisioni interpretative pronunciate dalla Corte costituzionale non sono dotate di alcuna vincolatività, assumendo il carattere di semplici precedenti, C. Cass., sez. Un., 17 maggio 2004, n. 23016. Sono seguite conferme di questa linea con C. Cass., sez. Un., 2 dicembre 2004, n. 22601, la quale, facendo riferimento alla sentenza C. Cass. Pen., sez. Un., 31 marzo 2004, n. 23016, ha categoricamente negato la sussistenza di un vincolo erga omnes delle pronunce interpretative di rigetto o di inammissibilità e riconosciuto loro valore di solo precedente autorevole; C. Cass., sez. Un., 574 del 2007, si è pronunciata nel senso che l'interpretazione di una norma sottoposta a questione di legittimità costituzionale, data dai giudici della Consulta, non è vincolante per il giudice che sia in seguito adito per applicare quella norma, ma, ammettendo che, vista l'autorevolezza del giudice, quell'interpretazione assume valore di fondamentale contributo ermeneutico, è disconoscibile solo in presenza di valide ragioni.

⁴¹³ Tra le molte vedasi TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sent. 28 giugno 2012, n. 5985.

⁴¹⁴ Viene in tal modo sancita l'inammissibilità della richiesta di risarcimento in forma specifica, consistente nell'annullamento della decisione dell'Alta Corte di Giustizia per lo Sport e si adegua all'interpretazione fornita dal giudice costituzionale il TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, ord. 24 aprile 2013, n. 1783, con conferma della sola tutela aquiliana da parte di Cons. St., sez. VI, ord. 7 maggio 2013, n. 1628.

⁴¹⁵ Cons. St., sez. V, sent. 15 marzo 2017, n. 1173 e Cons. St., sez. V, sent. 13 luglio 2017, n. 3458, non considerano accoglibile il rilievo dell'assenza di vincolatività della pronuncia costituzionale consistente in una sentenza interpretativa di rigetto, la quale, pur non essendo caratterizzata da efficacia erga omnes, è dotata di rilevanza eo ipso: *"Considerato altresì che non può trovare accoglimento il rilievo dell'appellante di assenza di vincolatività della sentenza costituzionale perché sentenza interpretativa di rigetto: infatti, pur se vi sono limiti intrinseci a una sentenza costituzionale interpretativa di rigetto, non si può dedurre che questo pone nel nulla la sentenza stessa"*.

Vedasi A. CARANCI, *op. cit.*, 2017.

⁴¹⁶ E. LUBRANO, *op. cit.*, 2019.

⁴¹⁷ Non fu così remissiva la giurisprudenza in medias res: TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 20 dicembre 2010, n. 37668, si pronunciò a favore dell'annullamento della decisione della Corte Federale della F.I.T., respingendo al contempo la domanda di risarcimento danni e confermando la giurisdizione del giudice amministrativo per il fatto che il ricorrente non apparteneva più all'ordinamento sportivo e quindi non poteva

amministrativo non possa conoscere dell'impugnazione della sanzione disciplinare inferta ad un tesserato e che nella propria sfera giurisdizionale rientrino solamente le domande di risarcimento, difettando di giurisdizione per le azioni impugnatorie⁴¹⁸, anche qualora il ricorrente formuli solamente la domanda di annullamento dell'atto⁴¹⁹; resta il fatto che un tale giudizio permane nella giurisdizione e competenza degli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 280.

Ma nel 2017 i tempi furono maturi per una nuova rimessione della questione alla Corte costituzionale con l'ordinanza 19 luglio 2017, n. 3759 TAR Lazio, sez. I-ter, cosa che prontamente avvenne con l'ordinanza 11 ottobre 2017, n. 10171 da parte del TAR Lazio, sez. I-ter⁴²⁰, il quale mostrando di non condividere l'impianto interpretativo, come era stato fornito dalla sentenza 49/2011, evidenziava che la questione si ponesse sotto due punti di vista: non solo quello del diritto di azione, in riferimento all'art. 24 Cost., ma anche quello della giurisdizione, artt. 103 e 113 Cost., per la ragione che venivano imposte limitazioni, con la predisposizione della sola tutela risarcitoria, sottraendo quella annullatoria, nelle controversie relative a sanzioni disciplinari, che, come ormai generalmente riconosciuto, assumevano natura di provvedimenti amministrativi formati da poteri autoritativi di ordine pubblicistico, che ricadevano su diritti soggettivi o interessi legittimi, al potere del giudice amministrativo⁴²¹.

Anche questa ordinanza traeva origine dalla richiesta di annullamento di un provvedimento disciplinare disposto dalla giustizia sportiva e di risarcimento danni, per vizio di legittimità,

adire gli organi di giustizia di questo, ma poteva rivolgersi a quelli della giustizia statale.

⁴¹⁸ Cons. St., sez. VI, sent. 24 settembre 2012, n. 5065; Cons. St., sez. VI, sent. 24 gennaio 2012, n. 302.

⁴¹⁹ TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sent. 19 giugno 2013, n. 6191; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 25 novembre 2013, n. 10158.

⁴²⁰ Si veda P. SANDULLI, *op. cit.*, in *Riv. dir. sport.*, 2018, pagg. 15 e ss.

L'autore pone però delle perplessità sulla questione posta dal TAR, la quale se venisse estremizzata, causerebbe un deciso ridimensionamento dell'autonomia della giustizia sportiva, così come risultata dalla mediazione dalla pronuncia del 2011. Affinché il giudice amministrativo sia messo nelle condizioni di valutare l'atto emesso dagli organi di giustizia sportiva, è necessario che sia investito dello stesso grado di cognizione concesso ai giudici dell'ordinamento sportivo, qui risiederebbe proprio il vulnus dell'autonomia. Analizzando il caso concreto da cui trae origine la vicenda giudiziaria, un tesserato lamentava la violazione, da parte della Corte Federale di appello, dei termini processuali, e, di conseguenza, la lesione del proprio diritto di difesa, senza entrare nel merito della sanzione inflittagli e contestando il relativo potere; dunque il destinatario ha richiesto tutela per il bene della vita, concretizzato nel potersi difendere in giudizio. È indubbio che la deroga alla giustizia statale, nelle materie riservate, debba essere rispettosa dei principi del giusto processo, contenuti all'art. 7, lett. h-bis) del d.lgs. 242 del 1999 e successive modificazioni e art. 2 del c.g.s.: questa regolarità deve persistere per mantenere in vita la suddetta deroga, perciò il sindacato del giudice amministrativo rimane sulla corretta applicazione delle regole del giudizio sportivo, potendo così trovare spazio il potere di annullamento degli atti, qualora essi siano ancora produttivi di effetti, in caso contrario potendosi ricorrere alla tutela per equivalente con la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa processuale.

⁴²¹ E. LUBRANO, *op. ult. cit.*

circa i superati termini perentori per la pronuncia di secondo grado, che avrebbe annullato radicalmente l'atto, non ricorrendo le tassative ipotesi di sospensione, dovendosi così dichiarare estinto il procedimento a carico del tesserato; invece il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto di non dover dichiarare estinto il giudizio, in quanto il differimento dell'udienza è stato causato dalla richiesta dell'incolpato⁴²². Il ricorrente stesso allora ha richiesto, previamente, l'incidente di costituzionalità dell'art. 2 della legge 280 del 2003 che precludeva l'accertamento dell'annullamento della decisione dell'organo di giustizia sportiva di ultima istanza.

Il TAR ritiene che sia pregiudiziale, rispetto alla decisione di merito, rimettere alla Corte costituzionale la questione. Analizzando infatti il quadro normativo, si nota che il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo trova eccezione nei casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, ex art. 1. Dall'analisi dei successivi due articoli sono ricavate le tre forme di tutela, già individuate nella sentenza 49/2011: rapporti patrimoniali, materia tecnica e disciplinare, ambito residuale. Anche con questa ordinanza del 2017 non si contesta la cosiddetta pregiudiziale sportiva né la riserva al giudice sportivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge citata, cioè le norme tecniche, ma i dubbi riguardano unicamente le controversie su sanzioni disciplinari sportive ed il giudice rimettente non condivide l'interpretazione data dal giudice delle leggi alla lett. b) di questo articolo, che conduce alla sola tutela risarcitoria per equivalente.

Viene sottolineato che le sentenze interpretative di rigetto non hanno vincolatività generale per i giudici comuni e i loro effetti sono limitati al caso in questione, ma che anche non è possibile dare un'interpretazione differente di quelle disposizioni, senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale.

E quell'esegesi fornita nel 2011 *“presenta profili di illegittimità costituzionale di indubbia rilevanza per la decisione del caso in esame”*; essa difatti porrebbe una preclusione per il ricorrente ad ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare, il quale è l'unico rimedio per ripristinare la situazione giuridica soggettiva lesa⁴²³.

⁴²² Il ricorrente ha opposto che l'ipotesi di sospensione, citata dall'ultimo grado di giustizia sportiva, riguardasse la fattispecie in cui fosse l'incolpato a chiedere un mero rinvio per impedimento personale o del proprio difensore; viceversa nel caso di specie, il rinvio è stato dovuto a insopprimibili esigenze difensive per mancato rispetto del termine di avviso di fissazione dell'udienza.

⁴²³ Il TAR aggiunge che, poiché la sanzione inferta dal Collegio di Garanzia dello Sport deve ancora essere totalmente scontata, essa è stata oggetto di sospensione in sede cautelare fino alla decisione della Corte.

Dopo averne esposto la rilevanza, viene affrontata la non manifesta infondatezza. Secondo il giudice a quo, l'interpretazione data si rivela in contrasto con gli artt. 103 e 113 della Carta fondamentale ed essi non sono stati adeguatamente esaminati poiché furono assorbiti nella censura riguardante l'art. 24 Cost. Le sanzioni disciplinari sportive sono capaci di incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento generale e che si configurano come interessi legittimi o diritti soggettivi; esse possono non solo ledere diritti patrimoniali ed arrecare danni morali, da risarcire per equivalente, ma anche posizioni di interesse legittimo. Ed è così riconosciuta l'esplicazione amministrativa di tali atti degli organi di giustizia sportiva, che sono classificabili come veri e propri provvedimenti amministrativi⁴²⁴; perciò, come costantemente riscontrato in giurisprudenza⁴²⁵, le Federazioni sono soggetti giuridici in parte pubblici in parte privati, dotati di potestà amministrativa in qualità di organi del Comitato, e gli atti da queste posti esplicano pubblici poteri, partecipano alla natura amministrativa del CONI e sono considerati atti amministrativi, così anche le decisioni dei propri organi di giustizia⁴²⁶: se viene esercitato un potere pubblicistico, al soggetto titolare della posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo non può venir negata la possibilità di impugnare i provvedimenti presso il giudice amministrativo, a pena di violazione degli artt. 103 e 113 già richiamati.

Sono inoltre rilevati motivi di contrasto con l'art. 24 in combinato disposto con gli altri due articoli citati: precludere la tutela in forma specifica, cioè l'annullamento, innanzi alla giustizia amministrativa porta alla lesione del diritto di difesa e del principio di effettività della garanzia giurisdizionale, non potendosi giustificare un'eventuale equipollenza⁴²⁷ tra la

⁴²⁴ Carattere amministrativo viene attribuito agli atti conclusivi dei giudizi della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, per la natura di interesse legittimo della posizione giuridica azionata e della incompromettibilità in arbitri di tali posizioni, da Cons. St., sez. VI, sentt. nn. 5025 del 2004, 527 del 2006.

⁴²⁵ Fin da Cons. St., sez. VI, n. 1050 del 1995.

⁴²⁶ TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sentt. 10 novembre 2016, n. 1146, 23 gennaio 2017, n. 1163: *“le decisioni degli organi di giustizia sportiva, dunque, devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, d.l. n. 220 cit., all'ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che, come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 cost.”*; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 14 aprile 2016, n. 4391: *“le decisioni degli organi di giustizia sportiva... sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppur in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiate dalle garanzie del processo”*

⁴²⁷ A supporto della tesi della non equipollenza, il TAR, nella medesima ordinanza, sostiene che mediante la tutela reale chi lamenta la lesione da provvedimento amministrativo può ottenere il ripristino della propria situazione giuridica soggettiva compromessa, quando sia ancora possibile; mentre il rimedio risarcitorio comporta l'onere di allegazione di materiale probatorio, il danno ingiusto e gli altri elementi dell'illecito civile, quello reale prescinde dalla presenza di un danno risarcibile e dalla indagine sull'elemento soggettivo dell'illecito. Il risarcimento, per equivalente o in forma specifica, permette la soddisfazione dell'interesse creditorio con una prestazione diversa da quella originaria, mentre solo la riduzione in pristino conduce all'esatto soddisfacimento del bene della vita originariamente leso.

tutela reale e quella risarcitoria sulla base di principi generali dell'ordinamento giuridico, al di fuori di un'espressa scelta legislativa. Ma all'invalidità di atti amministrativi deve essere approntato il mezzo caducatorio, per restaurare gli interessi violati, dato che quelle previsioni di legge non annullerebbero la distinzione, che permane, tra i due tipi di rimedi.

In definitiva, per il giudice a quo, escludere il rimedio ripristinatorio, ancorché esperibile, sottraendo al giudice amministrativo la cognizione della domanda annullatoria e al ricorrente la tutela caducatoria, per la sola tutela risarcitoria, nel caso di sanzioni disciplinari lesive di posizioni giuridiche soggettive rilevanti, causa una chiara ed evidente compromissione di diritti e principi sanciti dalla Carta fondamentale, limitando la possibilità di azione nel caso di lesioni di posizioni giuridiche rilevanti. Dunque, per tali ragioni, la questione viene rimessa, nonostante in dottrina siano stati formulati dubbi sulla rilevanza nell'immediato giudizio a quo della nuova questione di legittimità costituzionale⁴²⁸.

La Corte costituzionale pronuncia la sentenza 25 giugno 2019, n. 160 confermando il principio già sancito otto anni addietro, ribadendo cioè il sistema di tutela meramente risarcitorio in materia di sanzioni disciplinari sportive illegittime⁴²⁹.

Preliminarmente sono state affrontate le eccezioni sollevate dalle parti costituite in giudizio. CONI e FIGC hanno entrambe eccepito l'inammissibilità della questione per mancanza di rilevanza, data dalla circostanza che, secondo loro, il potere di sospensione del provvedimento del giudice rimettente si era già esaurito con la pronuncia del Consiglio di Stato che ha respinto la domanda cautelare, però, ad avviso della Corte, non vi è fondatezza di questa eccezione, perché l'ordinanza del giudice di secondo grado non inficia la pregiudizialità delle questioni sottoposte al vaglio di costituzionalità. Deve inoltre rammentarsi che le vicende del provvedimento cautelare, successive all'ordinanza di rimessione, non sortiscono effetti in sede di giudizio costituzionale, mantenendo quest'ultimo autonomia dal primo. Allora la questione risulta rilevante solamente sulla base delle circostanze che si sono verificate al momento della sua rimessione, indipendentemente da quanto accaduto successivamente⁴³⁰⁻⁴³¹.

⁴²⁸ Si veda P. SANDULLI, *op. cit.*, 2018.

⁴²⁹ Si veda E. LUBRANO, *op. ult. cit.*, pagg. 19 e 20.

⁴³⁰ Art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dopo la delibera 7 ottobre 2008 e confermati anche dopo l'ultima modifica con la delibera 8 gennaio 2020: "*La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale*".

⁴³¹ Ex plurimis, C. Cost. sentenze 5 ottobre 2016, n- 276; 20 ottobre 2015, n. 236; 22 ottobre 2014, n. 242;

Nemmeno le eccezioni presentate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono state ritenute fondate, risultando invece correttamente formulata dal giudice a quo la motivazione sulla rilevanza in quanto esplica le ragioni giustificative dell'applicazione della norma censurata e determinative della pregiudizialità della questione sollevata: la norma, in quel modo interpretata, non permette a chi ricorre di annullargli la sanzione comminata; infondata è anche l'eccezione di inammissibilità per riproposizione dei medesimi quesiti identici a quelli già affrontati nella sentenza del 2011, senza che siano stati apportati nuovi elementi o argomentazioni, poiché questo fonderebbe al massimo la non manifesta fondatezza della questione.

Addentrando nel merito, il giudice costituzionale dichiara l'infondatezza delle questioni sollevate. Dapprima la concezione assunta dal TAR laziale sulla sentenza 49 del 2011 è errata: tale pronuncia non si era espressa solo nei confronti dell'art. 24 Cost., limitandosi ad assorbire la violazione degli artt. 103 e 113, ma si era occupata unitariamente della censura su cui si doveva esprimere, che consisteva nella preclusione della cognizione del giudice statale di questioni riguardanti diritti soggettivi o interessi legittimi; perciò dall'invocazione degli artt. 103 e 113 non risultavano illegittimità costituzionali diverse da quelle già espresse intorno all'art. 24, ma solo l'indicazione del fondamento costituzionale delle funzioni del giudice amministrativo. La diversa modalità di tutela delle posizioni giuridiche soggettive, consistente nel risarcimento danni, non è sufficiente per sostenere la non legittimità della norma censurata; dunque è costituzionalmente compatibile l'esclusione della diretta giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori.

Nemmeno risulta rilevante, per una diversa valutazione rispetto alla precedente pronuncia, la qualificazione delle decisioni degli organi di giustizia sportiva quali provvedimenti amministrativi, in quanto già la sentenza 49 del 2011 non aveva escluso la possibile lesione di interessi legittimi, di cui all'art. 103 e 113, da parte delle sanzioni sportive⁴³².

La Corte conferma la compatibilità della normativa con i tre articoli, ai cui principi non è arrecata alcuna lesione, anche sotto il profilo della piena ed effettiva tutela degli interessi

⁴³² Parte della dottrina (E. LUBRANO, *op. ult. cit.*, pag. 21) ha ampiamente condiviso le statuizioni dei giudici della Corte: è corretto affermare che la sent. 49 del 2011 sia stata maggiormente incentrata su aspetti riguardanti l'azione e, invece, meno per quanto concerne la giurisdizione, la quale, comunque, pur in maniera meno approfondita, è stata trattata.

Allo stesso tempo, come corollario, essa ha aderito alla considerazione sull'irrelevanza della natura delle sanzioni disciplinari sportive, che venivano qualificate provvedimenti amministrativi dal giudice a quo, per percorrere una teoria interpretativa diversa da quella fatta propria dalla Corte stessa con la precedente pronuncia, la quale non si era sottratta al vaglio della violazione degli artt. 103 e 113 Cost., come affermato.

legittimi, essendo infatti mantenuta la possibilità, per chi lamenti di essere stato leso, di ricorrere in giudizio per ricevere il risarcimento danni, cioè per equivalente, ma pur sempre idoneo a garantire la protezione giurisdizionale della posizione giuridica del soggetto. Tale scelta, in senso meno incidente, è supportata da un ragionevole bilanciamento, da parte del legislatore, tra i principi costituzionali di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, da una parte, e di autonomia dell'ordinamento sportivo, dall'altra.

Essa rivela di non confermare la decisione di infondatezza della questione e, in aggiunta, pone in evidenza la natura originaria e autonoma dell'ordinamento sportivo, garantita da previsioni costituzionali, artt. 2 e 18, per cui, quando viene in contatto con l'ordinamento generale, queste devono essere rispettate: nella regolamentazione statale va tenuto in equilibrio l'autonomia, da un lato, e il rispetto degli altri principi costituzionali che si manifestino, come il diritto di difesa e la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, così che la giurisdizione amministrativa non può essere totalmente sacrificata, ma deve essere conformata in modo che le intromissioni disarmoniche siano annullate, così come da valutazione del legislatore riguardo alla tutela costitutiva. Secondo l'interpretazione adeguatrice che è stata presentata, il giudice amministrativo conosce delle questioni disciplinari che hanno ricadute su diritti soggettivi ed interessi legittimi, poiché il soggetto, che si considera leso, può esperire il giudizio per ottenere il risarcimento danni, cosa che non è ostacolata dalla riserva di giustizia sportiva.

Viene pienamente respinta la tesi che sostiene che la tutela demolitoria degli interessi legittimi sia necessaria per previsione costituzionale e che, di conseguenza, violi gli artt. 103 e 113 Cost. qualsiasi limitazione di tale forma di tutela contro provvedimenti della pubblica amministrazione. Resta solidamente ferma l'applicazione, nel nostro sistema, delle garanzie fondamentali a salvaguardia delle posizioni giuridiche dei loro titolari, non essendo comunque un monolite la tutela giurisdizionale verso questi atti, potendo invece il legislatore regolarne modi ed efficacia: ex terzo comma del citato art. 113 Cost., è rimessa alla legge la potestà di determinare gli organi giurisdizionali che possono annullare questi provvedimenti, i modi e gli effetti⁴³³.

⁴³³ C. Cost., sent. 26 marzo 1987, n. 100, assunto ciò, la norma, che adotta un sistema di impugnazione degli atti amministrativi differente da quello generale, deve essere supportata da ragionevolezza e adeguatezza, per non violare i principi fissati dagli artt. 24 e 113 Cost.; sent. 3 luglio 1962, n. 87, la potestà di annullamento in oggetto è attribuita a specifici organi giurisdizionali, è ammessa in alcuni determinati casi e nemmeno in questi è produttiva dei medesimi effetti; sent. 28 giugno 1971, n. 161.

Va anche riconosciuto che limitazioni dei rimedi giurisdizionali sono presenti nel sistema italiano e sono mantenute, a seguito di bilanciamento con altre esigenze costituzionali in varie situazioni delicate⁴³⁴.

Viene ora dato rilievo, con la sentenza 160 del 2019, a due ulteriori profili: il rimedio risarcitorio, frutto dell'accertamento incidentale svolto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell'atto prodotto nell'ordinamento sportivo, potrebbe influenzare proprio quest'ultimo a tenere conto della decisione assunta dal giudice statale, così da conformarsi alla valutazione fatta e riformare il provvedimento⁴³⁵; sebbene sia accantonata la tutela costitutiva, non ne derivano conseguenze nefaste per l'adequatezza della tutela cautelare, la quale può svolgere la propria funzione di protezione provvisoria delle pretese esposte mediante la sua natura atipica e le numerose misure cautelari di cui il giudice dispone, ex art. 55 del d.lgs. 104 del 2010, compresa la disposizione di ingiunzioni al pagamento di somme provvisorie.

Infine, in conclusione, la lettura data dal giudice a quo della precedente sentenza della Corte è considerata non corretta in riferimento all'equipollenza delle due tutele: la sent. 49 del 2011 nega che dall'esclusione del giudizio di annullamento discenda la violazione dell'art. 24 Cost., perché al soggetto che ritiene leso un proprio interesse legittimo è permesso ricorrere ad una diversificata modalità di tutela, per equivalente, ma comunque idonea a consentire un'adeguata riparazione. Rimane la ragionevolezza della scelta legislativa operata, pur eccezionale, in conformità ai parametri del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che permette di derogare al generale rimedio caducatorio per invalidità dei provvedimenti amministrativi.

Non sono mancate alla sentenza in esame, con la quale non è stato condiviso il nucleo del sistema di azione e giurisdizione solamente risarcitoria attorno alle sanzioni disciplinari sportive, critiche dottrinali⁴³⁶ che hanno evidenziato la poca ragionevolezza e proporzione che ha condotto ad un non "ragionevole bilanciamento" tra interessi autonomistici, da un lato, e pretese di riconoscimento del diritto di difesa e di effettiva tutela in giudizio, dall'altro.

⁴³⁴ Si tenga presente l'ambito lavoristico: C. Cass., sez. Un., sent. 13 dicembre 2018, n. 32358; Corte Cost., sentenze 3 febbraio 2000, . 46, 9 novembre 2011, n. 303, 26 settembre 2018, n. 194.

⁴³⁵ E. LUBRANO, *Ibidem*.

⁴³⁶ S. PAPA, *Effettività della tutela e autonomia dell'ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente*, in *Riv. dir. pubbl.*, 2020.

Questi profili di criticità si sommano a quelli già esternati a seguito della sentenza precedente, saldandosi assieme.

La disamina si sofferma sulla sproporzione originata da una strenua e persino esagerata limitazione delle garanzie a capo della tutela in giudizio e della giurisdizione, a favore della sola autonomia dell'ordinamento sportivo, pur garantita dagli artt. 2 e 18 Cost., in modo così differente da quanto è concesso in ogni altro settore. È riconosciuta al legislatore la piena facoltà, specie in casi straordinari, di derogare alla generale tutela costitutiva e demolitoria in sede di provvedimenti amministrativi, ma non è riscontrabile, ora, proprio quella eccezionalità che consenta di ricorrere alla sola tutela risarcitoria o comunque ad una limitazione della tutela classica, come avviene in altre circostanze.

Sebbene susciti un certo interesse la possibilità, ben palesata dalla Consulta, di una influenza della decisione del giudice amministrativo, in caso di condanna al risarcimento danni del CONI o della Federazione, che stimoli un intervento in autotutela da parte delle Istituzioni sportive, le quali eserciterebbero così la tutela costitutivo-demolitoria, la dottrina si pone in questi termini: il recupero successivo di una piena giurisdizione sarebbe perseguibile solo se venisse adottata una presunzione assoluta di colpa⁴³⁷, mediante il principio della “culpa in re ipsa”, alla cui condanna seguisse un automatico accertamento dell'illegittimità della misura sanzionatoria sportiva⁴³⁸.

⁴³⁷ Invece, ex art. 64, comma 1, d.lgs. 104 del 2010 per l'azione di risarcimento danni promossa innanzi al giudice amministrativo vige il principio dell'onere probatorio previsto dall'art. 2697 c.c., per cui è il danneggiato a dover allegare gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dunque del danno di cui chiede il ristoro, pena il respingimento della domanda (come espresso dal TAR Lazio, sez. III-quater, sent. 3 agosto 2012, n. 7249, seguendo l'orientamento dettato dal Cons. St.).

Il supremo Consesso, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana ha correttamente richiesto la ricorrenza dei presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di consequenzialità tra quest'ultimo e il fatto commesso (Cons. St., sez. V, sent. 18 gennaio 2016, n. 125; sez. IV, sent. 1° agosto 2016, n. 3464).

⁴³⁸ La censura dottrinale poggia proprio sulla realtà, dove si continua ad imporre al ricorrente l'onere di fornire la prova dell'elemento psicologico degli organi dell'ordinamento sportivo.

Si guarda con interesse e favore alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per cui, se non è consentito ad un soggetto agire col fine di ottenere la tutela piena, bensì questa viene limitata al solo risarcimento, il ricorrente non deve essere onerato dalla prova di elementi ulteriori al danno stesso, come la colpa dell'amministrazione, i quali non sarebbero dovuti essere attestati in caso di semplice tutela demolitoria; perciò, con tale orientamento, essendo quello l'unico rimedio ammesso, la colpa della pubblica amministrazione è assunta in re ipsa (CGUE, sez. III, sent. 30 settembre 2010, C-314/09; sez. I, sent. 10 gennaio 2008, C-70/06; CGCE, sez. III, sent. 14 ottobre 2004, C-275/03).

Per di più il giudice comunitario aveva escluso l'ammissibilità di presunzioni relative e prova contraria, poiché inficerebbero l'effettività del mezzo di ricorso qualora il soggetto pubblico riuscisse a vincere la presunzione di colpevolezza, in disaccordo con gli obiettivi posti dalla direttiva 89/665, all'art. 1, n.1 ed al terzo considerando, che garantisce rimedi efficaci e rapidi contro le decisioni delle amministrazioni in materia di appalti.

Parte della dottrina ritiene che tale principio non debba limitarsi al solo ambito degli appalti, ma vada esteso a vari settori del contenzioso con la pubblica amministrazione.

Altra critica ha investito la tutela cautelare, che rimarrebbe anch'essa di tipo monetario: colui che agisce dovrebbe infatti dare prova della gravità ed irreparabilità del danno subito, di tale entità da non essere possibile attendere l'esito del giudizio; inoltre la difficoltà di tale rimedio è insita nella generale diffidenza del giudice amministrativo a riconoscere misure pecuniarie già in sede cautelare.

E per finire, altri dubbi sono sorti sul sistema che si sarebbe adottato, cioè un'ampia deroga al generale mezzo caducatorio, con soluzione di tipo risarcitorio, poiché non si può non notare che, proprio perché è attribuita al legislatore la potestà di effettuare scelte che differenzino la tutela, pur nel rispetto dei margini di ragionevolezza e giustificazione, qui tale opzione è sostanzialmente inespressa nella legge, bensì l'introduzione di una giurisdizione modificata è stata il frutto della interpretazione di una norma da parte della Corte costituzionale. La disposizione, da cui si ricava quella norma, l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 280 del 2003, era limitata a individuare una riserva di giurisdizione per le questioni inerenti a sanzioni disciplinari a favore della giustizia sportiva, senza includere l'impugnazione presso il TAR, mentre è stato il giudice delle leggi, attraverso le proprie sentenze interpretative di rigetto, ad introdurre il rimedio del risarcimento del danno in questa materia, con un evidente difetto di legittimazione, in quanto giudice e non legislatore⁴³⁹, nella decisione di pretermettere la tutela costitutivo-demolitoria.

In dottrina non è stata del tutto eradicata la speranza che possa finalmente affermarsi una tutela piena ed effettiva, in corrispondenza con la giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante la doppia pronuncia di livello costituzionale. Perciò l'auspicio consiste nella non vincolatività delle due sentenze interpretative di rigetto, al di là del caso di specie, di modo che al futuro giudice amministrativo sia rimessa la facoltà di rivalutare, autonomamente e senza condizionamenti dal passato, la questione della giurisdizione e del rimedio, così da o ripercorrere l'originaria opzione ermeneutica sostenuta dal TAR Lazio⁴⁴⁰ oppure effettuare un rinvio pregiudiziale al giudice unionale al fine dell'accertamento della violazione dei principi del giusto ed effettivo processo, garantiti anche dagli artt. 6 e 13 CEDU⁴⁴¹. In

⁴³⁹ Come è stato ampiamente avallato dalla giurisprudenza della Cassazione, per la quale si rimanda alla nota n. 412.

⁴⁴⁰ Consistente nella valutazione della rilevanza della singola questione, al fine di radicare la giurisdizione amministrativa in caso di sussistente incidenza dell'atto nell'ordinamento generale dello Stato, ex plurimis: TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sentt. 19 marzo 2008, n. 2472; 22 agosto 2006, n. 7331; 28 aprile 2005, n. 2801 e 14 dicembre 2005, n. 13616.

⁴⁴¹ I diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali appartengono all'Unione Europea, in quanto principi generali (art. 6, paragrafo 3, TUE).

alternativa, viene auspicata la realizzazione della considerazione fatta dalla Corte costituzionale stessa: qualora il TAR dovesse dichiarare l'illegittimità di una sanzione disciplinare sportiva e, di conseguenza, condannare al risarcimento danni le Istituzioni sportive, allora queste potrebbero agire in autotutela, verificandosi di fatto una reintegrazione in forma specifica, con l'annullamento o la riduzione della misura afflittiva. Come ultima via, si rimette al possibile intervento del legislatore la soluzione di queste discordanze interpretative, mediante la riformulazione del divisivo art. 2 della legge 280 del 2003; le occasioni non sono mancate⁴⁴², ma la soluzione tarda ancora ad essere raggiunta⁴⁴³.

Nell'ultimo anno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁴⁴⁴ hanno avuto occasione di esprimersi, venendo adite per regolamento di giurisdizione, ai sensi degli artt. 41 c.p.c. e 10 c.p.a. Esse hanno pienamente rispettato la posizione assunta dalla Corte Costituzionale e dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, non potendosi invocare una diversa tutela di tipo demolitorio in capo al giudice amministrativo quando si tratti di atti degli organi della giustizia sportiva disciplinare sia nei confronti della società ricorrente sia di altre società: dunque ne consegue che la domanda di risarcimento danni va proposta innanzi al giudice amministrativo, che può conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, non essendo operativa alcuna riserva a favore della giustizia sportiva; resta pertanto l'impossibilità di svolgere una tutela diretta di annullamento, ma solo per equivalente⁴⁴⁵. Va inoltre tenuta ferma la materia disciplinare, non potendo essere dirottata sulla base delle conseguenze effettuali indirette, che scaturiscono da quei provvedimenti, sull'accesso alle competizioni sportive, quando non è più possibile mutare la fattispecie di riferimento (come accade nel caso di una sanzione disciplinare consistente nella penalizzazione di punti in classifica, che porti di fatto alla retrocessione della società oggetto della misura).

⁴⁴² Il riferimento è al decreto-legge 5 ottobre, 2018, n. 115 non convertito, legge di bilancio 2019, legge 8 agosto 2019, n. 86.

⁴⁴³ E. LUBRANO, *op. ult. cit.*, pagg. 25 e ss.

⁴⁴⁴ C. Cass, sez. Un., ord. 23 febbraio 2021, n. 4850.

⁴⁴⁵ Orientamento costante della Cassazione: Cass., sez. Un., ord. 23 febbraio 2021, n. 4851; ord. 28 dicembre 2020, n. 29654; sent. 2 ottobre 2019, n. 24610; sent. 27 dicembre 2018, n. 33536.

CAPITOLO III

PROCEDIMENTO SPORTIVO

1. Il vincolo di giustizia

Il sistema di giustizia all'interno dell'ordinamento sportivo assume come dogma, in clausole⁴⁴⁶ contenute nei propri statuti e regolamenti, l'istituto del vincolo di giustizia, che si esplica in due obblighi⁴⁴⁷, che ben si saldano tra di loro: il primo consiste nella piena e persistente accettazione e ottemperanza delle norme e degli atti adottati dagli organi federali, il secondo nell'esclusivo ricorso agli organi di giustizia interni, con la corrispondente preclusione ad adire la giustizia statale, ai quali sono devolute le questioni, nei casi di controversie insorte, da parte dei soggetti tesserati e affiliati⁴⁴⁸. Il vincolo è così forte, che la sua inosservanza conduce a possibili sanzioni disciplinari, la cui entità può essere anche relevantissima⁴⁴⁹, fino ad arrivare alla revoca dell'affiliazione per le società e alla radiazione per i singoli.

L'esigenza di predisporre un obbligo nell'esercizio della tutela delle proprie posizioni giuridiche in quest'ambito risiede⁴⁵⁰ nella consistenza stessa del settore sportivo, a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza, e nella ragione di affidare la risoluzione di questioni particolarmente tecniche a organi specializzati e dotati delle dovute competenze, in grado di decidere con rapidità, senza quindi correre il rischio di dover sospendere le competizioni sportive per permettere il ricorso alla giustizia ordinaria, la cui incerta durata temporale mal si concilia con le esigenze del settore sportivo⁴⁵¹.

La disciplina resta di competenza di ogni singola Federazione⁴⁵² e, in tal modo, essa varia dall'una all'altra: in alcuni casi, infatti, il vincolo viene limitato alle controversie di carattere

⁴⁴⁶ Si veda G. VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia sportiva ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in *Corr. giur.*, 2007, pagg. 8 e ss.

⁴⁴⁷ M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo*, 2015, pagg. 500 e ss.

⁴⁴⁸ Si veda L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, 2020, pagg. 616 e ss.

⁴⁴⁹ V. VIGORITI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. arb.*, n. 1, 2000, pag. 16.

⁴⁵⁰ G. VALORI, *Il sistema della giustizia sportiva*, in *Il diritto nello sport*, 2016 ; A. MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in www.judicium.it, n. 4/06.

⁴⁵¹ Si veda L. PRIMICERIO, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport e la creazione di una lex sportiva*, in *Riv. dir. econ. sport*, n.2, 2017, pagg. 48 e ss. L'applicazione del vincolo soggiace anche alle qualità dei soggetti opposti: nessuno è parte dell'ordinamento sportivo, una delle due parti è affiliata, una delle due è un'istituzione sportiva, entrambe sono parti. In questo ultimo caso è manifesto l'interesse della giustizia sportiva a conoscere, anche se possono sussistere ingerenze statali.

⁴⁵² L'istituto infatti non si atteggia “*sempre allo stesso modo in tutte le Carte federali*”, L. DI NELLA, *Il*

tecnico e disciplinare, come tali assolutamente irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato⁴⁵³, mentre in altri la sua ampiezza è decisamente maggiore⁴⁵⁴. Per questo in dottrina c'è chi⁴⁵⁵ ha definito tale vincolo una barriera che ha la funzione di separare l'ordinamento sportivo da quello statale, pur restando fermo che alcune controversie, concernenti diritti indisponibili e interessi legittimi, non possono essere sottratte alla cognizione del giudice dello Stato. E in una lotta continua si sono fronteggiati i due orientamenti, contrapponendo le rispettive istanze⁴⁵⁶: quello generale ha tentato in più occasioni di recuperare spazi cercando di ripristinare un controllo sull'attività sportiva agonistica con la rimozione del provvedimento e la sovrapposizione alla decisione interna da parte del giudice statale, invece quello di settore ha anelato di potersi smarcare definitivamente dal primo in nome di un'assoluta autonomia, fino ad arrivare al punto di affermare che le decisioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, cioè delle massime autorità giurisdizionali in Italia, non dispiegano automaticamente effetti verso gli organi della giustizia sportiva, i quali restano pienamente liberi di conformarsi o meno alle pronunce⁴⁵⁷. Considerato il quadro generale, difatti, il soggetto tesserato o affiliato è anche appartenente all'ordinamento statale e, pertanto, gli appartiene il diritto alla tutela giurisdizionale ordinaria, che non può essere del tutto negata dalla mera adesione all'ordinamento sportivo quando si verificano lesioni di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per quello generale⁴⁵⁸.

Lungo è stato il dibattito in seno a dottrina⁴⁵⁹ e giurisprudenza al fine di trovare la giusta organizzazione strutturale di questo istituto, di fonte regolamentare. Temi centrali di discussione sono stati la natura e l'idoneità del vincolo ad annullare il sindacato del giudice

fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico, 1999, pag. 233.

⁴⁵³ In questo senso si è espressa concordemente la giurisprudenza ordinaria e amministrativa, distinguendo tra disponibilità e non degli interessi in rilievo: Cons. St., sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257, in *Cons. St.*, 1998, pag. 1343; C. Cass., sez. Un., sent. 29 settembre 1997, n. 9550, in *Mass.*, 1997; Cons. St., sez. VI, sent. 30 settembre 1995, n. 1050, in *Giust. Civ.*, 1996, I, pag. 577; Cons. St., sez. II, sent. 20 ottobre 1993, n. 612, in *Cons. St.*, 1995, I, pag. 576; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 9 ottobre 1993, ord. n. 536, in *Cons. St.*, 1993, I, pag. 1393.

⁴⁵⁴ Questo tratto è evidente all'art. 34 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, in cui una specifica disciplina è stata approntata per la violazione della clausola compromissoria, da parte dei tesserati e affiliati.

⁴⁵⁵ M. SANINO-F. VERDE, *Ibidem*.

⁴⁵⁶ M. SANINO, *Giustizia sportiva*, 2016, pagg. 206-207.

⁴⁵⁷ È quanto si può evincere dalla decisione assunta dal Tribunale nazionale d'appello CSAI, 12 luglio 1996, n. 62, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pag. 233, con nota di L. NELLA, nella quale vengono attribuiti i caratteri di autonomia e sovranità all'ordinamento sportivo, sul quale le decisioni dei giudici di legittimità e dei giudici delle leggi e le norme giuridiche non hanno tutte automatici e diretti effetti.

⁴⁵⁸ Ex multis, R. FRASCAROLI, voce "*Sport*", in *Enc. dir.*, XLIII, 1990, pag. 528; e già TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 22 ottobre 1979, n. 680, in *Foro It.*, 1981, III, 52.

⁴⁵⁹ Si vedano, tra gli altri, F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993; R. STINCARDINI-M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia ?*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2008; M. BASILE, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, 1975.

statale sulle regole federali e sulla loro applicazione da parte degli organi delle Federazioni. Non va tralasciato il fatto che l'origine di tutto è insita nel consenso prestato allo statuto federale, autonomamente e consapevolmente dalle parti al momento del tesseramento o dell'affiliazione, per cui i giudici di Cassazione⁴⁶⁰ hanno evidenziato l'importanza del carattere negoziale⁴⁶¹ del predetto vincolo, cosa che garantisce all'ordinamento sportivo autonomia da quello generale e, di conseguenza, competenza tecnica e rapidità di chi è preposto a dirimere le questioni; inoltre, la giustizia sportiva si afferma come privatistica per quell'origine contrattuale dell'accettazione delle norme e regolamenti federali con l'adesione al mondo sportivo, essendo ciò confermato dalla natura per lo più privatistica, con la quale sono qualificate le Federazioni sportive⁴⁶².

Quest'obbligo però non può fondare un'assoluta preclusione al ricorso al giudice statale, attivabile attraverso una specifica autorizzazione concessa dall'organo federale, quando un soggetto tesserato o affiliato lamenti la lesione di un proprio diritto indisponibile o contesti l'esercizio di un potere pubblicistico in rapporto ad un proprio interesse legittimo⁴⁶³. Quindi la preventiva rinuncia al ricorso alla tutela giurisdizionale statale, in caso di diritti non disponibili, deve essere dichiarata quale clausola illecita, che oltremodo impedisce il controllo di legittimità da parte dell'autorità giurisdizionale statale; ugualmente è considerata non valida nel caso in cui impedisca di ricorrervi qualora sia messo in discussione lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo⁴⁶⁴. Più precisamente il vincolo ha goduto del massimo riconoscimento in relazione alla materia tecnica e disciplinare, confinata a più riprese nella cerchia dell'irrelevante per l'ordinamento generale, e nella categoria dei diritti disponibili, di cui i soggetti titolari dispongono senza limiti e con la piena indipendenza, così potendosi

⁴⁶⁰ C. Cass., sez. I, sent. 9 aprile 1993, n. 4351, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pag. 484; C. Cass., sez. I, sent. 28 settembre 2005, n. 18919, in *Riv. dir. econ. sport.*, n. 3, 2005.

⁴⁶¹ Su questa linea si è attestato V. VIGORITI, *Recenti sviluppi in tema di giustizia sportiva*, in *Contr. e impr.*, 2007, pagg. 1049-1050, la natura negoziale del vincolo alla giustizia sportiva è difatti espressiva del principio di autonomia e partecipazione volontaria all'ordinamento, la legittimazione dell'istituto è garantita dagli artt. 3, comma 1, della l. 280 del 2003 e 7, comma 1, lett. h-bis) del d.lgs. 242 del 1999, come modificato dal d.lgs. 15 del 2004; specificamente per quanto attiene al contenzioso disciplinare, per il quale si ricercano specifiche conoscenze e celerità, non presenti nella giurisdizione statale.

⁴⁶² Si rinvia al capitolo I di questa tesi.

⁴⁶³ La giurisprudenza ha più volte ribadito questa posizione: Cons. St., sez. VI, sent. 30 settembre 1995, n. 1050, cit.; Tar Lazio, sez. III, sent. 23 giugno 1994, nn. 1361, 1362, 1363.

In dottrina L. DI NELLA, *op. cit.*, pag. 234, secondo il quale i regolamenti federali non possono derogare alle norme statuali che attengono alla giurisdizione del giudice ordinario, né istituendo una giurisdizione speciale né introducendo un sistema di ricorsi amministrativi che condizionino la proponibilità o procedibilità della domanda giudiziale.

⁴⁶⁴ G. VIDIRI, *Il caso Maradona: tra giustizia sportiva e giustizia statale*, in *Foro it.*, 1991, pag. 338; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento giuridico ed ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pag. 41; R. FRASCAROLI, *op. cit.*, pag. 528.

escludere il sindacato degli organi di giustizia dello Stato senza alcun eventuale contrasto coi parametri costituzionali, proprio per l'assenza di una situazione sostanziale protetta⁴⁶⁵.

I giudici amministrativi hanno aggirato con l'impiego del grimaldello della valenza pubblicistica e delle conseguenze patrimoniali, indirettamente derivanti dall'applicazione di regolamenti sportivi e dalle sanzioni disciplinari, per operare l'auto-attribuzione della giurisdizione in diverse controversie sportive, anche in quelle che presentavano dubbi sotto il profilo della presenza di interessi legittimi; a supporto di questa operazione è stata praticata una specie di ri-pubblicizzazione della natura delle Federazioni sportive nazionali, privatizzate nella sostanza dal legislatore (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 242 del 1999)⁴⁶⁶.

Con la legge n. 280 del 2003 il vincolo di giustizia è stato finalmente sancito da una disposizione, essendo ora contenuto al comma 2⁴⁶⁷ dell'art. 2. Da questo discende la norma per cui le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere, e quindi l'obbligo, di ricorrere agli organi della giustizia sportiva preposti, secondo quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni, alla cognizione e soluzione delle questioni loro riservate in materia di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni (lett. a) dell'art. 1, comma 1), le cosiddette norme tecniche, ed in materia di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare ed irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (lett. b).

Al contrario si è però espressa parte della dottrina e della giurisprudenza⁴⁶⁸, sostenendo che, data l'interpretazione in combinato disposto dell'art. 2 con l'art. 1 della legge n. 280 del 2003, non sia possibile affermare l'assolutezza del vincolo quale riserva esclusiva per l'ordinamento sportivo delle questioni di natura tecnica e disciplinare, nei casi in cui un soggetto lamenti la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi rilevanti⁴⁶⁹ per lo Stato,

⁴⁶⁵ In questo senso vedasi C. Cass., sez. I, sent. 28 settembre 2005, n. 18919; TAR Sicilia, Catania, sez. II, ord. 5 giugno 2003, n. 958, con nota G. CALCERANO, *Il secondo "caso Catania": interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*.

⁴⁶⁶ Sull'argomento, A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, in www.giustiziasportiva.it, 2007, pag. 74; A. ROMANO TASSONE, *Lodo arbitrale ex art. 6 l. n. 205/2000 e giudice dell'impugnazione*, in *Foro amm. – CDS*, 2003, pag. 2280.

⁴⁶⁷ Art. 2, comma 2: "Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo".

⁴⁶⁸ Si veda quanto esposto con maggior ampiezza all'interno del capitolo II.

⁴⁶⁹ E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La FIGC si adegua*, *Riv. dir. econ. sport*, n. 2, 2005, pagg. 30 e ss., parte dall'ordinanza n. 2244 del 2005 del TAR Lazio per analizzare il superamento del vincolo di giustizia per contrasto della norma regolamentare con la superiore normativa di livello primario e costituzionale, cosicché nessun provvedimento sanzionatorio, per violazione del principio di lealtà sportiva, possa essere applicato a chi abbia solamente fatto valere il proprio diritto a adire i competenti organi di giustizia

essendo vicende per cui è invocabile la tutela da parte degli organi giurisdizionali statuali, seppur posteriormente alla giustizia di settore⁴⁷⁰, dato che l'incidenza della sanzione non termina all'interno del solo ambito sportivo, ma oltrepassa nell'ordinamento generale⁴⁷¹.

L'intervento legislativo statale è stato alquanto risolutore, poiché fino ad allora il vincolo era contenuto solamente nei testi normativi federali, i quali imponevano una drastica osservanza di tale istituto, a pena di sanzioni disciplinari qualora venisse violato, oltre al fatto che gli organi sportivi potevano denegare l'esecuzione delle decisioni assunte dai giudici dello Stato; era del tutto vietato nelle ipotesi in cui il vincolo operava ricorrere alla giustizia statale, anche dopo l'esaurimento di tutti i gradi interni, venendo così garantita la sola tutela con forme di giustizia associata mediante strumenti interni di risoluzione delle controversie⁴⁷².

La dottrina si è anche divisa sulla presenza del vincolo di giustizia nel nostro attuale ordinamento, alla luce della normativa del 2003: infatti, secondo una parte⁴⁷³, l'art. 3, nella parte in cui *“è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale e delle Federazioni sportive”*, va interpretato in maniera restrittiva, così riconoscendo la legittimità solamente delle clausole compromissorie in senso proprio, adducendo a sostegno di questa tesi la lettura della disposizione e l'interpretazione logica e teleologica della medesima, alla luce dell'ammissibilità, nello stesso testo legislativo, del ricorso al giudice amministrativo, mentre, secondo l'opposto punto di vista⁴⁷⁴, è stata sostenuta l'interpretazione estensiva, per cui il vincolo di giustizia si traduce in un accordo contrattuale avente struttura compromissoria, rafforzato dalla previsione, contenuta all'art. 2, dell'onere in capo al

statale. Dunque il vincolo alla giustizia interna non può legittimamente fungere da limitazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale nelle questioni di rilievo per l'ordinamento generale.

⁴⁷⁰ Si è affermata una minoritaria dottrina che ha ritenuto che per le controversie tecniche e disciplinari ci sia sempre e comunque in capo ai tesserati e affiliati l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva secondo quanto statuito da statuti e regolamenti del Comitato e delle Federazioni; essa si fonda sull'interpretazione ricavata dalla sentenza del Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025, attraverso la quale si considera l'art. 2, comma 2 della l. n. 280 del 2003, una disposizione che fissa il riparto delle materie tra giurisdizione sportiva e statale. Si veda C. VACCA', *Giustizia sportiva e arbitrato*, 2006, pagg. 92 e ss.

⁴⁷¹ In dottrina c'è chi si è mostrato contrario a questa lettura della legge n. 280 del 2003, si veda M. SFERRAZZA, *Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell'attuale quadro normativo*, pag. 61, rifiutando alcun tipo di rilievo per l'ordinamento giuridico della Repubblica delle questioni tecnico-disciplinari e criticando la coincidenza, operata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, tra rilevanza giuridica e rilevanza economica.

⁴⁷² R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, 1997.

⁴⁷³ L. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in *Diritto dello sport*, AA. VV., 2008, pagg. 46 e ss., e *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003*, n. 280, in P. MORO e altri (a cura di), *La giustizia sportiva: analisi critica della legge n. 280/2003*, 2004, pag. 175.

⁴⁷⁴ M. SFERRAZZA, *op. cit.*, pagg. 58 e 59.

soggetto ad adire gli organi giustiziali sportivi nelle materie, che sono riservate alla competenza esclusiva di quest'ultimi, e dal contenuto della relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione che, in merito all'istituto in oggetto, ha osservato la concretizzazione di questo vincolo nelle clausole compromissorie che impongono di accedere alla giustizia sportiva.

Ricorre ancora una volta il necessario bilanciamento che deve essere effettuato tra opposti principi costituzionali, tra il diritto di azione e difesa in giudizio, da un lato, garantito agli artt. 24, 103 e 113 Cost., e il diritto di autonomia, dall'altro, che trova negli artt. 2 e 18 della Carta fondamentale il proprio fondamento; per cui, come già sostenuto da dottrina⁴⁷⁵ e giurisprudenza⁴⁷⁶ anni addietro, da una rigida interpretazione strettamente formalistica del vincolo di giustizia conseguirebbe un contrasto coi primi due parametri citati. Perciò, tale obbligo è pienamente operante nell'ambito strettamente tecnico-sportivo, per la sua irrilevanza dinnanzi all'ordinamento giuridico della Repubblica, o in quello, e solo in quello, permesso dall'ordinamento generale, in relazione a diritti disponibili, non potendo avere effetti, per il resto, nei riguardi degli interessi legittimi, i quali sono collegati ad un interesse pubblico e non possono divenire oggetto di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale⁴⁷⁷; altrettanto non può sostenersi per le vicende relative a questioni disciplinari, economiche o amministrative, pur originatesi nel mondo dello sport, ma di rilievo per l'ordinamento generale. Deve allora guardarsi alla presenza o assenza di diritti soggettivi o interessi legittimi in rilievo, per poter consentire o no la possibilità di adire gli organi giurisdizionali statali⁴⁷⁸. Non è neppure giustificativa la ragione di peculiari esigenze, quali la necessaria celerità e speditezza insite nella giustizia sportiva, cosa che non può derogare in toto al diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., bensì, come avviene con l'art. 3 della l. n. 280 del 2003, è solamente consentito accedere previamente agli organi interni all'ordinamento di settore, stante una giurisdizione non esclusiva, e solo in via successiva ricorrere al giudice statale, il quale potrà anche disporre del rito accelerato.

⁴⁷⁵ F. P. LUISO, *Giustizia sportiva*, in *Dig. disc. priv.*, 1993.

⁴⁷⁶ Si veda la citata sent. n. 1050 del 1995 del Cons. St., sez. VI.

⁴⁷⁷ In questi termini si espresse il Cons. St., sez. VI, sent. 09 febbraio 2006, n. 527.

⁴⁷⁸ Si veda C. BELFIORE, *La giustizia sportiva tra autonomia e diritto pubblico*, in *Giur. merito*, 2005.

Alcuni⁴⁷⁹ in dottrina hanno ritenuto corretto sostenere che il vincolo di giustizia, secondo la legge n. 280 del 2003, sia una specie di pubblicità notizia, che vada comunicata⁴⁸⁰ alla propria federazione quando siano terminati i gradi interni dell'iter giudiziale, affinché sia ben chiara la posizione del tesserato o affiliato di insoddisfazione nei confronti degli organi di giustizia sportiva per la decisione assunta e, al contempo, di intenzione a rivolgersi all'autorità giurisdizionale dello Stato, nei casi consentiti. La risposta della federazione sarà affermativa e si potrà richiedere tutela per la lesione di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo rilevanti per quello generale, cioè i diritti soggettivi o gli interessi legittimi.

Relativamente, invece, all'azione penale, questa non può essere intrapresa dai giudici sportivi per ovvie ragioni, in quanto costoro non sono per nulla comparabili e sostituibili alla magistratura preposta alla cognizione dei reati; per cui si ritiene che non solo l'azione penale, ma anche la facoltà di fare una denuncia o proporre una querela verso un altro soggetto tesserato non possa in alcun modo essere sottoposta ad un eventuale veto da parte degli organi delle Federazioni⁴⁸¹.

Discussa è anche la situazione che viene in essere con la costituzione di parte civile all'interno del processo, sorto da vicende riguardanti lo sport: la soluzione proposta⁴⁸² risiede in una comunicazione alla Federazione, senza peraltro doverne attendere la risposta, la quale, trattandosi di un atto dovuto, dovrà comunque essere positiva. Negli stessi termini ha statuito la Corte Federale di Appello della FIP, nella decisione n. 6 del 9 dicembre 2014⁴⁸³, secondo la quale l'esercizio del diritto di querela da parte di un tesserato non può subire limitazioni di alcun tipo, nemmeno venir subordinato ad un'autorizzazione emessa dagli organi federali. Limitazioni, per il tesserato, alla proposizione di querela, consistenti in una sottoposizione ad un atto autorizzativo emesso dal Consiglio federale, devono essere escluse. Il giudice federale sostiene che costui non abbia violato pertanto l'art. 39-bis del Regolamento di

⁴⁷⁹ P. SANDULLI, *Discutendo intorno ai limiti della giustizia sportiva ed al vincolo di giustizia*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 1, 2017, e *Giustizia sportiva e giurisdizione statale*, Relazione svolta ad Atri, 2008.

⁴⁸⁰ Si veda P. SANDULLI, *op. prima cit.*, 2017, pag. 29, secondo il quale la mancata comunicazione alla Federazione può comportare al più una semplice sanzione non afflittiva, come sarebbe la censura.

⁴⁸¹ In termini ridotti e con una maggior incidenza dell'istituto sulle questioni penali, si era espresso M. SFERRAZZA, *op. cit.*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 3, 2009, pag. 57, sostenendo che la possibilità del soggetto sportivo di adire il giudice ordinario sia sempre garantita pur in presenza della richiesta di autorizzazione, che per altro non viene mai negata, alla federazione di appartenenza; potendo egli rivolgersi ugualmente anche senza il relativo avallo, anche se da tale scelta discenderanno effetti sul suo ruolo nella comunità.

⁴⁸² P. SANDULLI, *op. cit.*, 2008.

⁴⁸³ Corte Federale di Appello della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), 9 dicembre 2014, n. 6, in *Massimario delle decisioni della Corte Federale e della Commissione Giudicante Nazionale 2014-2016*, a cura del dott. G. SAIEVA.

giustizia per aver presentato querela senza prima essersi rivolto alla giustizia endofederale, poiché nessuna norma dello Statuto o dei regolamenti fissa alcun onere di preventivo ricorso agli organi giustiziali interni; con questa pronuncia viene totalmente rivisto il giudizio di primo grado⁴⁸⁴ che aveva sanzionato il soggetto querelante con l'inibizione per un anno. Da ultimo, anche il Collegio di Garanzia dello Sport⁴⁸⁵, richiamando le argomentazioni a supporto delle decisioni prese con lodi dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport (lodo 16 marzo 2009) e dal TNAS (lodo 4 ottobre 2010), ha ribadito che non deve esserci alcuna autorizzazione federale per esercitare il diritto di querela.

Il vincolo di giustizia resta inefficace nei confronti della materia penale e dunque dei reati che richiedono l'intervento del giudice ordinario, per l'azionabilità del procedimento sia su querela o denuncia sia d'ufficio; al medesimo risultato non si perviene per quanto concerne la costituzione di parte civile, poiché rilevano anche interessi economici riguardanti il risarcimento del danno alla persona offesa dal reato, per cui, ricorrendo tale situazione, è necessario richiedere una deroga al vincolo. Un esempio di come sia strutturato⁴⁸⁶ il sistema di giustizia sportiva e coordinato attraverso il vincolo di giustizia è rinvenibile all'art. 30⁴⁸⁷

⁴⁸⁴ Tribunale Federale FIP, 18 novembre 2014, n. 8. La sanzione era stata motivata dal fatto che il vincolo alla giustizia costituisce uno dei cardini dell'ordinamento sportivo, principio che è stato dapprima introdotto dal legislatore sportivo e, in una fase successiva, riconosciuto espressamente dal legislatore nazionale all'art. 2, comma 2, del d.l. 220 del 2003, convertito con modificazioni dalla l. 280 del 2003, che riserva alla competenza dell'ordinamento di settore la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nel giudizio di appello viene espressamente specificato che dall'obbligatorietà del compromesso, prevista agli art. 6 del Regolamento di Giustizia e 54 dello Statuto della FIP, discende l'obbligo in capo ai tesserati di adire sì gli organi di giustizia sportivi, ma nelle materie di cui all'art. 2 della legge suddetta e, inoltre, l'obbligo di rimettere al giudizio di un collegio arbitrale le questioni di carattere patrimoniale.

⁴⁸⁵ Coll. gar. sport, sez. I, dec. 24 giugno 2020, n. 26.

⁴⁸⁶ P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statuale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 3, 2006, l'istituto si fonda sul combinato disposto dell'art. 4 della l. n. 91 del 1981, dell'allora art. 27 dello statuto FIGC (ora art. 30), per l'ordinamento del calcio, e dell'art. 2 della l. n. 280 del 2003, esso comporta il divieto di ricorrere alla giustizia ordinaria, dunque la violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., contrasto che non può sussistere tra norme regolamentari e parametri costituzionali. Egli auspica già allora un ripensamento dell'istituto, al fine di consentire una facoltatività alle parti nella scelta di ricorrere al giudice sportivo oppure a quello statuale, qualora si tratti di situazioni di rilievo per l'ordinamento dello Stato esulanti dal solo ambito sportivo ed incidenti su diritti fondamentali ed economici.

⁴⁸⁷ Art. 30 Statuto FIGC: "1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. (...)4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle

dello Statuto della F.I.G.C.⁴⁸⁸, e non solo chiaramente⁴⁸⁹, al cui interno, oltre il generale obbligo di osservare questo testo e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali cui la federazione è affiliata (comma 1), ai soggetti dell'ordinamento è imposta l'accettazione dell'efficacia di ogni provvedimento assunto dagli organi federali, e di UEFA e FIFA, anche se soggetti delegati, nelle materie oggetto dell'attività federale, comprese le controversie inerenti, di natura tecnica, disciplinare ed economica (comma 2). Al comma 4 è data facoltà al Consiglio Federale, qualora ricorrano gravi ragioni di opportunità, di concedere l'autorizzazione ad adire l'autorità giurisdizionale statale, derogando in tal modo al vincolo di giustizia; fatta salva la previsione di sanzioni disciplinari per quei comportamenti elusivi di questo istituto.

In definitiva, visto l'intervento sia legislativo del 2003 e sia interpretativo della Corte costituzionale del 2011 e del 2019, il vincolo di giustizia svolge la funzione di indirizzare⁴⁹⁰ determinati tipi di controversie, indicati all'art. 2 della legge n. 280, verso la giustizia

sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.”.

⁴⁸⁸ Approvato dal CONI in data 2 dicembre 2020, con deliberazione n. 404 della Giunta Nazionale.

⁴⁸⁹ Quanto è riportato è in accordo a disposizioni contenute nello Statuto UEFA (2020), art. 60 “Obligation to refer disputes to the Court of Arbitration”, “Associations shall include in their statutes a provision under which disputes of national dimension arising from or related to the application of their statutes or regulations shall, subject to their national legislation, be referred in the last instance to an independent and impartial court of arbitration, to the exclusion of any ordinary court.”, e Statuto FIFA (2020), art. 59 “Obligations relating to dispute resolution”, “(...) 2. Recourse to ordinary courts of law is prohibited unless specifically provided for in the FIFA regulations. Recourse to ordinary courts of law for all types of provisional measures is also prohibited. 3. The associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the association or disputes affecting leagues, members of leagues, clubs, members of clubs, players, officials and other association officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, provision shall be made for arbitration...”.

In aggiunta si confronti con art. 6 Regolamento di giustizia FIP: “[1] Le Società affiliate, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n.280. [2] L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.”.

⁴⁹⁰ Avvalendosi di misure sanzionatorie, come l'art. 34 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, “Violazione del vincolo di giustizia”: “1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche. 2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in aggiunta alle sanzioni indicate al comma 1, deve essere irrogata una ammenda nelle seguenti misure: a) da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; b) da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; c) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C; d) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le altre società; e) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B; f) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico; g) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico. 3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all'arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.”.

sportiva, salva la rilevanza delle situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo incise⁴⁹¹ da sanzioni disciplinari o tecniche, che conduce alla tutela per equivalente del giudice amministrativo; mentre per le ipotesi diverse⁴⁹² da quelle qui riportate è necessario esaurire previamente tutti i gradi interni di giudizio sportivo e, solo in seguito, adire il giudice statale, giungendo così ad una sintesi di questo istituto e della pregiudiziale sportiva, integrante la condizione di perseguibilità⁴⁹³. Dato che ormai il vincolo appare superato, almeno come chiusura ermetica alla giustizia statale, nelle materie che non rientrano nelle lett. a) e b) del citato art. 2, comma 1, in dottrina⁴⁹⁴ sono stati formulati auspici indirizzati al CONI, affinché questo organismo prenda atto della situazione affermata e persuada le Federazioni e le altre discipline sportive associate, chiamate all'osservanza della l. n. 280 del 2003, ad inserire, nei propri statuti, clausole emendate in accordo all'attuale normativa statale⁴⁹⁵, tutto ciò a vantaggio della chiarezza del sistema, dell'affermazione del giusto processo sportivo e dell'autonomia della giustizia sportiva, poiché permetterebbe di evitare interventi dell'autorità giurisdizionale amministrativa troppo invadenti⁴⁹⁶ nella

⁴⁹¹ Si veda P. SANDULLI, *op. prima cit.*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 1, 2017, pagg. 25 e 26, in connessione con la decisione del TAR Lazio, Roma, sent. 23 gennaio 2017, n.1163, che ha ritenuto non operativo il vincolo di giustizia qualora gli effetti della materia contesa non si esauriscano definitivamente nel perimetro dell'ambito sportivo.

⁴⁹² P. SANDULLI, *Ibidem*, pagg. 27 e 28: le vicende inerenti questioni tecniche e disciplinari, da cui derivano danni ai tesserati, sono destinate a fondare l'azione di risarcimento danni da esercitarsi in sede di giurisdizione esclusiva del TAR laziale, per il resto, le rimanenti ipotesi (quelle contenute alle lett. c) e d) della l. n. 280 del 2003) non sono mai state sottratte alla cognizione del giudice statale, ma sono solamente state soggette all'esaurimento dei gradi di giustizia interna all'ordinamento sportivo. La conformità del vincolo di giustizia alla normativa prevede dunque che venga data comunicazione, ben diversa dalla richiesta di autorizzazione, alla Federazione di riferimento della volontà di ricorrere al giudice statale, in ragione della chiarezza e lealtà nei rapporti tra soggetti sportivi e federazioni.

⁴⁹³ P. SANDULLI, *Ancora qualche riflessione sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia*, in *Riv. dir. sport.* e in *Riv. dir. econ. sport*, n. 2, 2017, pagg. 28 e 29.

⁴⁹⁴ Si veda in questo senso P. SANDULLI, *op. prima cit.*, 2017, pagg. 30 e 31, in riferimento alle materie non contenute alle lett. a) e b) dell'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, poiché il coordinato disposto degli artt. 2 e 3 del medesimo testo normativo permette di accedere alla giustizia statale, una volta esauriti i gradi interni; l'accesso non può allora essere negato e la preclusione sarebbe in evidente contrasto con le riportate norme. Anche un'eventuale subordinazione all'ottenimento dell'autorizzazione federale sarebbe illegittima, per contrasto con la garanzia del diritto di difesa dell'art. 24 Cost., il quale, in ambito sportivo, è canalizzato solo nell'iter procedurale giustiziale strutturato dal d.lgs. n. 242 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 15 del 2004, all'art. 7, lett. h-bis). Quest'opera di sistemazione garantirebbe un migliore coordinamento tra le due giustizie, a vantaggio dell'autonomia da un lato e della possibilità di ricevere la tutela indetta dai giudici statali nei casi di cui all'art. 3 della legge n. 280, dall'altro.

Ed ancora P. SANDULLI, *op. ult. cit.*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 2, 2017, pag. 29.

⁴⁹⁵ Tale auspicio era già stato espresso da E. LUBRANO *op. cit.*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 2, 2005, nella speranza che venisse effettuata la revisione degli Statuti, anche dietro indicazione del CONI, mediante la soppressione del punto in cui sanciscono il vincolo, e limitazione dell'istituto alla sola materia irrilevante, non coincidente a priori con le controversie tecniche e disciplinari. In questo modo la normativa, che l'autore definisce "obsoleta, anacronistica ed ormai accertata come illegittima e quindi inapplicabile", deve essere oggetto di una profonda revisione.

⁴⁹⁶ Si prenda ad esempio quanto accaduto in occasione dell'ordinanza del TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 20 dicembre 2016, n. 7951, il quale ha affermato la propria giurisdizione nonostante l'atto impugnato fosse la decisione della Corte Federale d'Appello della Federnuoto, n. 29 del 2016, senza aver prima il ricorrente

materia sportiva⁴⁹⁷; considerato anche che la natura regolamentare delle norme dell'ordinamento sportivo permette di impugnarle in sede giurisdizionale al fine di ottenere una dichiarazione di illegittimità per contrasto di queste con la Carta fondamentale e la legge.

2. Le norme generali del processo sportivo e la riforma del 2014

All'esposizione dell'attuale paragrafo è necessario fare una premessa⁴⁹⁸ sulla classificazione delle fonti dell'ordinamento sportivo, con la cui locuzione intendiamo tutti quegli atti e fatti prodotti internamente a codesto ordinamento, quindi con la conseguenziale esclusione di quelle fonti di produzione statale, che pur normano nel settore sportivo. Due categorie classificatorie ineriscono l'ambito in cui si estrinseca la competizione sportiva ovvero la sua valenza, cioè quelle nazionali e quelle internazionali; è chiaro che le norme appartenenti al primo genere debbano essere in accordo con quelle del secondo, come può agevolmente riscontrarsi nel rapporto tra regolamenti delle Federazioni nazionali e normativa apprestata dalle rispettive Federazioni internazionali.

Altra distinzione attiene alla natura, pubblicistica o privatistica, che deve essere corrisposta alle fonti. Da una classificazione in un senso o nel suo opposto discende una differente efficacia: la prima sarà generale, quindi al contempo nei confronti sia di chi le ha prodotte sia dei terzi, mentre la seconda avrà un ambito ridotto a chi le ha prodotte e a chi è da questi rappresentato; così avviene, rispettivamente, per il CONI e per le Federazioni sportive nazionali.

La riforma del sistema di giustizia sportiva⁴⁹⁹ ha avuto avvio il 18 dicembre 2013 con un intervento sullo Statuto che ha portato alla modifica dell'art. 12 e all'introduzione, anche mediante le successive modifiche (ultima delle quali occorsa in data 27 ottobre 2020 con la deliberazione n. 1676, approvato con d.p.c.m. del 6 aprile 2021) degli attuali artt. 12-bis, 12-ter⁵⁰⁰ e 12-quater, coi quali sono istituiti il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura

esaurito tutti i gradi interni.

⁴⁹⁷ P. SANDULLI, *Osservazioni sui limiti della giustizia sportiva rispetto alla giurisdizione statale*, in *Riv. dir. sport.*, 2017, pagg. 139-140.

⁴⁹⁸ Si veda in tal senso G. LIOTTA-L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, 2020, pagg. 30 e 31.

⁴⁹⁹ Si veda S. CIVALE, *La riforma della giustizia sportiva del CONI: un nuovo sistema procedurale unico*, in *La giustizia sportiva nazionale*, a cura di M. COLUCCI-S. CIVALE, 2015.

⁵⁰⁰ L'attuale art. 12-ter regolamenta la sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, dal suo inserimento ad opera della deliberazione n. 1615 del 26 ottobre 2018, che ha prodotto il collocamento della normativa sulla Procura Generale dello Sport all'art. 12-quater.

Generale dello Sport presso il CONI. Si è generato un nuovo assetto al livello più alto degli organi giustiziali dell'ordinamento sportivo con il superamento dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che hanno lasciato il posto a detto Collegio.

Ma il rinnovamento non si è arrestato qui e, difatti, il Consiglio Nazionale del CONI ha adottato le disposizioni, al fine di perseguire il raggiungimento di una maggiore uniformità delle procedure giustiziali endoordinamentali, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, con le deliberazioni nn. 1510 e 1511 del 14 giugno 2014, del Codice di Giustizia Sportiva, con la deliberazione prima n. 1512 dell'11 giugno 2014, poi con quella n. 1518 del 15 luglio 2014, modificato con la n. 1538 del 9 novembre 2015, approvata con d.p.c.m. del 16 dicembre 2015, successivamente sostituito dal nuovo approvato con la delibera n. 1590 del 9 aprile 2018⁵⁰¹, dei Principi di Giustizia Sportiva, deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014⁵⁰², e dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento, rispettivamente, della Procura Generale dello Sport e del Collegio di Garanzia dello Sport⁵⁰³.

I Principi della Giustizia Sportiva sono stati approvati, come visto, nel 2014, però la loro introduzione risale alla delibera della Giunta Nazionale n. 451 del 21 ottobre 2003 e all'approvazione ad opera del provvedimento n. 1250 del 22 ottobre 2003 del Consiglio Nazionale. Essi constano di nove principi contenuti in altrettanti articoli⁵⁰⁴. Attraverso questi, è stata raggiunta la regolamentazione interna di ogni singola Federazione, Disciplina ed Ente, delineando un sistema uniforme di giustizia secondo tratti irrinunciabile del complesso giustiziale endoordinamentale, con una normativa semplice ed efficace⁵⁰⁵.

Al primo principio sono predisposti gli scopi della giustizia sportiva, i quali consistono nel garantire, da parte delle fonti federali, i principi dell'ordinamento giuridico sportivo, confermando l'ampia autonomia attribuita a questo settore, “*salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*”. Dalle medesime fonti vengono assicurate la corretta

⁵⁰¹ Provvedimenti che sono stati salutati molto positivamente dalla dottrina, si veda P. DEL VECCHIO, *Il Codice CONI*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., 2021, pag. 148.

⁵⁰² Si veda, P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2018.

⁵⁰³ A tutta questa mole legislativa si deve aggiungere il supporto garantito dalla notevolissima funzione nomofilattica svolta dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi anni di attività, volta a chiarificare le nuove norme che si sono affacciate in questa stagione di riforme.

⁵⁰⁴ Si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 636 e ss.

⁵⁰⁵ Vedasi F. TORTORELLA, *I principi di giustizia sportiva del CONI*, in *La giustizia sportiva nazionale*, a cura di M. COLUCCI-S. CIVALE, 2015, pagg. 29 e seguenti.

organizzazione e gestione dello sport, il fair play, il divieto di ogni tipo di illecito sportivo, frode sportiva, uso di sostanze e metodi vietati, violenza sia fisica sia verbale e corruzione, tutti obiettivi da perseguire anche mediante l'istituzione di organi e procedimenti di giustizia sportiva attinenti⁵⁰⁶. Viene inoltre, al quarto comma, estesa la soggezione alla giustizia e la punibilità di coloro che, tesserati quando venne commesso il fatto che viola le norme sportive, successivamente abbiano tentato di sfuggire al deferimento divenendo estranei all'ordinamento con il mancato rinnovo del tesseramento che abbia condotto alla dismissione del proprio status; allo stato attuale anch'essi sono passibili di sanzione ad opera degli organi di giustizia sportiva, secondo una specie di *fictio iuris*⁵⁰⁷.

Col secondo sono fissati i principi del processo sportivo, in ordine ai quali tutti i procedimenti di giustizia sportiva si informano all'osservanza delle norme ordinamentali sportive e alla piena tutela dei soggetti appartenenti al settore, in questo modo sono attuati: la parità tra le parti, il contraddittorio e i rimanenti principi del giusto processo⁵⁰⁸, fermo restando che gli eventuali vizi formali, non lesivi di tali previsioni, non rendono invalidi gli atti; inoltre è previsto il principio cooperativo tra le parti processuali e il giudice (comma 3). Le decisioni sono dotate di motivazione e pubblicità e, più in generale, i provvedimenti e gli atti sono redatti con chiarezza e sinteticità⁵⁰⁹. L'ultimo comma, residualmente, statuisce la conformità dell'attività degli organi giurisdizionali sportivi "*ai principi e alle norme generali del processo civile*"⁵¹⁰, compatibilmente al carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva⁵¹¹ (comma 6).

⁵⁰⁶ Per questo fine la norma rinvia a quanto predisposto dal Codice di Giustizia Sportiva.

⁵⁰⁷ F. TORTORELLA, *op. cit.*, 2015, pag. 31.

⁵⁰⁸ Contenuti all'art. 111 Cost., F. TORTORELLA, *Ibidem*. L'autrice effettua un richiamo alla precedente formulazione del secondo principio di giustizia sportiva, non scarno come l'attuale; secondo lei, è praticabile un richiamo alle argomentazioni che lo hanno riguardato.

⁵⁰⁹ Come corollario a questi principi, il Collegio ha affermato che la parte soccombente deve essere ragguardata delle ragioni e dell'opinione *juris*, per le quali la propria domanda od eccezione sia stata rigettata, e, proprio per questo fine, la motivazione deve individuare chiaramente il vaglio dei punti specifici devoluti con l'impugnazione medesima ed il percorso argomentativo.

Sull'argomento della sinteticità, vedasi M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in *Dir. proc. amm.*, 2015, pag. 1327.

⁵¹⁰ Tra i principi propri del processo civile applicati nella giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport vi sono: la non ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, la ragione più liquida, la non deducibilità come motivo di nullità della sentenza della mancata astensione del giudice in assenza di ricsuzione (L. SANTORO, *La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi due anni di attività*, in *Riv. dir. sport.*, 2017), la sospensione feriale dei termini (Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 2 marzo 2020, n. 14), il giudicato e il *ne bis in idem* (cfr. Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 12 novembre 2020, n. 55), la sottoscrizione digitale degli atti e la notificazione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (Coll. gar. sport, sez. I, dec. 5 febbraio 2021, n. 12).

⁵¹¹ Non sono mancate critiche sul punto, M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 241, in cui mostra la carenza di cui soffre tale norma e chiarisce l'opportunità di effettuare un richiamo anche al processo amministrativo, vista l'esclusiva competenza di questo giudice circa le decisioni di quello sportivo ed il richiamo agli interessi dei

Viene articolato il sistema di giustizia, composto nei suoi organi da Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva d'appello, da un lato, e da Tribunale federale e Corte federale di appello, dall'altro, al di sotto dell'ultimo grado costituito dal Collegio di Garanzia dello Sport. Questi organi si dotano di indipendenza, autonomia e riservatezza, per cui ogni componente deve sottoscrivere l'attestazione della mancanza di rapporti di vario tipo con altri soggetti, mentre i requisiti soggettivi e di durata dell'incarico sono stabiliti dal Codice di giustizia e dai regolamenti federali. Al comma 4 è disciplinata la Procura federale, al comma 6 la Procura Generale dello Sport, che insieme cooperano. Sono anche dettate le incompatibilità dei componenti gli organi di giustizia sportiva federali con cariche in altri uffici giustiziali.

Viene disposta l'istituzione, al quarto principio, presso ciascuna Federazione, della Commissione federale di vigilanza⁵¹², la quale ha il compito di garantire proprio quell'autonomia e indipendenza di cui gli organi di giustizia e la Procura si caratterizzano. Essa è formata da tre o cinque soggetti⁵¹³, di cui uno svolge le funzioni di presidente, di nomina del Consiglio federale, i quali stanno in carica sei anni e possono ottenere solo un rinnovo del loro mandato; in alternativa il quarto principio permette che la Federazione possa avvalersi dell'analogo ufficio operante presso il Comitato olimpico, ai sensi dell'art. 13-ter dello Statuto CONI. Tra i suoi compiti si rinviene l'individuazione dei soggetti idonei alla nomina al Tribunale e alla Corte di appello federali, a procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore, l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei casi di violazione di doveri e negligenza, la funzione consultiva al Consiglio federale per l'organizzazione e il funzionamento della giustizia interna.

In materia di accesso alla giustizia sportiva, al quinto principio, sono riconosciuti soggetti aventi diritto d'agire⁵¹⁴ i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati, i quali possono ricorrere per ottenere tutela dei propri diritti e interessi riconosciuti dall'ordinamento sportivo. La possibilità di accedere è subordinata al pagamento di un contributo, non

tesserati, classificabili senza difficoltà come legittimi. Sulla stessa linea di pensiero, G.P. CIRILLO, *La giustizia sportiva in Italia*, in www.federalismi.it, 2019.

⁵¹² M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 246, la Commissione è il referente apicale per tutti gli uffici giustiziali federali, avente il compito di eliminare alla base i possibili cortocircuiti tra chi nomina, chi è nominato e chi giudica. Istituita a seguito delle vicende c.d. "calciopoli", è poi stata imposta ad ogni Federazione.

⁵¹³ Essi vengono nominati tra esperti di diritto: magistrati, professori universitari, avvocati dello Stato, avvocati con abilitazione presso le superiori giurisdizioni. E la loro carica è incompatibile con quella di componente del Collegio di Garanzia, della Procura Generale o di altra Commissione federale di garanzia.

⁵¹⁴ F. TORTORELLA, *op. cit.*, 2015, pag. 39, fa notare l'assenza, rispetto al passato, della disciplina del Procuratore federale.

eccessivamente oneroso, la cui misura è fissata nel massimo dal Consiglio Nazionale, in base alla Federazione e alla tipologia di controversia; è allo stesso tempo istituito, per quanti non possano sostenere le spese di un processo, l'ufficio del gratuito patrocinio o messo a disposizione quello presso il CONI.

Il principio seguente ricomprende i provvedimenti di clemenza, c.d. benefici di legge, che si distinguono in grazia, amnistia e indulto⁵¹⁵. La differenza consiste nel soggetto che ha il potere di concederli: nel primo caso, il Presidente federale, mentre, negli altri due, il Consiglio federale.

Presso il Coni è tenuto il Registro delle sanzioni disciplinari, il quale raccoglie le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia, trasmesse (settimo principio).

In ordine all'ottavo principio, rubricato "clausola compromissoria" è disposto che negli Statuti e nei regolamenti federali viene prevista l'accettazione della giustizia sportiva da parte di tesserati e affiliati, al fine di rendere il sistema di giustizia chiuso ed esclusivo per mezzo dell'istituto del vincolo di giustizia: essa vincola, per l'appunto, il soggetto firmatario ad attivare solo gli organi di giustizia endoordinamentale, compiendo la completa autodichia del sistema⁵¹⁶.

Infine, ultimo principio, quale norma di chiusura, attribuisce al Comitato olimpico il compito di vigilanza sull'adeguamento degli Statuti e dei regolamenti a codesti principi, col potere di notare le correzioni da approntare affinché essi siano adeguati e quindi sia possibile la loro approvazione.

Passando al Codice di Giustizia Sportiva, esso si colloca in questo periodo di riforma come un importante passo in avanti⁵¹⁷, ed oltre le semplici linee guida contenute negli espliciti Principi, verso una completa e universale omogeneizzazione tra i processi sportivi, dato il carattere vincolante e assoggettante del testo, all'insegna di una disciplina organica e sistematica dei procedimenti endo ed esofederali, caratterizzandosi per unicità⁵¹⁸ ed efficacia

⁵¹⁵ Per ottenere la grazia deve essere stata scontata almeno metà della pena e, per il caso della radiazione, devono essere decorsi almeno cinque anni. Questi tre provvedimenti restano inapplicabili in presenza di sanzioni per violazione di norme sull'uso o utilizzo di sostanze e metodi dopanti, in accordo dell'assoluta intransigenza del Comitato in questa materia, F. TORTORELLA, *op. cit.*, 2015, pag. 41.

⁵¹⁶ F. TORTORELLA, *op. cit.*, 2015, pag. 42.

⁵¹⁷ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 228 e ss. ciascuna Federazione si era dotata di una propria disciplina di amministrazione della giustizia, differente dalle altre. Esse hanno continuato a stabilire, dopo la riforma, le specifiche previsioni in materia di diritto sostanziale e illeciti sportivi, per la ragione della peculiarità di ogni disciplina.

⁵¹⁸ Questo obiettivo ha sollevato critiche provenienti dall'allora Presidente della FIGC, perplesso da questa concezione unitaria, contraria alle opposte indicazioni assunte dalle federazioni internazionali, tra cui

nei confronti di tutte le Federazioni e Discipline sportive attraverso il recepimento nei loro regolamenti di giustizia⁵¹⁹, in mancanza del quale vengono nominati Commissari ad acta che intervengono con modifiche su queste fonti⁵²⁰, venendo ad assumere le sembianze di una norma cornice o quadro. La riforma del 2014 non ha solamente modificato l'assetto con cui si era strutturato il sistema di giustizia sportiva fino ad allora, ma con tale occasione il CONI ha oltrepassato lo spazio che era stato riservato all'autonomia federale, che prima di quel momento aveva disciplinato la propria giustizia attraverso i propri regolamenti, discendendone alterità da federazione a federazione. Ora tutto ciò è stato superato: l'emanazione di un codice unico ridimensiona quell'autonomia normativa federale, che da una parte subisce una evidente limitazione con la costituzione di strumenti di controllo esterno sul funzionamento degli organi giustiziali endofederali, ma dall'altra la fissa poiché, non permettendo all'organo presso il Comitato di sindacare nel merito, garantisce maggior stabilità alle decisioni dei giudici federali⁵²¹.

In apertura il Codice detta le norme generali del processo sportivo: esso trova il suo ambito di applicazione nei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni, alle Discipline e al Collegio di Garanzia dello Sport, regolandone l'ordinamento e lo svolgimento, oltre a stabilire i rapporti intercorrenti tra procure federali e Procura Generale dello Sport (art 1, commi 1 e 2), invece non ha competenza in materia di tipizzazione delle fattispecie di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, la quale viene lasciata alle singole Federazioni, e non trova applicazione per le violazioni di norme sportive antidoping né per gli organi che determinano le sanzioni in tale ambito (commi 3 e 4).

L'art. 2 è la sostanziale riproduzione del secondo principio visto in precedenza, per la cui trattazione si rimanda al punto. Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha avuto modo di esprimersi⁵²² sulla norma ivi contenuta, affermando che essa costituisce la trasposizione nella giustizia sportiva di quei principi fondamentali garantistici del giusto processo, della parità delle parti e del contraddittorio, presenti nella Costituzione all'art. 111.

ovviamente FIFA e UEFA, secondo le quali ciascuna federazione deve provvedere alla propria amministrazione senza l'influenza di terzi. Anche l'esecutivo ha tentato una mediazione sul punto, compiendosi così il passaggio da un codice di giustizia sportiva unico ad un codice procedurale unico, rispettoso in questo modo dell'intendimento del livello internazionale.

⁵¹⁹ Ai sensi dell'art. 64, comma 2 del c.g.s. ogni Federazione deve conformare statuti e regolamenti di giustizia al Codice.

⁵²⁰ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 639 e ss.

⁵²¹ L. FERRARA-F. ORSO, *Il Codice di Giustizia del CONI, tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale*, in *Riv. dir. sport.*, 2015, pagg. 2 e 3.

⁵²² Coll. gar. sport, sez. I, dec.13 luglio 2018, n. 39.

In particolare il Collegio è poi intervenuto estendendo la portata del comma 6⁵²³ dell'art. 2: il richiamo alle norme generali del processo civile è stato impiegato, come tramite, per introdurre nel processo sportivo principi radicati nell'ambito penalistico che sono stati adottati proprio in quello civilistico. Vi è stata così una chiara apertura all'ingresso di regole, quali *favor rei*⁵²⁴ e *nullum crimen, nulla poena sine lege*⁵²⁵ o il divieto di ricorso all'analogia, le quali costituiscono principi penalistici generali che però vengono applicati a vantaggio dell'incolpato anche in materia civilistica perché c'è stata l'apertura da parte della Corte di Cassazione⁵²⁶, da qui la trasmigrazione nel giudizio sportivo ad opera del richiamo contenuto nel suddetto comma 6.

Sezione I: giustizia endofederale

A partire dall'art 3 comincia il capo II del Codice, che individua gli organi di giustizia sportiva per tutte le Federazioni, con una identità non solo formale ma anche sostanziale. Essi sono: Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali, Corte sportiva d'appello, Tribunale federale e Corte federale d'appello. Essi agiscono con piena indipendenza, autonomia⁵²⁷ e riservatezza, a tal punto ciascun componente sottoscrive quell'attestazione in cui dichiara l'assenza di rapporti che minino la sua indipendenza⁵²⁸, riprendendo, come anche avviene con le incompatibilità, quanto già stabilito al terzo principio, fatta salva la possibilità di essere, al contempo, componente di organo di giustizia sia sportiva sia federale. Come si è recentemente espresso il Collegio di Garanzia⁵²⁹, per i giudici, sia sportivi sia federali, non è prevista la necessità dello stabile inserimento nell'organizzazione né del tesseramento per

⁵²³ Art. 2, comma 6, c.g.s.: “*Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*”. Circa quest'ultima disposizione il Coll. Gar. Sport., sez. I, dec. 21 febbraio 2017, n. 15, fa notare come il fine principale nell'ordinamento sportivo sia quello di perseguire e di affermare i caratteri di lealtà, imparzialità e trasparenza, propri di questo mondo, quindi di “*considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori*”.

⁵²⁴ Coll. gar. sport, sez. II, dec. 12 febbraio 2020, n. 8; Coll. gar. sport., sez. I, dec. 21 febbraio 2017, n. 15. Si veda sull'argomento S. CAPPA-M. ROSSETTI, *Il principio del “favor rei” nella giustizia sportiva*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore*, 2021.

⁵²⁵ Coll. gar. sport., sez. I, dec. 5 aprile 2019, n. 26; Coll. Gar. Sport., sez. I, dec. 10 aprile 2018, n. 19.

⁵²⁶ C. Cass., sez. Un., sent. 29 luglio 2016, n. 15819.

⁵²⁷ A tutela di autonomia e indipendenza è istituita obbligatoriamente la Commissione federale di garanzia, art. 5, in alternativa la Federazione può avvalersi dell'analogo ufficio presso il CONI. Le sue funzioni sono indicativa nella nomina dei soggetti aventi titolo a divenire giudici o procuratori, sanzionatoria nei casi di violazione dei propri doveri e propositiva.

⁵²⁸ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 242, fa notare che la disposizione riecheggia l'art. 815 del c.p.c.

⁵²⁹ Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 3 settembre 2020, n. 44.

compiere le proprie funzioni, allo stesso modo di quanto previsto per altre ipotesi all'interno del CONI e delle Federazioni; la ratio è chiara e consiste nell'escludere ogni possibilità, anche solo teorica, di condizionamento derivante dall'aver assunto la qualità di tesserato. Resta però fermo che gli organi di giustizia federale non esercitano funzioni giudiziarie e, quanto alla loro natura, partecipano alla stessa natura delle Federazioni sportive nelle quali sono costituiti ed operativi, con tutto ciò che ne deriva.⁵³⁰

L'autonomia federale vede un grado di riaffermazione al comma 8, con cui è permesso a due o più Federazioni di formare organi di giustizia comuni, per ragioni di risparmio di gestione, oppure di avvalersi del Tribunale Federale o della Corte federale di appello in luogo delle funzioni della Corte sportiva di appello.

Il medesimo articolo contempla la Procura federale, che agisce presso la Federazione, e la Procura Generale dello Sport, la quale coopera con la prima e il cui raggio di azione è decisamente più esteso.

Tra le attribuzioni dei predetti organi giustiziali vi sono le decisioni circa controversie fondate sull'osservanza e applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo, per il corretto svolgimento dell'attività, e sui comportamenti rilevanti sotto l'aspetto disciplinare, compresa l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni⁵³¹. Inoltre i medesimi organi hanno competenza a sindacare sulle controversie che sono loro devolute dagli Statuti e dai regolamenti federali, i quali possono anche destinare le controversie intorno a rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali (art. 4).

L'accesso alla giustizia e il relativo diritto di agire sono propri dei soggetti tesserati, affiliati e dei legittimati dalla Federazione, quando siano titolari di una situazione giuridicamente protetta all'interno dell'ordinamento federale⁵³² (art. 6)⁵³³. Essi versano il contributo,

⁵³⁰ TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. 23 gennaio 2017, n. 1163. Si veda sull'argomento P. SANDULLI, *op.cit.*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 1, 2017, pagg. 22 e ss., i giudici del Tar hanno ammesso l'azione risarcitoria davanti a sé per danni conseguenti all'illegittima irrogazione di sanzioni disciplinari, per la rilevanza delle questioni in oggetto. Non ritenendo applicabile in via analogica la normativa della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati, è stata configurata quella aquiliana della pubblica amministrazione, pertanto è stata condannata la Federazione di riferimento al risarcimento danni.

⁵³¹ Con un più che esplicito richiamo alla disposizione dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003, convertito in l. n. 280 del 2003.

⁵³² S. CIVALE, *op. cit.*, 2015, pag. 51, annota la subordinazione dell'accesso al superamento di un preliminare giudizio di ammissibilità riguardante non solo il possesso di un interesse qualificato ad agire, ma anche della titolarità di una posizione giuridicamente rilevante tutelata dall'ordinamento.

⁵³³ È necessario porre una distinzione all'interno della legittimazione tra attiva e passiva. Infatti secondo la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, quanto alla prima è affermata la necessità della persistenza

determinato dalla Federazione, per coprire, seppure in parte, i costi di gestione ed in caso di condizioni di difficoltà economica è predisposto l'ufficio del gratuito patrocinio, eventualmente avvalendosi dell'analogo presso il CONI⁵³⁴.

Il giudice è dotato di poteri di direzione, art. 9, per assicurare i principi di parità, contraddittorio e altri del giusto processo, mediante provvedimento determina le modalità di svolgimento dell'udienza, ha il potere di rinvio della pronuncia o dell'udienza quando, a suo giudizio, la controversia non sia arrivata ad un punto di definizione per la quale possa essere assunta la decisione, per cui può disporre, in base ai suoi poteri organizzativi, le misure adatte, fino ad ammettere al compimento di attività precluse alla parte che sia decaduta per causa ad essa non imputabile.

Altri poteri a sua disposizione sono propulsivi, indicando alle parti gli elementi di prova utili in caso di insufficienti mezzi di prova acquisiti, e istruttori per l'assunzione delle informazioni ritenute indispensabili ai fini del giudizio.

La comunicazione di tutti gli atti del procedimento e di quelli, per i quali la partecipazione in forme differenti non sia stabilita, avviene a mezzo di posta elettronica certificata, che l'istante deve comunicare al momento dell'affiliazione o del suo rinnovo, in alternativa possono essere concordate forme semplificate su invito del giudice. Presso la sede della società, associazione o ente giungono gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari, ma la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma purché idonea al suo obiettivo informativo. Le parti hanno l'onere di fornire l'indirizzo di posta elettronica certificata per il ricevimento delle comunicazioni, altrimenti queste sono destinate al deposito presso la segreteria dell'organo. Il segretario infatti coadiuva il giudice, attraverso la documentazione

del requisito del tesseramento dal momento in cui si esercita l'azione e fino a quello della decisione (Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 3 settembre 2015, n. 39), invece nel secondo caso, essa viene riconosciuta sebbene l'appartenenza all'ordinamento sportivo sia venuta meno, rilevando che il fatto da cui ha preso avvio la causa sia avvenuto durante il tesseramento o che un soggetto abbia operato in tale settore anche se sprovvisto di formale qualifica di tesserato (Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 11 ottobre 2016, n. 46; dello stesso orientamento sez. II, dec. 23 febbraio 2015, n. 5, e dec. 18 ottobre 2016, n. 49). In questo modo è impedito al soggetto di sottrarsi alla propria responsabilità derivante da un illecito da lui commesso, mediante il mancato rinnovo del tesseramento.

Proprio in tema di procedimento disciplinare, il Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 15 gennaio 2020, n. 6, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, ritenendo questa una delle ipotesi in cui potrebbe essere possibile o anche necessaria l'interpretazione estensiva della norma circa la legittimazione attiva del ricorrente a proporre impugnazione: non è coerente coi principi generali della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, infatti, riconoscere al soggetto non più tesserato la legittimazione a stare in giudizio come incolpato e, al contempo, negarne la legittimazione a proporre mezzi di impugnazione avverso una sentenza comminata al termine di un giudizio disciplinare.

⁵³⁴ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 248, sottolinea positivamente la portata di questo recente istituto che rafforza lo scopo della giustizia sportiva di intervento in qualsiasi circostanza.

dell'attività e l'assistenza nella redazione del verbale degli atti, oltre agli altri incarichi di cui all'art. 12.

L'udienza si svolge con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati, anche per videoconferenza. Le decisioni sono pubblicate e conservate, per un tempo adeguato, sul sito internet della Federazione; dal giorno seguente la pubblicazione della decisione o delle motivazioni se successive decorre il termine per effettuare l'impugnazione. Con la decisione finale chi abbia proposto una lite temeraria subisce la condanna al pagamento delle spese a favore della controparte e, in caso di gravità disciplinare, anche la segnalazione al procuratore federale⁵³⁵. Il procedimento si deve svolgere in tutto entro i termini previsti: novanta giorni per il primo grado e sessanta per il secondo.

3. La Procura federale

Il titolo IV disciplina la figura del Procuratore federale, il cui ufficio, art. 40, è presente obbligatoriamente presso ciascuna Federazione e si compone del Procuratore federale stesso e, eventualmente, di Procuratori aggiunti e Sostituti Procuratori⁵³⁶, il cui numero è determinato dallo Statuto. Questi ultimi coadiuvano il Procuratore federale e quelli aggiunti lo sostituiscono anche nei casi di impedimento oppure sono preposti ad occuparsi di specifici settori. L'ufficio può venire articolato in sezioni territoriali, a discrezione della Federazione all'interno dello Statuto (art. 42).

Le attribuzioni del Procuratore consistono nell'esercizio di funzioni durante le fasi delle indagini preliminari, dei procedimenti di primo grado e dei giudizi di impugnazione, svolte personalmente o affidate ad addetti dell'ufficio, anche più d'uno, con relativa fissazione dei criteri cui attenersi. Il fine è la promozione della repressione degli illeciti sanzionati nelle norme federali, tra cui lo Statuto, che assicura anche l'indipendenza di Procuratore e sostituti e garantisce sia la loro assenza al momento in cui il giudice delibera sia la predisposizione di

⁵³⁵ Proprio su questa condanna per lite temeraria, L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 644, non esclude, nonostante l'alta improbabilità di un tale accadimento, che possa essere inflitta la sanzione anche nei confronti della Procura che abbia accusato in maniera manifestamente infondata.

⁵³⁶ Sono tutti di nomina, tra coloro ritenuti idonei dalla Commissione di garanzia, del Consiglio federale, ma mentre il primo dietro parere e su proposta del Presidente della Federazione, il parere e la proposta per i restanti, così in ordine per categoria, giunge dal Procuratore stesso. I requisiti da soddisfare per ottenere la carica sono stabiliti dall'art. 41 del Codice ed ulteriori possono essere fissati dalla Federazione.

poteri e facoltà ragionevoli ed equivalenti a quelle corrisposte ai rappresentanti della difesa⁵³⁷ (art. 43).

Il Procuratore governa l'esercizio dell'azione disciplinare, ex art. 44, nei confronti di tesserati, affiliati e altri soggetti legittimati, non sussistenti i presupposti per fondare l'archiviazione, assumendo da sé la notizia degli illeciti commessi oppure ricevendola da terzi, nei termini di prescrizione previsti dal codice⁵³⁸; mentre l'azione non può essere esercitata per le sole denunce anonime. Il Procuratore medesimo ha il potere di disporre l'archiviazione nei casi determinati di: infondatezza della notizia di illecito sportivo, inidoneità degli elementi acquisiti a supportare l'azione accusatoria, estinzione dell'illecito, non rilevanza del fatto quale illecito disciplinare o autore rimasto sconosciuto. L'iter per deliberarla, contenuto al comma 4 dell'art. 47, è costituito dalla comunicazione, in dieci giorni⁵³⁹, effettuata dal suddetto, di voler procedere ad archiviare alla Procura Generale dello Sport, che ha potere di intervento⁵⁴⁰, e dalla disposizione dell'atto con determinazione succintamente motivata contenente le ragioni della propria scelta.

In caso contrario, per cui non vi è un termine salvo quello di prescrizione, egli procede mettendo a conoscenza l'interessato⁵⁴¹, nei venti giorni dalla conclusione delle indagini, dell'intenzione di procedere, nei suoi confronti, al deferimento e degli elementi fondanti questa decisione, garantendo così il suo diritto di difesa, ad essere sentito o a presentare memoria sostitutiva; il Procuratore ha a disposizione trenta giorni per cambiare la propria intenzione o confermarla ed esercitare l'azione disciplinare decretando l'inculpazione con

⁵³⁷ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 281 e P. SANDULLI-M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, 2015, riconoscono che l'applicazione di tale principio sarà opera dei Presidenti dei collegi giudicanti.

⁵³⁸ I termini sono riportati all'art. 45 del codice. Il diritto di sanzionare si prescrive in differenti stagioni sportive successive a quella in cui è occorso l'ultimo atto teso a realizzare la violazione, a seconda del genere di materia coinvolta: la prima, la sesta, l'ottava stagione per violazioni circa lo svolgimento della gara, la materia gestionale ed economica, l'alterazione di risultati di gare, competizioni o campionati oppure la quarta in tutti i residuali casi. La decorrenza dei termini per chi commette o concorre nel commettere violazioni scatta dal giorno seguente quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. Nei confronti di chi si renda estraneo all'ordinamento sportivo, il corso della prescrizione è sospeso fino alla riacquisizione di una posizione rilevante nell'ordinamento; ciò si coordina col secondo Principio generale secondo cui non è impedito l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di codesti soggetti.

⁵³⁹ M. SANINO, *Ibidem*, non essendo specificato il termine iniziale di riferimento da cui devono decorrere i dieci giorni, l'autore lo indica dall'esaurimento di quello assegnato per il compimento delle indagini preliminari.

⁵⁴⁰ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 659, sottolinea come il procuratore non sia in una posizione di piena autonomia in questa fase, ma, sviluppandosi un rapporto di cooperazione e subordinazione gerarchica nei confronti della Procura Generale, questa può esprimersi sull'argomento, con evidente manifestazione del controllo del CONI sull'attività federale.

⁵⁴¹ M. SANINO, *Ibidem*, pone l'accento sull'utilità di prevedere anche una tempestiva informazione riguardo le indagini in corso sui fatti che coinvolgono l'interessato.

l'atto di deferimento, che descrive i fatti accaduti, le norme violate, le fonti di prova acquisite e richiede di fissare il procedimento disciplinare.

Se viene disposta l'archiviazione, un'eventuale riapertura delle indagini è subordinata all'emersione di nuove circostanze o fatti di una certa rilevanza di cui il Procuratore ignorava l'esistenza, anche provenienti da un provvedimento di disposizione del giudizio penale.

Addentrandosi nello svolgimento delle indagini, è riportato all'art. 47 il dovere di eseguire tutte quelle necessarie affinché siano compiutamente accertate le violazioni dello Statuto o dei regolamenti, di cui il Procuratore sia venuto a conoscenza, e, per fare ciò, egli riporta l'iscrizione della notizia dei fatti e degli atti rilevanti nel registro apposito⁵⁴².

Per quanto attiene alle tempistiche delle indagini, la loro durata non può oltrepassare quel termine che ogni Federazione individua, dovendo comunque restare all'interno dei sessanta giorni dall'avvenuta iscrizione del fatto o dell'atto rilevante nel registro; è permessa la proroga quando venga presentata un'istanza congruamente motivata, la quale deve ricevere la vidimazione tramite autorizzazione da parte della Procura Generale dello Sport, che permette una dilatazione del termine di ulteriori quaranta giorni, con eventuale disposizione degli atti che debbano ricevere compimento. Infine, un'ultima ulteriore proroga può essere concessa nel massimo di venti giorni dalla comunicazione del permesso⁵⁴³. Con lo spirare del termine, tutti gli atti di indagine compiuti successivamente a quella data sono inutilizzabili, mentre possono essere impiegati quelli acquisiti in ogni tempo dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. Arrivati alla conclusione di questa fase, il Procuratore federale deve comunicare la notizia della conclusione a coloro che abbiano presentato denuncia e ai soggetti sottoposti.

Ma nel corso di questa fase proprio a quest'ultimi⁵⁴⁴ è riservata la possibilità di raggiungere un accordo⁵⁴⁵ con il Procuratore federale, in merito all'applicazione di una sanzione, per cui

⁵⁴² Le modalità di tenuta del registro sono esplicitate all'art. 53, il quale prevede che il registro generale, anche in forma informatica, sia istituito e custodito presso la Procura Generale dello Sport, contenente i procedimenti in corso presso i vari procuratori federali.

⁵⁴³ Da qui si ricava il limite temporale generale massimo delle indagini, il quale si attesta in centoventi giorni. M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 288, si schiera contro coloro che hanno criticato il limite di durata ritenendolo non sufficiente a garantire l'accuratezza probatoria in determinati casi complessi. Egli infatti ricorda che la caratteristica fondamentale della giustizia sportiva è l'esigenza di celerità.

⁵⁴⁴ Per quanto riguarda l'iniziativa, pare che questa debba essere ricondotta proprio al soggetto sottoposto alle indagini, in questo senso L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 663.

⁵⁴⁵ Questo istituto è stato confrontato con l'analogo di riferimento, applicazione della pena su richiesta delle parti, meglio conosciuto sotto il nome di "patteggiamento", di cui agli artt. 444-448 del codice di procedura penale, M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 289 e ss.

devono essere indicati il tipo e la misura, o all'adozione di impegni, con la finalità di rimediare agli effetti causati dagli illeciti presumibilmente addebitati (art. 48); sono però esclusi i casi di: recidiva, fatti nei quali sia stata usata una violenza che abbia comportato lesioni gravi alla persona, alterazione dello svolgimento o del risultato della gara o vantaggio in classifica assicurato, casi che vengano qualificati come illeciti sportivi o frodi sportive. Vigge l'obbligo per il Procuratore federale di informare il Procuratore generale dello Sport⁵⁴⁶, il quale ha facoltà di formulare rilievi nel termine di dieci giorni.

Di seguito, l'accordo viene trasmesso al Presidente federale, il quale ha quindici giorni per esprimere le proprie osservazioni, dopo aver sentito il Consiglio federale, in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti, alla congruità della sanzione o degli impegni, tenendo in considerazione anche gli eventuali rilievi operati dal Procuratore Generale dello Sport. Se tali osservazioni non sono formulate o non intervengono nel tempo previsto, allora l'accordo assume efficacia piena e ne deriva l'assoluta improponibilità dell'azione disciplinare.

Alcuni dubbi sono stati sollevati circa la situazione che si venga a creare a seguito della non condivisione, del Presidente, dei termini dell'accordo, per cui egli abbia il potere di modificarne il contenuto, sua sponte; altro aspetto critico concerne l'assoluta terzietà degli organi federali, conforme ai principi di indipendenza e autonomia, oltre a separazione dei poteri tra organi giudicanti e organi gestionali, sui procedimenti e sui soggetti sotto il loro controllo, la quale potrebbe venir compromessa da un intervento presidenziale nel procedimento disciplinare⁵⁴⁷.

La figura del Procuratore federale intrattiene rapporti anche con altre procure, oltre quella Generale dello Sport come già visto in questo paragrafo, esse sono la Procura della Repubblica⁵⁴⁸ e la Procura Antidoping del CONI.

Alla prima, art. 49, viene infatti data l'informazione circa i fatti che assumano rilevanza per l'autorità giudiziaria, attraverso il Presidente Federale o, in alternativa, vi provvede

⁵⁴⁶ M. SANINO, *Ibidem*, si presume che il Procuratore generale non disponga di un potere di veto, a supporto di questa tesi viene fatta notare la norma: dettagliata per quanto riguarda la funzione del Presidente federale, scarna per quanto concerne detto Procuratore.

⁵⁴⁷ Questi rilievi sono attribuiti a L. COLANTUONI, *Ibidem*, e M. SANINO, *Ibidem*.

⁵⁴⁸ Bisogna segnalare una difficoltà nei rapporti tra queste due procure, che può causare il mancato coordinamento tra le stesse, consistente nei differenti tempi coi quali esse operano. Come rileva L. COLANTUONI, *Ibidem*, spesso si verifica lo sfasamento temporale per cui le indagini del procedimento penale prendono avvio in un momento successivo rispetto a quelle del disciplinare, situazione che ha portato addirittura a decisioni di segno opposto al termine dei due processi. In questo senso anche M. SANINO, *Ibidem*.

direttamente il Procuratore stesso. Il senso di percorrenza delle notizie di atti e fatti è anche inverso: egli può ricevere risultanze del procedimento penale, su cui deve osservare il debito riserbo, secondo la fase del procedimento, e può richiedere l'acquisizione di atti o documenti, conservati presso le autorità giudiziarie, rilevanti per le proprie attribuzioni, anche in questa circostanza di propria iniziativa o con l'intermediazione della Procura Generale dello Sport; quest'ultima ha facoltà di chiedere l'acquisizione di atti o documenti per far fronte alle specifiche attribuzioni conferite dal codice, cui segue la trasmissione di loro copia al Procuratore federale.

Il materiale istruttorio acquisito verrà poi valutato autonomamente dal giudice sportivo, in virtù del principio di autonomia che informa la giustizia sportiva separandola da quella statale, indipendentemente anche dal rilievo penale dei fatti rappresentati o dalla circostanza che sia stata emessa sentenza di condanna⁵⁴⁹.

Con la seconda, art. 50, vige un dovere di collaborazione e, se nel corso delle indagini viene riconosciuta la competenza della Procura Antidoping del CONI, immediata deve essere la trasmissione degli atti; mentre in caso di conflitto negativo di competenza, è chiamata a dirimerlo, su segnalazione del Procuratore medesimo, la Procura Generale dello Sport.

4. I Giudici sportivi

I Giudici sportivi, come già detto, sono istituiti presso ciascuna Federazione e si dividono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi territoriali e Corte sportiva d'appello (art. 13).

La competenza dei giudici sportivi, art. 14, riguarda le questioni tecnico-sportive connesse allo svolgimento delle gare: omologazione dei risultati e regolarità delle gare, dei campi, impianti e attrezzature impiegate durante la competizione, dello status e della posizione dei partecipanti, siano essi atleti, tecnici o altri tesserati, ed ogni altro fatto rilevante avvenuto durante la gara. Contro la decisione assunta dai giudici di primo grado è previsto il reclamo alla Corte sportiva di appello, la quale si pronuncia anche sulle istanze di ricusazione che li vedano coinvolti; ulteriormente è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

La categoria del giudice sportivo di prima istanza è articolata per funzione e territorio dall'art. 15, che prevede la competenza di quello nazionale per tutti i campionati e le competizioni,

⁵⁴⁹ Così Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 7 agosto 2020, n. 41.

mentre di quelli territoriali, quando siano istituiti dal Consiglio federale, è limitata all'ambito territoriale, secondo la delibera del Consiglio medesimo in ragione delle necessità che ricorrono per ogni singola disciplina sportiva.

Sia i giudici di prima istanza sia i componenti della Corte sportiva di appello sono di nomina⁵⁵⁰ del Consiglio federale, previa proposta del Presidente, tra soggetti aventi i requisiti previsti⁵⁵¹ dalla Federazione⁵⁵², la durata della carica è attestata in quattro anni rinnovabili al massimo due volte. Il Consiglio detiene poi la facoltà di determinazione, da un lato, del numero di giudici sportivi, secondo le esigenze dello sport di riferimento, di assegnazione delle questioni se sono presenti più soggetti come Giudice sportivo nazionale, e, dall'altro, di individuazione del numero di componenti della Corte, almeno sei⁵⁵³, compreso il presidente, e di articolazione della stessa in più sezioni, anche per territorio, coi relativi criteri di attribuzione dei procedimenti.

I giudici di prima istanza decidono monocraticamente, senza udienza e con immediatezza, quelli di seconda invece sono a composizione collegiale, col numero di tre componenti, il singolo non può essere delegato al compimento di attività d'istruzione o trattazione e non può partecipare al collegio se obbligato ad astenersi o incompatibile con la decisione da assumere.

L'avvio del procedimento⁵⁵⁴ richiede l'instaurazione con atto d'ufficio direttamente del Giudice sportivo, che abbia acquisito i documenti della gara o abbia ricevuto la segnalazione di provenienza del Procuratore federale, ovvero su istanza, proposta dal soggetto interessato titolare della situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale (art. 18), la quale deve contenere l'indicazione dell'oggetto e, qualora non sia stata formulata con riserva dei

⁵⁵⁰ Per questa categoria non è necessaria la preventiva individuazione effettuata dalla Commissione di Garanzia federale.

⁵⁵¹ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 645, sottolinea l'esigenza di assicurare un'estesa competenza relativa allo svolgimento delle gare, per cui chi giudica deve avere non solo una formazione giuridica, ma anche "*una profonda conoscenza delle regole che disciplinano il singolo sport di riferimento*".

⁵⁵² Si segnala a proposito un'altra differenza con i giudici federali, i cui requisiti sono fissati dal Codice.

⁵⁵³ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 254, spiega puntualmente e correttamente che il numero di sei unità è stato scelto con la specifica finalità di mantenere funzionale l'organo nel caso in cui il Collegio di Garanzia dello Sport dovesse decidere con rinvio la controversia e con enunciazione del principio di diritto che il giudice del rinvio deve applicare. Infatti quest'ultimo giudizio deve inderogabilmente, secondo i principi generali del diritto, avvenire mediante una diversa composizione dell'organo che ha pronunciato la decisione impugnata.

⁵⁵⁴ Si veda P.A. ROSSETTI, *Giudice sportivo, regolare svolgimento delle gare ed avvio del procedimento: un'occasione mancata per delineare i confini tra denuncia, istanza e segnalazione*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 3, 2017, pagg. 117 e ss., tertium è la denuncia che è ricondotta dal Collegio di Garanzia dello Sport ad un atto diretto a informare su atti sanzionabili, che siano stati commessi o siano in via di commissione, affinché vengano repressi. Per la sua proposizione non sono previsti termini da rispettare, potendola presentare alla Procura senza essere nemmeno titolare di una situazione giuridicamente protetta.

motivi⁵⁵⁵, la presentazione delle ragioni a fondamento della stessa ed eventualmente dei mezzi di prova, entro un termine la cui fissazione è rimessa alla singola Federazione e comunque non oltrepassa i tre giorni a partire dall'evento.

A seguito di ciò, il Giudice fissa la data di assunzione della pronuncia, entro il termine indicato dalla Federazione e comunque senza ritardo, la comunicazione tempestiva del provvedimento è curata dalla segreteria, e prima di quel giorno il giudice ha potere, su indicazione dell'istante, di adottare misure cautelari che preservino provvisoriamente gli interessi in oggetto (art. 20). Chi ha ricevuto il provvedimento di fissazione può, fino a due giorni antecedenti alla pronuncia, presentare memorie e documenti (art. 21).

Il Giudice dispone di alcuni poteri istruttori, che gli permettono di assumere le informazioni ritenute utili per pronunciarsi, anche per mezzo di audizioni; la pronuncia, il cui ipotetico rinvio è comunicato agli interessati, è adottata senza udienza, comunicata senza indugio alle parti ed infine pubblicata (art. 22)⁵⁵⁶.

La parte interessata o la Procura possono impugnare, ai sensi dell'art. 23, le pronunce, sia del Giudice sportivo nazionale sia dei Giudici sportivi territoriali, con reclamo da depositare presso la Corte sportiva d'appello, in un termine di sette giorni dalla pubblicazione o nel diverso termine perentorio stabilito dalla Federazione; la proposizione di tale reclamo non determina la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, tranne il caso in cui il reclamante richieda l'adozione di un provvedimento che preservi gli interessi. Tra i diritti di chi presenta reclamo vi è quello di ottenere, col medesimo atto, a proprie spese, la copia dei documenti fondanti la pronuncia, ragion per cui si può depositare reclamo con riserva dei motivi, da integrare nei tre giorni successivi al ricevimento dei documenti domandati.

Successivamente alla presentazione, il Presidente della Corte sportiva d'appello fissa l'udienza, da tenersi in camera di consiglio, ed il provvedimento è comunicato senza indugio ai soggetti interessati. Le parti diverse dal reclamante possono costituirsi in giudizio nei due giorni precedenti l'udienza, depositando la propria memoria difensiva o facendola pervenire

⁵⁵⁵ La riserva dei motivi deve comunque essere sciolta in almeno sette giorni dalla formulazione, a meno che la Federazione non abbia stabilito un termine inferiore. La violazione del suddetto arco temporale comporta il fatto che il Giudice non sia tenuto a pronunciarsi.

⁵⁵⁶ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 647, l'autore riconosce il compromesso alla base di tale struttura procedimentale, consistente nella ricerca dell'equilibrio tra una celere definizione del giudizio e l'esigenza di assicurare il diritto di difesa alle parti, in primis il principio del contraddittorio.

Per M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 256, questi traguardi sono raggiunti pur con difficoltà. L'autore fa anche presente che, diversamente dal procedimento innanzi al Tribunale federale, non è previsto un termine perentorio da rispettarsi per la pronuncia, pur potendo ciascuna Federazione determinarlo.

alla Corte; allo stesso tempo è ammesso l'intervento di terzi eventuali interessati. Nuovi documenti possono essere prodotti, previa analitica indicazione nell'atto di reclamo e immediata accessibilità ai soggetti che hanno un interesse nella vicenda⁵⁵⁷.

Le parti possono essere sentite, qualora abbiano fatto richiesta esplicita e siano presenti⁵⁵⁸, prima della decisione, che viene assunta in camera di consiglio e con la quale la Corte può riformare totalmente o parzialmente la pronuncia impugnata; tra le tipologie di pronunce adottabili, ci sono: l'annullamento della decisione impugnata, nel caso in cui si rilevino motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza di primo grado, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo e, in ogni altro caso, la decisione nel merito. Questa è adottata nel termine fissato dalla Federazione, purché sia senza ritardo, e senza indugio viene compiuta la comunicazione alle parti e la pubblicazione.

5. I Giudici federali

I Giudici federali, art. 24, sono il Tribunale federale e la Corte federale di appello⁵⁵⁹, istituiti e aventi sede presso la Federazione.

Il Tribunale giudica in primo grado e la sua competenza si estende a tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento di settore, per i quali il procedimento non sia stato né instaurato né sia pendente di fronte ai Giudici sportivi⁵⁶⁰; invece, del secondo grado si occupa la Corte, alla quale sono attribuite anche le istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale (art. 25). Tutte le decisioni sono collegiali e assunte da tre o cinque giudici⁵⁶¹, per i quali vige il divieto di farne parte nei casi di obbligo di astensione o di incompatibilità.

I membri di questi organi sono scelti tra figure idonee⁵⁶² riconducibili a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, magistrati delle varie giurisdizioni, avvocati

⁵⁵⁷ È così superato il divieto di ius novorum, S. CIVALE, *op. cit.*, 2015, pag. 55.

⁵⁵⁸ In questo modo sono evitate inutili e dannose dilazioni temporali, L. COLANTUONI, *Ibidem*.

⁵⁵⁹ Questa scelta ha apportato una semplificazione rispetto al passato, in cui erano presenti molteplici denominazioni tra le varie Federazioni, M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 259.

⁵⁶⁰ Come giustamente fa notare M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 252, la ripartizione di competenze tra giudici sportivi e federali non è fondata *ratione materiae*, bensì legata all'elemento, esteriore, dell'instaurazione o della pendenza di una controversia davanti ai primi, per la stretta congiunzione alla gara. Dunque a questi potrebbe essere rimessa una controversia in materia disciplinare che abbia origine nel corso di una gara, qualora invece manchi tale connessione, la competenza spetta al giudice federale.

⁵⁶¹ M. SANINO, *Ibidem*, pone l'interrogativo sulla scelta del legislatore sportivo di non prevedere sei componenti per la Corte federale di appello, cosa che avrebbe scongiurato problemi in caso di rinvio dal Collegio di Garanzia.

⁵⁶² I requisiti sono fissati direttamente dal Codice, ulteriori possono essere previsti dalla Federazione.

dello Stato, notai e avvocati con iscrizione quinquennale agli albi dei consigli dell'ordine. La Commissione federale, infatti, dichiara idonei questi soggetti e, in seguito, essi ricevono la nomina del Consiglio federale, dietro proposta presidenziale, oppure l'elezione da parte dell'Assemblea. La durata della carica è stabilita in quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato per due volte al più.

Il Consiglio federale individua il numero dei componenti, designa il Presidente ed ha la facoltà di articolare questi organi in più sezioni, anche territoriali, per i quali determina i criteri di attribuzione dei procedimenti (art. 26).

L'inizio del procedimento avviene indifferentemente con l'atto di deferimento⁵⁶³ del Procuratore federale o, in via sussidiaria⁵⁶⁴, per ricorso⁵⁶⁵ della parte interessata che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, intesa come legittimazione attiva; non è invece consentita l'iniziativa d'ufficio. A dieci giorni da entrambi questi passaggi, il Presidente del collegio, nel caso di deferimento (art. 29), fissa l'udienza di discussione e dà comunicazione al soggetto incolpato, alla Procura e ad altri indicati dal Regolamento federale della data dell'udienza, fino a tre giorni dalla quale gli atti concernenti quel procedimento rimangono depositati in segreteria, gli interessati possono prenderne

⁵⁶³ Attraverso l'atto di deferimento il procedimento può addivenire a definizione in tempi brevissimi qualora, antecedentemente alla prima udienza, ragion per cui non è possibile accordarsi dinanzi alla Corte federale d'appello, gli incolpati raggiungano un accordo col Procuratore federale per l'applicazione della sanzione, per tipo e misura, ai sensi dell'art. 28. L'accordo viene sottoposto al collegio che sarebbe stato chiamato a decidere, per la valutazione della corretta qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione o degli impegni assunti. Se il vaglio è positivo, viene dichiarata anche esternamente all'udienza l'efficacia con apposita decisione. Tale soluzione è esclusa nei casi di: recidiva, illecito o frode sportiva e fatto commesso con violenza che abbia arrecato lesioni gravi della persona. La differenza tra questo istituto e l'altro, contenuto all'art. 48, risiede nei tempi in cui è possibile giungere all'accordo: qui, difatti, dopo l'atto di deferimento.

⁵⁶⁴ In questo senso M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 264.

⁵⁶⁵ Il ricorso, art. 30, viene depositato da chi chiedi la tutela di una propria posizione giuridicamente protetta presso il Tribunale, per fatti per i quali non sia instaurato né pendente un procedimento di fronte agli organi di giustizia sportivi, entro trenta giorni da quando si è avuta conoscenza dell'atto o del fatto, pur entro un anno, a pena di non poter avviare l'azione se non per atto di deferimento. Il ricorso presenta gli elementi identificativi del ricorrente stesso, del difensore e degli altri eventuali soggetti, l'esposizione dei fatti, l'oggetto della domanda, i provvedimenti richiesti, i motivi specifici su cui si basa, i mezzi di prova e deve essere sottoscritto dal difensore, con indicazione della procura; difatti le parti non possono stare in giudizio senza il ministero del difensore (art. 27, comma 2).

Se più ricorsi sono presentati da più soggetti, ma relativamente al medesimo accadimento, fatto o deliberazione, vengono riuniti in un solo procedimento, anche d'ufficio (art. 32, comma 4).

Il ricorso può anche essere presentato per richiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale, per contrarietà alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti federali (art. 31). Questo viene presentato dagli organi della Federazione, dal Procuratore federale, dai tesserati o affiliati titolari di una situazione protetta che abbiano riscontrato un pregiudizio diretto e immediato da quegli atti assembleari, mentre dai componenti, assenti o dissenzienti, del Consiglio federale o del Consiglio dei revisori dei conti per quanto riguarda le delibere consiliari. Il successivo annullamento non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Il presidente del Tribunale è dotato del potere sospensivo degli effetti per gravi motivi, previo concerto col Presidente federale; mentre nel caso di manifesta contrarietà il potere di sospendere è attribuito anche alla Giunta nazionale del CONI.

visione ed estrarne copia e possono essere depositate o inviate memorie, indicati mezzi di prova, prodotti documenti utili; nel caso del ricorso (art. 32), è il Presidente del Tribunale a fissare l'udienza di discussione, trasmettere ai vari soggetti il ricorso stesso e comunicare la data d'udienza, in questo caso, fino a cinque giorni prima gli atti sono depositati e possono essere visionati e può esserne estratta copia, allo stesso tempo sono permessi il deposito di memorie, l'indicazione di mezzi di prova e la produzione di documenti.

È stabilito in almeno venti giorni il termine che deve intercorrere tra la suddetta comunicazione e il giorno stabilito per l'udienza, salvo che vengano ravvisati giusti motivi, i quali consentono la riduzione dei tempi, pur mantenendo la garanzia dell'esercizio effettivo del diritto di difesa⁵⁶⁶.

Nel caso in cui si riscontri che l'imminenza e l'irreparabilità di un pregiudizio minaccino gli interessi del ricorrente⁵⁶⁷, mentre la decisione deve essere ancora presa, egli può rivolgersi al Tribunale, anche col medesimo ricorso, affinché questo emani le misure cautelari, art. 33, più idonee ad assicurare, in via provvisoria, gli effetti della decisione sul merito e, contestualmente, vengono informati gli interessati, che hanno il diritto di presentare memorie e documenti. In alternativa è il Procuratore federale, nei casi di gravi e concordanti indizi di colpevolezza e di concreto e attuale pericolo di commissione di ulteriori illeciti della stessa specie, per fatti di particolare gravità, a richiedere⁵⁶⁸ la misura della sospensione da ogni attività sportiva o federale o del divieto di esercitare alcune specifiche attività.

Chiamato a disporre l'applicazione della misura è il Tribunale federale, che provvede immediatamente con ordinanza motivata; quando avviene prima del giudizio, la persona, su cui ricade la sospensione o interdizione, ha diritto a farsi ascoltare con l'ausilio di un difensore⁵⁶⁹ nel termine di tre giorni, in cui si decide la conferma o la revoca, ed è pur sempre possibile presentare reclamo alla Corte federale di appello nei sette giorni seguenti. La revoca delle misure è eseguibile in ogni momento, anche d'ufficio, ed obbligatoria qualora la

⁵⁶⁶ Se a seguito di deferimento, è data la possibilità di determinare l'abbreviazione a seconda del tempo di prescrizione degli illeciti contestati.

⁵⁶⁷ Ecco qui la presenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.

⁵⁶⁸ Se la misura è accolta prima del deferimento, la sua durata non può eccedere i termini delle indagini preliminari e la proroga potrebbe essere disposta una sola volta, con istanza presentata mediante l'atto di deferimento: ciò comporta che non deve eccedere il limite di durata del giudizio disciplinare, qui sessanta giorni, pena l'automatica perdita di efficacia anche se la Procura Generale abbia deciso la proroga delle indagini preliminari.

⁵⁶⁹ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 262, è necessaria l'assistenza di un difensore, a meno che non sia diversamente previsto nello statuto federale, a differenza di quanto avviene di fronte al giudice sportivo la natura del procedimento dinanzi a quello federale si caratterizza per una maggiore giuridicità.

sanzione definitiva sia superiore al termine di sospensione o più grave dell'interdizione che l'incolpato abbia già espiato. Essa perde sempre efficacia con la decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione di estinzione.

È previsto, ex art. 34, che i terzi possano effettuare un intervento⁵⁷⁰ nel corso del giudizio, se abbiano anch'essi la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, che va dimostrata, mediante un apposito atto da depositarsi nei cinque giorni antecedenti la data di udienza.

Passando proprio all'udienza, di cui si redige un sintetico verbale, questa, orale e concentrata, si svolge in camera di consiglio e le parti hanno facoltà di essere sentite, ma può essere assicurata la pubblicità attraverso la partecipazione di rappresentanti dei mezzi di informazione, che osservano lo svolgimento in un locale separato collegato con un apparato televisivo a circuito chiuso, nei casi di illecito sportivo e in materie che suscitino un particolare interesse pubblico, a meno che esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini, in ambito penale, suggeriscano di escludere la diffusione in tutto o in parte.

In questa fase il presidente del collegio è dotato di poteri regolatori dello svolgimento dell'udienza e, in essa, la trattazione si caratterizza per oralità e concentrazione, in modo da assicurare alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa: inoltre, nei giudizi disciplinari, all'incolpato viene riconosciuto il diritto di parola al termine dell'esposizione effettuata dal rappresentante del Procuratore federale (art. 35).

Il collegio, secondo l'art. 36, è dotato di poteri istruttori, anche d'ufficio, per assumere qualsiasi mezzo di prova necessario al fine di giungere alla decisione. I testimoni sono avvertiti del rischio che corrono nel caso dichiarino falsità o si mostrino reticenti⁵⁷¹ nelle domande che vengono loro poste esclusivamente dal presidente del collegio, che fa da tramite per le istanze di chiarimento, strettamente necessarie all'accertamento, rivolte dalle parti⁵⁷².

⁵⁷⁰ Si è discusso intorno alla possibilità di permettere l'intervento del terzo in qualunque circostanza o meno, parte della dottrina nella figura di M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 270, sostiene che sia difficilmente concepibile nel caso di un procedimento disciplinare attivato dal Procuratore federale, mentre tale limite non sussiste se l'attivazione sia riconducibile al ricorso della parte interessata, assumendo l'intervento la natura di atto ad opponendum o ad adiuvandum ovvero essere supportato da un interesse completamente autonomo.

⁵⁷¹ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 272, sottolinea che la responsabilità sussiste esclusivamente in capo ai soggetti appartenenti alla collettività sportiva e non anche a quelli non tesserati.

⁵⁷² Come fa notare L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 654, la disciplina della testimonianza è ricavata da quella contenuta nel codice di procedura civile e non in quello penale.

Nei casi in cui si debba ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico, il collegio sceglie un esperto che assicuri la totale terzietà al conflitto. Egli si occupa di formare l'elaborato finale e di trasmetterlo al Tribunale e poi alle parti, nei dieci giorni prima dell'udienza⁵⁷³.

Infine, al momento della definizione della controversia, il presidente collegiale legge il dispositivo e, qualora esigenze non consentano l'esposizione, nel frattempo, delle ragioni della decisione, allora fissa nel medesimo dispositivo un termine, di massimo dieci giorni, entro cui depositare la motivazione, differimento che influisce sul reclamo alla Corte, il quale diviene improponibile fino alla pubblicazione dei motivi. Tale decisione deve essere comunicata, senza alcun indugio, alle parti e pubblicata (art 35, comma 6).

Per impugnare⁵⁷⁴, ex art. 37, la decisione del Tribunale, deve essere depositato reclamo dalla parte interessata presso la Corte federale di appello in quindici giorni dalla pubblicazione, in caso contrario diviene inoppugnabile e neppure è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. A garanzia della corretta instaurazione del contraddittorio, e dopo che il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione, quest'ultimo provvedimento e il reclamo sono comunicati, per mezzo della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti presenti in primo grado, anche personalmente.

Con l'impugnazione non viene sospesa l'esecuzione della decisione impugnata, però il presidente del collegio, qualora ravvisi gravi motivi⁵⁷⁵, ha potere di sospenderne l'attuazione o adottare altro provvedimento più idoneo al caso di specie, anche inaudita altera parte, per evitare che il reclamante subisca un pregiudizio irreversibile⁵⁷⁶; nell'udienza successiva, sarà il collegio a determinare la conferma, modifica o revoca di tale atto, che comunque perde efficacia col dispositivo della decisione.

Colui che è intimato può presentare la propria impugnazione fino alla prima udienza, se non ancora decaduto, per cui il collegio può differire di massimo quindici giorni la data dell'udienza. Se più impugnazioni sono depositate contro la medesima decisione, tutte debbono essere riunite in un'unica e trattate congiuntamente, ancora una volta.

⁵⁷³ M. SANINO, *Ibidem*, con tale norma non è data alle parti la possibilità di interrogare direttamente il testimone, così accantonando la natura libera e dinamica della cross examination.

⁵⁷⁴ Il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo, ma anche la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti seguono i principi regolatori del processo civile, va ricordato.

⁵⁷⁵ Anche in questo grado devono apparire il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

⁵⁷⁶ Ciò avviene all'interno del provvedimento che indica la data dell'udienza, dunque inaudita altera parte.

La trattazione all'interno del secondo grado trova il proprio limite nelle domande e nelle eccezioni che non sono state rinunciate o precluse, anch'essa è orale e concentrata, al fine di garantire il diritto di difesa con ragionevoli e pari possibilità: ciascuna parte può depositare infatti almeno un atto scritto o una memoria.

Anche il collegio di secondo grado ha potere istruttorio⁵⁷⁷: può rinnovare l'assunzione delle prove o estendere assumendone nuove. Ha l'obbligo di definire il giudizio, confermando o riformando, parzialmente o totalmente, la decisione impugnata; l'unico divieto consiste nel non rimettere al primo giudice. La decisione della Corte è comunicata senza indugio alle parti e pubblicata. Durante la definizione, il presidente legge il dispositivo e, se, a causa di una vicenda complessa, non è consentito il deposito contestuale della motivazione, fissa un termine, comunque inferiore a dieci giorni⁵⁷⁸, affinché sia depositata la motivazione, cosa che non è di impedimento per l'esecuzione, ma determina l'improponibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport appunto.

In caso di rigetto o inammissibilità del reclamo si determina l'irripetibilità della cauzione per le spese e la Federazione può anche determinare una pena pecuniaria per il reclamante.

Con l'avvento del codice sono stati indicati tempi certi e definiti di durata del processo sportivo nei suoi gradi, al fine, costante in più punti, di salvaguardare sia la celerità della risoluzione delle controversie sia, al contempo, il diritto di difesa delle parti. All'art. 38, il termine per la pronuncia di primo grado è fissato in novanta giorni⁵⁷⁹ dall'esercizio dell'azione disciplinare, quello relativo al secondo grado invece consta di sessanta giorni dalla proposizione del reclamo: in tutto centocinquanta giorni⁵⁸⁰, che possono estendersi fino a duecentodieci nel caso di annullamento con rinvio da parte del Collegio di Garanzia dello Sport per i sessanta giorni aggiuntivi che decorrono dalla data di restituzione degli atti del procedimento dalla Cassazione dello Sport, limite ultimo oltre il quale il giudizio è destinato

⁵⁷⁷ Inoltre, a fronte di specifiche richieste istruttorie presentate in primo grado e ribadite nel reclamo tra i motivi di appello, il giudice ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni che ritiene di non accogliere o inammissibili (Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 3 settembre 2020, n. 45).

⁵⁷⁸ Questo termine è di natura meramente ordinatoria, quindi è possibile il deposito della motivazione in un termine superiore a quello dettato per l'adozione della decisione, date le funzioni solamente esplicative delle ragioni fondanti la decisione della Corte (Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 3 giugno 2015, n. 18).

⁵⁷⁹ Fatta salva la riduzione di un terzo nel caso riportato dall'art. 33, comma 2, per le misure cautelari della sospensione o del divieto di esercizio di attività.

⁵⁸⁰ Il termine, per ciascun grado, di novanta e sessanta giorni, secondo quanto pronunciato da Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 3 giugno 2015, n. 18, viene soddisfatto dalla pubblicazione del solo dispositivo, impedendosi l'estinzione del giudizio per decorrenza dei termini; nel caso di specie non avvenne e fu dichiarato estinto il procedimento disciplinare per superamento dei termini di conclusione. Tale orientamento è stato più volte confermato (Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 22 marzo 2016, n. 13, 11 ottobre 2016, n. 46 e 7 marzo 2017, n. 19).

all'estinzione. A questi termini viene riconosciuta natura perentoria, in base alla ratio che garantisce il diritto dell'incolpato a non restare in una condizione di assoluta incertezza e ad ottenere la definizione della propria posizione in un tempo determinato e ragionevole, nel rispetto della norma di cui all'art. 2, comma 3 c.g.s.⁵⁸¹ e dei Principi generali di giustizia sportiva⁵⁸².

L'inosservanza dei termini difatti causa la dichiarazione di estinzione, anche d'ufficio, del procedimento disciplinare, fatto che comporta l'inefficacia di tutti gli atti del procedimento, compresa la decisione. Tale atto può essere impugnato dalla parte che abbia un interesse e, nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche dal Procuratore generale dello sport, il quale ha potere di impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia.

La sospensione del decorso dei termini avviene quando ricorra l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto, l'arresto, il fermo o lo stato di custodia cautelare, quando sia necessario procedere ad accertamenti, per i quali la collaborazione dell'imputato sia indispensabile, o caratterizzati da una particolare complessità, su richiesta congiunta di tutte le parti costituite, quando l'incolpato o il difensore ne facciano richiesta oppure per loro impedimento, ovvero nel caso in cui per i componenti del collegio giudicante sussistano gravi impedimenti soggettivi.

Se le controversie ineriscono a questioni differenti dalla materia disciplinare, la decisione degli organi di giustizia federali avviene in novanta giorni dal ricorso per il primo grado e di sessanta dal reclamo.

I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento generale si riflettono anche sotto il profilo dell'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari, art. 39⁵⁸³: quella penale irrevocabile di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (meglio nota come patteggiamento)⁵⁸⁴, infatti, accerta la sussistenza, l'illiceità penale e la commissione da parte dell'imputato del fatto, mentre quella di assoluzione dopo dibattimento accerta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, pur essendo l'ordinamento sportivo dotato di quell'autonomia che permette di dare una propria definizione della fattispecie e una propria qualificazione del fatto. Questa medesima efficacia

⁵⁸¹ Coll. gar. sport, sez. II, dec. 21 novembre 2016, n. 58.

⁵⁸² Coll. gar. sport, sez. I, dec. 6 luglio 2016, n. 27.

⁵⁸³ Viene così ampliata la norma contenuta all'art. 651 c.p.p., S. CIVALE, *op. cit.*, 2015, pag. 60.

⁵⁸⁴ Art. 444 c.p.p. e come previsto dal combinato disposto tra gli artt. 445 e 653.

si estende agli altri giudizi aventi ad oggetto illeciti da accertare secondo gli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale, se rilevanti ai fini della decisione penale.

È riconosciuta efficacia in ambito disciplinare alle sentenze divenute inoppugnabili di rigetto della querela di falso o di accertamento della falsità di un documento o che pronunciano sull'istanza di verifica.

Questi sono gli unici casi in cui gli organi di giustizia sportiva siano soggetti all'autorità di altra sentenza, per il resto difatti essi conoscono ogni questione pregiudiziale ed incidentale, anche riservata, qualora abbia rilevanza al fine della pronuncia sull'oggetto della domanda, anche sulla capacità di stare in giudizio e sull'incidente di falso.

Per concludere questa relazione, l'unica situazione, per cui è ammissibile la sospensione del procedimento, ricorre per la decisione con efficacia di giudicato circa una questione pregiudiziale di merito, la cui causa sia già stata presentata in fronte all'autorità giudiziaria.

Sezione II: giustizia esofederale

6. L'evoluzione storica

La giustizia sportiva si estrinseca anche in quella esofederale, che, dopo la vasta riforma del 2014, ha portato all'istituzione del nuovo Collegio di Garanzia dello Sport, il quale ha così sostituito il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, le quali già avevano preso il posto, nel 2008, a loro volta, della precedente Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, sorta nel 2001.

6.1 La riforma del 2001: la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport

La Camera si è insediata in data 18 settembre 2001, istituita dall'art. 12 dell'allora Statuto del Comitato olimpico, e si è caratterizzata per essere un organo di garanzia e giustizia, operante secondo i principi del giusto processo di terzietà, autonomia e indipendenza, con la finalità di rendere i procedimenti più rapidi e di ridurre la mole di controversie destinate alla cognizione dell'autorità giudiziaria dello Stato, attraverso un meccanismo di risoluzione dei conflitti che fosse estraneo ai singoli ordinamenti federali, ma comunque strettamente connesso alle specificità del mondo dello sport.

La deliberazione n. 1188 del 1° agosto 2001, e successive modificazioni ed integrazioni avvenute il 3 giugno 2003, ha approvato il Regolamento della Camera. Essa era di nomina del Consiglio Nazionale del CONI, dietro proposta della Giunta, si componeva di quattro membri fissi, di cui il Presidente, e di altri quattro estratti a rotazione da un elenco di trenta esperti, formato dal Consiglio su proposta della Giunta⁵⁸⁵, in materia giuridica e sportiva⁵⁸⁶.

Le funzioni svolte dalla Camera hanno riguardato attività consultive, conciliative ed arbitrali.

Quanto alla prima, questa emetteva pareri non vincolanti, i quali era possibile richiedere circa questioni giuridiche attinenti alla materia sportiva⁵⁸⁷, ma dalle quali erano escluse quelle di natura tecnico-sportiva. Avevano facoltà di attivare questa funzione il Presidente, il Segretario generale, la Giunta e il Consiglio Nazionali del CONI, le Federazioni, le Discipline e gli Enti di promozione sportiva. Ricevuta la richiesta, il Presidente della Camera incaricava il collegio di tre componenti, anche dall'elenco di esperti, o un singolo membro, dotato del potere di fare richiesta di chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive, della formulazione del parere, la cui adozione formale era però preceduta dal vaglio operato dai componenti dell'organo sul relativo schema, prima della comunicazione all'istante; qualora fosse richiesto da almeno tre di questi, la questione doveva essere dibattuta in seduta plenaria.

Altra fattispecie nella quale poteva intervenire il parere della Camera, destinato alla Giunta Nazionale, riguardava i ricorsi proposti contro le decisioni di revoca o diniego di affiliazione di società sportive, disposti dalle Federazioni.

In ordine alle funzioni conciliative ed arbitrali, la competenza della Camera di Conciliazione e di Arbitrato si esprimeva con una pronuncia definitiva in merito a quelle controversie che vedevano contrapporsi una Federazione, Disciplina o Ente a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, subordinata al previo esaurimento di tutti i ricorsi interni oppure nei casi di decisioni non impugnabili presso la giustizia endofederale, con tre limitazioni: le questioni di natura tecnico-disciplinare che avessero arrecato una sanzione inferiore a centoventi giorni, quelle relative alla violazione di norme antidoping e quelle tra soggetti appartenenti

⁵⁸⁵ La prevalente presenza di Presidenti federali nella loro costituzione è stata più volte in dottrina spunto per affermare che la normativa riconosceva un maggior peso ad alcuni nella scelta degli arbitri e ciò era causa di uno squilibrio nel rapporto tra costoro e le parti in giudizio, si veda P. DEL VECCHIO, *La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., 2021, pag. 143.

⁵⁸⁶ Essi erano scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati patrocinati di fronte alle supreme corti.

⁵⁸⁷ Quando queste non erano affrontate nel corso di un giudizio in atto né aveva preso avvio un procedimento arbitrale o conciliativo sulle stesse.

all'ordinamento sportivo per le quali fossero istituiti procedimenti arbitrali interni a Federazioni, Discipline o Enti.

Obbligatorio era il tentativo di conciliazione, che precedeva il procedimento arbitrale. L'avvio era dato dall'istanza⁵⁸⁸ presentata dagli interessati alla Camera nei sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto contestato, cui seguiva l'istituzione di un conciliatore da parte del Presidente e la fissazione della data, o più sedute, di incontro per partecipare al tentativo. Lo svolgimento, di regola, avveniva presso la sede della Camera, senza alcuna formalità procedimentale, con audizione separata o congiunta delle parti. L'eventuale accordo raggiunto veniva formalizzato per iscritto e firmato dalle parti e dal conciliatore: doveva essere eseguito nei sessanta giorni dal deposito dell'istanza e la procedura veniva dichiarata estinta. Il conciliatore poteva anche decidere di non sottoscrivere il verbale di conciliazione, motivando per iscritto la propria scelta alle parti o fornendo osservazioni, in caso di non conformità a norme di diritto, a norme o usi dell'ordinamento sportivo, sia nazionale sia internazionale, o a principi di etica sportiva o equità.

Qualora l'esperimento conciliativo fosse stato infelice, la procedura arbitrale poteva essere attivata con apposita istanza presentata nei trenta giorni dalla fine del tentativo, contenente la previsione statutaria che riportava la clausola o il compromesso arbitrale, gli estremi del tentativo conciliativo fallito, la nomina dell'arbitro o le indicazioni per sceglierlo, ed inoltre la documentazione che attestasse sia l'avvenuta comunicazione dell'istanza alla controparte sia l'eseguito versamento dei diritti amministrativi. Il convenuto aveva così facoltà di rispondere per la sua difesa e pure sotto forma di domanda riconvenzionale, oltre a nominare l'arbitro o fornire le necessarie istruzioni per farlo, comprese anche in questa risposta le due attestazioni poco fa riportate per l'attore.

La decisione spettava ad un arbitro unico o ad un collegio di tre, scelti tra i componenti della Camera e dell'elenco degli esperti.

Alle parti residuava la possibilità di raggiungere una transazione non solo prima della costituzione del collegio, ma anche dopo con la redazione del verbale dell'organo arbitrale, che le parti dovevano sottoscrivere, recante l'esonero dall'obbligo di pronunciare il lodo.

⁵⁸⁸ Essa conteneva le informazioni utili alla comprensione del caso: generalità della parte, con eventuale nomina di procuratori, descrizione dei fatti, delle pretese, indicazione delle norme statutarie o clausole contrattuali che permettessero di ricorrere alla conciliazione e la documentazione dell'avvenuta comunicazione alla controparte. In dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, la controparte aveva facoltà di depositare una memoria documentata a sostegno della propria posizione.

L'organo arbitrale deliberava gli onorari e le spese del procedimento, secondo i limiti riportati nella tabella del Regolamento della Camera, stabilita e aggiornata dalla Giunta; esso trasmetteva un progetto che riportava la quantificazione alla Camera ed eventualmente lo motivava, cui seguiva il parere vincolante di quest'ultima.

Con funzioni assistenziali e di supporto era stata istituita la Segreteria della Camera, avente compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato per i procedimenti previsti dal Regolamento; essa svolgeva anche un importante compito nel caso di mancata esecuzione della decisione, nel termine di un mese dalla verbalizzazione o dal diverso termine fissato dagli arbitri, consistente nell'invitare, su richiesta della parte interessata, la controparte ad adempiere in quindici giorni dalla diffida, scaduto il qual termine veniva data notizia mediante pubblicazione e il nome del soggetto inadempiente era comunicato alle autorità sportive affinché adottassero gli opportuni provvedimenti.

Tutto ciò doveva essere l'espressione di un sistema di arbitrato amministrato⁵⁸⁹, che traeva ispirazione dal Tribunale arbitrale per lo sport del CIO, nel quale era controllato il procedimento in corso sotto il profilo della sua qualità, secondo una procedura dettata dalle parti in accordo e affidata ad arbitri competenti, professionali, indipendenti ed imparziali, il cui costo doveva restare contenuto mediante la previsione di tariffe regolamentate e differenziate per settori professionistici o dilettantistici. Quest'organo avrebbe così esaltato la clausola compromissoria contenuta negli statuti federali e, di conseguenza, l'autonomia e la specificità dell'ordinamento sportivo, poiché il sistema approntato era esterno a quello delle singole federazioni, ma, al tempo stesso, interno all'ordinamento sportivo, in modo che si giungesse ad una sintesi tra la diffidenza a ricorrere al giudice statale e la garanzia di avere un giudizio imparziale⁵⁹⁰.

Per un triennio, fino a che non intercorse la novella del 2004, l'arbitrato aveva ricevuto la qualifica di rituale: ciò comportava che il lodo emesso era impugnabile presso la Corte d'Appello, secondo il rito predisposto dal Codice di procedura civile, invece, nel caso in cui le parti avessero optato per una pronuncia secondo equità, l'arbitrato avrebbe assunto natura

⁵⁸⁹ Le parti si affidano ad un sistema che viene gestito e ordinato da un'istituzione, per quanto concerne le regole e la procedura.

⁵⁹⁰ Deve essere considerata la situazione antecedente, nella quale le decisioni degli organi federali erano sempre state sottoposte, come unico scrutinio esterno, all'autorità giudiziaria statale, così M. SANINO-F. VERDE, *op. cit.*, 2015, pag. 567.

irrituale ed il lodo doveva essere considerato un atto negoziale, che poteva essere sottoposto all'esame pieno dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Fu proprio la modifica del 2004 a qualificare espressamente il lodo camerale come irrituale, cosa che avrebbe permesso un'impugnazione più libera, sotto il profilo formale, della decisione innanzi al giudice statale⁵⁹¹; aspetto che garantiva un miglior coordinamento tra il Regolamento camerale e la nuova l. n. 280 del 2003, attribuendo alla Camera una funzione di filtro.

Il giudizio su questa stagione è di insufficienza nel determinare la funzione svolta dalla Camera e il suo ruolo nel sistema configurato con questi atti regolamentare e legislativo, intervenuti per salvaguardare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, sia evitando che il contenzioso si impantanasse, data la sua difficile gestione per i numeri, presso l'autorità giudiziaria statale ordinaria o amministrativa, sia impedendo la sottrazione di cognizione delle questioni a vantaggio del giudice dello Stato, per il motivo che lo strumento procedurale è stato per lo più trascurato e chiarito dalla Camera stessa e dai giudici statali intervenuti, per quanto attiene alla natura e alla sua collocazione nel sistema⁵⁹². Ma, nonostante questi elementi critici nel funzionamento⁵⁹³, non possono essere tralasciati quei fattori positivi: l'aver predisposto un organo supervisore dell'operato della giustizia interna delle singole Federazioni e meccanismi di risoluzione delle controversie, secondo i principi di imparzialità e terzietà, estranei ai singoli ordinamenti federali, ma, allo stesso tempo, interni al settore dello sport. Ciò ha permesso di rendere più unito il sistema di giustizia sportiva, così da mettere in disparte il ricorso all'autorità giudiziaria statale, residuando questa per quei soli casi in cui la tutela delle situazioni giuridiche non fosse possibile internamente⁵⁹⁴. E la diminuzione nel numero delle azioni proposte al giudice statale da soggetti appartenenti

⁵⁹¹ Su queste posizioni si assestò anche la giurisprudenza più recente (Cons. St., sez. VI, sentt. 8 febbraio 2011, n. 831 e 25 novembre 2008, n. 5782; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 3 novembre 2008, n. 9547 e sez. III-quater, sent. 5 marzo 2013, n. 2341, in P. DEL VECCHIO, *Ibidem*), la quale riconobbe che l'arbitrato sportivo, libero o irrituale, non si sostituiva alla giustizia ordinaria dello Stato, ma addiveniva ad un atto, il lodo, avente natura di provvedimento amministrativo espressivo della volontà dell'ultimo grado della giustizia sportiva, per cui esso poteva essere soggetto al giudizio di legittimità del giudice amministrativo.

⁵⁹² M. SANINO-F. VERDE, *Ibidem*, pag. 568.

⁵⁹³ Ai quali possono essere aggiunti i rilievi fatti da E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, 2008, pag. 42: egli sottolinea la stortura dell'organo, che consisteva nella strenua intenzione di ostacolare il diritto degli interessati a ricorrere al giudice statale, più che approntare un ultimo grado di giustizia sportiva.

⁵⁹⁴ M. SANINO-F. VERDE, *Ibidem*, lasciano trasparire alcune perplessità sul pieno raggiungimento di questo obiettivo.

all'ordinamento sportivo è l'attestazione più forte del raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

6.2 La riforma del 2008

Nonostante questi successi, dopo sette anni fu avvertita l'esigenza del superamento della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, date alcune criticità e problematiche manifestatesi nel corso di questa esperienza: si dovevano innanzitutto ampliare i principi di terzietà e autonomia della giustizia sportiva presso il CONI ed assicurare pienamente l'indipendenza di giudizio ed il dovere di riservatezza dei giudici del Comitato⁵⁹⁵, in modo da interrompere qualsiasi rapporto, che sarebbe stato dannoso, tra codesti giudici e i soggetti che operavano nel mondo dello sport.

La soluzione al problema⁵⁹⁶ fu trovata nella vasta revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'organo, supportata anche dall'opera critica approntata dalla giurisprudenza amministrativa⁵⁹⁷, la quale, spinta da tendenze tese ad incrementare la propria area di influenza e di intervento, ha esposto dubbi sul ruolo e sulle attribuzioni della Camera, con relativa ripercussione sulle decisioni stesse, superabili solo con una rivisitazione dell'intero apparato.

Il legislatore sportivo novellò dunque il sistema di giustizia sportiva nel 2008, sopprimendo la Camera e istituendo, all'art. 12 e seguenti del nuovo Statuto del 26 febbraio, due distinti organi: l'Alta Corte di Giustizia Sportiva e il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Il primo era l'ultimo grado della giustizia endo-ordinamentale per le controversie che

⁵⁹⁵ Vedasi L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, 2009, pagg. 128 e ss., con la collaborazione di ELISA BRIGANDI'. Il Consiglio Nazionale emanò il nuovo Statuto CONI con la delibera n. 1369 del 26 febbraio 2008, approvato con D.M. 7 aprile 2008. Seguì l'emanazione dei Regolamenti dei due organi di giustizia di ultimo grado.

⁵⁹⁶ Esploso con il caso del tesseramento del cestista Erazem Loberek e della penalizzazione inflitta alla società Pallacanestro Treviso, nell'estate del 2007.

⁵⁹⁷ Il TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sent. 1° aprile 2004, n. 2987, ritenne che la decisione camerale fosse un lodo di natura rituale, dunque impugnabile, ex art. 827 del c.p.c., per nullità, revocazione o opposizione di terzo. Questa posizione venne riformata con Cons. St., sez. VI, sent. 9 luglio 2004, n. 5025; ancora Cons. St., sez. VI, sent. 25 gennaio 2007, n. 268, sostenne l'irritualità della procedura arbitrale in questione e che questo arbitrato libero o irrituale, appunto, non si sostituisse alla giustizia resa dagli organi giudiziari dello Stato, ma costituisse il lodo inteso come atto avente natura di mero provvedimento amministrativo, che esprimeva la volontà ultima dell'ordinamento sportivo, essendo esauriti tutti i vari gradi interni; dunque la decisione arbitrale, ove fosse incidente su interessi legittimi, era sindacabile secondo l'ordinario giudizio di legittimità del giudice amministrativo. La conclusione di queste pronunce avvenne con quella del TAR Lazio, sez. III-ter, 7 giugno 2007, n. 5645, che determinò la volontà del giudice amministrativo di primo grado di conformarsi a quanto stabilito dal Consiglio di Stato in funzione nomofilattica.

presentassero una notevole rilevanza, dunque con funzione di chiusura del sistema, il secondo assumeva la forma della naturale continuazione della Camera, in quanto aveva competenza arbitrale sulle controversie che interessavano una Federazione e i soggetti affiliati, tesserati o licenziati, una volta che fossero esauriti tutti i ricorsi endofederali.

La logica, dell'intervento statale in materia sportiva come *extrema ratio*, alla base dell'art. 12 dello Statuto non venne toccata, ma venne solamente costituito un doppio binario, alternativo, per cui le parti potevano scegliere a chi rivolgersi nei limiti della competenza arbitrale: il ricorso all'Alta Corte conduceva ad un atto di natura provvedimento amministrativo⁵⁹⁸, il ricorso alla giustizia arbitrale ad un lodo. Se la scelta non veniva effettuata, allora la questione spettava all'Alta Corte.

6.2.1 Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Il Tribunale ha assunto la forma della naturale prosecuzione della superata Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport. In virtù dell'art. 12-ter del vecchio Statuto del CONI, ribadito dagli artt. 2 e 3 del Codice TNAS, ad esso era attribuita, infatti, la competenza arbitrale, ove previsto da Statuti e regolamenti federali, sulle controversie sorte tra una Federazione e i soggetti affiliati, tesserati o licenziati, dopo l'esaurimento di tutti i ricorsi interni o a condizione che si trattasse di decisioni non impugnabili all'interno della giustizia federale, con esclusione delle questioni aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni o a 10.000 euro di multa o ammenda e quelle in materia di doping. In aggiunta, poteva essere devoluta, per mezzo di clausola compromissoria, contenuta negli statuti o nei regolamenti federali, o di altro accordo tra le parti⁵⁹⁹, qualsiasi questione sportiva, anche se non avesse coinvolto soggetti legati alla Federazione. Invero, la competenza del TNAS andava letta mediante interpretazione sistematica: il legislatore sportivo aveva distinto tra controversie arbitrabili e controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non avessero concordato la competenza arbitrale in concreto, questo era un primo limite oggettivo alla competenza del Tribunale. Inoltre, nello Statuto si parlava di competenza

⁵⁹⁸ Secondo L. FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, in *Diritto dello sport* a cura di M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA, L. SELLI, 2008, pag. 207, e L. COLANTUONI, op. cit., 2009, pag. 131, sono rilevabili differenti funzioni e compiti che caratterizzano Alta Corte e Tribunale, in modo tale da non poter assimilare i due organi. Ciò comporta che le statuizioni della giustizia amministrativa riguardo le impugnazioni dei lodi pronunciati dalla Camera di Conciliazione sono estendibili solo alla prima, in quanto provvedimento amministrativo e non lodo.

⁵⁹⁹ Si tratta dunque di arbitrato volontario, come rilevato da M. SANINO.

arbitrale, così che veniva sottolineata l'alternatività tra l'arbitrato presso il TNAS e la giustizia sportiva presso l'Alta Corte⁶⁰⁰.

Lo svolgimento del procedimento prevedeva che, in primis, fosse svolto un obbligatorio tentativo di conciliazione tra le parti⁶⁰¹, cui seguiva, in caso di mancato accordo, l'arbitrato vero e proprio, che si concludeva con un lodo, contro il quale, se fosse sussistita la rilevanza per l'ordinamento giuridico statale, sarebbe stato ammesso ricorso per nullità, ex art. 828 c.p.c., anche in deroga ad eventuali clausole di giustizia degli Statuti.

L'arbitro poteva essere unico oppure un collegio costituito da tre membri: la scelta era effettuata all'interno di una lista di esperti, tra i trenta e i cinquanta componenti, che l'Alta Corte⁶⁰² aveva stilato, anche sulla base di candidature, tra magistrati, professori e ricercatori universitari, avvocati dello Stato, avvocati abilitati presso le supreme corti e tre alte personalità del mondo sportivo dotate di specifiche e comprovate competenze ed esperienze a livello di diritto sportivo. Chi veniva nominato membro del Tribunale doveva sottoscrivere la dichiarazione di rispettare l'obiettività e l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni, senza conflitti di interesse e con l'obbligo di riservatezza, e aveva un mandato rinnovabile quadriennale⁶⁰³. L'Alta Corte aveva la competenza sulle questioni di ricusazione degli arbitri e sull'esercizio dei compiti che assicurassero i diritti delle parti, dall'indipendenza degli arbitri all'individuazione dei tipi di controversie sottoponibili, almeno a livello teorico. Era poi il Tribunale stesso ad occuparsi della costituzione dei collegi arbitrali e ad assicurare correttezza e speditezza nello svolgimento delle procedure, anche per quanto concerneva servizi e infrastrutture.

⁶⁰⁰ Queste difficoltà - è stato sostenuto in dottrina, M. SANINO-F. VERDE, *op. cit.*, 2015, pag. 54 - hanno spinto il CONI a riformare ancora una volta il sistema di giustizia sportiva nel 2013: non era possibile effettuare una netta e precisa distinzione tra diritti disponibili e indisponibili all'interno dell'ordinamento sportivo, quindi di distinguere e ripartire le competenze tra i due organi. A ciò ha contribuito anche la mancata esemplificazione dei tipi di controversie da devolvere all'uno o all'altro, nonostante alcune pronunce di entrambi. In questo modo è stato impedito di individuare ex ante con certezza il corretto organo competente, cui ricorrere, nelle specifiche situazioni che si affrontavano; si arrivò al punto che il TNAS affermò la propria competenza anche su questioni concernenti i provvedimenti di radiazione.

⁶⁰¹ Differentemente da quanto era stato previsto per la Camera di Conciliazione, qui l'obbligo di esperire il tentativo vige all'interno della procedura arbitrale e non è presupposto per attivare il giudizio tra arbitri, come esposto da L. COLANTUONI, *Ibidem*.

⁶⁰² L'Alta Corte eleggeva anche il componente che svolgeva i compiti di Presidente del Tribunale.

⁶⁰³ Nonostante queste novità, si sono riproposte in dottrina le medesime perplessità che avevano ammantato la precedente esperienza camerale, si veda P. DEL VECCHIO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., 2021, pag. 145.

Nella sostanza il TNAS amministrava gli arbitrati che erano disciplinati dal proprio codice di riferimento⁶⁰⁴ ed anche il corretto svolgimento delle procedure arbitrali⁶⁰⁵, secondo la forma del più classico degli arbitrati amministrati.

Nei suoi cinque anni di attività il Tribunale ha svolto un prezioso lavoro, ponendo un orientamento chiaro sulle questioni tecnico-procedurali che sono state portate alla sua attenzione, enunciando infatti numerosi principi di diritto che hanno rivelato la propria utilità anche nell'era del Collegio di Garanzia dello Sport⁶⁰⁶.

Come detto, si sono verificate difficoltà all'interno di questo sistema, specie per l'organo da adire e la natura del bene giuridico da tutelare, ma d'altra parte l'intento del legislatore di dar luce ad un vero e proprio arbitrato amministrato, in posizione di autonomia e indipendenza, evitando che si ripresentasse la problematica che aveva attanagliato la precedente Camera, cioè la qualificazione del lodo diversa da quella formale che causava il ripetuto intervento del giudice amministrativo per i lodi del Tribunale, si può dire esser stato realizzato⁶⁰⁷.

È stata oggetto di dibattito anche la sua natura: si è dubitato dell'essenza stessa di quest'organo, dato il fatto che interveniva, dopo due gradi di giudizio federali caratterizzati dal profilo inquisitorio, un terzo grado che era un procedimento arbitrale, il quale eliminava il giudizio intervenuto coi precedenti gradi, mentre si obiettava che l'arbitrato dovesse essere uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie. A ciò si aggiunse lo scandalo sorto a seguito di alcune pronunce del Tribunale che hanno totalmente rivisto diverse condanne pronunciate dalla giustizia endofederale⁶⁰⁸.

⁶⁰⁴ Il Codice TNAS prevedeva che le controversie di sua competenza fossero decise in conformità dei principi e delle norme di tale ordinamento contenute nel medesimo testo; per quelle controversie aventi una rilevanza all'interno dell'ordinamento della Repubblica erano applicabili principi e norme di quello statale.

⁶⁰⁵ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2009, pag. 131, le norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del c.p.c. in materia di arbitrato e le altre di quel titolo non derogate o integrate dal Codice TNAS informavano la procedura arbitrale presso il Tribunale, insieme a statuti e regolamenti delle istituzioni e accordi di quest'ultimo codice.

⁶⁰⁶ Si veda sul punto M. SANINO-F. VERDE, *op. cit.*, pagg. 594 e ss. Le questioni coinvolte hanno riguardato: l'ammissione di società ai campionati sportivi, la natura del processo sportivo e la sua celerità, la responsabilità presunta, oggettiva e diretta, il principio dell'onere della prova, il rapporto tra tesserato e federazione, il vincolo di giustizia, l'utilizzo dei mezzi di prova e altri.

⁶⁰⁷ Nonostante siano stati impugnati molteplici lodi innanzi al giudice amministrativo, questi non ha mai disconosciuto la natura di lodo arbitrale delle pronunce del TNAS. Inoltre, TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, sent. 10 ottobre 2013, n. 8730, richiamandosi alla pronuncia del 12 giugno 2013, n. 6258, nella quale è stato affermato che il lodo del Tribunale non ha la natura di provvedimento amministrativo e pertanto non è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, ma esso è un vero e proprio lodo arbitrale, impugnabile presso la Corte di Appello per motivi di nullità, ai sensi degli artt. 827 e 828 c.p.c., ha pertanto definito inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento del lodo.

⁶⁰⁸ Ci si riferisce alle vicende originate dalle vicende di calcioscommesse avvenute nel 2011 e anni limitrofi.

6.2.2. L'Alta Corte di Giustizia Sportiva

L'Alta Corte, con la riforma, diveniva l'ultimo grado, alternativo, della giustizia sportiva per le controversie che avessero una notevole rilevanza, con una decisa funzione di organo di chiusura dell'intero sistema di giustizia sportiva e di governo⁶⁰⁹ del complessivo sistema di giustizia presso il CONI.

La sua composizione comprendeva cinque giuristi con dichiarate competenze, nominati, dietro proposta della Giunta, dal Consiglio Nazionale del CONI, con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti, tra magistrati, professori universitari, avvocati dello Stato con quindici anni di anzianità. Il mandato durava sei anni ed era rinnovabile per una volta, tra i membri veniva eletto il Presidente. Anche quest'organo aveva a propria disposizione gli uffici e il personale concessi dal Comitato olimpico.

Ad essa erano attribuite funzioni regolatorie⁶¹⁰, consultive⁶¹¹ attraverso la formulazione di pareri non vincolanti, qualora fosse pervenuta la richiesta direttamente dal CONI o, per suo tramite, dalle Federazioni, e funzioni di giudice di ultimo grado della giustizia endo-ordinamentale per le controversie in materia di sport, le quali coinvolgevano diritti indisponibili o per i quali non era possibile rivolgersi al TNAS per mancanza di competenza. Sussistevano due condizioni di procedibilità ai fini dell'ammissibilità: l'aver effettuato ed esaurito tutti i ricorsi endofederali ed essere la controversia dotata di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo, cosa che veniva valutata, secondo discrezione dell'Alta Corte, in relazione alle questioni di fatto e di diritto implicate nella vicenda⁶¹² (art. 12-bis dello Statuto 2008). Il ricorrente aveva così l'onere di chiedere alla Corte la riforma dell'atto impugnato e di indicare, tra i motivi di ricorso, gli specifici vizi affliggenti l'atto in questione, mentre gli era negato ripresentare argomentazioni fattuali e giuridiche già avanzate nella precedente sede endofederale.

⁶⁰⁹ Ne è un chiaro esempio l'attribuzione di emanare norme che regolassero sul piano procedurale i meccanismi coi quali si attuavano i giudizi arbitrali al TNAS e di formulare la lista di esperti cui gli arbitri dovevano iscriversi.

⁶¹⁰ Tra i suoi compiti di organizzazione e gestione, essa emanò il Codice per la risoluzione delle controversie sportive ed il Regolamento disciplinare degli arbitri.

⁶¹¹ Funzione regolata dall'art. 15 del Codice dell'Alta Corte, in ordine a questioni di diritto nello sport, con esclusione delle controversie pendenti presso gli organi di giustizia sportiva, quelle potenzialmente proponibili all'Alta Corte medesima, quelle su cui si fosse già pronunciata; nonostante la non vincolatività, deve evidenziarsi il massimo ossequio riconosciuto e la notevole rilevanza dei pareri, di fatto mai disattesi.

⁶¹² Come determinato dall'Alta Corte, decisione n. 2/2010, SSD Roma N. e PN./Federica Radicchi, per cui, prima, va verificata la preliminare condizione di ammissibilità sull'oggetto della controversia e, in un secondo momento, viene valutato l'ulteriore requisito della notevole rilevanza della questione per l'ordinamento settoriale.

Dalla sua competenza venivano così sottratte le sanzioni pecuniarie di importo sotto i diecimila euro, le sospensioni aventi durata inferiore ai centoventi giorni continuativi, le sanzioni per doping, le sanzioni aventi ad oggetto una pronuncia della Giunta Nazionale su ricorsi in materia di revoca o diniego di affiliazione di società sportive, per le quali l'allora art. 7, comma 5, lett. n) prevedeva che tale decisione seguisse al parere rilasciato proprio dall'Alta Corte.

Fu innanzitutto arduo determinare concetti⁶¹³, sui quali si basava l'intero impianto di ultimo grado di giustizia sportiva, quali la notevole rilevanza della questione e le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili., non essendo stati esplicitati ex ante dal legislatore, dovendosi così ricorrere alle pronunce giurisprudenziali sul tema.

Partendo dal primo, esso ineriva le controversie riguardanti il massimo campionato nazionale o la più significativa espressione agonistica della disciplina, le garanzie fidejussorie e la situazione finanziaria della società sportiva⁶¹⁴, ma anche lo svolgimento di una gara a porte chiuse⁶¹⁵, mentre negli altri casi, cioè dimensione regionale o locale della questione ovvero carenza di rilevanza giuridica, ed anche diffide, ammonizioni e misure di pari entità, il contenzioso doveva trovare una definizione in ambito federale. Inoltre la notevole rilevanza poteva essere ravvisata anche senza la valutazione dell'entità della sanzione inflitta nella controversia, qualora fosse ivi coinvolto un interesse generale per l'ordinamento sportivo nazionale. Bisogna anche aggiungere che, come giustamente ha fatto l'Alta Corte in una sua pronuncia⁶¹⁶, in alcuni casi il principio generale del regolamento sportivo, di cui si dibatteva, poteva trascendere la dimensione e la tipologia delle gare e le peculiarità sportive delle squadre in gara. Infine, in ragione della propria funzione nomofilattica riconosciutale, la notevole rilevanza poteva essere scorta in questioni nuove, capaci di originare un preciso indirizzo giurisprudenziale da adottare, o nella necessità di evitare incertezze applicative circa una fattispecie. Ancora, un riconoscimento importante della rilevanza è stato dato a quelle questioni che riguardavano le elezioni dei massimi organi federali⁶¹⁷.

⁶¹³ Si veda in ordine alla ricostruzione dell'insieme M. SANINO-F. VERDE, *op. cit.*, pagg. 574 e ss.

⁶¹⁴ Cfr., Alta Corte, decisione n. 5/2009, Pineto/FIPAV.

⁶¹⁵ Cfr., Alta Corte, decisione n. 1/2009, Juventus/FIGC. Questione riconducibile alla cognizione della Corte per la pesante incidenza economica della vicenda, la particolare ostensibilità della sanzione e l'effetto incisivamente afflittivo.

⁶¹⁶ Alta Corte, decisione n. 12/2011, Polisportiva Nora Nuraminis ASD/Virtus San Sperate/Ussana/LND/FIGC.

⁶¹⁷ Cfr. Alta Corte, decisione n. 3/2010, Tibaldo/Paulgross/FISE. Anche a livello di articolazione regionale di una federazione perché riguardava la legittimazione degli organi di governo dello sport, secondo Alta Corte, decisione n. 10/2013, Matarazzo/FISE.

Sul versante del concetto di diritto indisponibile, nonostante alcune difficoltà nella definizione, la giurisprudenza dell'Alta Corte è arrivata⁶¹⁸ al punto di sostenere che la propria cognizione di liti relative a diritti indisponibili e ad interessi legittimi non introduceva in alcun modo limiti all'intervento del medesimo giudice, ma semplicemente lo circoscriveva al campo delle liti relative a tali diritti ed interessi; la distinzione tra le due categorie di controversie era finalizzata all'identificazione di quelle devolvibili alla competenza alternativa arbitrale del TNAS, con onere della parte che presentasse l'istanza di arbitrato di dimostrare proprio l'arbitrabilità della questione.

L'indisponibilità è stata rilevata per la materia elettorale relativa agli organi di vertice⁶¹⁹, per la procedura di tesseramento e per il trasferimento da una società all'altra quando presentassero il coinvolgimento delle preminenti posizioni fondate su diritti indisponibili che ricomprendevano l'unità familiare, il lavoro e la tutela di atleti minorenni⁶²⁰, per la radiazione o la preclusione da qualsiasi rango federale⁶²¹.

Prezioso è stato anche il contributo offerto dall'Alta Corte per l'applicabilità del sistema di giustizia sportiva del CONI alle Federazioni, Discipline ed Enti⁶²², refrattari al suo recepimento nei regolamenti e negli statuti; come ha avuto modo di rilevare, il mancato aggiornamento non ha determinato l'inoperatività del novellato sistema di giustizia sportiva, difatti l'adeguamento, di cui si noti bene si parlava nel comunicato, è stato solo eventuale, in quanto il nuovo sistema ha trovato comunque applicazione.

Circa la natura del giudizio presso l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, è stato riconosciuto il carattere dell'impugnatorietà, la delimitazione nelle questioni legittimamente introdotte nel precedente grado di appello o su cui doveva svolgersi l'esame del giudice di secondo grado e riproposte con i motivi e i motivi aggiunti di ricorso, con le preclusioni endoprocessuali verificatesi; in tal modo non si instaura un nuovo giudizio, bensì un sindacato avente effetto devolutivo sulla decisione impugnata nei limiti dei motivi dedotti. Tale sindacato non solo aveva ad oggetto profili di legittimità, ma poteva anche estendersi a profili di merito, anche

⁶¹⁸ Nella già menzionata decisione n. 1/2009.

⁶¹⁹ Alta Corte, decisione n. 15/2011, SAI/FISI.

⁶²⁰ Cfr. Alta Corte, decisione n. 1/2010, Ilieva/FIP/ASD Lazur Catania.

⁶²¹ L'Alta Corte se ne è dovuta occupare soprattutto in riferimento alla vicenda di "calciopoli", ma non solo; però anche il TNAS in alcuni casi, ex plurimis arbitrato Galvagno/FIDS, 1° ottobre 2012 e arbitrato Signori/FIGC, 26 aprile 2012.

⁶²² Cfr., Alta Corte, decisione n. 7/2011, Cus Roma/Cusi, il giudice di legittimità ha dovuto mutare il proprio orientamento a causa di un'intervenuta modifica del CONI al Regolamento degli Enti di promozione sportiva, conferendo loro la mera facoltà di aderire alla giurisdizione attraverso l'esplicita volontà manifestata dall'Assemblea in sede di approvazione o modifica dello Statuto.

riguardando le valutazioni dei fatti contenute nella decisione impugnata e con interventi suscettibili di apportare rettifiche, correzioni ed integrazioni delle valutazioni e motivazioni di merito e di fatto, sempre che fossero state introdotte nel grado di giudizio e ferme le preclusioni verificatesi.

Era inoltre affermato il rispetto da parte dell'ordinamento della giustizia sportiva dei principi fondamentali, definiti irrinunciabili, contenuti nella Costituzione e nei Trattati ed atti dell'UE, attraverso i quali andavano interpretate ed applicate le norme interne; invece, i principi di diritto alla base delle decisioni dell'Alta Corte, dovevano essere osservati da tutti gli organi di giustizia sportiva, poiché, pur non vincolanti, non potevano essere ignorati o privati del loro valore senza che fosse data un'adeguata motivazione al loro inutilizzo applicativo, specialmente nei casi in cui fossero stati invocati in giudizio⁶²³. Questa era la sua funzione nomofilattica, che ha fornito numerosi principi di diritto, rivelatisi fonte di ispirazione anche per il successivo Collegio di Garanzia: materia elettorale, *translatio iudicii*, errore scusabile, ammissione ai campionati professionistici e obblighi relativi, successioni delle fonti nel tempo, misure cautelari, impiego di giocatori di formazione non italiana nei campionati nazionali, preclusione e radiazione dai ranghi federali⁶²⁴.

Traendo le somme, l'Alta Corte di Giustizia Sportiva è stata l'esperienza di un organo di chiusura del sistema, che garantiva tutela endo-ordinamentale a controversie non arbitrabili, su questioni aventi ad oggetto situazioni giuridiche per le quali sussisteva un legame con l'ordinamento giuridico della Repubblica, dato anche dal fatto che, nei casi di rilevanza per lo Stato, la decisione presa poteva essere qualificata come provvedimento amministrativo, per tale natura sindacabile presso il TAR.. Sotto questo profilo la dottrina⁶²⁵ espresse soddisfazione per il risultato raggiunto dal legislatore con la riforma del 2008, poiché le pronunce dell'Alta Corte, considerata l'autorevolezza dei propri componenti, hanno sempre superato il vaglio del giudice amministrativo, che confermava le posizioni attestatesi presso essa; da qui discende il fatto che la nuova riforma del 2013 poggia su fondamenta completamente diverse da quelle che caratterizzarono la precedente, cioè motivi interni all'ordinamento giuridico sportivo.

⁶²³ In questo senso vi vedano le decisioni nn. 7/2012, 8/2012 e 9/2012.

⁶²⁴ Si veda nello specifico, anche per un collegamento ai casi di specie, M. SANINO-F. VERDE, *op. cit.*, 2015, pagg. 588-89-90.

⁶²⁵ M. SANINO-F. VERDE, *op. cit.*, pag. 603.

7. La Procura Generale dello sport

Alla Procura Generale presso il CONI è affidato il compito di garantire la legalità dell'ordinamento sportivo e di coordinare e controllare l'attività inquirente e requirente delle procure federali (art. 12-quater dello Statuto del CONI), avendo così essa un ruolo attivo nella repressione degli illeciti mediante poteri di intervento nell'attività in corso⁶²⁶.

Essa è disciplinata dall'art. 12-quater dello Statuto, dal Titolo V del Codice della giustizia sportiva, dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport e dal Manuale operativo per la gestione delle comunicazioni tra essa e le procure federali.

La Procura è istituita presso il Comitato olimpico, in posizione di autonomia e indipendenza, con l'unico limite posto dall'art. 67 del Codice secondo il quale il Consiglio Nazionale del CONI, dietro proposta della Giunta Nazionale e previo parere vincolante della Commissione di Garanzia, ha potere di assumere provvedimenti incidenti sullo status dei componenti della Procura, nei casi in cui costoro abbiano tenuto un comportamento gravemente colposo oppure doloso o, ancora, abbiano perso i requisiti richiesti per la loro funzione (art. 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura).

La Procura Generale dello sport è composta dal Procuratore generale e dai procuratori nazionali dello sport. Il primo è scelto tra professori ordinari in materie giuridiche, avvocati abilitati presso le magistrature superiori, avvocati dello Stato, magistrati, alti ufficiali delle forze di polizia, prefetti; egli è proposto dalla Giunta Nazionale ed eletto dal Consiglio, a maggioranza di due terzi, resta in carica quattro anni rinnovabili per due mandati consecutivi. I secondi sono di nomina presidenziale, dietro proposta del Procuratore generale, in massimo trenta⁶²⁷, scelti tra professori e ricercatori, avvocati, dottori commercialisti, iscritti per cinque anni o con tre anni di servizio negli organi di giustizia sportiva, avvocati dello Stato, magistrati e funzionari delle forze di polizia.

I compiti del Procuratore sono di direzione dell'ufficio e di controllo dell'efficacia nella realizzazione delle iniziative di competenza e nell'impiego dei mezzi e risorse dei procuratori nazionali, dopo che questi sono stati designati dal primo, con la contestuale assegnazione dell'attività da compiere, attraverso un progetto organizzativo che lo stesso predispone (art.

⁶²⁶ Come giustamente fa notare L. FERRARA-F. ORSO, *op. cit.*, pagg. 10 e ss., lo spazio di intervento della Procura Generale è inversamente proporzionale alla qualità del lavoro svolto dalle procure federali.

⁶²⁷ L'art. 3 del Regolamento fissa a dodici il numero di procuratori nazionali.

3 del Regolamento); nei casi di maggior complessità è possibile arrivare a designare anche tre procuratori nazionali per il singolo procedimento. Inoltre le designazioni riguardano anche le udienze cui devono intervenire questi procuratori⁶²⁸.

La Procura si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di uffici e personale, che la Coni Servizi Spa mette a sua disposizione, e presso di essa viene istituita la Segreteria, composta da personale individuato dal Segretario Generale del CONI: deve mantenere ed assicurare la riservatezza degli atti, dei documenti e delle informazioni (art. 4); essa compie anche la documentazione delle attività svolte (art. 13).

Tra i compiti propri della Procura vi sono: la cooperazione con i procuratori federali per raggiungere la completezza e la tempestività delle indagini, al cui fine, anche su segnalazione di soggetti appartenenti all'ordinamento, può sollecitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su fatti specifici, il coordinamento tra più uffici qualora siano coinvolte più federazioni in una medesima vicenda, l'adozione di linee guida che evitino impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e la riunione di più procuratori federali interessati (art. 51, commi 4 e 5 del Codice). Per rendere efficaci questi compiti, le singole procure devono presentare periodicamente una relazione semestrale alla Procura Generale, nella quale sono contenute la valutazione dell'andamento dell'attività dell'ufficio, con le eventuali criticità, e l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente sia in fase di indagine sia in fase di dibattimento (art. 12-quater, comma 2, Statuto), questa viene successivamente trasmessa alla Segreteria ed entro il 30 gennaio di ogni anno il Procuratore generale trasmette al Presidente del CONI la relazione annuale riepilogativa del lavoro di coordinamento e di vigilanza effettuato (art. 10 Regolamento).

La Procura Generale può così intervenire nel caso in cui il procuratore federale decida di non provvedere al deferimento, ma di scegliere l'archiviazione, ai sensi dell'art. 47 del codice, e gestisce i rapporti con l'autorità giudiziaria e la Procura Antidoping del CONI ex artt. 49 e 50. La Procura Generale emette inoltre l'autorizzazione all'astensione presentata dal procuratore federale per gravi motivi di convenienza⁶²⁹ (art. 46), qualora le ragioni

⁶²⁸ In caso di conflitto di interessi il procuratore nazionale designato deve informare senza indugio quello generale, che adotta il provvedimento necessario al caso.

⁶²⁹ In assenza di motivi è molto probabile l'azione disciplinare avviata dalla Commissione federale o del CONI, secondo M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 287. L'autore non manca comunque di esprimere preoccupazioni in merito a possibili conflitti scaturiti da opinabilità e discrezionalità interpretativa tra le procure, si vedano pagg. 309 e ss.

dell'istanza riguardino tutti i componenti della procura federale, applica un procuratore nazionale; viceversa rigetta e provvede con atto anche succintamente motivato che viene comunicato al Procuratore federale tramite la Segreteria (art. 11 regolamento).

Un'importantissima attribuzione di cui è dotata la Procura, ai sensi dell'art. 12-quater, comma 4 dello Statuto, consiste nel potere di avocare l'attività inquirente, nei casi di superamento dei termini per la conclusione delle indagini o di omissioni di atti di indagine ovvero di irragionevole intenzione di archiviare, per mezzo di atto motivato sottoscritto dal procuratore generale, che espliciti le ragioni specifiche dell'inadeguatezza della richiesta di proroga del termine per le indagini, della concreta omissione causa di pregiudizio per la conclusione delle indagini o delle circostanze per le quali, data la loro gravità e concordanza, è irragionevole la scelta di archiviare (art. 51, comma 6); la sua disposizione può avvenire solo dopo che la Procura Generale abbia invitato all'adozione di specifiche iniziative, misure concrete o atti, in difetto dei quali l'affare è revocabile e in relazione ai quali, superata la durata stabilita per le indagini, è possibile la remissione in termini del procuratore federale, se siano utilmente praticabili nuovi atti, per un tempo ragionevole di massimo venti giorni (comma 7).

Ad evidenza delle integrazioni tra gli uffici delle procure⁶³⁰, in tutti questi precedenti casi avviene, ai sensi dell'art. 12-quater, comma 5, integrato dall'art. 52, che il Procuratore generale collochi uno tra quelli nazionali presso la procura federale con l'obiettivo di svolgere la trattazione di quel procedimento, per la cui realizzazione viene determinato il decorso di un nuovo termine per compiere le indagini, della metà del termine ordinario o, in alternativa, se è stata rilevata l'integrale omissione degli atti di indagine, pari al medesimo, e venga investito dei poteri corrispondenti a quelli di chi deve essere sostituito, fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportivi. È anche possibile la coassegnazione del procedimento in comune tra Procuratore generale e federale, quando quest'ultimo abbia effettuato una richiesta supportata da ragioni quali: protratte carenze d'organico, specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, particolari complessità di determinati affari, necessario impiego di un soggetto dotato di particolari esperienze e competenze professionali. Egli è dotato di funzioni compatibili con quelle proprie dell'appartenente alla

⁶³⁰ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 307-8-9, secondo l'autore è la dimostrazione che la Procura Generale dello sport è collocata in posizione sovraordinata rispetto alla Procura federali; in questo senso anche L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 668, fa notare che il rapporto è formalmente ispirato al principio di leale collaborazione, ma non può non osservarsi che la prima ha ampi ed invadenti poteri che le permettono di svolgere un rilevante controllo sull'operato delle seconde, evidente nel potere di avocazione delle indagini.

Procura Generale ed è soggetto ai soli doveri di quest'ufficio, può altresì essere supplito o sostituito solo da altro di tale estrazione.

Il controllo sull'attività della procura federale⁶³¹ si manifesta anche nel caso dell'applicazione di sanzioni prima del deferimento, poiché il Procuratore generale deve essere informato da quello della Federazione, prima che l'accordo venga raggiunto, per ottenere i suoi rilievi sul punto.

Infine, tra i poteri di cui è dotata questa procura, c'è quello, ai sensi dell'art. 54, di proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport nei casi ivi previsti, e di intervento nell'udienza di discussione.

Presso la Procura sono anche custoditi una serie di registri (art. 53): il registro generale dei procedimenti in corso (art. 6), il registro generale delle altre notizie di illecito pervenute (art. 7) e il casellario delle condanne sportive (art. 8). È cura del Procuratore il costante aggiornamento e l'integrità del registro⁶³².

L'attivazione della Procura Generale è stata disposta dalla circolare n. 9816/14 del Segretario generale del 29 agosto 2014.

8. Il Collegio di Garanzia dello Sport

Punto massimo di arrivo della riforma del 2014 è stata l'istituzione, presso il CONI, del Collegio di Garanzia dello Sport in luogo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, quale ultimo ed unico grado del sistema, avente la cognizione delle controversie che, in ambito federale, sono state decise definitivamente, ma con l'esclusione di quelle legate al doping e di quelle in materia tecnico-sportiva da cui sono scaturite sanzioni di durata inferiore a novanta giorni o pecuniaria sotto la soglia dei diecimila

⁶³¹ Nonostante la complementarità tra le istituzioni sportive, il rispetto dell'autonomia federale e la leale collaborazione nelle reciproche relazioni, deve essere rilevata la subordinazione della Procura federale alla Procura Generale. In questo senso si veda M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 307 e ss., che elenca fatti esplicativi di questo rapporto, quali: il potere di riunione di procuratori federali per reprimere gli illeciti, la predisposizione della relazione periodica sull'attività, l'avviso circa ogni notizia di illecito sportivo pervenuta, l'avvio dell'azione disciplinare, la conclusione delle indagini, la richiesta di proroga, il deferimento, l'intenzione di archiviare, l'invito ad aprire un fascicolo di indagine, l'avvocazione, l'applicazione di sanzioni su richiesta.

⁶³² S. CIVALE, *op. cit.*, 2015, pag. 67.

euro⁶³³ (art. 12-bis dello Statuto e art. 54⁶³⁴ del Codice)⁶³⁵: contro le decisioni che rispettano questi requisiti⁶³⁶, non altrimenti impugnabili in ambito federale, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport solo “*per violazione delle norme di diritto*”⁶³⁷, processuali

⁶³³ Osserva M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 317, che la norma in oggetto limitativa del diritto di impugnativa è eccezionale e quindi sottratta all’interpretazione analogica.

⁶³⁴ Il Collegio ha adottato un’interpretazione sistematica e funzionale dell’articolo in oggetto: l’istituzione di questo organo è stata al fine di evitare che il giudice di legittimità della giustizia sportiva dovesse occuparsi di controversie c.d. bagatellari di lievissima entità, le quali dovevano essere definite in sede endofederale, per permettere l’esclusiva cognizione di quelle connotate da gravità. È stato in questa occasione chiarito che la ricorribilità non è legata al solo esito del giudizio di secondo grado, altrimenti non sarebbe possibile impugnare le decisioni favorevoli all’incolpato (Coll. gar. sport., sez. Un., dec. 18 gennaio 2016, n. 3 e 10 febbraio 2016, n. 6; anche sez. II, dec. 10 giugno 2016, n. 25 e 4 gennaio 2017, n. 2; sez. IV, dec. 5 luglio 2017, n. 49 e 6 agosto 2019, n. 68).

Il medesimo giudice, in Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 2 agosto 2016, n. 32, è intervenuto in un caso in cui un soggetto era stato condannato in ambo i gradi di giustizia a sanzioni inferiori ai minimi edittali previsti dall’art. 54 c.g.s., ma la decisione della Corte federale di appello è stata pubblicata con addirittura sei mesi di ritardo dalla sua assunzione, oltrepassando il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 38. Dunque, al fine di garantire al ricorrente il mezzo di tutela interno alla giustizia sportiva, il Collegio ha così riconosciuto la propria competenza e tale interpretazione è stata salutata favorevolmente in dottrina, L. SANTORO, *La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi due anni di attività*, in *Riv. dir. sport.*, 2017.

⁶³⁵ Sulla questione collegata in un esame di un caso di c.d. “doppia conforme”, il Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 13 marzo 2020, n. 16, è tornato sulla portata applicativa dell’art. 54, comma 1, che ha passato indenne le varie novelle del Codice ed è stato oggetto di più deliberazioni del Collegio, insieme all’omologa disposizione presente all’art. 12-bis dello Statuto del CONI. Le Sezioni Unite, con la decisione del 27 luglio 2016, n. 29 hanno affermato il principio della non ricorribilità innanzi al Collegio per controversie dove in nessuna fase endofederale sia stata pronunciata sentenza di condanna ad una sanzione superiore ai minimi edittali stabiliti ed hanno rilevato l’infelice formulazione dell’art. 54, limitante le possibilità di censura delle decisioni del giudice federale e generando il relativo contrasto coi principi generali di tutela della situazione giuridica soggettiva dei soggetti tesserati e affiliati e con parametri costituzionali. Ancora le Sezioni Unite, con la decisione 10 gennaio 2018, n. 2, hanno chiarito che il criterio di selezione sta nella gravità delle controversie, in corrispondenza della gravità delle condotte censurate e della misura delle sanzioni previste in proposito e non in relazione a quelle che sono state effettivamente irrogate; inoltre, una doppia assoluzione per motivi strettamente procedurali, che non abbiano permesso uno scrutinio di merito sulla gravità dei fatti contestati, non preclude lo scrutinio del Collegio circa la legittimità della decisione endofederale.

Con l’ultimo giudizio, in ordine di tempo le Sezioni Unite hanno sostenuto la possibilità di esame del ricorso in caso di doppia conforme, solo qualora non vi sia stato uno scrutinio nel merito in ambito federale, e hanno evidenziato, come in precedenza, l’infelice formulazione delle predette disposizioni, che potrebbero prestarsi ad una interpretazione in senso negativo della possibilità di ricorrere nel caso di decisioni di giudici federali che non abbiano irrogato alcuna sanzione, finché non sarà chiarificato.

⁶³⁶ Coll. gar. sport., sez. Un., dec. 10 febbraio 2016, n. 6, ha stabilito che non possa essere l’esito del giudizio di secondo grado a stabilire la competenza dell’ultimo grado di giustizia sportiva, altrimenti le decisioni favorevoli all’incolpato non risulterebbero ricorribili. Ciò vale sia quando in secondo grado sia ridotta la sanzione sotto il minimo sia quando sia avvenuto il proscioglimento dell’incolpato, come riporta L. SANTORO, *Ibidem*.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa (TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, sent. 12 aprile 2018, n. 4041), stabilendo l’ammissione della cognizione del Collegio per le sanzioni tecnico-sportive o pecuniarie superiori, nella loro entità, a quelle espressamente indicate all’art. 12-bis dello Statuto e all’art. 54 del Codice.

⁶³⁷ Proprio la questione dei motivi di impugnazione è servita per smarcare il Collegio dai suoi predecessori, non per caso la Giunta Nazionale, nel comunicato ufficiale del 18 dicembre 2013, ha presentato il nuovo organo di ultimo grado come la Corte di Cassazione, per le funzioni che esercita, della giustizia sportiva; così equiparata anche da Coll. gar. sport, sez. IV, 20 giugno 2016, n. 26, per la funzione decisoria di natura impugnatoria limitata ad un sindacato di legittimità.

Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 1° aprile 2016, n. 16, ha infatti detto che, secondo l’art. 54 c.g.s., il ricorso può essere proposto solo per questioni di diritto, inerenti a violazioni di disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai Principi generali della giustizia sportiva, oltre all’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

o sostanziali, e “*per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*”⁶³⁸. Concorde è stata la giurisprudenza⁶³⁹ nel negare la configurazione di giudizio di merito del procedimento presso la giustizia esofederale, di fronte alla quale non sono ammissibili doglianze né critiche relative alla valutazione dei fatti operata nel precedente grado di giudizio, negandosi quindi la possibilità di una ricostruzione alternativa del loro accertamento compiuto⁶⁴⁰, rimanendo quindi inammissibile un tale motivo ed esorbitando questo giudizio dalle competenze del Collegio. Dunque la valutazione del giudice di legittimità sportiva si incentra sulla verifica del rispetto delle disposizioni sul comportamento che i tesserati devono osservare, dell’analisi della logicità della ratio decidendi, mentre, in caso di incerta o carente motivazione, si determina l’annullamento della decisione e la rimessione al giudice federale per la corretta definizione dei fatti⁶⁴¹.

Le Sezioni Unite del Collegio⁶⁴² hanno assicurato la tassatività dell’elencazione dei motivi di ricorso. Con una recente decisione⁶⁴³, si è rilevato che non qualsiasi vizio motivazionale è scrutinabile dal Collegio, ma si richiede che: “*a) il vizio, ove esistente, possa condurre alla riforma della sentenza impugnata (Cfr. Cass. Civ., Sez. V, 20/10/2016, n. 21296); b) si tratti di un vizio atto ad attingere all’esistenza stessa della motivazione, quale si può ravvisare anche in caso di motivazione apparente, di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, ovvero, ancora, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. ex multis Cass., n. 21739/2019); c) deve, di più, trattarsi di vizio che non consista in*

⁶³⁸ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 669 e ss., si sofferma sulle novità di un organo che non valuta e decide nel merito, ma che annulla le decisioni impugnate per ragioni di diritto o problemi di motivazione, come recita la disposizione contenuta all’art. 54 la quale ricalca parzialmente la formulazione dell’art. 360 del c.p.c. Peraltro la “violazione di norme di diritto” deve essere messa in relazione con le fonti proprie dell’ordinamento giuridico, in esso vigenti, senza attenersi alla loro qualificazione come reali norme di diritto.

Secondo concorde dottrina, M. FARINA, *Il Collegio di Garanzia dello Sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura*, in *Riv. dir. sport.*, 2015, pag. 118, esclude che quello svolto innanzi al Collegio sia un esame di merito della controversia, secondo una diversa qualificazione della questione fondante la decisione impugnata.

⁶³⁹ Costante giurisprudenza del Collegio (Coll. gar. sport, sez. Un., decc. 10 agosto 2015, n. 35; 3 dicembre 2015, n. 63; 14 gennaio 2016, n. 2; 22 gennaio 2016, n. 4; 1° aprile 2016, n. 16) ha confermato la preclusione all’organo, stante il giudizio di legittimità, di un nuovo sindacato di merito della controversia, non essendo un altro grado di giudizio quello di fronte a sé. In questo senso anche Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 25 gennaio 2017, n. 8.

⁶⁴⁰ Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 7 agosto 2020, n. 38.

⁶⁴¹ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 325 e ss., non sono frapposti ostacoli all’interno del sindacato di legittimità del giudice, per cui la verifica della decisione impugnata si concentra sul rilevamento o meno della logicità, congruità, ragionevolezza, correttezza motivazionale e istruzione, senza alcuna valutazione di merito.

⁶⁴² Coll. gar. sport, sez. Un., decc. 24 novembre 2015, n. 58 e 3 dicembre 2015, n. 61. In questa occasione le Sezioni Unite hanno anche posto l’accento sul fatto che il ricorso per motivi di legittimità non sia un altro grado di giudizio, in cui si valutano le istanze e le argomentazioni né in cui sono sindacate le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, come una lettura di terzo grado delle prove.

⁶⁴³ Coll. gar. sport., sez. I, dec. 19 marzo 2020, n. 18.

una mera critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del “ragionamento decisorio” seguito dal Giudice di merito (cfr. Cass., n. 896/2020)”.

La formulazione vista poc’anzi ricorda invero quella che fu presente all’art. 360 c.p.c.⁶⁴⁴, introdotta col d.lgs. 5 maggio 1948, n. 483 e poi ratificata dalla l. 14 luglio 1950, n. 581, il quale conteneva la contraddittorietà, oltre ad omissione ed insufficienza della motivazione, per accedere alla Suprema Corte⁶⁴⁵. È sorto il dubbio se anche in ambito di giustizia sportiva la motivazione contraddittoria⁶⁴⁶ potesse essere un vizio legittimante l’accesso e l’occasione si è palesata con un ricorso proposto dalla Procura Generale dello sport avverso una decisione della Corte federale d’appello FISE. Il giudice di legittimità sportivo⁶⁴⁷, in un più ampio tentativo di delineare l’area complessiva dell’ultimo grado di giustizia sportiva, ha tracciato rigorosamente i confini dell’intervento del Collegio di Garanzia, che mai può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare le violazioni di norme ovvero le lacunose, illogiche o contraddittorie decisioni da parte del giudice di merito, e ha emesso sentenza di accoglimento del reclamo della Procura. E va aggiunto che in altre occasioni il Collegio si è espresso confermando la ricomprensione del vizio di evidente contraddittorietà della motivazione tra quelli che legittimano il ricorso allo stesso⁶⁴⁸.

Il potere di ricorrere è riconosciuto alle parti, nei cui confronti si è pronunciata la decisione, e alla Procura Generale dello Sport (comma 2).

Inoltre, il Collegio può giudicare in unico grado anche quelle controversie devolute da disposizioni del Codice della giustizia sportiva, da delibere della Giunta Nazionale, dagli Statuti e dai Regolamenti federali secondo speciali regole procedurali, anche arbitrali, quelle

⁶⁴⁴ Sull’accostamento all’art. 360 c.p.c. la giurisprudenza del Collegio è stata divisa tra chi ha affermato che la disposizione dell’art. 54 c.g.s. riprende quella contenuta nel codice di procedura civile, per cui il Collegio stesso può continuare ad uniformarsi al vasto contributo giurisprudenziale che lì si è formato, e ha sostenuto che il vizio motivazionale previsto ai sensi dell’art. 54 presenta le medesime caratteristiche del vizio deducibile ex art. 360, ragion per la quale esso va interpretato secondo i medesimi principi e dedotto entro i medesimi limiti (Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 6 febbraio 2015, n. 4), e, invece, chi non ha riconosciuto la corrispondenza del sindacato di cui all’art. 54 c.g.s. con quello previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. (Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 22 gennaio 2016, n. 4).

Secondo M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 324, nonostante il riferimento, la disciplina del ricorso per Cassazione non si applica nella sua totale interezza.

⁶⁴⁵ Si veda L. SANTORO, *op. cit.*, 2017, pagg. 10 e 11.

⁶⁴⁶ Con tale espressione si intende che le ragioni fondanti la decisione risultano insanabilmente contrastanti e razionalmente incompatibili, con la conseguente reciproca elisione, da non consentire di individuare la ratio decidendi, il procedimento logico giuridico, alla base della decisione di merito (in questo senso: Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 29 dicembre 2016, n. 63).

⁶⁴⁷ Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 13 giugno 2017, n. 44.

⁶⁴⁸ Coll. gar. sport, sez. III, dec. 3 marzo 2017, n. 18. Anche M. SANINO, *Ibidem*: il ricorso è preordinato all’annullamento di pronunce viziate da violazioni di norme sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione; altrimenti è inammissibile.

scaturite da atti e provvedimenti del CONI, quelle circa l'esercizio di funzioni dei componenti della Giunta e quelle relative a procedimenti elettorali degli organi nazionali delle Federazioni (comma 3)⁶⁴⁹.

Come i suoi antecedenti organi, esso svolge, in aggiunta, funzioni consultive, adottando pareri su istanza diretta del CONI o indiretta, ma per suo tramite, delle Federazioni (comma 4)⁶⁵⁰.

Il Collegio si articola in quattro sezioni giudicanti, diversificate per materia di competenza, pur senza tassatività⁶⁵¹, e una consultiva ed è composto da Presidente, Presidenti di sezione e consiglieri nominati tra professori ordinari in materie giuridiche, avvocati abilitati presso le magistrature superiori, avvocati dello Stato e magistrati, proposti dalla Giunta ed eletti dal Consiglio Nazionale del CONI dopo una selezione svolta dalla Commissione di Garanzia, con maggioranza dei due terzi; all'atto della nomina i componenti sottoscrivono due dichiarazioni, una che assicura obiettività, indipendenza, assenza di conflitti di interesse e riservatezza nel corso del loro mandato, l'altra che attesta l'assenza di rapporti familiari coi membri di Giunta e Consiglio ed economici o associativi con alcuna Federazione⁶⁵². A garanzia della piena autonomia, indipendenza e riservatezza, essi hanno l'obbligo di rendere note eventuali sopravvenienze e di astenersi dal singolo giudizio. Il loro incarico viene svolto a titolo gratuito e la loro carica ha la durata di quattro anni, non rinnovabili.

Le quattro sezioni giudicanti, che contano su un presidente di sezione e sedici componenti⁶⁵³, scelti ogni due anni, hanno rispettivamente, ex art. 2, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, la competenza sulle questioni tecnico sportive, disciplinari, amministrative, comprese quelle su assemblee e altri organi federali e sui procedimenti

⁶⁴⁹ Sul punto sorse una questione involgente il caso di un ricorso per una pretesa patrimoniale per la quale non era prevista tutela endofederale. A tal punto il quesito posto ha riguardato il fatto che la pretesa trovasse un limite di ricorribilità rispetto al termine di prescrizione ordinaria decennale ovvero rispetto a quello di decadenza ai sensi dell'art. 59, comma 1, c.g.s., di trenta giorni. La questione venne rimessa con la sent. 5 settembre 2016, n. 40, la quale ribadì che esigenze di concentrazione e celerità sono connaturate alla disciplina del procedimento innante al Collegio, sia nel termine di proposizione del ricorso sia per l'intero procedimento. Pertanto il termine di prescrizione mal si concilia con la realizzazione delle predette esigenze. Purtroppo bisogna registrare l'assenza di pronuncia delle Sezioni Unite poiché intercorse la rinuncia al giudizio della parte istante.

⁶⁵⁰ In dottrina, M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 347, ha auspicato un incremento di tale funzione per l'interpretazione delle norme organizzative, procedurali e processuali delle Federazioni.

⁶⁵¹ Ex art. 57, comma 2, lett. c), in caso di sovraccarico di casi per una sezione il Presidente decide di destinare la nuova questione al giudizio di altra.

⁶⁵² In accordo col principio fissato all'art. 3, comma 3, del medesimo Codice.

⁶⁵³ Essi vengono scelti ogni biennio al termine di una procedura informatizzata di sorteggio, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento.

elettivi ed il commissariamento, e meramente patrimoniali⁶⁵⁴; per ogni altra controversia devoluta dal Codice la competenza spetta alla terza sezione giudicante.

Le pronunce sono assunte dal Collegio della sezione, in composizione di cinque membri oppure tre se la decisione è in punto di diritto o con semplice applicazione della giurisprudenza del giudice di legittimità e, quanto all'organizzazione, il Presidente del Collegio stabilisce, all'inizio della stagione sportiva, quanti collegi appartengano ad ogni sezione giudicante, determina anche la composizione di ciascuna sezione e ne nomina il presidente, assegna le controversie alle sezioni competenti o ad altra, come visto, per eccessivo numero o alle Sezioni Unite, per i profili di rilevanza e principio rivestiti dalla questione, e, nei casi di necessità ed urgenza, adotta provvedimenti cautelari, anche *inauditis partibus*⁶⁵⁵.

In caso di assenza, fa le sue veci il più anziano tra i presidenti delle sezioni giudicanti.

Il presidente della sezione, in seguito, procede autonomamente ovvero designa il giudice relatore e le sezioni assumono tutte le pronunce collegialmente, secondo la designazione operata dallo stesso, sotto il controllo del Presidente collegiale sul rispetto dei principi di rotazione ed alternanza; accade che egli possa proporre al Presidente del Collegio di Garanzia di assegnare alle Sezioni Unite una questione che ritenga rilevante e di principio (art. 2, comma 3, Regolamento).

In aggiunta sono istituite una quinta sezione consultiva, formata dal presidente e da sedici componenti, la quale redige i pareri⁶⁵⁶ nei suoi collegi di cinque o sette componenti, di designazione presidenziale, e si pronuncia sulle istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia (art. 3), e le Sezioni Unite, costituite dal Presidente del Collegio e da quelli delle quattro sezioni giudicanti⁶⁵⁷, aventi competenza sulle questioni rilevanti e di principio che le vengano sottoposte dal Presidente⁶⁵⁸, anche dietro proposta, come visto

⁶⁵⁴ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 322, ritiene che la prima Sezione sia dotata di una funzione residuale, per la quale tutte le controversie di non semplice identificazione, tra quelle tassativamente elencate, spetterebbero alla sua competenza.

⁶⁵⁵ Prima della novella del 2015, questo potere era stato riconosciuto dall'ordinanza n. 3883 del 16 settembre 2015 del Tar Lazio, Roma, sez. I-ter.

⁶⁵⁶ I pareri sono di due tipologie: quelli concernenti gli schemi di atti normativi su richiesta del CONI diretta e, tramite esso, delle Federazioni e quelli richiesti dai Comitati regionali del CONI attraverso il Segretario generale, il quale ha ritenuto sussistente la loro rilevanza per l'ordinamento sportivo.

⁶⁵⁷ L'art. 56, comma 4, dispone che in caso di astensione, ricusazione o indisponibilità subentra un altro componente della medesima sezione giudicante di colui che versa in una di queste condizioni.

⁶⁵⁸ Il potere del Presidente del Collegio di decidere l'assegnazione di una causa alle Sezioni Unite non è censurabile, come affermato da Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 7 gennaio 2015, n. 1.

poc'anzi, di quelli di sezione,⁶⁵⁹ e sulle controversie relative ad atti e provvedimenti del Comitato olimpico.

Il Collegio è coadiuvato, nei suoi compiti, dall'ufficio di segreteria⁶⁶⁰.

Concentrandosi sull'analisi del procedimento, le parti innanzitutto devono stare in giudizio con l'ausilio di un difensore⁶⁶¹, munito di specifica procura, e, qualora siano presenti ristrettezze economiche, calcolate in un reddito imponibile inferiore alla cifra di 10.766, 33 euro o diversa se presenti altri familiari, la parte ha diritto di avvalersi del gratuito patrocinio (art. 58, commi 1 e 2), istituito presso il CONI e disciplinato dall'art. 4 del Regolamento⁶⁶².

La durata massima del procedimento è fissata in sessanta giorni dal deposito del ricorso, entro cui esso deve essere definito; la definizione si compie con la pubblicazione del dispositivo della decisione, il quale segue, al massimo, di cinque giorni la data dell'udienza, mentre la motivazione⁶⁶³ viene depositata nell'ulteriore termine di trenta giorni (comma 3). A pena di nullità la sentenza deve essere necessariamente sottoscritta⁶⁶⁴ e, inoltre, il collegio deve avere la medesima composizione nella pronuncia sia del dispositivo sia delle motivazioni, in ossequio al principio di immutabilità del giudice⁶⁶⁵.

Per l'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 59, è necessaria la proposizione del ricorso, la quale avviene col deposito dello stesso presso il Collegio di Garanzia entro trenta giorni

⁶⁵⁹ La proposta di riassegnazione alle Sezioni Unite deve avvenire entro tre giorni dalla trasmissione del ricorso oppure la richiesta è formulata in camera di consiglio dalla sezione.

⁶⁶⁰ Disciplinata dall'art. 5, per la composizione, determinata con provvedimenti del Segretario Generale del CONI, sentito il Presidente collegiale, e dall'art. 6 del regolamento, per le funzioni, che tendono a favorire l'efficienza e il perseguimento delle finalità del Collegio di Garanzia, assistendo i suoi componenti nelle udienze e nell'esercizio delle funzioni, ricevendo atti e documenti, registrandoli, provvedendo alla loro conservazione in deposito e rilasciando le copie, gli estratti e le attestazioni richieste. In particolare essa cura la trasmissione del ricorso al Presidente del Collegio e quella successiva a quello di sezione, coadiuva nella verifica sulla regolarità e sulla completezza dei ricorsi, verifica l'attestazione che sia stato versato il contributo per l'accesso, si occupa della trasmissione e delle comunicazioni alle parti, delle pubblicazioni, riceve istanze di ammissione al gratuito patrocinio e le trasmette ai Presidenti e, infine, compie le attività delegate dai Presidenti.

⁶⁶¹ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 334, sostiene che il difensore debba essere un avvocato abilitato all'esercizio della professione presso le magistrature superiori.

⁶⁶² Si accede tramite presentazione dell'istanza di ammissione entro un termine adeguato a garantire il diritto di difesa, almeno sette giorni pre-udienza, da chi è in possesso dei requisiti (non manifesta infondatezza delle pretese e reddito al di sotto di una determinata soglia) e, a pena di ammissibilità, presentando: la richiesta con indicazione del giudizio pendente o della decisione da impugnare, l'indicazione sommaria delle pretese, le generalità dell'interessato e di eventuali familiari conviventi e la dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti. Il Presidente del Collegio o della sezione decide sull'ammissione al gratuito patrocinio. Quindi la scelta dell'interessato ricade su uno dei difensori iscritti all'albo del gratuito patrocinio, comunicandolo alla Segreteria.

⁶⁶³ È stato affermato anche il principio della motivazione succinta, Coll. gar. sport, sez. II, dec. 4 agosto 2015, n. 33, anche osservando i requisiti richiamati agli artt. 132 e 138 c.p.c., in ragione degli obiettivi di celerità ed economicità della giustizia sportiva.

⁶⁶⁴ Coll. gar. sport, sez. II, dec. 14 febbraio 2017, n. 13.

⁶⁶⁵ Coll. gar. sport, sez. I, dec. 21 febbraio 2017, n. 15.

dalla pubblicazione della decisione impugnata⁶⁶⁶. Il ricorso contiene gli elementi identificativi del ricorrente, del difensore e di eventuali controparti, l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata, i fatti essenziali della decisione domandata, i motivi, gli atti e documenti rilevanti, le conclusioni ed istanze nei limiti del già chiesto nel precedente grado e l'indicazione della procura al difensore⁶⁶⁷ con la sua sottoscrizione, cui si allegano le attestazioni di versamento del contributo per l'accesso alla giustizia del CONI⁶⁶⁸ e di invio del ricorso ai destinatari. Copia di questo atto, infatti, è trasmessa alla parte intimata e alle altre, se presenti precedentemente, ovvero personalmente; in aggiunta deve essere inoltrato, insieme al provvedimento di fissazione dell'udienza, da parte della Segreteria, sia alla Federazione interessata⁶⁶⁹ sia alla Procura Generale dello Sport, le quali hanno entrambe diritto di intervento o di deposito di memoria in dieci giorni dall'udienza, la seconda pure di esporre conclusioni orali nell'udienza di discussione. Tale diritto di intervenire nel giudizio non è stato riconosciuto a favore della Procura federale da due pronunce del giudice di legittimità sportivo⁶⁷⁰ che le hanno negato il potere di intervento in udienza, in quanto essa ha titolo per impugnare la decisione qualora sia soccombente presso la Corte federale di appello, risultando ciò la naturale proiezione dell'attribuzione compiuta dall'art. 44, comma 1, c.g.s. della titolarità dell'azione disciplinare e rientrando pienamente il procuratore federale tra le parti nei cui confronti è stata pronunciata la decisione nella materia

⁶⁶⁶ Secondo l'autore M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 330, il ricorso al Collegio di Garanzia è proponibile solo dopo che sia avvenuta la pubblicazione delle motivazioni della decisione da impugnare, ai sensi dell'art. 37, comma 7, coerentemente con la disposizione di cui all'art. 54, comma 1 e differentemente dall'impugnazione con riserva dei motivi prevista per la precedente Alta Corte. Segue questo orientamento e sostenendo la lettura in combinato disposto degli artt. 59, comma 1, e 37, comma 7, c.g.s. L. SANTORO, *op. cit.*, 2017. Tutto ciò è coerente con la limitazione dell'impugnabilità delle decisioni per vizi attinenti alla legittimità e alla motivazione, da ciò deducendosi che una motivazione deve essere presente per rilevare i vizi; a supporto della propria tesi ricorda la decisione n. 46 del 23 settembre 2015 delle Sezioni Unite del Collegio (ma anche le seguenti 47, 48, e 49), le quali dichiararono l'improcedibilità del ricorso presentato da una società, per tale difetto, essendo stato intentato contro sentenze della Corte federale di appello della FIGC che recavano il solo dispositivo, ed anche sez. IV, 11 aprile 2016, n. 17, e sez. I, 6 luglio 2016, n. 27. Con tale giurisprudenza si è definitivamente affermato come principio consolidato quello per cui il termine di trenta giorni per ricorrere al Collegio decorre solo dalla data di pubblicazione della decisione completa.

⁶⁶⁷ Sulla questione della procura come requisito del ricorso si è espresso Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 20 ottobre 2016, n. 50, il quale ha ritenuto comunque ammissibile quel ricorso sprovvisto dell'indicazione della procura, sebbene non fosse stata inserita nel ricorso stesso, ma comunque rilasciata dalla parte ricorrente, dato il carattere di informalità che permea il processo sportivo. Inoltre è stato ravvisato che le disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 c.g.s. non concernono, quale effetto della mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute, l'inammissibilità del ricorso e, marcando una netta differenza dalla disciplina presente nel processo civile, il requisito della procura è relato alla legittimazione a stare in giudizio.

⁶⁶⁸ Il mancato versamento determina l'irricevibilità dell'istanza, esso deve avvenire per bonifico bancario sul conto corrente indicato in circolare e la misura è determinata dal Segretario del CONI, sentito il Presidente del Collegio (art. 7 del Regolamento).

⁶⁶⁹ Secondo M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 329, la mancata notifica alla Federazione interessata può essere sanata dalla trasmissione del ricorso effettuata dalla Segreteria.

⁶⁷⁰ Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 11 aprile 2016, n. 17 e sez. II, dec. 10 giugno 2016, n. 25.

disciplinare; inoltre va riconosciuta la capacità di esercitare personalmente queste attribuzioni, senza il ministero del difensore, in ragione della specifica natura e funzione che vengono associate all'ufficio.

Circa l'intervento dei terzi, è stato assunto che in mancanza di un'espressa previsione normativa è inammissibile che soggetti che non abbiano partecipato a fasi pregresse di merito, lo facciano dinanzi al Collegio, tranne l'eccezione del successore a titolo particolare nel diritto controverso, cui viene riconosciuta questa facoltà qualora il suo dante causa non si sia costituito precedentemente⁶⁷¹.

Parte intimata e destinatari della comunicazione possono scegliere di presentare l'impugnazione incidentale⁶⁷², da cui non siano decadute, nel termine di dieci giorni precedenti all'udienza (comma 5).

Il potere di acquisizione del fascicolo del provvedimento assunto dall'organo di giustizia, di cui la decisione è stata impugnata, è esercitabile dal ricorrente, dalla Procura Generale e, d'ufficio, dal Collegio di Garanzia (comma 7).

Per la difesa della parte intimata, salva la facoltà di impugnazione incidentale della decisione, e delle altre parti destinatarie di comunicazione è data facoltà di presentare memoria⁶⁷³ nei dieci giorni dal ricevimento del ricorso, col deposito al Collegio e trasmissione al ricorrente, realizzandosi così il contraddittorio.

Fino a dieci giorni precedenti all'udienza, alle parti è permesso presentare memorie integrative delle conclusioni e delle istanze, sempre nel rispetto dei previsti limiti.

Questi ultimi due termini di dieci giorni possono essere ridotti della metà attraverso il potere di cui è dotato il Presidente del Collegio di Garanzia, con apposito decreto, se ricorrono comprovati motivi d'urgenza⁶⁷⁴.

⁶⁷¹ Coll. gar. sport, sez. I, dec. 11 agosto 2020, n. 42.

⁶⁷² Rileva giustamente M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 336, che l'unica possibilità per la replica dell'istante è nel corso dell'udienza.

⁶⁷³ La memoria è formata dagli elementi identificativi della parte e del difensore, dall'indicazione della procura, dalle difese sui motivi di ricorso e dalle conclusioni o istanze nei limiti di quelle già proposte in precedenza; in allegato sono inserite le attestazioni del versamento del contributo per l'accesso e dell'invio della memoria al ricorrente.

⁶⁷⁴ Sui termini a difesa il Collegio a Sezioni Unite ha ritenuto necessario intervenire al fine di chiarificarli con la decisione 6 maggio 2015, n. 11, risultando così: la perentorietà di quello per la proposizione del ricorso incidentale all'art. 59, comma 5, la natura decadenziale per quello che riguarda memorie e istanze conclusive all'art. 60, comma 4, l'ordinarietà di quello posto per la presentazione di atti difensivi della parte intimata all'art. 60, comma 1, perché il mancato rispetto non cagiona un danno irrimediabile all'interesse dell'istante. Ne derivano, rispettivamente, l'inammissibilità del ricorso incidentale tardivo, la facoltà del collegio a

Il Codice è molto scarno circa lo svolgimento dell'udienza: innanzitutto è prevista la pubblicità dell'udienza, salvo il potere del Presidente collegiale, al ricorrere di eccezionali circostanze, di far svolgere a porte chiuse. Durante l'udienza i difensori di parte e il rappresentante della Procura Generale illustrano le proprie rispettive conclusioni, infine le decisioni vengono adottate dal Collegio in camera di consiglio (art. 61).

Le decisioni che il Collegio può adottare, art. 62, sono: l'inammissibilità oppure l'accoglimento, parziale o totale, del ricorso e in questo secondo caso la decisione può essere con o senza rinvio. Sarà possibile non rinviare la decisione solo quando ulteriori accertamenti intorno al fatto non siano reputati necessari e le parti non ne abbiano fatto concorde richiesta, possibilità data loro fino alla chiusura della discussione orale. Quando la decisione di accoglimento viene presa con rinvio⁶⁷⁵, il Collegio di Garanzia dello Sport formula il principio per il caso di specie, cui il giudice investito della pronuncia dovrà uniformarsi ed applicare⁶⁷⁶.

A queste decisioni viene riconosciuta la natura di provvedimenti amministrativi e, come tali, esse sono sindacabili per vizi di legittimità innanzi al giudice amministrativo⁶⁷⁷.

Se viene rigettato il ricorso, si deve provvedere al rimborso spese per le parti resistenti.

Per ultimo, il collegio può, con la decisione definitiva del giudizio, mettere il Procuratore generale a conoscenza di fatti o circostanze nuove che siano emerse da atti del procedimento o dalla discussione, le quali siano connesse ad ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o rilevanti per l'apertura di un nuovo fascicolo di indagine.

Sono poi contemplati, all'art. 63, due ulteriori mezzi di impugnazione: la revisione e la revocazione⁶⁷⁸.

tralasciare memorie ed istanze tardive, l'ammissibilità della costituzione tardiva in giudizio dell'intimato nel termine del, poco fa visto, ricorso incidentale. Tale posizione esegetica è stata ribadita da Coll. gar. sport, sez. IV, dec. 9 febbraio 2017, n. 12, la quale si è espressa per la non inammissibilità per mancata attestazione del versamento del contributo per l'accesso, essendo dovuto solo da chi richiede di accedere al servizio di giustizia e non da chi intende meramente difendersi.

⁶⁷⁵ S. CIVALE, *op. cit.*, 2015, pag. 81, ha espresso dubbi sulla possibilità di definire celere e spedita una procedura che contempli il rinvio nella materia sportiva.

⁶⁷⁶ Qualora il giudice incaricato dell'applicazione del principio dovesse violarlo, è ammesso l'ulteriore ricorso al Collegio.

⁶⁷⁷ S. CIVALE, *op. cit.*, 2015, pag. 72.

⁶⁷⁸ Ci sono state critiche per la scelta del legislatore sportivo di non fare riferimento alla sola revocazione come mezzo straordinario di impugnazione, vista la differenziazione in sede di teoria generale delle fattispecie, ma non in questa, vedasi M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pagg. 339 e 640.

La disposizione del primo comma⁶⁷⁹ afferma che è ammissibile il giudizio di revisione avverso le decisioni assunte dalla Corte di appello federale, nei casi di scadenza del termine per il ricorso dell'incolpato o di mancato accoglimento, qualora la sanzione sia stata applicata fondandosi la decisione su prove di cui in un momento successivo sia stata riscontrata la falsità oppure in mancanza di prove decisive che solo dopo il giudizio si siano formate o siano divenute acquisibili.

Il comma secondo si riferisce alle altre decisioni della medesima Corte, per le quali è permessa la revocazione su ricorso della parte interessata, nei casi in cui sia intercorsa la scadenza del termine per ricorrere ovvero tale ricorso non sia stato accolto, quando la decisione sia esclusivamente subordinata ad un errore di fatto certificato incontrovertibilmente da documenti che siano stati acquisiti in seguito per causa non imputabile all'istante.

Medesimo è il procedimento per entrambe le impugnazioni, ai sensi dell'art. 63, comma 3. Infatti il termine per la proposizione decorre in ambi i casi dall'avvenuta conoscenza della falsità delle prove, dalla conoscenza della formazione di quella nuova o dall'acquisizione del documento. È prevista l'unicità del grado di svolgimento del giudizio, cui sono applicate le norme che regolano il reclamo innanzi alla Corte federale di appello. Nel caso si accolga la revisione, non è più ammissibile il ricorso al Collegio, mentre ogni altra pronuncia resta impugnabile secondo ordinarietà.

Al di fuori dei predetti casi, non ci può essere revocazione delle decisioni degli organi di giustizia quando il termine d'impugnazione sia scaduto o il giudizio sia definito dal Collegio mediante decisione nel merito⁶⁸⁰. Sono altresì inammissibili revocazione e revisione quando il soggetto interessato abbia deciso di ricorrere all'autorità giudiziaria dello Stato contro la decisione dell'organo di giustizia federale o del Collegio.

Nel 2018 è stata altresì istituita una nuova sezione, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4-bis, con l'introduzione dell'art. 12-ter nello Statuto CONI. Codesta sezione si occupa, in via esclusiva e con piena cognizione, delle controversie originatesi da provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive

⁶⁷⁹ Sono chiare ed evidenti le somiglianze di questo istituto con l'analogo corrispondente all'interno del codice di procedura civile, contenuto all'art. 395, n. 2, appellato revocazione.

⁶⁸⁰ Fa notare L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 677, che l'organo di vertice della giustizia sportiva non decide nel merito le controversie che gli vengono sottoposte e ciò appare incongruente a meno che non sia effettuato un riferimento ai casi in cui la decisione è senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a tali competizioni, *“in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nelle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche e della loro notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, nonché al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse”* (Art. 1, dell’Allegato A del Regolamento). La sezione è autonoma e indipendente, essa è composta da un Presidente, da quattro componenti effettivi e cinque supplenti, eletti con le stesse modalità e stanti i medesimi requisiti dei colleghi delle altre sezioni, i quali durano in carica tre anni non rinnovabili; la pronuncia avviene in unico grado mediante un rito accelerato, esauendo i gradi della giustizia sportiva. La decisione viene assunta da un collegio composto dal Presidente e da quattro componenti effettivi, per i quali, in caso di assenza, si provvede al sorteggio per designare i supplenti.

Per questa materia era già stato adottato, con la deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 del Consiglio Nazionale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 c.g.s., un particolare rito accelerato che garantisse la rapidità dell’introduzione del giudizio, della costituzione delle parti e dello svolgimento del procedimento, proprio in ragione dell’importanza dell’oggetto: l’iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio e pallacanestro.

Avverso il provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC o della FIP, i provvedimenti emessi da questi organi sulla domanda di integrazione degli organici dei campionati professionistici (c.d. ripescaggio), i provvedimenti emessi dai medesimi o dal Presidente circa la fissazione dei criteri e delle procedure preordinate per integrare gli organici ed in tema di calcio femminile (art. 2 dell’Allegato A), la parte istante ha la possibilità di effettuare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, trasmettendolo alla parte intimata e, se diversa, alla Federazione, depositandolo insieme ad atti e documenti presso la Segreteria del Collegio, in due giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato, a pena di decadenza. La controparte può costituirsi, con deposito di memoria difensiva, oltre ad atti e documenti, e relativa trasmissione alla parte ricorrente, entro due giorni dalla data di deposito del ricorso, ed altrettanto possono fare eventuali controinteressati; tutti devono versare il contributo a pena di irricevibilità. La prima udienza è quella prevista nel calendario delle udienze della sezione, comunque in tre giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimata, e in essa viene svolta la trattazione, fino alle ore dodici del giorno precedente alle parti è permesso inviare a mezzo di posta elettronica certificata memorie difensive alla segreteria e alle altre; la decisione viene adottata senza indugio e la pubblicazione del dispositivo è immediata. La decisione invece viene pubblicata nel termine perentorio di

quindici giorni dal deposito dell'atto introduttivo; qualora essa non sia adottata nel medesimo termine, allora il ricorso si intende respinto.

Contro tali decisioni è esperibile il ricorso al TAR Lazio, Roma, perché tali controversie non sono considerate appartenenti alla materia disciplinare, bensì facenti parte di quelle relative agli atti del CONI e delle Federazioni, di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 280 del 2003⁶⁸¹.

La medesima deliberazione ha introdotto il Codice del Collegio di Garanzia per procedimenti arbitrali in materia di licenza UEFA⁶⁸². Tale procedimento arbitrale è lo strumento con cui vengono affrontate le controversie tra la società, cui sia stata negata o revocata la licenza in questione, a seguito della pronuncia della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA, istituita presso la FIGC, e la federazione medesima; a pena di improcedibilità devono essere stati esauriti tutti i rimedi interni. Il Collegio, questa volta arbitrale, siede in composizione di tre membri, due scelti dalle parti, tra i componenti delle sezioni, e il terzo, che funge da Presidente, designato tra i presidenti di sezione dal Presidente del Collegio di Garanzia, che può anche scegliere sé stesso. Uguali brevi termini, visti per il rito relativo alle precedenti controversie, per la proposizione dell'atto introduttivo, la costituzione delle parti e lo svolgimento del procedimento sono qui adottati⁶⁸³. In due giorni dalla decisione della Commissione la società deve trasmettere alla FIGC e all'organo, per mezzo di pec, l'istanza arbitrale⁶⁸⁴ e provvedere a nominare il proprio arbitro, oltre a pagare i diritti e gli onorari di funzionamento dell'istituto. La FIGC si costituisce in due giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmettendo al ricorrente e all'organo medesimo la memoria di risposta⁶⁸⁵. I soggetti nominati accettano la designazione e questa è raccolta dal Presidente del Collegio di Garanzia, il quale quindi provvede a scegliere il presidente dell'organo arbitrale e fissa l'udienza in tre giorni, convocando le parti e comunicando l'avvio del procedimento, dando pubblicità sul sito internet del CONI. Entro le ore dieci del giorno dell'udienza di discussione eventuali controinteressati possono intervenire mediante deposito di memoria di costituzione

⁶⁸¹ Con toni concordi si è espressa la giurisprudenza sia amministrativa (TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, ord. 31 agosto 2016, n. 4891) sia del Collegio di Garanzia (ex multis: Coll. gar. sport, sez. Un., 30 novembre 2015, n. 60; sez. I, dec. 1° agosto 2016, n. 31; sez. I, dec. 11 agosto 2016, n. 38; sez. Un., dec. 12 settembre 2017, n. 67).

⁶⁸² M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 319, espone che la collocazione originaria era riconducibile all'art. 62-bis del Codice, poi trasposto nel 2015 all'art. 54, comma 3.

⁶⁸³ F. BORRIELLO, *Il Collegio di Garanzia del CONI*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., 2021, pag. 159 e ss.

⁶⁸⁴ Essa contiene: l'esposizione della domanda, delle ragioni in fatto e in diritto, la copia della decisione impugnata e i documenti di cui intende avvalersi.

⁶⁸⁵ Questa ha gli stessi contenuti dell'istanza alla nota precedente.

ovvero partecipando con esposizione orale delle loro ragioni, invece alle parti è concesso depositare memorie difensive.

Durante l'udienza le parti hanno facoltà di essere sentite personalmente o attraverso consulenti di fiducia, sussistendo l'obbligo di essere assistiti e rappresentati da avvocati; al suo termine, l'organo si riunisce e decide in camera di consiglio, emettendo prontamente il dispositivo, comunicandolo alle parti e riservandosi la pubblicazione delle motivazioni nei prossimi quindici giorni. Questa decisione non è impugnabile.

Infine, l'eccezionalità dell'emergenza epidemiologica causata dal virus covid-19 è stata fronteggiata col decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'art. 218⁶⁸⁶ del d.l. ha permesso alle Federazioni sportive nazionali di adottare, anche derogando alle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo, con disposizioni di diritto sostanziale⁶⁸⁷, provvedimenti di annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, sia professionistici sia dilettantistici, ed anche la definizione delle classifiche finali della stagione sportiva 2019/2020, coi conseguenti provvedimenti incidenti sulla successiva⁶⁸⁸. La trattazione delle controversie aventi ad oggetto tali provvedimenti è stata attribuita con competenza concentrata, in unico grado e con cognizione estesa la merito, al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Secondo la tesi del Collegio di Garanzia, la valutazione tecnico-discrezionale operata dalla Federazione non è sindacabile in sede di giustizia sportiva, fatti salvi i casi di macroscopico

⁶⁸⁶ Comma 6: *“Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto [19 maggio 2020] e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26”*. Anche se la fine dello stato di emergenza è stata prorogata più volte.

⁶⁸⁷ Essi sono riconosciuti come poteri eccezionali giustificati dalla sopravvenienza di situazioni eccezionali. La previsione di tali poteri ha avuto un precedente nel famoso decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, E. LUBRANO, *L'art. 218 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Disposizioni eccezionali relative alla conclusione dei campionati sportivi): l'esigenza di prevedere tempi più ristretti, in sede di conversione in legge, al fine di garantire la conclusione dei giudizi in tempo utile per l'avvio dei campionati 2020-2021*, in *Riv. dir. sport.*, 2020. In questo modo è permesso alle Istituzioni sportive di derogare alle disposizioni del proprio ordinamento e tali provvedimenti divengono assimilabili ad atti di alta amministrazione, con un'ampia discrezionalità amministrativa che causa la riduzione della sfera di sindacato giurisdizionale, che diventa debole, sia nella giustizia sportiva sia in quella amministrativa.

⁶⁸⁸ In dottrina sono state sollevate critiche circa l'inadeguatezza dei termini per conseguire l'obiettivo di dare un regolare avvio ai campionati della stagione 2020/2021, E. LUBRANO, *Ibidem*, il quale autore ha riportato le analogie di questa situazione con quella prodottasi nel 2018 per il campionato cadetto di calcio. Il rischio corso, nel 2020, è stato quello di trovarsi provvedimenti emanati durante luglio o agosto, mentre erano ancora in svolgimento i campionati di serie A e B, e che la tempistica prevista dall'art. 218 conducesse le controversie ad una conclusione oltre la data prevista per l'inizio della stagione sportiva seguente. A rimedio di tale possibile previsione, l'autore ha auspicato che in sede di conversione il procedimento di fronte alla giustizia amministrativa venisse ridotto a soli cinque o sei giorni complessivi tra primo e secondo grado.

errore o irragionevolezza, che si manifestino in rilevanti illegittimità, come errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi, che riflettano un esercizio non ragionevole del potere derogatorio attribuitole⁶⁸⁹.

Sul punto, la deliberazione n. 38/23 del 10 giugno 2020 del Presidente del Comitato olimpico ha approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia su tali controversie, il quale riporta le norme che regolano il procedimento per la risoluzione delle controversie.

Innanzitutto il collegio giudicante è composto da cinque membri e, in alternativa, data la rilevanza e i profili di principio coinvolti nella questione, questa può essere devoluta alle Sezioni Unite.

L'introduzione del giudizio avviene con ricorso, da trasmettere alla parte intimata e alla Federazione, nel caso sia diversa dalla prima, e da depositare presso la Segreteria accompagnato da atti e documenti, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato; ulteriori atti e documenti sono presentabili ovvero nuove prove sono deducibili, anche dopo la scadenza del termine perentorio, solo se risultano formati successivamente allo stesso (art. 2). Per accedere al servizio di giustizia deve essere versato il contributo, essendo irricevibile il ricorso in caso di mancanza (art. 5, comma 2).

Segue la costituzione della parte intimata, mediante deposito di memoria difensiva insieme ad atti e documenti, la quale va trasmessa alla parte ricorrente e depositata in Segreteria in tre giorni dal deposito del ricorso. Altri controinteressati possono esclusivamente costituirsi, con le medesime modalità e termine, che decorre per costoro dalla pubblicazione della notizia di ricorso sul sito internet del CONI (art. 3). Alle parti è data facoltà di inviare per mezzo di pec, sia alla Segreteria sia alle altre parti costituite, brevi note di udienza, entro le ore nove del giorno in cui si svolgerà l'udienza (art. 3, comma 4).

Dopo almeno quattro giorni dal ricorso è svolta l'udienza, la cui data deve essere stata immediatamente comunicata alle parti. La trattazione è scritta, data la natura cartolare del procedimento, tranne la possibilità di discutere oralmente, concessa dal Presidente del Collegio giudicante, su istanza eccezionale e motivata. La seguente decisione viene adottata

⁶⁸⁹Coll. gar. sport, sez. Un., dec. 26 giugno 2020, n. 27.

senza indugio e immediata è la pubblicazione del dispositivo; invece la decisione è pubblicata entro quindici giorni dall'avvio del giudizio⁶⁹⁰

Ai sensi dell'art. 218, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, la decisione degli organi di giustizia o i provvedimenti di annullamento, prosecuzione e conclusione di competizioni e campionati, di cui al comma 1, qualora il giudizio definitivo non sia intercorso nei termini previsti, sono impugnabili presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, TAR Lazio, sede di Roma⁶⁹¹. Il termine per ricorrere consta di quindici giorni e decorre dalla pubblicazione della decisione impugnata o dalla scadenza del relativo, entro il medesimo il ricorso deve essere notificato e depositato presso la segreteria del giudice, a pena di decadenza. Gli atti processuali hanno i limiti dimensionali previsti dall'art. 129 del c.p.a. per il rito elettorale.

Il giudice può provvedere sulle istanze cautelari pre-udienza, mediante decreto del presidente, qualora rilevi un pregiudizio irreparabile occorrente durante la decisione di merito nei termini previsti⁶⁹².

La discussione avviene alla prima udienza, dopo sette giorni dalla scadenza del termine per depositare il ricorso; eventuali ricorsi incidentali e motivi aggiunti devono essere notificati e depositati prima che l'udienza venga aperta o, se necessario, la discussione della causa può anche essere rinviata per una volta di al più sette giorni.

La definizione del giudizio avviene con sentenza adottata in forma semplificata, la quale deve essere pubblicata entro il giorno seguente, per motivare la decisione il giudice può limitarsi ad un mero richiamo, dunque per relationem, delle argomentazioni che le parti abbiano apportate coi propri scritti, accolte e fatte proprie da chi giudica⁶⁹³. Qualora le questioni presentino una spiccata complessità a tal punto da non permettere la pubblicazione della sentenza all'indomani dell'udienza, si determina un frazionamento temporale: il giorno

⁶⁹⁰ Evidenziandosi così la celerità di questo speciale rito, come anche ritenuto da E. LUBRANO, *Ibidem*, essendo la durata complessiva di ventidue giorni innanzi alla giustizia sportiva e ventitré innanzi a quella amministrativa, per ogni grado; e come recita l'art. 218 del d.l. n.34 del 2020 il decorso del termine perentorio di quindici giorni dal deposito del ricorso equivale a significare il suo respingimento, anche perché l'eventuale decisione sopravvenuta resta priva di effetti.

⁶⁹¹ Per garantire la massima speditezza del procedimento, a questo non si applica la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto, prevista all'art. 54, comma 2 del c.p.a.

⁶⁹² In caso contrario, la decisione sulle domande cautelari sarà presa in occasione dell'udienza collegiale mediante ordinanza, solo quando non sia possibile pubblicare la sentenza in forma semplificata il giorno seguente l'udienza e se il dispositivo pubblicato non applichi una cautela adeguata alle parti.

⁶⁹³ In dottrina si è fatto notare, A.M. GAMBINO-P. SANDULLI-M. MORGESE, *La giustizia sportiva ed il covid 19*, in *Riv. dir. sport.*, 2020, che la sentenza in forma semplificata trova impiego, secondo l'art. 74 c.p.a., quando vi sia manifesta fondatezza, infondatezza o irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità del ricorso e la sua motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

seguito viene pubblicato il dispositivo, mentre la motivazione viene pubblicata nei dieci giorni successivi.

Inoltre, nei quindici giorni successivi al giorno dopo l'udienza, se in questo è pubblicata la sentenza semplificata, ovvero dalla data di pubblicazione della motivazione se frazionata, è proponibile appello al Consiglio di Stato, cui si applicano le medesime regole processuali previste per il primo grado⁶⁹⁴.

⁶⁹⁴ A.M. GAMBINO-P. SANDULLI-M. MORGESE, *Ibidem*, esplicitamente affermano che le regole di tale giudizio sono state sottoposte, al massimo grado, a deformalizzazione e accelerazione.

CAPITOLO IV

ARBITRATO NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E A.D.R.

Sezione I: conciliazione

La conciliazione, insieme ad altri strumenti⁶⁹⁵, è ricompresa nella categoria dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale (detti anche alternative dispute resolution, o a.d.r.⁶⁹⁶). La loro applicazione presenta una spiccata mutevolezza, che ne riguarda non solo la tipologia, ma anche la tecnica di risoluzione e il genere di controversia da risolvere. La loro scelta è generalmente su base volontaria, ma non mancano esperienze, anzi ve ne sono diverse nel mondo sportivo, che dimostrano una certa obbligatorietà dell'impiego.

La categoria delle a.d.r. viene classificata⁶⁹⁷ secondo metodi aggiudicativi o facilitativi, chiamati anche consensuali. Appartengono alla prima specie quegli istituti, come l'arbitrato, che condividono significativi elementi, anche strutturali, col giudizio ordinario, dove quindi un soggetto terzo è chiamato decidere sulla controversia⁶⁹⁸; invece appartengono alla seconda quelli, come la conciliazione, aventi una natura decisamente extragiudiziaria, in cui viene svolta assistenza alle parti affinché sia raggiunta una soluzione concordata⁶⁹⁹. In questa maniera le a.d.r. in senso stretto, quelle consensuali, si fondano sulla esclusiva volontà delle parti, in tutte le sue fasi, dalla nascita all'accordo⁷⁰⁰.

Inoltre, importante caratteristica che fa preferire una soluzione mediante a.d.r. consiste nella tutela della riservatezza e nella soluzione personale e professionale tra le parti contrapposte,

⁶⁹⁵ Per chiarire, altri strumenti aventi il medesimo fine sono: l'arbitrato, la mediazione, il mini-trial, il summary jury trial, l'arb-mediation ed il rent a judge. La loro natura può essere o meno decisionale. Come fin troppo evidente dal nome, alcuni di questi modelli sono contemplati solo presso paesi esteri, per lo più di tradizione anglosassone.

⁶⁹⁶ Vedasi L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, 2009, pagg. 120 e ss., con la collaborazione di E. BRIGANDI'. L'acronimo a.d.r. indica qualsiasi strumento, tecnica o istituto con la funzione di condurre ad una risoluzione delle controversie al di fuori dell'ambito giurisdizionale, permettendo in questo modo di ridurre il carico di ricorsi alla giustizia statale, senza una pronuncia dell'autorità giudiziaria ordinaria.

⁶⁹⁷ M. DI ROCCO-A. SANTI, *La Conciliazione*, in *Teoria e Pratica del Diritto*, 2003, pagg. 77 e ss.

⁶⁹⁸ Sono perciò caratterizzati da una natura definibile extragiurisdizionale, ma non extragiudiziaria, L. COLANTUONI, *Ibidem*.

⁶⁹⁹ G. CABRAS-D. CHIANESE-E. MERLINO-D. NOVIELLO, *Mediazione e conciliazione per le imprese*, 2003, pagg. 45 e ss.

⁷⁰⁰ L. COLANTUONI, *Ibidem*.

i quali rappresentano aspetti di primaria considerazione in un ambiente così mediaticamente sovraesposto⁷⁰¹.

1. La conciliazione in ambito sportivo

Va subito premesso che l'esperienza conciliativa nel settore sportivo attualmente è terminata, ma ha avuto vita, anche in maniera significativa, negli anni passati: prima, con la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e, successivamente, con il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, per poi essere superata con l'avvento del Collegio di Garanzia dello Sport nel 2014. Ciò non toglie che in futuro il legislatore sportivo possa tornare sui suoi passi introducendo soluzioni analoghe per le controversie nello sport.

Il modello conciliativo⁷⁰² si manifesta nel tentativo di raggiungere una soluzione concordata alla lite che vede opposti due soggetti, i quali si rivolgono ad un terzo, che gode di autorevolezza ed imparzialità. La soluzione è alternativa esclusiva al termine del procedimento: o si registra la composizione della lite con l'accordo conciliativo oppure vi è il mancato accordo conciliativo.

La conciliazione, in quanto istituto, è una procedura a base volontaria, negoziale, che favorisce le parti nella ricerca e nel raggiungimento di una soluzione, *ex novo*, consistente in un atto negoziale, attraverso l'opera di assistenza svolta dal conciliatore, che permette il conseguimento di un accordo soddisfacente per entrambe le parti, anche rendendole edotte dei rischi legati ad un futuro contenzioso, a costi contenuti. L'esito negativo del suo esperimento non preclude alle parti di accedere a fasi successive, o la devoluzione della controversia al giudice ordinario oppure la sua rimessione in arbitri.

Questo istituto consensuale si caratterizza per un procedimento privato, volontario e informale: infatti, il conciliatore è un soggetto estraneo ad un organo giurisdizionale, la soluzione conciliativa è scelta liberamente, senza alcuna imposizione ai soggetti contrapposti, non vi sono regole che ne determinano una rigida sequenza, ma proprio il soggetto terzo gode di un'ampia discrezionalità gestionale che conferisce la massima flessibilità alla sua opera di intermediazione. Egli si limita a fissare gli incontri tra le parti per la discussione delle proprie ragioni e non è dotato di alcun potere con cui possa imporre

⁷⁰¹ S. GARDINER, *Sports Law*, 2002.

⁷⁰² Si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2009, pagg. 155 e ss.

coattivamente di addivenire ad un accordo, il cui raggiungimento è esclusivamente dovuto alla positiva volontà delle parti; mentre in caso di netto rifiuto, può solo prenderne atto⁷⁰³. La manifestazione di esito negativo del tentativo è poliforme: una parte decide di non presentarsi all'incontro fissato o di rinunciarci o di non voler continuarlo, essa non accetta l'accordo nei termini proposti dal facilitatore, ambo le parti non riescono a raggiungere un punto di equilibrio tra le proprie pretese, ancora possono esserci motivi procedurali ostativi, a prescindere dal fatto che la parte orienti il proprio comportamento, in questa sede, secondo il principio di buona fede.

Lo scopo, in via definitiva, è quello di far accordare negozialmente le parti, inibendo le istanze più estreme e favorendo una soluzione soddisfattiva per entrambe, che non è limitata da ristrette ragioni di diritto, ma anzi recependo ed applicando direttamente i valori dello sport⁷⁰⁴.

L'ambito di applicazione della conciliazione nello sport è stato in assoluto quello delle controversie di natura commerciale-contrattuale, per le quali non solo si sono opposti atleti a società affiliate, ma vi sono stati anche casi in cui proprio le Federazioni sono state una delle parti che si sono avvalse di questo rimedio. E non sono nemmeno mancate soluzioni consensuali quando si è dibattuto di questioni disciplinari, nonostante si siano espressi dubbi sulla estensibilità e applicabilità della conciliazione per la risoluzione di varie controversie sportive, dunque anche disciplinari oltretutto tecniche⁷⁰⁵. Certamente questa tesi non è praticabile per ogni tipologia di controversia sportiva, come viene ritenuto per quelle vicende di squalifiche per uso di sostanze dopanti, nei riguardi delle quali non è ammessa la loro compromettibilità per ragioni di opportunità giuridico-sociale e di politica criminale.⁷⁰⁶

La riflessione sull'importanza e utilità di una soluzione conciliativa non è venuta meno in dottrina, anzi qualche autore⁷⁰⁷ ha auspicato una rivalutazione ed un recupero dell'esperienza passata, in modo da adattarla all'attuale sistema di giustizia sportiva presso il CONI. Un tale ripristino permetterebbe infatti al mondo sportivo di beneficiare sia di una maggior

⁷⁰³ Per una rassegna di casi di entrambi gli esiti, si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, pagg. 163 e ss.

⁷⁰⁴ Sull'argomento P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, 2004, pagg. 218 e ss. L. COLANTUONI, *Ibidem*, riporta, come esempio ben esplicativo, la vicenda che ha riguardato il pugile Woodball ed il suo manager Warren, che giunsero ad accordo conciliativo con semplicità e rapidità.

⁷⁰⁵ C. NEWMARK, *Is mediation effective for resolving sports disputes?*, in *Sports law*, 2001, n. 5.

⁷⁰⁶ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2009, pag. 157.

⁷⁰⁷ Questo è il pensiero di P. SANDULLI, *La funzione conciliativa del C.O.N.I.*, in *Riv. dir. sport.*, 2021, il quale trae spunto dalle vicende scaturite dal tentativo di alcuni potentissimi club calcistici di istituire una nuova ed esclusiva competizione, la "Superlega", al fine di richiedere riforme urgenti per il mondo sportivo e la sua giustizia da attuare in occasione dell'impiego dei fondi del Recovery Plan.

autorevolezza del Comitato olimpico quale vertice del mondo sportivo sia di una consistente deflazione della domanda di giustizia rivolta ai giudici statali ordinari e amministrativi, per il fatto che la conciliazione fungerebbe da filtro, essendo posta come condizione di procedibilità dell'azione. La soluzione proposta dall'autore sarebbe quella di affiancare al Collegio di Garanzia dello Sport un nuovo organismo, i cui membri sarebbero nominati dalla Giunta nazionale, definito Organismo di mediazione del CONI, da adire proprio prima del ricorso al giudice dello Stato, con un meccanismo simile a quello in vigore per le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: a fronte di un brevissimo allungamento dei tempi, quantificabile in pochi giorni, sarebbe introdotto un momento di riflessione e pacificazione, utile sia a favorire comportamenti leali e probi nello sport sia a esaltare il valore sportivo e la pace sociale sul mero aspetto economico.

2. La funzione conciliativa della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport

Le istanze di celerità ed efficienza, senza trascurare i principi del giusto processo anche nel settore sportivo, costituirono la base per l'istituzione del nuovo organo di giustizia sovrastatale con lo Statuto CONI del 2000, così da ridurre il numero di ricorsi all'autorità giudiziaria statale⁷⁰⁸.

Tra le sue funzioni vi era quella conciliativa, la quale costituiva un passaggio obbligato per l'accesso all'arbitrato innanzi alla Camera stessa per ciascun soggetto che si fosse a questa rivolto per la soluzione di una controversia, fosse sia una Federazione sportiva sia un soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ed addirittura estranei all'ordinamento sportivo.

Fu così adottato il tentativo obbligatorio⁷⁰⁹ di conciliazione nelle controversie che non fossero soggette a meccanismi di impugnazione endofederale, diverse da quelle in materia di doping, esauriti tutti i ricorsi interni alla Federazione ed escluse, se di natura tecnico-disciplinare, quelle riguardo a sanzioni inferiori alla durata di centoventi giorni (art. 12,

⁷⁰⁸ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2009, pag. 158. Tale scelta legislativa traeva ispirazione dalle soluzioni adottate a livello internazionale, dove il ricorso a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie era maggiormente sviluppato e rodato: si osservò la funzionalità del Tribunale arbitrale dello Sport (TAS/CAS) del CIO e gli strumenti di a.d.r. della Francia specialmente, dove il modello conciliativo era di uso primario, rispetto a Spagna in cui la via arbitrale era quella maestra e ai paesi anglosassoni dove invece vi era una varietà di tipologie di a.d.r.

⁷⁰⁹ Obbligatorietà esclusa solo per contenzioso riguardante l'iscrizione a campionati, requisiti per la partecipazione a competizioni internazionali e regolamenti speciali o accordi tra le parti.

comma 3 Statuto 2004). Inoltre, potevano essere devolute attraverso clausola compromissoria anche le controversie in cui una parte fosse costituita da un soggetto non appartenente all'ordinamento sportivo (comma 5). Invece la competenza camerale era esclusa nei casi in cui le Federazioni avessero previsto, per determinate questioni da controvertere, meccanismi procedurali arbitrali interni (comma 6).

Per il funzionamento della Camera venne emanato il Regolamento dal Consiglio Nazionale del CONI, dietro proposta della Giunta. Proprio quello del 2005 modificò in parte la disciplina della conciliazione, allora contenuta al titolo III, superando i regolamenti precedenti.

Esauriti i ricorsi interni o inoppugnabili le decisioni endofederali, la conciliazione veniva attivata con apposita richiesta dai soggetti autorizzati dall'art. 4 e nei casi diversi da sanzioni infra centoventi giorni, antidoping e diniego o revoca dell'affiliazione.

L'istanza (art 5) era presentata in un termine perentorio, decadenziale di trenta giorni dalla data in cui si fosse venuti a conoscenza del fatto o dell'atto da cui scaturiva la controversia, e conteneva le informazioni necessarie a comprendere il caso⁷¹⁰, mentre erano svolti tutti i passaggi burocratici⁷¹¹. Entro sette giorni dal ricevimento, la controparte poteva redigere una memoria documentata, da depositare presso la Camera e da inviare alla parte istante (comma 8).

Dopo la proposizione, il Presidente della Camera designava il conciliatore per la controversia dall'elenco degli arbitri e dei conciliatori; la Segreteria⁷¹² comunicava l'incarico, il nominato dava senza indugio la propria accettazione, insieme alla quale assumeva l'obbligo di riservatezza⁷¹³.

Terzi potevano partecipare al procedimento, presentando le proprie ragioni, legittimazione, interesse e conclusioni; il Presidente della Camera sentiva le parti e decideva sull'ammissione (comma 10).

⁷¹⁰ Queste informazioni erano: indicazione della parte, nomina di procuratori, breve descrizione dei fatti e delle pretese, eventuale documentazione utile, indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali per l'instaurazione della conciliazione, documenti che accertavano la realizzazione delle comunicazioni richieste.

⁷¹¹ Invio a controparte e Federazione, pagamento dei diritti amministrativi, deposito in Segreteria.

⁷¹² Le funzioni di segreteria venivano svolte da funzionari della Segreteria della Camera o, in alternativa, il conciliatore poteva nominare segretario della conciliazione in atto una persona di fiducia (art. 7, comma 4).

⁷¹³ L'attività era svolta a titolo gratuito, veniva solo corrisposto il gettone di presenza per ciascun incontro.

In sette giorni dall'accettazione, le parti erano invitate al primo incontro e ultimo, se positivo. Gli incontri⁷¹⁴ non erano retti da alcuna formalità procedurale, per permettere la massima elasticità al conciliatore nella ricerca dell'accordo, sentendo egli le parti separatamente o congiuntamente, personalmente o a mezzo di procuratori, avendo l'assistenza di esperti, legali o tecnici, ed essendoci la libertà di forma nelle comunicazioni. Ricontrato un interesse diretto e rilevante, il conciliatore poteva invitare altri a partecipare e rivolgersi alle autorità sportive affinché fornissero chiarimenti ed informazioni.

La durata del tentativo era fissata in sessanta giorni, termine perentorio, benché le parti potessero presentare un'istanza motivata per l'ottenimento della proroga del termine. Qualora ciò non fosse avvenuto ovvero l'accordo non fosse stato raggiunto⁷¹⁵, allora la procedura veniva dichiarata estinta dal conciliatore stesso. Invece, in caso di esito positivo, l'accordo raggiunto veniva scritto e firmato sia dalle parti sia dal facilitatore⁷¹⁶. Esso non era in alcun modo considerabile un atto della Camera o del CONI, ma era esclusivamente imputabile alle parti medesime, che dovevano darne esecuzione nei termini che ivi avessero stabilito; la controparte era anche tenuta alla corresponsione di metà dei diritti amministrativi già versati dall'istante⁷¹⁷.

Chiusa la procedura di conciliazione, decorreva il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di arbitrato.

Un'ultima modifica interessò la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nel luglio del 2007, ma ebbe vita breve poiché l'anno successivo essa venne soppressa e sostituita.

⁷¹⁴ Presso la Camera o altro luogo opportuno.

⁷¹⁵ Il mancato raggiungimento di una soluzione soddisfacente non pregiudicava, ai sensi dell'art. 6, comma 8, in alcun modo i diritti delle parti e le dichiarazioni espresse e tutto ciò che era avvenuto all'interno del tentativo non poteva assolutamente essere utilizzato nelle future procedure di arbitrato né per nessun altro scopo o fine.

⁷¹⁶ Il conciliatore poteva anche riservarsi la facoltà di "estraniarsi" dall'accordo appena raggiunto, optando per la non sottoscrizione del verbale, purché fornisse motivata comunicazione scritta alle parti, oppure scegliendo di redigere le proprie osservazioni in merito, nel caso in cui non riconoscesse la conformità dell'accordo alle norme o usi dell'ordinamento sportivo nazionale o internazionale ovvero ai principi di etica sportiva e di equità (comma 9).

⁷¹⁷ Erano previste sanzioni, art. 28, fatto salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, per chi non desse esecuzione alla decisione, contenuta nell'accordo conciliativo, entro un mese comunque derogabile dai conciliatori: infatti, la Camera, attivata dalla richiesta della parte interessata, invitava chi era refrattario ad adempiere in quindici giorni dalla diffida e, se ciò non fosse avvenuto, sarebbe stata divulgata notizia con le modalità del regolamento ed il nome dell'inadempiente sarebbe stato comunicato alle competenti autorità sportive perché venissero adottati i relativi provvedimenti. Ciò valeva anche nei confronti di quanti non ottemperassero al pagamento di diritti amministrativi, onorari e spese, pur restando il diritto dei creditori ad ogni azione che competesse loro.

3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nel Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Lo Statuto CONI del 2008⁷¹⁸ introdusse, come visto nel precedente capitolo due nuovi organi dotati di funzioni divise, che sostituirono la soppressa Camera.

Al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport venne affidata la funzione arbitrale e conciliativa, sebbene fortemente ridimensionata e drasticamente ridotta rispetto alla precedente esperienza, in quanto fu soppressa quale fase autonoma, alternativa e indipendente da quella successiva di arbitrato⁷¹⁹. E all'art. 12-ter, comma 3, primo periodo, venne disposto lapidariamente: *“Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione”*.

Di conseguenza, il Codice dei giudizi innanzi al TNAS e Disciplina degli arbitri⁷²⁰ dettava la relativa disciplina all'art. 20⁷²¹: la procedura contemplata era davvero assai scarna e si sviluppava nella massima elasticità e flessibilità possibile, essendo solamente riportato che il tentativo era svolto sentendo le parti senza particolari formalità, dunque secondo l'assoluta discrezionalità dell'arbitro conciliatore. L'esito positivo veniva registrato, dando atto della conclusione dell'accordo, nel verbale della seduta ovvero mediante un separato documento che doveva essere allegato al primo, con la sottoscrizione sia delle parti sia dell'organo arbitrale; in questa occasione venivano anche determinate spese ed onorari per quanto fino ad allora era stato espletato e in relazione alla natura della controversia. La conciliazione poteva essere effettuata anche attraverso lo smembramento delle plurime domande proposte: quelle, per le quali era stato raggiunto un accordo, trovavano in esso la loro soluzione, mentre per le restanti proseguiva il giudizio arbitrale, che conduceva al lodo per la loro definizione. Veniva comunque concessa una seconda possibilità di avviare la procedura conciliativa, qualora l'organo arbitrale ne avesse ravvisato l'opportunità di rinnovare il tentativo.

⁷¹⁸ Adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1372 del 25 giugno 2008.

⁷¹⁹ La ragione di tale scelta, in controtendenza rispetto al recente passato, risiedeva, secondo L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2009, pag. 176, nello scarso successo, a livello numerico, delle controversie che erano state risolte in sede di conciliazione.

⁷²⁰ In vigore dal 22 gennaio 2009.

⁷²¹ Espressivo del nuovo sistema di giustizia in vigore e delle relative funzioni del TNAS rispetto alla precedente CCAS è la struttura stessa dei due codici o regolamenti: quello di quest'ultimo contemplava, in effetti, la conciliazione all'interno del titolo III, il quale precedeva il successivo titolo IV che disciplinava la procedura arbitrale, mentre il nuovo codice TNAS era costituito da un monolitico indice II, avente ad oggetto l'unica procedura prevista, quella in sede arbitrale, che conteneva al suo interno, senza separazione né precedenza, la conciliazione.

Scarsa rilevanza era data alla soluzione conciliativa in sé, non essendo più contemplato l'obbligo di presentarsi e partecipare all'incontro, per cui l'assenza della parte era considerata un semplice esito negativo del tentativo.

Sezione II: arbitrato sportivo

L'arbitrato sportivo è comunemente definito un mezzo di risoluzione delle controversie, nel settore dello sport, residuale alla giustizia sportiva⁷²² e alternativo alla giustizia statale; ciò assicura, da un lato, l'autonomia dell'ordinamento sportivo e, dall'altro, rapidità ed uniformità decisionali⁷²³, cui si aggiungono la specializzazione degli arbitri che giudicano e la decisione vincolante tra le parti, dalla quale, se non viene rigorosamente osservata, scaturisce una reazione dell'ordinamento sportivo a danno della parte inadempiente del lodo⁷²⁴. Le parti tra cui sorge una questione decidono o hanno già deciso in un momento anteriore, di comune accordo, di rimetterne la definizione ad un organo, il collegio arbitrale o l'arbitro unico, il quale accerta la situazione giuridica soggettiva sottopostagli quanto alla sua esistenza e al suo modo di essere, pervenendo alla decisione mediante il lodo arbitrale⁷²⁵.

Va da subito sottolineato il mutamento che è intercorso presso l'ultimo grado di giustizia sportiva, rifiutando la funzione arbitrale che era stata svolta dalla Camera di Conciliazione e dal TNAS. Come ha potuto categoricamente affermare il Collegio di Garanzia in persona, col parere 23 febbraio 2015, n. 3, secondo il quale la clausola compromissoria, che devolveva al TNAS la risoluzione delle controversie in esame⁷²⁶, non era più valida dopo la soppressione dell'organo per rimettere le stesse al Collegio e, stante l'assenza di una precisa disposizione⁷²⁷, la competenza spettava ai giudici ordinari.

⁷²² C. RASIA, *Gli arbitrati nel diritto sportivo: vecchie e nuove figure*, in E. ZUCCONI GALLI FONSECA-C. RASIA, *Laboratorio di Arbitrato nello Sport*, 2021, pagg. 35 e 36, definisce l'arbitrato nello sport un istituto che residua alla giustizia sportiva federale, che si pone, per le sue caratteristiche a cavallo tra la giustizia statale e quella sportiva: esso infatti ha ad oggetto la soluzione delle liti patrimoniali, che sono rivestite di rilevanza per l'ordinamento giuridico dello Stato.

G. LIOTTA-L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo, Addenda di aggiornamento*, 2015, pag. 9, il richiamo dell'ordinamento sportivo alla clausola compromissoria e quindi al procedimento arbitrale lo si legge come un concreto tentativo di garantire l'autodichia e l'autonomia del settore sportivo, che, con tale previsione, può estendere il proprio controllo anche su quelle controversie in materie che restano estranee alla competenza degli organi di giustizia federale.

Si veda anche E. FANESI, *L'arbitrato quale strumento per una rinnovata autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 3, 2020, pagg. 85 e ss.

⁷²³ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato e giustizia nello sport: inquadramento e linee generali*, in E. ZUCCONI GALLI FONSECA-C. RASIA, *op.cit.*, 2021, pag. 10.

⁷²⁴ C. NOVAZIO, *L'arbitrato sportivo nel professionismo e nel dilettantismo: due sistemi a confronto*, in *Riv. dir. sport.*, 2020.

⁷²⁵ Si veda L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, 2020, pag. 630 e ss.

⁷²⁶ La problematica riguardava le controversie patrimoniali tra gli agenti sportivi, quindi non appartenenti all'ordinamento sportivo, e gli atleti.

⁷²⁷ L'impasse è stata superata con l'adozione del regolamento arbitrale, approvato alla data del 17 dicembre 2019, con la deliberazione n. 1654, il quale ha previsto la possibilità di avere una soluzione arbitrale in queste liti patrimoniali, previste dall'art. 22, comma 2 del regolamento CONI degli agenti sportivi: le parti scelgono l'arbitro o i tre componenti del collegio tra i medesimi membri del Collegio di Garanzia (si veda il paragrafo 9.1 del presente capitolo).

Vengono in questa maniera classificate tre tipologie di arbitrato nello sport: l'arbitrato endofederale, l'arbitrato di lavoro sportivo e l'arbitrato riguardante i rapporti con gli agenti sportivi.

Per il loro giudizio, gli arbitri dovranno contemplare dapprima la *lex specialis*, contenuta nel contratto e nell'accordo collettivo, oltre che nelle norme federali e anche in quelle norme che trattano la disciplina del rapporto lavorativo sportivo di livello sovranazionale, e, in secondo piano, la *lex generalis* del diritto civile e del diritto del lavoro⁷²⁸.

4. La natura e la qualificazione dell'arbitrato

L'arbitrato è una di quelle figure che appartengono agli strumenti alternativi al processo ordinario, esso quindi permette di raggiungere la risoluzione di controversie attraverso vie differenti dal processo ordinario, attribuendo il potere di decidere ad un soggetto terzo dotato di capacità, competenze e preparazione, pur non essendo un magistrato della Repubblica. La sua disciplina è contenuta all'interno del titolo VIII del Codice di procedura civile, riformato dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, emanato in attuazione della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, all'art 1, commi 2 e seguenti, che ha novellato quasi tutte le norme già presenti e introdotto quattordici nuovi articoli⁷²⁹.

La natura sostanziale dell'arbitrato è parzialmente giurisdizionale⁷³⁰, come si evince dalle norme contenute agli artt. 813-ter, comma secondo, che sottopone gli arbitri alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, 816-quinquies, comma terzo, che prevede l'applicazione dell'art. 111 sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso, 819-ter, il quale definisce i rapporti tra gli arbitri e l'autorità giudiziaria circa la competenza delle questioni, 824, comma secondo, sul potere di comunicazione del lodo che gli arbitri possiedono, e 824-bis, per il quale il lodo riporta, dalla data della sua ultima sottoscrizione, efficacia pari a quella della sentenza prodotta dall'autorità giudiziaria. La parzialità affermata si motiva col fatto che la categoria di arbitro resta ben distinta da quella di giudice, poiché manca, per il primo, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (art.

⁷²⁸ V. VIGORITI, *Arbitrato, contenzioso sportivo, sistema CONI*, in www.judicium.it, 2011.

⁷²⁹ Si veda F. TEDIOLI, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Studium iuris*, 2007, fasc. 2, pagg. 139 e ss.

⁷³⁰ Viene infatti definito un surrogato della giurisdizione ordinaria, G. RUFFINI, *L'arbitrato come equivalente della giurisdizione statale: linee evolutive*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, I, pagg. 51 e ss.

813, comma secondo) ed egli non dispone del potere cautelare né di concedere sequestri (art. 818)⁷³¹.

Gli elementi costitutivi vengono riassunti in: negozialità fondante il potere di giudizio, terzietà del giudicante, osservanza delle garanzie procedurali e funzione sostitutiva del giudice ordinario⁷³².

Tutti questi elementi avvicinano arbitrato e giurisdizione ordinaria⁷³³, così che possono applicarsi nel procedimento arbitrale principi e regole che, in origine, si rinvenivano nel procedimento ordinario, come il principio della ragionevole durata del processo e, qui, procedimento arbitrale⁷³⁴ oppure il principio della facoltà per i soggetti giudicanti di determinare termini che siano perentori per le parti⁷³⁵.

4.1 La differenza tra arbitrato rituale e irrituale. La presunzione di ritualità

L'arbitrato non è del tutto unitario, ma prevede una fondamentale distinzione al suo interno tra ritualità e irritualità, pur essendo comune la funzione di devolvere ad arbitri la decisione delle controversie insorte.

La qualificazione di rituale ne consente un maggior avvicinamento e parallelismo con la procedura dinnanzi alla giurisdizione ordinaria, sotto il profilo della decisorietà: infatti, il lodo che consegue ad un arbitrato rituale è paragonabile alla sentenza pronunciata dal giudice, poiché ha i medesimi effetti (art. 824-bis) e, una volta che abbia ricevuto l'exequatur⁷³⁶, viene dotato di efficacia esecutiva nell'ordinamento dello Stato, ai sensi dell'art. 825, e di titolarità

⁷³¹ La tutela cautelare è, di conseguenza, sempre richiesta al giudice statale, individuato secondo le regole del rito cautelare, artt. 669-bis e ss., in particolare l'art. 669-quinquies, nel caso di arbitrato sia rituale sia irrituale

⁷³² S. DALLA MORA, *L'arbitrato tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, alla luce del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria*, in *Riv. giust. sport.*, n. 2, 2007.

⁷³³ Si veda C. NOVAZIO, *op.cit.*, 2020.

⁷³⁴ Cfr. Collegio Arbitrale 29 marzo 2015, in *Giur. it.*, 2016, pag. 671, con nota di L. SALVANESCHI, il quale afferma che vige un principio superiore anche sugli arbitri, per il quale è l'organo giudicante che scandisce il tempo secondo la ragionevole durata del procedimento.

⁷³⁵ Cfr. C. Cass., sez. I, sent. 21 gennaio 2016, n. 1099, in *Corr. giur.*, 2016, 10, pagg. 1272 e ss., con nota di L. SALVANESCHI.

⁷³⁶ La procedura di esecutorietà prevede che con istanza la parte deposita il lodo, insieme all'atto di convenzione di arbitrato, nella cancelleria del Tribunale nel circondario sede di svolgimento dell'arbitrato. Il giudice, dopo averne accertato la regolarità, ne dichiara l'esecutività con decreto. È possibile reclamare questo atto alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza in trenta giorni dalla comunicazione.

a produrre gli ulteriori effetti dell'esecuzione forzata, dell'iscrizione ipotecaria e della trascrizione e annotazione nei registri immobiliari⁷³⁷.

Invece, l'arbitrato irrituale o libero⁷³⁸ si configura quale una procedura che permette alle parti di trovare una soluzione, su base negoziale, alla controversia che le oppone: l'arbitro è ritenuto un mediatore, un amichevole compositore, e il lodo non è, in questo caso, un atto giurisdizionale di natura processuale, bensì un negozio giuridico⁷³⁹, espressione dell'autonomia contrattuale dei soggetti che vi partecipano⁷⁴⁰. I paciscenti possono difatti stabilire espressamente, per iscritto, che la controversia sia definita con la determinazione contrattuale⁷⁴¹, derogando al principio che afferma, di base, la ritualità dell'arbitrato⁷⁴²; deve quindi essere ricercata e interpretata la comune volontà delle parti⁷⁴³.

Il regime giuridico e l'efficacia del lodo rituale sono ben diversi da quelli dell'irrituale⁷⁴⁴: il primo viene depositato per l'appunto presso la cancelleria del Tribunale del luogo di pronunciamento, acquisendo quell'efficacia esecutiva che il lodo irrituale non potrà mai ottenere, perché ad esso è chiaramente inapplicabile l'art. 825. Per il secondo, non potendo questo essere depositato, si dovrebbe passare attraverso un giudizio di cognizione presso il giudice ordinario; proprio l'impossibilità di procedere al deposito non fa uscire il lodo dall'ordinamento sportivo e ciò è una garanzia per la sua indipendenza.

⁷³⁷ M. SANINO, *Giustizia sportiva*, 2016, pag. 211.

⁷³⁸ L'arbitrato irrituale è esterno al codice di procedura e si fonda sulla piena autonomia privata con validità esclusivamente negoziale, come fu legittimato dalla C. Cass., Torino, 27 dicembre 1904. La sua disciplina è attualmente contenuta all'art. 808-ter, che fissa il criterio dell'"in dubio pro arbitrato rituale".

⁷³⁹ Viene per l'appunto definito arbitrato con lodo contrattuale da C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, III, 2019, pag. 352, poiché non comprende tutti i caratteri strutturali del giudizio, bensì unisce quelli della transazione con quelli del giudizio, tra cui il principio del contraddittorio, permettendo di essere qualificato come processo privato.

⁷⁴⁰ Cfr. G. VERDE, *Arbitrato irrituale*, in *Riv. arb.*, 2005, pag. 665.

⁷⁴¹ Questo arbitrato viene definito da M. CURTI, *L'arbitrato irrituale nella nuova riforma dell'arbitrato*, in *Quotidiano Giuridico IPSOA* on-line, 2006, un contratto atipico a formazione progressiva complessa.

⁷⁴² Tale orientamento è stato confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità: C. Cass., 9 giugno 1982, n. 2945; C. Cass., 20 marzo 1990, n. 2315, in *Riv. arb.*, 1991, pag. 518, con nota di E. FAZZALARI, *In dubio... pro arbitrato rituale*. Parte della dottrina si è opposta a questo principio: L. MONTESANO, *Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell'arbitrato rituale*, in *Foro it.*, 1983, V, pag. 163; G. GABRIELLI, *Considerazioni sull'interpretazione e sull'individualità della clausola compromissoria*, in *Vita not.*, 1988, pag. 978.

La maggior parte degli studiosi è stata però favorevole, C. PUNZI, *Atti del Convegno su "La giustizia nello Sport. Rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione dello Stato"*, 1986.

Oggi i dubbi sono dipanati dal dato letterale dell'art. 808-ter.

⁷⁴³ M. SANINO, *Ibidem*.

⁷⁴⁴ Proprio su questo punto si fonda la netta distinzione, secondo C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Ibidem*, 2019.

Da ciò deriva un'ulteriore e distintiva differenza⁷⁴⁵ riguardo l'impugnazione: il primo lodo è impugnabile, ex art. 827 e ss., per nullità⁷⁴⁶, revocazione e opposizione di terzo, davanti alla Corte di appello nel cui distretto vi è la sede dell'arbitrato, invece il secondo potrà essere impugnato per motivi di nullità e annullabilità del negozio giuridico⁷⁴⁷, per quelli previsti dall'art. 808-ter, comma secondo⁷⁴⁸, innanzi al competente giudice di primo grado, passandosi per un ordinario giudizio di cognizione.

Viene segnalato che la presunta maggior resistenza del lodo irrituale nell'arbitrato di lavoro sia messa in discussione dalla presenza di numerose norme inderogabili nella materia e, come espresso dalla giurisprudenza⁷⁴⁹, dal controllo svolto dal giudice del lavoro in sede d'impugnazione, che può, d'ufficio, sollevare un motivo di nullità contrattuale che le parti non abbiano rilevato precedentemente. È invece discussa⁷⁵⁰ l'impugnabilità del lodo irrituale di lavoro per aver violato i contratti e gli accordi collettivi.

Per il resto, molti sono i punti in comune tra le due figure: entrambi operano col limite dei diritti indisponibili, l'obiettivo è la risoluzione di una controversia mediante un procedimento pressoché identico. Ciò ha permesso un'estensione delle regole che lo disciplinano, potendosi impiegare quelle destinate all'arbitrato rituale e, più in generale, tutte quelle del codice di procedura, purché siano non incompatibili con le caratteristiche del lodo contrattuale⁷⁵¹.

Venendo all'ambito sportivo, riguardo al rapporto lavorativo tra società e atleti tesserati, l'arbitrato instaurato secondo l'art. 4, comma quinto, della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le

⁷⁴⁵ Va registrato il contrasto in dottrina tra chi ha ritenuto, da un lato, che le norme generali del Capo I fossero applicabili ad entrambi gli arbitrati, mentre le successive solo per quello rituale (M. CURTI, *Il nuovo statuto dell'arbitrato. Le novità di ordine sistematico introdotte dal d.lgs. 40/2006*, in *Quotidiano Giuridico IPSOA* online, 2006, e G. VERDE, *Arbitrato irrituale*, in *La riforma della disciplina dell'arbitrato*, 2006, pag. 14) e, dall'opposto, c'è chi ha affermato che l'arbitrato irrituale segue la disciplina prevista per quello rituale, con la sola eccezione relativa all'impugnazione.

⁷⁴⁶ I tassativi motivi di nullità sono elencati all'art. 829, comma primo, inoltre l'impugnazione è ammessa per violazione delle regole di diritto nelle controversie di lavoro e lo è sempre per contrarietà all'ordine pubblico.

⁷⁴⁷ Questi sono: contrarietà a norme imperative, incapacità di una delle parti o degli arbitri, errore (di fatto essenziale, ex multis C. Cass., sez. I, sent. 13 febbraio 2009, n. 3637), violenza, dolo, eccesso dei limiti di mandato.

⁷⁴⁸ Invalidità della convenzione d'arbitrato, pronuncia arbitrale su conclusioni oltre i limiti, nomina degli arbitri incurante delle forme e dei modi stabiliti in detta convenzione, lodo pronunciato da chi non era nominabile quale arbitro, violazione delle regole poste dalle parti come condizioni di validità, violazione del principio del contraddittorio.

Secondo V. BARTOLINI, *La scelta delle parti fra arbitrato rituale ed irrituale. L'interpretazione della clausola compromissoria fra incertezze giurisprudenziali e interventi legislativi*, in *N. giur. civ.*, 2008, pag. 148, i motivi di impugnazione del lodo irrituale riprendono, pur in forma più breve, quelli del rituale.

⁷⁴⁹ C. Cass., sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26243.

⁷⁵⁰ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 29.

⁷⁵¹ F.P. LUISO, *Diritto processuale civile, Vol. 5, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, 2014, pag. 105.

norme federali viene ricondotto all'irritualità dalla Corte di Cassazione⁷⁵², anche a sezione lavoro⁷⁵³, dopo una precedente fase in cui si erano accumulate pronunce di opposto tenore⁷⁵⁴. La scelta in senso irrituale⁷⁵⁵ è fondata nelle stesse definizioni delle Federazioni presenti nei relativi regolamenti⁷⁵⁶, almeno nella maggior parte dei casi, per la peculiarità della maggior libertà nelle forme e maggior stabilità del lodo⁷⁵⁷, cosa che accresce ancor più in materia lavoristica, con l'eccezione posta all'art. 135 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, il quale adotta il modello rituale per la Camera arbitrale per le vertenze economiche della Federazione calcio, attraverso un espresso rinvio agli artt. 806 e ss.⁷⁵⁸, ed anche negli accordi collettivi e nel contratto individuale di riferimento⁷⁵⁹. In favore della qualificazione irrituale si è espressa anche la dottrina⁷⁶⁰, pur frammentata in due correnti in merito alla distinzione tra questo e quello rituale, tra chi⁷⁶¹ ha ritenuto che l'unica differenza consistesse nell'idoneità a ricevere la dichiarazione di esecutività dell'ultimo e chi⁷⁶², in nome dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, ha qualificato il lodo irrituale perché non è

⁷⁵² C. Cass, sez. I, sent. 17 novembre 1999, n. 12728.

⁷⁵³ C. Cass., sez. Lav., sentt. 2 aprile 1998, n. 3240 e 6 aprile 1990, n. 2889.

⁷⁵⁴ Si prenda a modello C. Cass, sez. Un., 1° marzo 1983, n. 1531.

⁷⁵⁵ Secondo l'opinione di E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato dello sport: una better alternative*, in *Riv. dir. sport.*, 2017, la preferenza per la configurazione nel senso dell'irritualità è da ricercare nell'"esigenza di distacco dall'ordinamento statuale, tipica delle organizzazioni che aspirano ad un'autoregolamentazione", motivata più da ragioni ideologiche che da oggettivi vantaggi.

⁷⁵⁶ In dottrina, come E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Ibidem*, viene fatto auspicio che sia fatta la massima chiarezza circa la tipologia di arbitrato che le Federazioni intendano adottare nelle proprie carte.

⁷⁵⁷ Come riconosce anche la pronuncia della C. Cass., sez. lav., sent. 1° agosto 2003, n. 11751. Circa la libertà di forma, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Ibidem*, rileva che è troppo affrettato ridurre l'intera disciplina dell'arbitrato libero ad una sola norma, essendo ad esso applicabili per via analogica alcune norme proprie di quello rituale, come statuito dalla C. Cass., sez. I, sent. 21 luglio 2010, n. 17114, in riferimento all'art. 810 c.p.c., oltre a tutte le garanzie di terzietà e contraddittorio che appartengono ad un giudizio, essendolo in definitiva l'arbitrato irrituale, in quanto finalizzato all'accertamento dei diritti e non alla semplice composizione transattiva delle liti.

Per quanto riguarda la stabilità del lodo, l'autrice ricorda che è vero che l'art. 808-ter contiene un numero inferiore di motivi di annullamento, però a questi vanno aggiunti i motivi di impugnazione dei negozi, poiché pur si tratta di una determinazione contrattuale. Inoltre esso è impugnabile per violazione di norme imperative, a differenza dell'arbitrato rituale impugnabile per, la più ristretta, contrarietà all'ordine pubblico, e secondo C. Cass., sez. Un., sent. 12 dicembre 2014, n. 26243 il giudice dell'impugnazione ha il potere di rilevare un motivo di nullità del lodo, d'ufficio, effettuando quindi un controllo diretto. Altro elemento di dubbio per l'autrice attiene al lodo intercorso in materia lavoristica, sembrando la maggior resistenza intaccata dalle numerose leggi imperative, mentre non appare impugnabile per violazione di contratti e accordi collettivi, a meno che non venga fatta rilevare attraverso l'art. 808-ter, n. 4.

⁷⁵⁸ Art. 135: "Il procedimento arbitrale si svolge nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento della Camera arbitrale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile."

⁷⁵⁹ M. SPERDUTI, *I regolamenti dei collegi arbitrali nel calcio*, in *Riv. dir. econ. sport.*, n. 1, 2012, pag. 133.

⁷⁶⁰ M. ROSATI, *Istituzioni di diritto sportivo*, 1999, pagg. 133 e ss.; V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, 2004, pagg. 31 e ss.; M. VESCOVI, *Le clausole compromissorie nei contratti collettivi di lavoro*, in *Riv. giust. sport.*, n. 2, 2008, pag. 17, a favore della tesi che sostiene l'irritualità si adducono elementi quali il linguaggio impiegato e la scelta di arbitri da elenchi predeterminati collocati presso le Federazioni.

⁷⁶¹ R. FRASCAROLI, *Sport*, in *Enc. Dir.*, 1990, pagg. 513 e ss.

⁷⁶² F.P. LUIISO, *La giustizia sportiva*, 1975.

necessario alcun deposito e, procedendo in tale direzione, il controllo del giudice statale sull'esecuzione viene meno⁷⁶³.

Concorde è stato il parere pronunciato dal Collegio di Garanzia dello sport, in sede consultiva⁷⁶⁴, che ha rivelato “*l'univoco convincimento che si tratti di arbitrato irrituale*”, quindi con l'impugnativa presso il giudice di accertamento possono essere fatti valere i vizi di formazione della volontà contrattuale e viene confermata la maggior stabilità del lodo irrituale rispetto a quello rituale, in virtù della prevalenza dell'autonomia privata nel giudizio stesso di accertamento⁷⁶⁵.

Ancora viene rilevato⁷⁶⁶ per l'arbitrato di lavoro sportivo che, da un verso, l'arbitrato debba essere previsto dalla legge, come l'art. 4 della l. n. 91 del 1981 e l'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2021, o dai contratti collettivi, ex art. 412-ter c.p.c., dall'altro, quello irrituale di lavoro deve essere conforme al disposto dell'art. 5, della l. 11 agosto 1973, n. 533, che ammette tale tipologia di istituto per le controversie sui rapporti di lavoro quando ciò sia previsto dalla legge o dai contratti e accordi collettivi⁷⁶⁷, facendo in modo che le parti mantengano la propria facoltà di adire l'autorità giudiziaria in quest'ultimo caso, quindi permettendo loro di disattendere la clausola compromissoria⁷⁶⁸ non appena sorga la questione litigiosa, invece non potendola eludere, ma divenendo vincolati, quando sia redatto un compromesso a lite. Viene rilevato⁷⁶⁹ che, essendo pertanto l'arbitrato di lavoro sportivo sia irrituale sia previsto dalla appena nominata legge n. 91 del 1981, per le parti non c'è pregiudizio nell'adire l'autorità giudiziaria ordinaria e ciò è in sintonia con quella parte della riforma del processo lavoristico che ha introdotto gli artt. 412-ter e 412-quater, secondo i quali non è prevista a pena di nullità la possibilità di ricorrere al giudice ordinario e alle parti viene concesso di poter dichiarare previamente per iscritto l'accettazione della decisione

⁷⁶³ Come spiega L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, 2009, pag. 536.

⁷⁶⁴ Coll. gar. sport., sez. cons., 23 febbraio 2015, n. 3, nota n. 12.

⁷⁶⁵ Come in precedenza attestato dalla Cassazione (ex multis, sez. Lav., sent. 4 aprile 2002, n. 4841).

⁷⁶⁶ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 30.

⁷⁶⁷ L. COLANTUONI, *Ibidem*, la giurisprudenza (quella di cui alle note n. 56, 57 e 61) e la dottrina (G. VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 2001, pagg. 987 e ss.; V. VIGORITI, *op. cit.*, pagg. 19-21) hanno concordato sulla natura irrituale di tale arbitrato per controversie di lavoro tra società e tesserati.

⁷⁶⁸ Sul punto E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017, individua la facoltatività della clausola compromissoria quando l'arbitrato sia previsto solo dagli accordi e contratti collettivi, così venendo intaccata quell'aura di maggior stabilità del lodo irrituale.

⁷⁶⁹ M. VESCOVI, *Ibidem*, con un'interpretazione adattabile anche alla nuova disciplina riformata dall'art. 31 della legge n. 4 novembre 2010, n. 183. L'autore sostiene che la qualifica irrituale data all'arbitrato del lavoro sportivo permette una soluzione assolutamente compatibile con l'ordinamento statuale e non consente a quest'ultimo di accedere a quello sportivo, in considerazione del fatto che l'atleta accetta, al momento del proprio tesseramento, determinate regole e metodi, i quali potrebbero non essere compatibili con quelli dell'ordinamento generale, sebbene non possa dissentire poiché rimarrebbe escluso dalla Federazione.

arbitrale, negandosi la facoltà di impugnare il lodo; ciò qualifica con ancor più consistenza irrituale l'arbitrato previsto dagli accordi collettivi nel lavoro sportivo e nega la cosiddetta "occulta obbligatorietà" di tale istituto.

Deve essere, infine, annotato il fatto che il nuovo art. 412-quater c.p.c. permette alle parti di depositare il lodo irrituale di lavoro nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione si è insediato l'arbitrato, affinché, una volta che sia stata accertata la regolarità formale del risultato, il lodo acquisti efficacia esecutiva con decreto; ciò consente di ridurre le distanze tra le due tipologie di arbitrato⁷⁷⁰. Nella maggior parte dei casi sono proprio gli accordi collettivi e i regolamenti di procedura a definire la natura irrituale della soluzione arbitrale, per cui si presume la ritualità se non specificato, anche nel settore dello sport⁷⁷¹.

4.2 La differenza tra arbitrato amministrato e regolamentato

Una differenza tra gli arbitrati risiede nei criteri della procedura da compiere, i quali possono essere individuati dalle parti o dagli arbitri stessi ovvero contenuti all'interno di regolamenti già precostituiti. Da questa distinzione discendono: arbitrato ad hoc, arbitrato amministrato e arbitrato regolamentato.

Il primo vede la sua organizzazione approntata dai soggetti partecipanti all'arbitrato mediante la convenzione di arbitrato e l'integrazione delle norme suppletive e imperative di legge, senza l'ausilio di alcun organismo esterno, nel senso che le parti si limitano a pattuire la via arbitrale. Tale istituto ha la caratteristica di mettere massimamente in risalto l'autonomia privata, potendo venire adottata una procedura arbitrale che si adatti perfettamente alle specificità del caso; al contempo è necessaria una adeguata capacità regolativa della procedura arbitrale attraverso una convenzione che sia completa ed accurata, oltre ad un approccio volitivo e collaborativo di tutte le parti, la cui assenza causerebbe forti rallentamenti e vanificherebbe totalmente questa scelta.

Proprio per evitare che si verifichi una simile situazione, spesso le parti richiamano nella propria convenzione il regolamento di una determinata istituzione arbitrale, a garanzia di

⁷⁷⁰ Sempre M. VESCOVI, *Ibidem*.

⁷⁷¹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Quel che resta dell'arbitrato sportivo (dopo il nuovo CGS 2014)*, in *Riv. dir. sport.*, 2015, non è più possibile identificare il carattere irrituale da meri indici presuntivi; in caso di dubbio prevale la forma rituale dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, superando ciò che la giurisprudenza aveva affermato anteriormente.

tempi e costi maggiormente certi (es. il regolamento della Camera Arbitrale di Milano), dando vita ad un arbitrato regolamentato.

L'alternativa consiste nel rivolgersi ad un'istituzione o organismo arbitrale permanente, la quale impiega il proprio regolamento per disciplinare l'intero procedimento nelle sue fasi, risolvendo così eventuali intralci nello svolgimento, e offre soluzioni logistico-amministrative, come possono essere banalmente il luogo in cui incontrarsi e la segreteria. Molteplici sono i vantaggi di questa scelta⁷⁷²: innanzitutto le parti non si devono accordare in merito all'individuazione delle regole della procedura, evitandosi in questo modo un primo possibile momento di frizione a causa del disaccordo, vengono rimossi al massimo grado gli ostacoli che possono pur sorgere nel procedimento, vi è chi supervisiona e vigila sull'operato degli arbitri, garantendo efficacia e rapidità, inoltre si conoscono in anticipo i costi e i tempi dell'arbitrato e, generalmente, vengono ridotte le probabilità di impugnazione e di opposizione del lodo, con annesso ricorso al giudice statale.

Per accedervi, le parti possono fare rinvio, nella convenzione di arbitrato, al regolamento arbitrale precostituito; se le disposizioni dell'una contrastano con quelle dell'altro, prevalgono le prime. Alle istituzioni associative e di categoria è fatto divieto di nomina degli arbitri nelle controversie tra propri associati o appartenenti e terzi. L'istituzione arbitrale può rifiutarsi di amministrare l'arbitrato, allora la convenzione mantiene l'efficacia e si applicano le norme del codice al posto del regolamento (art. 832⁷⁷³).

Gli arbitrati che vengono svolti nello sport non sono di così facile collocazione, poiché presentano alcuni aspetti che non sono omogenei né riconducibili ad un'unica categoria in toto. Limitandoci al settore calcistico e rimandando per una visione più completa e nel dettaglio di questo e altri sport al prosieguo dell'elaborato, si afferma⁷⁷⁴ che quello relativo alla lega B e C si avvicina fortemente ad un arbitrato amministrato per la forma e i contenuti,

⁷⁷² Si veda M. MANTELLI, *Arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato: le differenze*, 2020.

⁷⁷³ La disciplina codicistica sull'arbitrato amministrato e regolamentato è rinvenibile all'art. 832, il quale permette alla convenzione arbitrale di fare rinvio ad un regolamento precostituito. Se così avviene si applicano i commi secondo, terzo e quinto: se convenzione e regolamento contrastano, prevale la prima, se vi è successione di regolamenti nel tempo e le parti non hanno convenuto, si applica il regolamento vigente al momento iniziale del procedimento, infine nel regolamento possono essere previsti casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri ulteriori a quelli della legge, in ragione del quale si parla di ricusazione amministrata. Secondo il sesto comma la convenzione mantiene efficacia anche se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare la procedura. A tutela dell'imparzialità degli arbitri, il quarto comma dispone il divieto per le istituzioni associative e rappresentative di categorie professionali di nominare arbitri nelle controversie tra i propri associati o rappresentati e soggetti terzi.

⁷⁷⁴ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 28, l'autrice aggiunge anche che l'arbitrato della Camera arbitrale per le vertenze economiche della FIGC ha la peculiarità di affidarsi ad arbitri che appartengono all'ente amministratore stesso.

mentre quello della Lega A è più difficilmente classificabile, per cui lo si definisce regolamentato; secondo alcuni⁷⁷⁵, l'arbitrato è amministrato e presenta regole che sono concordate tra le rispettive associazioni di categoria e non sono derogabili né dalle parti litigiose né dagli arbitri, invece per altri⁷⁷⁶ la disciplina viene dettata dai regolamenti procedurali che le Federazioni adottano.

4.3 La valenza pubblicistica o privatistica

Un ampio dibattito si è avuto nella dottrina processualciviltistica⁷⁷⁷ nei riguardi della valenza e della natura del procedimento arbitrale e, di conseguenza, anche del lodo, in parte dovuto allo spazio lasciato vuoto dalla mancata definizione della questione da parte del legislatore. Le posizioni assunte dagli interpreti, cui si sommano le pronunce giurisprudenziali⁷⁷⁸, sono

⁷⁷⁵ Di questo avviso si conta V. VIGORITI, *op. cit.*, 2011.

⁷⁷⁶ F. CAMPIONE, *Il punto sull'arbitrato sportivo*, in *Riv. arb.*, 2010, 3, pag. 513, l'autore aggiunge che lo schema si discosta da quello previsto dagli artt. 806 e ss. c.p.c. andando a configurare un arbitrato di tipo irrituale.

⁷⁷⁷ Alimentarono la contesa le opposte posizioni in senso contrattualistico di G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 1933, e in termini pubblicistici di U. ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, 1944.

⁷⁷⁸ La giurisprudenza si è rivelata oscillante sul punto, attraversando tre fasi: dall'introduzione del codice nel 1940 fino al 2000 ha accolto l'orientamento giurisdizionale, successivamente ha mutato parere a favore di quello privatistico, per tornare dal 2013 sui propri passi.

L'orientamento pubblicistico era maggioritario, come provano le sentenze C. Cass, sent. 1° febbraio 1999, n. 833, 16 maggio 1997, n. 4347, 8 settembre 1997, n. 8735, 10 luglio 1993, n. 7604, sebbene non siano mancate alcune eccezioni come C. Cass., 4 ottobre 1994, n. 8046, che aveva riconosciuto identità di natura e funzione tra i due arbitrati, attribuendo loro la natura privatistica per la regolamentazione negoziale degli interessi confliggenti.

In seguito avvenne la svolta negoziale con la sentenza C. Cass., sez. Un., sent. 3 agosto 2000, n. 527, la quale ha valorizzato le innovazioni introdotte nel 1994, in particolare quella che ha riguardato la sostituzione del termine "sentenza arbitrale" con quello di "lodo". Nel frattempo la Corte costituzionale, sent. 28 novembre 2001, n. 376, assunse un orientamento differente, aprendo agli arbitri rituali la possibilità di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, per le funzioni giudicanti svolte da parte di questi soggetti pur estranei all'organizzazione della giurisdizione e posti in posizione *super partes*, riconoscendo all'arbitrato il fatto di essere un procedimento disciplinato dal codice di procedura civile e di avere quelle garanzie tipiche della giurisdizione civile ordinaria, non risultando differenze col giudizio innanzi agli organi dello Stato anche sotto il profilo della ricerca e dell'interpretazione delle norme applicabili; a questa ricostruzione resistettero C. Cass., sez. Un., sent. 25 giugno 2001, n. 9289.

La contro-svolta avvenne posteriormente alla sentenza della Corte costituzionale, 16 luglio 2013, n. 223, la quale dichiarò l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 819-ter nella parte in cui esclude l'applicabilità, nei rapporti tra arbitrato e processo, delle regole previste all'art. 50 c.p.c., riguardo la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, argomentando che la riforma del 2006 ha confermato per l'arbitrato la funzione sostitutiva della giustizia pubblica, e anche degli atti istruttori assunti. Allora intervennero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sent. 25 ottobre 2013, n. 24153, rimediando al precedente orientamento assunto e affermando che l'attività svolta dagli arbitri rituali si caratterizza per la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione dei giudici ordinari, dunque figurandosi una questione di competenza nel decidere a chi spetti una controversia. Tale posizione è stata recepita o condivisa dalla successiva giurisprudenza sia di legittimità sia di merito.

in definitiva riconducibili a tre teorie: la giurisdizionale, alternativamente processuale o pubblicistica, la contrattuale o privatistica e quella mista.

La discussione si è protratta nel tempo lungo le modifiche che sono intervenute, poiché si basa sulla natura e sulla conformazione stessa dell'arbitrato, per il fatto che l'istituto scaturisce da quell'atto negoziale ad effetti processuali, chiamato convenzione d'arbitrato, e sfocia in quel provvedimento di natura decisoria, detto lodo, il quale può essere produttivo di effetti pari a quelli pronunciati con sentenza da parte dell'autorità giudiziaria⁷⁷⁹.

La teoria pubblicistica dipinge il procedimento arbitrale come un vero e proprio processo giurisdizionale in tutto, quindi parifica la funzione degli arbitri a quella dei giudici ordinari, pur con le differenze del caso, consistenti nella loro estraneità alla categoria dei magistrati, con il risultato della uguaglianza del lodo con la sentenza. Questa teoria pone così maggior attenzione sulla natura e gli effetti del dictum arbitrale che sulla natura contrattuale della convenzione di arbitrato.

All'opposto la teoria privatistica riconduce il ruolo degli arbitri e il risultato di questa procedura nel recinto dell'autonomia privata; dunque, il vigore del lodo deriva non dagli effetti di sentenza, ma dalla forza di legge di cui è dotato il contratto tra le parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c.

In posizione di mezzo è stata adottata la teoria cosiddetta mista, che tende a salvare entrambe le posizioni delle due tesi: bisogna valorizzare la specificità della soluzione arbitrale, senza ridurlo al semplice negozio giuridico.

Le riforme che si sono susseguite, in materia di arbitrato, dal 1865 in avanti, quindi 1940, 1983, 1994, per culminare in quella del 2006, hanno notevolmente modificato la disciplina e parallelamente hanno fornito appoggio alle tesi propugnate da quegli autori riconducibili alla teoria giurisdizionale⁷⁸⁰. Con la disposizione di cui all'art. 824-bis, infatti, il legislatore ha finalmente assicurato al lodo *“gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità*

⁷⁷⁹ M. RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, 2010, pag. 41.

⁷⁸⁰ Si veda M. BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in BOVE-CECCHIELLA, *Il nuovo processo civile*, 2006, pag. 61.

giudiziaria”⁷⁸¹, rafforzando in tal modo queste posizioni⁷⁸²; stessa cosa è avvenuta col dato testuale dell’art. 819-ter, poiché i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria sono stati inseriti nell’ambito della competenza⁷⁸³, conferendo pertanto ad entrambi la funzione giurisdizionale⁷⁸⁴. I fautori di questa tesi, muovendo dall’art. 816-quinquies, sull’intervento di terzi e successione nel diritto controverso, attribuiscono al lodo effetti analoghi a quelli della sentenza anche nei confronti dei terzi⁷⁸⁵ e degli aventi causa delle parti originarie⁷⁸⁶.

Nonostante la riforma, un fronte di opposizione ha continuato a sostenere la natura privatistica dell’istituto dell’arbitrato: il lodo definisce il rapporto controverso, ma i suoi effetti non possono equipararsi a quelli della sentenza ed esso non assume l’autorità di cosa giudicata prevista dall’art. 2909 c.c., stante le previsioni contenute agli artt. 824-bis e 825 c.p.c. Difatti l’art. 824-bis stesso conferirebbe al lodo gli effetti, ma non l’autorità né la forza della pronuncia giudiziale⁷⁸⁷. Questa frangia si è spinta fino a sollevare dubbi relativi alla costituzionalità della norma, per presunto contrasto con l’art. 102 della Costituzione⁷⁸⁸.

Vi sono ancora altri elementi testuali che foraggiano la natura privatistica, secondo i suoi sostenitori, come l’art. 829, comma 1, n. 8), che continua a mantenere distinti lodo e sentenza e verrebbe confermata dall’art. 2945 c.c.⁷⁸⁹, la mancanza della qualifica di pubblico ufficiale dell’arbitro e la subordinazione del lodo al procedimento di *exequatur*⁷⁹⁰. Numerosi dubbi

⁷⁸¹ E. MARINUCCI, *Sub art. 824-bis*, in AA. VV., *Commentario del codice di procedura civile*, 2014, pag. 645, considera questo articolo quello maggiormente significativo dell’evoluzione storica che si è compiuta, facendo culminare il dibattito sulla natura dell’arbitrato e sull’efficacia del lodo che si era sviluppato fin dal codice del 1865. Della stessa idea sono L. SALVANESCHI, *Sub art. 824-bis*, in AA. VV., *op. cit.*, 2014, pag. 790, e M. BOVE, *op. cit.*, 2006, pag. 91.

Cfr. L.P. COMOGLIO, *Sub art. 1*, in AA. VV., *op. cit.*, 2014, il quale interpreta l’intervento del legislatore come reazione agli orientamenti giurisprudenziali, ma ritiene dubbio che attribuire al lodo gli effetti della sentenza sia sufficiente ad accantonare la tesi privatistica.

⁷⁸² Come può osservarsi in E.F. RICCI, *La Cassazione si pronuncia ancora sulla <<natura>> della convenzione di arbitrato rituale: tra l’attaccamento a vecchi schemi e qualche incertezza concettuale*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pagg. 1295 e 1296.

⁷⁸³ Tale norma era stata anche elemento utile alla contraria tesi privatistica, per l’inapplicabilità della riassunzione e quindi l’avvenimento della *translatio iudicii*, fino alla pronuncia della Corte costituzionale, 19 luglio 2013, n. 223, la quale dichiarò l’illegittimità costituzionale del secondo comma, nella parte in cui escludeva l’applicabilità, nei rapporti tra arbitrato e processo, delle regole dell’art. 50 c.p.c., superandosi così le critiche espresse dalla dottrina (R. MURONI, *La pendenza del giudizio arbitrale*, 2008, pag. 123).

⁷⁸⁴ Come ritenuto da F. CORSINI, *Prime riflessioni sulla nuova riforma dell’arbitrato*, in *Contratti*, 2006, pag. 515.

⁷⁸⁵ In merito agli effetti prodotti, A. PROTO PISANI, *I limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile. Una parabola di studi*, 2015.

⁷⁸⁶ In riferimento al successore a titolo particolare nel diritto controverso, M. GRADI, *Sub art. 816-quinquies*, in AA. VV., *op. cit.*, 2014, pag. 438.

⁷⁸⁷ Si veda C. PUNZI, *Disegno sistematico dell’arbitrato*, Vol. II, 2012, pag. 412.

⁷⁸⁸ In riferimento alla questione di legittimità costituzionale, E. FAZZALARI, *Questione di legittimità costituzionale*, in AA. VV., *La riforma della disciplina dell’arbitrato*, 2006, pag. 41.

⁷⁸⁹ C. PUNZI, *Ibidem*, e F. CARPI, *Sub art. 824-bis*, in AA. VV., *op. cit.*, pag. 594.

⁷⁹⁰ E. FAZZALARI, *op. cit.*, pag. 5.

sono stati sollevati anche nei riguardi dell'art. 819-ter, sostenendosi che la relazione tra arbitri e giudici non sia riconducibile a rapporti di competenza per le ragioni che il regolamento di competenza è esperibile verso la sentenza ma non verso il lodo, per il quale è approntata l'impugnazione per nullità; si aggiunga che l'eccezione di convenzione di arbitrato, definita eccezione di incompetenza, viene decisa con sentenza e non con ordinanza (come prevede l'art. 279 c.p.c. per le decisioni su questioni di competenza) e le domande giudiziali relative all'invalidità o inefficacia della convenzione, non pendente il procedimento arbitrale, non costituirebbero l'eccezione di competenza, ma formerebbero una questione di merito preliminare⁷⁹¹.

Ha avuto modo di esprimersi anche il Collegio di Garanzia dello Sport, nel suo primo anno di attività, attraverso la funzione nomofilattica esercitata con parere n. 3 del 2015, con cui ha confermato la natura privatistica di tutto il sistema di giustizia sportiva come strutturato dalla normativa vigente, compreso il d.lgs. n. 242 del 1999, il quale ha conferito natura sostanzialmente privatistica a quel potere-dovere che è la giustizia all'interno delle federazioni sportive, alla cui base si trovano le clausole compromissorie previste nelle leggi disciplinanti la materia⁷⁹². Secondo la sua sezione consultiva va messo in luce il requisito formale, sotto il profilo della sua essenza, in quanto la forma scritta è espressione della consapevolezza delle parti al momento dell'adesione alla clausola, in ragione della certezza e in funzione di garantire la rinuncia effettuata dagli aderenti alla giurisdizione ordinaria.

4.4 La disponibilità dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi

Va chiarito quali sono le materie arbitrabili e per quali resta esclusa la compromettibilità. L'elemento specifico è la riconduzione alle distinte categorie di diritti soggettivi e di interessi legittimi, poiché tutto ciò che non è classificabile come diritto soggettivo non può essere risolto davanti ad un Collegio arbitrale⁷⁹³.

Nell'ambito sportivo, che è oggetto di questo esame, vanno tenute in massima considerazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, come convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280. Difatti, le materie contenute alle lett. a) e b) dell'art. 2, comma 1,

⁷⁹¹ Cfr. L. SALVANESCHI, *Sub art. 819-ter, op. cit.*, pag. 372, G. RUFFINI, *Ibidem*; C. PUNZI, *op. cit.*, pagg. 192 e ss. e 211.

⁷⁹² Vedasi la nota 12 del parere n. 3 del 23 febbraio 2015 del Coll. gar. sport., sez. cons.

⁷⁹³ In dottrina su queste posizioni S. DALLA MORA, *op. cit.*, in *Riv. giust. sport.*, n. 2, 2007.

cioè quelle relative a questioni tecniche⁷⁹⁴ e disciplinari, danno vita a controversie che non hanno rilevanza esterna, ma solo interna all'ordinamento di settore e vengono, di conseguenza, assoggettate alla cognizione degli organi di giustizia sportiva.

All'opposto, osservando il seguente art. 3⁷⁹⁵, le controversie generate da rapporti patrimoniali, dunque quelle residuali⁷⁹⁶, aventi valore economico tra società, associazioni e atleti sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto sono rilevanti e vertono su diritti soggettivi, i quali sono ricondotti tra le materie arbitrabili, su cui è esercitabile l'autonomia privata⁷⁹⁷.

Dunque, le vertenze tecniche, disciplinari ed economiche sono gestite dalla "giustizia sportiva", intesa in senso lato, in definitiva, la quale limita al massimo il ricorso al giudice statale⁷⁹⁸.

In sintonia con tale posizione, il Codice di giustizia sportiva, all'art. 4, comma 3, dispone che Statuti e regolamenti federali possono prevedere che le controversie su rapporti meramente patrimoniali siano devolute a commissioni e collegi arbitrali⁷⁹⁹. Bisogna anche ricordare⁸⁰⁰ che, con la riforma del processo amministrativo, avvenuta col decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'art. 12 ha previsto che *"le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile"*⁸⁰¹.

In quelle vicende, dove la contrapposizione non è tra Federazioni e associati, ma tra soggetti privati che sono affiliati e tesserati, e che concernono, soprattutto, il contratto di lavoro

⁷⁹⁴ M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 215, esclude tassativamente che nei confronti del risultato di una gara possano formarsi diritti soggettivi in merito alle valutazioni effettuate da arbitri o giudici sportivi, perché le regole tecniche non costituiscono in alcun modo norme di relazione da cui derivino diritti soggettivi e obblighi.

⁷⁹⁵ Art. 3, primo periodo: "... ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti...".

⁷⁹⁶ Sul carattere della residualità della competenza dei Collegi arbitrali si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2009, pagg. 532 e 533, che tiene separate le controversie tecniche e disciplinari da quelle economiche, ritenendo le prime non arbitrabili poiché parte del procedimento, che ne scaturisce, è la Federazione stessa.

⁷⁹⁷ Sul punto L. COLANTUONI, *Ibidem*, sostiene che la clausola compromissoria, circa i diritti disponibili, non sia derogatoria della giurisdizione dello Stato, ma sia una forma di giustizia privata che si manifesta in una modalità di esercizio del diritto di difesa.

⁷⁹⁸ V. VIGORITI, *op. cit.*, in www.judicium.it, 2011.

⁷⁹⁹ Cfr. L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 632, l'autore pone un interrogativo circa l'arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive, le quali non siano riservate agli organi della giustizia sportiva, ma devolute all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo (art. 3, secondo periodo, del d.l. 220 del 2003), per le quali il Codice di giustizia sportiva non dispone.

⁸⁰⁰ Come fatto da E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2015, pag. 65.

⁸⁰¹ In questo modo, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2015, sostiene che le Federazioni possano prevedere la devoluzione ad arbitri delle liti su diritti soggettivi, le quali vengono sottratte ai giudici amministrativi, sia in materia patrimoniale sia in altra.

sportivo, si ricorre all'arbitrato attraverso clausole compromissorie inserite nei contratti e accordi collettivi o per previsione di legge⁸⁰² (secondo la disposizione presente all'art. 806, comma secondo c.p.c.) e non si fa operare la pregiudiziale sportiva⁸⁰³. Il maggior numero di vertenze, secondo le statistiche, riguarda infatti casi improntati al recupero di crediti per emolumenti non versati dalla società all'atleta, alla richiesta di reintegrazione in rosa, al deposito del contratto di lavoro, all'equo indennizzo anche per mancata iscrizione al campionato, ai rimborsi per spese mediche posteriori ad un infortunio, al divieto di pattuizioni extracontrattuali, all'irrogazione di multe e sanzioni disciplinari, alla diminuzione di compensi da parte della società, all'esonero dell'allenatore, alla richiesta di risoluzione del contratto per violazioni disciplinari effettuate dall'atleta o alla morosità di un sodalizio sportivo nei confronti dell'altro.

Deve essere, invece, assolutamente rilevato che la controversia originatasi dalla lesione di interessi legittimi non può essere deferita ad un collegio arbitrale⁸⁰⁴, per il fatto che essa sia strettamente collegata ad un interesse pubblico, quindi non sia possibile una soluzione derogativa della giurisdizione amministrativa, e pertanto deve essere sancita la non compromettibilità delle controversie che ineriscono interessi legittimi⁸⁰⁵; lo stesso divieto impedisce di compromettere in arbitri questioni riguardanti diritti indisponibili⁸⁰⁶ per le parti⁸⁰⁷. E in tale senso si pronunciò il Consiglio di Stato⁸⁰⁸, riconoscendo la disponibilità esclusiva dell'amministrazione per gli interessi legittimi, che sorgono e la cui entità è determinata solamente dall'attività amministrativa, e, al contempo, la loro indisponibilità

⁸⁰² C. RASIA, *Clausola compromissoria e controversie individuali nel sistema sportivo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, pag. 648, nota come sia, in definitiva, ridondante la previsione dell'arbitrato nei contratti e accordi collettivi, poiché sarebbe pur sufficiente la sola previsione della clausola compromissoria nel contratto individuale, essendoci già una previsione di legge.

⁸⁰³ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 26, e *op. cit.*, 2015, riporta la tesi (seguita anche da Cass., 28 settembre 2005, n. 18919) secondo cui il vincolo di giustizia stesso presente negli Statuti federali, quando sia presente una questione rientrante nella materia patrimoniale, assume la capacità di devolvere all'arbitrato la controversia.

⁸⁰⁴ In questo senso Cons. St., sez. VI, sent. 9 febbraio 2006, n. 527.

⁸⁰⁵ L. SANTORO, *La qualificazione dell'arbitrato sportivo*, in *Riv. fac. sc. mot. Univ. Palermo*, 2009.

In senso rafforzativo si può vedere la previsione contenuta all'art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, la quale apre alla risoluzione con arbitrato rituale delle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, per cui resta escluso tutto ciò che non sia qualificabile diritto soggettivo.

⁸⁰⁶ Un diritto è indisponibile quando non è alienabile inter vivos né trasmissibile mortis causa, è irrinunciabile, impignorabile e non soggetto a usucapione; viceversa, un diritto è disponibile qualora su di esso il titolare possa esercitare la propria piena autonomia (S. DALLA MORA, *op. cit.*, 2007). Tra quelli di cui non si può disporre rientrano: diritto al nome, all'onore, all'integrità fisica, alla salute, al lavoro, alla retribuzione equa e sufficiente, in generale quelli che conseguono il pieno sviluppo della persona umana (M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pagg. 414 e ss.).

⁸⁰⁷ In sintonia con M. SANINO, *Il diritto sportivo*, 2015, pagg. 504 e 505.

⁸⁰⁸ Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2006, n. 527.

essendo tale il potere amministrativo, che è anche inesauribile ed irrinunciabile, contestabile ed annullabile solo attraverso decisioni dei giudici amministrativi ed ordinari.

Discorso diverso può essere fatto, al contrario, per quelle liti cosiddette amministrative, le quali riguardino però diritti disponibili, perché, ai sensi sempre dell'art. 3⁸⁰⁹, è data la possibilità di predisporre clausole compromissorie contenute in Statuti, regolamenti o contratti per la risoluzione in arbitri di ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive, non riservata agli organi della giustizia sportiva⁸¹⁰. Infatti, come viene giustamente rilevato da una parte della dottrina⁸¹¹, i provvedimenti degli organi dell'ordinamento sportivo non ledono sempre e solo interessi legittimi e non è neppure da escludere in assoluto che questi non siano disponibili.

Unica apertura si è avuta con la pronuncia del giudice di legittimità⁸¹² che ha riconosciuto la risarcibilità della lesione dell'interesse legittimo che sia stato leso, avendo questo natura di diritto soggettivo⁸¹³; mentre resta minoritaria la parte della dottrina favorevole a riconoscere la compromettibilità in arbitri delle liti tra società e Federazione che coinvolgono interessi legittimi in campo sportivo⁸¹⁴.

Chiamato a dare un parere⁸¹⁵ sulla soluzione arbitrale delle dispute riguardanti il mandato tra società e agente di calciatori, il Collegio ebbe l'opportunità di affermare che le clausole compromissorie per arbitrato *“operano esclusivamente per questioni di carattere meramente tecnico-sportivo o per fattispecie che involgono diritti rientranti nella libera disponibilità delle parti”*.

⁸⁰⁹ In quest'ottica si veda E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op.cit.*, 2017, l'autrice appunta che la legge n. 280 del 2003 dispone l'irrelevanza delle questioni tecniche e disciplinari, non di quelle patrimoniali e amministrative, le quali potrebbero essere entrambe risolte col metodo arbitrale e nota che il Codice di Giustizia Sportiva non ha escluso una tale evenienza.

⁸¹⁰ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 18.

⁸¹¹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, 2007, pag. 233; G. LUDOVICI, *Le posizioni giuridiche di interesse legittimo possono considerarsi disponibili ai sensi dell'art. 1966 Cod. Civ. e quindi astrattamente compromettibili ai sensi degli artt. 806 e ss. Cod. Proc. Civ.*, in www.judicium.it, 2012.

⁸¹² C. Cass., sez. Un., sent. 22 luglio 1999, n. 500.

⁸¹³ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2015, pag. 66, secondo l'autrice, l'arbitro non può sindacare l'atto amministrativo, essendo egli dotato dei soli poteri del giudice ordinario.

⁸¹⁴ G. LUDOVICI, *Le posizioni giuridiche di interesse legittimo possono considerarsi disponibili ai sensi dell'art. 1966 c.c.: e quindi astrattamente compromettibili*, in *Riv. arb.*, 2012, pag. 150.

⁸¹⁵ Coll. gar. sport, sez. cons., 23 febbraio 2015, n. 3.

5. I collegi arbitrali come organi interni o esterni alla giustizia sportiva

I Collegi arbitrali sono gli organi previsti dagli Statuti, dagli accordi collettivi di categoria e dai singoli contratti di prestazione, e istituiti presso le Leghe o le Federazioni sportive nazionali, cui viene demandata la funzione giurisdizionale per la risoluzione delle vertenze sorte tra le società o associazioni sportive e i loro soggetti tesserati sulle vicende relative all'interpretazione, esecuzioni e risoluzione del contratto di lavoro sportivo, nel rapporto tra le parti⁸¹⁶.

Essendo il loro compito alternativo alla giustizia ordinaria, devono essere sempre garantite l'indipendenza e la terzietà rispetto alle parti di chi è chiamato a decidere la controversia⁸¹⁷.

I collegi e i loro componenti sono legati sicuramente alla Federazione o alla Lega di riferimento, ma non possono essere definiti loro organi⁸¹⁸, poiché fanno parte di un sistema giurisdizionale che è in posizione defilata, non coincidendo infatti con i giudici sportivi, poiché la materia che è loro affidata riguarda le questioni patrimoniali a contenuto economico⁸¹⁹, che hanno una rilevanza esterna all'ordinamento settoriale, divenendo di interesse agli occhi di quello statale. Si potrebbero definire come una figura ibrida o posta al confine tra i due ordinamenti, certamente un *tertium genus* rispetto ai giudici dello Stato e ai giudici sportivi⁸²⁰. Essi infatti non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio, ma dei privati cittadini, pur dotati di competenze specifiche⁸²¹, ricompresi o meno in apposite liste, nominati dalle parti⁸²².

Essi devono essere estranei ed equidistanti rispetto alle parti e alle categorie cui esse appartengono. L'art. 832 c.p.c. vieta l'intervento di istituzioni con carattere associativo, come le Federazioni, e di quelle rappresentanti interessi di categorie professionali nella nomina di arbitri nei casi di contrasto tra propri associati e terzi, ma quando si vedano opposti

⁸¹⁶ M. SPERDUTI, *op. cit.*, 2012.

⁸¹⁷ Come giustamente rileva L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 630, la terzietà e l'indipendenza devono essere sia relative alle funzioni svolte sia relative alle persone che le svolgono; non potrà mai essere definito arbitrato sportivo quel giudizio pronunciato da un ente che sia un organo appartenente ad una Federazione, dato che la volontà federale rischierebbe di comprometterne l'esito.

⁸¹⁸ In questo senso anche V. VIGORITI, *op. cit.*, 2011.

⁸¹⁹ A loro vengono attribuite le controversie non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali (si veda C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport*, 1987, pag. 239).

⁸²⁰ Cfr. V. VIGORITI, *Ibidem*, 2011, autore che rimarca come le controversie patrimoniali siano devolute ad arbitri esterni, ma gestiti dalle Federazioni, e non sia previsto l'intervento di ulteriori organi del CONI. Le federazioni sportive infatti non inquadrano i collegi arbitrali al proprio interno, ma li organizzano.

⁸²¹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017, gli arbitri incarnano la figura del giudice altamente specializzato chiamato a pronunciare decisioni uniformi in tempi, peraltro, molto ristretti.

⁸²² M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pag. 506.

esclusivamente membri di tali enti, come un tesserato ed un affiliato, e va mantenuta l'autoregolamentazione dell'ordinamento sportivo, la soluzione risiede nell'apporto paritario fra le organizzazioni di rappresentanza delle parti, così come avviene nel caso di Lega e A.I.C. per il calcio⁸²³.

6. La clausola compromissoria e il vincolo di giustizia

La possibilità di rimettere la controversia alla decisione degli arbitri risiede in un accordo di carattere negoziale stipulato tra le parti, le quali manifestano la loro volontà nel contratto associativo contenente detta clausola cui si aderisce mediante accettazione all'atto dell'affiliazione, per le persone giuridiche, e del tesseramento, per le persone fisiche, con ciò sancendosi la scelta della via arbitrale⁸²⁴. È ritenuta, quindi, necessaria la forma scritta ad substantiam per validare la clausola compromissoria, come è richiesto dall'art. 807 c.p.c., condizione che può essere soddisfatta anche nel caso in cui venisse operato un rinvio per relationem ad un documento esterno o al contratto in cui essa è presente, come può essere un documento in cui si dichiara di aver visionato e accettato lo Statuto che la prevede⁸²⁵.

Va, primariamente, tenuta distinta la clausola compromissoria⁸²⁶ dal, precedentemente esposto, vincolo di giustizia. Pur condividendo, alla loro base, sia la medesima funzione di destinare la questione ad organi differenti dai giudici statali sia l'autonomia negoziale dei soggetti, i due istituti presentano una marcata differenza su coloro che sono chiamati a svolgere la funzione giurisdizionale e sull'ambito del giudizio: nel caso del vincolo di giustizia, oltre a seguire e accettare le regole infraordinamentali, ci si rivolge agli organi di giustizia sportiva interni alle Federazioni (es. art. 30, commi 1 e 2 dello Statuto FIGC), almeno in prima istanza, precludendo in tal modo la possibilità di tutelarsi e di impugnare i provvedimenti federali innanzi alla giurisdizione statale e sanzionando i comportamenti contrari, per le vertenze tecniche e disciplinari, mentre con la stipula della clausola

⁸²³ Si vedano E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017, e V.M. SPERDUTI, *op. cit.*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2012, pagg. 129 e ss.

⁸²⁴ Si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 630 e 631.

⁸²⁵ L. COLANTUONI, *L'arbitrato sportivo (brevi cenni) e la competenza dei collegi arbitrali*, in *Altalex*, 2011. Seguendo anche i pronunciamenti del giudice di legittimità che hanno rinvenuto che lo Statuto federale integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale fondata sul consenso delle parti: C. Cass., sez. I, sent. 27 settembre 2006, n. 21006, e 28 settembre 2005, n. 18919.

⁸²⁶ L'ottavo dei Principi di giustizia sportiva è rubricato "Clausola compromissoria": "*Gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall'ordinamento sportivo*". È una definizione generale, per l'appunto di principio, che si adatta sia alla clausola stessa sia al vincolo di giustizia.

compromissoria la devoluzione è indirizzata a favore di appositi Collegi arbitrali, esterni alle Federazioni, che sostituiscono i giudici dell'ordinamento statale per le questioni economico-patrimoniali tra pariordinati o tra tesserati ed affiliati⁸²⁷.

Occorre ad escludere la possibile, ed errata, sovrapposizione tra i due istituti anche l'interpretazione dell'art. 3, della l. 280 del 2003, in chiave sia testuale sia logica e teleologica poiché la norma permette ai tesserati di azionare il proprio diritto di adire il giudice statale, quindi, conseguentemente, non può costituire un divieto di adirlo all'interno della medesima legge, con ciò implicando la netta distinzione tra vincolo di giustizia e clausola compromissoria, per il fatto che solo la seconda conduce all'arbitrato rituale, che, come è stato già detto, ma è forse bene ribadirlo, costituisce un metodo alternativo alla giurisdizione statale e residuale delle controversie sportive rispetto a quelle destinate agli organi di giustizia federali, le quali non sono assolutamente classificabili tra le materie arbitrabili⁸²⁸.

Ne deriva una netta separazione tra arbitrato e pregiudiziale sportiva⁸²⁹: risulta il primo un mezzo privato teso all'accertamento dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi che possono essere oggetto di questo procedimento, perfettamente fungibile alla via ordinaria, mentre la seconda è in definitiva un obbligo per i soggetti dell'ordinamento di adire gli organi di giustizia sportiva per tutte le relative controversie, senza la capacità di sostituire l'autorità giurisdizionale ordinaria.

In passato è stata fatta molta confusione⁸³⁰ non solo in dottrina⁸³¹, ma anche in giurisprudenza⁸³² intorno a questi due istituti, equiparando i due termini "clausola compromissoria" e "vincolo di giustizia", come fossero sinonimi, con una netta sottovalutazione di tutti i tratti distintivi. È bene infatti tenere distinti, come hanno fatto altri in dottrina⁸³³, i due livelli: il sistema di giustizia sportiva si colloca del tutto nell'ordinamento

⁸²⁷ Cfr. E. LUBRANO, *Il TAR Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La FIGC si adegua*, in *Riv. dir. econ. sport*, n.2, 2005, pagg. 33 e 34; S. DALLA MORA, *op. cit.*, 2007; M. VESCOVI, *op.cit.*, 2008, pag. 3.

⁸²⁸ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2011; E. LUBRANO, *Ibidem*.

⁸²⁹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017.

⁸³⁰ Cfr. M. SANINO, *op. cit.*, 2015, pagg. 502 e ss., sottolinea il fatto che la clausola compromissoria sia circoscritta alle controversie economiche da devolvere obbligatoriamente ai Collegi arbitrali, differentemente da quanto accaduto nella prassi per cui tale istituto ha genericamente individuato il rapporto tra atleta e Federazione e quindi ricompreso anche questioni che nulla avevano a che vedere con la patrimonialità, cioè quello che si è cercato di spiegare essere la clausola compromissoria.

⁸³¹ Appartengono a questa corrente dottrinale M. PANARELLI, *Arbitrato irrituale nel diritto sportivo*, in *Riv. arb.*, 2006, pagg. 499 e ss., S. DALLA MORA, *L'arbitrato tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, alla luce del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria*, in www.giustiziasportiva.it, 2007, pagg. 1 e ss.

⁸³² Tra le pronunce: C. Cass., sez. I, sent. 27 febbraio 2006, n. 21006, e 28 settembre 2005, n. 18919; C.G.A.R.S., ord. 9 ottobre 1993, n. 536; Tar Lazio, Roma, sez. III, sent. 25 maggio 1989, n. 1079.

⁸³³ Si veda L. SANTORO, *op. cit.*, 2009, secondo cui la distinzione tra vincolo e clausola è maggiore quando il

sportivo, mentre non è così per il sistema dell'arbitrato che si posiziona a cavallo tra i due settori, in quanto gli arbitri non sono parte delle Federazioni, ed ecco qui l'alternatività di tale metodo di risoluzione delle controversie, cui si somma, come caratteristica, anche la specialità e la residualità rispetto alle questioni su cui hanno competenza i giudici sportivi. Le clausole compromissorie sono strumenti che si rinvencono all'interno degli Statuti federali oppure nei contratti tipo, predisposti dagli accordi collettivi di categoria, sottoscritte generalmente al momento del tesseramento; esse hanno la funzione di affermare, ancora una volta, l'autonomia del settore e difenderla dalle ingerenze che potrebbero promanare dai giudici statali, permettendo una decisione senza che intervenga lo Stato.

L'impiego dell'istituto della clausola compromissoria si è quindi perfettamente innestato su quello del vincolo di giustizia, in modo da permettere una giustizia interna, cosiddetta "domestica", in luogo del ricorso al Tribunale ordinario, anche per la previsione di sanzioni disciplinari, fino alla radiazione, in caso di violazione e l'eccezione di compromesso attivabile dal soggetto convenuto. Nonostante la sola facoltatività, prevista dall'art. 4, comma quinto della l. 91 del 1981, del suo inserimento all'interno dei contratti di lavoro sportivo, la clausola risulta aver avuto un largo successo, venendo adottata praticamente sempre. La sua accettazione avviene all'atto del tesseramento, quando l'atleta sottoscrive il contratto di lavoro sportivo e, di conseguenza, anche tutte le regole della Federazione, perché nel contratto di lavoro tipo viene specificato il dovere di osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali, per cui l'atleta sa anticipatamente di dover devolvere la controversia al collegio arbitrale e di non potere ricorrere al giudice ordinario. Questo esteso utilizzo è dovuto alle ragioni di velocità del procedimento arbitrale rispetto a quello ordinario, che ben si sposano con la necessità di certezza nel settore dello sport, alla predisposizione di sanzioni disciplinari che si ripercuotono inevitabilmente sull'attività agonistica in caso di inesecuzione del lodo arbitrale e alla possibilità di eseguire il lodo, cogliendo l'esempio offerto dalla FIGC, sia per l'atleta mediante l'escussione delle fidejussioni societarie depositate all'iscrizione della stagione sportiva presso le Leghe professionistiche, sia per la società attraverso la rivalsa sugli stipendi dovuti agli atleti⁸³⁴.

sistema sportivo viene collocato quale ordinamento autonomo da quello statale, mentre è minore quando all'ordinamento e al suo sistema di giustizia è conferita natura privatistica; C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pag. 705; L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2009, pagg. 530 e ss.; E. LUBRANO, *op. ult. cit.*

⁸³⁴ M. VESCOVI, *op. cit.*, 2008, pagg. 14 e ss.

Una questione, che è stata sollevata in passato, ha riguardato la compatibilità o meno con la clausola arbitrale degli artt. 1341 e 1342 c.c., riguardanti le condizioni generali di contratto. La dottrina⁸³⁵ si è espressa nella direzione della loro inapplicabilità all'arbitrato sportivo e le ha fatto eco la giurisprudenza⁸³⁶, sostenendosi che sia necessaria l'approvazione per iscritto per conferire efficacia alla clausola compromissoria solo qualora questa risulti inserita in un contratto le cui condizioni generali sono state predisposte da un singolo contraente ovvero sono standardizzate in formulari o moduli, non essendo viceversa necessaria la redazione scritta nel caso di firma al modulo di tesseramento o affiliazione, non trovandosi contrapposizione di interessi individuali bensì rapporti di collaborazione⁸³⁷. Più recentemente si è espresso il Collegio di Garanzia dello Sport attraverso un parere⁸³⁸ richiesto dal Segretario Generale CONI per chiarire a chi dovessero essere devolute le controversie di mandato tra società e agente di calciatori; in questa occasione il Collegio ebbe modo di chiarire che la natura della clausola compromissoria *“non è qualificabile come condizione generale di contratto predisposta unilateralmente dal solo proponente, ex art. 1341 c.c.”* e che essa *“rappresenta la diretta conseguenza dell'adesione del tesserato all'organizzazione sportiva e della sottoposizione ai vincoli che ne conseguono”*. Aggiunse che i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo si sottopongono consapevolmente alle regole fissate dagli Statuti e dai Regolamenti federali e, qualora siano violati tali diritti, atti e fatti riguardanti l'attività sportiva sono sottoposti al giudizio degli organi di giustizia sportiva⁸³⁹. La clausola compromissoria è inserita negli Statuti federali e il procedimento di risoluzione delle vicende è previsto e disciplinato nei regolamenti, in modo da garantire una rapida soluzione alle contese che contrappongono soggetti tesserati o affiliati alle Federazioni, senza rappresentare un *“immunità dalla giurisdizione”*⁸⁴⁰.

Quindi, aderendo al settore sportivo, l'individuo accetta l'applicazione della clausola compromissoria, la cui legittimità è data dall'osservanza delle disposizioni presenti al libro

⁸³⁵ L. COLANTUONI-M. VALCADA, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in *Arbitrato-profilo sostanziali*, a cura di G. ALPA, 1999, pagg. 1115 e ss.

⁸³⁶ Cass., sez. I, sent. 9 aprile 1993, n. 4351.

⁸³⁷ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2009, pagg. 539 e ss.

⁸³⁸ Coll. Gar. Sport., sez. cons., 23 febbraio 2015, n. 3.

⁸³⁹ Vengono richiamate le pronunce di legittimità Cass., sez. Lav., 1° agosto 2003, n. 11751 e Cass., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919.

⁸⁴⁰ È registrato infatti, rispetto al passato, un aumento di liti, cui è corrisposto un incremento dei ricorsi al giudice ordinario in ordine sia a diritti patrimoniali sia a diritti indisponibili. A ciò ha fatto seguito la corresponsione di una veste pubblicistica, nella forma, agli strumenti di soluzione alternativa delle dispute, attraverso la disciplina per legge dei casi in cui un soggetto sportivo può ricorrere all'arbitrato (in Francia è stata adottata la conciliazione privata in via complementare a quella pubblica nelle controversie tra atleti e società; in Spagna sono stati introdotti requisiti minimi per l'inserimento di clausole di arbitrato o di conciliazione negli statuti).

IV, titolo VIII del c.p.c. Resta da valutare la validità ed efficacia della clausola stessa, condizioni che dipendono dalla sua possibilità, cioè dall'attuabilità in concreto di ciò che contiene; l'impossibilità di tipo materiale e/o giuridico comporta la sua inattuabilità, cui segue la nullità della medesima clausola e solo di questa, ai sensi dell'art. 1419 disciplinante la nullità parziale, cosa che mantiene comunque in vita l'intero rapporto contrattuale, non essendo essa un elemento essenziale bensì accessorio del contratto. La soluzione, vista quindi l'impossibilità di aprire il procedimento arbitrale, consiste nella devoluzione della questione alla competenza della giurisdizione ordinaria, ai sensi dell'art. 1 c.p.c.⁸⁴¹

L'inserimento della clausola compromissoria condivide con il vincolo di giustizia la predisposizione di sanzioni per chi non la osservi. Un tale comportamento espone difatti il soggetto a subire l'irrogazione di sanzioni disciplinari⁸⁴² a suo carico, predisposte con funzione deterrente di una tale eventualità, che permette ancora una volta di conseguire una maggior autonomia all'ordinamento sportivo⁸⁴³.

6.1. La presunta vessatorietà della clausola compromissoria: obbligatorietà o facoltatività della procedura arbitrale

La Corte costituzionale⁸⁴⁴ fu chiamata a intervenire su una questione di legittimità costituzionale in tema di arbitrato rituale obbligatorio o necessario, per possibile contrasto con gli artt. 24, primo comma, 25, primo comma e 102, primo comma, della Costituzione. Si espresse nel senso che il collegio arbitrale non costituisce una giurisdizione speciale né svolge un'attività fungibile con quella del giudice togato ed affermò che il fondamento di qualsiasi arbitrato è rinvenibile "*nella libera scelta delle parti*", avendo solo questa il potere derogatorio dell'art. 102, comma primo Cost., secondo l'autonomia dei soggetti garantita dalla Costituzione medesima, così essi possono impiegare strumenti arbitrali per la soluzione delle controversie su diritti disponibili.

⁸⁴¹ Tali osservazioni intercorsero a seguito della lacuna ingenerata dalla soppressione del TNAS, cui erano devolute, sia dal Regolamento FIGC sia dal Codice TNAS, le controversie sul mandato in cui era parte l'agente sportivo, senza aver approntato un adeguato sistema sostitutivo né nel nuovo Codice di giustizia sportiva né con una disposizione ad hoc.

⁸⁴² Un esempio di questa reazione è presente all'art. 34 del Codice di giustizia sportiva della FIGC, derubricato "Violazione del vincolo di giustizia", ma apertamente applicabile anche per la violazione della clausola di arbitrato.

⁸⁴³ In questo senso anche C. NOVAZIO, *op. cit.*, 2020.

⁸⁴⁴ Corte Cost., sent. 14 luglio 1977, n. 127.

Ciò permette di affrontare un problema⁸⁴⁵ che ha afflitto la clausola compromissoria, inerente alla sua accettazione: se le parti fossero o non fossero costrette a sottoscriverla per il solo fatto di aver aderito all'ordinamento sportivo, quindi se essa presentasse un certo grado di vessatorietà per i soggetti⁸⁴⁶, senza garantirne la libera scelta. Infatti gli individui scelgono in modo del tutto libero di entrare a far parte del mondo dello sport, che è dotato di sue proprie regole, tra cui è presente detta clausola, la quale, nell'ordinamento generale, è comunemente annoverata tra le condizioni generali del contratto dall'art. 1341 c.c., come spiegato nel precedente paragrafo, ci si domanda allora se colui, che intenda appartenervi col tesseramento, possa esprimere dissenso e rifiutarsi di dirimere una futura controversia davanti ad un organo che non sia il giudice ordinario previsto dal codice di procedura civile.

Generalmente tale condizione contrattuale, predisposta unilateralmente, deve essere specificamente approvata per iscritto per poter avere efficacia, ma la giurisprudenza chiamata ad intervenire sul punto si è espressa in senso contrario, specificando che la puntuale sottoscrizione non è necessaria nei contratti aventi carattere associativo, quali sono quelli di adesione ad una Federazione sportiva o di lavoro sportivo⁸⁴⁷, essendo la norma contenuta all'art. 1341, secondo comma c.c. destinata ad operare per i soli contratti sinallagmatici⁸⁴⁸, dove ci sono interessi contrapposti e nell'esclusiva ipotesi di arbitrati rituali⁸⁴⁹, e comunque negozi in serie o predisposti unilateralmente⁸⁵⁰. Il consenso, per altro, deve essere espresso in modo chiaro ed evidente, anche per relationem: il rapporto deve essere di *relatio perfecta* tra l'accettazione del modulo di tesseramento ed il documento, cui si rinvia, magari lo Statuto, contenente la clausola arbitrale, al fine di dimostrare la consapevolezza di ciò che è stato stipulato⁸⁵¹.

⁸⁴⁵ Si veda sulla questione S. DALLA MORA, *op. cit.*, 2007.

⁸⁴⁶ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017, pone l'accento sulla presenza di più soggetti, quali atleti, ausiliari, società, associazioni, federazioni, CONI, etc., per i quali l'assenso alla clausola compromissoria ha aspetti particolari e singolari. L'autrice rimarca inoltre che la questione attiene totalmente ai limiti soggettivi e non a quelli oggettivi: in effetti se non è stata sottoscritta la clausola direttamente o, indirettamente, attraverso un rinvio ad atti che la contengono, non sussiste alcun vincolo. Ella richiama in aggiunta la direttiva n. 1993/13/Cee che identifica le clausole "abusive" in quelle che obbligano a rivolgersi a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche.

⁸⁴⁷ M. VESCOVI, *op. cit.*, 2008, pagg. 20 e 21.

⁸⁴⁸ C. Cass, sez. I, sent. 9 aprile 1993, n. 4351, cit.; V. DOSSETTO, *Contratto di Società e applicazione dell'art. 1341 c.c. sull'efficacia delle condizioni generali di contratto*, in *Foro Pad.*, 1961, I, col. 691; C. PUNZI, *op. cit.*, 1987, pag. 165.

⁸⁴⁹ C. Cass., sez. I, sent. 5 settembre 1992, n. 10240 e sez. Lav., 20 marzo 1990, n. 2315; Trib. Civ. Torino, 23 gennaio 1986, in *Giur. Piemonte*, 1986, pag. 137.

⁸⁵⁰ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017.

⁸⁵¹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Ibidem*.

Analoghe osservazioni vengono svolte in dottrina⁸⁵² a riguardo della clausola compromissoria che rimette al giudizio arbitrale del Collegio di Garanzia le dispute tra agente sportivo e atleta assistito: non viene condivisa la tesi che ritiene nulla la clausola pattuita nel contratto di mandato perché non viene approvata per iscritto secondo la disposizione in questione del codice civile. Infatti si sostiene che non sia riconducibile a questa norma il caso del contratto tra agente e atleta, in quanto il rapporto contrattuale tra i due soggetti non è rimesso alla loro libera e autonoma determinazione, ma deve osservare scrupolosamente i vincoli di forma e di sostanza dettati dalla normativa⁸⁵³ federale, del CONI (art. 22, comma 2, Regolamento CONI agenti sportivi) e statale contenuta all'art. 1, comma 373 della legge n. 205 del 2017; quindi, le controversie vengono devolute alla cognizione del Collegio non perché così viene statuito in una clausola del contratto, ma perché così dispone la normativa in oggetto.

Ma a riguardo degli Statuti federali non ricorre né il caso delle condizioni dettate da uno dei contraenti né quello di contratti conclusi mediante moduli o formulari.

La scelta di rivolgersi agli arbitri, riconducibile alla libera volontà delle parti⁸⁵⁴, è comunque oggetto di riflessioni in quanto sono stati sovente posti dubbi sulla legittimità di un arbitrato che si raffigura come obbligatorio in quanto il soggetto professionista non avrebbe la possibilità di sottrarsi alla risoluzione arbitrale delle controversie poiché egli deve firmare un contratto di lavoro sportivo, per svolgere la propria attività, il quale è redatto su un modulo conforme al contratto tipo che le parti rappresentative delle società e degli atleti o altri sportivi professionisti hanno redatto, contenente la clausola compromissoria, che in questo modo entra direttamente nel corpo del singolo accordo, per la disposizione presente all'art. 4 della legge n. 91 del 1981, che fa sì che venga superata la questione del consenso⁸⁵⁵. La Cassazione⁸⁵⁶ ha sostenuto che l'arbitrato sia solamente uno strumento alternativo rispetto al giudizio di fronte al giudice ordinario, il quale non costituisce in alcun modo una totale

⁸⁵² L. SANTORO, *Brevi note in tema di applicabilità della normativa sul contratto di consumo al mandato tra agente sportivo e assistito*, in *Riv. dir. econ., tras. e amb.*, 2020, pagg. 89 e ss.

⁸⁵³ Doveroso rispetto della normativa veniva sancito anche dalla Cassazione, pena invalidità e inefficacia del contratto di mandato per l'ordinamento sportivo e inidoneità del medesimo a produrre interessi da tutelare in quello statale (C. Cass., sez. III, sent. 20 settembre 2012, n. 15934); l'invalidità anche per l'ordinamento statale è stata sancita da C. Cass., sez. III, sent. 1° marzo 2015, n. 5216.

⁸⁵⁴ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2015, pag. 68, si focalizza sulla necessaria scelta volontaria delle parti che deve essere validamente espressa anche in presenza di una generica previsione normativa, non essendo sufficiente il solo riferimento del legislatore a convenzioni arbitrali per aversi un arbitrato obbligatorio ex lege. In questo senso anche F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, 2013, pag. 84, ribadisce la necessità di una scelta autonoma delle parti che confermi quella eteronoma, sia sul rapporto arbitrale sia sul patto compromissorio.

⁸⁵⁵ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017.

⁸⁵⁶ C. Cass., sez. Lav., 19 agosto 2013, n. 19182.

abdicazione dalla tutela ordinaria. Inoltre, le parti non devono subire il pregiudizio di non poter ricorrere alla giustizia ordinaria la cui giurisdizione non può essere derogata in assoluto, come espressamente prevede l'art. 5 della legge n. 533 del 1973; così ha avuto modo di ribadire il giudice chiamato a decidere sul punto⁸⁵⁷: sebbene sia presente una clausola compromissoria che devolve ad un arbitrato irrituale, mantiene piena legittimità la scelta di un lavoratore di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria e tale potere di proposizione dell'azione giudiziaria non svanisce nemmeno qualora il collegio arbitrale sia stato adito e abbia dichiarato di ritenersi privo di legittimazione o, ancora, qualora il procedimento non si sia concluso col lodo o il patto sia divenuto inoperante⁸⁵⁸.

In dottrina⁸⁵⁹ sono intervenuti, anche, orientamenti che hanno osservato la questione da un punto di vista sostanziale. Innanzitutto hanno ribadito che l'atleta è, in definitiva, obbligato ad accettare le condizioni che la Federazione abbia posto, operando questa in un regime praticamente monopolistico⁸⁶⁰, per cui il rifiuto corrisponderebbe all'ostracizzazione dalla pratica sportiva; in questo modo si è dubitato che il consenso sia davvero libero, perché un rifiuto causerebbe inoltre l'applicazione di sanzioni disciplinari, così limitando assai fortemente il diritto di svolgere attività sportiva senza previa accettazione delle regole della federazione⁸⁶¹. Ciò sussiste a fronte dell'esigenza di avere un arbitrato che sia caratterizzato per davvero dalla volontarietà e che assicuri decisioni uniformi, in tempi rapidi, prese da un collegio composto da individui specializzati nella materia⁸⁶².

Il punto problematico⁸⁶³ consiste nel fatto che l'atleta che intenda praticare un'attività sportiva ad un livello non amatoriale debba inserirsi nell'ordinamento sportivo e quindi

⁸⁵⁷ Trib. Napoli, sez. lav., 3 aprile 2014, n. 2477, riconosce la piena legittimità della scelta di adire direttamente l'autorità giudiziaria ordinaria, anche nel caso in cui il collegio arbitrale sia stato adito e si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere o il procedimento non sia arrivato alla sua conclusione oppure il patto della clausola compromissoria sia divenuto inoperante; infatti, anche se sussiste tale clausola per l'arbitrato irrituale, vige comunque il principio dell'alternatività delle tutele nelle controversie di lavoro, per cui chi la viola subirà conseguenze solo all'interno dell'ordinamento sportivo.

⁸⁵⁸ Si veda C. NOVAZIO, *op. cit.*, 2020.

⁸⁵⁹ Vedasi E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017.

⁸⁶⁰ A livello internazionale si sono espressi il Landesgericht Munchen e l'Oberlandesgericht Munchen, rispettivamente il 26 febbraio 2014 e il 15 gennaio 2015, circa il cosiddetto caso Pechstein.

⁸⁶¹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2015, pag. 69, F. GOISIS, *La giustizia sportiva fra funzione amministrativa ed arbitrato*, 2007, pagg. 326 e ss. e *Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistico-sportive?*, in *Dir. proc. amm.*, 2010, pag. 1426.

⁸⁶² Va registrato, secondo E- ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2015, pag. 67, un contrario orientamento che sostiene la maggior facoltatività dell'arbitrato, data dal combinato per cui non solo le Federazioni sono libere, senza condizionamenti del Comitato olimpico, di adottare le clausole compromissorie o arbitrali nei loro statuti (C. PUNZI, *L'arbitrato nelle controversie in materia sportiva*, Atti del convegno Issa, 2010, pag. 10), ma anche chi si vuole affiliare o tesserare decide consensualmente di assoggettarsi a tutte le regole, comprese quelle di giustizia (C. Cass., sent. 28 settembre 2005, n. 18919).

⁸⁶³ Lo segnala E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Ibidem*.

accettare tutte le regole presenti, poste per il funzionamento dell'intero sistema; è dunque preferibile che la limpida volontà di rinviare al Collegio arbitrale la soluzione dei conflitti emerga in modo chiaro all'atto dell'affiliazione o del tesseramento, anche se una parte della dottrina⁸⁶⁴ ha ammesso la possibilità di una sua emersione in un momento successivo, a ridosso o durante l'arbitrato stesso.

Per dare un fondamento alla clausola compromissoria e alla sua piena operatività, è stato sostenuto, da una parte, intervenendo direttamente il Tribunale federale svizzero⁸⁶⁵, adito per sindacare proprio la validità di una clausola per relationem, che vale la règle de l'insolite, ossia, in un generico rinvio ad un documento, non si presume il consenso solo per quelle regole che siano insolite rispetto alle condizioni che generalmente sono vigenti in quell'ambito, da un'altra, che vige la regola del gruppo, la quale impone a chi vi aderisce di adeguarsi alle regole vigenti⁸⁶⁶.

Il "consenso obbligatorio" all'arbitrato è dunque considerato accettabile solo se vengono preservate alcune garanzie irriducibili di effettiva tutela, quali la terzietà sia di chi è preposto a giudicare sia dell'ente designatore, i quali devono essere equidistanti dalle parti, problema che viene, talvolta, ovviato attraverso la predisposizione di una lista condivisa dalle istituzioni rappresentative, e il diritto al contraddittorio delle parti, che facciano preferire la scelta arbitrale a quella della giurisdizione ordinaria, pur senza una definitiva rinuncia alla seconda⁸⁶⁷.

7. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 2003, n. 280

Resta da osservare ancora un particolare a riguardo dell'art. 3 della più volte richiamata legge n. 280 del 2003, il quale nonostante le diverse modifiche che ha subito⁸⁶⁸, ha mantenuto inalterato il proprio fondamento testuale e interpretativo sul quale si innesta la

⁸⁶⁴ F. VALERINI, *La camera di conciliazione e arbitrato per lo sport: la natura del procedimento e regime degli atti*, in *Riv. arb.*, 2007, pagg. 92 e ss.; così anche F. GOISIS, *op. cit.*, 2007, pag. 327.

⁸⁶⁵ Trib. Fed. Svizz., 1° dicembre 1982, Dft 108 II, 416, 418 e 21 giugno 1983, Dft 109 II, 213, 216. In senso della sufficienza del mero rinvio allo statuto federale: decisioni 4C.44/1996 del 31 ottobre 1996 e 4P.230/2000 del 7 febbraio 2001.

⁸⁶⁶ P. BARTSCH, *"Consent" in Sports arbitration: which lessons for arbitration based on clauses in Bylaws of corporations, associations etc?*, in Aa. Vv., *Sports Arbitration: A Coach for Other Players?*, 2015, pagg. 95 e ss. e 104.

⁸⁶⁷ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Ibidem*; A. RIGOZZI, F. ROBERT-TISSOT, *"Consent" in sports arbitration: its multiple Aspects*, in Aa. Vv., *op. cit.*, 2015, pagg. 67 e ss.

⁸⁶⁸ Si ricordino le riforme contenute nel d.lgs. n. 104 del 2010, cosiddetto "codice del processo amministrativo", e nella l. n. 145 del 2018, legge di bilancio del 2019.

differenziazione tra vincolo di giustizia e clausola compromissoria e, di conseguenza, tra le materie per cui opera il primo e quelle per cui la seconda. L'inciso *“ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”* indica chiaramente quali siano le materie che fuoriescono dalla giustizia sportiva e successivamente dalla giurisdizione amministrativa, quando siano stati esauriti tutti i gradi di quella interna al settore; su quelle materie destinate al giudice ordinario⁸⁶⁹, le parti hanno la piena autonomia per poterle destinare a collegi arbitrali, che rappresentano perciò un metodo sia alternativo alla giurisdizione statale sia residuale rispetto agli organi federali⁸⁷⁰, infatti: *“In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive ... nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”*.

È in tal modo chiarissimo l'intendimento dato dal legislatore che ribadisce la facoltà di dotare il sistema sportivo di clausole compromissorie che permettano la devoluzione di controversie, su questioni compromettibili, ad arbitri, attraverso l'inserimento di apposite clausole nel contratto di lavoro sportivo⁸⁷¹ e negli Statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali. Con tale disposizione il legislatore effettua la conferma del sistema di giustizia economico-patrimoniale in materia sportiva, mediante collegi arbitrali, che era stato introdotto con l'art. 4 della l. n. 91 del 1981, e della mera possibilità, e non obbligo, di dotarsi di una tale procedura⁸⁷².

7.1. Gli statuti per il dilettantismo

L'art. 3 della legge n. 280 del 2003 permette il ricorso all'arbitrato anche per il settore dilettantistico, al quale non si applica perciò la disciplina contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91⁸⁷³. Per potervi ricorrere è infatti previsto che le Federazioni, che optino per il

⁸⁶⁹ Si veda M. SANINO, *op. cit.*, 2016, pag. 155.

⁸⁷⁰ Si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2011.

⁸⁷¹ Le Leghe, da un lato, e le associazioni di categoria, dall'altro, hanno favorito la compromettibilità in arbitri delle vertenze economiche negli accordi collettivi intercorsi tra loro.

⁸⁷² Si veda così M. VESCOVI, *op. cit.*, 2008.

⁸⁷³ La nuova normativa di riferimento (d.lgs. 36 del 2021) impatterà su questo profilo, poiché prevede all'art. 26, comma 5 la possibilità di inserire la clausola compromissoria nei contratti per devolvere in arbitri le controversie sorte, anche in riferimento ai lavoratori sportivi dilettanti, così equiparati ai professionisti; dovranno comunque essere stipulati accordi collettivi tra le rappresentanze delle parti e contratti individuali di lavoro che contengano detta clausola. Invece, resta incerto il destino delle prestazioni amatoriali, per le quali, sotto una determinata soglia, pare non doversi ricorrere agli arbitri.

dilettantismo, possano inserire liberamente all'interno dei propri Statuti o regolamenti le clausole compromissorie, che i soggetti accettano all'atto di tesseramento e affiliazione⁸⁷⁴. La sua natura viene definita ibrida, presentando profili riconducibili, da una parte, all'arbitrato regolamentato, venendo le norme procedurali disciplinate da disposizioni federali e, dall'altro, all'amministrato, perché la Federazione medesima svolge attività di assistenza per la gestione del procedimento e di intervento a contrasto dell'inerzia delle parti⁸⁷⁵.

Anche e soprattutto nell'ambito del dilettantismo sono sollevate questioni relative all'obbligatorietà dell'arbitrato e alla necessaria terzietà e indipendenza degli arbitri, che devono sempre sussistere. Riguardo al primo profilo non può essere definito obbligatorio l'arbitrato poiché questo istituto si connatura del carattere dell'alternatività rispetto all'ordinaria giurisdizione, secondo una precisa scelta dettata dalla determinazione dell'individuo; da ciò deriva l'assunto che le clausole dei regolamenti e statuti federali non impongono categoricamente di seguire la via arbitrale, vietando assolutamente la possibilità di adire il giudice statale, ma esse comportano che per loro violazione venga sanzionato sotto il profilo disciplinare chi non abbia rispettato il concordato associativo stipulato. Sul punto vanno registrate opinioni differenti in giurisprudenza⁸⁷⁶.

Per quanto concerne la seconda criticità, questa è stata nettamente minimizzata in quanto una reale questione che involga arbitri non indipendenti né terzi si porrebbe solo nel caso in cui il conflitto contrapponesse una Federazione a tesserati, affiliati e associati, ma ciò non può accadere perché le controversie riguardano esclusivamente i secondi tra loro e non la prima⁸⁷⁷.

⁸⁷⁴ Un esempio lo si rinviene nell'art. 55 dello Statuto della Federazione Italiana Baseball Softball che permette ai soggetti dell'ordinamento di devolvere le controversie meramente patrimoniali al Collegio arbitrale (C. RASIA, *op. cit.*, 2021, pag. 38).

Tali soluzioni fanno sorgere dubbi riguardanti la vincolatività e la coercibilità dell'arbitrato nel settore dilettantistico, per la mancanza di un accordo che contenga la clausola compromissoria.

⁸⁷⁵ C. NOVAZIO, *op. cit.*, 2020.

⁸⁷⁶ C. Cass., sez. III, sent. 19 dicembre 2008, n. 29886 sostiene il carattere non obbligatorio dell'arbitrato previsto nello Statuto federale e la sola sanzione a livello di responsabilità disciplinare attribuibile a chi non vi ricorre, esulando per il resto l'eccezione di improcedibilità della domanda; C. Cass., sez. I, sent. 28 settembre 2005, n. 18919 invece, il consenso delle parti determina la rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale ordinaria e la piena adesione agli statuti federali.

⁸⁷⁷ C. NOVAZIO, *Ibidem*. Esiste una tesi che pone dubbi, in quanto sono attribuiti ad organi federali alcune delle incombenze amministrative e i poteri sostitutivi nei meccanismi di nomina degli arbitri per l'inerzia delle parti; inoltre alcune difficoltà sono legate al fatto che l'arbitrato potrebbe essere precluso per la norma contenuta all'art. 806, comma secondo c.p.c., anche se a priori non può escludersi che l'attività dello sportivo dilettante non sia inquadrata come rapporto di lavoro, seppur non mediante la legge n. 91 del 1981.

Il meccanismo arbitrale negli sport dilettantistici pone ancora delle problematiche legate al fatto che per tali sport non è previsto un vero e proprio rapporto di lavoro sportivo, infatti per coloro che vengono così inquadrati non è applicabile la legge 91 del 1981 e ogni Federazione tenta di chiarire che ogni forma di lavoro risulta esclusa nel dilettantismo. Però in dottrina c'è chi⁸⁷⁸ esprime una tesi che potrebbe condurre ad una situazione di grave incertezza: non si può a priori escludere l'intervento dell'autorità giudiziaria in un singolo caso di specie nel quale, presenti tutti gli elementi formativi di una situazione di rapporto di lavoro subordinato, venga accertata la natura di lavoratore subordinato dello sportivo dilettante⁸⁷⁹ e una tale determinazione comporterebbe l'inaffidabilità dell'arbitrato per la risoluzione di tali controversie, dovendo intervenire appositamente una legge o degli accordi collettivi in codesta situazione per ricorrere al collegio, ai sensi degli artt. 5, l. 533 del 1973 e, soprattutto, 806, comma 2 c.p.c.

Da ultimo viene rilevato che le disposizioni dettate dalle Federazioni sono spesso sintetiche e incostanti nella forma, contribuendo a determinare un clima di incertezza intorno a questo metodo di risoluzione delle controversie perché la natura dell'arbitrato non è del tutto chiarita per le vertenze economiche, anche per la persistente presenza di organi delle istituzioni federali coinvolte nelle procedure, a tal punto da porsi seri dubbi se questi non siano semplicemente rimedi interni, anziché veri e propri arbitrati, e se davvero siano in grado di svolgere una funzione alternativa al giudice ordinario⁸⁸⁰.

8. La legge 23 marzo 1981, n. 91 e l'obbligo di arbitrato sportivo

Nel 1981, dopo numerosi anni in cui ci furono contrasti in sede dottrinale e giurisprudenziale intorno alla qualificazione giuridica dello status di sportivo professionista⁸⁸¹, avvenne la svolta con l'introduzione della legge 23 marzo 1981, n. 91, che finalmente regolamentò il rapporto di lavoro che si instaura tra le società sportive e i soggetti professionisti, definendolo in senso di subordinazione.

⁸⁷⁸ C. NOVAZIO, *Ibidem*.

⁸⁷⁹ L'argomento è stato proprio in questi anni e mesi oggetto di una profonda riforma affidata al Governo dalla legge delega 8 agosto 2019, n. 86, da cui sono derivati cinque decreti legislativi che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, mentre le disposizioni in materia di lavoro sportivo dal 1° luglio 2022.

⁸⁸⁰ C. NOVAZIO, *Ibidem*.

⁸⁸¹ Per un'approfondita disamina degli anni che hanno preceduto l'intervento quasi risolutivo del legislatore, vedasi L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 144 e ss.

La legge si è occupata esclusivamente di qualificare coloro che rientrano nel professionismo, con ciò deducendosi che non esiste una espressa qualifica di coloro che sono dilettanti, rimanendo ciò residuale e quindi ricavabile, di converso, per esclusione⁸⁸².

Come incipit, viene affermata all'art. 1 la piena ed assoluta libertà di esercitare l'attività sportiva in tutte le sue forme, permettendo a tutti di fare la pratica anche al di fuori del contesto agonistico dell'ordinamento sportivo ed anche all'interno del medesimo, pur limitato dal monopolio che di fatto viene creato dalle Federazioni per ciascuna disciplina.

Vengono espressamente e tassativamente⁸⁸³ individuati gli sportivi professionisti, i quali sono tipizzati in: atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici (art. 2). Costoro debbono soddisfare i requisiti di svolgere un'attività con onerosità e continuità, tra le discipline che il Comitato olimpico regolamenta, ricevuta la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali e in accordo alle direttive stabilite dal medesimo Comitato⁸⁸⁴; le Federazioni sono state in tal modo dotate di poteri amministrativi con cui hanno potuto scegliere la natura dilettantistica oppure professionistica della disciplina di cui sono a capo.

La prestazione svolta dagli atleti⁸⁸⁵ costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo l'inquadramento quale lavoro autonomo al ricorrere di uno dei requisiti, consistenti nello svolgimento di attività nel corso di una singola manifestazione sportiva o di più ravvicinate nel tempo, nell'assenza di vincoli contrattuali finalizzati alla partecipazione a sedute di preparazione o allenamento oppure nella limitazione temporale della prestazione eseguita⁸⁸⁶ (art. 3).

Perciò, quando si configura un rapporto di lavoro subordinato, la relativa disciplina è contenuta al seguente art. 4. Per la costituzione del rapporto di lavoro tra la società e lo sportivo professionista devono ricorrere i requisiti dell'assunzione diretta, eliminando così qualsiasi forma di mediazione, tranne l'opera di agenzia sportiva di cui intenda avvalersi il

⁸⁸² Ciò è stato avallato in giurisprudenza (C. Cass., sent. 2014, n. 602) e dottrina (L. MUSUMARRA, *La figura del lavoratore sportivo dilettante*, in www.giustiziasportiva.it, n. 1/2017, pagg. 33 e ss.).

⁸⁸³ L'indicazione tassativa è supportata anche dalla giurisprudenza: C. Cass., sez. Lav., sent. 11 aprile 2008, n. 9551 e Trib. Venezia, sez. lav., sent. 27 maggio 2014, n. 380. Per chi ne resta escluso, viene applicato l'ordinario rapporto lavorativo subordinato.

⁸⁸⁴ F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, n. 4, pagg. 7 e ss.

⁸⁸⁵ Viene sancito che l'art. 3 si applica esclusivamente agli atleti professionisti, mentre per le altre categorie di lavoratori sportivi il rapporto di subordinazione o meno è accertato in ogni singolo caso. Sul punto C. Cass., sez. lav., sent. 1° agosto 2011, n. 16849; E. MESTO, *Il caso Petkovic/Lazio: il recesso per giusta causa dal contratto con l'allenatore di calcio di Serie A*, in www.giustiziasportiva.it, n. 3/2013, pagg. 63 e ss.

⁸⁸⁶ I limiti sono quantificati in otto ore alla settimana, cinque giorni al mese o trenta giorni l'anno.

singolo nella stipulazione del contratto, e della forma scritta⁸⁸⁷ ad substantiam dell'accordo, pena la sua nullità. Vengono all'occorrenza stipulati, a cadenza triennale, contratti tipo tra la Federazione e i rappresentanti delle parti in causa (per esempio le Leghe e l'Associazione italiana calciatori), essi svolgono inoltre una funzione sostitutiva, di diritto, di quelle clausole stipulate nel contratto individuale che contengono deroghe peggiorative; altro divieto involve le clausole di non concorrenza o che limitino la libertà professionale in una fase posteriore alla risoluzione del rapporto.

Tra le clausole che possono essere inserite nel contratto vi è per l'appunto la clausola compromissoria di risoluzione in arbitri delle controversie che sorgono tra la società e lo sportivo e che riguardano l'attuazione del contratto stesso; è previsto che sia contenuta la nomina degli arbitri del collegio o, in alternativa, il loro numero ed il metodo di nomina (comma 5). Con questa soluzione le questioni concernenti anche diritti che verrebbero ritenuti indisponibili, per il fatto stesso di essere strettamente connessi alla dimensione lavoristica, vengono attratte nella sfera arbitrale.

La società ha poi l'onere di depositare il contratto in questione presso la Federazione affinché sia svolto il controllo prodromico alla sua approvazione⁸⁸⁸. La durata del rapporto è stabilita in massimo cinque anni, può essere rinnovata tra i soggetti e il contratto può essere ceduto ad un'altra società sportiva prima della scadenza, a patto che vi sia il consenso di tutte le parti e l'ottemperanza delle modalità determinate dalla Federazione⁸⁸⁹ (art. 5); una delle parti può anche recedere dal rapporto stesso, purché ricorra una giusta causa⁸⁹⁰⁻⁸⁹¹. Alla scadenza del termine, invece, lo sportivo professionista è ora libero di redigere un nuovo contratto liberamente con chi vuole, non sussistendo ormai più, grazie al combinato disposto degli artt. 1, 5 e 16 della legge del 1981, il vincolo sportivo, che imponeva al giocatore uno strettissimo legame alla propria società⁸⁹². Alcune limitazioni che erano ancora presenti furono

⁸⁸⁷ G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in *Giust. civ.*, 1993, pag. 2840, sostiene che la forma riduce l'insorgenza di controversie e, nel caso in cui non riesca in questo suo obiettivo, quantomeno favorisce una più rapida soluzione.

⁸⁸⁸ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 155, l'autore evidenzia che tale meccanismo consente l'intervento dell'ordinamento sportivo ed il relativo controllo con gli eventuali provvedimenti conseguenti al fine di visionare l'equilibrio finanziario delle società sportive e a garanzia del regolare svolgimento dei campionati.

⁸⁸⁹ B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contr. impr.*, 1998, II, pag. 753.

⁸⁹⁰ Esempio di giusta causa è contenuto all'art. 15 del Regolamento FIFA: aver disputato nell'arco di una stagione un numero inferiore al 10% di tutte le gare ufficiali cui ha partecipato il sodalizio cui l'atleta appartiene.

⁸⁹¹ C. App. Firenze, sent. 16 luglio 2015, n. 495, la giusta causa di licenziamento si configura come una grave negazione di quelli che costituiscono gli elementi essenziali di un rapporto lavorativo, specialmente in termini di fiducia reciproca, la valutazione deve prendere in considerazione sia il profilo soggettivo sia quello oggettivo del comportamento tenuto dal lavoratore.

⁸⁹² L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 160, riepiloga le uniche vie d'uscita dal vincolo: la rinuncia della società mediante la lista di svincolo, l'accordo tra società e tesserato, il riscatto del vincolo eseguito dall'atleta.

definitivamente eliminate in seguito alla celeberrima sentenza Bosman, Corte di Giustizia CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, e all'adozione conseguente della legge 18 novembre 1996, n. 586, che rimosse l'indennità di preparazione nei trasferimenti di calciatori professionisti in scadenza di contratto. Ciò che rimase fu, all'art. 6, il previsto premio di addestramento e formazione tecnica che viene ancora corrisposto al primo contratto in favore della società o associazione sportiva in cui l'atleta abbia svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

Furono infine sancite norme a favore di chi svolge questa attività, che predisposero la tutela sanitaria, l'assicurazione contro i rischi e il trattamento pensionistico⁸⁹³ a vantaggio dei lavoratori dello sport.

La materia è divenuta oggetto recentissimamente della riforma praticata col decreto-legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, entrato in vigore a partire dal 2 aprile, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In ordine alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, il nuovissimo art. 26, comma 5, conferma il contenuto rinvenibile nell'allora art. 4, quinto comma, della legge 91/1981⁸⁹⁴, quindi prevede che le parti possano inserire nel contratto una clausola compromissoria per la devoluzione delle controversie concernenti l'attuazione del contratto, che sorgono tra la società e lo sportivo, al collegio arbitrale⁸⁹⁵; la clausola compromissoria mantiene la piena operatività.

Questa è la previsione di legge, che viene posta come condizione dall'art. 806, comma secondo c.p.c., necessaria per far decidere ad arbitri le dispute in materia lavoristica. È quindi concessa la facoltà di inserimento dell'apposita clausola nel contratto di lavoro sportivo ed è attuata nel mondo sportivo poiché le associazioni rappresentative, come avviene nei settori professionistici del calcio e della pallacanestro, hanno stipulato contratti collettivi⁸⁹⁶ in cui viene previsto l'obbligo di compromettere in arbitri le controversie sul contratto sorte tra le

⁸⁹³ Rispettivamente agli artt. 7, 8 e 9.

⁸⁹⁴ M. VESCOVI, *op. cit.*, 2008, è stata proprio grazie a questa legge che è stata inaugurata e poi si è sviluppata la via arbitrale per definire le controversie tra società e sportivi.

⁸⁹⁵ Formalmente non cambia nulla, ma nella sostanza vi è una netta riforma dovuta alla estensione della qualifica di lavoratore subordinato ad ogni sportivo "*indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico*", purché non sia amatore, cosicché viene enormemente ampliata la categoria di soggetti che possono accedere alle tutele complessivamente previste ed anche all'arbitrato in materia lavoristica.

⁸⁹⁶ Art. 21, comma 1, dell'accordo collettivo tra FIGC, L.N.P.A e A.I.C. per il calcio; art. 31, comma 1, dell'accordo collettivo FIP, L.S.P. serie A e G.I.B.A.

parti⁸⁹⁷, secondo quanto viene richiesto al medesimo articolo citato del codice di procedura civile⁸⁹⁸.

In dottrina⁸⁹⁹ è stato osservato che l'arbitrato sportivo a livello professionistico si caratterizza per il principio di alternatività delle tutele, ciò significa che la parte può adire l'autorità giudiziaria statale senza subire alcun pregiudizio⁹⁰⁰, e per una maggior disciplina che consente di notarne la fedele continuità col modello di arbitrato che viene predisposto nel codice procedurale.

9. L'arbitrato nelle differenti discipline e la differenza tra professionismo e dilettantismo

È annoverato tra le fonti degli arbitrati sia per settori professionistici sia per quelli dilettantistici nelle varie discipline l'art. 3 della legge n. 280 del 2003 che permette l'inserimento di clausole compromissorie, rispettivamente nei contratti di lavoro sportivo e negli statuti e regolamenti federali.

Lo sport professionistico, regolato e legittimato dalla legge n. 91 del 1981, si è dotato di tale procedimento, per cui nei contratti collettivi che vengono stipulati tra le associazioni di categoria più rappresentative è inserita la previsione della devoluzione a collegi arbitrali delle controversie contrattuali che oppongono società e sportivi.

Tra i vari sport è sicuramente ciò che avviene in ambito calcistico a rappresentare uno dei sistemi più completi, in ragione soprattutto degli ingenti interessi economici che riesce ad attirare, di arbitrato sportivo in entrambi i suoi settori. In effetti le leghe di A, B e C, quelle professionistiche, in rappresentanza delle società che vi appartengono, hanno stipulato, ciascuna, accordi collettivi con l'organo rappresentante le istanze degli atleti sportivi, nel caso la Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.). All'accordo con la Lega Serie A viene allegato il Regolamento del Collegio arbitrale, in questo modo si delinea un arbitrato di tipo regolamentato: le vertenze economiche sono destinate ad essere risolte mediante un regolamento arbitrale, ma senza un apposito organismo che governa il procedimento. Per quanto concerne le Leghe di Serie B e C invece l'arbitrato risulta sia amministrato sia

⁸⁹⁷ C. NOVAZIO, *op. cit.*, 2020.

⁸⁹⁸ In questa direzione anche M. VESCOVI, *op. cit.*, 2008.

⁸⁹⁹ C. NOVAZIO, *Ibidem*.

⁹⁰⁰ Si veda il paragrafo 6.1 di questo capitolo.

regolamentato, per il fatto che la Lega è l'organizzazione che emana le regole per risolvere le questioni e si occupa del funzionamento della procedura quanto a organizzazione, logistica e vicende amministrative⁹⁰¹.

Altro esempio ben funzionante di arbitrato sportivo è fornito dalla pallacanestro, presso la cui Lega Serie A è impiantato il Collegio Permanente di Conciliazione e arbitrato (C.P.C.A.), composto dagli arbitri di parte scelti dalle associazioni della (G.I.B.A.) e della (L.B.A.) e dal Presidente.

Va segnalato il caso della FIPAV, che non adotta alcuna clausola compromissoria per la risoluzione in arbitri delle controversie economiche tra società e pallavolisti; per ovviare a questa situazione di incertezza esistono Camere di Conciliazione nelle Leghe, che facoltativamente, quindi senza previsione alcuna di sanzioni deterrenti, possono essere adite su accordo di entrambe le parti così da evitare il naturale sbocco nel contenzioso giudiziario.

9.1 Federazione Italiana Giuoco Calcio

La Federazione Italiana Giuoco Calcio è da sempre all'avanguardia e punto di riferimento per le altre, dati i ben noti interessi di vario genere che circondano il gioco del football. Anche tali ragioni sono state punto di partenza per lo sviluppo e la strutturazione di un sistema di risoluzione delle controversie, specialmente in ambito patrimoniale, che si è tradotto nel ricorso all'arbitrato, che oggi sussiste a livello di ogni Lega, professionistica e dilettantistica, e anche in sede federale. Il riconoscimento dell'istituto è fatto dall'art. 30, comma 3, secondo periodo⁹⁰² dello Statuto FIGC, il quale ammette l'applicazione delle clausole compromissorie contenute negli accordi collettivi o di categoria o nei regolamenti federali, come previsto dall'art. 3 della legge n. 280 del 2003.

Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con la deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019 ed emanato dalla Federazione col comunicato ufficiale n. 139A, ha introdotto l'organo della Camera arbitrale per le vertenze economiche, di cui però manca ancora il regolamento attuativo. Essa è competente, ai sensi

⁹⁰¹ C. NOVAZIO, *op. cit.*, 2020.

⁹⁰² Art. 30, comma 3, secondo periodo Statuto: *“Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi dell'art. 4 legge 91/81 o dai regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali...”*.

dell'art. 134, sui giudizi che coinvolgono le controversie di natura economica di cui sono parti le società professionistiche⁹⁰³, sui conflitti in cui si frappongono dette società e i tesserati professionisti, per la loro attività sportiva o associativa e con valenza meramente economica, ma che non sono rientranti negli accordi collettivi e qualora le norme dell'ordinamento generale non escludano per queste la possibilità di compromettere in arbitri, e sulle vertenze originate da pretese di risarcimento che i tesserati nutrono nei confronti di società sportive diverse da quella cui appartengono, dopo che sia stata individuata la responsabilità nel giudizio disciplinare⁹⁰⁴. Per il resto, è possibile accedere alla Camera arbitrale, per risolvere le questioni economiche che coinvolgono parti affiliate alla Federazione, attraverso l'inserimento all'interno del loro accordo di una precisa clausola compromissoria per la devoluzione della controversia alla cognizione di quest'organo.

Trenta individui, scelti tra magistrati, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o, comunque, soggetti esperti in ambito giuridico-sportivo, compongono la Camera; il Consiglio federale procede alla loro nomina e tra di loro viene scelto il Presidente ed il Vicepresidente. Per il giudizio viene costituito un collegio formato da tre dei suddetti, il quale si forma in seguito alla domanda di arbitrato presentata da una parte; in alternativa, quando ricorra un accordo tra le parti, queste possono scegliere di sottostare al giudizio di un arbitro unico, che sia nominato di comune intesa oppure richiedendo la nomina alla Camera arbitrale, per il tramite del suo Presidente mancando l'accordo.

Per quanto riguarda il procedimento (art. 135), viene previsto un regolamento per il suo svolgimento e, in assenza di espressa previsione, sono applicate le disposizioni del codice di procedura civile relative all'arbitrato, agli artt. 806 e ss.; sono comunque garantiti sempre i principi di contraddittorio tra le parti, imparzialità, parità di trattamento e speditezza. Le decisioni sono assunte tenendo presenti le norme contenute nello Statuto, nel Codice, le NOIF e le altre di fonte federale, oltre alle norme e agli usi propri dell'ordinamento sportivo non solo nazionale, ma anche internazionale. La Camera gestisce il procedimento disponendo la regolarizzazione dei documenti, se necessario, e deve trasmettere gli atti che le sono giunti, se dal loro esame siano rilevate infrazioni di una qualsiasi norma federale, alla Procura

⁹⁰³ Sono qui ricomprese anche quelle vicende attinenti al risarcimento danni dovuto per i fatti violenti commessi in occasione di una gara da uno o più sostenitori, avvenuti o internamente all'impianto sportivo o nelle sue immediate vicinanze, da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità ovvero si sia prodotto un grave danno all'integrità fisica di una o più persone, secondo quanto previsto dall'art. 26 del c.g.s. della FIGC.

⁹⁰⁴ P. DEL VECCHIO, *La Camera arbitrale della FIGC*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., 2021, pagg. 146 e 147, viene individuata la finalità di questo organo nell'alleggerimento del carico che insiste sulle varie corti sportive.

federale affinché questa proceda al deferimento delle società o dei tesserati al Tribunale federale.

Le decisioni prese hanno, per la Federazione, pieno effetto⁹⁰⁵ e a loro segue, in caso di mancato adempimento della parte soccombente obbligata nei venti giorni successivi al pronunciamento, la possibilità per l'altra di sollecitare il Consiglio federale al fine di dichiarare lo stato di morosità⁹⁰⁶ della controparte inadempiente e di assumere ogni provvedimento che sia idoneo a garantire l'esecutività del lodo, anche nel caso in cui intercorra una retrocessione che comporti l'iscrizione della società coinvolta ai campionati dilettantistici (art. 136). Il lodo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria senza che vengano sospesi gli effetti relativi alla sua esecutività né alla dichiarata morosità.

Il sistema calcio ha dunque allestito un articolato sistema di arbitrato, per campionato disputato e per categoria di sportivo. Sono così destinati alla soluzione espressa da un Collegio arbitrale le controversie che vedano contrapposte società a calciatori per quanto riguarda la Serie A, Serie B e Serie C (le tre leghe professionistiche) ed anche la Lega Nazionale Dilettanti; invece riguardo agli allenatori, è previsto l'arbitrato solo nei confronti degli allenatori di Serie B, C e della Lega Nazionale Dilettanti, mentre per quanto riguarda quelli della Lega A, manca del tutto l'accordo collettivo, per cui significa che le vertenze sono di competenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, e allo stesso si rivolgono tutti quegli altri soggetti i cui rappresentanti non hanno stipulato accordi collettivi con le Leghe, come i direttori sportivi.

A parte restano coloro che non rivestono la qualifica di tesserati e perciò non appartengono all'ordinamento sportivo, ma sono iscritti nell'apposito registro presso il CONI e svolgono una preziosa opera di cura degli interessi delle parti e di intermediazione, come gli agenti sportivi, molto famosi soprattutto quelli operanti nel settore calcistico, ma non esclusivi di questo sport. Per questi è stato predisposto un sistema di arbitrato presso il Collegio di Garanzia dello Sport, disciplinato dal Regolamento arbitrale, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con la deliberazione n. 1654 del 17 dicembre 2019, il quale affida a quest'organo di giustizia la funzione arbitrale irrituale finalizzata alla risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, il

⁹⁰⁵ Lo stesso pieno effetto viene riconosciuto per le decisioni prese da quei collegi che si sono costituiti in virtù degli accordi collettivi per la risoluzione delle controversie tra sportivi professionisti e società di appartenenza.

⁹⁰⁶ La società viene dichiarata morosa con un apposito provvedimento che il Consiglio federale adotta e trasmette alla Procura federale affinché essa svolga quegli adempimenti di sua competenza in materia disciplinare presso il Tribunale federale nazionale (art. 136, comma 3).

quale prevede che, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia del CONI, tutte le questioni aventi ad oggetto il contratto di mandato stipulato tra il calciatore⁹⁰⁷ e l'agente sportivo e quelle economiche, sono destinate, salva deroga in tale contratto⁹⁰⁸, ad essere devolute al Collegio di Garanzia, che decide in sede di arbitrato libero o irrituale di equità, secondo le regole contenute in detto Regolamento e comunque nel continuo rispetto del principio del contraddittorio. Il Collegio siede con l'arbitro unico, su accordo delle parti, o con tre, tra i quali c'è quello che esercita le funzioni del presidente; tutti sono tratti dall'elenco dei componenti dell'organo. Le parti nominano i propri arbitri⁹⁰⁹ e questi devono accettare e attestare la propria condizione di imparzialità, indipendenza e autonomia, il Presidente del Collegio di Garanzia nomina il terzo e ha il potere di nominare quello di parte, se questa non vi provvede⁹¹⁰; egli ha anche poteri ordinatori prima della costituzione del collegio arbitrale.

L'istanza (art. 3), scritta, segna l'introduzione dell'arbitrato e deve essere effettuata in venti giorni dalla violazione che si contesta, essa contiene i dati identificativi del ricorrente ed eventualmente del legale rappresentante, se si tratta di società, così anche dell'intimato, la normativa che fonda la competenza arbitrale, l'esposizione della domanda e le ragioni di fatto e diritto fondanti, le prove offerte o da acquisire, la sottoscrizione sia della parte sia del difensore munito di procura; oltre alla nomina dell'arbitro. L'istanza è così trasmessa al Collegio di Garanzia, insieme alla prova del pagamento dei diritti e degli onorari di funzionamento, e alla controparte, che replica nei dieci giorni successivi con la memoria difensiva (art. 4), in cui espone i propri dati, le difese in rito e in merito, la domanda riconvenzionale⁹¹¹, se vuole, le prove offerte o da acquisire, la nomina dell'arbitro e sottoscrive insieme al proprio difensore, inoltre presenta la prova dell'assolvimento del pagamento dei diritti e degli onorari a suo carico.

⁹⁰⁷ Il Coll. gar. sport., in funzione di collegio arbitrale, lodo 13 gennaio 2021, n. 1 ha avuto l'occasione di precisare che deve essere esclusa la qualifica di consumatore in capo al calciatore, non dovendosi così applicare la normativa contenuta nel Codice del Consumo in riferimento al contratto di lavoro tra atleta e società, per il quale è funzionale il mandato tra agente e calciatore.

⁹⁰⁸ Si veda sull'argomento C. RASIA, *Gli arbitrati nel diritto sportivo: vecchie e nuove figure*, in *Laboratorio di Arbitrato nello Sport*, 2021, pagg. 49 e ss., non è un arbitrato obbligatorio, poiché è possibile il cosiddetto *opting out*, quindi è volontario accedervi.

Coll. gar. sport., lodo n. 1 del 2021, afferma che la devoluzione al Collegio di Garanzia dello Sport delle controversie sul contratto di mandato tra agente e assistito trova la propria fonte nella normativa che regola la figura dell'agente e l'esercizio della sua attività, non nel contratto stesso.

⁹⁰⁹ C. RASIA, *op. cit.*, 2021, pone dubbi sulla piena imparzialità di chi è chiamato a giudicare, essendo anche possibile designare più volte il medesimo arbitro.

⁹¹⁰ Può doversi effettuare una nuova nomina nel caso in cui l'arbitro sia ricusato oppure non abbia accettato o portato a termine l'incarico.

⁹¹¹ A questa la parte istante può rispondere in cinque giorni.

Pervenuti gli atti introduttivi, è instaurato il procedimento e nella prima udienza, che si tiene in dieci giorni dall'ultima accettazione, generalmente, si tenta la conciliazione⁹¹² (art. 5), la quale può sfociare in un accordo pieno, di cui è dato atto nel verbale o in un separato documento allegato e sottoscritto, o parziale ovvero fallito⁹¹³. In queste ultime due ipotesi la procedura arbitrale prosegue e, se la causa diviene matura per la decisione, secondo quanto ritiene il Collegio, è fissata l'udienza per l'audizione orale delle difese e l'eventuale scambio di memorie difensive e repliche. L'organo arbitrale è dotato di potere istruttorio (art. 7), per cui ammette o dispone d'ufficio l'udienza dei mezzi di istruzione rilevanti, per assumere la prova può anche essere delegato uno dei tre membri. Allo stesso modo possono richiedersi la consulenza tecnica⁹¹⁴ ed essere ottenute informazioni dalle autorità sportive. Il Collegio ha anche il potere di disporre misure cautelari, ex art. 8, a condizione che siano richieste e sia sussistente il pericolo di un danno grave ed irreparabile alla parte, dopo aver eseguito un sommario esame circa il *fumus boni iuris* della vicenda.

Al termine dell'udienza, come dispone l'art. 9, il Collegio si riunisce in camera di consiglio per emettere immediatamente il dispositivo del lodo; lo comunica subito alle parti e per i motivi si riserva di farlo nei successivi quindici giorni, purché l'intera durata sia di massimo sessanta giorni, salva richiesta di proroga delle parti, d'intesa.

La decisione ha efficacia vincolante, da quando la maggioranza⁹¹⁵ degli arbitri lo sottoscrive, e tocca tutti i punti della controversia, che vengono motivati uno per volta, altrimenti è emesso, spiegando tale scelta, un lodo parziale. Insieme alla pronuncia il Collegio dispone il pagamento delle spese di procedimento, difesa e dei diritti amministrativi, addossandole a chi soccombe o ripartendole in proporzione.

9.1.1 Lega Nazionale Professionisti Serie A

Tra la FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione italiana calciatori è stato stipulato un accordo collettivo⁹¹⁶, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981 e

⁹¹² Riproponibile in ogni momento in cui il Collegio ravvisi l'opportunità di tentarla.

⁹¹³ Anche a causa della non comparizione delle parti.

⁹¹⁴ Ad assistere alla consulenza tecnica d'ufficio le parti possono nominare un proprio consulente.

⁹¹⁵ È ammessa l'opinione dissenziente, ma senza obbligo di motivarla.

⁹¹⁶ L'accordo riporta le controversie per cui viene prevista la soluzione arbitrale: diritto del calciatore ad ottenere l'equo indennizzo per mancata approvazione da parte della FIGC del suo contratto con la società calcistica (art. 3, comma 6), ricorso della società al collegio per ottenere l'interdizione del calciatore dagli allenamenti a causa di provvedimenti disciplinari subiti dal tesserato (5, comma 5), giudizio sulla compatibilità del calciatore a svolgere altre attività sportive, lavorative o imprenditoriali a seguito di rifiuto opposto dalla società (8, comma

successive modificazioni, che disciplina il trattamento normativo ed economico⁹¹⁷ nei rapporti tra calciatori e società che partecipano al campionato nazionale di Serie A; tra gli allegati di questo documento vi rientrano il modulo del contratto tipo, il modulo delle altre scritture, le tabelle di retribuzione e, in particolare, il Regolamento del Collegio Arbitrale⁹¹⁸.

L'art. 21 di detto Accordo riguarda proprio la "Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale" e dispone che la clausola deve trovare collocazione all'interno di ciascun contratto individuale di prestazione sportiva, come previsto dall'art. 4, comma quinto della legge n. 91 del 1981 e dall'art. 3, comma uno, secondo periodo, della legge n. 280 del 2003. Difatti i paciscenti, appartenendo all'ordinamento sportivo, per cui sono stati assunti i vincoli al momento del tesseramento o dell'affiliazione, in ragione della speciale disciplina legislativa che si applica a codesta fattispecie ed entrambi sottoscrivendo l'accordo, divengono obbligati ad accettare senza riserve la cognizione e la risoluzione, in seno al Collegio Arbitrale, dei conflitti. In questo modo è consentito accedere al Collegio per la definizione di tutte le controversie che concernono l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione di tale contratto; viene inoltre dichiarata espressamente la natura irrituale di questo arbitrato.

Si rimanda, col comma 3, al Regolamento⁹¹⁹ per le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini, la procedura di nomina degli arbitri, che spetterebbe alle parti, ad opera del Presidente, le formalità procedurali, anche sull'espletamento dei mezzi istruttori, e la produzione di documenti e memorie, il termine di emissione del lodo, le possibilità di prorogarlo, l'obbligo di comunicare la decisione alle parti interessate attraverso le apposite modalità e i criteri con cui vengono determinati i compensi agli arbitri, quando sono previsti.

3), ricorso contro applicazione diretta di sanzioni a carico dell'atleta (art. 11, comma 1), risoluzione del contratto e delle altre scritture (art. 11, comma 5), reintegrazione in rosa o risoluzione contrattuale per inadempimento post diffida a partecipare agli allenamenti (art. 12, comma 2), risoluzione del contratto e risarcimento danni a carico della società per non aver reintegrato il giocatore in rosa (art. 12, comma 4), risoluzione del contratto per morosità societaria (art. 13, commi 4 e 6), risoluzione del contratto o riduzione a metà della retribuzione per inabilità o inidoneità superiori a sei mesi (art. 15, comma 4) e risoluzione per inidoneità definitiva (comma 6).

⁹¹⁷ L'accordo infatti comprende gli adempimenti di forma e di deposito del contratto, la retribuzione e i compiti della società e degli atleti, le sanzioni per inadempimenti, la morosità, la malattia, gli infortuni, l'inabilità e l'inidoneità dei calciatori, le assicurazioni contro gli infortuni, i contributi previdenziali, i diritti alle ferie, al riposo e al congedo matrimoniale, le indennità di fine carriera e la clausola compromissoria col relativo procedimento arbitrale.

⁹¹⁸ In data 30 giugno 2021 è intercorsa una scrittura privata sottoscritta dai Presidenti di Lega A, FIGC e AIC, finalizzata alla proroga, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2021, senza soluzione di continuità, del vigente Accordo Collettivo AIC-LNPA insieme al Regolamento del Collegio Arbitrale e agli ulteriori allegati, dovuta alla imminente scadenza di questi documenti.

⁹¹⁹ Le parti rimandano così al Regolamento, infatti l'arbitrato presso la LNPA è classificato come regolamentato, perché manca una specifica organizzazione: la Lega non amministra nulla, è sostanzialmente un arbitrato libero fatto con regole scelte dalle organizzazioni rappresentative di categoria (la Lega di A e l'AIC). A differenza di quelli di LNPA e Lega Pro, che sono amministrati.

Come detto, in allegato all'Accordo è presente il Regolamento dei Collegi Arbitrali per la Lega di Serie A, stipulato in data 5 settembre 2011 e tuttora in vigore.

L'art. 1 ricorda che la costituzione dei Collegi Arbitrali è accordata alle disposizioni contenute agli articoli 806, comma secondo c.p.c., 4, comma quinto della legge n. 91 del 1981, 3, comma uno della legge n. 280 del 2003 e all'Accordo collettivo (comma 1). I Collegi si avvalgono sia del Regolamento sia dell'Accordo per lo svolgimento dell'arbitrato e la loro funzione consiste nel risolvere tutte le controversie, anche di accertamento o di liquidazione del danno causato da un inadempimento contrattuale, che traggono origine dai rapporti regolati nel suddetto documento o nel contratto individuale di prestazione sportiva, tra le parti che sono, da un lato, le società sportive iscritte al Campionato di Serie A⁹²⁰ e, dall'altro, i calciatori professionisti tesserati per le prime (comma 3) e a tali questioni la competenza collegiale attiene (comma 4).

L'arbitrato è svolto dall' Arbitro Unico⁹²¹ o dal Collegio costituito da tre membri: due di nomina delle parti mediante la domanda o la risposta, mentre il terzo, che svolge anche la funzione di Presidente, è scelto dai primi di comune accordo. Successivamente alla nomina, che è libera per tutti e tre⁹²², essi devono accettare l'incarico⁹²³, affinché possa realmente costituirsi il Collegio, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine⁹²⁴ di invio della risposta al domicilio dell'attore e all'arbitro nominato: la costituzione avviene con l'accettazione del terzo arbitro oppure di quello unico ed è comunicata alle parti (comma 4). Se la nomina non viene effettuata o manca l'accettazione, allora la parte ha potere di presentare istanza all'autorità giudiziaria, secondo il disposto dell'art. 810 c.p.c., affinché questa proceda alla designazione; in tal caso, il termine di dieci giorni per l'accettazione decorre dall'emissione del provvedimento del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede⁹²⁵ dell'arbitrato.

⁹²⁰ All'art. 1, comma 4 è inoltre specificato che la competenza collegiale si radica al momento della proposizione della domanda, se la società sportiva attrice o convenuta è associata alla Lega Serie A. Resta comunque ferma la competenza nel caso di controversie che siano già state radicate presso il Collegio anche qualora la società non partecipi più al massimo campionato.

⁹²¹ La scelta è rimessa all'autonomia delle parti, di comune accordo, ex art. 1, comma 2.

⁹²² Infatti a differenza delle altre leghe, per la serie A sono tutte libere le nomine degli arbitri.

⁹²³ Con l'accettazione, gli arbitri esprimono il proprio consenso all'applicazione di tutte le norme del Regolamento, dell'Accordo, compreso il regime delle spese e dei compensi forfettari previsti per la prestazione professionale, e del Codice Deontologico.

⁹²⁴ Il termine è dieci giorni dal ricevimento della domanda.

⁹²⁵ La sede è Roma, per le cause di un valore fino 50.000 euro, è la sede legale della società per quelle superiori a tale cifra (art. 2, comma 6)

Il Presidente può scegliere se essere adjuvato da un Segretario della procedura⁹²⁶, che egli stesso elegge, per tutte le comunicazioni⁹²⁷ oppure svolgerle autonomamente.

L'art. 3 fissa i doveri degli arbitri, che consistono nel divieto di divulgare notizie o informazioni relative a controversie e argomenti trattati con le parti e nel corrispondente obbligo di riservatezza. A loro sono inoltre richieste indipendenza ed imparzialità, tali per cui debbono astenersi dall'accettare la nomina o dal proseguire l'incarico nel caso in cui legami soggettivi, oggettivi, lavorativi o professionali con una delle parti o uno dei difensori compromettano le dovute virtù oppure se si verifichi la violazione di uno degli obblighi posti dal Regolamento o una delle ipotesi contemplata all'art. 51 c.p.c.⁹²⁸; il dovere di riservatezza pende anche sul Segretario. L'arbitro può essere sottoposto a riconsiliazione, ex art. 3, comma 3, nei casi per i quali si rimanda all'art. 815 c.p.c.⁹²⁹, per violazione del codice deontologico⁹³⁰ e per mancata astensione.

⁹²⁶ La sua funzione è a titolo gratuito, se non è diversamente stabilito dal Collegio e dalle parti, ma sono comunque rimborsate le spese di trasferta, vitto e alloggio. Tutti questi esborsi sono classificati per il funzionamento del Collegio.

⁹²⁷ Esse sono effettuate tra le parti, tra queste ed il Collegio e tra gli arbitri e le prime.

⁹²⁸ È qui contemplato l'obbligo di astensione in capo al giudice, nel caso specifico arbitro, per interesse nella causa o in altra che verta su identica questione di diritto, se sussistono rapporti di parentela o di relazione, per causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito-debito con una delle parti o uno dei difensori, se ha in precedenza dato consiglio, patrocinio, fatto testimonianza o prestato assistenza in qualità di consulente, se ha già conosciuto in un altro procedimento, se ha rapporti economici, di tutela, di curatela o amministrazione con una delle parti, anche associazione o società, e, comunque, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza.

⁹²⁹ Comportano la riconsiliazione: la mancanza di qualifiche espressamente convenute dalle parti, l'interesse dell'arbitro nella causa, la parentela, i rapporti personali, la pendenza di causa o la grave inimicizia dell'arbitro o del coniuge con una delle parti, un rappresentante legale o alcuno dei difensori, la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale che ne inficino l'indipendenza o l'aver svolto attività come consulente, assistente o difensore di una parte in una precedente fase della vicenda oppure aver deposto testimonianza.

⁹³⁰ Il Codice deontologico dei componenti dei Collegi Arbitrali è riportato al seguente comma 6. L'arbitro, una volta che accetti l'incarico conferitogli, ha l'obbligo di svolgerlo rispettando il Regolamento ed egli deve assolvere il proprio compito con la dovuta competenza, data la sua qualificazione professionale in campo sportivo e giuslavoristico, e con l'indispensabile imparzialità, mantenere l'indipendenza per tutta la durata della procedura, non cedendo a nessuna pressione esterna sia essa diretta o indiretta, dunque non avendo alcuna relazione con le parti o i loro difensori che possa inficiarne indipendenza e imparzialità. Egli deve inoltre non essere interessato da un punto di vista personale ed economico, direttamente o indirettamente, alla vicenda, non aver alcun pregiudizio e, qualora sopravvenisse uno di questi impedimenti, egli ha l'obbligo di dichiararlo e, di conseguenza, astenersi. L'arbitro deve anche curare la comunicazione: non fare mai intendere che sia già stato raggiunto un giudizio personale o collegiale sull'esito del procedimento, in special modo durante i tentativi di conciliazione, non effettuare comunicazioni unilaterali con le parti o i loro difensori, tranne quelle che siano necessarie per la procedura e che comunque sono effettuate nei confronti di entrambe le parti, non dare individualmente a una di loro, in modo diretto o indiretto, notizia delle decisioni istruttorie e di merito, poiché questa è competenza del Collegio inteso unitariamente, e mantenere la massima riservatezza, non rilasciando dichiarazioni ed interviste alla stampa su un aspetto del procedimento o della controversia in nessun momento anche successivo all'esito.

La proposta spetta alle parti secondo le modalità riportate all'art. 815 c.p.c.⁹³¹ Se la ricusazione viene accolta o se l'arbitro si è astenuto, si deve procedere alla pronta sostituzione (comma 4).

Atto introduttivo del procedimento arbitrale è la domanda (art. 4, commi 1 e 2), contenente: i dati anagrafici e fiscali della parte, la sua residenza o sede sociale, il codice fiscale o la partita Iva, il domicilio eletto presso il proprio difensore e i numeri di telefono, il fax o l'indirizzo mail per le comunicazioni, la nomina sia di uno o più difensori⁹³² sia dell'arbitro di competenza, insieme all'indicazione del domicilio e dei recapiti per comunicare. Con la domanda la parte accetta espressamente e in modo incondizionato il Regolamento, indica l'oggetto della domanda, fornisce la descrizione della controversia, espone anche brevemente e sommariamente le ragioni in fatto e in diritto che sostengono la sua posizione. L'istante può qui indicare i mezzi di prova e produrre i documenti utili, accompagnati dalle richieste conclusive. Infine questo atto deve essere sottoscritto personalmente dalla parte oppure dal difensore, se munito della suddetta procura speciale. La nomina dell'arbitro, l'accettazione del regolamento, l'indicazione dei mezzi di prova, la produzione dei documenti utili, le richieste conclusive e la sottoscrizione sono elementi che devono essere presenti nella domanda a pena di inammissibilità della stessa; i vari dati, la nomina del difensore, l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia sono invece richiesti a pena di improcedibilità. Una volta redatta, la domanda deve essere comunicata, con i documenti allegati, al convenuto per mezzo di raccomandata a.r. o altro equipollente, all'indirizzo di domicilio eletto nel contratto di prestazione sportiva, e all'arbitro nominato.

La parte convenuta allora redige la risposta (commi 3 e 4), quale suo primo atto difensivo di costituzione nel procedimento, che contiene gli stessi elementi presenti all'interno della domanda, cui si aggiungono le eventuali domande riconvenzionali o le domande verso altri convenuti⁹³³ quando l'arbitrato sia partecipato da più soggetti, a pena di inammissibilità; essa deve essere inviata insieme ai documenti allegati, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto

⁹³¹ Innanzitutto il proprio arbitro può essere ricusato solo per motivi conosciuti dopo la nomina. Per ricusare bisogna proporre ricorso al Presidente del Tribunale competente nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificata nomina o dalla sopravvenuta conoscenza del motivo; il Presidente sente l'arbitro in questione e le parti, può assumere sommarie informazioni, e si pronuncia con ordinanza inoppugnabile, con cui provvede anche alle spese. In caso di manifesta infondatezza, condanna chi ha promosso la ricusazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

Durante la procedura di ricusazione, l'arbitrato non è sospeso, se non per determinazione degli arbitri stessi, invece, avvenuto l'accoglimento, diviene inefficace l'attività svolta, direttamente o in concorso, dal ricusato.

⁹³² Il difensore può essere delegato, mediante procura speciale, al compimento degli atti riservati personalmente alla parte.

⁹³³ Tali domande non causano, in alcun caso, un differimento dei termini di deliberazione del lodo.

della parte attrice, al domicilio eletto da quest'ultima e all'arbitro nominato, con raccomandata a.r. o mezzo equipollente.

Alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente può replicare mediante memoria che va comunicata coi mezzi sopra accennati, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della risposta che la contiene (comma 5).

L'art. 5 disciplina il procedimento ordinario, l'art. 6 quello accelerato: di entrambi è ben evidenziata la natura irrituale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., e il fatto che il giudizio è disciplinato dal Regolamento in oggetto e, per quanto non previsto espressamente, dal Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile nella parte compatibile con l'irritualità dell'istituto.

Quanto al primo viene subito chiarito che le regole procedurali ed istruttorie sono in parte determinate dal Regolamento e, per il resto, liberamente dal Collegio, nei limiti del diritto al contraddittorio e di difesa. Il procedimento intero, comprensivo della discussione orale e dell'escussione delle parti e dei testi, viene svolto nei luoghi della sede del Collegio oppure in un altro, scelto in comune accordo tra il Collegio e tutte le parti; è possibile anche optare per i meccanismi di videoconferenza e, per i soli arbitri, teleconferenza.

La lingua dell'arbitrato è l'italiano e, se una parte non lo comprende, ha la facoltà di ingaggiare, a proprie spese, un interprete idoneo, in alternativa è il Collegio a nominarne uno di sua fiducia, i cui costi ricadono nelle spese di funzionamento dell'istituto.

La durata del giudizio è di sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, il termine può essere prolungato di altri trenta giorni, se sono necessarie assunzioni di prove o consulenze d'ufficio; invece, qualora ricorrano particolari ragioni d'urgenza, le parti possono presentare richiesta di riduzione dei termini ordinari per un tempo non inferiore alla metà, cui segue la decisione del Collegio, dopo aver consultato le parti medesime⁹³⁴. In via preliminare deve essere tentata la conciliazione tra le parti, il tentativo inoltre potrà essere riproposto nel prosieguo del procedimento, in ogni sua fase e fino al momento in cui verrà adottata la decisione; se l'esito è positivo, il Collegio pronuncia un lodo conforme all'accordo raggiunto.

⁹³⁴ È così ammissibile, sia dietro richiesta delle parti sia d'ufficio, procedere alla discussione orale della causa.

La classica conclusione dell'arbitrato consiste nel pronunciamento del lodo nei termini suindicati, essi possono anche essere parziali quando definiscono singole questioni dell'intera controversia.

Come precedentemente accennato, può essere richiesto lo svolgimento del procedimento accelerato, art. 6, ad istanza di parte o controparte, nei loro rispettivi atti introduttivi, quando siano contestati i provvedimenti sanzionatori a danno del calciatore adottati dalla società⁹³⁵: i termini previsti dal regolamento vengono ridotti della metà nei casi di impugnazione delle multe irrogate direttamente dalla società, multe irrogate di importo superiore al 5% di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda, l'esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalle società, il procedimento di riduzione della retribuzione, cui si aggiungono le controversie relative al rifiuto della società di rilasciare l'autorizzazione per svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali⁹³⁶, alla reintegrazione in rosa o alla risoluzione contrattuale per l'inadempimento societario⁹³⁷ riguardante la mancata fornitura di attrezzature e ambiente idonei alla preparazione o la mancata partecipazione agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra⁹³⁸, alla risoluzione del contratto per morosità della Società⁹³⁹ e, infine, quando vi sia periculum in mora, cioè il Collegio, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

L'art. 7 disciplina i compensi degli arbitri e le spese di giudizio, in maniera rigida, disponendo che, qualunque sia la qualità e la quantità delle questioni trattate e delle attività svolte, relativamente al singolo procedimento, ai tre membri spettano solo e complessivamente 3.500 euro per i procedimenti di valore fino a 50.000 euro, invece, se a decidere è stato l'arbitro unico, la metà; viceversa per un valore superiore, si applica lo scaglione minimo del tariffario forense. Non sono liquidati onorari né spese di difesa o funzionamento nei procedimenti riguardanti l'irrogazione di multe e la riduzione della retribuzione per squalifica fino a 50.000 euro. Al Collegio viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate di funzionamento per le trasferte.

⁹³⁵ L'elenco di tutte le sanzioni è contenuto all'art. 11 dell'Accordo Collettivo FIGC, LNPA, AIC.

⁹³⁶ Come previsto all'art. 8 della Accordo Collettivo.

⁹³⁷ Il calciatore deve già aver diffidato, per iscritto, la società a adempiere.

⁹³⁸ Combinato disposto degli artt. 12.2 e 7 dell'Accordo.

⁹³⁹ Art. 13.4 dell'Accordo.

Tra i componenti collegiali intercorre un accordo per la suddivisione dei compensi ricevuti, al momento dell'accettazione essi rinunciano ad ogni diverso e maggiore compenso dovuto loro.

Il Collegio può anche può anche disporre il pagamento dei compensi arbitrali e delle spese di funzionamento a carico del soccombente e, comunque, tutte le parti coinvolte nella controversia sono obbligate solidalmente verso i membri collegiali; colui, che è obbligato in solido e abbia provveduto al pagamento, ha diritto di rivalsa verso il debitore principale (comma 3).

Viene previsto l'assoluto divieto di condizionare la prosecuzione della procedura arbitrale al versamento di anticipi (comma 4).

Sulla decisione del Collegio dispone l'art. 8, il quale prevede che debbano essere applicate, prioritariamente, le norme contenute nel contratto individuale, Accordo Collettivo e Regolamenti sportivi e, sussidiariamente, quelle presenti nel codice civile e nelle altre leggi dello Stato; viene precisato che la valutazione delle prove è sempre libera.

Per quanto attiene al procedimento tout court, invece, vanno applicate, prima, le norme del Regolamento e, poi, quelle del codice di procedura civile e delle altre leggi dello Stato, compatibili con la natura irrituale del procedimento e del lodo (comma 2); è ben sottolineato che non deve esserci una distorsione della volontà delle parti, la quale deve essere sempre interpretata in favore della scelta della risoluzione della controversia secondo amichevoli compositori.

Col lodo il Collegio o arbitro unico esprime la propria decisione e liquida anche le spese di difesa sostenute dalle parti, secondo il principio di soccombenza. Tutti gli arbitri, che hanno assistito al procedimento, partecipano alla conferenza, anche telefonica o telematica, in cui la deliberazione viene presa a maggioranza, e in seguito redigono il lodo per iscritto⁹⁴⁰; in alternativa, ogni arbitro ha la facoltà di chiedere che gli arbitri si riuniscano in una conferenza personale per deliberarlo interamente o in parte.

Il lodo è immediatamente efficace e vincolante tra le parti da quando viene loro consegnato (comma 7).

⁹⁴⁰ La redazione del lodo deve avvenire in un numero di originali pari al numero di parti e arbitri, con l'aggiunta di ulteriori tre esemplari, e tutti devono essere sottoscritti da chi ha giudicato, pure in tempi e luoghi differenti. Tutti questi testi sono inviati alle parti nel termine di cinque giorni dall'ultima sottoscrizione, ai Presidenti della FIGC, della LNPA, dell'AIC e agli arbitri (commi 5 e 6).

9.1.2 Lega Nazionale Professionisti Serie B

L'accordo collettivo intercorre anche tra FIGC, AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie B, ex art. 4 della legge n. 91 del 1981 e, tra i suoi allegati, vi rientra il Regolamento del Collegio Arbitrale. L'art. 21 dell'accordo collettivo prevede che i contratti individuali contengano la clausola compromissoria per risolvere tutte le controversie sull'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto o riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro con esso instaurato; le parti si obbligano con la sottoscrizione del contratto ad accettare senza riserve la cognizione e la decisione del Collegio.

Tale organo, art. 1, ha la propria sede a Milano presso la Lega B ed è costituito conformemente alle previsioni contenute nell'art. 4, comma 5 della nominata legge, nell'art. 3, primo comma della legge n. 280 del 2003 e nell'Accordo Collettivo. La sua funzione è chiaramente quella di conciliare e risolvere le controversie, comprese quelle riguardanti l'accertamento e la liquidazione del danno causato dall'inadempimento contrattuale, intorno ai rapporti regolati nell'Accordo. Viene subito specificato che la competenza collegiale è radicata esclusivamente per le società partecipanti al campionato di Serie B, essendo incompetente per quelle controversie che impegnino società di Lega A o Lega Pro, che vanno destinate ai rispettivi propri Collegi.

Il Collegio Arbitrale si avvale di una segreteria, istituita presso esso, cui viene preposto il Segretario⁹⁴¹ (art. 2) di nomina del Presidente di Lega d'intesa con il Presidente dell'AIC, che qualifica tale arbitrato in senso amministrato. Egli deve avere comprovate qualificazioni professionali ed esperienza nel settore⁹⁴², può decidere di avvalersi di collaboratori; essi devono mantenere la massima riservatezza circa ogni notizia o informazione relativa ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti, tranne i casi concessi riguardanti la

⁹⁴¹ Egli è dipendente della Lega B o della Lega Service S.p.A.

⁹⁴² I suoi compiti riguardano l'amministrazione, la cancelleria ed il segretariato necessari al funzionamento dei procedimenti del Regolamento: riceve atti e documenti delle parti, dà atto dell'avvenuta ricezione, redige e aggiorna l'elenco dei Presidenti, conserva la documentazione ricevuta, predispone e archivia i fascicoli d'ufficio, trasmette atti e documenti ad Arbitri, Presidenti e parti, coadiuva il Collegio nell'organizzare riunioni e procedimenti, redige i relativi verbali, ha i contatti con le parti e i difensori, si occupa della consegna e della trasmissione dei verbali delle sessioni, di conciliazione e dei lodi alle parti interessate, ha la custodia degli atti che sono tenuti fino a tre anni, certifica la conformità agli originali di copie di atti, verbali, lodi e documenti, cura, mantiene e aggiorna la raccolta e la pubblicazione periodica dei lodi, consente ai Presidenti di Lega B e AIC di accedere alla loro consultazione e, in aggiunta, svolge ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento dell'organo.

Le comunicazioni sono effettuate, in forma scritta, mediante consegna a mani, posta elettronica certificata, telefax oppure corriere o posta celere; deve, indipendentemente dal mezzo, essere dato avviso o prova del ricevimento.

pubblicazione periodica dei lodi, con l'indicazione delle parti comunque elisa e la possibilità data ai Presidenti di Lega B e AIC di consultarli.

Nella categoria cadetta, a differenza della Serie A, le nomine degli arbitri non sono tutte libere ai sensi dell'art. 3: sono infatti libere solo quelle degli arbitri di parte, mentre, per quanto concerne il Presidente del Collegio⁹⁴³, egli viene nominato da costoro da un elenco di quattro arbitri che la Lega B e l'AIC forniscono alla Segreteria e di cui curano l'aggiornamento o il riesame almeno ogni stagione sportiva (art.2, comma 3).

È richiesto che gli arbitri di parte siano avvocati iscritti all'albo professionale o magistrati non più attivi. Questi, insieme al Presidente, accettano l'incarico e ne danno comunicazione scritta alla Segreteria in cinque giorni lavorativi dal ricevimento della nomina; per l'accettazione deve essere sottoscritto l'atto recante il testo indicato nel modello allegato 2 ed essere assunto l'impegno a svolgere il proprio mandato con indipendenza e imparzialità piene. Entrambi, anche se abbiano accettato l'incarico, devono rimmetterlo, immediatamente, qualora sopraggiungano circostanze che intacchino il corretto svolgimento del mandato, secondo l'impegno assunto e la comune sensibilità, nel qual caso sarà la Segreteria ad intervenire e a procedere alla sostituzione, come indicata nell'atto introduttivo di parte o, quando manchi, ad avvisare il Presidente dell'associazione di categoria del soggetto inadempiente, affinché sia costui, in surroga, a designare l'arbitro di parte, qualora nemmeno egli adempisse, sarà il più anziano tra i Presidenti dell'elenco a nominarne uno.

Tutti gli arbitri nominati devono assicurare la riservatezza intorno ad ogni notizia o informazione che riguardi la controversia, gli argomenti trattati e le parti.

Se sorge motivo di astensione fin dall'inizio o in corso di procedimento o se si verificano i casi, già visti nel precedente paragrafo, riconducibili all'art. 51 c.p.c., è possibile effettuare la riconsiliazione, secondo le modalità previste all'art. 9⁹⁴⁴.

⁹⁴³ Chi ottiene l'inserimento nell'Elenco non potrà: essere nominato arbitro di parte, ricevere incarichi professionali presso AIC, AIAC, ADISE, AIPAC, Leghe o FIGC, far parte di altri Collegi o organi di giustizia sportiva della FIGC o delle Leghe, svolgere l'attività di difensore nei Collegi. Egli può scegliere uno degli incarichi incompatibili, a patto che rinunci a quello di Presidente del Collegio, il verificarsi di una condizione di incompatibilità conduce alla cancellazione dall'elenco e, se avviene durante il procedimento arbitrale, egli deve immediatamente rinunciare al mandato, altrimenti ciò è motivo della sua riconsiliazione; a questo evento seguirà la sostituzione ad opera della Segreteria per mezzo di sorteggio e, in ogni caso, la cancellazione dall'elenco con la nomina di un nuovo componente.

⁹⁴⁴ Per i casi di cui all'art. 51 c.p.c., per infrazioni deontologiche, per l'assenza di condizioni inerenti all'indipendenza, imparzialità o riservatezza, per pregiudizio del corretto svolgimento del mandato, la parte ha il potere di riconsiliare l'arbitro o il Presidente, attraverso la proposizione di un'istanza motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione di accettazione dell'incarico o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di riconsiliazione, da depositarsi in Segreteria. Questa ne dà comunicazione alla controparte e concede cinque giorni

Comunicata l'ultima accettazione, scatta il termine perentorio di sette giorni per raggiungere e formalizzare l'intesa tra i due arbitri di parte nei riguardi della nomina del Presidente, ex art. 4; qualora manchi, il Presidente viene nominato attraverso l'estrazione a sorte: il segretario, al facoltativo cospetto delle parti o dei loro delegati, effettua il sorteggio⁹⁴⁵ tra i soggetti che compongono l'Elenco dei Presidenti, inserendo i loro nominativi in sfere di identico colore e dimensione e riponendole in un'urna, facendola roteare ed estraendo uno dei bussolotti contenente il nome. Egli, di seguito, comunica per iscritto alle parti, agli arbitri e al Presidente l'esito dell'estrazione.

Fanno eccezione le controversie originate dall'irrogazione di multe e dalla riduzione della retribuzione per squalifica, per le quali viene sorteggiato⁹⁴⁶ il Presidente e a questi ne viene assegnato un gruppo di dieci.

Per l'attivazione della procedura arbitrale è necessaria la presentazione della domanda, cui seguirà la memoria di costituzione della controparte, ai sensi dell'art. 5.

Il contenuto della domanda è sostanzialmente identico sia se il ricorrente è il calciatore sia se è la società, la differenza attiene: nel primo caso deve essere fornito nome e cognome, residenza o domicilio e codice fiscale del calciatore, con indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e fax, nel secondo il nome e cognome del legale rappresentante della società, la sede il numero di partita IVA, la pec, il numero di telefono e il fax. Gli elementi in comune sono: l'indicazione del difensore e l'eventuale elezione di domicilio, la procura conferita a quest'ultimo, l'accettazione espressa del regolamento, l'esposizione della materia del contendere in linea di fatto e in linea di diritto⁹⁴⁷, l'indicazione eventuale dei mezzi di prova e la produzione dei documenti utili, le conclusioni di parte e le specifiche domande

per le controdeduzioni. La decisione viene presa da parte del più anziano d'età tra i Presidenti dell'Elenco o, se impossibilitato, tra gli altri membri e comunicata dalla Segreteria immediatamente ai membri del Collegio e alle parti (art. 9, comma 1). Per le medesime circostanze e per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta possono essere gli arbitri stessi a comunicare la rinuncia all'incarico, così che si avvii la procedura di sostituzione (comma 2); cosa che avviene anche per sopravvenuta incapacità (comma 4).

⁹⁴⁵ Il segretario ha la facoltà di effettuarne più d'uno nello stesso periodo di tempo per ragioni di economicità.

⁹⁴⁶ Sei volte l'anno nei mesi di luglio, settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio, cui possono partecipare rappresentanti di Lega B e AIC, e così viene stabilito l'ordine di assegnazione ai Presidenti dei gruppi di dieci controversie fino al sorteggio successivo.

⁹⁴⁷ Gli elementi fino a questo elencati devono necessariamente trovare spazio nella memoria di costituzione a pena di mancata costituzione della controparte, pur rimanendo valida la nomina di arbitro e sostituto (comma 4).

rivolte agli arbitri, l'arbitro nominato e l'indicazione di un altro qualora il primo non accetti per volontà o impossibilità⁹⁴⁸, la sottoscrizione ed il versamento dei diritti amministrativi⁹⁴⁹.

Vizi del ricorso che ne determinano la nullità sono costituiti dalla mancanza dell'identificazione del soggetto attoreo, dell'accettazione del Regolamento, delle conclusioni e delle domande agli arbitri, delle sottoscrizioni o dalla mancanza o insufficienza dell'esposizione della materia controversa (comma 3).

La memoria di costituzione deve contenere i medesimi elementi, al di fuori del versamento dei diritti amministrativi, con questa possono essere proposte le domande riconvenzionali⁹⁵⁰, a pena di inammissibilità, senza provocare alcun differimento dei termini di deposito del lodo (comma 2).

Per ciò che riguarda le notificazioni, quella del ricorso deve essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. o corriere con prova di consegna alla controparte, oppure alla segreteria con questi stessi mezzi⁹⁵¹, e-mail⁹⁵² o fax (comma 5), quella della memoria di costituzione con le stesse modalità e ai medesimi destinatari, nel termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dell'atto introduttivo (comma 6), a pena di decadenza delle domande riconvenzionali e del diritto di dedurre prove testimoniali o documentali, a meno che non intervenga il provvedimento collegiale di rimessione in termini per gravi e comprovati motivi oggettivi (comma 7).

Infine, l'art. 5, comma 10, dispone che tutte le questioni, non rilevabili d'ufficio, inerenti l'efficacia, la validità o l'ammissibilità degli atti introduttivi sono oggetto dell'eccezione di parte, che viene presentata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile; queste sono risolte dal Collegio.

⁹⁴⁸ Secondo l'art. 5, comma 3, a seguito dell'assenza della nomina dell'arbitro di parte negli atti introduttivi o della costituzione non tempestiva della parte resistente la Segreteria deve comunicare immediatamente con telefax i fatti al Presidente dell'associazione di categoria alla quale appartiene la parte inadempiente, di modo che egli provveda alla designazione surrogata nei cinque giorni successivi, altrimenti sarà il più anziano tra i Presidenti dell'Elenco a nominare l'arbitro di parte. È comunque valida la nomina che intercorra nelle more del procedimento e questa interrompe la funzione dell'arbitro surrogato.

⁹⁴⁹ L'assenza di estremi del loro versamento causa l'improcedibilità del ricorso. Segue l'intervento della Segreteria che informa le parti e assegna loro un termine di dieci giorni, a pena di decadenza, per regolarizzare la posizione.

⁹⁵⁰ Il ricorrente può rispondere alla domanda riconvenzionale con memoria da notificare nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di controparte.

⁹⁵¹ Viene trasmessa la copia del talloncino della raccomandata o della lettera di vettura contenente il codice di tracciabilità.

⁹⁵² Deve essere inviata copia, in formato .pdf o analogo, dei documenti.

Nel Regolamento dei Collegi Arbitrali di Lega B sono previsti tre procedimenti: ordinario, accelerato e quello per la nomina del medico o della struttura medica che certifichi l'inabilità del calciatore.

Quello ordinario è disciplinato dall'art. 6 e prevede che le regole applicabili al procedimento arbitrale sono quelle del Regolamento e dell'Accordo Collettivo e, se questi sono silenti, vengono determinate dal Collegio con il limite del rispetto del principio del contraddittorio.

Una volta costituitosi il Collegio, il Presidente sente i due arbitri e fissa la data della prima sessione, facendo convocare le parti dalla Segreteria. In prima battuta deve essere tentata la conciliazione⁹⁵³ e, qualora sia raggiunto un accordo transattivo, il suo verbale viene redatto e sottoscritto dalle parti o dai loro mandatarî e dal Presidente; esso ha efficacia vincolante tra le parti e valore di lodo, al quale si applica la disciplina contenuta all'art. 412-quater, decimo comma, c.p.c. In caso contrario, per esito negativo, assenza di una o di entrambe le parti o dei rappresentanti all'evento ovvero difetto di potere di transigere del rappresentante, il Collegio può procedere a deliberare, in quella riunione, nel merito.

Se i tre arbitri ritengono di non decidere in occasione del primo incontro, fissano termini perentori per produrre eventualmente ulteriori memorie, repliche, documenti, per dedurre mezzi istruttori o formulare domande nuove, col limite delle scadenze incorse per le parti; sono tuttavia prorogabili dal Collegio i termini perentori, prima che si verifichi la loro maturazione, dietro concorde istanza delle parti⁹⁵⁴.

Tutte le memorie, repliche, comunicazioni di documenti, deduzioni e istanze vanno trasmesse dalle parti alla Segreteria e alla controparte, per mezzo di raccomandata a.r., corriere, e-mail, o fax oppure con le diverse modalità determinate con ordinanza collegiale (comma 7).

Delle sessioni la Segreteria cura la redazione del verbale sommario, il quale viene sottoscritto dal Collegio; copia dello stesso è fornita alle parti che lo richiedano, così come avviene per ogni altro provvedimento (comma 8).

Nella prima sessione, il Collegio, dapprima, valuta la sussistenza della propria competenza e la validità degli atti introduttivi, poi passa all'esame delle eccezioni di inammissibilità, se formulate (comma 9). Conduce liberamente l'istruttoria ed è dotato di poteri istruttori, disponendo l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, come anche valutazioni

⁹⁵³ Il tentativo può essere rinnovato in qualunque fase procedimentale, proponendo, se utile a tal fine, la comparizione personale delle parti o dei loro difensori (comma 5).

⁹⁵⁴ Questo allungamento influisce conseguentemente sul termine del pronunciamento del lodo.

di esperti e consulenze tecniche, quando siano opportune o necessarie; inoltre, indica alle parti la deduzione dei mezzi di prova utili per la risoluzione della vertenza. Il Regolamento indica agli arbitri di privilegiare quei documenti di cui sia accertata la regolarità secondo le norme federali e dell'Accordo Collettivo (comma 10). In questa fase possono emergere ipotesi di violazioni delle disposizioni federali, nel qual caso è compito del Collegio riferire alla Procura Federale affinché accerti la situazione (comma 11).

Una volta che la fase istruttoria termina, il Collegio rivolge l'invito alle parti alla discussione orale, fissa, qualora ce ne sia la necessità, una successiva sessione e le autorizza a trasmettere memorie conclusive entro termini perentori, che si premura di porre (comma 12). Ai sensi dell'art. 6, comma 13, il Collegio decide secondo diritto.

Come disposto dall'art. 7, se è richiesto da istanza di parte nell'atto introduttivo, per le controversie originate dall'inadempimento della società diffidata a reintegrare il calciatore in rosa o a risolvere il suo contratto⁹⁵⁵, oppure se l'organo ravvisa⁹⁵⁶ la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio (*periculum in mora*), per una sola o per entrambe le parti, causata dallo svolgimento secondo il rito ordinario, e dietro istanza di parte, si procede col rito accelerato. Questo consiste nella riduzione dei termini: della comunicazione di accettazione dell'incarico da parte degli arbitri in due giorni dal ricevimento della nomina, dell'intesa dei due arbitri sulla nomina del terzo in tre giorni dall'ultima accettazione e della notificazione della memoria di costituzione in sette giorni dalla ricezione della domanda.

Accertata la presenza dei requisiti per l'accoglimento della suddetta istanza, il rito accelerato si sviluppa in queste forme: la prima sessione è quella in cui viene tentata la conciliazione, che può tuttavia essere ripetuta in ogni fase, i termini per il pronunciamento del lodo completo dei motivi e per l'eventuale proroga sono infatti dimezzati a trenta giorni, inoltre non si applica la sospensione dal 1° al 31 agosto, il Collegio persegue il contenimento nel minimo di ogni altro termine procedimentale, purché non vi sia una limitazione del principio del contraddittorio; per il resto, si applicano tutte le altre norme del procedimento ordinario.

⁹⁵⁵ L'eziologia fa risalire la questione alla violazione della disposizione dell'art. 7, comma 1: mancata fornitura di attrezzature idonee alla preparazione dell'atleta o sua esclusione dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato.

⁹⁵⁶ Il Collegio accerta, a tal fine, preliminarmente se la controversia appartiene a quelle per cui è espressamente previsto il rito accelerato o se c'è il pericolo di un grave pregiudizio da quello ordinario. Qualora tali requisiti non sussistano, gli atti vengono rimessi alla Segreteria perché si proceda secondo ordinarietà.

A parte, si sviluppa il procedimento finalizzato alla nomina del medico o della struttura medica organizzata che certifichi la condizione di inabilità⁹⁵⁷ del calciatore, secondo quanto disciplinato dall'art. 8. La società interessata presenta l'istanza, contenente la propria indicazione (rappresentante legale, sede, numero di partita IVA, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e fax), la procura al difensore e la sottoscrizione e la notifica alla Segreteria che provvede in tre giorni a nominare con sorteggio un Presidente e a comunicarlo alle parti interessate. Questi può sentire le parti anche in modo informale e, nei tre giorni dall'accettazione, incarica un medico sportivo o una struttura medica organizzata affinché il calciatore si sottoponga ai necessari esami accertativi della condizione di inabilità, a pena di essere considerato contrattualmente inadempiente se non si presenta senza un giustificato e documentato motivo; della comunicazione di data e luogo si occuperà la Segreteria. Qui le parti possono essere assistite da propri consulenti.

Svolti i dovuti esami, viene rilasciata dal medico o dalla struttura la certificazione dell'inabilità, la quale viene inviata alla Segreteria, per la trasmissione di copia alla società e all'atleta. Dopo che il sodalizio sportivo abbia ricevuto il certificato in questione, può avviare il procedimento arbitrale richiedendo la risoluzione del contratto o la riduzione dei compensi, se si verificano le condizioni contenute nell'Accordo Collettivo, all'opposto, il calciatore può contestare quanto è stato certificato.

Quanto al lodo, l'art. 1, comma 4 certifica la natura irrituale dello stesso, che rappresenta la manifestazione della volontà negoziale e transattiva delle parti nella controversia. È, ai sensi dell'art. 9, ovviamente deliberato dal Collegio, che si riunisce in una conferenza personale e prende la decisione a maggioranza dei voti. Il lodo è redatto per iscritto in un numero di originali pari al numero delle parti più uno che resta destinato al deposito presso la Segreteria⁹⁵⁸. Esso si compone di: indicazione delle parti, dei difensori e del Regolamento, indicazione delle domande delle parti, esposizione dei motivi, dispositivo, indicazione della sede arbitrale, del luogo e del modo di deliberazione. Quello definitivo deve comprendere

⁹⁵⁷ Inabilità è quella condizione morbosa che non implica l'impossibilità totale di rendere la prestazione, ma non consente la partecipazione ad allenamenti, se non quelli improntati al recupero funzionale.

⁹⁵⁸ Prima di questo passaggio deve essere sottoscritto dai componenti del Collegio, anche in luoghi e tempi diversi, purché ogni arbitro indichi il luogo e la data in cui appone la propria firma; le sottoscrizioni possono risultare da esemplari diversi del lodo, a condizione che la Segreteria ne dichiari la conformità. Tutti gli esemplari del lodo vengono depositati tempestivamente in Segreteria dal Presidente, entro il termine di sessanta giorni o di centoventi, se già prorogati (comma 2).

Può accadere che il lodo venga sottoscritto solo dalla maggioranza dei componenti collegiali, nel qual caso deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è comunque avvenuta alla presenza in conferenza personale di tutti gli arbitri e specificato che il membro in minoranza non ha espresso la volontà di o è stato impossibilitato ad apporre la propria firma (comma 5).

tutti i punti della controversia, ciascuno motivato; se il Collegio ritiene maggiormente utile suddividerli, motiva la propria scelta ed emette un lodo parziale (comma 11). Contiene anche la decisione sulle spese di difesa⁹⁵⁹, sugli onorari degli arbitri⁹⁶⁰ e sull'onere dei costi amministrativi⁹⁶¹, indicando nel lodo definitivo, come previsto dal comma 12, la parte o le parti che sono tenute al loro pagamento, restando comunque solidalmente responsabili.

Al lodo viene attribuita efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione e gli viene applicato l'art. 412-quater, comma decimo c.p.c.⁹⁶², tranne il termine per il pronunciamento che resta di sessanta giorni dall'accettazione di nomina dell'ultimo arbitro⁹⁶³, come stabilito dall'art. 9, comma 6 del regolamento.

Il solo dispositivo può essere reso in anticipo se richiesto congiuntamente dalle parti, che danno la loro autorizzazione, o se si è proceduto con rito accelerato; successivamente verrà comunicato il testo integrale contenente i motivi della decisione. Entrambi dovranno essere sottoscritti dagli arbitri (comma 4).

Dall'ultima sottoscrizione scatta il periodo di dieci giorni, in cui la parte riceve dalla Segreteria un esemplare del lodo, in forma scritta, a mezzo di consegna a mani, posta elettronica certificata, telefax, corriere o posta celere (comma 7).

⁹⁵⁹ Il Collegio Arbitrale le delibera, attenendosi a parametri quali: il principio di soccombenza, la complessità della vicenda e la capacità finanziaria delle parti, sulla base dei minimi previsti dalle tariffe professionali (art. 11, comma 1). Non vengono liquidate queste spese nei procedimenti di irrogazione di multe, riduzione della retribuzione e certificazione dell'inabilità.

⁹⁶⁰ Gli onorari per il Collegio sono dovuti secondo la Tabella allegato 4, tranne nei casi di cui alla nota precedente. All'arbitro è solo corrisposto un rimborso delle spese sostenute (art. 11, comma 3). La Lega si occuperà di accantonare in via cautelativa sul conto campionato della società tali onorari; in caso di soccombenza dell'atleta o di compensazione, spetta alla società accantonare le somme sul primo rateo mensile utile del calciatore. In questo modo la Lega può corrisponderli agli arbitri che ne lamentino il mancato ricevimento.

⁹⁶¹ I diritti amministrativi sono contenuti alla Tabella allegato 3 (art. 11, comma 4)

⁹⁶² Art. 412-quater, decimo comma: *“La controversia è decisa, ..., mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'art. 808-ter, decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.”*

⁹⁶³ Il termine può essere modificato, in quanto: può essere sospeso per proposizione dell'istanza di ricasazione, fino alla relativa pronuncia, e per sostituzione di arbitro, fino al compimento (comma 8), e può essere prorogato per una sola volta, quando debbono essere assunti mezzi di prova o quando sia stato pronunciato un lodo parziale. La proroga è di massimo sessanta giorni. Nonostante ciò, alle parti è consentito prorogare ulteriormente il termine di pronuncia del lodo, quando siano d'accordo tra di loro e con atto scritto (comma 9).

Tutti i termini di pronunciamento, trasmissione del lodo, sospensione e proroga sono generalmente sospesi dal 1° al 31 agosto (comma 10).

Anche per gli allenatori, appartenenti a società partecipanti a questa Lega, vige l'Accordo Collettivo che rimette, in forza dell'art. 31, tutte le controversie, aventi ad oggetto interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto o riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro derivante da esso, alla cognizione del Collegio Arbitrale, che opera secondo il proprio Regolamento, allegato a detto Accordo, il quale disciplina un arbitrato che si sviluppa nelle stesse modalità e termini di quello riguardante i calciatori, con l'ovvia differenza che qui le parti sono la società e l'allenatore.

9.1.3 Lega Italiana Calcio Professionistico

Presso la cosiddetta Lega Pro sono previsti Collegi Arbitrali relativamente sia alle controversie tra società e calciatori, sia alle controversie tra società e allenatori.

Partendo dalle prime, i rappresentanti di queste due categorie e la FIGC stipulano l'accordo collettivo contenente all'art. 25 la clausola compromissoria per il deferimento al Collegio Arbitrale di tutte le questioni concernenti l'attuazione e il rapporto tra società e calciatori. L'organo siede in tre componenti⁹⁶⁴: due di designazione delle parti, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la Federazione dall'AIC e dalla Lega Pro, il Presidente è invece designato da un diverso elenco, i cui nominativi sono concordati tra i firmatari.

Tra gli allegati dell'Accordo vi è il Regolamento del Collegio Arbitrale. Questi ha sede presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, a Firenze. Viene precisato all'art. 1, comma 3, che il Collegio è competente a decidere su tutte le controversie circa i rapporti regolati dall'Accordo, rilevando il momento di instaurazione con la proposizione della domanda nei casi di retrocessione della società nel campionato dilettantistico o nel caso di assunzione di qualifica di dilettante del calciatore e nel caso di promozione in categorie professionistiche.

La procedura viene instaurata mediante ricorso, ex art. 2, il quale deve riportare la sottoscrizione di parte, coi dati identificativi e i contatti, l'esposizione della materia controversa, l'allegazione della documentazione, la formulazione delle conclusioni e la designazione dell'arbitro di parte e deve essere inviata al Collegio mediante raccomandata

⁹⁶⁴ Costoro non possono mai svolgere, né indirettamente né tramite un terzo interposto, attività di assistenza e rappresentanza di fronte al Collegio.

con avviso di ricevimento o mezzo equipollente anche informatico. Stessa cosa deve essere effettuata nei confronti della controparte, della cui avvenuta trasmissione deve darsi prova nel plico inviato al Collegio; questo è utile nel caso in cui la parte convenuta non si costituisca, perché il ricorrente deve depositare entro la prima udienza la prova, in cartolina di ritorno o altro mezzo, dell'avvenuta ricezione. Ciò, insieme alla mancata designazione dell'Arbitro, porta alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, che viene rilevata con provvedimento del Presidente durante la prima udienza e comunicata dalla Segreteria al ricorrente, il quale, per fornire la prova della ricezione, può chiedere, a pena di decadenza, con istanza motivata fino a due giorni prima dell'udienza, il differimento della stessa, che viene disposto con provvedimento presidenziale da comunicare alle parti (commi 3, 4 e 5).

Ricevuto il ricorso, è compito della Segreteria numerarlo immediatamente secondo l'ordine di arrivo e inserirlo nell'apposito registro, ne esistono due: quello per le procedure sulle proposte di multa e di riduzione dei compensi e quello per tutti gli altri ricorsi.

Essa si occupa anche del sorteggio⁹⁶⁵ dei Presidenti di Collegio e le pervengono le comunicazioni scritte di accettazione, in cinque giorni lavorativi dalla nomina, dell'incarico degli Arbitri e del Presidente; in caso contrario, ne dà immediata comunicazione alla parte affinché provveda, a pena d'improcedibilità, alla sostituzione, che deve essere comunicata al Collegio e al nuovo arbitro designato, mediante gli ordinari mezzi di comunicazione previsti dal Regolamento.

La controparte, ai sensi dell'art. 4, presenta la propria memoria di costituzione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento del ricorso, sia al Collegio sia al ricorrente. Essa contiene: la sottoscrizione, i dati identificativi, i contatti, l'esposizione delle difese in ordine alla materia controversa, l'allegazione della documentazione inerente, la formulazione delle conclusioni, la nomina di Arbitro⁹⁶⁶ dall'elenco e le eventuali domande riconvenzionali. A queste il ricorrente ha il diritto di rispondere con memoria in quindici giorni dal loro ricevimento.

Quando l'ultima accettazione giunge alla Segreteria, il Collegio si costituisce regolarmente e può visionare gli atti e prenderne copia (art. 3, comma 8). Allora, come previsto all'art. 5,

⁹⁶⁵ I Presidenti vengono sorteggiati fino a che non sono esauriti i procedimenti da assegnare, alla presenza dei rappresentanti di Lega e AIC; se i casi sono in numero maggiore, i nominativi sono rimessi nell'urna e si prosegue.

⁹⁶⁶ Qualora non vi abbia provveduto, la Segreteria effettua comunicazione al relativo Presidente di Lega o AIC, per la nomina.

il Presidente fissa la data in cui si tiene la riunione per sentire le parti, che possono partecipare personalmente o nominando un difensore, e per espletare l'eventuale istruttoria. La Segreteria adempie alla comunicazione della data alle parti coi mezzi consueti, almeno dieci giorni prima della riunione, permettendo così a queste di presentare repliche, indicare mezzi di prova e allegare nuove documentazioni e memorie, che devono essere comunicate al Collegio e alla controparte, fino a cinque giorni liberi prima del giorno stabilito, a pena di inammissibilità delle nuove eccezioni e deduzioni.

Alla riunione, art. 6, devono ovviamente partecipare gli arbitri di parte, ma se uno di questi manca, la parte è onerata di sostituirlo, avvertire il nuovo designato della data, se individuata, e comunicarne il nome al Collegio; di per sé, l'assenza di uno solo non costituisce motivo interruttivo dello svolgimento del giudizio, infatti per ottenere il rinvio della riunione deve sussistere una giustificazione per l'istanza congiunta delle parti o un grave motivo che una di loro deve addurre e si deve passare attraverso il riscontro operato dal Collegio.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, che i membri collegiali firmano.

In apertura viene tentata la conciliazione, che peraltro può essere riproposta in ogni fase, l'eventuale esito positivo viene riprodotto nel verbale, che sottoscrivono le parti, i loro difensori ed il Presidente; l'accordo ha effetto vincolante tra i paciscenti e immediata esecutività. All'opposto, con un esito negativo o una impossibilità a svolgerlo per l'assenza di una o entrambe le parti o i difensori, il Collegio invita le parti alla discussione orale e anche nella medesima riunione, se non ravvede la necessità di compiere attività istruttoria, può deliberare nel merito.

I tre arbitri sono dotati, secondo l'art. 7, di potere istruttorio: dispongono dell'ammissione e dell'assunzione dei mezzi di prova, testimonianze, valutazioni di esperti e consulenze tecniche secondo l'opportunità e la necessità. Quando terminano l'attività istruttoria, le parti sono invitate alla discussione orale, eventualmente fissando un'ulteriore sessione e autorizzando le parti a trasmettere memorie conclusive nei termini comunicati.

Perciò, in base alle difese e agli atti depositati, mentre per i documenti non depositati residua un valore meramente indicativo, il Collegio decide e, in caso di emersione di violazione di disposizioni federali, effettua le necessarie comunicazioni alla Procura federale perché proceda.

Il Collegio arbitrale si esprime, come recita l'art. 8, attraverso il lodo, il quale si forma a maggioranza dei componenti e comprende la menzione dell'eventuale membro dissenziente. Il termine ordinario per il deposito del dispositivo è di trenta giorni dalla riunione in cui si è trattenuta la causa in decisione, tranne nel caso in cui le parti si siano accordate in modo differente; il dispositivo è scritto e sottoscritto dai componenti collegiali, viene inoltre immediatamente trasmesso dal Presidente dell'organo ai Presidenti di Lega e dell'AIC e ne è inviata copia a ciascuna parte. Invece, il deposito della motivazione del lodo può anche essere successivo, ma entro i trenta giorni da quello del dispositivo. Alla decisione viene riconosciuta natura irrituale, ai sensi dell'art. 14, e si applica, per la sua esecutività, la disciplina legale vigente contenuta all'art. 412-quater, decimo comma c.p.c. e successive modificazioni. In occasione della pronuncia, il Collegio ha modo di provvedere ai diritti amministrativi⁹⁶⁷, agli onorari degli arbitri⁹⁶⁸ e alle spese di difesa, in ottemperanza al principio di soccombenza, ma per quest'ultime, nonostante ciò, tiene conto della complessità della controversia, capacità finanziaria delle parti e comunque le parametrizza ai compensi arbitrali (art. 12). Fanno eccezione le questioni inerenti a proposte di multa e riduzione dei compensi, per le quali nessuna delle tre voci è dovuta, intendendosi gratuiti gli incarichi, mentre per gli altri procedimenti gli onorari arbitrali sono determinati in rapporto al valore della controversia (commi 3 e 4).

Quella finora trattata è stata la procedura ordinaria, accanto a questa è prevista anche una procedura d'urgenza, contenuta agli artt. 9 e ss., attivabile con ricorso d'urgenza per ogni controversia in cui il diritto del ricorrente rischia di subire un irreparabile pregiudizio nelle more del giudizio ordinario. Il Collegio adito valuta la sussistenza delle condizioni per la richiesta e, qualora esse non siano rilevabili, adotta provvedimenti tesi a convertire nella procedura ordinaria.

Il ricorso contiene i medesimi elementi presenti in quello ordinario, riportati all'art. 2, e, a pena di improcedibilità, deve indicare l'Arbitro prescelto; viene inviato al Collegio nei consueti modi, con allegata la prova della compiuta trasmissione di copia dello stesso alla controparte, a pena di nullità. Anche in questa occasione, se la controparte non si costituisce, il ricorrente deve depositare prova dell'avvenuta ricezione del ricorso perentoriamente entro la prima udienza, a pena di improcedibilità⁹⁶⁹.

⁹⁶⁷ Previsti dalla tabella di cui all'Allegato C.

⁹⁶⁸ Per i quali l'Allegato A contiene la relativa Tabella.

⁹⁶⁹ Viene rilevata nella prima udienza dal provvedimento presidenziale e viene comunicata alla parte attorea

La parte convenuta invia la propria memoria di costituzione, nel termine di sette giorni dalla ricezione del ricorso, sia al Collegio sia alla parte ricorrente, allegando anch'essa la prova dell'avvenuta trasmissione. La memoria contiene i medesimi elementi di cui all'art. 4.

Ricevuti questi atti, viene prescelto subito il Presidente, con le modalità già definite, ed egli fissa la data della discussione, che la Segreteria comunica immediatamente (art. 11). All'udienza le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa a proprio favore e, come primo passo, si svolge il tentativo conciliativo, prodromico, in caso di esito negativo, alla decisione della controversia (art. 12); queste fin qui esplicate sono le norme caratterizzanti la procedura d'urgenza, per tutto il resto continuano ad essere applicate le norme sul funzionamento ordinario, come stabilito dall'art. 13.

Anche per gli allenatori è prevista la soluzione arbitrale delle controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto o riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro, in virtù della clausola compromissoria che deve essere contenuta in detto contratto, come stabilito dall'art. 25 dell'Accordo Collettivo sottoscritto tra la Federazione, la Lega Pro e l'AIAC. Anche per questo arbitrato viene indicata espressamente la natura irrituale ed il lodo emesso può essere impugnato specificamente solo nei limiti e con le modalità previste nel codice di procedura civile. Viene pubblicato il Regolamento del Collegio, il quale, come nel caso della Lega B, risulta identico nelle forme e nei contenuti a quello previsto per i calciatori, con le dovute particolarità della categoria ora in evidenza.

9.1.4 Lega Nazionale Dilettanti

Anche presso il dilettantismo calcistico è contemplata la soluzione arbitrale alle controversie, la clausola compromissoria è contenuta all'art. 27, comma 3, secondo capoverso dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti⁹⁷⁰, che, in particolare, sottrae alla cognizione del Collegio di Giustizia per lo Sport le decisioni assunte con lodo arbitrale in applicazione delle clausole contenute negli accordi collettivi o di categoria o nei regolamenti federali, oltre a quelle controversie di competenza della Commissione vertenze economiche.

dalla Segreteria. Il ricorrente può chiedere fino a due giorni pre-udienza, mediante istanza motivata, che sia disposto il differimento della prima udienza ai fini di acquisire la prova della ricezione; la decisione sull'eventuale differimento è presa con provvedimento del Presidente e comunicata alle parti dalla Segreteria.

⁹⁷⁰ È bene ricordare che l'art. 3 della legge n. 280 del 2003 garantisce pieno effetto alle clausole compromissorie presenti negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni.

È in tal modo prevista, all'art. 25-bis del Regolamento LND, l'istituzione della Commissione Accordi Economici e viene emanato il Regolamento del Collegio Arbitrale presso la LND⁹⁷¹, che si differenziano in base al profilo soggettivo.

La Commissione consiste in un organo composto da un Presidente, un Vice, dodici membri ed un Segretario, di nomina del Presidente della Lega, il cui incarico dura due stagioni sportive. Essa si costituisce con il Presidente o il Vice e almeno quattro componenti ed ha la competenza a decidere, in prima istanza, in merito a tutte le controversie coinvolgenti calciatori o calciatrici tesserati con società partecipanti ai campionati dilettantistici e le società di appartenenza, in ordine a indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese, voci premiali e accordi di erogazione di somme lorde annuali di cui all'art. 94-ter delle Norme organizzative interne della FIGC (NOIF), e quelle sorte tra collaboratori della gestione sportiva e le società per cui sono tesserati, riguardanti indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese e accordi sull'erogazione della somma prevista dall'art. 94-quater NOIF. Non opera un collegio arbitrale, ma di fatto la Commissione è considerata un organo disciplinare⁹⁷².

Passando al Regolamento del Collegio Arbitrale presso la LND, la sede è ubicata in Roma e la competenza è su tutte le controversie tra allenatori, preparatori atletici e società appartenenti alla Lega, nella stagione sportiva in cui è sorto il rapporto oggetto di ricorso (art. 1).

⁹⁷¹ Pubblicato il 18 novembre 2020 ed entrato in vigore il giorno seguente.

⁹⁷² L'avvio del procedimento viene dato dal tesserato che presenta ricorso sottoscritto, recante la quantificazione delle somme di cui chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli fondanti le pretese, insieme ad ogni documentazione rilevante ai fini della decisione all'attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna; ciò deve avvenire entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui si riferiscono le pretese. Ricorrente e resistente devono anche eleggere il domicilio per le notificazioni e indicare il proprio indirizzo pec, se posseduto. La parte resistente invia la memoria di costituzione con le difese, le controdeduzioni e i documenti, oltre alla prova di trasmissione compiuta alla parte attorea.

Per il giudizio, i documenti (qualunque pagamento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, va provato con apposita quietanza, firmata e datata, insieme alla specifica causale e al periodo cui si riferisce, salvi casi eccezionali valutati dalla Commissione) e gli atti ufficiali, redatti e depositati conformemente alle disposizioni, hanno pieno valore probatorio, gli altri, invece, mero valore indicativo. La Commissione può anche avvalersi di consulenza tecnica e ammettere, eccezionalmente, la testimonianza; se rileva dall'esame degli atti infrazioni, avvisa la Procura federale.

Le parti possono essere ammesse a partecipare all'udienza ed essere sentite, dietro loro esplicita richiesta, esse possono essere assistite da persona di fiducia.

La decisione (in caso di accoglimento, deve essere restituita alla parte ricorrente la tassa versata in apertura di procedimento) viene presa entro trenta giorni dalle riunioni ed è sia comunicata alle parti sia pubblicata sul sito della Lega; l'impugnazione viene fatta presso il Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche.

Il ricorso introduce il procedimento e, secondo quanto elencato all'art. 2, contiene: la sottoscrizione del tesserato o della società, accompagnata dai dati identificativi e dai contatti di pec, telefonici e fax, l'esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni. Esso deve essere inviato al Collegio per raccomandata a.r. o mezzo equipollente, anche informatico, e in allegato deve essere data prova della trasmissione avvenuta verso la controparte, adempimento che deve essere eseguito a pena di nullità. In caso contrario, viene rilevata l'inammissibilità con provvedimento del Presidente e comunicata al ricorrente; ciò non impedisce, tuttavia, la riproposizione.

La Segreteria coadiuva il Collegio, effettuando le comunicazioni alle parti e numerando i ricorsi giunti. Infatti, ricevuto il ricorso, nei trenta giorni successivi essa invia alle parti la comunicazione in cui invita quella resistente a presentare controdeduzioni e produrre documenti in dieci giorni⁹⁷³; questa parte può anche proporre domanda riconvenzionale, cui il ricorrente può rispondere formulando difese e depositando documenti.

La Presidenza indica alla Segreteria di assegnare il procedimento a due arbitri, che con lui comporranno il Collegio⁹⁷⁴; uno scelto dai nominativi dell'elenco predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti e l'altro da quello composto dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC).

La decisione, ai sensi dell'art. 4, si fonda sugli atti e sui documenti messi in comunicazione dalle parti; se necessario, viene disposta la consulenza tecnica, le cui spese⁹⁷⁵ dovranno essere anticipate dal richiedente e poste, in seguito, a carico del soccombente. Il Collegio, se rileva violazioni di disposizioni federali, avverte la Procura.

Il lodo (art. 5) è sempre espressione del Collegio tutto e può essere preso a maggioranza con la presenza di un arbitro dissenziente. Questi deve essere menzionato e le sue motivazioni vanno inserite in una busta chiusa che viene da lui siglata e su cui è apposto il timbro del Collegio. La decisione viene redatta e sottoscritta dai tre membri e trasmessa, da parte della Segreteria, alle parti con raccomandata a.r. o pec in trenta giorni dalla riunione, per il pagamento delle somme accertate (art. 94, comma 13 delle NOIF) e per la relativa sanzione

⁹⁷³ Oltre tali termini non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni estensive della materia del contendere.

⁹⁷⁴ Agli arbitri non spettano onorari né compensi, perché l'incarico è gratuito, a meno che non intercorra una diversa previsione per intesa di LND e AIAC.

⁹⁷⁵ L'art. 8 dispone che tali somme vengano versate alla Lega, in accordo con l'AIAC, per essere destinate al consulente tecnico d'ufficio.

qualora tale pagamento non venisse effettuato dalla società (art. 31, comma 6 del Codice Giustizia Sportiva FIGC). Il lodo è inoltre pubblicato con Comunicato Ufficiale LND e inviato alle segreterie della Lega e dell'AIAC, di esso viene anche data trasmissione alla competente articolazione del mondo dilettantistico, cui appartiene la società coinvolta. Esso ha carattere definitivo, efficacia vincolante tra le parti ed è inappellabile, così dispone l'art. 6.

9.2 Federazione Italiana Pallacanestro, Lega A

L'istituto arbitrale è presente anche all'interno della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la quale adotta all'art. 54⁹⁷⁶ dello Statuto federale la clausola compromissoria, secondo cui le società affiliate e i tesserati, qualora tra loro insorgano controversie in ragione della loro attività sportiva o associativa, aventi carattere patrimoniale e delle quali la legge non esclude la compromettibilità in arbitri, le devolvono ad un giudizio arbitrale di natura irrituale. Viene effettuato un rinvio al Regolamento organico per la fissazione dei modi, dei termini e della procedura di arbitrato, salva comunque la garanzia che la nomina degli arbitri sia svolta in condizioni paritarie tra le parti o da un soggetto terzo imparziale (comma 2).

Nel settore professionistico, ex comma 3, la devoluzione delle controversie in favore dell'esclusiva competenza del Collegio arbitrale avviene secondo la clausola compromissoria inserita nel contratto di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 91 del 1981.

Viene inoltre sancita l'obbligatorietà del compromesso dall'art. 6, comma 3, del Regolamento di Giustizia, ai sensi del quale, riprendendo la norma presente nello Statuto “*le società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale, secondo la disciplina prevista agli artt. 58 e ss. [ora divenuti 100 e ss.] Regolamento organico, la risoluzione delle controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che abbiano carattere meramente patrimoniale, sempre che per tali controversie la legge non escluda la compromettibilità in arbitri*”.

⁹⁷⁶ All'inosservanza delle disposizioni ivi presenti segue l'adozione di provvedimenti disciplinari, fino alla radiazione.

Il capo VIII del Regolamento Organico disciplina dunque il sistema arbitrale della pallacanestro, di tipo amministrato, al cui vertice è posta la Commissione Vertenze Arbitrali⁹⁷⁷, organo federale che amministra gli arbitri.

La devoluzione alla competenza esclusiva del Collegio Arbitrale riguarda ogni controversia avente carattere meramente patrimoniale, che tragga origine dall'attività sportiva o associativa e che metta in contrapposizione affiliati, tesserati e associati, anche tra di loro, vicendevolmente. Costoro accettano infatti, in modo ben espresso, tutte le norme sull'arbitrato mediante la presentazione della domanda di affiliazione, di tesseramento o l'accettazione dell'incarico conferito dalla Federazione.

La Commissione Vertenze Arbitrali predispone, con pubblicità e trasparenza, una lista⁹⁷⁸, approvata dal Consiglio Federale e pubblicata sul sito internet, nella quale sono inseriti i nominativi di coloro che possono svolgere la funzione di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale.

⁹⁷⁷ L'art. 37 dello Statuto definisce la CVA l'organo centrale che amministra gli arbitri disciplinati nel regolamento organico, in conformità della clausola compromissoria precedentemente citata. Presso la Commissione viene tenuta una lista di esperti, di cui il Consiglio federale dà l'approvazione, contenente gli arbitri da nominare nella procedura arbitrale. Per far parte della lista bisogna fare richiesta ed essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 101 del Regolamento organico.

La Commissione ha competenza nell'adozione di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, nell'attribuzione di efficacia esecutiva sportiva alle ingiunzioni ed ai lodi arbitrali, al pronunciamento sulle istanze di sospensione dell'esecutività di questi provvedimenti e lodi, nell'adozione di ogni altro provvedimento in merito all'amministrazione degli arbitri e delle procedure ingiuntive.

La sua composizione è: un Presidente, quattro componenti effettivi e due supplenti. Per la validità della riunione devono presenziare il Presidente e due membri, per la validità del provvedimento deve esserci il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Come riporta l'art. 100, comma 3 del Regolamento organico, essi devono essere: magistrati, professori universitari di ruolo in materie giuridiche (gli appartenenti a queste due categorie possono essere anche a riposo attualmente), avvocati o esperti di diritto; la nomina spetta al Consiglio Federale, purché non vi siano conflitti d'interesse.

La carica sia di Presidente sia di componente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale in ambito FIP, anche presso Associazioni riconosciute.

⁹⁷⁸ Per appartenervi bisogna essere dotati di competenza ed esperienza in tema di diritto sportivo, non potendo invece farne parte chi abbia ricevuto le sanzioni disciplinari della sospensione o dell'espulsione da parte delle Federazioni sportive, chi sia sottoposto alla sospensione cautelare per violazioni disciplinari, chi abbia al contempo un incarico elettivo oppure appartenga ad un qualsiasi organo di giustizia della FIP, chi sia tesserato per questa Federazione. Ai fini dell'inserimento, il candidato deve dichiarare di non trovarsi in alcuna di queste condizioni e assumere l'impegno formale a non porre in essere atti o comportamenti dai quali si sviluppi una situazione di incompatibilità. Il sopravvenire di una di queste condizioni causa l'incompatibilità del componente in via automatica, così che la Commissione accerta la sopravvenienza di tale situazione e cancella, anche d'ufficio, il nominativo; chi subisce tale atto, per incompatibilità o altri gravi motivi, può ricorrere contro la sostituzione subita dinanzi al Tribunale Federale.

I componenti⁹⁷⁹ del Collegio non devono versare in condizioni di incompatibilità⁹⁸⁰ al momento della nomina⁹⁸¹ (art. 102), essi per tutta la durata del procedimento e fino al deposito del lodo presso la CVA sono equiparati ai dirigenti federali, quanto alle loro funzioni svolte. Su di loro grava il compito, cui sono obbligati, di svolgere il mandato ricevuto con lealtà e correttezza, assumendo l'impegno di accettare le nomine e di partecipare alle riunioni fissate per le singole procedure, tranne nei casi in cui ricorrano comprovati motivi che impediscano di accettare la designazione e di partecipare agli incontri; essi devono rispettare le norme procedurali del capo VIII del Regolamento, i termini di deposito del lodo e ogni altro termine relativo all'attività previsto nel Regolamento o dettato dalla CVA⁹⁸².

Per l'attivazione della procedura, secondo l'art. 104, il ricorrente presenta il ricorso e lo inoltra alla controparte, attraverso la posta elettronica certificata. L'atto contiene i dati identificativi dell'istante o la denominazione con i dati del legale rappresentate se è un soggetto collettivo, le condizioni soggettive e oggettive riguardanti il titolo e l'oggetto della lite che fondano la controversia tra quelle rientranti nella clausola compromissoria come stabilito dall'art. 54 dello Statuto, la residenza o la sede del ricorrente, nome e cognome del difensore munito di procura, i mezzi di prova di cui è chiesta l'ammissione e i documenti offerti in comunicazione, la scelta del nome dell'arbitro di parte tra quelli iscritti alla lista⁹⁸³ e l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni⁹⁸⁴.

Il ricorso viene infine sottoscritto dalla parte o dal difensore con procura e depositato presso la Segreteria, insieme ai documenti allegati e alle prove del pagamento dei diritti amministrativi e dell'invio alla controparte, in cinque giorni da quest'ultimo fatto.

Il ricevente ha venti giorni per inviare la memoria di risposta all'istante attraverso raccomandata, fax o mezzo equipollente, contenente i dati della controparte o la denominazione e il nominativo del legale rappresentante, la residenza o la sede, il nome e

⁹⁷⁹ Essi hanno diritto al compenso e al rimborso spese, che liquidano col lodo, secondo la Tabella F del Regolamento di Giustizia.

⁹⁸⁰ Le condizioni sono le medesime di cui all'art. 101, comma 2, oltre all'ascendenza, discendenza e affinità in linea retta con le parti interessate, l'aver sottoscritto atti all'origine della controversia o avere un interesse nella stessa. L'arbitro deve dichiarare di non trovarsi in alcuno di questi impedimenti al momento dell'accettazione della nomina.

⁹⁸¹ Né per tutta la durata dell'arbitrato, ma se ciò avviene o se rinuncino all'incarico, la CVA provvede a sostituirli (art. 106, comma 3).

⁹⁸² La violazione dei predetti doveri costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza richiamati e comporta la sanzione di cui all'art. 44 del Regolamento di Giustizia, con l'intervento della CVA che, anche d'ufficio, rimette gli atti al Tribunale Federale.

⁹⁸³ Qualora dovesse mancare, la nomina è effettuata dalla CVA secondo criteri stabiliti precedentemente.

⁹⁸⁴ Se non viene indicato, le comunicazioni si danno per effettuate con la trasmissione di pec o il deposito presso la Segreteria della CVA.

cognome del difensore avente la procura, le eccezioni difensive, le eventuali domande riconvenzionali, i mezzi di prova e i documenti, deve indicare il nominativo dell'arbitro di parte scelto tra i soggetti della lista⁹⁸⁵, l'indirizzo fax o e-mail cui ricevere comunicazioni⁹⁸⁶ e deve sottoscrivere o farlo fare al proprio difensore con procura. Ciò va depositato nella Segreteria, con i documenti allegati e la prova dell'invio al ricorrente, in cinque giorni da questa data.

Le parti, di comune accordo, o i due arbitri, su mandato dei primi, come prevede l'art. 105, scelgono il Presidente del Collegio⁹⁸⁷ tra gli iscritti nella lista entro cinque giorni dal momento della comunicazione dell'accettazione della nomina, mentre, in caso non venga effettuato, la nomina spetta alla Commissione e viene comunicata dalla Segreteria.

Chi è chiamato a decidere deve accettare per iscritto la propria nomina, in tre giorni da quando viene riportatagli, e deve comunicarla in ventiquattro ore, a sua volta, sia alle parti sia alla CVA; deve inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 101 e 102. Allora la CVA effettua i controlli sull'incompetenza del Collegio arbitrale, la quale, se rilevata, viene dichiarata, e sulla correttezza della nomina dell'arbitro di parte e del Presidente, di cui si occupa se mancano⁹⁸⁸. Qualora non vi siano ostacoli e siano ricevute tutte le accettazioni, la Commissione dichiara la costituzione del Collegio.

Il Presidente, art. 106, può così fissare la data della riunione, in venti giorni dal provvedimento che costituisce l'organo, e la Segreteria si occupa della sua comunicazione alle parti. Le riunioni sono tenute presso gli uffici della FIP a Roma, salvi i casi in cui non siano disponibili. A queste possono partecipare le parti stesse se hanno presentato richiesta di audizione dei testimoni⁹⁸⁹ o intendano essere ascoltate.

Primariamente il Collegio accerta che la propria costituzione sia regolare, ossia che il ricorso sia ammissibile, che sia regolarmente instaurata la procedura, svolge il tentativo di conciliazione, decide in ordine ai mezzi di prova da ammettere, acquisisce le prove ammesse, ascolta le parti e i testimoni presenti e invita le prime a discutere e precisare le proprie conclusioni (art. 106, comma 6).

⁹⁸⁵ In mancanza interviene la CVA.

⁹⁸⁶ Altrimenti si effettuano con deposito in Segreteria.

⁹⁸⁷ Per la sua scelta, come anche per quella degli arbitri di parte, sono predisposti dei preventivi criteri generali, tra cui quello della rotazione degli arbitri (art. 105, comma 3).

⁹⁸⁸ Le eventuali comunicazioni sono gestite a cura della Segreteria.

⁹⁸⁹ L'invito viene fatto a proprie cura e spese.

Le riunioni⁹⁹⁰ possono anche essere più d'una e, in particolare, il Collegio dispone⁹⁹¹ il rinvio ad una successiva quando si verifichi un impedimento, comprovato e documentato, per la parte o il difensore a comparire, la controparte abbia presentato domanda riconvenzionale per la quale sono assegnati massimo dieci giorni al ricorrente per replicare e chiedere mezzi di prova, sia stata ammessa la prova orale ma non possa essere espletata nella stessa riunione per un impedimento attestato a comparire della persona indicata o perché il numero di persone o la complessità della prova orali siano tali da richiedere uno svolgimento in più sedute ovvero il Collegio si avvalga della consulenza tecnica o eserciti poteri istruttori per l'acquisizione d'ufficio di ulteriori elementi rilevanti in altra riunione (comma 7).

Se non è necessario rinviare la discussione, l'attività viene esaurita nella prima riunione, di modo che il Collegio invita le parti a precisare le conclusioni e trattiene la controversia in decisione⁹⁹².

Per la decisione e la redazione del lodo sono applicate, ex art. 107, le disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti federali, i principi generali dell'ordinamento giuridico e le norme del diritto sportivo. Il lodo è pronunciato entro novanta giorni dalla data dell'ultima accettazione di nomina; tale termine è prorogabile, una sola volta, di trenta giorni se le parti abbiano comunicato al Collegio il loro accordo scritto, la composizione dello stesso abbia subito modifiche o tale organo abbia disposto il rinvio per impedimento a comparire della persona convocata a fornire la prova orale, per complessità della prova o numero delle persone da ascoltare o per incarico affidato ad un consulente tecnico o acquisizione d'ufficio di elementi istruttori rilevanti.

Il lodo, in originale, viene depositato, insieme al fascicolo della procedura, nella Segreteria della Commissione, prima che siano trascorsi cinque giorni dalla sottoscrizione apposta dal Presidente.

Come già definito sia dall'art. 54 dello Statuto sia dall'art. 6, comma 3 del Regolamento di giustizia, è ribadito dall'art. 108 del Regolamento organico che tale procedura arbitrale ha natura irrituale. Il suo lodo, deliberato a maggioranza semplice e redatto per iscritto, pronuncia sulle questioni controvertite e, oltre a provvedere alle spese di difesa a carico del soccombente, salva la compensazione tra le parti, e a liquidare le spese e competenze

⁹⁹⁰ Delle quali viene redatto processo verbale (art. 106, comma 11).

⁹⁹¹ Il Collegio adotta i provvedimenti a maggioranza (art. 106, comma 10).

⁹⁹² In questa condizione, ciascuna parte può chiedere che siano assegnati massimo dieci giorni per il deposito e lo scambio delle memorie conclusive e al massimo cinque per le eventuali brevi repliche (art. 106, comma 9).

arbitrali, sempre a carico di chi soccombe, esso riporta nome e cognome di Presidente e arbitri, delle parti, la denominazione per le società, del legale rappresentante, se presente, dei difensori, se nominati, l'esposizione dei fatti e dei motivi fondanti la decisione, il dispositivo, la sottoscrizione di tutti o comunque due componenti, qualora il terzo non abbia voluto o potuto sottoscriverlo, la data della sottoscrizione e l'indicazione della sede dell'arbitrato.

Dopo che viene depositato, come visto, nella Segreteria della CVA, questa ne accerta la regolarità formale e nella prima riunione lo ratifica e lo dichiara esecutivo con provvedimento e assegna alla parte soccombente il termine di venti giorni perché questa possa adempiere; se invece vi è un'irregolarità, la decisione è rimessa al Presidente del Collegio e viene fissato un termine per le determinazioni di competenza (art. 109).

Alla Segreteria viene attribuito il compito di comunicare alle parti costituite il lodo integrale, accompagnato dal provvedimento di ratifica e di esecutività, quest'ultimo viene inoltrato all'Ufficio Tesseramento Nazionale o Regionale, perché la parte soccombente, cui è dato termine di venti giorni per adempiere, è gravata nel frattempo dal divieto di tesserare giocatori non precedentemente tesserati per medesima affiliata, già tesserati ma con "status" diverso rispetto a quello cui darebbe luogo il nuovo tesseramento né nuovi tesserati del Comitato Nazionale Allenatori, pena, se compiuti, l'inefficacia a livello sportivo, tranne i rinnovi d'autorità e i passaggi di categoria. Per risolvere questo blocco, è necessaria la comunicazione della parte soccombente di aver adempiuto, accompagnata dalla dichiarazione del creditore, alla Segreteria, la quale trasmette questa informazione all'Ufficio Tesseramento Nazionale e Regionale per la cessazione degli effetti (comma 4). Analogo è il sistema creato per favorire l'adempimento delle decisioni assunte a livello internazionale dalla Basketball Arbitral Tribunal, come contenuto al comma successivo.

Se, come riportato all'art. 110, sono trascorsi venti giorni senza che vi sia stato adempimento oppure fornita prova liberatoria di questo, restano in vigore gli effetti dell'esecutività e la Segreteria rimette gli atti al Consiglio Federale al fine della dichiarazione di morosità di chi non ha adempiuto⁹⁹³; tale provvedimento viene trasmesso al Tribunale federale, che fissa, ai

⁹⁹³ Mentre si attua il passaggio dalla Segreteria al Consiglio e fino a prima della dichiarata morosità, vi è ancora la possibilità di adempiere e di ottenere la cessazione degli effetti (art. 110, comma 2).

Gli effetti di tale dichiarazione sono contenuti nell'art. 174 comma 3, il quale riporta che l'inadempimento agli obblighi di pagamento stabilito dai lodi comporta, decorso il termine ultimo fissato, la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, secondo l'art. 53, comma 2 del Regolamento di Giustizia. Se l'inadempimento si protrae oltre la fine dell'anno sportivo, il Consiglio federale revoca l'affiliazione della società morosa e ciò produce l'esclusione dal diritto di partecipare ai campionati, fino a trenta giorni, al quale il sodalizio può opporsi con ricorso alla Giunta Nazionale del CONI. Il Consiglio federale può pronunciarsi fino a trenta giorni prima dell'inizio del massimo Campionato cui la società sia iscritta a partecipare e può, in casi

sensi dell'art. 46, comma 2 del Regolamento di Giustizia, l'ulteriore termine della fine dell'anno sportivo in corso, decorso il quale, senza soluzione, il tesserato viene inibito fino a tre anni.

La società può reagire a questo stato che le viene imputato, impugnando il lodo presso l'autorità giudiziaria, pur senza ottenere la sospensiva degli effetti di esecutività né della dichiarazione di morosità (art. 111).

Chi afferma di essere creditore di una somma di denaro, liquida ed esigibile, dovuta come corrispettivo, compenso o rimborso spese da una società affiliata, e accertata con un accordo per iscritto, datato e sottoscritto da entrambe le parti, può presentare ricorso per ottenere la pronuncia del provvedimento di ingiunzione, ai sensi dell'art. 112.

Il ricorso⁹⁹⁴ deve essere depositato nella Segreteria della Commissione e in allegato viene trasmesso, a pena di improcedibilità, l'accordo, che fonda il titolo dell'istante ad avviare la procedura nei confronti della parte intimata per l'importo ed il periodo ivi indicati, e la prova del pagamento del contributo dovuto per l'azione.

La CVA formula l'ingiunzione di pagamento⁹⁹⁵ in calce al ricorso, se sussistono tutte le condizioni; in caso contrario, segue il provvedimento di rigetto e la Segreteria lo comunica all'istante. Se l'esito dell'accertamento è positivo, il ricorso ed il provvedimento sono depositati in Segreteria, affinché questa trasmetta ad entrambe la copia del ricorso con il provvedimento (commi 5, lett. c) e 6).

Da questo momento decorrono i venti giorni per adempiere e, qualora il termine decorra senza risultati, la Commissione dichiara esecutivo il provvedimento⁹⁹⁶ e tramite la Segreteria viene comunicato all'Ufficio Tesseramento Nazionale e Regionale per imporre il divieto di

di forza maggiore o eccezionali, mantenerne la collocazione negli organici dei Campionati.

⁹⁹⁴ Esso, per non essere dichiarato improcedibile, deve contenere i dati del ricorrente ed eventualmente del legale rappresentante, se trattasi di soggetto collettivo, quelli della parte intimata, l'indirizzo pec di quest'ultima, il provvedimento di ingiunzione, indicare esattamente la fonte del credito, il periodo di riferimento, l'ammontare del credito e presentare la richiesta espressa di emissione del provvedimento di ingiunzione a pagare l'importo indicato (art. 112, comma 2).

⁹⁹⁵ Con tale atto viene ingiunto alla parte di pagare la somma dovuta entro venti giorni, alla quale si aggiungono l'importo relativo al contributo di procedura e le eventuali spese di assistenza e difesa, e la parte intimata è messa a conoscenza della possibilità di fare opposizione, presentando ricorso contro l'ingiunzione.

⁹⁹⁶ Ricorre però la sospensione della dichiarazione di esecutività qualora la parte intimata presenti un'istanza in cui dimostri la possibilità che da tale atto si verifichi un grave ed irreparabile pregiudizio a suo carico; la decisione viene assunta dalla Commissione o, se proposta opposizione all'ingiunzione, dal Collegio (comma 8).

compiere tesseramenti e per avviare l'iter finalizzato alla dichiarazione di morosità (comma 7).

L'intimato può fare opposizione all'ingiunzione, con ricorso, nei modi e nelle forme di cui all'art. 104, comma 2, nei venti giorni successivi al ricevimento dell'ingiunzione, per avviare una procedura che si delinea secondo quella di arbitrato e che si conclude con l'emissione di un lodo di conferma o di revoca o modifica, totale oppure parziale, del provvedimento ingiuntivo; in queste ultime due ipotesi cessano gli effetti di esecutività (art. 113).

Il Capo VIII in oggetto si conclude con il riferimento alle vertenze che concernono le società che partecipano al settore professionistico. L'art. 114 infatti prevede per loro che sia attivata la procedura arbitrale secondo le norme e le modalità previste negli Statuti delle Leghe professionistiche approvate dalla Federazione, come vuole la legge n. 91 del 1981, art. 4. Per tali società, viene fissato dall'art. 115, sono applicati i medesimi provvedimenti contenuti nell'attuale capo, in quanto compatibili, ma cambia il soggetto, non essendoci più la competenza della Commissione Vertenze ma delle rispettive Leghe; inoltre, se manca l'esecuzione dei lodi nei termini stabiliti, si determina una grave infrazione dell'ordinamento sportivo che provoca la revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale.

L'unica Lega professionistica nell'attività sportiva della pallacanestro è la Lega Società di Pallacanestro Serie A, la quale ha stipulato nel 2003, insieme a FIP e associazione Giocatori Italiani Basket Associati (GIBA), in attuazione dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981, l'accordo collettivo di lavoro disciplinante il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro tra società sportive professionistiche di pallacanestro di Serie A e i giocatori professionisti di pallacanestro tesserati per queste.

Nel caso in cui si verificano controversie tra le parti, è istituito, ai sensi dell'art. 29 dell'accordo collettivo, il Collegio Permanente di Conciliazione e Arbitrato⁹⁹⁷ (CPCA), formato da tre membri, di cui uno Presidente, invariabile, nominato di concerto tra Lega e GIBA ogni due anni, e i restanti nominati uno ciascuno, quando necessario, tra le persone indicate dalla Lega in un apposito elenco e dalla GIBA nell'altro⁹⁹⁸.

In primis, la funzione esercitata, come esplicitata dal nome dell'organo preposto alla risoluzione delle controversie relative al rapporto di lavoro tra giocatore e società

⁹⁹⁷ La sua sede è a Bologna, presso la Lega Serie A. Per l'attività che è chiamato a svolgere, si avvale di servizio di segreteria predisposti dalla medesima Lega.

⁹⁹⁸ Lega e GIBA costituiscono e si scambiano i rispettivi elenchi e avvisano la controparte qualora siano compiute modifiche o integrazioni tra i componenti, i quali devono essere almeno tre.

professionista, è quella conciliativa. Essa viene avviata col deposito in Segreteria dell'istanza di conciliazione, unita a quella di arbitrato e accompagnata dalla prova di pagamento della tassa ad hoc⁹⁹⁹, pena l'irricevibilità del ricorso; la proposizione interrompe e sospende i termini di prescrizione e decadenza di legge.

Il risultato positivo della conciliazione viene redatto nel verbale che viene sottoscritto sia dagli arbitri sia dalle parti, per le quali è vincolante; invece, in caso di esito negativo o di impossibilità a svolgere il tentativo per l'assenza di una o di entrambe le parti o dei loro rappresentanti, il Collegio inizia, se viene richiesto e pagata la tassa integrativa, a condurre l'arbitrato vero e proprio.

La funzione arbitrale viene svolta per risolvere tutte le controversie, che ineriscano all'interpretazione ed esecuzione del contratto collettivo o individuale, e quelle che presentino anche il carattere della economicità, che si verificano in ragione del rapporto di lavoro intercorrente tra società e atleta per un fatto verificatosi durante questa relazione, anche se involga la retrocessione in una serie inferiore o il trasferimento in un campionato estero (art. 32, comma 1).

Secondo il procedimento ordinario, disciplinato nei commi da 2 a 10, la domanda è proposta col ricorso contenente: la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto, l'indicazione dei mezzi di prova, i documenti messi in comunicazione, la designazione dell'arbitro, a pena di improcedibilità, fra coloro inseriti nell'elenco, e la prova del pagamento della tassa per la fase arbitrale, pena la sua irricevibilità. La comunicazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. alla controparte e l'atto viene depositato insieme alla prova della spedizione, anche tramite fax, nella sede del Collegio.

Qualora trattisi di sanzioni disciplinari irrogate dalla società, il ricorso va proposto, pena la decadenza, in dieci giorni dalla comunicazione, avvenuta con raccomandata a.r., del provvedimento (comma 3).

Il convenuto si costituisce, ex art. 32 comma 5, mediante la presentazione del controricorso, con cui sono presentate le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, e le domande riconvenzionali, se presenti, sono indicati i mezzi di prova di cui si avvale e i documenti comunicati, i quali vanno depositati, è designato l'arbitro di parte tratto

⁹⁹⁹ A tasse, compensi arbitrali e spese di difesa è dedicato l'art. 30.

dall'elenco apposito; se la designazione manca, essa viene effettuata dal Presidente del Collegio in cinque giorni dal deposito. Il controricorso deve essere comunicato alla parte ricorrente a mezzo raccomandata a.r. presso il domicilio eletto, nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'atto introduttivo della parte attrice, e, in aggiunta, depositato presso la sede del Collegio insieme alla prova della spedizione avvenuta.

Pervenuti tali atti, da un lato, il Collegio si costituisce ed il Presidente fissa l'udienza in cui svolgere dapprima la detta funzione conciliativa e poi, eventualmente dal suo esito, quella arbitrale con la discussione del ricorso, dall'altro, la Segreteria cura l'iscrizione della controversia al ruolo generale e la formazione del fascicolo d'ufficio, in più trasmette copia dei documenti allegati ai due atti introduttivi e comunica alle parti i provvedimenti emessi fuori udienza (commi 6 e 7).

L'art. 32, comma 8 definisce i poteri che il Collegio esercita sotto la direzione del proprio Presidente. Essi sono quelli previsti agli artt. 420 e 421 c.p.c., rispettivamente quelli ordinatori relativi all'udienza di discussione della causa, in cui interroga le parti, formula la proposta transattiva o conciliativa, invita le parti alla discussione, ammette i mezzi di prova già proposti da costoro e, se non è stato possibile ma sono rilevanti, ne dispone l'immediata assunzione, e quelli istruttori, per cui può indicare in ogni momento le irregolarità di atti e documenti affinché vengano sanati, può disporre d'ufficio l'assunzione di ogni mezzo di prova, può accedere sul luogo di lavoro ed esaminare i testimoni sul luogo e può convocare a testimoniare quelle persone che siano incapaci, per un interesse, o cui sia vietato, per avere una relazione parentale o di affiliazione.

La trattazione della causa è svolta oralmente, ma di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dai tre componenti collegiali, e, una volta che sono compiuti tutti gli impegni ed è esaurita la discussione, il Collegio pronuncia la decisione.

La durata della procedura è di due mesi, sebbene possa essere necessaria una proroga sola di, massimo, un mese, qualora si verifichi una delle due condizioni: la richiesta concorde delle parti oppure il prolungamento dell'attività istruttoria per più udienze oltre quella di discussione.

Il Collegio assume, ai sensi dell'art. 32, comma 9, la propria decisione a maggioranza dei tre, secondo diritto, e ne dà la motivazione. Il risultato dell'arbitrato è chiaramente il lodo¹⁰⁰⁰,

¹⁰⁰⁰ Esso contiene anche le spese di funzionamento dell'organo e la liquidazione delle spese legali di difesa e della tassa del ricorso, le quali vengono addebitate a chi soccombe (art. 32, comma 10).

avente carattere irrituale e immediatamente esecutivo, il quale viene depositato in Segreteria, che cura la comunicazione integrale alle parti e, dietro richiesta, rilascia copia autentica per la notificazione.

Tale lodo è comunque impugnabile secondo quanto disposto all'art. 412-quater c.p.c., dopo che siano state ottenute le eventuali autorizzazioni dalla Federazione.

Accanto al procedimento ordinario, appena descritto, è possibile svolgere quello sommario (commi 11, 12 e 13), al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento. Tale procedimento è attivabile dall'atleta quando la società si renda morosa del pagamento dei ratei di compenso fisso e dei premi oltre i dieci giorni, il giocatore può allora rivolgersi al Presidente del Collegio affinché emetta un provvedimento di ingiunzione rivolto alla società perché questa gli versi le somme pattuite e i relativi interessi. Esiste un altro caso di morosità della società, per il quale viene seguita tale procedura, ed è quello del mancato versamento al Fondo di fine carriera.

L'introduzione avviene con ricorso, depositato presso la sede del Collegio insieme alla copia del contratto individuale e la prova dell'avvenuto pagamento della relativa tassa, per evitare l'irricevibilità. Il Presidente valuta la domanda e, se ritiene esserci un fondamento, emana il provvedimento di ingiunzione¹⁰⁰¹ alla società morosa del pagamento di quelle somme dovute, degli accessori¹⁰⁰², delle spese legali e della tassa di ricorso; è fissato in dieci giorni il termine per adempiere o per presentare opposizione, scaduti i quali l'ingiunzione diviene definitiva ed eseguibile.

Per opporsi, in dieci giorni dalla ricezione del provvedimento ingiuntivo il ricorso deve essere trasmesso alla controparte e depositato in Segreteria con la prova dell'invio a chi ha instaurato tale procedimento, in tal modo si instaura l'arbitrato secondo il rito ordinario, di cui al precedente art. 32, che non sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione interviene, ai sensi dell'art. 34, la Lega, la quale vi provvede in dieci giorni lavorativi dal deposito del lodo o dalla scadenza del termine per opporsi.

Ai fini di evitare una situazione di stallo derivante da queste esecuzioni, la Lega condiziona l'ammissione e la permanenza nella propria associazione, prevedendolo nei propri

¹⁰⁰¹ La Segreteria deve tempestivamente comunicare il provvedimento alle parti, a mezzo fax.

¹⁰⁰² Secondo quanto dispone l'art. 429, comma terzo c.p.c.: sono determinati gli interessi nella misura legale e il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, la condanna alla somma relativa decorre dal giorno della maturazione del diritto.

regolamenti, alla presentazione di una congrua garanzia finanziaria, utilizzabile per il pagamento di debiti riconosciuti dal Collegio, e al rapido reintegro di questa copertura (comma 2).

Al successivo comma 3 viene previsto, come monito, che, se non viene data esecuzione integrale alle obbligazioni determinate con lodo arbitrale esecutivo, la società è esclusa di diritto dalla partecipazione al prossimo campionato federale.

Anche tra le società stesse appartenenti al Campionato di Serie A e, perciò, costituenti la Lega Società Pallacanestro Serie A, sussistono clausole compromissorie, cui sono tutte vincolate da contratto, in quanto vengono ammesse e partecipano alla Lega, e per le quali rinunciano ad avvalersi della giustizia ordinaria e di qualsiasi altro procedimento arbitrale, devolvendo, invece, tutte le controversie tra la Lega e una società, riguardanti qualsiasi motivo di carattere patrimoniale o sportivo legato alla partecipazione, ammissione, mancata ammissione o esclusione, i provvedimenti adottati, le sanzioni inflitte o le garanzie bancarie escusse, la validità, l'interpretazione o l'esecuzione dello Statuto, dei regolamenti o dei provvedimenti della Lega¹⁰⁰³ (art. 21), e quelle controversie tra società associate o ex-associate stesse (art.22¹⁰⁰⁴) alla competenza esclusiva e inderogabile di un apposito Collegio Arbitrale. Tale organo è composto da tre arbitri, due nominati dalle parti, uno ciascuno, ed il terzo, svolgente le funzioni del Presidente, nominato dai due arbitri di parte in accordo, o, se questo non è raggiunto, l'assegnazione spetta al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il Collegio decide con lodo irrituale, emesso entro i novanta giorni dalla sua costituzione, eventualmente prorogabili, per una sola volta, di trenta¹⁰⁰⁵, con proroga espressa concessa dalle parti; il lodo viene sottoscritto e nel termine di trenta giorni viene depositata la motivazione negli Uffici della Lega.

¹⁰⁰³ Per le questioni in cui è parte la Lega, è necessario esaurire i procedimenti innanzi gli organi di giustizia predisposti dallo Statuto, per poter procedere all'arbitrato.

¹⁰⁰⁴ Nell'articolo è previsto che la parte attrice notifichi all'altra l'atto recante le domande proposte, i fatti esposti e i mezzi di prova indicati. La parte convenuta ha a sua disposizione venti giorni per notificare alla prima il pari atto opposto, con le difese, le eccezioni, le domande e i mezzi di prova. Entrambi questi atti introduttivi vanno depositati negli uffici della Lega, nel termine di dieci giorni dalle rispettive notificazioni, accompagnate dai documenti messi in comunicazione. Successivamente il Collegio fissa l'udienza di comparizione e discussione.

¹⁰⁰⁵ Il dato temporale non viene specificato nel caso di controversia tra società.

Quanto alle spese di funzionamento, esse sono anticipate, in egual quota, da entrambe le parti e ricadono sulla parte soccombente insieme a quelle di difesa, al termine della controversia¹⁰⁰⁶.

9.3 Federazione Italiana Nuoto

Anche nella Federazione del Nuoto vi è una riserva delle controversie non rilevanti alla competenza degli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, come prevede l'art. 29 dello Statuto federale.

Ma centrale, ai fini di questa ricerca, è quanto contenuto all'art. 31, rubricato "Arbitrato Federale", che delinea l'istituto presente nel settore del nuoto, il quale è sia regolamentato sia amministrato. La Federazione Italiana Nuoto si dota infatti di un Collegio arbitrale, che giudica definitivamente e risolve le controversie interindividuali, tra affiliati e tesserati di questa Federazione, originate dall'attività sportiva o associativa e aventi contenuto strettamente patrimoniale, pur non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali né del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo le previsioni degli artt. 806 e ss. c.p.c.¹⁰⁰⁷

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri: due nominati dalle parti, uno da ciascuna, e il terzo, svolgente funzione di Presidente, dai primi due; se c'è disaccordo sulle nomine, interviene il Presidente dell'organo supremo di giustizia federale.

Il lodo pronunciato ha natura irrituale, poiché è espressamente riferito che gli arbitri, come viene convenuto ed accettato, "*giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura*". La deliberazione della decisione è presa a maggioranza dei voti e il relativo dispositivo viene sottoscritto da tutti coloro che vi hanno partecipato, sebbene sia possibile la sottoscrizione di soli due arbitri, attestando comunque che sia stato deliberato alla presenza di tutti ma che l'altro componente non ha potuto o voluto firmarlo. Il procedimento arbitrale, dalla nomina del presidente e fino alla pronuncia del lodo, dura al massimo novanta giorni, cui si sommano fino a dieci giorni per darne esecuzione mediante il

¹⁰⁰⁶ Nel caso di società soccombente opposta alla Lega, quest'ultima può escutere la garanzia bancaria prevista dal Regolamento esecutivo di Lega.

¹⁰⁰⁷ Il comma 6 dell'art. 31 dello Statuto avverte che l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo provoca l'adozione di provvedimenti disciplinari, fino alla possibile radiazione. Come dispone l'art. 12 del Regolamento Arbitrale, gli artt. 806 e ss. sono richiamati e applicati nella parte in cui lo Statuto Federale e questo Regolamento non abbiano previsto.

deposito fatto dal Presidente presso la Segreteria degli organi di giustizia, la quale ne dà tempestivamente comunicazione alle parti.

La disciplina viene espressa più dettagliatamente nel Regolamento sugli Arbitrati, che, all'art. 1 riprende quanto esposto dallo Statuto, sembrando delineare un arbitrato rituale per il settore, salvo poi individuare espressamente la natura irrituale dello stesso negli articoli successivi.

La procedura è instaurata, ai sensi dell'art. 2, dalla parte ricorrente col deposito, a mezzo raccomandata a.r. o pec, in Segreteria Federale dell'istanza, contenente per essere ammessa: i dati identificativi propri e della controparte, l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni a sostegno della domanda, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui avvalersi e dei documenti prodotti, le richieste conclusive, la nomina dell'arbitro accompagnata dalla sua accettazione in calce a questo stesso atto introduttivo, il documento di versamento della tassa di attivazione e, solo eventualmente, la nomina del difensore e l'elezione di domicilio per le comunicazioni. Di tale istanza deve essere formata una copia da spedire con le medesime modalità alla parte che si intende convenire nella procedura.

Costei ha 20 giorni dal ricevimento della copia per depositare il proprio atto in Segreteria, recante: le deduzioni sugli elementi dell'istanza, la nomina dell'arbitro e la sua accettazione¹⁰⁰⁸, la prova del versamento della tassa e, eventualmente, la scelta del difensore di parte e l'elezione di domicilio; anche una copia di questa è destinata all'istante.

Le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale sono svolte dal terzo arbitro, la cui nomina spetta agli altri due, entro venti giorni da quando sono stati designati; se sono in disaccordo, deve essere presentata istanza in novanta giorni da quel momento così che vi provvede il Presidente della Commissione Federale di Garanzia, altrimenti egli stesso dovrà dichiarare decaduta l'intera procedura.

Con la scelta del Presidente, il Collegio¹⁰⁰⁹ può allora costituirsi e, con la prima riunione utile, nominare il proprio Segretario e fissare, se ricorrono le ragioni, una sede differente da quella della Federazione.

¹⁰⁰⁸ Alla mancata designazione dell'arbitro, entro il termine fissato, la parte interessata richiede che il Presidente della Commissione Federale di Garanzia intervenga per la nomina

¹⁰⁰⁹ Possono essere componenti del Collegio solo coloro che abbiano la piena capacità legale, non abbiano procedimenti disciplinari in corso né abbiano riportato squalifiche o inibizioni sportive definitive oltre un anno, salva loro riabilitazione. Neppure possono essere, al contempo, membri di organi elettivi né degli organi di giustizia federale. Chi è chiamato a svolgere la funzione di arbitro non deve nutrire nessun tipo di interesse, né

Il Collegio segue le regole dell'arbitrato irrituale¹⁰¹⁰, esso ha poteri sia ordinatori sia istruttori, viene convocato dal suo Presidente, mentre le parti sono chiamate dalla Segreteria, fino a dieci giorni precedenti l'udienza. Al Presidente spettano anche i compiti di redazione del verbale sommario di ogni udienza, se non viene delegato a queste operazioni il Segretario; il verbale deve essere sottoscritto da tutti i membri collegiali e notificato a chi lo richieda tra le parti, di ciò se ne occupa la Segreteria Generale della Federazione¹⁰¹¹.

All'inizio del procedimento viene svolto il tentativo di conciliazione tra le parti, come riporta l'art. 6, tre sono i possibili esiti: di quello negativo si dà atto nel verbale di udienza e segue lo svolgimento dell'arbitrato vero e proprio, gli esiti positivi possono essere totale, col raggiungimento della piena transazione, di cui viene redatto verbale e mediante la quale si esonera il Collegio dall'obbligo di pronunciare il lodo, oppure parziale, col quale c'è prosecuzione del procedimento arbitrale per definire quanto non rientra nell'accordo. I termini della transazione intervenuta tra le parti possono essere recepiti in un lodo, su loro richiesta all'organo collegiale, il quale può comunque negarsi.

Il giudizio arbitrale, ex art. 8, è assunto secondo le forme dell'arbitrato irrituale, poiché i membri del Collegio giudicano, come espressamente convenuto ed accettato, in qualità di amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità. La deliberazione del lodo avviene quando ci sia la maggioranza dei voti, il dispositivo viene così sottoscritto da tutti quanti, ma è ugualmente valido se la sottoscrizione è opera della sola maggioranza, purché sia fatto presente che al momento della decisione ci siano stati tutti gli arbitri e sia dichiarato che uno di loro non ha potuto o voluto firmarlo; la sottoscrizione e la deliberazione possono anche essere compiute in luoghi differenti, allo stesso modo anche ciascuna firma può essere apposta in luoghi diversi.

diretto né indiretto, nella vertenza cui è destinato né coi soggetti coinvolti (art. 3).

Qualora sussistano motivi di rikusazione, come previsti dall'art. 51 c.p.c., la parte, opposta a quella che lo ha nominato, può proporre la rikusazione dell'arbitro ricorrendo alla Commissione Federale di Garanzia, nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla sopravvenuta conoscenza della causa. La Commissione si riunisce per pronunciare la decisione dopo avere sentito l'arbitro in questione e, se lo ritiene necessario, assunto sommarie informazioni (art. 4).

Degli arbitri decaduti, impediti o dimissionari, è necessario svolgere la sostituzione: con le medesime modalità della loro nomina ed entro trenta giorni dall'indisponibilità. Non si devono invece rinnovare gli atti istruttori già compiuti (art. 7).

¹⁰¹⁰ C. RASIA, *op. cit.*, pagg. 40 e 41, pone l'accento sul fatto che, da un punto di vista letterale, potrebbe delinearci un arbitrato rituale per la FIN, anche per il rinvio espresso agli artt. 806 e ss. c.p.c., mentre il Regolamento si focalizza sulla figura dell'irritualità, pur lasciando applicabile la normativa del Titolo VIII, Libro IV c.p.c.

¹⁰¹¹ Questa deve anche essere informata mediante invio di copia dei verbali di udienza, quando questa si tenga in un'altra sede.

Nel lodo sono indicate le parti, esposti i fatti avvenuti e i motivi che hanno portato alla decisione, è inserito il dispositivo e vengono annotati luogo, data e sottoscrizione dei componenti del Collegio.

La durata del procedimento è di novanta giorni, dalla nomina del Presidente fino all'emanazione del lodo, salvo proroga o sospensione chiesta da costui con istanza motivata al Presidente della Commissione Federale di Garanzia, il quale decide con ordinanza (art. 9).

Il lodo viene infine depositato, insieme al fascicolo degli atti procedurali, dal Presidente nella Segreteria Federale, prima che trascorran dieci giorni dalla sottoscrizione; col deposito, dispone l'art. 10, sono anche stabiliti gli onorari e le spese del giudizio, dei quali è onerata la parte soccombente, salve alcune ragioni che fanno sì che siano posti a carico di entrambe. La Segreteria ne dà tempestiva comunicazione alle parti e il lodo assume efficacia vincolante tra loro dal momento in cui ha ricevuto l'ultima sottoscrizione.

Nel dispositivo viene inoltre fissato il termine massimo¹⁰¹² entro cui escutere il lodo; il fatto che l'esecuzione non sia svolta ovvero venga ritardata costituisce illecito disciplinare, da sottoporre alla Procura Federale. Alla scadenza del termine indicato dal Collegio, la parte interessata comunica alla Segreteria Federale quali sono gli inadempimenti di cui si è resa protagonista la parte soccombente; la Segreteria procede allora ad avvisare la Procura Federale affinché accerti l'infrazione e deferisca innanzi al Tribunale Federale chi è stato inadempiente (art. 11).

10. La natura e l'efficacia dei lodi

Gli arbitrati qui descritti si caratterizzano per essere il mezzo con cui risolvere le controversie sorte per ragioni riguardanti i rapporti tra società e atleti relativi all'attività sportiva o associativa e, comunque, concernenti l'attuazione del contratto che li mette in relazione, quindi rilevando il contenuto patrimoniale delle stesse e i suoi risvolti da un punto di vista giuridico-lavorativo, per tali motivi essi si pongono in alternativa e deroga rispetto alla giurisdizione statale ordinaria, presso cui rientrano tali materie.

In astratto è possibile definire tale arbitrato alternativo e derogatorio sia in senso rituale sia in senso irrituale o libero, precisando però che, secondo l'ordinamento giuridico, vige il

¹⁰¹² Al più novanta giorni.

principio per il quale nel dubbio esso deve essere considerato rituale, salva la deroga espressa per iscritto, come disposto dall'art. 808-ter, primo comma c.p.c., individuando così chiaramente la normativa applicabile.

L'arbitrato sportivo assume così la caratterizzazione di momento associativo del settore sportivo, pur sempre distinto dallo Stato e dalle sue sentenze, cui il lodo non si paragona, esprimendo invece un contenuto effettivamente negoziale; va, in aggiunta, osservato come ciò si innesti sul fatto che la materia sia lavoristica, divenendo quindi un ibrido in questo caso, cioè un lodo che ha efficacia contrattuale, come da sua natura, ma che può divenire esecutivo¹⁰¹³.

Un tale strumento, con caratteristiche negoziali, risulta così libero da regole diverse da quelle che le parti si danno e non soggetto ad alcun tipo di limitazione differente da quelle previste per i rapporti contrattuali, rendendosi in tal modo adatto a risolvere le questioni in cui sono coinvolti diritti disponibili, tra cui certamente quelli riguardanti la materia del lavoro. Perciò gli Statuti, i Regolamenti federali e gli Accordi collettivi si dotano al proprio interno di clausole compromissorie che devolvono le controversie economiche, anche quando siano collegate ad altre questioni non omogenee, a Collegi Arbitrali.

La decisione è quindi riconducibile alla volizione contrattuale delle parti, con gli effetti definiti agli artt. 1372 e 2113, quarto comma c.c., i quali sono quelli del contratto e non quelli della sentenza, che pure una parte minoritaria aveva tentato di affermare¹⁰¹⁴. La discussione è così del tutto chiusa al solo sguardo del contenuto riportato negli Accordi collettivi e nei Regolamenti arbitrali, visti in precedenza, nei quali la natura irrituale è affermata categoricamente, per cui si richiama la disciplina riconducibile all'art. 808-ter c.p.c. e quella civil-codicistica compatibile, aggiungendo quanto prevede l'art. 412-quater c.p.c. in materia di arbitrato lavoristico, cioè il fatto che esso si caratterizzi per l'irritualità¹⁰¹⁵. Resta comunque non lontano l'arbitrato irrituale sportivo da quello rituale o dal procedimento irrituale, infatti, pur senza essere a questi assimilato, esso si nutre di loro istituti: il giudizio si basa così sul diritto e non sull'equità, in primis rivolgendosi alla *lex specialis* del rapporto in oggetto, costituita dal contratto individuale e dall'accordo collettivo, e, di seguito, alle varie norme federali, sia nazionali sia internazionali, alla *lex generalis* del diritto del lavoro

¹⁰¹³ C. RASIA, *op. cit.*, 2021, pag. 58.

¹⁰¹⁴ Si veda V. VIGORITI, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio*, in www.judicium.it, 2013.

¹⁰¹⁵ R. STINCARDINI- M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei Collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 3, 2008, pagg. 38 e ss.

e del diritto civile tutto, anche qui non solo quello statale, ma anche quello comunitario, per quanto attiene sia ai principi sia alle regole specifiche¹⁰¹⁶; l'equità è impiegabile solo quale mezzo di quantificazione dei danni o degli indennizzi dovuti, quando vi siano difficoltà nell'accertare l'incidenza di determinati accadimenti.

Quanto all'efficacia, il lodo è immediatamente vincolante tra le parti e può acquistare esecutività, nonostante la sua natura libera¹⁰¹⁷, ai sensi dell'art. 412-quater, come richiamato nei Regolamenti dei Collegi arbitrali: seguendo la procedura prevista al comma decimo, ultimi due periodi¹⁰¹⁸, esso può essere dichiarato esecutivo dal giudice ordinario, il quale, su istanza della parte interessata, accerta la regolarità formale del lodo e ne dichiara l'esecutività con ordinanza, divenendo così titolo idoneo per l'esecuzione.

Non può in alcun modo operare invece l'art. 825, il quale contiene la procedura di exequatur per il lodo rituale, e proprio questa inapplicabilità segna uno dei tratti maggiormente rilevanti di differenziazione della disciplina procedurale dei due tipi di arbitrato e dei loro lodi, essendo riconducibili le controversie sui rapporti di lavoro tra società, atleti e Federazioni all'arbitrato avente natura irrituale¹⁰¹⁹.

Va ricordato che il lodo irrituale del lavoro sportivo è, nel frattempo, immediatamente esecutivo all'interno dell'ordinamento dello sport, che reagisce al comportamento della parte inadempiente verso il lodo¹⁰²⁰, a cura delle Leghe, che hanno potere di intervento sulle risorse che le società devono destinare a fondi predisposti a questo fine, per soddisfare la parte vincitrice, la quale, se residua una parte non coperta, ha appunto il diritto di ottenere il decreto esecutivo con cui far valere il diritto acquisito al di fuori del settore sportivo oppure, ed è il

¹⁰¹⁶ V. VIGORITI, *Ibidem*, l'autore intende la regola come diritto vivente, dunque la norma prodotta dall'interpretazione della giurisprudenza, per cui ciascun interprete è soggetto agli indirizzi giurisprudenziali che le Corti, in special modo quelle maggiori, assumono, per il fatto di dover rispettare la legge e di non poterla derogare, anche se appartiene ad un solo settore dell'ordinamento generale. Il diritto straniero invece rimane inapplicabile, potendo al più fungere quale strumento utile a suffragare la via interpretativa all'applicazione della normativa internazionale.

¹⁰¹⁷ Si veda G. RUFFINI, *L'efficacia del lodo arbitrale nell'ordinamento italiano*, in www.judicium.it, 2018, sull'efficacia del lodo contrattuale, il quale non ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e non è suscettibile di essere dichiarato esecutivo col procedimento di exequatur di cui all'art. 825, non potendo pertanto essere equiparato al lodo rituale né alla sentenza del giudice, quanto agli effetti, ma può essere parificato quanto all'efficacia sotto i profili relativi ai provvedimenti cautelari, di cui agli artt. 669 quinquies e novies.

¹⁰¹⁸ Le condizioni per richiedere al giudice la decisione di esecutività sono tre: il decorso del termine per impugnare il lodo sotto il profilo della sua validità, il respingimento del ricorso o l'accettazione scritta della decisione arbitrale ad opera delle parti.

¹⁰¹⁹ C. Cass, sez. Lav., sent. 19 agosto 2013, n. 19182.

¹⁰²⁰ C. NOVAZIO, *op. cit.*, 2020.

caso della FIP, l'inesecuzione costituisce una grave infrazione e comporta la revoca dell'affiliazione.

11. L'impugnazione del lodo arbitrale

Con l'introduzione dell'art. 412-quater, come sostituito dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetto "collegato lavoro", è stato possibile superare quelle tesi contrarie all'impugnazione del lodo innanzi al giudice statale, determinando dunque la sua impugnabilità per i motivi elencati all'art. 808-ter¹⁰²¹; il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato, per la nullità dei lodi arbitrali, è riconosciuto all'art. 30, comma 4 dello Statuto FIGC. Per impugnare la decisione arbitrale è necessario presentare ricorso, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione del lodo, al Tribunale¹⁰²² della circoscrizione in cui ha sede l'arbitrato, il quale, in unico grado¹⁰²³, decide in funzione di giudice del lavoro sulla sua validità. Il suo giudizio si limita al profilo rescindente, senza estendersi a quello rescissorio, che, per contro, dovrà essere aggiunto dal giudice ordinario, sempre del lavoro, che le parti dovranno adire in un momento successivo¹⁰²⁴.

¹⁰²¹ I motivi che portano alla dichiarazione di annullamento del lodo sono di tipo formale: l'invalidità della convenzione arbitrale, l'esorbitanza della pronuncia eccepita nel procedimento stesso, la nomina degli arbitri al di fuori delle forme e modi stabiliti, la pronuncia da parte di chi era incompatibile con la nomina, la violazione delle regole imposte dalle parti e del principio del contraddittorio.

C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *op. cit.*, 2019, pag. 353, riportano che, nonostante la norma taccia sui motivi di annullamento fondati sul diritto sostanziale, bisogna ritenere che il lodo irrituale sia sottoponibile alle ordinarie impugnative negoziali, per la sua natura contrattuale.

E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2017, nota la mancanza tra le cause di annullabilità del lodo irrituale della violazione dei contratti e accordi collettivi, ritenendo però possibile un suo recupero attraverso l'art. 808, ter, n. 4.

V. VIGORITI, *Ibidem*, rileva come non tutti i motivi siano pienamente applicabili all'arbitrato nel settore sportivo, portando l'esempio dell'invalidità della convenzione, essendo la convenzione contenuta nel contratto tipo.

¹⁰²² C. Cass, sez. Lav., 19 agosto 2013, n. 19182, distingue nettamente i mezzi di impugnazione dei lodi rituali da quelli irrituali, poiché l'erronea impugnazione di questi innanzi alla Corte di Appello è causa di inammissibilità (come affermato anche da C. Cass., sez. Lav., sentt. 10 ottobre 2005, n. 19679; 21 febbraio 2011, n. 4159; 12 novembre 2012, n. 19645).

¹⁰²³ Ciò limita l'eventuale impugnazione della sentenza, che ne scaturisce, al solo ricorso in Cassazione (C. Cass., sez. Lav., 7 gennaio 2003, n. 44; 23 dicembre 2004, n. 23900; 21 febbraio 2011, n. 4159).

C. RASIA, *op. cit.*, 2021, pag. 85, riporta come ad un appello erroneo non scaturisce nessun trasferimento della causa, poiché non sussiste la translatio iudicii tra gradi, rimanendo del tutto inoperante il principio per cui la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente non causa la decadenza dell'impugnazione.

¹⁰²⁴ V. VIGORITI, *Ibidem*, sostiene che trattasi di lacuna, che la giurisprudenza non sembra intenzionata a colmare; ciò comporta delle incertezze, in particolar modo relative alla durata temporale, che sicuramente si riflettono sul rapporto di lavoro tra atleta e società, in ragione del fatto che il sistema sportivo tenta in tutti i modi di evitare di adire il giudice ordinario.

La Corte di Cassazione¹⁰²⁵ si è pronunciata sostenendo che quello riconducibile all'art. 412-
quater fosse l'unico regime di impugnazione applicabile all'arbitrato irrituale; il lodo è
impugnabile per i vizi che inficiano la determinazione degli arbitri a causa dell'alterata
percezione o falsa rappresentazione dei fatti, per inosservanza delle disposizioni inderogabili
di legge o di contratti o accordi collettivi, mentre non può mai essere applicato l'art. 825.

¹⁰²⁵ C. Cass, sez. Lav., 19 agosto 2013, n. 19182.

CAPITOLO V

ORDINAMENTO E ARBITRATO A LIVELLO INTERNAZIONALE

1. Il Comitato Olimpico Internazionale

Le considerazioni effettuate in ordine all'ordinamento sportivo nazionale, nel capitolo II di questo testo, sono estendibili al di fuori delle frontiere del singolo Stato in modo da comprendere l'intero globo. Sono infatti ancora una volta impieghi i caratteri della plurisoggettività, organizzazione e normazione, i quali consentono di identificare l'ordinamento giuridico.

Esiste pertanto un ordinamento giuridico sportivo internazionale¹⁰²⁶ composto da una comunità di soggetti che praticano l'attività sportiva, seguendo le medesime regole ritenute vincolanti per tutti, e si organizzano, configurando propri organi di governo con funzioni normative al fine di svolgere servizi e regolare la disciplina sportiva. Si configura, in questi termini, il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) e, di seguito, le Federazioni Sportive Internazionali¹⁰²⁷, le quali appartengono a questo ordinamento mondiale, al cui interno sono comprese le norme, i principi e le procedure finalizzate alla disciplina dell'attività sportiva transazionale e le conseguenze sociali e politiche¹⁰²⁸.

L'origine del CIO, costituitosi il 23 giugno 1894, è da ricercarsi nell'opera perseguita dal barone Pierre de Coubertin tesa alla riproposizione dei Giochi Olimpici dell'antica Grecia nell'era moderna, impresa che riuscì a compiersi nel 1896 con la celebrazione ad Atene della prima edizione. Per tutto il Novecento vi fu uno sviluppo sempre maggiore del Comitato di pari passo con il crescente interesse mostrato verso le Olimpiadi, si passò così da un

¹⁰²⁶ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, 2020, pag. 40, annota l'evoluzione del sistema di diritto sportivo internazionale, composto da regole sia di hard sia di soft law, che sta elevandosi ad un modello che si struttura in una vera e propria amministrazione internazionale dello sport. Questo sviluppo è da registrarsi in alcuni settori: le organizzazioni sportive internazionali hanno maggiori e più uniformi potestà sugli atleti e sulle attività agonistiche, all'interno di queste organizzazioni è stata migliorata l'efficienza dei sistemi di soluzione delle controversie e di appello, è stata data maggior rilevanza alle questioni sociali, economiche ed organizzative, il movimento può sostenersi anche sulle azioni politiche e giuridiche apportate da organismi governativi, intergovernativi e non governativi.

¹⁰²⁷ La loro organizzazione viene individuata, L. COLANTUONI, *Ibidem*, in senso rigido, gerarchico e chiuso, la quale si riflette in un senso monopolistico, dove sono presenti poteri interni verticali ed un potere esterno orizzontale nelle relazioni tra Federazioni; in questi termini anche R. SAPIENZA, *Sullo status internazionale del C.I.O.*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pag. 407.

¹⁰²⁸ J.A.R. NAFZIGER, *International Sports Law*, 1988, pag. 1; M.J. MITTEN, *The Court of Arbitration for Sport and its Global Jurisprudence: International Legal Pluralism in a World without National Boundaries*, in *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, vol. 30:1, 2014.

organismo a ridotta struttura organizzativa ad una vera e propria associazione internazionale con personalità giuridica, che, nel 1975, ottenne lo status sostanzialmente pari a quello delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative, in modo da garantirne la piena indipendenza rispetto agli Stati avendo acquisito quei privilegi e quelle immunità che spettano ai soggetti operanti sul piano internazionale.

Successivamente, vennero apportati emendamenti alla Carta Olimpica¹⁰²⁹, relativi allo status giuridico del CIO, il quale venne definito, all'art. 15, un'organizzazione internazionale non governativa, senza fini di lucro, di durata illimitata, nella forma di un'associazione con personalità giuridica, che il Consiglio Federale Svizzero riconosce per accordo stipulato il 1° novembre 2000. La sua sede è a Losanna, in Svizzera.

In aggiunta, nell'ottobre del 2009, al CIO è stato assegnato il ruolo di osservatore all'interno del sistema delle Nazioni Unite¹⁰³⁰ e sono stati riconosciuti alcuni diritti derivanti da norme sovranazionali¹⁰³¹.

La forza del CIO¹⁰³² risiede nella capacità di muovere gli interessi economici e politici legati alla celebrazione delle Olimpiadi, cosicché i paesi e le città ospitanti sono portati ad accettare tutte le condizioni imposte dal Comitato olimpico e a rispettarne ogni istanza, oltre a sollevarlo da oneri e responsabilità finanziarie o giuridiche e a non sindacarne la giurisdizione sulle controversie sorte nel periodo della manifestazione¹⁰³³; secondo tale sistema, il CIO detta le regole e le norme vincolanti per i soggetti ad esso appartenenti, ma l'efficacia di queste disposizioni è connaturata alla volontà di osservarle, non essendo un soggetto di diritto internazionale al pari degli Stati o delle organizzazioni governative¹⁰³⁴.

¹⁰²⁹ La sua prima edizione risale al 1908, col nome di "Annuario del Comitato Internazionale Olimpico", ricomprendente alcune regole già fissate da De Coubertin nel 1898. Il nome definitivo di "Carta Olimpica" è stato assunto nel 1978, sebbene sia stato riferito a tutte le edizioni, le quali hanno ufficialmente avuto nomi diversi; l'attuale è in vigore dal 17 luglio 2020. Essa, redatta nelle due lingue ufficiali, francese e inglese, contiene la codificazione dei principi fondamentali dell'olimpismo, regole e statuti adottati dal Comitato Olimpico Internazionale, per il governo dell'organizzazione e del funzionamento del Movimento Olimpico e per stabilire le condizioni di celebrazione dei Giochi Olimpici; inoltre essa stabilisce le relazioni intercorrenti tra le Federazioni Internazionali, i Comitati olimpici nazionali e il Movimento Olimpico.

¹⁰³⁰ L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, 2010, pag. 51.

¹⁰³¹ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 42.

¹⁰³² E. MAIO, *L'organizzazione dell'attività sportiva*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., 2021, pag. 89 e ss., definisce il Comitato Olimpico un'associazione di tipo semplice, che riceve finanziamenti da fondi privati, la cui qualificazione della natura giuridica è controversa per il fatto che ufficialmente non persegue lo scopo di lucro, ma comunque svolge attività di carattere economico.

¹⁰³³ R. SOCINI LEYENDENCKER, *Le federazioni sportive internazionali nel quadro delle organizzazioni non governative*, in *Riv. dir. sport.*, 1976, pag. 99.

¹⁰³⁴ G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, 2005, pag. 15.

La struttura del Comitato Olimpico Internazionale è composta da Presidente, Commissione Esecutiva (Executive Board) e Assemblea (Session), i suoi membri sono scelti per cooptazione secondo quanto previsto dalla rule 16. I tre organi detengono ed esercitano i poteri del CIO.

L'Assemblea (R18) è l'organo di vertice, cui partecipano i membri, assume le decisioni finali e siede in seduta ordinaria una volta l'anno, mentre quelle straordinarie sono convocate dal Presidente o su richiesta scritta di un terzo dei componenti. Essa adotta e modifica la Carta Olimpica, elegge i membri, tra cui il Presidente e il Vice, e tutti i componenti della Commissione Esecutiva, inoltre designa la sede dei Giochi Olimpici e svolge compiti di approvazione della dichiarazione finanziaria, riconoscimento dei Comitati olimpici nazionali, Federazioni Internazionali Sportive e loro associazioni e altre organizzazioni, controlla l'operato dei membri e si occupa della Dichiarazione dei Diritti e delle Responsabilità degli Atleti.

La Commissione Esecutiva (R19) si occupa dell'organizzazione e della preparazione di tutte le Assemblee, anche sulle questioni finanziarie. La sua composizione è: un Presidente, quattro vice e dieci altri membri, secondo l'assetto dell'Assemblea. Essa si occupa dell'amministrazione del CIO, dell'osservanza della Carta Olimpica, della gestione finanziaria, supervisiona le procedura di selezione delle candidature per ospitare le edizioni delle Olimpiadi, fissa l'agenda per l'Assemblea e ha poteri propositivi nei suoi confronti, provvede alla conservazione dei verbali e delle dichiarazioni finanziarie, nomina il Direttore Generale su proposta del Presidente e assume tutte le decisioni necessarie, esercitando tutti i poteri ed eseguendo tutti i compiti residuali non assegnati agli altri due organi.

Il Presidente, eletto tra i membri assembleari, (R20) rappresenta il CIO e presiede tutte le sue attività, ha il potere di compiere ogni azione e prendere ogni decisione per conto del Comitato, qualora l'Assemblea o la Commissione Esecutiva siano impediti ad agire, sottoponendo tempestivamente tali atti alla ratifica da parte dell'organo competente.

Con una tale configurazione il CIO si appresta ad essere l'organo di vertice, a livello mondiale, di tutto l'ordinamento sportivo. Infatti, a lui è vincolato ogni Comitato olimpico nazionale, in quanto si instaura un vincolo che consiste nel riconoscimento da parte del primo del secondo, condizione necessaria per permettere la partecipazione degli atleti alle Olimpiadi. Da questo legame deriva l'obbligo di comprendere nella struttura nazionale sia i membri del CIO di quel paese sia le Federazioni Nazionali, a loro volta affiliate a quelle

internazionali, il cui sport fa parte del programma olimpico¹⁰³⁵. Inoltre il controllo del CIO si estende alla valutazione secondo i parametri stabiliti nella Carta Olimpica, cui segue l'approvazione, degli Statuti e dei Regolamenti dei Comitati nazionali, i quali devono essere conformi, pena l'esclusione dalla partecipazione all'evento¹⁰³⁶.

Il CIO è competente in tutte le materie a lui riconducibili, compresa quella disciplinare, verso tutti i soggetti del Movimento Olimpico e per tutte le questioni tratte dai Giochi, avendo il potere di sanzionare anche in modo definitivo¹⁰³⁷.

Le attività del CIO, che principalmente consistono nella promozione dello sport e del Movimento Olimpico, sono sostenute dalle risorse che esso ottiene. Secondo quanto previsto dalla R24, e non solo, esse sono costituite da: donazioni e lasciti, dallo sfruttamento dei diritti, tra cui certamente quelli legati alla televisione, alle sponsorizzazioni, alle licenze e alle proprietà¹⁰³⁸ del CIO, specialmente in occasione della celebrazione dei Giochi Olimpici¹⁰³⁹. Grazie a questi guadagni, il CIO supporta gli atleti attraverso la destinazione di fondi ai Comitati olimpici nazionali, alle Federazioni e ai Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici¹⁰⁴⁰.

2. Le Federazioni sportive internazionali

Le Federazioni Sportive Internazionali sono, nella maggior parte dei casi, associazioni private aventi lo status di persona giuridica all'interno dello Stato in cui hanno la propria sede, non sono governative e presentano una struttura federale che può variare da federazione

¹⁰³⁵ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 43, definisce la struttura formata dal CIO e dai Comitati olimpici nazionali monopolistica e gerarchica, con poteri accentrati nel vertice. Nonostante la sua tesi, l'autore riporta che la dottrina è divisa sul tema: per alcuni il CIO ha compiti di supervisione sull'operato delle Federazioni Internazionali, per altri il rapporto sussistente non è di gerarchia, bensì il CIO svolge solamente un ruolo organizzativo.

Secondo R. SONCINI LEYENDECKER, *op. cit.*, 1976, pag. 101, il CIO, avendo perseguito scopi ulteriori, ha indotto, mediante una sovrapposizione della propria condizione giuridica istituzionale al ruolo ricoperto nel mondo sportivo, a ritenerlo "*l'organo supremo dell'organizzazione sportiva mondiale*".

¹⁰³⁶ M.R. WILL, *Les structures du sport international*, 1995, pag. 1225.

¹⁰³⁷ L. FUMAGALLI, *Arbitrato e Giochi Olimpici: il Tribunale Arbitrale dello sport ad Atlanta*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pag. 23.

¹⁰³⁸ Può così impiegare, a fini pubblicitari e commerciali: il simbolo, la bandiera, la fiamma, la divisa, l'inno.

¹⁰³⁹ Circa le Olimpiadi detiene i diritti d'autore di tutte le composizioni musicali commissionate agli artisti, ricava il 10% dei guadagni netti e il 3% delle somme ricevute per lo sfruttamento commerciale dell'emblema o della mascotte, percepisce il 66% dei guadagni netti per la cessione dei diritti televisivi e radiofonici dell'evento.

¹⁰⁴⁰ Si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 45, per considerazioni in merito alla peculiarità del CIO quale organizzazione non governativa che riceve sostentamento da fonti diverse dai contributi delle filiali nazionali o di membri individuali.

a federazione. In genere, sono composte da tre tipologie di organi: assembleare, direttivo e burocratico.

L'Assemblea o Congresso è composta da membri in rappresentanza di tutte le Federazioni Nazionali affiliate, i quali, attraverso il proprio voto, determinano la volontà dell'ente ed esercitano funzioni normative, comprensive dell'approvazione o modifica di statuti, regolamenti e codici sportivi.

Solo alcuni componenti formano un organo più ristretto, chiamato variamente Ufficio Centrale, Comitato, Consiglio Direttivo o Commissione esecutiva, dotato di Presidente, Vice, Segretario Generale e Tesoriere, svolgente funzione direttiva ed esecutiva dell'amministrazione dell'ente.

È anche presente un terzo organo, il quale garantisce l'intero funzionamento e la generale organizzazione dell'istituzione nel tempo, affidato ad un Segretario Generale, che può contare sul personale messi a disposizione.

Infine, a seconda delle necessità, sono create ulteriori commissioni cui viene affidato uno specifico compito, come i revisori dei conti o altre figure.

Le Federazioni Internazionali¹⁰⁴¹ godono del riconoscimento da parte del CIO, in qualità di organizzazioni non governative internazionali, in relazione ad uno o più sport a livello mondiale, poiché esse si compongono di ogni Federazione Nazionale. I loro statuti e le loro attività devono essere svolte in conformità alla Carta Olimpica e includere l'adozione del Codici anti-doping e di prevenzione della manipolazione delle competizioni sportive (R25). I loro compiti, in accordo ai principi fondamentali dello sport¹⁰⁴² cui si ispirano, sono lo sviluppo della pratica sportiva, la fissazione delle regole dell'attività e la loro applicazione, l'assunzione della responsabilità per il controllo e la direzione dei loro sport durante i Giochi, la fornitura dell'assistenza tecnica nello sviluppo di programmi di solidarietà del CIO e l'assistenza medica e sanitaria agli atleti.

Le regole prodotte dalle Federazioni Internazionali si riversano all'interno dei singoli ordinamenti nazionali, in ragione dell'appartenenza a queste delle Federazioni Nazionali, le

¹⁰⁴¹ Ad oggi sono presenti 40 Federazioni Sportive Olimpiche internazionali, ripartite tra 33 di sport estivi e 7 di sport invernali, e 37 Federazioni riconosciute ma non incluse nel programma olimpico. Nel sistema internazionale sono poi costituite associazioni di Federazioni di vario tipo, si veda E. MAIO, *op. cit.*, 2021, pag. 95.

¹⁰⁴² Sono questi l'universalismo, la neutralità, l'imparzialità e l'unitarismo, in quanto può esistere una e una sola associazione per ciascuna nazione.

quali vengono ammesse nel loro ambito in qualità di membri. Attraverso queste pattuizioni contrattuali, di fonte negoziale, viene inserito il prodotto del potere regolamentare degli enti sovranazionali nei singoli Statuti nazionali, figurandosi così quel rapporto di supremazia tra l'ordinamento sportivo internazionale e quello nazionale, che al primo si conforma per farne parte, a pena della revoca dell'affiliazione e della conseguente espulsione da sé¹⁰⁴³, provvedimento che comporta la non partecipazione di atleti o squadre alle competizioni sovranazionali.

La risoluzione delle controversie originate dall'interpretazione di Statuti e Regolamenti è affidata ad appositi organi giurisdizionali internazionali, i quali operano, per il rinvio espresso da clausole pattizie contenute negli atti costitutivi, pari a clausole compromissorie, in sede arbitrale, formulando decisioni obbligatorie¹⁰⁴⁴.

In merito a questi atti regolamentari si è espressa la Corte di Giustizia della Comunità Europea, la quale ha sancito il divieto di discriminazione per cittadinanza anche riguardo alle norme aventi qualsiasi natura che disciplinino il lavoro subordinato e la prestazione di servizi, cui vengono ricondotte le disposizioni dei Regolamenti federali¹⁰⁴⁵, nei confronti degli sportivi sia professionisti sia dilettanti che abbiano la qualità di lavoratori¹⁰⁴⁶. Su tale base è possibile assoggettare i Regolamenti al controllo del loro contenuto, in modo da prevenire ed evitare discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri fondate sulla loro nazionalità, quando vengano interessati aspetti economici, senza compromettere il corretto svolgimento delle competizioni. Questi atti sono potenzialmente sindacabili presso i giudici degli Stati membri nel caso in cui siano applicabili nel loro territorio e contrastino coi principi del sistema¹⁰⁴⁷.

Tra le attività svolte dalle Federazioni Internazionali, in posizione di primo piano per il seguito e gli interessi che attirano, vi rientra l'organizzazione di competizioni che coinvolgono atleti e società provenienti da tutte le Federazioni Nazionali appartenenti. In tali

¹⁰⁴³ Si vedano L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 47; M. TORTORA-C.G. IZZO, *Diritto sportivo*, 1998, pag. 126; E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, 2004.

¹⁰⁴⁴ L. COLANTUONI, *Ibidem*.

¹⁰⁴⁵ Corte Giustizia, causa 36/74, Walrave c. U.C.I.; 13/76, Donà c. Mantero; 415/93, Bosman c. Royal Club Liegeois.

¹⁰⁴⁶ Tale principio viene ribadito da Corte Giustizia, C-51/96 e C-191/97, 11 aprile 2000, Christelle Delière c. Ligue Francophone de Judo e a. Si deve distinguere entro la platea del dilettantismo quegli atleti che ricevano sistematicamente aiuti da parte degli enti organizzativi dello sport in modo tale da dedicarsi interamente alla carriera sportiva, in ragione dei risultati sportivi conseguiti, da coloro che non accedono a tali sovvenzioni. Essendoci tale condizione oggettiva della pratica di uno sport come professione per un certo periodo temporale, chi appartiene alla prima categoria può giovare delle garanzie che il diritto comunitario riconosce a lavoratori e prestatori di servizi.

¹⁰⁴⁷ L. COLANTUONI, *Ibidem*.

occasioni, specialmente l'organizzazione della Coppa del mondo di calcio, è stato rilevato che la Federazione esercita un'attività di tipo economico, costituendosi come impresa ai sensi dell'art. 81 Trattato sull'Unione Europea, ora art. 101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea¹⁰⁴⁸, arrivandosi ad applicare il diritto antitrust¹⁰⁴⁹ nella distribuzione e acquisto dei biglietti per assistere alle gare¹⁰⁵⁰.

Parallelamente alla struttura fin qui descritta, esiste quella che organizza le competizioni per atleti con disabilità¹⁰⁵¹.

3. Il Consiglio Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport

Il sistema del Tribunale Arbitrale dello Sport è stato attuato dal CIO nel 1983 ed ha preso avvio a partire dall'anno seguente al fine di fornire un metodo di risoluzione delle controversie sportive attraverso l'arbitrato¹⁰⁵² e la mediazione, annullando gli ostacoli posti dalle frontiere grazie alla sua accettazione universale, venendo così creato un organismo indipendente, specializzato nella soluzione di problemi relativi allo sport e autorizzato ad emettere decisioni vincolanti¹⁰⁵³.

La struttura generale è contenuta nel Code of Sports-related Arbitration, cosiddetto Codice TAS, il quale riporta, nella prima parte (art. S1-S26), le disposizioni statutarie che organizzano gli organi deputati alla risoluzione dei contenziosi sportivi e, nella seconda (art. R27-R70), le regole procedurali che riguardano lo svolgimento dei giudizi innanzi al Tribunale arbitrale; dal 1999 è inoltre presente una serie di norme disciplinanti l'informale e

¹⁰⁴⁸ Nelle decisioni Corte Giustizia CE, 36/74, Walrave c. U.C.I., 41/83, Italia c. Commissione, British Telecommunications, 41/90, Hofner ed Elser c. Macroton

¹⁰⁴⁹ Commissione europea 92/521/CEE, decisione 27 ottobre 1992, in G.U.C.E. L. 326, 12 novembre 1992, pag. 31. Per un esame delle vicende, E. MAIO, *op. cit.*, 2021, pagg. 96 e ss.

¹⁰⁵⁰ Si veda L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pagg. 48 e ss.

¹⁰⁵¹ Per un approfondimento, si veda E. MAIO, *op. cit.*, 2021, pagg. 92 e ss.

¹⁰⁵² Il carattere arbitrale del TAS è stato sancito a livello giurisprudenziale sia da Trib. Fed. Svizz., sent. 15 marzo 1993, causa G. c. Fédération Equestre Internationale et Tribunal Arbitral du Sport, nella quale furono liquidati i dubbi sull'effettiva indipendenza dell'organo giudicante, del quale venne riconosciuta l'indipendenza personale degli arbitri componenti i collegi anche in relazione alla loro ricusabilità, così ancora Trib. Fed. Svizz., sent. 27 maggio 2003, Lazutina e Danilova c. Comité International Olympique, Fédération Internationale de Ski (FIS) e Tribunal Arbitral du Sport, sia da Bundesgerichtshof (BGH), sent. 7 giugno 2016, caso Pechstein.

¹⁰⁵³ Il Tribunale Arbitrale ebbe un rapido sviluppo che necessitò di adattamenti in ragione di alcune decisioni, come il caso Gundel. Per una rassegna storica degli eventi, si veda il sito tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.

non vincolante procedura di mediazione che permette alle parti di affrontare negoziati per raggiungere un accordo¹⁰⁵⁴.

Completa il sistema il Consiglio Internazionale dell'Arbitrato in materia di Sport¹⁰⁵⁵ (CIAS), anch'esso con sede a Losanna, il quale si compone (S4) di venti membri¹⁰⁵⁶, giuristi con esperienza di alto livello, i quali non possono essere inseriti nelle liste degli arbitri e dei mediatori del TAS né svolgere attività consultive per le parti dei procedimenti (S5).

Tra i compiti attribuiti all'ICAS (S6) vi sono le funzioni organizzative di adozione e modifica del Codice dell'arbitrato in materia di sport, l'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti dell'organo medesimo, la nomina dei Presidenti delle tre Commissioni che compongono il TAS, la nomina dei membri delle Commissioni permanenti¹⁰⁵⁷, la formazione della lista di arbitri e mediatori del Tribunale tra persone che abbiano competenze legali e in relazione allo sport, la designazione del Direttore Generale, la creazione di arbitrati minori specifici, la decisione sulla revocazione o riconsiderazione e la rimozione degli arbitri per mancata indipendenza o imparzialità, la gestione finanziaria dei fondi allocati alle sue attività, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. Il Tribunale Arbitrale dello Sport

Il Tribunal Arbitral du Sport o Court of Arbitration for Sport¹⁰⁵⁸ (TAS/CAS) è l'organo deputato alla risoluzione delle controversie¹⁰⁵⁹ che hanno come parte una Federazione,

¹⁰⁵⁴ Il Codice riporta le regole di quattro procedure distinte: ordinaria, d'appello, consultiva e di mediazione.

¹⁰⁵⁵ Istituito nel 1994 con la Convenzione di Parigi insieme al Codice TAS, sancisce il definitivo raggiungimento dell'autonomia e dell'indipendenza del Tribunale arbitrale dal CIO.

¹⁰⁵⁶ Quattro nomine spettano a ciascuna parte: le Federazioni Sportive internazionali, suddivise in tre per quelle estive e una per quelle invernali, l'Associazione dei Comitati Olimpici nazionali, il CIO, i dodici membri dell'ICAS stesso fin qui nominati, i sedici che sono fino a questo punto nominati. La carica ha la durata di quattro anni rinnovabili. Al momento della nomina sottoscrivono la dichiarazione della propria indipendenza ed imparzialità, rimanendo vincolati al silenzio d'ufficio sui procedimenti.

¹⁰⁵⁷ La Commissione di Appartenenza (Membership), la quale è responsabile della proposta di nomine dei nuovi arbitri e mediatori, la Commissione di assistenza legale (Legal Aid) per facilitare gli accessi alla giustizia e la Commissione di riconsiderazione degli arbitri (Challenge).

¹⁰⁵⁸ Esso svolge attività consultiva, mediazione e arbitrato. Ha la propria sede a Losanna, ma anche sedi decentralizzate in Australia e USA.

¹⁰⁵⁹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato internazionale dello sport: il TAS di Losanna*, in E. ZUCCONI GALLI FONSECA-C. RASIA, *Laboratorio di Arbitrato nello Sport*, 2021, pag. 101 e ss., le tipologie di arbitrato sono: ordinario, anti-doping e d'appello relativamente all'impugnazione di provvedimenti delle Federazioni o di altri organi sportivi.

L'autrice evidenzia il carattere arbitrale dell'attività decisoria e la sua internazionalità per la ricorrenza del requisito di estraneità di almeno una parte dalla Svizzera, ai sensi dell'art. 176 della legge di diritto internazionale privato svizzero, in ragione di ciò si applicano le disposizioni agli artt. 176-194 di tale legge. Perciò le decisioni sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale svizzero e riconoscibili negli Stati aderenti

associazione o altri enti sportivi, quando vi sia un accordo per la via dell'arbitrato, secondo quanto previsto dalla R27, che può essere contenuto in una clausola di un contratto o in un compromesso stipulato in seguito, oppure gli statuti e i regolamenti federali prevedano il ricorso all'arbitrato¹⁰⁶⁰. Il contenzioso riguarda la materia sportiva comprendente questioni di principio legate allo sport, la materia economica o situazioni connesse ad interessi relativi alla pratica o allo sviluppo dello sport; si formano così due categorie: l'una riguardante i casi disciplinari solitamente già decisi in primo grado presso le competenti autorità sportive per cui viene presentato appello al TAS¹⁰⁶¹, l'altra quelle dispute aventi natura patrimoniale¹⁰⁶².

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Tribunale si avvale dell'opera degli arbitri, i quali sono almeno centocinquanta ricompresi in un elenco, e dell'aiuto dell'Ufficio diretto dal Segretario Generale. L'organizzazione interna in origine prevedeva l'istituzione di due distinte divisioni: la Divisione Arbitrale Ordinaria e la Divisione Ordinaria d'Appello, ciascuna presieduta da un proprio Presidente¹⁰⁶³. Da ciò discende la presenza della Camera d'arbitrato ordinaria a fianco della Camera arbitrale d'appello; in aggiunta, dal 1° gennaio 2019, quando è stato previsto che le questioni aventi ad oggetto il doping possono essere rimesse al giudizio in prima e unica istanza del TAS dagli enti sportivi, è operativa l'apposita Camera arbitrale antidoping, che fa riferimento ad una terza Divisione. La struttura di cui si è dotato il Tribunale consente di identificare l'arbitrato, così delineato dalla normativa, in termini di amministrato e di regolamentato.

Gli arbitri, persone dotate di esperienza nella materia sportiva e nell'arbitrato internazionale, oltre alla conoscenza di una delle lingue ufficiali¹⁰⁶⁴, sono nominati dal CIAS per quattro anni, rinnovabili, su proposta del CIO, delle Federazioni Internazionali e dell'Associazione dei Comitati olimpici; al momento della designazione essi sottoscrivono la dichiarazione di

alla Convenzione di New York del 1958.

M.J. MITTEN, *op. cit.*, 2014.

¹⁰⁶⁰ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 104, qualora manchi il legame tra convenzione e controversia, la via arbitrale non è percorribile.

¹⁰⁶¹ Deve essere prevista tale possibilità negli Statuti degli organismi sportivi oppure deve esserci uno specifico accordo tra le parti.

¹⁰⁶² Come i contratti di sponsorizzazione, la vendita di diritti televisivi, l'organizzazione e la preparazione di eventi sportivi, il trasferimento di calciatori, i rapporti tra sportivi e le loro società di appartenenza o i loro agenti sportivi, le cause di responsabilità civile per danni subiti da infortuni, etc.

¹⁰⁶³ Loro compito è quello di farsi carico delle prime operazioni procedurali arbitrali anteriormente alla costituzione del Collegio arbitrale, come la decisione su richieste di misure provvisorie o di effetti sospensivi e la formazione del Collegio stesso, che una volta nominato assume le redini nella gestione del giudizio.

¹⁰⁶⁴ Queste sono: francese, inglese e spagnolo.

indipendenza¹⁰⁶⁵ ed imparzialità¹⁰⁶⁶, devono mantenere, per la durata della loro carica, il massimo riserbo su ogni informazione concernente il giudizio arbitrale e non sono vincolati ad una sola Divisione, bensì possono svolgere le proprie funzioni sia presso quella ordinaria sia presso quella d'appello. Le decisioni sono assunte dall'arbitro unico o dal Collegio di tre.

Le tipologie di controversie hanno sia alcune regole in comune (R27-R37), sia alcune distinte: quelle per la sola procedura ordinaria (R38-R46) e quelle dedicate all'appello (R47-R59); in un regolamento a parte sono contenute le disposizioni che governano la procedura dinnanzi alla Camera antidoping.

Partendo dalle regole generali e comuni, nonostante sia previsto che la sede dell'arbitrato è a Losanna, è consentito al Presidente, qualora particolari circostanze lo giustificano e dopo un consulto con le parti, tenere l'udienza in un altro luogo, pur restando una pronuncia arbitrale svizzera¹⁰⁶⁷. La lingua invece è francese, inglese o spagnolo, scelta dal Presidente se le parti non si sono accordate; esse possono anche fare richiesta per un'altra a proprie spese, con il consenso degli arbitri.

Le parti sono assistite da una persona da loro scelta, non obbligatoriamente un avvocato; le notificazioni e comunicazioni sono eseguite digitalmente per quanto possibile.

Agli arbitri viene riservato il potere di adottare misure provvisorie e conservative, di natura cautelare¹⁰⁶⁸, su istanza di parte, anche fino a dieci giorni prima dell'atto introduttivo dell'arbitrato, il quale deve essere presentato a pena di decadenza, purché siano stati esperiti

¹⁰⁶⁵ Problemi di indipendenza non sussistono secondo il Tribunale supremo tedesco che ha così ribaltato i due precedenti gradi della vicenda Pechstein, Bundesgerichtshof, sent. KZR 6/15, 7 giugno 2016, perché: sono assicurati i valori del mondo dello sport, tra cui l'eguaglianza degli atleti nelle competizioni, la stipula della convenzione d'arbitrato è libera e non sottoposta ad alcuna costrizione, non vi sono rigide, nette e perenni contrapposizioni tra le parti, il regolamento TAS assicura tutte le garanzie di indipendenza dei giudicanti e di revisione della decisione presso un giudice statale. Sull'indipendenza e imparzialità degli arbitri rispetto alle parti contrapposte si è espressa in senso concorde la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 67474/10 del 2 ottobre 2018, Claudia Pechstein c. Svizzera.

Si veda al riguardo L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, redazione a cura di J. TOGNON-G. GRECO, con la collaborazione di L. DE SISTI, pagg. 701 e ss.

La Corte EDU ha avuto modo di spiegare più approfonditamente la propria posizione in un caso analogo, sebbene recasse alcune diversità, C. EDU, 30226/10 del 28 gennaio 2020, Ali Riza et al. Vs. Turkey, in cui ha stabilito che l'imparzialità è garantita da: l'indipendenza dell'ente dalla lista di arbitri, il dovere di informazione, il codice etico, la ricusabilità, la rappresentanza degli atleti e incarichi chiari e indipendenti ai componenti del consiglio arbitrale.

¹⁰⁶⁶ Sulla loro ricusazione decide la Challenge Commission del CIAS, anche se può rimettere la questione al CIAS stesso.

¹⁰⁶⁷ Come dimostra la pronuncia New South Wales Court of Appeal, sent. 1° settembre 2000, Raguz c. Sullivan.

¹⁰⁶⁸ Sorgono dubbi, secondo E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 108, sulla validità della rinuncia delle parti alla tutela cautelare statale, la quale propende per l'applicabilità dell'art. 669-ter, comma terzo c.p.c., per cui, se il giudice italiano è incompetente, la domanda deve essere rivolta al giudice del luogo di esecuzione del provvedimento cautelare.

tutti i possibili rimedi interni agli enti sportivi (R37)¹⁰⁶⁹; se applicate, il Presidente della Divisione o del Collegio costituitosi invita l'altra parte a prendere posizione sulla questione. Il primo controllo svolto riguarda, nonostante tutto, la sussistenza della giurisdizione del TAS. La decisione può essere presa anche inaudita altera parte, se ricorrono ragioni di massima urgenza, con differimento dell'ascolto della controparte. Nella decisione sulle misure cautelari, presa dagli arbitri o dal Presidente di Divisione, in caso di particolare urgenza, deve essere considerata la presenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, oltre alla valutazione se gli interessi del richiedente superano quelli dell'opponente¹⁰⁷⁰.

Per quanto attiene ai giudizi, è possibile richiedere al Collegio l'interpretazione autentica del lodo, entro quarantacinque giorni dalla sua notificazione, qualora il dispositivo sia non chiaro, incompleto, ambiguo, contraddittorio, contrario alla motivazione ovvero vi siano errori di trascrizione o di calcolo (R63).

Le voci di costo sono contenute nella R64.4 e sembrano prediligere un principio di soccombenza attenuato¹⁰⁷¹.

La procedura ordinaria prende avvio (R38), alla luce di una clausola arbitrale contenuta in un contratto o di uno specifico patto d'arbitrato, con la richiesta di arbitrato presentata dalla parte attrice, contenente: nome, indirizzo, l'esposizione breve dei fatti e degli elementi di diritto, con la questione sottoposta a Tribunale, le proprie richieste, copia del contratto in cui si trova la clausola o di qualunque altro documento che permetta di svolgere l'arbitrato e ogni altra informazione rilevante sul numero e la scelta degli arbitri, nominandone uno se viene predisposto un Collegio di tre membri; inoltre il ricorrente deve pagare la tassa di arbitrato. La controparte, cui il TAS comunica la domanda, presenta la memoria di risposta (R39) con la propria difesa in breve, l'eccezione di mancanza di giurisdizione, su cui decide l'Ufficio del Tribunale o il Collegio, e le proprie richieste¹⁰⁷².

Il Collegio è composto da uno o da tre arbitri, secondo quanto stabilito dall'accordo di arbitrato o, in mancanza, dal Presidente della Divisione, che tiene in considerazione le

¹⁰⁶⁹ G. LIOTTA-L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, pagg. 364 e ss.

¹⁰⁷⁰ In merito giurisprudenza del TAS, 97/169, 15 maggio 1997, M. c. FCI, e CAS, 2004/A/780, 6 maggio 2005, Henning c. Prudentopolis, 2003/O/42, 19 agosto 2003, Ortega c. Fenerbahçe & FIFA, 2000/A/274, 26 maggio 2000, Susin c. FINA.

¹⁰⁷¹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pagg. 111 e 112.

¹⁰⁷² È così possibile sia la chiamata del terzo (R41.2) sia il suo intervento volontario, in dieci giorni dalla conoscenza dell'arbitrato, attraverso la richiesta depositata con la domanda, che viene comunicata alle parti presenti per esprimere la sua posizione in merito. Per l'intervento deve comunque esserci un accordo, presente in un patto compromissorio antecedente o successivo.

circostanze del caso. Il nome di chi è chiamato a decidere è tratto da una lista, su accordo delle parti circa il metodo di designazione e secondo quanto previsto dalla R40: se unico e le parti non sono concordanti, la nomina spetta al Presidente della Divisione, se tre, la parte istante nomina il suo a pena dell'improcedibilità, quella resistente fa altrettanto, altrimenti interviene il Presidente di Divisione, i due appena nominati designano colui che svolge le funzioni di Presidente del Collegio, ma in caso di disaccordo interviene ancora una volta quello della Divisione.

Di seguito, deve esserci la conferma della nomina, che segue il controllo della sussistenza dei requisiti richiesti ai due arbitri, e il trasferimento al Collegio dei documenti depositati.

Il tentativo di conciliazione viene esperito innanzitutto dal Presidente di Divisione, prima che il Collegio sia costituito, e può essere ripetuto in ogni momento; ogni accordo viene inserito nel lodo (R42).

Da qui si passa alla procedura innanzi all'organo collegiale, di cui tratta la R44, la quale consta di parte scritta e parte orale. Ricevuti e scambiati gli atti depositati, il Presidente del Collegio indirizza la questione e generalmente a questi si susseguono la replica e la seconda risposta. Le parti presentano così le rispettive istanze e non possono aggiungere niente nel prosieguo. Con le loro richieste¹⁰⁷³ sono anche prodotte tutte le prove scritte a sostegno delle loro posizioni, altre prove non possono essere presentate senza un accordo o su autorizzazione del Collegio in ragione di eccezionali circostanze. In questi atti sono inclusi i nomi dei testimoni da ascoltare, un breve riassunto del contenuto di queste audizioni, il nome degli esperti e la loro area di competenza e ogni altra richiesta di prova.

La data dell'udienza, nel caso in cui si tenga, è fissata dal Presidente del Collegio e può anche essere condotta tramite video o tele-conferenza; di solito se ne svolge una in cui il Collegio ascolta, se non ne riscontra l'irrilevanza, le parti, i testimoni e gli esperti¹⁰⁷⁴, infine si passa alle argomentazioni finali delle parti¹⁰⁷⁵, eventualmente tutti costoro possono farsi assistere da un interprete a proprie spese. Una parte può intimare all'altra la produzione di documenti nella sua sfera di controllo, dimostrandone la probabile esistenza e la rilevanza; anche il Collegio, dotato di poteri istruttori, può ordinare l'esibizione di documenti aggiuntivi o

¹⁰⁷³ Da presentare obbligatoriamente a pena di ritiro della procedura di arbitrato o di decisione immediata, nei rispettivi casi di mancanza da parte del ricorrente o dell'opponente.

¹⁰⁷⁴ Per la loro ammissione le parti devono averli specificati nei rispettivi atti introduttivi e si fanno carico della loro disponibilità e costi.

¹⁰⁷⁵ Chi viene sentito ha il dovere di riferire la verità, per non incorrere in sanzioni.

l'esaminazione di testimoni, scegliere ed ascoltare esperti, in qualità di consulenti tecnici d'ufficio, e procedere nel modo che ritenga più opportuno (R44.3).

Il Presidente conduce l'udienza, che può essere pubblica dietro richiesta concorde delle parti e registrata, e assicura che le dichiarazioni siano sintetiche, attinenti all'oggetto delle esposizioni scritte e rilevanti.

Con la chiusura dell'udienza, scade il termine per la presentazione di ulteriori richieste scritte, a meno che il Collegio non ordini diversamente, e questo può decidere, se si ritiene sufficientemente ben informato.

Accanto alla procedura ordinaria della durata di tre mesi, è presente anche una accelerata d'urgenza, a fondamento della quale deve essere registrato il consenso delle parti, affinché il Presidente di Divisione o il Collegio possano dare indicazioni in questo senso (R44.4).

Per la decisione della controversia, gli arbitri sono chiamati a decidere sulla base delle regole di diritto che le parti abbiano scelto oppure, qualora non l'abbiano fatto, secondo il diritto svizzero; le parti possono anche autorizzare la decisione per equità (R45).

A conclusione della procedura arbitrale, ricordata la possibilità di soluzione conciliativa della lite, la R46 stabilisce che il lodo è preso a maggioranza o, se non c'è, dal Presidente. Esso è scritto, viene apposta la data e viene sottoscritto¹⁰⁷⁶, può anche riportare brevemente le ragioni della decisione, se le parti concordano in questo senso. Prima della sottoscrizione, il lodo viene trasmesso al Direttore Generale per un esame finalizzato ad eventuali rettifiche di forma o alla segnalazione di questioni di principio fondamentali. Può essere disposta la separazione del dispositivo, che viene immediatamente comunicato alle parti, dalla motivazione.

La decisione assunta ha efficacia vincolante sulle parti ed è ricorribile ai sensi del diritto svizzero in trenta giorni dalla notificazione; mentre l'impugnazione è disciplinata dal combinato disposto della R46 e dell'art. 192¹⁰⁷⁷ della legge di diritto internazionale privato svizzera, secondo cui le parti, non domiciliate né residenti o con stabile organizzazione in

¹⁰⁷⁶ È alternativamente sufficiente la firma del Presidente o dei due arbitri di parte. Non è invece contemplata l'opinione dissenziente.

¹⁰⁷⁷ Trib. Fed. Svizz., 22 marzo 2007, Atf 133 II 235, par. 4.3.2.2, caso Canas, per giustificare il consenso attenuato nella previsione dell'arbitrato da parte degli statuti federali, l'impugnazione del lodo TAS non è rinunciabile, derogandosi all'art. 192 della legge di diritto internazionale privato svizzera.

Svizzera, possono convenire l'esclusione di tutte o di parte delle procedure di annullamento del lodo nella convenzione d'arbitrato o in un accordo successivo.

Il Codice, a fianco di quella ordinaria, ha recepito la prassi della procedura arbitrale d'appello, che negli anni si era affermata. È così possibile presentare un appello (R47) contro la decisione adottata da una Federazione, Associazione o Ente sportivo a condizione che gli Statuti o i Regolamenti di quest'ultimi lo permettano ovvero sia stato stipulato uno specifico accordo di arbitrato e chi intenda proporre appello abbia esaurito tutti i rimedi interni disponibili prima di questa impugnazione¹⁰⁷⁸. L'appello è, inoltre, ammissibile contro una decisione resa dal TAS in prima istanza se è stato espressamente previsto dalle Federazioni o dagli Enti coinvolti¹⁰⁷⁹.

Colui che appella deve depositare la dichiarazione d'appello entro ventuno giorni dalla ricezione della decisione contro la quale intende agire, se non diversamente stabilito dalle norme federali, da integrare con le ragioni in fatto e in diritto dell'impugnazione, nei dieci giorni successivi se non presentati nell'atto predetto, insieme agli elementi probatori relativi: testimoni e breve sommario della loro testimonianza, esperti e il loro ramo di competenza, ogni altra misura probatoria.

Il TAS, inizialmente, controlla la validità dell'avvio della procedura e comunica l'atto introduttivo, inviandone una copia, all'autorità che ha emesso la decisione, per informazioni. In venti giorni la parte che si vuole opporre deve presentare la memoria di risposta con la propria posizione in merito (R55). È anche prevista, dietro richiesta concorde delle parti, la procedura accelerata.

Per l'appello viene costituito un Collegio di tre arbitri oppure l'arbitro unico, secondo la volontà delle parti o, in assenza, la discrezione del Presidente della Divisione d'Appello, che ha il potere di disporre le eventuali misure necessarie. Il Presidente della Divisione è dotato di importanti poteri di nomina ai fini della costituzione: a lui infatti spetta la designazione del solo arbitro, se è così stato stabilito, ma egli effettua anche la conferma degli arbitri scelti dalle parti, nel caso in cui esse si affidino al Collegio, dopo averne verificato la soddisfazione dei requisiti, e incarica anche il Presidente di questo. Il costituito Collegio riceve i documenti fino ad allora depositati.

¹⁰⁷⁸ Questi elementi devono essere indicati nell'atto introduttivo dal ricorrente.

¹⁰⁷⁹ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 116, precisa che il TAS resta un'istituzione arbitrale e non si trasforma mai in un ultimo grado della giustizia sportiva amministrata dalle Federazioni internazionali.

Prima di tutto il Collegio decide sulla propria giurisdizione indipendentemente dal fatto che un'azione sul medesimo oggetto e tra le medesime parti penda innanzi ad un Tribunale dello Stato o ad un altro Collegio arbitrale, a meno che sostanziali motivi non richiedano una sospensione della procedura. Per qualunque opposizione sollevata, la Corte d'Ufficio o il Collegio, se costituito, invita le parti a depositare le proprie posizioni sulla giurisdizione del TAS, per prendere una decisione preliminare o insieme al lodo.

Così termina la prima fase scritta e le parti non possono allegare nessun altro documento o produrre altre prove, tranne nel caso di ottenimento dell'autorizzazione per eccezionali condizioni. In ogni momento può essere tentata la conciliazione, che, se raggiunta, verrà inserita nella decisione finale (R56).

Il Collegio ha così la piena facoltà di rivedere i fatti e il diritto¹⁰⁸⁰, infatti può emanare una nuova decisione che si sostituisce a quella impugnata ovvero annullarla, contestualmente rinviando la trattazione all'organo giudicante di precedente istanza¹⁰⁸¹. Per una totale conoscenza del caso, il Presidente può richiedere la comunicazione del fascicolo inerente alla decisione appellata.

In relazione all'udienza, non obbligatoria, il Presidente dà indicazioni per l'esame delle parti, dei testimoni e degli esperti e per la trattazione orale; può limitarsi ad ascoltare le parti per poi rendere la decisione sul caso tralasciando la fase orale. L'udienza si svolge in camera di consiglio, se le parti non si accordano in modo differente, escluso il caso in cui sia coinvolta la materia disciplinare e la persona fisica coinvolta lo richieda, purché non vi siano interessi di morale, ordine pubblico o sicurezza nazionale, protezione di minori coinvolti o della vita privata delle persone, la pubblicità non pregiudichi gli interessi di giustizia, l'oggetto siano solo questioni di diritto ovvero l'udienza pubblica sia già stata effettuata nel corso del primo grado¹⁰⁸². A discrezione del Collegio possono essere esclusi i mezzi di prova prodotti dalle parti qualora sia stato possibile presentare questi già prima della decisione che è stata

¹⁰⁸⁰ E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Ibidem*, l'impugnazione assume carattere assolutamente devolutivo.

¹⁰⁸¹ L. COLANTUONI, *op. cit.*, 2020, pag. 689, l'autore riporta che i poteri degli arbitri non attengono ad una semplice verifica della regolarità formale o della legittimità del provvedimento che viene impugnato, ma si estendono ai fatti che fondano la decisione, i quali vengono riesaminati in toto, come più volte espresso dalla giurisprudenza del TAS (CAS 2000/A/274, 19 ottobre 2000, Susin c. FINA; 98/211, 7 giugno 1999, Smith De Bruin c. FINA; 98/208, 22 dicembre 1998, Wang Lu Na c. FINA; 94/129, 23 maggio 1995, USA Shooting & Q.).

¹⁰⁸² Questa peculiarità nella celebrazione dell'udienza è stata introdotta con la modifica del 1° gennaio 2019, la quale ha recepito il contenuto della citata pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Mutu e Pechstein c. Svizzera.

successivamente impugnata. Per il resto, la conduzione dell'udienza è espressamente identica a quella della procedura ordinaria e il Collegio ha poteri istruttori (R57).

Per assumere la decisione (R58) sono applicati i regolamenti e, in via sussidiaria, il diritto scelto dalle parti o, se scelta non è stata fatta, quello dello Stato in cui la Federazione, Associazione o Ente sportivo, il cui organo ha assunto la decisione, hanno la sede oppure secondo le regole che il Collegio ritiene appropriate, spiegandone il motivo.

Il lodo¹⁰⁸³ (R59) è reso a maggioranza dei componenti o dal solo Presidente, viene scritto, è apposta la data ed è trasmesso al Direttore Generale per eventuali rettifiche riguardo la forma o per richiamare l'attenzione del Collegio su questioni fondamentali di principio, infine viene sottoscritto. C'è la possibilità di comunicare alle parti il dispositivo prima della motivazione, in questo modo il lodo è immediatamente esecutivo ed è vincolante; dalla sua notificazione decorrono trenta giorni per il ricorso ai sensi del diritto svizzero, la sua stabilità si fonda sulla previsione secondo la quale è impugnabile analogamente a quanto già descritto per il giudizio ordinario.

La durata della procedura è generalmente fissata in tre mesi dal trasferimento del fascicolo presso il Collegio, ma è estendibile, dal Presidente di Divisione su motivata richiesta di quello Collegiale. Le parti possono scegliere, se concordi, di mantenere riserbo sulla decisione.

Dalla data del 1° gennaio del 2019 la modifica del sistema TAS ha apportato l'introduzione di una nuova divisione, quella Anti-Doping, la quale è preposta alla risoluzione del contenzioso in questa materia secondo apposite e specifiche regole, cosiddette Arbitration Rules of CAS Anti-Doping Division.

Quest'organo opera alternativamente alla Divisione d'appello sui provvedimenti disciplinari delle Federazioni Sportive, avendo giurisdizione, questa volta in primo grado, per i giudizi sulla commissione di violazioni delle regole antidoping di quell'ente e relativa applicazione delle sanzioni, attraverso la rinuncia a svolgere procedure interne. Il TAS può così ricevere la delega, contenuta nelle regole dell'ente, in un contratto o in un accordo puntuale, per giudicare dal CIO, dalle Federazioni Internazionali di sport olimpici, dall'International Testing Agency e da ogni altro soggetto sottoscrivente il Codice Mondiale Antidoping.

Il sistema procedurale è modellato su quello generale del TAS, prendendo avvio da un'istanza di arbitrato e giungendo alla pronuncia mediante un lodo, passando per una fase, prima,

¹⁰⁸³ Pubblicabile sul sito, salvo diverso accordo delle parti.

scritta e, successivamente, orale, condotta sotto la gestione di un Collegio dotato di ampi poteri di cognizione e composto da tre arbitri, quando non è scelto in accordo l'arbitro unico, la cui nomina è tratta da un'apposita lista separata da quelle fin qui citate¹⁰⁸⁴ e il Presidente del quale è designato da un ulteriore elenco. Per le funzioni amministrative e sostitutive dell'inerzia delle parti nelle indicazioni del proprio arbitro interviene il Presidente di Divisione.

L'alternativa tra arbitro unico e Collegio non è irrilevante: nel primo caso, la pronuncia adottata sarà impugnabile innanzi ad un collegio TAS secondo le procedure arbitrali, mentre, nel secondo, la decisione assunta resterà inoppugnabile, poiché la sua scelta comporta la rinuncia ad ogni appello.

I lodi del Tribunale Arbitrale dello Sport, la cui natura arbitrale è riconosciuta dalle sentenze del Tribunale federale svizzero, possono circolare a livello internazionale se rispettano i requisiti stabiliti dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere¹⁰⁸⁵, in accordo con la disposizione contenuta all'art. 1, paragrafo 2, che comprende le decisioni emesse da istituzioni arbitrali permanenti cui le parti si sottopongono. Il tribunale federale svizzero riconosce inoltre il carattere di imparzialità che permea l'intera struttura dell'istituzione in cui operano i collegi, invece può essere necessaria la verifica di violazioni del diritto di difesa in un singolo caso specifico. Secondo tale Convenzione il riconoscimento e l'esecutività del lodo straniero sono subordinati all'eventuale nullità della convenzione arbitrale, al contrasto con l'ordine pubblico nazionale e all'arbitrabilità della controversia; per quanto riguarda l'Italia, ai sensi della legislazione vigente, non sono rilevati ostacoli, tranne l'impossibilità di svolgere un arbitrato su diritti non disponibili. Ulteriore profilo attiene alla clausola compromissoria: questa deve essere formulata per iscritto e le parti devono prestarle consenso affinché sia precluso il ricorso alla giustizia statale e sia possibile ottenere la circolazione della decisione tra gli Stati aderenti¹⁰⁸⁶.

¹⁰⁸⁴ Vigge l'incompatibilità per i membri della lista della Divisione Antidoping di appartenere anche a quella d'appello, mentre non sussistono limitazioni se il loro nome è contenuto in quella ordinaria.

¹⁰⁸⁵ Alla quale l'Italia ha aderito a partire dal 1° maggio 1969, con l'adozione della legge 19 gennaio 1968, n. 62.

¹⁰⁸⁶ Si veda L. COLANTUONI, op. cit., 2021, pagg. 693 e ss.

5. L'arbitrato dei Giochi olimpici: la Camera Arbitrale ad hoc

Il 28 settembre 1995 il CIAS adottò il Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi olimpici, con ampi riferimenti al proprio modello del Codice TAS, applicato a partire dall'edizione di Atlanta del 1996; il sistema ha avuto una leggera riforma per l'Olimpiade di Rio de Janeiro del 2016, consistente nell'istituzione di un'ultima camera ad hoc, che opera in sostituzione e su delega degli organi del CIO, per le sanzioni olimpiche, quali, tra le altre, il ritiro dei premi e le esclusioni. È precisamente stabilita una Divisione ad hoc del TAS, con un proprio Presidente e Co-presidente, per il periodo interessato; la sede resta quella di Losanna, sebbene i compiti della Camera possano essere eseguiti nella sede olimpica ed in ogni altro luogo appropriato.

Il regolamento¹⁰⁸⁷ si applica per quanto riguarda le controversie, di natura patrimoniale o disciplinare, sorte durante i Giochi o in un periodo di dieci giorni antecedenti l'apertura degli stessi. La richiesta di arbitrato è sottoposta alla condizione dell'esaurimento dei rimedi interni disponibili presso l'Ente sportivo, a meno che il tempo necessario a svolgere questo iter renda inefficace l'appello alla Camera ad hoc.

Viene redatto uno speciale elenco di arbitri¹⁰⁸⁸ per la composizione dei Collegi giudicanti, pubblicato prima dell'inizio delle competizioni, eventualmente modificabile dal CIAS.

Le parti possono essere assistite da una persona da loro scelta, la domanda deve essere presentata per iscritto e contenere copia della decisione impugnata, una breve esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto, le richieste, anche di misure sospensive; questa deve essere comunicata, sempre, anche a scopo informativo, al Comitato olimpico nazionale, se non è parte nell'arbitrato.

Ricevuta la domanda, il Presidente della Divisione nomina per intero il Collegio di tre arbitri e designa tra loro il Presidente oppure, se lo richiedono le circostanze, propende per l'arbitro unico; ha inoltre il potere di riunire più casi quando ci siano connessioni (art. 11).

¹⁰⁸⁷ Arbitration rules del 14 ottobre 2003, modificate l'8 luglio 2021.

¹⁰⁸⁸ La loro presenza è incompatibile con quella nella lista Antidoping. Essi sono dotati di competenze giuridiche e sportive, devono essere indipendenti, non aver svolto attività di consulenza per le parti e, nel caso di interessi nella vicenda, devono immediatamente rivelarlo. A loro è chiesta la presenza durante le Olimpiadi e la disponibilità verso la Divisione ad hoc sempre.

Nel caso in cui non ricorrano i requisiti suddetti, l'arbitro deve autonomamente farsi da parte oppure è soggetto a ricusazione, la cui decisione viene presa in brevissimo tempo dal Presidente della Divisione, che contestualmente nomina il sostituto (artt. 12 e 13).

Data l'estrema urgenza della situazione, è ammessa la sospensione degli effetti della decisione e la concessione di misure cautelari preliminarmente, qualora sussista il rischio di un imminente e irreparabile danno e se è rilevabile il fatto che gli interessi della parte ricorrente superano quelli della parte rispondente o di altri appartenenti alla comunità olimpica.

Tutte le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate in forma accelerata e semplificata (art. 9): indirizzo nel sito dei Giochi stessi oppure email o altro mezzo elettronico, anche telefonico, altrimenti deposito nell'Ufficio di Corte della Divisione.

La procedura deve essere rapida ed efficace, normalmente entro ventiquattro ore dalla domanda¹⁰⁸⁹, anche se può esserci un'estensione in caso di necessità di approfondimenti. Il Collegio verifica subito la sussistenza della propria giurisdizione, ha poteri ordinatori speciali per una maggiore speditezza e istruttori; viene svolta un'udienza, se non vi è un'altra forma più appropriata al caso, anche in videoconferenza o per telefono, in cui le parti adducono i documenti di prova e le testimonianze, che sono all'istante ascoltate¹⁰⁹⁰, e sono chiamati eventuali esperti. Il Collegio può anche ritenersi già totalmente informato e decidere prontamente.

L'organo giudicante è dotato di pieno potere di valutazione dei fatti fondanti la domanda e risolve la controversia applicando le regole, i principi generali di diritto e le norme che ritiene appropriate (art. 17). Le sue decisioni sono prese dalla maggioranza ovvero dal Presidente, sono scritte, datate e trasmesse al Presidente di Divisione per correzioni di forma o per sottoporre all'attenzione del Collegio alcuni punti sostanziali, infine sono sottoscritte e comunicate alle parti nell'immediato; esso si può riservare di rendere il dispositivo prima della motivazione. Il lodo è così definitivo e comunicato per conoscenza anche al Comitato olimpico nazionale, se quest'ultimo non ha preso parte alla controversia.

Ai sensi dell'art. 20 la pronuncia sulla controversia in questione può essere definitiva oppure, per le circostanze del caso, le richieste del ricorrente, la natura e la complessità della lite, l'urgenza della risoluzione e l'importanza degli atti istruttori da assumere e delle questioni di diritto da risolvere, può essere rinviata, tutta o in parte, al TAS, affinché questi decida secondo il proprio Codice. La decisione è immediatamente esecutiva e non impugnabile (art.

¹⁰⁸⁹ Si parla per l'appunto di "*24 hours Tribunal*", E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 2021, pag. 120.

¹⁰⁹⁰ È pur sempre possibile fare richiesta di ammissione di prove che non possono essere immediatamente prodotte, il Collegio decide nella misura in cui ciò sia necessario alla decisione. Più in generale il Collegio valuta le prove e decide se ammettere o no quelle prodotte dalle parti.

21), se non per ricorso secondo la legge svizzera in trenta giorni dalla sua notificazione, laddove le parti lo abbiano tra loro convenuto e nessuna di loro abbia il proprio domicilio, residenza o stabile organizzazione nel paese elvetico.

CAPITOLO VI

CONCLUSIONI E AREE DI SVILUPPO

La vastità delle questioni giuridiche che originano dal settore sportivo è sicuramente evidente ed è irrealistico credere di compendiarle all'interno di un unico e limitato testo. È assai probabile, inoltre, che altre tematiche si affacceranno nel prosieguo e arricchiranno la discussione in merito e ulteriori sviluppi avranno quelle che negli ultimi anni si sono presentate, non essendo né lo sport né il diritto monoliti assoluti.

Si rende quindi opportuno, a questo punto, tentare di anticipare i tempi e analizzare alcuni argomenti che sempre più si porranno al centro di future considerazioni.

1. La competenza in caso di fallimento

Un tema delicato¹⁰⁹¹ emerge in conseguenza del fallimento di una società sportiva, in particolare professionista¹⁰⁹², e attiene al rapporto tra questo e la clausola compromissoria per l'arbitrato. I due istituti non sono, nella loro natura, incompatibili tra loro¹⁰⁹³, ma possono coesistere, non costituendo il primo un limite per il secondo, pur rimanendo separati tra loro in quanto il procedimento fallimentare è esclusivo ed inderogabile, mentre l'arbitrato può avere ad oggetto esclusivamente diritti disponibili¹⁰⁹⁴.

Con la riforma della Legge Fallimentare del 2006¹⁰⁹⁵, è stato introdotto l'art. 83-bis¹⁰⁹⁶, con cui è stata determinata l'impossibilità di proseguire il procedimento arbitrale, qualora il

¹⁰⁹¹ Si veda per l'appunto M. MORGESE, *L'applicabilità della clausola compromissoria dopo il fallimento della società di calcio*, in *Riv. dir. sport.*, n. 2, 2016, con i richiami alla giurisprudenza sul tema.

¹⁰⁹² Però non può essere esclusa un'estensione anche a chi non rientri nella categoria del professionista, in ragione delle recentissime riforme normative pronte ad entrare in vigore.

¹⁰⁹³ R. PANETTA, *Gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla clausola arbitrale*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2011, pag. 10; F. TEDIOLI, *Appunti sul rapporto tra arbitrato rituale e sopravvenuto fallimento di una delle parti*, in *Studium Iuris*, n. 5, 2006, pagg. 526 e ss., riportante anche la successione di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sull'argomento.

¹⁰⁹⁴ Trib. Bologna, 12 febbraio 2010; G. LIUZZI, *Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, 2011, pag. 182;

¹⁰⁹⁵ Prima di questo intervento legislativo, la giurisprudenza aveva già affermato il principio che garantiva l'arbitrato nonostante la bancarotta, in ragione del fatto che il compromesso è un negozio inquadrabile nel mandato collettivo conferito nell'interesse di soggetti terzi (ex pluris: C. Cass, sez. III, sent. 8 settembre 2006, n. 19298).

¹⁰⁹⁶ Rubricato "*Clausola Arbitrale*": "*Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto prima delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito*". Ricorrendo tale ipotesi, gli arbitri dichiarano estinto il procedimento.

curatore decida di non subentrare nel contratto che contiene la clausola compromissoria, e quindi si è affermato il potere di scioglierlo. Ma è bene concentrarsi sull'implicazione complementare di questa norma, interpretando a contrario, per cui, nel caso di accettazione del curatore a subentrare nel contratto e nelle relative situazioni giuridiche, la clausola per arbitrato mantiene la propria piena efficacia¹⁰⁹⁷; non potendo egli selezionare le previsioni contrattuali di cui richiede l'attuazione secondo il proprio vantaggio, ma dovendo conservarle tutte interamente¹⁰⁹⁸, esercitando quella medesima azione e trovandosi nella medesima situazione che si sarebbe verificata anche senza l'accertamento dello stato passivo del soggetto titolare.

In ragione di queste considerazioni, la previsione di una clausola compromissoria in un contratto, per la soluzione delle controversie che da lì sorgono, conduce alla devoluzione della controversia al Collegio arbitrale, pur non essendo più presente colui che era il contraente originario, ma essendo subentrato il curatore nelle situazioni giuridiche attive¹⁰⁹⁹.

Si innesta su tale argomento la questione presentata dalla revoca dell'affiliazione, la quale divide la dottrina in due correnti opposte: quella¹¹⁰⁰ che sostiene l'efficacia della clausola solo in vigenza dell'affiliazione¹¹⁰¹ contro quella¹¹⁰² che ritiene ammissibile l'arbitrato, attivato dalla clausola, anche successivamente al venir meno del legame con la Federazione, essendo necessario e sufficiente che il giudizio abbia ad oggetto fatti o atti insorti durante il rapporto; quest'ultima posizione è fatta propria anche dalla giurisprudenza maggioritaria.

2. Il caso Camila Giorgi

A completamento dell'analisi delle vicende relative al tesseramento e al vincolo di giustizia è opportuno soffermarsi per un approfondimento sul caso che ha riguardato la giocatrice di

¹⁰⁹⁷ C. Cass, sez. Un., ord. 26 maggio 2015, n. 10800; F. FRADEANI, *Eccezione d'arbitrato e fallimento, tra vecchi e nuovi problemi interpretativi*, in *Giur. It.*, 2012, 2, pagg. 385 e ss.

¹⁰⁹⁸ Trib. Bologna, 29 gennaio 2016; Trib. Udine, 23 agosto 2013, n. 1085.

¹⁰⁹⁹ M. MORGESE, *op. cit.*, 2016, rileva il limite di sistema posto dalla giurisprudenza consistente nell'incompromettibilità in caso di posizione di debitore del curatore; ciò posto il creditore dovrà effettuare l'insinuazione al passivo, in accordo al principio di concentrazione di tutti i diritti di credito (ipotesi di risarcimento, compensazione, pagamento di somme, accertamento di un credito) sul patrimonio del debitore insolvente presso un unico organo, secondo la par condicio creditorum.

¹¹⁰⁰ R. FRASCAROLI, voce: *Sport*, in *Digesto*, 1999, XIV, pag. 532; F.P. LUISO, *Giustizia sportiva*, in *Digesto*, 1993, IX, pag. 330.

¹¹⁰¹ Deve notarsi che, oltre a doversi evitare l'ingerenza del giudice ordinario nell'ordinamento sportivo, comunque la controversia sarebbe risultata attratta dalla curatela fallimentare.

¹¹⁰² C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, pag. 24.

tennis Camila Giorgi, la quale è stata condannata dalla giustizia sportiva di primo grado nel 2016, su deferimento della Procura federale, pur non essendo tesserata presso la FIT dal 2011, per aver rifiutato la convocazione nella nazionale italiana senza alcuna motivazione e aver così violato i relativi obblighi del Regolamento di giustizia FIT. Per questo venne condannata dal Tribunale federale¹¹⁰³.

La decisione venne però ribaltata nel successivo grado, in cui la Corte Federale d'Appello¹¹⁰⁴ fondò la propria pronuncia in punta di diritto, dichiarando il difetto di giurisdizione per il fatto che la mancanza del tesseramento non permetteva l'assoggettabilità del soggetto deferito alla giurisdizione sportiva.

Intimamente connesso al tesseramento vi è infatti l'istituto del vincolo sportivo, ampiamente trattato nei precedenti capitoli, che attribuisce diritti e doveri ai soli tesserati, status che non acquisisce chi non aderisce alla Federazione¹¹⁰⁵ e non ne accetta le regole; implicitamente, chi non può vantare diritti o interessi nei confronti degli organi di giustizia federale, non può nemmeno essere censurato per comportamenti contrari ai doveri contenuti nelle disposizioni federali. Si tenga presente che la giurisdizione sussiste solo se, al momento della commissione e della contestazione del fatto, il soggetto, che viene deferito, sia formalmente tesserato.

La Corte d'Appello, fatte tali osservazioni, preclude una possibile interpretazione estensiva delle norme¹¹⁰⁶ o forme di assoggettamento indiretto o di fatto, che, invece, la Procura federale aveva esposto. Tale orientamento si basa sul contratto¹¹⁰⁷ che regolava il rapporto tra atleta e FIT, in cui era previsto il rimborso delle spese impiegate per l'attività internazionale a fronte dell'obbligo di partecipazione dell'atleta convocata e di tesseramento; entrambi questi punti erano stati disattesi. La Corte d'appello non ha accettato questa conversione dal piano privatistico esterno a quello endofederale, per di più essendo le parti consapevoli della posizione di non tesserata della Giorgi, tenendo distinta l'obbligazione contrattuale dalla sottoposizione alle regole federali: per far parte dell'ordinamento sportivo è necessario compiere i passaggi della richiesta e del rilascio della tessera, non essendo

¹¹⁰³ Trib. Fed. FIT, 27 gennaio 2017, n. 8.

¹¹⁰⁴ C. Fed. App. FIT, 5 aprile 2017, n. 7.

¹¹⁰⁵ Come sostenuto dalla medesima Corte d'Appello Federale, decisione n. 18 del 2016.

¹¹⁰⁶ È infatti respinto, in toto, il tentativo di utilizzo del criterio analogico per estendere ai soggetti non tesserati la giurisdizione federale, come avviene in Federazioni altre da quella tennistica.

¹¹⁰⁷ Chiamato "Accordo per la preparazione agonistica per l'anno 2015", il quale prevedeva che qualsiasi controversia riguardante la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, sarebbe stata devoluta al Collegio Arbitrale.

sufficiente una mera relazione con l'Ente¹¹⁰⁸. Ciò porta ad escludere del tutto ipotesi di violazione delle norme sportive, il volontario inadempimento a tesserarsi mostra la contrarietà ad appartenere alla Federazione e comporta l'assoluta impossibilità di sostenere un implicito tesseramento per fatti concludenti; ogni contenzioso deve quindi essere destinato al Collegio arbitrale previsto.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, investito della questione¹¹⁰⁹, ritiene che il tesseramento sia diverso dalla sua documentazione e fonda un rapporto giuridico-sportivo precedente e preesistente al rilascio della tessera, che è dovuto alla relazione tra la persona e la Federazione avente ad oggetto l'organizzazione o lo svolgimento di un'attività sportiva; la tessera semplicemente documenta tale condizione, non la costituisce, e la sua funzione è quella di consentire la partecipazione alle gare. Siccome la Giorgi ha partecipato a numerose competizioni, se ne deduce il possesso del documento rappresentativo¹¹¹⁰.

Punto nodale è la compressione della libera e inequivocabile volontà del soggetto di aderire o meno ai vincoli posti dal tesseramento, in ragione dell'assenza di una chiara previsione legislativa sul tema, che non sembra corretto sopperire con l'interpretazione estensiva delle norme che regolano la partecipazione alla Federazione, tralasciando il formalismo della procedura e gli eventuali patti contrattuali vigenti tra Federazione ed atleta¹¹¹¹.

3. La responsabilità degli arbitri

Occorre affrontare la questione se la parte coinvolta in un procedimento arbitrale possa o meno agire dinanzi al giudice ordinario, in deroga alla clausola compromissoria federale, citando uno o più componenti del Collegio, per escutere la loro responsabilità secondo l'art. 813-ter c.p.c.

¹¹⁰⁸ Come rileva con molta dovizia, P.A. ROSSETTI, *Il caso "Camila Giorgi": Corte Federale d'Appello vs. Collegio di Garanzia dello Sport, ossia il tesseramento cosciente e volontario contro la presunzione di tesseramento*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 2, 2017, pag. 179, questo passaggio non è stato, forse volutamente, affrontato dal giudice del CONI.

¹¹⁰⁹ Coll. gar. sport., sez. Un., dec. 12 settembre 2017, n. 66.

¹¹¹⁰ In merito alle critiche mosse nei riguardi di questa decisione, P.A. ROSSETTI, *op. cit.*, 2017, pagg. 187, 188 e 193. Sorgono dubbi sulla regolarità della convocazione della Giorgi per rappresentare la nazionale in campo internazionale, visto il difetto di cosiddetto "good standing" per il suo non assoggettamento alla giurisdizione della Federazione.

¹¹¹¹ In questo senso, P.A. ROSSETTI, *Ibidem*.

Va rilevato che gli arbitri¹¹¹² non sono mai soggetti appartenenti all'ordinamento settoriale sportivo¹¹¹³ e, pertanto, non ricorrono in capo a loro gli elementi fondativi del vincolo di giustizia, poiché essi non fanno parte di organi o soggetti delegati di detto ordinamento, bensì la loro origine è da ritrovare in norme esterne all'autonomia federale, quali l'art. 409 e seguenti del c.p.c. e l'art. 4 della legge n. 91 del 1981, la quale apre all'inserimento della clausola compromissoria nei contratti di lavoro sportivo nel rispetto degli accordi collettivi¹¹¹⁴. Dati questi elementi, la Federazione non può negare alla parte l'azione contro un arbitro, che resta liberamente esercitabile, né obbligare a rinunciare alla propria tutela. È inoperativa la clausola compromissoria o il vincolo di giustizia che preveda una devoluzione di tali controversie ad organi dell'ordinamento sportivo, dal momento che c'è assoluto difetto di qualsivoglia vincolo formale, tale da non permettere la legittimazione dei membri collegiali, per mancanza della stessa, ad essere convenuti dinnanzi agli organi di giustizia sportiva in senso lato; dunque così si fonda la competenza assoluta del giudice ordinario, il ricorso al quale deve essere autorizzato.

Essendo arbitrati liberi, è sorta una divisione in dottrina tra due opposte correnti, circa l'applicabilità dell'art. 813-ter avente ad oggetto la responsabilità degli arbitri: chi¹¹¹⁵ è favorevole si basa sull'obiettivo previsto dalla legge delega n. 80 del 14 maggio 2005, consistente nel definire una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, e sul favor di cui godono quelli rituali, invece, all'opposto, si sostiene¹¹¹⁶ l'inapplicabilità di detto articolo e la conseguente imputazione del regime ordinario di responsabilità contrattuale, da valutare secondo l'art. 1218 c.c., data la sua natura irrituale, pur non escludendosi l'estensione del regime di responsabilità agli irrituali.

¹¹¹² Si sostiene che tra parti e arbitri si configuri quello che sostanzialmente è un contratto di mandato, finalizzato alla formazione di un negozio giuridico; si veda M. BOVE, *Responsabilità degli arbitri*, in www.judicium.it, 2014.

¹¹¹³ Parte della dottrina si era espressa in senso contrario, G. PELOSI, *La (non?) assoggettabilità dei componenti dei Collegi Arbitrali al vincolo di giustizia ex art. 30 dello Statuto della FIGC*, in www.giustiziasportiva.it, 2008.

R. STINCARDINI-M. ROCCHI, *op. cit.*, 2008, sostengono che il lodo sia assoggettato al vincolo di giustizia, sia perché i soggetti parte del procedimento arbitrale sono ricompresi all'art. 30 dello Statuto federale sia perché il Collegio assume le sembianze di un soggetto delegato in una materia riconducibile all'attività federale, in ragione del fatto che presso la Federazione sono tenuti gli elenchi degli arbitri e il loro giudizio si esplica all'interno delle norme federali e delle funzioni loro attribuite.

¹¹¹⁴ Sul punto si esprime la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, con la decisione del 15 settembre 2008.

¹¹¹⁵ F. AULETTA, *Arbitri e responsabilità civile*, in *Riv. arb.*, 2005, pag. 745; M.A. ZUMPANO, *Art. 813 ter c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2007, II, pag. 1226.

¹¹¹⁶ M. CURTI, *L'arbitrato: le novità della riforma*, D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 60, in *Quotidiano Giuridico IPSOA*, 2006.

4. L'arbitrato e il covid-19. Il caso FIGC

L'epidemia di coronavirus ha prodotto i suoi deleteri effetti sulla speditezza dei procedimenti di giustizia, anche arbitrali, a causa delle limitazioni imposte per frenare il dilagare del contagio, le quali hanno ridotto le possibilità di spostarsi e avere contatti con altre persone. Ciò ha comportato una maggiore difficoltà nella raccolta di documenti e nella comparizione fisica di parti e difensori alle udienze; per ovviare a queste problematiche è stato diffuso il ricorso a strumenti informatici, su tutti la posta elettronica certificata e le applicazioni di videoconferenza, le quali, nonostante tutto, comunque non consentono, per la loro intrinseca natura, di svolgere incontri perfettamente pari a quelli in presenza, nei quali possono cogliersi molti più aspetti, soprattutto caratteriali¹¹¹⁷.

La risposta legislativa alle istanze del settore è stata praticamente muta, in particolare, per quanto attiene all'arbitrato irrituale, è rimasta incerta l'applicabilità in via analogica della normativa che disciplina quello rituale¹¹¹⁸, mediante rinvio all'art. 83, comma 21, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18¹¹¹⁹.

Si è dunque palesata la necessità di un intervento sul regolamento dei Collegi Arbitrali, in relazione al quale venne sottoscritto un addendum il 18 giugno 2020, a firma dei rappresentanti della Lega Italiana Calcio Professionistico, Associazione italiana calciatori, allenatori e direttori sportivi.

Con tale accordo è stata adottata la modalità telematica per svolgere le riunioni del Collegio arbitrale, anche quelle allestite per il tentativo di conciliazione, ed è stata permessa la partecipazione dei membri collegiali, parti e difensori direttamente da luoghi diversi da quelli in cui si tengono gli incontri, attraverso sistemi di teleconferenza, telepresenza e connessione telematica audio-video a distanza, a condizione che non fossero pubblici né aperti al pubblico e che i partecipanti adottassero gli opportuni ed idonei accorgimenti tecnici, affinché fosse assicurata l'assoluta riservatezza. Più concretamente, è stata rimessa al Presidente del Collegio ogni valutazione sull'opportunità e sulle modalità di svolgimento di queste riunioni telematiche, purché le tecnologie impiegate consentissero di identificare chiaramente chi interveniva, percepire immagini e suoni, vedere gli atti del ricorso, scambiare i documenti,

¹¹¹⁷ Si veda riguardo a questi temi e ad altri connessi alle difficoltà incontrate dai sistemi di a.d.r. nel periodo pandemico, E. DALMOTTO, *L'arbitrato, la mediazione, la negoziazione assistita e gli altri ADR durante il COVID-19*, in Blog.ilCaso.it, 2020.

¹¹¹⁸ E. DALMOTTO, *Ibidem*; all'opposto C.A. CERRATO, *Estese all'arbitrato le regole del rito civile a distanza*, in *Il Sole/24 Ore*, 7 maggio 2020, pag. 26.

¹¹¹⁹ Convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

discutere e intervenire immediatamente sul merito degli argomenti trattati, approvare i verbali e il contenuto dei lodi; i testi di quest'ultimi atti dovevano essere, in seguito, scambiati attraverso il sistema di posta elettronica e sottoscritti con firma digitale.

In alternativa, se la trattazione scritta della vertenza fosse ritenuta possibile dal Collegio e la presenza di difensori e parti non necessaria, questo potrebbe adottare le modalità telematiche opportune, sempre nel rispetto dei principi di difesa e contraddittorio.

L'udienza in via telematica è stata la modalità con cui si è riattivata l'attività, affrontando l'emergenza, anche del Collegio di Garanzia dello Sport, come testimonia il medesimo nei lodi arbitrali nn. 7 e 9 del 2020¹¹²⁰.

¹¹²⁰ La spinta a proseguire sul percorso della telematicizzazione è menzionata in M. GAMBINO-P. SANDULLI-M. MORGESE, *La giustizia sportiva ed il covid 19*, in *Riv. dir. sport.*, 2020.

Ringraziamenti

A chiusura di questo lavoro è doveroso un sincero ringraziamento a coloro che, ciascuno col proprio contributo, hanno reso possibile tale risultato.

Ringrazio innanzitutto il Professor Enrico Righetti per avermi dato l'opportunità, prima, di avvicinarmi e conoscere questa materia, del tutto particolare, e, poi, di esprimermi nella realizzazione di un'opera su questo argomento, cui tengo molto.

Ringrazio l'Avv. Elisa Brigandì per l'impegno fondamentale ad orientarmi all'interno di questa disciplina e per la sua dedizione e disponibilità ad ampliare la mia conoscenza in questo settore.

Inoltre non posso non essere grato ai miei genitori, mia nonna, i miei zii e Lulu, per avermi tutti supportato, ognuno a modo suo, senza il cui sostegno tutto ciò non sarebbe mai stato realizzabile.

Desidero infine ringraziare i miei colleghi di corso e i miei amici, per le risate e la spensieratezza, che in ogni momento, anche quelli meno facili, non sono mai mancate.

Indice bibliografico

- AA. VV., *Diritto dello sport*, Firenze, 2004 e 2008;
- A. ALBANESI, *Arbitro sportivo*, in *Nss. Dig. It.*, 1971;
- E. ALLORIO, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'accertamento giudiziale*, in *Riv. dir. civ.*, 1955;
- C. ALVISI, *Le fonti statuali dell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, Milano, 2006;
- P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del Tar Lazio*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2006;
- R. AMBROSINO, *Gli Enti di promozione sportiva*, Roma, 1985;
- F. AULETTA, *Arbitri e responsabilità civile*, in *Riv. arb.*, 2005;
- V. BARTOLINI, *La scelta delle parti fra arbitrato rituale ed irrituale. L'interpretazione della clausola compromissoria fra incertezze giurisprudenziali e interventi legislativi*, in *N. giur. civ.*, 2008;
- P. BARTSCH, "Consent" in *Sports arbitration: which lessons for arbitration based on clauses in Bylaws of corporations, associations etc?*, in AA. VV., *Sports Arbitration: A Coach for Other Players?*, 2015;
- M. BASILE, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Milano, 1975;
- M. BASILE, *La giurisdizione sulle controversie con le federazioni sportive*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005;
- A.E. BASILICO, *La tutela esclusivamente risarcitoria contro i provvedimenti sanzionatori del Coni e delle Federazioni*, in *Riv. dir. sport.*, 2012;
- C. BELFIORE, *La giustizia sportiva tra autonomia e diritto pubblico*, in *Giur. merito*, 2005;
- A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. giur. lav.*, 1997;
- B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contr. impr.*, 1998;
- F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982;
- N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958;
- F. BORRIELLO, *Il Collegio di Garanzia del CONI*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., Napoli, 2021;

- M. BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in BOVE-CECCHIELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2006;
- G. CABRAS, D. CHIANESE, E. MERLINO, D. NOVIELLO, *Mediazione e conciliazione per le imprese*, Torino, 2003;
- M. CAMMELLI, *La pubblica amministrazione*, Bologna, 2014;
- F. CAMPIONE, *Il punto sull'arbitrato sportivo*, in *Riv. arb.*, 2010;
- S. CAPPA, M. ROSSETTI, *Il principio del "favor rei" nella giustizia sportiva*, in *ntplusdiritto.ilsole24ore*, 2021;
- R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997;
- A. CARANCI, *Indisponibilità della giurisdizione sportiva ad opera del tesserato: nota alla sentenza del Consiglio di Stato, sent. 9 marzo 2017, n. 1173*, in *Riv. dir. sport.*, 2017;
- F. CARINGELLA, *Considerazioni in tema di giudizio cautelare sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1993;
- F. CARINGELLA, *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, 2014;
- F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953;
- F. CARPI, *Sub art. 824-bis*, in AA. VV., *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2014;
- L. CASINI, *Il diritto globale dello sport*, Milano, 2010;
- S. CASSESE, *Istituzione: un concetto ormai inutile*, in *Pol. dir.*, 1979;
- S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1979;
- S. CASSESE, *Le basi del diritto amministrativo*, Torino, 1995;
- S. CASSESE, *Lo stato italiano e la sua riforma*, Bologna, 1998;
- C.A. CERRATO, *Estese all'arbitrato le regole del rito civile a distanza*, in *Il Sole/24 Ore*, 2020;
- W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, in *Riv. it. sc. giur.* (1929), Milano, ristampa, 1963;
- W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933;
- F.S. CHIAROTTI, *L'arbitro di una partita di calcio è pubblico ufficiale?*, in *Riv. dir. sport.*, 1963;
- G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, 1933;
- G.P. CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune*, Padova, 2018;

S. CIVALE, *La riforma della giustizia sportiva del CONI: un nuovo sistema procedurale unico*, in *La giustizia sportiva nazionale*, a cura di M. COLUCCI, S. CIVALE, Nocera Inferiore, 2015;

C. COCCIA, *Le leggi dello sport*, Torino, 1995;

M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1997;

L. COLANTUONI, M. VALCADA, *La giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in *Arbitrato-profilo sostanziali*, a cura di G. ALPA, Torino, 1999;

L. COLANTUONI, *L'arbitrato sportivo (brevi cenni) e la competenza dei collegi arbitrali*, in *Altalex*, 2011;

L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Milano, 2009 e 2020;

L.P. COMOGLIO, *Sub art. 1*, in AA. VV., *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2014;

F. CORSINI, *Prime riflessioni sulla nuova riforma dell'arbitrato*, in *Contratti*, 2006;

V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1970;

M. CURTI, *Il nuovo statuto dell'arbitrato. Le novità di ordine sistematico introdotte dal d.lgs. 40/2006*, in *Quotidiano Giuridico IPSOA*, 2006;

M. CURTI, *L'arbitrato irrituale nella nuova riforma dell'arbitrato*, in *Quotidiano Giuridico IPSOA*, 2006;

M. CURTI, *L'arbitrato: le novità della riforma*, D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 60, in *Quotidiano Giuridico IPSOA*, 2006;

S. DALLA MORA, *L'arbitrato tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, alla luce del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria*, in *Riv. giust. sport.*, 2007;

M. DAMIANI, *Lo sport italiano cambia pelle dopo 40 anni*, in *La riforma dello Sport*, ItaliaOggi, 2021;

M.V. DE GIORGI, *Libertà e organizzazione nell'attività sportiva*, in *Giur. it.*, 1975;

F. DE LEONARDIS, *Soggettività privata e azione amministrativa. Cura dell'interesse generale e autonomia privata nei nuovi modelli di amministrazione*, Padova, 2000;

P. DEL VECCHIO, *Il Codice CONI*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., Napoli, 2021;

P. DEL VECCHIO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., Napoli, 2021;

- P. DEL VECCHIO, *La Camera arbitrale della FIGC*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., Napoli, 2021;
- P. DEL VECCHIO, *La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., Napoli, 2021;
- P. DEL VECCHIO, R. CANGIANO, *La giustizia sportiva. La l. 280 del 2003. Rapporti con la giustizia statale*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., Napoli, 2021;
- M.G. DE MARCO, *La sentenza-Mazzoleni: un grave passo indietro per la tutela giurisdizionale nello sport?!*, in *Riv. dir. dello sport*, 2007;
- A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992;
- A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella FIGC*, in *Riv. dir. sport.*, 2000;
- A. DE SILVESTRI, *La disciplina del tesseramento e del vincolo sportivo*, in *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, a cura di C. ALVISI, Milano, 2005;
- C. DI CINTIO, S. ANGILERI, *Abolito il vincolo sportivo*, in *La riforma dello Sport*, ItaliaOggi, 2021;
- C. DI CINTIO, S. ANGILERI, *Nasce il lavoratore sportivo*, in *La riforma dello Sport*, ItaliaOggi, 2021;
- C. DI CINTIO, S. ANGILERI, *Professionisti, amatori e dilettanti*, in *La riforma dello Sport*, ItaliaOggi, 2021;
- L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, in *Manuale di Diritto dello Sport*, a cura di L. DI NELLA, E. INDRACCOLO, A. LEPORE, P. DEL VECCHIO, S. PALAZZI, Napoli, 2021;
- M. DI ROCCO, A. SANTI, *La Conciliazione*, in *Teoria e Pratica del Diritto*, Milano, 2003;
- P. D'ONOFRIO, *Sport e giustizia*, Rimini, 2004;
- V. DOSSETTO, *Contratto di Società e applicazione dell'art. 1341 c.c. sull'efficacia delle condizioni generali di contratto*, in *Foro Pad.*, 1961;
- E. FANESI, *L'arbitrato quale strumento per una rinnovata autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 3, 2020;
- S. FANTINI, *La soluzione di compromesso della sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale*, in *Riv. dir. sport.*, 2011;
- M. FARINA, *Il Collegio di Garanzia dello Sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura*, in *Riv. dir. sport.*, 2015;

- E. FAZZALARI, *Ordinamento giuridico I (Teoria generale)*, in *Enc. Giur.*, Treccani, XXI, Roma, 1990;
- E. FAZZALARI, *Questione di legittimità costituzionale*, in AA. VV., *La riforma della disciplina dell'arbitrato*, Milano, 2006;
- L. FERRARA, *Giustizia sportiva (ad vocem)*, in *Enc. dir. Annali*, 2010;
- L. FERRARA, F. ORSO, *Il Codice di Giustizia del CONI, tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale*, in *Riv. dir. sport.*, 2015;
- S. FIDANZIA, G. SANGIUOLO, *La rinnovata autonomia della giustizia sportiva all'indomani del nuovo codice*, in *Riv. dir. sport.*, 2015;
- F. FRADEANI, *Eccezione d'arbitrato e fallimento, tra vecchi e nuovi problemi interpretativi*, in *Giur. It.*, 2012;
- C. FRANCHINI, *La natura giuridica della CONI Servizi S.p.a.*, Milano, 2004;
- R. FRASCAROLI, voce *Sport*, in *Enc. dir.*, 1990;
- R. FRASCAROLI, voce: *Sport*, in *Digesto*, Torino, 1999;
- V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995;
- L. FUMAGALLI, *Arbitrato e Giochi Olimpici: il Tribunale Arbitrale dello sport ad Atlanta*, in *Riv. dir. sport.*, 1997;
- L. FUMAGALLI, *La giustizia sportiva*, in *Diritto dello sport* a cura di AA. VV., Firenze, 2008;
- C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in *Riv. trim. it. dir. proc. civ.*, 1952;
- G. GABRIELLI, *Considerazioni sull'interpretazione e sull'individualità della clausola compromissoria*, in *Vita not.*, 1988;
- A.M. GAMBINO, P. SANDULLI, M. MORGESE, *La giustizia sportiva ed il covid 19*, in *Riv. dir. sport.*, 2020;
- S. GARDINER, *Sports Law*, 2002;
- M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949;
- M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958;
- M.S. GIANNINI, *Diritto Amministrativo*, Milano 1993;
- M.S. GIANNINI, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici (1951)*, in *Scritti*, III, Milano 2006;

- F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano, 2007;
- F. GOISIS, *Verso l'arbitrabilità delle controversie pubblicistico-sportive?*, in *Dir. proc. amm.*, 2010;
- M. GRADI, *Sub art. 816-quinquies*, in AA. VV., *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2014;
- M. GRASSANI, *TAR competenti in attività istituzionali*, in *Il Sole 24 Ore sport*, 2002;
- A. GUELI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza*, Milano, 1949;
- G. IADECOLA, *L'arbitro di calcio nell'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. di merito*, 1985;
- A. IANNUZZI, *Per la legittimità della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1955;
- H. KELSEN, *La teoria pura del diritto*, in *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 1966;
- A. LAMBERTI, *Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità*, Salerno, 1980;
- A. LAMBERTI, *Le decisioni in forma semplificata*, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), *Verso il nuovo processo amministrativo*, Torino, 2000;
- G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di Diritto Sportivo*, Milano, 2020;
- G. LIUZZI, *Manuale di diritto fallimentare e delle procedure concorsuali*, Milano, 2011;
- E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge n. 280/2003*, in AA. VV., *La giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Forlì-Trento, 2004;
- E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, Roma, 2004;
- E. LUBRANO, *Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2005;
- E. LUBRANO, *I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in AA. VV., *Diritto dello Sport*, Milano 2008;
- E. LUBRANO, *La Corte cost. n. 49/2011, nascita della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2011;
- E. LUBRANO, L. MUSUMARRA, *Diritto dello Sport*, Roma, 2017;
- E. LUBRANO, *L'art. 218 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Disposizioni eccezionali relative alla conclusione dei campionati sportivi): l'esigenza di prevedere tempi più ristretti*, in sede di

conversione in legge, al fine di garantire la conclusione dei giudizi in tempo utile per l'avvio dei campionati 2020-2021, in *Riv. dir. sport.*, 2020;

G. LUDOVICI, *Le posizioni giuridiche di interesse legittimo possono considerarsi disponibili ai sensi dell'art. 1966 c.c.: e quindi astrattamente compromettibili*, in *Riv. arb.*, 2012;

F.P. LUIO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975;

F.P. LUIO, *Giustizia sportiva*, in *Digesto discipline privatistiche*, Torino, 1993;

F.P. LUIO, *Diritto processuale civile, Vol. 5, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, Milano, 2014;

E. MAIO, *L'organizzazione dell'attività sportiva*, in *Manuale di diritto dello sport*, a cura di AA. VV., Napoli, 2021;

F. MANDIN, *Riflessioni sul diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998;

C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 2019;

A. MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993;

I. MARANI TORO, A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977;

B. MARCHETTI, *Lo sport*, in S. CASSESE, *Trattato di diritto amministrativo*, Milano, 2000;

E. MARINUCCI, *Sub art. 824-bis*, in AA. VV., *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2014;

G. MARTINELLI, *La riforma dello sport, una delega attuata in parte*, in *La riforma dello Sport*, ItaliaOggi, 2021;

T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 1994;

S. MESSINA, *Lo sport verso il professionismo, ma con ambiguità*, in *La riforma dello Sport*, ItaliaOggi, 2021;

D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, 1983;

P. MIRTO, *Il sistema normativo dell'organizzazione dello sport nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1949;

P. MIRTO, *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1959;

- M.J. MITTEN, *The Court of Arbitration for Sport and its Global Jurisprudence: International Legal Pluralism in a World without National Boundaries*, in *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, 2014;
- F. MODUGNO, *Legge. Ordinamento giuridico pluralità degli ordinamenti*, Milano, 1985;
- F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993;
- R. MONTEFUSCO, *Le decisioni in forma semplificata*, in R. VILLATA, B. SASSANI (a cura di), *Commento sistematico alla L. 205/2000*, Torino, 2001;
- L. MONTESANO, *Sugli effetti e sulle impugnazioni del lodo nella recente riforma dell'arbitrato rituale*, in *Foro it.*, 1983;
- G. MORBIDELLI, *Gli Enti dell'ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 1993 e in V. CERULLI IRELLI, G. MORBIDELLI (a cura di), *Ente pubblico ed Enti pubblici*, Torino, 1994;
- M. MORGESE, *L'applicabilità della clausola compromissoria dopo il fallimento della società di calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2016;
- P. MORO, A. DE SILVESTRI, E. BERNARDI CROCETTA, E. LUBRANO, *La Giustizia sportiva: analisi critica della legge 17 ottobre 2003, n. 280*, Trento, 2004;
- R. MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano 2007;
- R. MURONI, *La pendenza del giudizio arbitrale*, Torino, 2008;
- L. MUSUMARRA, E. LUBRANO, *Dispensa di Diritto dello Sport*, Roma, 2012;
- J.A.R. NAFZIGER, *International Sports Law*, 1988;
- G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 di riordino del C.O.N.I.*, in *Riv. dir. sport.*, 1999;
- G. NAPOLITANO, *La riforma del Coni e delle Federazioni sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2000;
- G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004;
- G. NAPOLITANO, *L'adeguamento del regime giuridico del Coni e delle Federazioni Sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004;
- C. NEWMARK, *Is mediation effective for resolving sports disputes?*, in *Sports law*, 2001;
- C. NOVAZIO, *L'arbitrato sportivo nel professionismo e nel dilettantismo: due sistemi a confronto*, in *Riv. dir. sport.*, 2020;

- M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in *Dir. proc. amm.*, 2015;
- M. PANARELLI, *Arbitrato irrituale nel diritto sportivo*, in *Riv. arb.*, 2006;
- R. PANETTA, *Gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla clausola arbitrale*, in *La Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2011;
- S. PAPA, *Effettività della tutela e autonomia dell'ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della disciplina vigente*, in *Riv. dir. pubbl.*, 2020;
- C. PEDRAI, *Il controllo della FIGC sulle Società sportive e la qualificazione penalistica dei componenti gli organi federali di controllo*, in *Riv. dir. sport.*, 1994;
- P. PERLINGERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 2006;
- C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996;
- L. PICCARDI, *La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova, 1940;
- E. PICCARDO, *Commentario alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982;
- R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Milano, 2003;
- L. PRIMICERIO, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport e la creazione di una lex sportiva*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2017;
- A. PROTO PISANI, *I limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile. Una parabola di studi*, Milano, 2015;
- C. PUNZI, *Atti del Convegno su "La giustizia nello Sport. Rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione dello Stato"*, 1986;
- C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport*, 1987;
- C. PUNZI, *L'arbitrato nelle controversie in materia sportiva*, Atti del convegno Issa, 2010;
- C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova, 2012;
- A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento giuridico ed ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1979;
- A. QUARANTA, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in *Riv. dir. sport.*, 1986;

- C. RASIA, *Clausola compromissoria e controversie individuali nel sistema sportivo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014;
- C. RASIA, *Gli arbitrati nel diritto sportivo: vecchie e nuove figure*, in E. ZUCCONI GALLI FONSECA, C. RASIA, *Laboratorio di Arbitrato nello Sport*, Bologna, 2021;
- G.U. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 1994;
- E.F. RICCI, *La Cassazione si pronuncia ancora sulla <<natura>> della convenzione di arbitrato rituale: tra l'attaccamento a vecchi schemi e qualche incertezza concettuale*, in *Riv. dir. proc.*, 2007;
- L. RIGO, *Storia della normativa del C.O.N.I. dalle sue origini alla Legge istitutiva del 1942*, in *Riv. dir. sport.*, 1986 (pt. 1) e 1987 (pt. 2);
- A. RIGOZZI, F. ROBERT-TISSOT, "Consent" in sports arbitration: its multiple Aspects, in AA. VV., *Sports Arbitration: A Coach for Other Players?*, 2015;
- U. ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, Torino, 1944;
- A. ROMANO TASSONE, *Lodo arbitrale ex art. 6 l. n. 205/2000 e giudice dell'impugnazione*, in *Foro amm. – CDS*, 2003;
- M. ROSATI, *Istituzioni di diritto sportivo*, Perugia, 1999;
- P.A. ROSSETTI, *Giudice sportivo, regolare svolgimento delle gare ed avvio del procedimento: un'occasione mancata per delineare i confini tra denuncia, istanza e segnalazione*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2017;
- P.A. ROSSETTI, *Il caso "Camila Giorgi": Corte Federale d'Appello vs. Collegio di Garanzia dello Sport, ossia il tesseramento cosciente e volontario contro la presunzione di tesseramento*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2017;
- M. RUBINO SAMMARTANO, *Il diritto dell'arbitrato*, Padova, 2010;
- G. RUFFINI, *L'arbitrato come equivalente della giurisdizione statale: linee evolutive*, in *Riv. dir. proc.*, 2018;
- M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e Costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1998;
- L. SALVANESCHI, *Sub art. 819-ter*, in AA. VV., *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2014;
- L. SALVANESCHI, *Sub art. 824-bis*, in AA. VV., *Commentario del codice di procedura civile*, Torino, 2014;

- P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo. Il sistema di giustizia sportiva della Federcalcio*, Milano, 2015;
- P. SANDULLI, *Ancora qualche riflessione sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia*, in *Riv. dir. sport.* e in *Riv. dir. econ. sport.*, 2017;
- P. SANDULLI, *Discutendo intorno ai limiti della giustizia sportiva ed al vincolo di giustizia*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2017;
- P. SANDULLI, *Osservazioni sui limiti della giustizia sportiva rispetto alla giurisdizione statale*, in *Riv. dir. sport.*, 2017;
- P. SANDULLI, *Costituzione e sport*, in *Riv. dir. sport.*, 2018;
- P. SANDULLI, *In tema di impugnazione e pregiudiziale sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2020;
- P. SANDULLI, *La funzione conciliativa del C.O.N.I.*, in *Riv. dir. sport.*, 2021;
- M. SANINO, *Il difficile approdo delle problematiche in tema di giustizia sportiva*, in *Diritto dello sport*, 2007;
- M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Vicenza, 2015;
- M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova, 2016;
- M. SANINO, *Un ulteriore contributo in merito ai profili di giurisdizione in materia di giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2018;
- SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977;
- L. SANTORO, *La qualificazione dell'arbitrato sportivo*, in *Riv. fac. sc. mot. Univ. Palermo*, 2009;
- L. SANTORO, *La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi due anni di attività*, in *Riv. dir. sport.*, 2017;
- L. SANTORO, *Brevi note in tema di applicabilità della normativa sul contratto di consumo al mandato tra agente sportivo e assistito*, in *Riv. dir. econ., trasp. e amb.*, 2020;
- R. SAPIENZA, *Sullo status internazionale del C.I.O.*, in *Riv. dir. sport.*, 1997;
- F.G. SCOCA, *I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore*, in *Corriere giur.*, 2011;
- L. SELLI, *I soggetti degli ordinamenti sportivi nazionali*, in *Diritto dello sport*, a cura di AA. VV., Firenze, 2004;

- M. SFERRAZZA, *Il vincolo di giustizia sportiva: natura ed effetti alla luce dell'attuale quadro normativo*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2009;
- M. SIGNORINI, *Le organizzazioni sportive*, in *Lo sport e il diritto*, a cura di M. COLUCCI, Napoli, 2004;
- R. SIMONETTA, *L'organizzazione dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1954;
- R. SOCINI LEYENDENCKER, *Le federazioni sportive internazionali nel quadro delle organizzazioni non governative*, in *Riv. dir. sport.*, 1976;
- M.R. SPASIANO, *La sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale: un'analisi critica e un tentativo di "riconduzione a sistema"*, in *Riv. dir. sport.*, 2011;
- M. SPERDUTI, *I regolamenti dei collegi arbitrali nel calcio*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 1, 2012;
- R. STINCARDINI, M. ROCCHI, *La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia ?*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2008;
- F. TEDIOLI, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Studium iuris*, 2007;
- M. TORTORA, C.G. IZZO, *Diritto sportivo*, Torino, 1998;
- F. TORTORELLA, *I principi di giustizia sportiva del CONI*, in *La giustizia sportiva nazionale*, a cura di M. COLUCCI, S. CIVALE, Nocera Inferiore, 2015;
- L. TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. soc.*, 1991;
- C. VACCA', *Giustizia sportiva e arbitrato*, Milano, 2006;
- F. VALERINI, *La camera di conciliazione e arbitrato per lo sport: la natura del procedimento e regime degli atti*, in *Riv. arb.*, 2007;
- F. VALERINI, *Nessun ricorso al giudice per le controversie di natura tecnico-sportiva: non riguardano posizioni soggettive rilevanti per lo Stato*, in *Riv. dir. sport.*, 2014;
- G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005;
- G. VALORI, *Il sistema della giustizia sportiva*, in *Il diritto nello sport*, Torino, 2016;
- S. VENTURI, *Compendio di giustizia sportiva*, Napoli, 2004;
- M. VESCOVI, *Le clausole compromissorie nei contratti collettivi di lavoro*, in *Riv. giust. sport.*, 2008;
- G. VERDE, *Arbitrato irrituale*, in *Riv. arb.*, 2005;

- G. VERDE, *Arbitrato irrituale*, in *La riforma della disciplina dell'arbitrato*, 2006;
- G. VIDIRI, *Il caso Maradona: tra giustizia sportiva e giustizia statale*, in *Foro it.*, 1991;
- G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in *Giust. civ.*, 1993;
- G. VIDIRI, *Potere disciplinare delle Federazioni Sportive e competenza dell'A.G.O.*, in *Giust. civ.*, 1995;
- G. VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 2001;
- G. VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia sportiva ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in *Corr. giur.*, 2007;
- V. VIGORITI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. arb.*, 2000;
- V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, Milano, 2004;
- V. VIGORITI, *Recenti sviluppi in tema di giustizia sportiva*, in *Contr. e impr.*, 2007;
- V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, in *Riv. arb.*, 2009;
- M.R. WILL, *Les structures du sport international*, 1995;
- P. ZATTI, V. COLUSSI, *Lineamenti di diritto privato*, Torino, 1995;
- E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Quel che resta dell'arbitrato sportivo (dopo il nuovo CGS 2014)*, in *Riv. dir. sport.*, 2015;
- E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato dello sport: una better alternative*, in *Riv. dir. sport.*, 2017;
- E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Arbitrato e giustizia nello sport: inquadramento e linee generali*, in E. ZUCCONI GALLI FONSECA, C. RASIA, *Laboratorio di Arbitrato nello Sport*, Bologna 2021;
- E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato internazionale dello sport: il TAS di Losanna*, in E. ZUCCONI GALLI FONSECA, C. RASIA, *Laboratorio di Arbitrato nello Sport*, Bologna, 2021;
- M.A. ZUMPARO, *Art. 813 ter c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2007.

Indice sitografico

- M. BOVE, *Responsabilità degli arbitri*, in www.judicium.it, 2014;
- G.P. CIRILLO, *Il sistema della giustizia sportiva in Italia*, in www.federalismi.it, 2019;

- S. DALLA MORA, *L'arbitrato tra ordinamento sportivo e ordinamento generale, alla luce del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria*, in www.giustiziasportiva.it, 2007;
- E. DALMOTTO, *L'arbitrato, la mediazione, la negoziazione assistita e gli altri ADR durante il COVID-19*, in Blog.ilCaso.it, 2020;
- A. DE SILVESTRI, *Le questioni del lodo camerale: autonomia o discrezionalità delle federazioni sportive nazionali?*, in www.giustiziasportiva.it, 2007;
- E. LUBRANO, *La giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo in materia disciplinare sportiva: la Corte costituzionale (n. 160/2019) "spreca" un'occasione per la riaffermazione dell'effettività e della pienezza della tutela e della giurisdizione*, in www.federalismi.it, 2019;
- G. LUDOVICI, *Le posizioni giuridiche di interesse legittimo possono considerarsi disponibili ai sensi dell'art. 1966 Cod. Civ. e quindi astrattamente compromettibili ai sensi degli artt. 806 e ss. Cod. Proc. Civ.*, in www.judicium.it, 2012;
- M. MANTELLI, *Arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato: le differenze*, in imantelli.eu, 2020;
- A. MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in www.judicium.it, 2006;
- E. MESTO, *Il caso Petkovic/Lazio: il recesso per giusta causa dal contratto con l'allenatore di calcio di Serie A*, in www.giustiziasportiva.it, n. 2013;
- A. MORBIDELLI, *Giudice amministrativo e errore dell'Ufficiale di gara nelle competizioni sportive (e connesse considerazioni circa la difficile convivenza tra interesse legittimo e autonomia dello sport)*, www.giustamm.it, 2004;
- L. MUSUMARRA, *La figura del lavoratore sportivo dilettante*, in www.giustiziasportiva.it, n. 2017;
- G. PELOSI, *La (non?) assoggettabilità dei componenti dei Collegi Arbitrali al vincolo di giustizia ex art. 30 dello Statuto della FIGC*, in www.giustiziasportiva.it, 2008;
- G. RUFFINI, *L'efficacia del lodo arbitrale nell'ordinamento italiano*, in www.judicium.it, 2018;
- P. SANDULLI, *Discutendo intorno alla natura giuridica delle federazioni sportive*, in www.avvocatisport.it, 2019;
- P. SANDULLI, *Una nuova "filiera" del mondo sportivo*, in www.judicium.it, 2020;
- V. VIGORITI, *Arbitrato, contenzioso sportivo, sistema CONI*, in www.judicium.it, 2011;
- V. VIGORITI, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio*, in www.judicium.it, 2013.

Indice normativo

Nazionale

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 362;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40;

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

Decreto Ministeriale 26 febbraio 1934;

Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157;

Disposizioni sulla legge in generale (Disposizioni preliminari al Codice civile o Preleggi);

Legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Legge 11 marzo 1953, n. 87;

Legge 11 agosto 1973, n. 533;

Legge 20 marzo 1975, n. 70;

Legge 23 marzo 1981, n. 91;

Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Legge 31 gennaio 1992, n. 128;

Legge 18 novembre 1996, n. 586, di conversione del Decreto legge 20 settembre 1996, n. 485;

Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Legge 6 luglio 2002, n. 137;

Legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del Decreto legge 8 luglio 2002, n. 138;
Legge 17 ottobre 2003, n. 280, di conversione del Decreto legge 19 agosto 2003, n. 220;
Legge 11 gennaio 2018, n. 8;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Legge (delega) 8 agosto 2019, n. 86;
Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Consiglio d'Europa

Carta Europea dello Sport, Rodi, 13-15 maggio 1992.

CIO

Carta Olimpica, 2020;
Codice dell'arbitrato dello sport, 2021;
Regolamento dell'arbitrato per i Giochi olimpici, 2021.

CONI

Codice della Giustizia Sportiva, 2015;
Codice del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
Principi della Giustizia Sportiva;
Regolamento arbitrale dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi;
Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;
Statuto, 2020.

Federazioni

Accordo Collettivo Lega Pro-AIAC, 1° luglio 2012, e Regolamento del Collegio Arbitrale, 9 agosto 2016;

Accordo Collettivo Lega Pro-AIC e Regolamento del Collegio Arbitrale, 1° luglio 2012;
Accordo Collettivo LNPA-AIC e Regolamento dei Collegi Arbitrali, 5 settembre 2011;
Accordo Collettivo LNPA-AIAC e Regolamento del Collegio Arbitrale, 18 luglio 2014;
Accordo Collettivo LNPA-AIC e Regolamento del Collegio Arbitrale, 18 luglio 2014;
Accordo Collettivo LPA-GIBA, 27 settembre 2003;
Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, 2019;
Statuto FIGC, 2020;
Statuto FIN, 2019;
Statuto FIP, 2020;
Statuto Lega Società di Pallacanestro Serie A, 2020;
Statuto LND della FIGC;
Regolamento Collegio Arbitrale, LND, 18 novembre 2020;
Regolamento FIFA;
Regolamento di giustizia FIP, 2019;
Regolamento organico FIP, 2021.

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 14 luglio 1977, n. 127;

Corte Costituzionale, sentenza 22 ottobre 1996, n. 356;

Corte Costituzionale, sentenza 26 giugno 2007, n. 237;

Corte Costituzionale, sentenza 10 novembre 2009, n. 427;

Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2011, n. 49;

Corte Costituzionale, sentenza 16 luglio 2013, n. 223;

Corte Costituzionale, sentenza 17 aprile 2019, n. 160.

Giustizia Amministrativa

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27 luglio 1955, n. 607;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18 giugno 1960, n. 437;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 maggio 1989, n. 606;

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20 ottobre 1993, n. 612;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20 dicembre 1993, n. 996;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 settembre 1995, n. 1050;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18 gennaio 1996, n. 108;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7 maggio 1996, n. 654;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 settembre 1998, n. 1257;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7 maggio 2001, n. 2546;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 ottobre 2002, n. 5442;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 luglio 2004, n. 5025;

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare, 9 agosto 2005, n. 3860;

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 febbraio 2006, n. 527;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14 novembre 2006, n. 6377;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25 gennaio 2007, n. 268;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10 settembre 2007, n. 4743;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25 novembre 2008, n. 5782;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17 aprile 2009, n. 2333;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 7 aprile 2010, n. 1975;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 febbraio 2011, n. 831;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27 aprile 2011, n. 2485;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24 gennaio 2012, n. 302;
Consiglio di Stato, sez. VI., sentenza 24 settembre 2012, n. 5065;
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 7 maggio 2013, n. 1628;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 maggio 2013, n. 3002;
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20 giugno 2013, n. 3368;
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 dicembre 2014, n. 6244;
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18 gennaio 2016, n. 125;
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 1° agosto 2016, n. 3463;
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 marzo 2017, n. 1173;
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13 luglio 2017, n. 3458;
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 maggio 2018, n. 3036;
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 agosto 2018, n. 5019;
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 12 febbraio 2019, n. 1006;
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 aprile 2020, n. 2320.

Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ordinanza 9 ottobre 1993, n. 536;
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 8 novembre 2007, n. 1048.

Tribunali Amministrativi Regionali

- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 22 ottobre 1979, n. 680;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 26 aprile 1986, n. 1641;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 11 agosto 1986, n. 2746;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 20 agosto 1987, n. 1449;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 12 dicembre 1987, n. 2126;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 25 maggio 1989, n. 1079;
- T.A.R. della Sicilia, Catania, sez. III, ordinanza 14 settembre 1993, n. 802;
- T.A.R. della Sicilia, Catania, sez. III, ordinanza 29 settembre 1993 n. 929;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 23 giugno 1994, n. 1361;
- T.A.R. della Toscana, sez. I, sentenza 19 giugno 1998, n. 411;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III, sentenza 24 settembre 1998, n. 2394;
- T.A.R. della Puglia, Bari, sez. I, sentenza 30 maggio 2001, n. 3477;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 13 febbraio 2003, n. 965;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 1° aprile 2003, n. 2904;
- T.A.R. della Sicilia, Catania, sez. II, ordinanza 5 giugno 2003, n. 958;
- T.A.R. della Calabria, Reggio Calabria, sez. staccata, decreto cautelare 14 agosto 2003, n. 471;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 1° aprile 2004, n. 2987;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 29 luglio 2004, n. 7551;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, ordinanza 21 aprile 2005, n. 2244;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 28 aprile 2005, n. 2801;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 14 dicembre 2005, n. 13616;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4666;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, ordinanza 22 agosto 2006, n. 4671;
- T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 22 agosto 2006, n. 7331;
- T.A.R. della Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza 18 settembre 2006, n. 984;

T.A.R. della Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza 14 novembre 2006, n. 1321;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, ordinanza 12 aprile 2007, n. 1664;

T.A.R. della Sicilia, Catania, sez. IV, sentenza 19 aprile 2007, n. 679;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 21 giugno 2007, n. 5645;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 5 novembre 2007, n. 10894;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 5 novembre 2007, n. 10911;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 19 marzo 2008, n. 2472;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 2 luglio 2008, n. 6352;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 1° agosto 2008, n. 7802;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, ordinanza 11 febbraio 2010, n. 241;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 20 dicembre 2010, n. 37668;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 28 giugno 2012, n. 5985;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 3 agosto 2012, n. 7249;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 27 novembre 2012, n. 9848;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, ordinanza 24 aprile 2013, n. 1783;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 19 giugno 2013, n. 6191;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 21 giugno 2013, n. 6258;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 10 ottobre 2013, n. 8730;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 25 novembre 2013, n. 10158;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 17 aprile 2014, n. 4138;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 10 agosto 2015, n. 10771;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, ordinanza 16 settembre 2015, n. 3883;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza 14 aprile 2016, n. 4391;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, ordinanza 31 agosto 2016, n. 4891;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 10 novembre 2016, n. 11146;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 23 gennaio 2017, n. 1163;

T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 10 marzo 2017, n. 3370;
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 10 marzo 2017, n. 3375;
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, ordinanza 19 luglio 2017, n. 3759;
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 1° agosto 2017, n. 947;
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 5 ottobre 2017, n. 10070;
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, ordinanza 11 ottobre 2017, n. 10171;
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, sentenza 12 aprile 2018, n. 4041;
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, 13 aprile 2018, n. 4100;
T.A.R. del Lazio, Roma, sez. I-ter, 13 aprile 2018, n. 4101.

Giustizia Ordinaria

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 19 giugno 1968, n. 2028;
Corte di Cassazione, sentenza 11 ottobre 1973, n. 866;
Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 11 febbraio 1978, n. 625;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 12 maggio 1979, n. 2725;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 16 dicembre 1981, n. 6637;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 1° marzo 1983, n. 1531;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 9 maggio 1986, n. 3091;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 9 maggio 1986, n. 3092;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 26 ottobre 1989, n. 4399;
Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 20 marzo 1990, n. 2351;
Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 6 aprile 1990, n. 2889;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 29 dicembre 1990, n. 12221;
Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 5 settembre 1992, n. 10240;
Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 9 aprile 1993, n. 4351;
Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 8 giugno 1995, n. 6439;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 12 luglio 1995, n. 7640;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 17 gennaio 1996, n. 354;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 28 dicembre 1996, n. 11540;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 29 settembre 1997, n. 9550;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 2 aprile 1998, n. 3240;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 18 marzo 1999, n. 154;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 22 luglio 1999, n. 500;

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 17 novembre 1999, n. 12728;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 3 agosto 2000, n. 527;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 25 giugno 2001, n. 9289;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 4 aprile 2002, n. 4841;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 11 ottobre 2002, n. 14530;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 7 gennaio 2003, n. 44;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 1° agosto 2003, n. 11751;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 1° ottobre 2003, n. 14666;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 13 febbraio 2004, n. 2836;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 23 marzo 2004, n. 5775;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 17 maggio 2004, n. 23016;

Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 2 dicembre 2004, n. 22601;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 23 dicembre 2004, n. 23900;

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 28 settembre 2005, n. 18919;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 10 ottobre 2005, n. 19679;

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 8 settembre 2006, n. 19298;

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 27 settembre 2006, n. 21006;

Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 11 aprile 2008, n. 9551;

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 19 dicembre 2008, n. 29886;

Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 13 febbraio 2009, n. 3637;
Corte di Cassazione, sez. Un., ordinanza 21 ottobre 2009, n. 22231;
Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 21 luglio 2010, n. 17114;
Corte di Cassazione, sez. Un., ordinanza 4 agosto 2010, n. 18052;
Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 21 febbraio 2011, n. 4159;
Corte di Cassazione Penale, sez. V, sentenza 11 marzo 2011, n. 21301;
Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 1° agosto 2011, n. 16849;
Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 20 settembre 2012, n. 15934;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 18 ottobre 2012, n. 17846;
Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 12 novembre 2012, n. 19645;
Corte di Cassazione, sez. Lav., sentenza 19 agosto 2013, n. 19182;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 25 ottobre 2013, n. 24153;
Corte di Cassazione, sentenza del 2014, n. 602;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 12 dicembre 2014, n. 26243;
Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 1° marzo 2015, n. 5216;
Corte di Cassazione, sez. Un., ordinanza 26 maggio 2015, n. 10800;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 29 luglio 2016, n. 15819;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 27 dicembre 2018, n. 33536;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 9 gennaio 2019, n. 328;
Corte di Cassazione, sez. Un., sentenza 2 ottobre 2019, n. 24610;
Corte di Cassazione, sez. Un., ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29654;
Corte di Cassazione, sez. Un., ordinanza 23 febbraio 2021, n. 4851.

Corte d'Appello

Corte d'Appello de L'Aquila, 29 marzo 1963;
Corte d'Appello di Firenze, sentenza 16 luglio 2015, n. 495.

Tribunale

Tribunale di Torino, 23 gennaio 1986;
Tribunale di Monza, 13 settembre 1988;
Tribunale di Venezia, 14 settembre 1993;
Tribunale di Roma, 20 settembre 1996;
Tribunale di Roma, 21 luglio 1997;
Tribunale di Roma, 3 aprile 2003;
Tribunale di Bologna, 12 febbraio 2010;
Tribunale di Udine, 23 agosto 2013, n. 1085;
Tribunale di Napoli, sez. lav., 3 aprile 2014, n. 2477;
Tribunale di Venezia, sez. lav., 17 maggio 2014, n. 380;
Tribunale di Bologna, 29 gennaio 2016.

Pretura

Pretura di Genova, 10 giugno 1961;
Pretura di Perugia, 5 febbraio 1974;
Pretura di Modena, 10 febbraio 1987;
Pretura di Belluno, 3 novembre 1993;
Pretura di Roma, 9 luglio 1994.

Corte dei Conti

Corte dei Conti, sez. Riun., 30 aprile 2020, n. 10.

Autorità Nazionale Anti-Corruzione

Autorità Nazionale Anti-Corruzione, delibera 26 marzo 2016, n. 372.

Giurisprudenza UE

Corte di Giustizia della Comunità Europea, 12 dicembre 1974, C-36/76, Walrave c. Koch;
Corte di Giustizia della Comunità Europea, 14 luglio 1976, C-13/76, Donà c. Mantero;
Corte di Giustizia della Comunità Europea, 15 dicembre 1995, C-415/93, Bosman;
Corte di Giustizia della Comunità Europea, 10 novembre 1998, C-360/96, BFI Holding;

Corte Giustizia della Comunità Europea, 11 aprile 2000, C-51/96 e C-191/97, Christelle Delière c. Ligue Francophone de Judo e a;

Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. V, 27 febbraio 2003, C-373/00, Adolf Truley;

Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. VI, 15 maggio 2003, C-214/00;

Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. III, sent. 14 ottobre 2004, C-275/03;

Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. III, sentenza 18 luglio 2006, C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen c. Commissione delle Comunità Europee;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. I, sentenza 10 gennaio 2008, C-70/06;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, sentenza 30 settembre 2010, C-314/09;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. IV, sentenza 5 ottobre 2017, C-567/15;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. IV, 2 maggio 2019, C-616/17;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. II, sentenza 11 settembre 2019, C-612/17 e C-613/17;

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. IV, sentenza 3 febbraio 2021, C-155/19 e C-156/19.

Giurisprudenza estera

Tribunale Federale Svizzero, sentenza 1° dicembre 1982, Dft 108 II, 416, 418;

Tribunale Federale Svizzero, sentenza 21 giugno 1983, Dft 109 II, 213, 216;

Tribunale Federale Svizzero, sentenza 15 marzo 1993;

Tribunal de la defensa de la competencia, decisione 10 giugno 1993, in *Riv. dir. sport.*, 1995;

Bunderskartellamt, decisione 2 settembre 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1996;

New South Wales Court of Appeal, sentenza 1° settembre 2000, Raguz c. Sullivan;

Tribunale Federale Svizzero, sentenza 27 maggio 2003;

Tribunale Federale Svizzero, sentenza 22 marzo 2007, Atf 133 II 23;

Landesgericht Munchen, 26 febbraio 2014;

Oberlandesgericht Munchen, 15 gennaio 2015;

Bundesgerichtshof, sentenza 7 giugno 2016, KZR 6/15;

Tribunale Federale Svizzero, sentenza 7 giugno 2016;

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 67474/10 del 2 ottobre 2018, Claudia Pechstein c. Svizzera;

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 30226/10 del 28 gennaio 2020, Ali Riza et al. Vs. Turkey.

Giurisprudenza sportiva

Endofederale

Corte Sportiva d’appello

Tribunale Nazionale d’Appello CSAI, 12 luglio 1996, n. 62.

Tribunale Federale Nazionale

Tribunale Federale FIP, 18 novembre 2014, n. 8;

Tribunale Federale FIT, 27 gennaio 2017, n. 8.

Commissione d’Appello Federale

Commissione d’Appello Federale Giuoco Calcio, 30 ottobre 1990;

Commissione d’Appello Federale Giuoco Calcio, 13 maggio 1991;

Commissione d’Appello Federale Pallavolo, 22 maggio 1992.

Corte Federale d’Appello

Corte Federale d’Appello FIP, 9 dicembre 2014, n. 6;

Corte Federale d’Appello FIT, 5 aprile 2017, n. 7.

Esofederale

Alta Corte di Giustizia Sportiva

Alta Corte, decisione n. 1 del 2009, Juventus/FIGC;

Alta Corte, decisione n. 5 del 2009, Pineto/FIPAV;

Alta Corte, decisione n. 1 del 2010, Ilieva/FIP/ASD Lazur Catania;

Alta Corte, decisione n. 2 del 2010, SSD Roma N. e PN./Federica Radicchi;

Alta Corte, decisione n. 3 del 2010, Tibaldo/Paulgross/FISE;

Alta Corte, decisione n. 7 del 2011, Cus Roma/Cusi;

Alta Corte, decisione n. 12 del 2011, Polisportiva Nora Nuraminis ASD/Virtus San Sperate/Ussana/LND/FIGC;

Alta Corte, decisione n. 15 del 2011, SAI/FISI;

Alta Corte, decisione n. 7 del 2012, AG/FIGC.

Collegio di Garanzia dello Sport

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 7 gennaio 2015, n. 1;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 6 febbraio 2015, n. 4;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. cons., parere 23 febbraio 2015, n. 3;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, decisione 23 febbraio 2015, n. 5;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 6 maggio 2015, n. 11;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 3 giugno 2015, n. 18;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, decisione 4 agosto 2015, n. 33;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 10 agosto 2015, n. 35;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 3 settembre 2015, n. 39;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 24 novembre 2015, n. 58;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 30 novembre 2015, n. 60;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 61;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 3 dicembre 2015, n. 63;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 14 gennaio 2016, n. 2;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 18 gennaio 2016, n. 3;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 22 gennaio 2016, n. 4;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 10 febbraio 2016, n. 6;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 22 marzo 2016, n. 13;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 1° aprile 2016, n. 16;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 11 aprile 2016, n. 17;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, decisione 10 giugno 2016, n. 25;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione 6 luglio 2016, n. 27;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 27 luglio 2016, n. 29;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione 1° agosto 2016, n. 31;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 2 agosto 2016, n. 32;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione 11 agosto 2016, n. 38;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 11 ottobre 2016, n. 46;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, decisione 18 ottobre 2016, n. 49;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 20 ottobre 2016, n. 50;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, decisione 21 novembre 2016, n. 58;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 29 dicembre 2016, n. 63;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, decisione 4 gennaio 2017, n. 2;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 25 gennaio 2017, n. 8;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 9 febbraio 2017, n. 12;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. II, decisione 14 febbraio 2017, n. 13;

Collegio di Garanzia dello Sport., sez. I, decisione 21 febbraio 2017, n. 15;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. III, decisione 3 marzo 2017, n. 18;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 7 marzo 2017, n. 19;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 13 giugno 2017, n. 44;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 5 luglio 2017, n. 49;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 12 settembre 2017, n. 66;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 12 settembre 2017, n. 67;

Collegio di Garanzia dello Sport., sez. I, decisione 10 aprile 2018, n. 19;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione 13 luglio 2018, n. 39;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Consultiva, parere 28 settembre 2018, n. 6;

Collegio di Garanzia dello Sport., sez. I, decisione 5 aprile 2019, n. 26;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 6 agosto 2019, n. 68;

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 15 gennaio 2020, n. 6;
Collegio di garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 2 marzo 2020, n. 14;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 13 marzo 2020, n. 16;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione 19 marzo 2020, n. 18;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione 24 giugno 2020, n. 26;
Collegio di garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 26 giugno 2020, n. 27;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 7 agosto 2020, n. 38;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 7 agosto 2020, n. 41;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione 11 agosto 2020, n. 42;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 3 settembre 2020, n. 44;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, decisione 3 settembre 2020, n. 45;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. Un., decisione 12 novembre 2020, n. 55;
Collegio di Garanzia dello Sport, Collegio Arbitrale, lodo 13 gennaio 2021, n. 1;
Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, decisione 5 febbraio 2021, n. 12.

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, decisione 15 settembre 2008.

Internazionale

Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)

Tribunale Arbitrale dello Sport, 97/169, 15 maggio 1997, M. c. FCI;

Tribunale Arbitrale dello Sport, 2000/A/274, 26 maggio 2000, Susin c. FINA;

Tribunale Arbitrale dello Sport 2003/O/42, 19 agosto 2003, Ortega c. Fenerbahçe & FIFA;

Tribunale Arbitrale dello Sport 2004/A/780, 6 maggio 2005, Henning c. Prudentopolis.